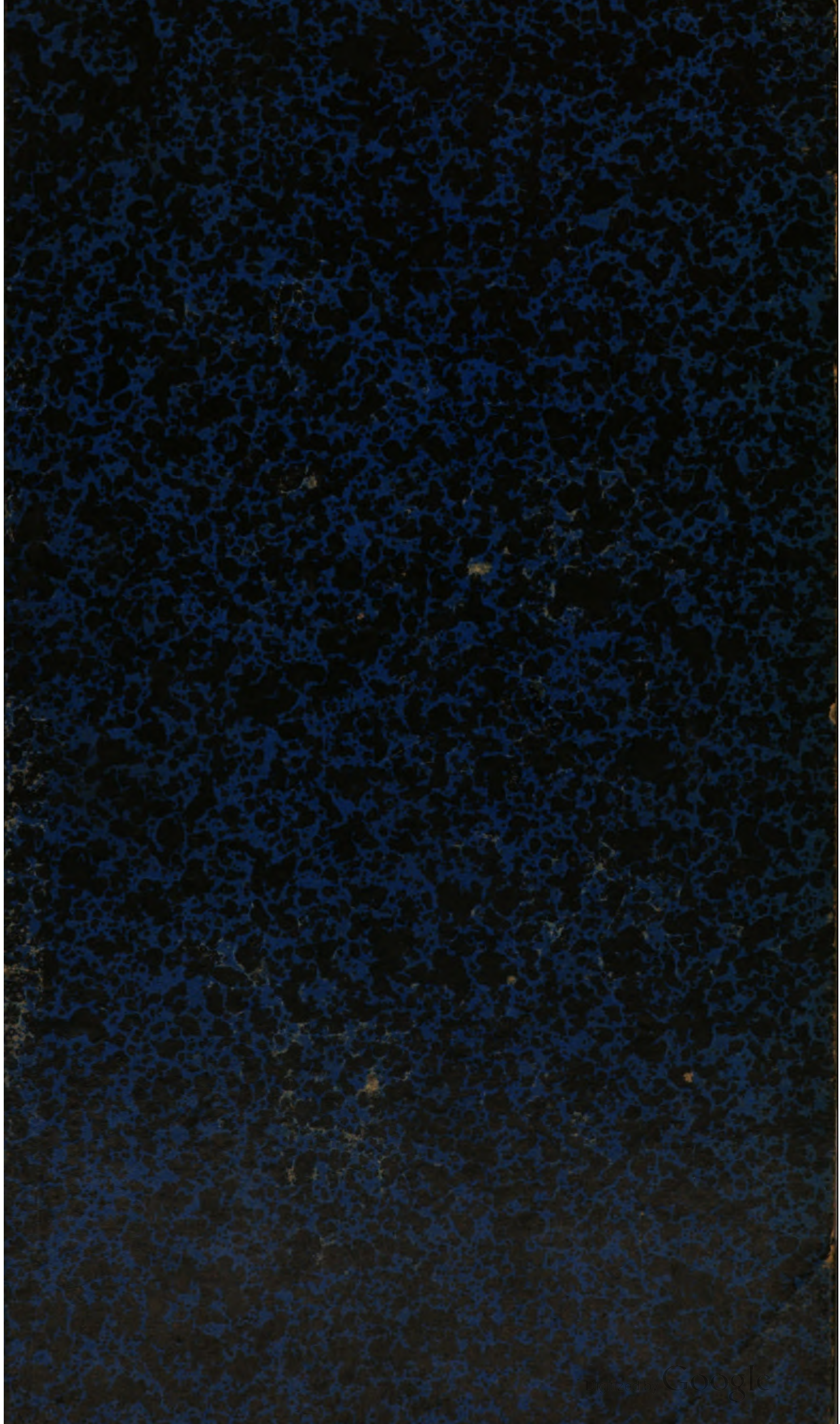
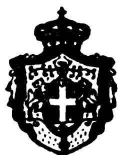




Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

Anno 1901

INDICE

Nota — *Fasc. spec. 204* si riferisce al fascicolo speciale, pubblicato il 14 agosto 1901, n. 204, contenente la Legge e Regolamento sull'emigrazione, con appendici; le pagine del quale hanno la sola numerazione separata, benchè nella numerazione degli altri fascicoli esista la corrispondente lacuna.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria Bocca in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 15.

Roma, 1902 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

INDICE

dei fascicoli pubblicati nell'anno 1901

ELENCO

degli autori di rapporti pubblicati nel Bollettino del ministero degli affari esteri nel 1901

INDICE DELLE MATERIE
contenute nei fascicoli pubblicati nel 1901

A

B

C

D

E

H

I

J

K

L

M

T

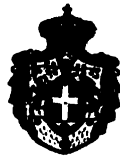
U

V

tp at end

J.21

28



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 186
N. di Serie 13

GENNAIO

1901

BRASILE

L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
nello Stato di Santa Caterina

RAPPORTO DEL CAV. GHERARDO DEI PRINCIPI PIO DI SAVOIA
REGIO CONSOLE IN FLORIANOPOLIS.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 25.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

NELLO STATO DI SANTA CATERINA (BRASILE)

RAPPORTO DEL CAV. GHERARDO DEI PRINCIPI PIO DI SAVOIA

Regio Console in Florianopolis

Lo Stato di Santa Caterina, che ha una superficie di settantaquattromila chilometri quadrati ed una popolazione di duecentoottantatremila abitanti, è uno dei più piccoli Stati del Brasile.

Per ciò, poi, che forma oggetto del presente scritto, il territorio dello Stato di Santa Caterina si riduce a proporzioni anche minori, e cioè: all'isola di Santa Caterina, ove trovasi la capitale, a quella di San Francisco e ad alcune altre di pochissima estensione ed importanza; a quella parte del continente che si trova fra l'Oceano Atlantico e la Serra Geral; e finalmente ai municipi di Lages, Campos Novos, Coritibanos e San Joaquim, nel versante occidentale della Serra Geral; territorio codesto che, trascurando le isole, potrebbe essere rappresentato da un triangolo avente per base la costa dalla baia di San Francisco alla laguna di Monte Sombrìo, e per vertice il punto in cui il Rio Pesce si scarica nell'Uruguay. Il resto dello Stato, forse due quinti, giace pressochè nel mistero; è una parte dello Stato fuori dello Stato, senza giudici, senza polizia, senza strade, e, per dir tutto in una parola, senza amministrazione o quasi (1).

Nelle isole e lungo il litorale il clima è mite, ma nel senso intertropicale della parola; il gelo, la neve e le brine vi sono del tutto sconosciuti; vi crescono il caffè, la canna da zucchero, molte famiglie di palme (non però la dattilifera), la bananiana, il cajù, la papaia ed una quantità di frutti sconosciuti in Europa, senza esclu-

---

(1) Vedi: *Karte von Südbrasilien* von D.r K. Jannasch, Berlin, 1898.

sione di quelle piante delle zone temperate che amano il caldo. Nella regione montagnosa invece, fra il litorale e la Serra, il verno è alquanto più sensibile; vi cresce la vite, con eccessiva esuberanza, e il grano così stentatamente da non essere rimunerativo. Al di là della Serra, finalmente, sull'altipiano — su e giù di piccole montagne, di colline e di declivi pianeggianti — il clima somiglia a quello dell'Uruguay e dell'Argentina; in inverno l'erba si ricuopre di brina e l'acqua si congela; vi allignano il pesco, il melo e il pero ed altre piante della zona temperata; nel paesaggio è qualche cosa della *pampa* e negli abitatori del *gaucho;* e già s'incontrano la starna, la martinetta *(eudromia elegans)*, il colombo viaggiatore (*patagivenas maculosa*) e l'altra fauna caratteristica della regione platense.

Agricoltura. — L'agricoltura, nell'isola e nel litorale, è quasi esclusivamente esercitata dagli indigeni, con grande ingenuità di mezzi. Di macchine agricole, propriamente dette, neppure l'ombra; non si adopera l'aratro neppure ove ne sarebbe possibile l'impiego; non si concima, o del tutto empiricamente; l'allevamento del bestiame è limitato al porco ed alla capra, e in proporzioni di poco superiori ai bisogni delle singole famiglie; sono rari i contadini che hanno più di una o due vacche, e i pochi buoi servono a tirare i carri o a far girare la ruota per la triturazione della canna da zucchero e della mandioca in *engenhos* primitivi.

I prodotti principali sono: la mandioca, la canna da zucchero, il caffè, il granturco, l'arachide, i fagiuoli neri, le banane e il *capim* o erba indigena. La coltivazione del cotone e del lino, e credo anche della canapa, che una volta aveva una certa importanza, va sempre restringendosi; il tabacco è limitato ai bisogni domestici o poco più; la vite, finalmente, non serve che per l'ombra e non produce che per la tavola.

La vera agricoltura, se pure posso esprimermi così, la troviamo nell'interno; e sono principalmente i tedeschi, al nord dello Stato, e gl'italiani, al sud, che ve l'hanno introdotta.

I loro campi si distinguono da quelli degli indigeni per la estensione, che varia dai quindici ai trenta ettari, e sopratutto per la distribuzione e proporzione delle piantagioni; li superano poi di quanto i muscoli e l'energia dei contadini europei superano quelli della gente del paese e di quanto l'empirismo degli uni val meglio di quello degli altri.

Tanto i tedeschi quanto gl'italiani coltivano principalmente il granturco, che è il prodotto per eccellenza del paese, la canna da zucchero, l'arachide, la mandioca e i fagiuoli.

Gl'italiani si distinguono per la passione colla quale, ad imitazione dei loro connazionali stabiliti nelle colonie dello Stato finitimo di Rio Grande del Sud, si dedicano alla coltivazione della vite, il cui successo sarebbe la loro emancipazione dalla *cachaça* (acquavite fatta colla canna da zucchero); finora però, per ragioni diverse, ma principalmente in causa del terreno e del clima, il vino che producono è poco, poco assai, e cattivo.

I tedeschi, alla loro volta, si distinguono nella coltivazione della patata. Quanto alle bevande, più valenti dei nostri nel bere e più facilmente contentabili, ripiegano con ogni sorta di cervogie, di vini d'arancio, e sopratutto coll'inevitabile *cachaça* destinata a rovinare il fisico ed il carattere degli immigranti europei.

Il tabacco nelle colonie del Sud è coltivato in modestissime proporzioni, quasi esclusivamente per l'uso della popolazione del luogo; nel nord dello Stato invece, specialmente nel municipio tedesco di Blumenau, ma per opera sopratutto di coloni italiani ed austriaci (tirolesi), si coltiva in più larga scala e con intendimenti speculativi.

L'*herva matte (ilex paraguayensis)* è un prodotto naturale del suolo piuttostochè dell'agricoltura, che abbonda nelle montagne, al confine dello Stato, verso lo Stato del Paranà; epperò ne profittano soltanto i municipi tedeschi di Joinville e di San Bento.

Ove è più franca la differenza di tendenze fra coloni italiani e coloni tedeschi è nell'allevamento del bestiame; quelli, sopratutto nelle colonie del sud, si occupano specialmente del porco; questi, sopratutto nelle colonie del nord, della vacca; gli uni esportano lardo, strutto e salumi; gli altri butirro.

Nell'utilizzazione del legname, la palma è dei tedeschi.

Passando alla regione serrana, ossia ai municipi al di là della Serra, ben poco ho a dire, poichè ivi l'agricoltura cede il posto all'allevamento del bestiame bovino, ovino e equino, interamente. È soltanto intorno ai centri di popolazione che si adoperano la zappa e la vanga; la maggior parte della campagna, spoglia di alberi e arbusti, è a prato; qua e là nel vasto orizzonte, spuntano, come isole in un lago, con netto contorno, boschi di pini ombrelliferi che adornano bellamente il paesaggio, ma che non ne modificano punto il carattere economico; anzi il frutto di quei pini è anch'esso un ottimo cibo per gli animali.

Nella impossibilità di presentare un quadro della produzione agricola dello Stato di Santa Caterina, credo che il quadro qui unito della esportazione possa servire a dare un'idea approssimativa della produzione stessa, ove si tenga conto della popolazione dello Stato e del relativo presumibile consumo *(allegato I)*.

Le sorti dell'agricoltura nello Stato di Santa Caterina, che per la bellezza e la freschezza de' suoi campi può essere chiamato la Svizzera del Brasile, non corrono molto liete, e per cause diverse.

Le immediate, quelle che tutti vedono, sono: la cessazione della immigrazione, la deficienza di strade e la penuria di capitali.

Nel suo messaggio del 1899, il governatore dello Stato si esprimeva così: « Sono rari attualmente gl'immigranti europei che cer-« cano collocamento nel nostro Stato. Appena vennero meno i sus-« sidi che il governo dell'Unione accordava agli immigranti e furono « sospesi i favori concessi a diverse imprese colonizzatrici, anche « il movimento immigratorio cessò.

« Adesso il servizio di colonizzazione è continuato quasi esclu-« sivamente dalla Compagnia Anseatica colonizzatrice di Amburgo, « che a tale scopo dispone di una grande estensione di territorio (1).

« Questa compagnia collocò 103 immigranti nel 1897, e 183 nel 1898 ».

Nel suo messaggio di quest'anno, il governatore avrebbe potuto ripetere, su per giù, le stesse cose.

Per ciò che ci riguarda, si può dire che il movimento immigratorio italiano fu interrotto fin dallo scoppiare della rivoluzione, nel 1893. Gl'immigranti italiani che, nel 1891, erano stati 4240 e, nel 1892, 1348, nel 1893 scendevano a 863, e dopo lo scoppio della rivoluzione, nel 1894, si riducevano a 27 soltanto.

Spenta la rivoluzione, l'attrattiva esercitata sui nostri connazionali, da una parte dalla prosperità dello Stato di San Paolo non ancora compromessa dalla crisi del caffè, e dall' altra dalle migliorate condizioni economiche della repubblica Argentina, impediva che la corrente immigratoria per lo Stato di Santa Caterina riprendesse con qualche vigore.

Nel 1895 poi, a segnare la cessazione dell'immigrazione in genere, di quella italiana in ispecie, intervenivano le disposizioni le-

(1) **La bagatella di seimilacinquecento chilometri quadrati.**

gislative federali accennate appunto dal governatore nel precitato messaggio.

La nostra immigrazione, in questo momento, si riduce a qualche singolo individuo, che viene qui a proprie spese, dall'Italia o da altri punti del Brasile, chiamato da qualche parente od amico.

Delle strade già ho parlato in altro rapporto che veniva pubblicato nel bollettino del ministero degli affari esteri (aprile 1900).

Quello che allora scrivevo delle colonie italiane del sud si applica, su per giù, a tutto il resto dello Stato, ad eccezione — e fino a un certo punto soltanto — dei municipi tedeschi di Blumenau e di Joinville, che, per virtù propria, sono riusciti ad avere buone strade carrettiere che mettono i loro prodotti in comunicazione col mare.

Due mila *contos* (circa due milioni di lire) che il governo federale accreditava a questo di Santa Caterina, credo nel 1895, perchè provvedesse alle strade, non davano tutti i buoni risultati che i caterinesi se ne erano ripromessi.

La penuria dei capitali — almeno in parte — è una conseguenza della mancanza di braccia e di strade. Chi vorrà impiegare il suo denaro in imprese colonizzatrici quando mancano i coloni? in imprese agricole propriamente dette, quando mancano le strade per portare i prodotti al mercato? Le stesse imprese che sono sorte quando il governo federale provvedeva al trasporto degli immigranti, trascinano ora una grama esistenza. Quelle sorte posteriormente aspettano il loro astro nell'ufficio delle rispettive amministrazioni.

La sola Compagnia Anseatica colonizzatrice d'Amburgo, i cui fertili terreni sono incastonati fra la Serra Geral e i fiorenti municipi tedeschi di Blumenau e di San Bento, stabilita sovra basi grandiose, egregiamente amministrata, sorretta da grandi interessi ed idealità nazionali, dà qualche segno di vita e resiste, con teutonica fermezza, alle difficoltà del momento, in attesa di giorni migliori.

« Sarà — diceva il governatore nel suo messaggio ai deputati « del congresso rappresentativo — sarà un titolo di gloria per voi « di sollevare l'agricoltura dallo stato di depressione in cui si trova, « promovendo la creazione di banche destinate ad aiutare i nostri « agricoltori »; ma dipenderà proprio dal buon valore e dal patriottismo del congresso rappresentativo di fare sorgere tali istituti di credito? Finchè la domanda delle terre non sarà uguale all'offerta, è difficile che sorgano delle banche disposte a prestare, prendendo ipoteca su terreni che nessuno domanda.

Nè le cause della prostrazione in cui giace l'agricoltura caterinense sono le discorse soltanto; bisogna aggiungervi il divorzio completo fra la natura del paese, essenzialmente agricolo, e lo spirito delle classi dirigenti.

Qui pochi sono i signori che si occupano di agricoltura. Il proprietario, come in Francia ed anche come da noi, in quotidiano contatto col lavoratore dei campi, qui non esiste. Ho percorso, a cavallo, centinaia di chilometri nell'interno dello Stato, senza incontrare una sòla casa dall'aspetto signorile. Tutti gli *sport* che pongono l'uomo a contatto colla natura (caccia, pesca, alpinismo, ecc.) qui sono ignorati.

In due anni, quanti ne ho vissuti in questo Stato, non ho ancora assistito ad una discussione o ad una conferenza agricola. Nella stessa capitale non vi ha alcuna cattedra di botanica o di agricoltura. Soltanto in Blumenau esiste una stazione agronomica creata con legge statuale del 20 settembre 1898 e di cui è direttore un nostro distinto connazionale. Uomini competentissimi hanno studiato la flora del paese, ma i loro studi e le loro collezioni hanno preso la via della Germania.

Fiere, concorsi, esposizioni agricole, ecc., sono tutte cose ancora molto lontane dalla pratica e dagli usi caterinensi (1).

Industria. — Nello Stato di Santa Caterina non vi ha ancora alcun stabilimento che disponga di grandi forze motrici a vapore, o elettriche, o idrauliche, e ove il lavoro umano sia poderosamente organizzato.

È nella capitale e nei municipi di Joinville e di Blumenau che l'industria è più sviluppata.

Per quanto so — poichè non esiste una statistica ufficiale delle industrie dello Stato — gli stabilimenti industriali del paese sono: due o tre fabbriche di chiodi, che lavorano con materia prima im-

(1) Con decreto del 29 agosto testè decorso, il sopraintendente municipale di Florianopolis ha creato una stazione agronomica municipale e stabilito regole per la diffusione dell'insegnamento pratico dell'agricoltura nelle scuole pubbliche; ma finora si tratta di un decreto soltanto.

Similmente il municipio di Joinville ha stabilito di festeggiare, nel prossimo agosto, il giubileo cinquantennale della colonia « Donna Francisca » elevata a municipio di Joinville nel 1868, con una esposizione di prodotti agricoli e di animali.

portata dalla Germania; quattro o cinque tipografie; due o tre fotografie; un buon numero di segherie ad acqua ed una o due a vapore; qualche mulino non del tutto primitivo; alcune fabbriche di mobili, tedesche; alcune di birra, acque gazose, aceto, liquori, quasi tutte tedesche; una di paste alimentari, italiana; alcune di conserve, tedesche; un buon numero di concerie (chè la natura caterinense è prodiga di ogni sorta di concie); alcune fabbriche di calce, di tegole e di mattoni.

Volendo dire di più, si cadrebbe nella categoria dei mestieri e delle industrie agricole che si confondono coll'agricoltura stessa, quali la preparazione del burro, dello strutto, dello zucchero greggio e via dicendo.

Commercio. — È una conseguenza di quanto precede: lo Stato di Santa Caterina esporta quasi esclusivamente prodotti agricoli.

Nel 1899, l'esportazione per l'interno, ovverossia per gli altri stati del Brasile, è stata di *milreis* 7,381,890 e per l'estero di *milreis* 2,842,218 ossia in tutto di *milreis* 10,224,108 (1).

Nel 1898, era stata di *milreis* 6,975,427 per l'interno, e di *milreis* 3,024,460 per l'estero, ossia in tutto di *milreis* 9,999,887.

I principali articoli di esportazione per l'interno sono, in ordine d'importanza: la mandioca, il butirro, lo zucchero bruno *(mascavo)*, i fagiuoli neri, le tavole per pavimenti, il riso, l'herva-matte *(ilex paraguayensis)*, il cuojo da suole, l'acquavite, il lardo, lo strutto, il granturco e l'amido di mandioca. A questi prodotti dell'industria agricola vuolsi aggiungere un migliaio di tonnellate di chiodi così detti di Parigi, (in tedesco: drahtstift).

I principali articoli esportati per l'estero, sempre in ordine d'importanza, sono: l'herva-matte; poi, a grande distanza, la farina di mandioca, il caffè e le banane; e finalmente la tapioca, il tabacco, le pelli e le altre spoglie animali.

Le tavole qui unite (*allegato I* e *II)*, compilate da me su quelle favoritemi dalla segreteria delle finanze, serviranno a meglio chiarire l'argomento.

Le statistiche governative però non dicono quale sia la destinazione delle merci esportate, e non credo neppure opportuno d'in-

(1) Nel 1899 il cambio medio è stato di circa *reis* 1250 per ogni lira oro. Mentre scrivo è di *reis* 930.

dugiarmi a colmare questa lacuna, per ciò che riguarda l'esportazione per l'interno, tanto più che per disposizione di legge la navigazione di cabotaggio è riservata esclusivamente alle navi brasiliane (1).

L'esportazione per l'estero è argomento di maggiore importanza per noi; mi affretto però a dire che ciò che noi italiani abbiamo esportato finora dallo Stato di Santa Caterina si riduce a un poco di caffè, di legno di cedro, di pelli, di corna e di altri resti animali, e ciò eslusivamente per opera di una rispettabile casa genovese che ha stabilito una rappresentanza in Florianopolis e che tutti gli anni manda qui uno o due velieri, con carico di sale, vino e commestibili, i quali nel ritorno caricano qualche articolo del paese.

L'herva-matte, la farina di mandioca, e la tapioca sono smaltiti quasi per intero nelle repubbliche platensi. Il caffè, che i caterinensi vogliono sia il migliore del Brasile, va in Germania, a Montevideo, a Buenos Ayres e un po' dappertutto; le banane, il cui commercio va sempre più aumentando, prendono la via di Buenos Ayres; le pelli, le corna, il crine, l'amido, la cera, le foglie medicinali vanno principalmente in Germania; il tabacco poi per intero, poichè, sebbene, come ho già detto, i principali produttori della preziosa foglia siano coloni italiani e tirolesi, sono le case tedesche di Blumenau e di Amburgo che ne monopolizzano il commercio.

Le orchidee, di cui si può dire che lo Stato di Santa Caterina è la vera patria, prendono la via dell'Argentina, della Germania e dell'Inghilterra. Questi fiori bizzarri hanno fatto la fortuna di due o tre case, ma ora non sono più tanto di moda.

I diritti di esportazione nel Brasile sono lasciati a beneflzio dei singoli Stati.

Ogni anno il potere legislativo dello Stato stabilisce quali sono le merci che ne saranno colpite durante il prossimo esercizio finanziario ed in quale misura.

Nel 1899 (come del resto nell'anno in corso) furono esentati da ogni diritto di esportazione soltanto i prodotti seguenti di cui si vorrebbe incoraggiare la produzione, ma che, in realtà, attualmente,

(1) È vero però che la bandiera è una cosa, e il capitale e il profitto una altra; l'unico piroscafo inscritto nella matricola di questo porto appartiene alla casa tedesca *Karl Hoepke e C.*

non figurano nell'esportazione: fieno, orzo, thé, crine vegetale, fiori artificiali, cotone, lino, semi di lino, tessuti, seta, herva-matte (se esportata per l'Europa o per l'America del nord) olii vegetali e animali, prodotti minerali, grano, segala e farine relative, legumi, vini d'uva e d'altri frutti, vetri, pizzi.

Gli altri generi vanno soggetti: i più ad una tassa fissa basata sulla quantità e ad una tassa proporzionale basata sul valore ufficiale; altri ad una tassa proporzionale soltanto; ed alcuni altri, pochissimi però, ad una tassa fissa soltanto.

Come appare dalle tavole qui unite, nel 1899 queste tasse diedero un gettito di *milreis* 735,623, che rappresentano più del 7 % del valore ufficiale complessivo della esportazione dello Stato e più di due quinti dell'entrata complessiva dello Stato, che fu di *milreis* 1,807,815.

A questa somma, poi, di *milreis* 735,623 vuolsi aggiungere altra minore di *milreis* 163,369, pure a cárico dell'esportazione a benefizio degli stabilimenti pii dello Stato.

Come si vede, non si può dire che l'esportazione sia trattata con eccessivi riguardi.

Le merci che principalmente si importano nello Stato di Santa Caterina sono: il cotone, la lana, il lino, la juta e la seta; gli articoli di ferro e di acciaio; le macchine, istrumenti e utensili diversi di metallo; il coltellame, le farine; il vasellame e i vetrami; i prodotti chimici, droghe, specialità farmaceutiche, profumi, essenze ecc.; le bevande alcooliche e fermentate; l'olio.

Le nazioni che figurano all'importazione sono:

Germania	*milreis*	1,809,280	47.71 %
Inghilterra . . .	»	726,960	19.17 »
Argentina	»	490,421	12.93 »
Stati Uniti . . .	»	352,424	9.29 »
Uruguay	»	205,604	5.42 »
Francia	»	99,778	2.63 »
Italia	»	36,200	0.95 »
Spagna	»	34,232	0.90 »
Portogallo . . .	»	18,011	0.48 »

Belgio	*milreis*	12,726		0.34 »
Altre	»	6,438		0.18 »
	Totale *milreis*	3,792,074	(1)	100

Come si vede, mentre la Germania occupa il primo posto nell'importazione, l'Italia vi fa una meschinissima figura, sebbene in questo Stato vi siano più di venticinquemila italiani, e sebbene non manchino articoli nostri che qui potrebbero trovare ottima accettazione, quali: olio, vino, conserve alimentari, tessuti di cotone e di lana, seta, fusti d'ombrelli, pelli lavorate, terraglie e cristallami, specialità farmaceutiche, saponi fini, strumenti musicali, corone funebri, ecc.

La tavola dell'importazione qui unita *(allegato III)* può servire alla orientazione del negoziante italiano, meglio delle mie parole.

È inutile che io dica quali sono le cause della nostra inferiorità commerciale in questo Stato, come del resto in tutto il sud del Brasile ove non sono meno di 200 mila italiani, e come, in fondo in fondo, in tutto il Brasile, non eccettuato San Paolo.

Sono cose che sono già state dette e ripetute mille volte. Domando invece il permesso di fare alcune altre osservazioni, se non nuove, meno tristi.

È stato riconosciuto e dichiarato ufficialmente, più e più volte, che le colonie italiane d'America non recano all'Italia, nel rispetto commerciale ed industriale, tutti quei vantaggi che sembrerebbe potersene ripromettere (2); e questo è vero, malgrado l'abuso che si è fatto della floridezza delle nostre collettività di Buenos Ayres, Rosario e San Paolo, e malgrado tutto quanto si è scritto per provare il contrario. Per ciò, poi, che riguarda lo Stato di Santa Caterina non ho paura di essere contraddetto, affermando che i nostri venticinquemila connazionali, quasi tutti contadini, seppelliti nelle forreste, lontani dai porti, senza strade, provveduti di quanto occorre per vivere, ma nella impossibilità di comperare checchessia che

(1) Alla cifra di *milreis* 3,792,074, ammontare complessivo delle merci sdoganate nello Stato di Santa Caterina, devesi aggiungere il valore delle merci sdoganate fuori dello Stato, principalmente a Rio de Janeiro e a Santos e qui spedite dalle case commerciali della capitale federale di San Paolo.

(2) Circolare del ministero degli affari esteri del 29 agosto 1888, n. 46.

esca fuori dallo strettamente necessario, sono tutt'altro che in grado di fare propaganda in favore dei prodotti delle industrie italiane. I più, dal giorno in cui sono sbarcati nel Brasile, non hanno più bevuto un bicchiere di vino italiano e quando, dopo sette od otto anni di fedele ed ininterrotto servizio, sono stati costretti a smettere la buona giacca di frustagno colla quale erano partiti dal villaggio natìo, hanno dovuto contentarsi di sostituirla con tessuti di fabbricazione alemanna, i soli che hanno trovati nella *venda* della colonia. Tutto quel poco che consumano, all'infuori dei prodotti dei loro campi, è tedesco, a cominciare dagli strumenti agricoli e dal rozzo vasellame delle loro cucine, fino ai chiodi delle loro scarpe.

L'emigrazione è vero che conta; ma non basta; e che non basti, meglio ancora del passato, lo proverà l'avvenire, se non si provvede in tempo e colla maggiore energia.

Per rialzare le sorti del nostro commercio — e non nello Stato di Santa Caterina soltanto, che non ha importanza grandissima, ma in tutto il Brasile, anzi in tutta l'America del sud — bisogna anzitutto sapere cosa è necessario che si faccia e quali sacrifizi si è disposti a fare per conseguirlo; in altri termini, occorre un programma ben definito nel quale possano essere inquadrati tutti gli sforzi piccoli e grandi, di tutti i giorni e di tutte le ore, di tutti e di ciascuno: del governo centrale e dei ministri e dei consoli, delle camere di commercio del regno, della stampa, del ceto commerciale e delle compagnie di navigazione, con sistema seguito e affiatamento. Così hanno fatto e così fanno i tedeschi.

L'indole di questo scritto, la sfera limitata della mia competenza e la mia modesta posizione ufficiale mi vietano di alzar cattedra e di tracciare io stesso il programma cui ho accennato, ma non per questo voglio tralasciare di spiegarmi con un esempio, almeno per provare che non mi perdo in vacue generalità.

Uno dei punti principali, forse il principale, dell'accennato programma non potrebbe non riguardare le linee di navigazione.

È un pezzo che si dice che una delle ragioni per le quali le nostre importazioni in America sono molte limitate è la mancanza di una completa e forte rete di linee di navigazione fra la nostra penisola e l'America del sud, con mezzi di trasporto e tariffe di noli appropriati ai traffici cui dovrebbero servire.

E questo è vero. È verissimo, poi, per ciò che riguarda gli Stati del sud del Brasile (Rio Grande del sud, Santa Caterina e Pa-

ranà); basti dire che le poche merci italiane che arrivano a Curitiba, Florianopolis e Porto Alegre preferiscono la via d'Amburgo, ove vengono caricate a bordo dei piroscafi della compagnia di navigazione *Sud-Americana di Amburgo*, a quella di Genova, seguendo la quale dovrebbero subire un trasbordo a Rio di Janeiro e a Santos, con grave perdita di tempo e di denaro e con mille pericoli.

Ora, perchè i nostri armatori e chi altro possa avervi interesse indugiano a risolvere una questione di così vitale importanza? Se gli studi necessari non sono ancora stati fatti, si facciano o si completino, col concorso di quanti possono portare un poco di luce in una questione come questa assai complessa.

Ma non c'è tempo da perdere, e non c'è sacrifizio che debba spaventare.

Noi credevamo, colle nostre legioni di emigranti, di andare alla conquista morale e commerciale dell'America latina; ma se c'è cosa che s'imponga ad uno spirito anche mediocremente osservatore è appunto la persuasione che questa conquista ci sfugge e che sono altri quelli che la faranno.

In Italia, disgraziatamente, non si hanno occhi per osservare ciò che succede al di quà dell'Atlantico; e mentre la nostra pochezza morale e commerciale in molti luoghi dell'America latina — ove, almeno per ragione del numero, dovremmo contare qualche cosa — non ci commuove, la fioridezza, l'abusata floridezza delle nostre colonie di Buenos Ayres, Rosario e San Paolo c'illude e ci impedisce di veder chiaro ciò che succede nelle altre regioni.

A me sembra vi succeda questo: che i nostri emigranti, come quelli di tutti gli altri paesi del mondo, fanno il loro interesse, come l'istinto di conservazione gli ispira; restano italiani fin che le condizioni della loro vita lo consentono e poi si fanno brasiliani, argentini, cileni: leggono i nostri libri e i nostri giornali; ma non impediscono ai loro figliuoli, che hanno imparato la lingua portoghese o spagnuola e non l'italiana, di metterli in disparte; preferiscono le nostre stoffe, i nostri commestibili e tante altre cose nostre a quelle degli altri, ma se non ce mezzo di procurarsele, a buone condizioni, ne fanno senza e ripiegano con ciò che produce il paese e con ciò che mandano la Germania, l' Inghilterra, la Francia; sarebbero contenti di avere relazioni di affari con banchieri italiani, e sopratutto con stabilimenti d'istituzione governativa, ma se non ce ne sono, o se trovano che le banche te-

desche o inglesi sono più sicure, non esitano a depositarvi i loro risparmi; e poichè non hanno preso il bordone del pellegrino per provvedere ai bisogni della madre patria, ma a quelli della loro famiglia, se trovano di loro convenienza di coltivare la vite, la coltivano, senza preoccuparsi se un giorno, più o meno lontano, i vigneti di Mendoza e di San Juan, nell'Argentina, di Caxias e Alfredo Chaves ecc., nel Brasile, eserciteranno qualche influenza sull'importazione del vino italiano; aprono fabbriche di paste alimentari, di conserve, di vermuth e liquori, di tessuti, di maglie, di cappelli, di carta, d'ombrelli, senza preoccuparsi se sono destinate, o meno, a redimere l'industria della patria adottiva da quella della patria d'origine, trovando anzi giusto e naturale che i ministri e i consoli italiani li propongano al loro governo per una decorazione.

Queste preoccupazioni gli immigranti italiani, come quelli di tutto il mondo, le lasciano alle classi dirigenti del loro paese.

(Allegato I).

Tavola I.

ESPORTAZIONE *dallo Stato di Santa Caterina per l'interno*

(Anno 1899).

N. d'ordine	Merci (in ordine d'importanza)	Unità di misura	Quantità	Valore ufficiale in *milreis* (1)	Diritti d'esportazione in *milreis*
1	Farina di mandioca. . . .	chilogr.	5,505,955	1,579,747	111,353
2	Butirro	»	402,133	1,216,607	72,996
3	Zucchero bruno	»	2,301,136	824,731	42,372
4	Fagiuoli	»	3,223,962	460,423	47,726
5	Tavole per pavimenti . . .	dozzina	32,931	445,546	44,555
6	Riso	chilogr.	1,175,320	372,475	23,300
7	Herva-matte	»	741,260	370,630	14,825

(1) Cambio medio nel 1899: *reis* 1250 = 1 lira oro.

N. d'ordine	Merci (in ordine d'importanza)	Unità di misura	Quantità	Valore ufficiale in *milréis*	Diritti d'esportazione in *milreis*
8	Chiodi detti di Parigi . . .	chilogr.	997,809	350,290	7,006
9	Cuoio da suole	»	197,663	307,894	18,474
10	Acquavite	litro	724,656	266,050	26,605
11	Lardo	chilogr.	358,235	263,396	26,340
12	Strutto	»	204,283	228,579	22,858
13	Granturco	»	1,292,428	155,101	6,350
14	Amido	»	396,506	117,279	8,207
15	Uova	dozzina	88,517	54,517	5,452
16	Sigari	pezzi	14,061,700	49,872	3,990
17	Carne di porco	chilogr.	52,179	41,101	4,110
18	Tavolette per cassettine da sigari	dozzine	8,810	33,379	1,335
19	Tavole di cedro	»	1,076	31,400	3,140
20	Calce	litro	2,623,600	27,076	1,354
21	Righetti (di palma)	centinaio	338,444	16,992	1,699
22	Araruta	chilogr.	20,981	16,785	1,678
23	Banane	grappolo	31.053	12,381	3,105
24	Pesce secco	chilogr.	11,264	11,421	1,142
25	Cacio	»	38,998	10,219	1,022
26	Altre merci	—	—	117,999	9,632
			Totale . . .	7,381,890	510,626

(Allegato II).

Tavola II.

ESPORTAZIONE *dallo Stato di Santa Caterinv per l'estero.*
(Anno 1899).

N. d'ordine	Merci (in ordine d'importanza)	Unità di misura	Quantità	Valore ufficiale in *milreis*	Diritti d'esportazione in *milreis*
1	Herva-matte	chilogr.	3,636,462	1,818,131	72,725
2	Farina di mandioca . . .	»	2,398,852	414,674	41,121
3	Caffè	»	327,071	229,955	34,485
4	Banane	grappolo	546,215	220,495	54,622
5	Tapioca	chilogr.	35,671	64,711	7,765
6	Tabacco in foglia	»	94,560	43,168	5,180
7	Pelli	»	26,454	20,449	6,090
8	Foglie medicinali	»	11,600	3,390	407
9	Corna	pezzo	18,604	3,349	374
10	Sciroppo di canna da zucchero	chilogr.	17,180	2,749	322
11	Crine	»	2,019	2,019	223
12	Amido	»	5,500	1,650	117
13	Cera	»	957	1,441	163
14	Orchidee	cassetta	28	1,223	171
15	Varie	—	—	14,814	1,232
			Totale . . .	2,842,218	224,997

(*Allegato III*) **Tavola**

IMPORTAZIONE *nello Stato di*

N d'ordine	Classe delle merci (in ordine d'importanza)	Germania	Inghil-terra	Stati Uniti	Francia
1	Articoli di cotone	397,867	370,781	106,570	9,428
2	Ferro e acciaio	414,857	112,926	70,164	776
3	Farine, cereali, ecc.	32,730	1,272	1,581	710
4	Materie o sostanze per profumeria, tintoria (lustro, ecc.)	28,202	11,217	139,042	6,703
5	Lino, juta, canapa	132,031	18,410	—	4,392
6	Carne, pesci, materie oleose ed altri prodotti animali (cacio, stearina, ecc.)	14,227	1,281	13	1,312
7	Articoli di lana	87,505	47,886	—	10,122
8	Macchine, apparecchi, ferramenta, congegni, utensili	123,306	18,190	1,609	2,046
9	Vasellame, vetrami	101,947	16,437	2,865	2,829
10	Pietre, terre ed altri minerali . . .	39,851	64,265	772	155
11	Prodotti chimici, droghe e specialità farmaceutiche	33,353	20,123	2,662	2,564
12	Mosti, bevande fermentate e alcooliche, succhi vegetali, olii, ecc. . . .	40,375	1,938	7,033	8,920
13	Rame e sue leghe	49,951	12,183	—	2,545
14	Carta e sue applicazioni	56,452	2,356	837	820
15	Articoli vari	43,968	4,483	38	8,341
16	Coltelleria	35,711	5,687	2,935	326
17	Piante, foglie, fiori, frutti, scorze, radici, patate, thé, ecc.	28,824	4,643	10	111
18	Seta	16,914	40	—	18,082
19	Pelli e cuoi preparati e tagliati, calzature, guanti di pelle	14,453	3,635	—	10,029

III.

Santa Caterina — Anno 1899.

Italia	Argentina	Uruguay	Portogallo	Spagna	Belgio	Vari	Valore ufficiale in *milreis*	Diritti d'importaz.[e] in *milreis*
26,938	—	44,656	—	—	5,993	—	962,232	567,831
—	—	—	—	—	2,759	—	601,481	264,747
24	475,025	32,796	272	—	—	—	544,411	59,652
498	128	—	—	—	30	—	185,822	102,273
—	—	—	—	—	—	—	154,833	100,021
203	10,883	121,605	536	—	—	—	150,060	33,575
1,320	—	717	—	—	—	—	147,550	89,557
—	—	—	—	—	—	—	145,150	40,607
—	4	—	—	—	1,995	—	126,077	63,864
1,150	—	468	—	—	48	—	106,709	14,277
813	94	—	—	33,712	—	—	93,321	25,923
2,105	120	2,425	16,723	520	12	—	80,171	33,463
1,523	—	—	—	—	154	681	67,037	31,603
1,095	—	—	—	—	656	—	62,215	28,155
—	—	1,716	—	—	160	—	58,706	31,159
—	—	—	—	—	166	—	44,825	22,412
322	1,843	400	—	—	—	—	36,152	10,477
—	104	66	—	—	—	—	35,206	22,121
—	—	—	—	—	—	—	28,117	10,054

N. d'ordine	Classe delle merci (in ordine d'importanza)	Germania	Inghilterra	Stati Uniti	Francia
20	Armi, lavori d'armaiuolo e munizioni .	24,663	38	200	473
21	Paglia, sparto, cordami, scope, ecc. .	6,169	1,311	9,981	1,619
22	Istrumenti musicali e accessori . .	19,152	—	—	6
23	Orologeria	10,950	—	3,212	—
24	Legname	10,769	1,938	2,202	522
25	Peli, penne, piume, crine, pennelli, ecc.	12,483	503	—	836
26	Avorio, madreperla, tartaruga, ecc. (bottoni, manichi, ecc.)	7,670	930	—	4,180
27	Istrumenti e oggetti di fisica e matematica, ecc.	9,165	577	—	450
28	Piombo, stagno, zinco e leghe . . .	4,940	2,728	—	52
29	Oro, argento e platino	4,785	—	—	—
30	Frutta	1,665	459	—	1,430
31	Istrumenti chirurgici e dentistici . .	2,789	624	699	—
32	Animali vivi e disseccati	—	—	—	—
33	Carrozze, veicoli	828	—	—	—
34	Giunchi, vimini, canne	512	98	—	—
35	Metalloidi e metalli vari	217	—	—	—
	Totali . . .	1,809,280	726,960	352,424	99,778

Nel 1898 il valore ufficiale dell'importazione ammontava a *milreis* 2,913,168.
Nel 1897 id. id. » 2,927,600.

Italia	Argentina	Uruguay	Portogallo	Spagna	Belgio	Vari	Valore ufficiale in *milreis*	Diritti d'importaz.° in *milreis*
—	—	—	—	—	410	—	25,784	13,593
122	—	30	—	—	—	—	19,231	9,517
—	—	—	—	—	—	—	19,158	9,579
—	—	—	—	—	—	2,810	16,972	6,395
—	—	—	—	—	—	—	15,431	8,025
—	—	—	—	—	—	—	13,822	4,809
—	—	—	—	—	—	—	12,780	6,627
—	—	—	—	—	—	—	10,193	1,778
—	—	—	—	—	220	—	7,940	3,349
—	—	—	—	—	—	2,947	7,731	946
88	1,020	709	480	—	124	—	5,976	2,988
—	—	—	—	—	—	—	4,112	617
—	1,200	16	—	—	—	—	1,216	248
—	—	—	—	—	—	—	823	367
—	—	—	—	—	—	—	610	305
—	—	—	—	—	—	—	217	47
[illegible]	490,421	205,604	18,011	34,232	12,726	6,438	3,792,075	1,620,961



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 187
N. di Serie 9

GENNAIO

1901

ARGENTINA

L'AGRICOLTURA, IL COMMERCIO E LE INDUSTRIE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA nel 1900

RAPPORTO DEL CAV. CARLO NAGAR
REGIO CONSOLE IN LA PLATA.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 35.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

N. 186 — Gherardo dei principi Pio di Savoia — L'agricoltura, l'industria e il commercio nello Stato di Santa Caterina . L. 0.25

L'agricoltura, il commercio e le industrie della repubblica Argentina nel 1900

Rapporto del cav. CARLO NAGAR
Regio Console in La Plata

Parte generale.

La vita economica della repubblica Argentina ha avuto un notevole incremento durante l'ultimo decennio; e, malgrado la crisi monetaria ed i periodi minacciosi di complicazioni internazionali, le forze vitali del paese si sono largamente sviluppate.

Molte riforme vennero iniziate per migliorare la produzione in genere, e segnatamente i prodotti agricoli e pastorili, che costituiscono la principale fonte di ricchezza del paese. E, modificati gli antichi sistemi consuetudinari, gli agricoltori furono messi in grado di acquistare le necessarie conoscenze scientifiche e pratiche nei campi di esperimenti e nelle scuole di agricoltura, che si vanno di mano in mano istituendo.

Alla ricchezza delle produzioni locali si aggiunse lo sviluppo progressivo di parecchie industrie; ed accanto al pastore, all'agricoltore, al viticultore, si ampliarono, per naturale legge economica, le industrie che usano le materie offerte dalla pastorizia, dall'agricoltura, dalla viticultura; le concerie di pelli, le fabbriche di tessuti, i molini a vapore, gli stabilimenti vinicoli, le distillerie, le manifatture di amido, di colla, di olii, vernici, saponi, candele, flammiferi, ecc.

In tal modo, nel secolo che sorge, la repubblica Argentina — costituita in gran parte da robusti elementi della razza latina, che qui provennero dall'Italia, dalla Spagna e dalla Francia, lavorando intensamente in un ambiente propizio e producendo, negli ultimi venticinque anni, progressive energie — si affaccia al mondo conscia delle ricchezze del proprio territorio e ben preparata per prendere

il suo posto e far valere le sue forze nella lotta commerciale che in ogni parte si combatte.

Con un'area di 2,885,620 chilometri quadrati, essa rappresenta dieci volte il territorio dell'Italia; nove volte quello dell'Inghilterra e dell'Irlanda; sei della Spagna; cinque volte e mezza della Francia; più di cinque della Germania; quattro e mezza dell'Austria-Ungheria; vale a dire che ha una estensione più vasta d'Italia, Inghilterra ed Irlanda, Spagna, Francia, Germania, Austria-Ungheria, prese assieme.

Venticinque anni or sono questo vastissimo territorio era popolato da 1,200,000 abitanti, e con le forti correnti immigratorie, che ne accrebbero la popolazione del 300 %, conta oggi 4,049,911 abitanti, cioè 1,4 per ogni chilometro quadrato.

Il signor E. Ramos Mejia, presidente della società rurale argentina, inaugurando, nello scorso ottobre, l'esposizione dei locali prodotti agricoli e pastorili, promossa da quella associazione in Buenos Aires, faceva notare, nel suo discorso, come negli ultimi venticinque anni si era formato in questo paese un assai importante capitale di bestiami fini, i quali possono competere, per prezzo e per qualità, con i similari delle altre nazioni; e si era sviluppata una agricoltura, che ha elevata l'esportazione dei cereali ad una cifra non molto distante da quella degli Stati Uniti, e superiore alla produzione degli altri paesi.

Nel 1888 su di una superficie coltivabile di 8,299,930 ettari, soltanto 2,459,000 ettari erano coltivati; nel 1895 la coltivazione si estese per 4,892,006 ettari, e questa progressione ascendente ha continuato in questi ultimi anni.

Con l'incremento dell'agricoltura procedette pure, di pari passo, quello della pastorizia, contandosi attualmente in questo paese 120 milioni di animali ovini e circa 30 milioni di bovini.

Dalla tabella che segue rilevasi l'importanza del movimento commerciale di questa repubblica durante l'ultimo decennio ed i primi nove mesi del corrente anno:

Anni	Importazione	Esportazione	Totale
	in milioni di franchi		
1890	710	500	1210
1891	335	515	850
1892	455	565	1020

Anni	Importazione	Esportazione	Totale
	in milioni di franchi		
1893	480	470	950
1894	460	505	965
1895	475	600	1075
1896	560	580	1140
1897	495	505	1000
1898	490	600	1090
1899	584	924	1508
1900 (primi nove mesi)	437	611	1048

Le seguenti tabelle manifestano il valore del movimento del commercio internazionale di questa repubblica durante l'anno 1899, paragonato a quello del 1898; la percentuale che ogni nazione vi rappresenta, e l'importanza parziale del movimento stesso nei vari centri doganali del paese, (escluso il metallico)

Esportazione.

Destinazione	1899	1899-1898	Percentuale nel totale dell'esportazione
	Valore in pezzi oro		
Francia . . .	41,446,747	+ 11,465,691	22,4
Germania . .	29.433,663	+ 9,147,325	15,9
Belgio . . .	24,478,370	+ 10,528,619	13,2
Inghilterra . .	21,721,591	+ 2,515,663	11,8
Stati Uniti . .	7,667,523	+ 1,793,228	4,1
Brasile . . .	7,041,668	— 874,633	3,8
Italia . . .	4,926,612	— 329,442	2,7
Uruguay . .	3,481,348	— 201,927	1,9
Spagna . . .	1,765,591	+ 1,377,393	1,0
Olanda . . .	1,481,526	+ 1,150,294	0,8
Cili	659,924	— 694,570	0,4
Antille . . .	265,939	+ 103,542	0,1
Paraguay . .	177,974	+ 33,866	0,1
Portogallo . .	72,484	+ 60,587	—
Altri paesi . .	11,421,567	+ 3,574,894	6,3
All'ordine . .	28,543,375	+ 11,504,227	15,5
Totale . .	184,917,521	+ 51,088,073	100,0

Secondo le statistiche della dogana, questo movimento d'esportazione ebbe luogo dalle seguenti località, nelle proporzioni percentuali che si indicano:

	Valore in pezzi oro	Percentuale
Buenos Aires	100,752,434	54,5
Rosario	34,034,182	18,4
Bahia Blanca	13,851,409	7,0
San Nicolas	7,810,168	4,2
Santa Fè	4,720,421	2,6
La Plata	4,219,602	2,3
Concordia	3,985,839	2,2
Zàrate	1,972,568	1,1
Villa Constitucion . .	1,965,058	1,1
Paranà	1,744,601	0,9
Campana	1,734,761	0,9
Gualeguaychù . . .	1,286,392	0,7
La Paz	1,088,601	0,6
Colon	601,555	0,3
San Juan	286,225	0,2
Mendoza	74,580	—
Provenienze varie . .	5,589,135	3,0
Totale . . .	184,917,531	100,0

Importazione.

Provenienze	1899	1899-1898	Percentuale nel totale dell'importazione
	Valore in pezzi oro		
Inghilterra . .	43,671,421	+ 4,658,821	37,5
Stati Uniti . .	15,466,846	+ 4,337,781	13,2
Italia	13,780,072	+ 84,831	11,8
Germania . .	12,979,937	+ 408,821	11,1
Francia . . .	10,979,690	+ 382,965	9,4
Belgio . . .	9,410,479	— 54,502	8,1
Brasile . . .	4,806,116	— 205,999	4,1
Spagna . . .	3,197,882	— 117,588	2,7
Paraguay . .	1,371,649	— 385,790	1,2
Uruguay . . .	506,967	+ 36,066	0,4

Provenienze	1899		1899-98	Percentuale nel totale dell'importazione
	Valore in pezzi oro			
Olanda . . .	143,056	+	33,175	0,1
Cile	142,309	+	59,537	0,1
Portogallo . .	98,003	+	23,019	0,1
Bolivia . . .	78,385	+	21,177	0,1
Antille . . .	44,098	+	16,455	—
Altri paesi . .	173,761	+	103,002	0,1
Totale . .	116,850,671	+	9,421,771	100,0

Questo movimento d'importazione passava per le seguenti dogane:

	Valore in pezzi oro	Percentuale
Buenos Aires	101,859,785	87,2
Rosario	10,315.813	8,8
La Plata	1,443,339	1,2
Bahia Blanca	913,910	0,8
Campana	717,163	0,6
Zarate	310,286	0,3
Santa Fè	232,070	0,2
Concordia	174,431	0,1
Paranà	156,670	0,1
Gualeguaychù . . .	83,673	0,1
La Paz	54,703	
Villa Constitucion . .	49,263	
Colon	18,553	
San Nicolas	14,896	 0,2
Mendoza	8,667	
San Juan	437	
Varie	497,030	0,4
Totale . . .	116,850,671	100,0

Valore comparato, per provenienza e destinazione, del commercio d'importazione e di esportazione (escluso il metallico) nei primi nove mesi *degli anni 1899 e 1900.*

IMPORTAZIONE.

Provenienze	1900 — Pezzi oro	Percentuale nel totale dell'importazione	1900-1899 — Pezzi oro
Inghilterra . .	30,141,521	34,5	— 2,620,074
Germania . . .	12,556,877	14,3	+ 2,532,366
Italia	11,699,364	13,4	+ 1,032,754
Stati Uniti . . .	9,321,475	10,7	— 1,479,351
Francia . . .	8,724,739	10,0	+ 330,134
Belgio	6,985,157	8,0	— 76,935
Brasile	2,882,373	3,3	— 705,744
Spagna	2,854,622	3,3	+ 499,025
Paraguay . . .	1,371,337	1,6	+ 251,367
Uruguay . . .	385,011	0,4	+ 6,853
Olanda	136,317	0,1	+ 28,952
Cili	114,465	0,1	+ 7,345
Bolivia	92,042	0,1	+ 33,156
Antille	17,830	—	— 14,895
Altre provenienze	177,641	0,2	— 34,718
Totale . .	87,461,371	100,0	— 209,565

ESPORTAZIONE.

Destinazione	1900 — Pezzi oro	Percentuale nel totale dell'esportazione	1900-1899 — Pezzi oro
Germania . .	16,511,128	13,5	— 1,081,469
Inghilterra . .	16,432,653	13,4	+ 886,269
Belgio	16,169,445	13,2	+ 318,613
Francia . . .	14,550,856	11,9	— 7,086,242
Stati Uniti . .	4,733,185	3,9	— 55,528
Brasile . . .	4,045,250	3,3	— 925,678
Olanda . . .	3,515,111	2,9	+ 2,227,372

Destinazione —	1890 —	Percentuale nel totale dell'esportazione —	1900-1899 — Pezzi oro
Italia	3,213,665	2,6	+ 407,821
Africa	2,518,388	2,0	+ 2,105,993
Uruguay . . .	1,728,415	1,4	— 1,175,777
Spagna . . .	1,722,684	1,4	+ 578,488
Cili	574,968	0,5	+ 351,287
Bolivia . . .	530,368	0,4	+ 230,610
Antille . . .	246,438	0,2	+ 98,983
Paraguay . .	134,082	0,1	— 3,087
Altri paesi . .	5,625,345	4,6	— 359,378
All'ordine . .	30,266,312	24,7	+ 8.382,218
Totale . .	122,518,293	100,0	+ 4,900,495

Produzione ed esportazione.

La produzione dei cereali in questo paese cominciò ad acquistare importanza nel 1885, parallelamente allo sviluppo delle reti ferroviarie. Nel 1885 l'area coltivata in tutta la repubblica era di 2,300,000 ettari, e le linee ferroviarie misuravano circa quattromila chilometri. Oggi invece le ferrovie hanno raggiunta l'estensione di 15,600 chilometri e la superficie coltivata è di circa 7 milioni di ettari.

Nel 1895 si esportarono 1,010,269 tonnellate di grano; 772,318 tonnellate di granturco, e 276,443 tonnellate di lino. Nel 1899 l'esportazione del grano fu di 1,713,429 tonnellate; quella del granturco di 1,116,276 tonnellate; e del lino di 217,713 tonnellate.

Il valore di tutti i prodotti dell'agricoltura esportati nel 1899 ascese a pezzi oro 65,155,995.

L'abbondante produzione dei cereali fece sviluppare l'industria delle farine; ed attualmente esistono in questa repubblica 187 molini a vapore che possono complessivamente macinare, ogni 24 ore, 22.810 sacchi, di 90 chilogrammi cadauno, di farina, la cui qualità può stare a livello delle migliori del mondo.

Con la coltivazione dei cereali si sviluppò pure quella della canna da zucchero e dell'uva, che hanno dato luogo alla creazione di importanti industrie.

La coltivazione della canna da zucchero nel 1895 occupava una estensione di circa 20 mila ettari e la quantità di zucchero prodotto fu di 40 mila tonnellate. Nello stesso anno lo zucchero importato dall'estero ammontò a 34,900 tonnellate. Nel 1897 la produzione dello zucchero fu di 120 mila tonnellate, vale a dire l'80 °/₀ del consumo locale.

La produzione della canna da zucchero e del granturco promosse l'industria delle distillerie di alcool, le quali, in media, fabbricano ogni anno 13,611,590 litri di alcool di canna, e 18,474,644 litri di alcool di granturco. In totale litri 31,086,234, che rappresentano una produzione superiore ai bisogni del consumo locale.

L'industria viticola e vinicola è pure destinata a diventare una delle più importanti di questo paese, perchè il relativo prodotto, favorito dalle condizioni del clima e del suolo, potrà, quanto prima, alimentare non solo il consumo interno, ma anche quello dei paesi limitrofi.

Nel 1883 nelle provincie di Mendoza e di San Juan eranvi soltanto 3290 ettari di terreno coltivati a vigne. Attualmente questa coltivazione si estende su più di 36 mila ettari.

Nel 1895 si esportarono da San Juan e da Mendoza, pel consumo interno della repubblica, 550 mila ettolitri di vino; e nel 1899 la sola provincia di Mendoza produsse 1.024,000 ettolitri di vino.

Nel 1890 questa repubblica riceveva 600 mila ettolitri di vini stranieri; nel 1899 ne ricevette soltanto 260 mila ettolitri.

Pastorizia. — Secondo le ultime notizie statistiche, questa repubblica possiede 104,412,942 capi di bestiame, del valore di 1,136,780,411 pezzi moneta argentina carta (1).

Nel 1899 il valore della esportazione dei prodotti della pastorizia fu di pezzi oro 115,546,906. Il valore degli animali vivi esportati nel nord d'Europa, con piroscafi muniti di speciali installazioni, fu di pezzi oro 9,027,996. L'esportazione della lana fu per pezzi oro 71,283,619, e quella dei cuoi vaccini ed ovini ammontò a 24,539,894 pezzi oro.

Le principali industrie sviluppate dalla produzione pastorile, furono le seguenti:

(1) Il valore del pezzo moneta argentina carta, al tipo ufficiale di convenzione (227.27) equivale a pezzi oro 0.44 (franchi 2.20).

La produzione del burro, che fino a pochi anni or sono era un'industria di poca importanza, ha testè raggiunto un notevole sviluppo, dando luogo ad un commercio d'esportazione che ogni anno aumenta. E parecchie società si sono costituite per la manifattura d'ogni specie di latticini, che provvedono alle richieste del consumo interno ed esportano burro e formaggi. La importazione di formaggi esteri, che nel 1888 era di 1,600,000 chilogrammi, si ridusse, nel 1894, a 500,000 chilogrammi ed oggi è quasi insignificante.

L'industria delle carni congelate, che data dal 1883, è applicata principalmente alla esportazione delle carni degli ovini, ed è esercitata da quattro stabilimenti frigoriferi, vale a dire: *The River Plate Fresh Meat C. Ld. — Compañia Sansinena de congelacion de carnes — Frigorifica de San Nicolas — Las Palmas, Produce C. Ld.*

Per giudicare l'importanza di questi stabilimenti, basta accennare che essi hanno complessivamente un capitale di pezzi moneta argentina carta 5,934,380, di cui pezzi m./n. 4,565,100 in immobili e pezzi m./n. 1,369,280 in macchine, e che il movimento d'esportazione di carne congelata, da essi compiuto dal 1895 al 1898, fu il seguente:

	Capi di montoni	Quarti di bovini
1895	1,938,805	22,118
1896	1,917,218	25,747
1897	2,205,135	53,253
1898	2,527,521	73,620

Lo sfruttamento dell'industria dell'estratto di carne e della carne in conserva viene fatto da due stabilimenti della società anonima *Kemmerich,* l'uno denominato *Santa Elena,* nella provincia di Entrerios, sul Paranà, e l'altro *San Javier,* sul fiume omonimo, nella provincia di Santa Fè.

Questa società possiede circa 300 mila animali bovini, su di una estensione di 260 leghe quadrate, in parte di sua proprietà ed in parte affittate.

Le sue azioni, nello scorso anno, hanno dato un dividendo netto del 7 %.

La quantità di animali macellati negli indicati due stabilimenti, dal 1895 al 1899, fu la seguente:

1895	118,437
1896	115,804
1897	92,736
1898	119,002
1899	107,674

I detti stabilimenti, oltre alle carni, preparano cuoi salati per l'esportazione.

Un'altra industria molto estesa è quella delle concerie di pelli; se ne contano attualmente 65, che lavorano su vasta scala, tanto per il consumo interno, quanto per l'esportazione, elaborando i cuoi in tutte le peculiari trasformazioni, dalle suole agli articoli per vettura, per finimenti, sellerie, articoli da viaggio e cuoi inverniciati.

Una di queste concerie, esistente in Buenos Aires, occupa una area di 30 mila metri quadrati; possiede molteplici macchine di varie dimensioni, mosse da due motori che sviluppano una forza di 160 cavalli, ed occupa circa 400 operai. Come sostanza tannica necessaria alla conceria, questo stabilimento usa il legname e le foglie dell'*eucaliptus*, che qui abbonda, e che, contenendo tannino e creosoto, evita la decomposizione delle acque, che si preparano per le relative manipolazioni.

Anche le manifatture dei tessili si sono sviluppate in questi ultimi anni. Si contano attualmente sedici stabilimenti del genere, cinque manifatture di stoffe di lana, lavanderie per la lana grezza, filande e tintorie.

Le manifatture di stoffe di lana provvedono, attualmente, buoni panni per l'esercito, dai più ordinari ai più fini e di ogni colore; cominciano a lavorare stoffe per abiti da signora, nonchè coperte di lana di svariati gusti.

Un'industria che già da tempo ha eliminato dal mercato il prodotto della similare industria estera, è quella della fabbricazione dei flammiferi di cera.

Trent'anni or sono vennero iniziati in Buenos Aires i primi tentativi di manifattura di quest'articolo, e dopo pochi anni si annoveravano già tre importanti fabbriche di flammiferi, che provvedevano alle richieste del consumo intero della repubblica ed a quelle delle repubbliche limitrofe.

Questa industria fu tuttavia, per molti anni, tributaria dell'industria straniera per la fabbricazione delle scatole da cerini, che

dovevano ordinarsi in Europa, non essendovi nel paese stabilimenti capaci di fornirle con la necessaria perfezione e col richiesto buon mercato.

Ma nel 1890 le tre fabbriche di fiammiferi esistenti sotto i nomi di Bolondo, Lavigue e C.ª — A. Dellachà e fratello — Francesco Lavaggi e figlio, si costituirono in una sola società, denominata: *Compañia General de fosforos,* fissando il proprio capitale in due milioni di pezzi moneta argentina carta, ed installò immediatamente un proprio stabilimento cromo-litografico, che è oggi uno dei più importanti del paese, nel quale si producono milioni di scatole da cerini. Questa manifattura di piccole scatole occupa 750 operaie.

Un'altra industria che, in questi ultimi anni, ha pure annullato il commercio estero dell'articolo similare, è quella della fabbricazione della birra.

Questa repubblica possiede importanti fabbriche di birra, i prodotti delle quali sono di qualità ottima e di prezzo ridotto.

Primeggiano fra esse cinque grandi stabilimenti, vale a dire:

La fabbrica di birra Bieckert, stabilita in Buenos Aires, a carico della società anonima *Bieckert's Brewery Company Limited* costituita in Londra il 12 marzo 1889, con un capitale di lire sterline 600 mila, diviso in azioni di 20 sterline. Il prodotto di questa fabbrica è molto accreditato in tutta la repubblica, e le azioni della società danno ottimi dividendi.

La fabbrica di birra Palermo, che è pure una società anonima, costituita il 10 marzo 1897, con un capitale di un milione di pezzi moneta argentina carta, diviso in azioni di cento pezzi m. a. c.

Questa fabbrica stabilita, come la precedente, in Buenos Aires, possiede macchine moderne ed i suoi prodotti sono eccellenti ed assai ricercati.

La fabbrica nazionale di birra, pure a carico di una società anonima stata creata in Buenos Aires il 31 agosto 1898, col capitale di un milione di pezzi moneta argentina carta, diviso in azioni di cento pezzi m. a. c.

La fabbrica di birra di Rio Segundo, in provincia di Cordoba, società anonima fondata il 2 settembre 1893, con un capitale di 800,000 pezzi moneta argentina carta, diviso in 1600 azioni di 500 pezzi m. a. c. caduna, che danno larghi dividendi agli azionisti, e che ha la specialità della fabbricazione della birra nera, molto richiesta per la sua ottima qualità.

Infine *la fabbrica di birra argentina di Quilmes*, con un grandioso stabilimento situato in Quilmes, in questa provincia di Buenos Aires, con modernissime macchine a vapore, con i più perfezionati elementi, con un personale di 500 individui, con una capacità produttrice mensile di tre milioni di litri di birra di eccellente qualità.

Essa è a carico di una società anonima che ha un capitale di 600,000 pezzi oro, diviso in 600 azioni di 1000 pezzi oro, completamente coperte e versate, ed ha emesso 200,000 pezzi oro di titoli sussidiari di 6 °/₀ d'interesse, ed ha ripartito dividendi che hanno variato dal 6 al 15 °/₀ annuale.

Importazione.

Passando a rassegna le principali merci che formano il movimento d'importazione in questo paese, e tenendo presente l'ultima statistica del commercio locale, stata pubblicata, si giungerà facilmente a conoscere quali articoli sono più o meno adatti a trovare, attualmente, incremento di smercio in questo mercato argentino.

Vini. — Malgrade lo sviluppo preso in questo paese dall'industria viti-vinicola, e le imposte doganali protezioniste, che gravitano sul similare prodotto estero, i vini comuni europei vi trovano ancora smercio per il taglio che con essi si usa fare dei vini di produzione locale.

Coloro che sono abituati ai vini europei non possono sopportare per molto tempo l'uso dei vini del paese, tanto per la loro elevata graduazione alcoolica, quanto perchè facilmente si risentono dei difetti della elaborazione.

La maggior parte dei vini comuni importati è quindi destinata al taglio dei vini argentini. E poichè molti importatori manifatturano simili mescolanze, che poi vendono col nome di vini italiani, francesi e spagnuoli, si è conseguito di far accettare, quasi senza ripugnanza, i vini locali, che la massa dei consumatori trova altrettanto buoni o cattivi, come quelli che si vendono con marche europee.

I vini argentini hanno quasi lo stesso prezzo dei vini europei; e senza il regime doganale protezionista non potrebbero sostenere la concorrenza straniera, tanto per la loro manifesta inferiorità,

quanto per le spese di produzione e di trasporto ai principali centri di consumo della repubblica.

Il prezzo del trasporto ferroviario del vino da San Juan a Buenos Aires, per ogni mille chilogrammi, è di pezzi, moneta argentina carta, 37.40; e da Mendoza di pezzi, m. a. c., 35.85. Vale a dire un prezzo notevolmente superiore a quello che si paga per i vini che vengono trasportati, con piroscafi, da qualsiasi porto d'Europa.

Pertanto i vini comuni esteri fino a 15 gradi cg. di forza alcoolica e 45 per mille di estratto secco, determinato dall'evaporazione a temperatura di 100 gradi cg. inclusa la materia zuccherina, importati in bordolesi, sono soggetti ad un'imposta doganale di lire 0.40 oro per litro. Quando l'estratto secco oltrepassa il limite suindicato, l'imposta è aumentata di cinque centesimi di lira per ogni cinque grammi o frazione di eccesso e per litro. Se poi la graduazione alcoolica fosse superiore a 15 gradi, l'imposta è pure aumentata di cinque centesimi di lira per ogni grado o frazione eccedente e per litro.

L'imposta di lire oro 0.40 per litro corrisponde al 40 od al 50 % del prezzo dei vini comuni nel mercato.

L'ammontare dell'importazione dei vini comuni nell'Argentina, durante gli ultimi quattro anni, fu la seguente:

1896	Ettolitri	587,483
1897	»	523,248
1898	»	558,994
1899	»	482,153

Per paese d'origine la detta importazione, nel 1898, fu classificata come segue:

Germania	Ettolitri	357
Belgio	»	378
Cili	»	3
Spagna	»	196,629
Stati Uniti	»	13
Francia	»	123,394
Italia	»	237,675
Portogallo	»	388
Inghilterra	»	123
Altre provenienze	»	34
	Ettolitri	558,994

Da quest'ultima tabella rilevasi, a prima vista, che l'importanza dell'entrata dei vini stranieri, è in ragione diretta dell'importanza numerica delle collettività straniere qui stabilite. Ed infatti, dopo la collettività italiana, che è la più numerosa, viene la spagnuola e la francese.

Ma poichè gran parte dei vini importati non viene presentata al consumo nella sua genuina sostanza, ma trovasi in' vendita come appartenente a qualcuno dei tipi conosciuti d'ogni provenienza, dei quali, in realtà, ha ben poco, credo che le condizioni di prezzo influiscono pure al maggiore smercio di questo prodotto; e finora i vini italiani da taglio sostengono la concorrenza anche per il loro prezzo.

L'importazione dei vini europei nell'Argentina diminuisce ogni anno; e soltanto il limitato prezzo della produzione vinicola italiana potrà mantenere per alcuni anni ancora, e tranne circostanze impreviste, lo sbocco del nostro prodotto su questo mercato.

Olii. — Gli olii d'oliva italiani, per il loro prezzo e per la loro qualità, lottano con vantaggio in questo mercato contro gli olii di ogni altra provenienza.

Venne però notato che, da qualche tempo, alcuni privati introducono nel commercio olii in latte senza marche, di qualità scadenti, che compromettono la riputazione dell'olio italiano. E fu pure lamentato che la manifattura dei nostri olii non è sempre eguale, del pari che il peso dei recipienti, dei quali, con sensibile danno, viene periodicamente ridotta la capacità ed il volume.

Gli olii spagnuoli, per il loro gusto, trovano poca accettazione, ed i francesi, pel più elevato prezzo, non possono competere con gli olii italiani.

Alcuni negozianti introducono pure olii di oliva in barili di 50 e di 70 chilogrammi, tanto per risparmiare qualche spesa di sdoganamento, giacchè per gli olii in barile la dogana accorda una tara del 20 % ed un calo del 5 %; quanto perchè questi barili sono ricercati dai negozianti che vendono al minuto, e che in tal modo non sono obbligati, per il loro piccolo smercio, ad aprire le latte.

I caratteri che vengono maggiormente apprezzati negli olii di oliva sono i seguenti: essere di colore giallo chiaro, ben filtrati, poco densi, senza sapore di frutto; che rassomiglino insomma agli olii francesi di marca *Puget.*

Sarebbe desiderabile che i nostri esportatori potessero, secondo le tre principali regioni produttrici (Genova, Lucca e Bari), fare un tipo unico di olii, sempre eguale, con i suaccennati caratteri, che sono del gusto dei consumatori locali.

I *commestibili* di produzione estera trovano ancora largo smercio su questo mercato. Quelli d'origine italiana, per la qualità, per il condizionamento e per il prezzo, hanno qui trovato molta accettazione; e malgrado la concorrenza dei similari prodotti spagnuoli e francesi, l'importazione della maggior parte di essi è in aumento. Dalla statistica del commercio italiano pubblicata dalla nostra camera di commercio ed arti in Buenos Aires, rilevasi che, questo dei commestibili, è per noi un commercio antico e solido.

Prodotti delle industrie tessili. — Una gran parte delle coperte e dei filati di cotone che trovasi in commercio è di produzione italiana; i filati di lana provengono dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia.

Per tutti in generale, ma più specialmente per i filati di lana, i compratori al dettaglio non fanno differenza fra la manifattura dell'una o dell'altra nazione; ma si fissano sui prezzi, preferendo l'articolo a miglior mercato. L'italiano, per il suo maggior prezzo, ha finora minore smercio.

Alle coperte di lana provvede abbastanza largamente la nascente industria locale, con prodotti che hanno molto smercio nell'interno della repubblica per la loro discreta confezione e per il loro ridotto prezzo.

Per le maglierie di cotone, di lana e di seta il buon mercato è una condizione indispensabile, non tanto pel consumatore, che paga prezzi elevati per ogni cosa, quanto pel venditore al minuto, che esige su tali articoli un forte guadagno.

Queste maglierie s'importano attualmente dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra e dall'Italia. Ma quelle di Germania tendono a dominare il mercato per il loro basso prezzo.

Prodotti chimici e farmaceutici. — L'esistente abbondanza delle materie prime occorrenti per la manifattura dei saponi, delle candele, delle pelli, ha fatto sorgere in questo paese le analoghe industrie. Ma i prodotti di esse sono alquanto ordinari, per cui v'è

campo ancora per l'introduzione dei meglio elaborati prodotti similari delle industrie europee; e se ne trovano infatti in commercio, provenienti dalla Francia, dall'Inghilterra e dall'Italia.

Gli articoli di profumerie fine provengono in gran parte dalla Francia e dall'Inghilterra; e nella introduzione dei similari prodotti italiani si è notato, nello scorso anno, un notevole incremento. Le ultime cifre statistiche state pubblicate dimostrano che l'importazione dei prodotti chimici e farmaceutici italiani sta prendendo in questo mercato un rapido sviluppo.

Carta. — I prodotti della cartiera esistente in Zàrate, sul fiume Paranà, non possono competere, per l'apparenza elegante e per la intrinseca bontà degli articoli con quelli delle fabbriche inglesi, spagnuole ed italiane. Questo mercato è sempre favorevole per l'importazione della carta e degli articoli affini, ed il commercio italiano in questo ramo è pure in aumento.

Prodotti delle industrie meccaniche. — È notevole la quantità di macchine idrauliche ed a vapore, macchine tipografiche e caratteri di stamperia, di armi da fuoco, da punta e da taglio, che vengono introdotte in questo paese.

Attualmente le macchine idrauliche ed a vapore per le industrie agricole locali, per la fabbricazione del ghiaccio, per la produzione della luce elettrica, e per le altre industrie nascenti, vengono quasi esclusivamente importate dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Francia e dal Belgio. Le macchine tipografiche provengono dalla Germania e dall'Italia. Ed in quanto ai caratteri di stamperia, sono preferiti quelli di fabbricazione italiana per la loro nitidezza.

Per le armi da fuoco si nota un forte smercio di fucili da caccia d'origine inglese, belga e nord-americana, che si possono acquistare per l'equivalente di sessanta od ottanta lire caduno. La manifattura dei fucili da caccia di fabbriche italiane essendo più fina e per conseguenza di maggior prezzo, lo smercio di questo nostro articolo è scarso. Le rivoltelle che trovansi in commercio sono di manifattura nord-americana e belga.

Infine le armi da punta e da taglio di provenienza italiana sono abbastanza diffuse, e sostengono, finora, vantaggiosamente la concorrenza delle similari spagnuole.

Prodotti industriali. — Le terraglie ordinarie che trovansi in commercio provengono, in gran parte, dalla Germania e dal Belgio; le porcellane dalla Francia. È questo un articolo nel quale mi si assicura che i rivenditori guadagnano dal 100 al 150 %.

I vetri ed i cristalli sono di manifattura francese, belga ed italiana; quest'ultima concorre nel mercato con i cristalli da specchio e con gli apprezzati prodotti delle industrie di Murano.

Gli articoli di oreficeria provengono dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia; anche per questi articoli si osserva che hanno maggiore smercio quelli di maggiore apparenza e di minor valore.

Gli strumenti musicali vengono introdotti dall'Italia e dall'Austria; per quelli d'ottone hanno maggiore accettazione quelli di manifattura austriaca, perchè di timbro più vibrante. In quanto ai pianoforti l'uso ne è estesissimo; essi sono introdotti dal nord-America, dalla Germania, dalla Francia e dall'Italia.

Un'importazione italiana che ha pure avuto sviluppo in questo paese è quella dei cappelli di feltro, di lana e di paglia di Firenze.

Anche i guanti di pelle di manifattura italiana si trovano nel commercio locale, e vengono richiesti per il loro buon mercato e per la loro discreta qualità. Ma quelli di manifattura francese ed inglese trovano maggior smercio. Quest'articolo viene anche manifatturato in Buenos Aires, ma è di qualità inferiore.

In quanto alle importazioni dei prodotti delle industrie estrattive, lo zolfo, i marmi greggi o lavorati, il piombo ed il talco, vengono, generalmente, introdotti dall'Italia; il ferro ed il carbone dall'Inghilterra.

Prodotti artistici. — Il gusto artistico ha cominciato a svilupparsi in questa repubblica appena da pochi anni, ma è tuttora prerogativa di pochi. La vera opera d'arte, scultura o pittura, trova difficile collocazione; e lo sanno i pochi pittori e scultori italiani che risiedono in Buenos Aires ed in qualche altra città della repubblica, qualcuno dei quali ha trovato maggior tornaconto nel dedicarsi al commercio di opere mediocri, anzichè nel produrre lavori artistici, spesso ammirati, ma quasi sempre invenduti.

A tale proposito la nostra camera di commercio in Buenos Aires richiesta, nello scorso mese di luglio, di dare il suo parere circa l'opportunità di promuovere un'esposizione italiana di belle arti in quella capitale, dopo maturo esame, emise la seguente giusta opinione:

« Prima di domandare il concorso degli artisti della madre « patria per un'esposizione di belle arti all'estero, è prudente accer- « tarsi se vi sia probabilità di ottenere qualche ordinazione o per « lo meno la vendita dei lavori esposti; e le attuali condizioni eco- « nomiche del paese non sono tali da incoraggiare una simile ini- « ziativa.

« Un conosciutissimo negoziante d'oggetti d'arte, assai compe- « tente e con un'estesa clientela, ha fatto, non è molto, un tentativo « consimile, con cattivo risultato. Se la progettata esposizione si « realizzasse con insuccesso, e questo fosse dovuto a cause che non « era difficile prevedere, è superfluo dire che ciò avverrebbe con « grave scapito di quel credito di praticità, che è tanto necessario « alla nostra istituzione ».

Esclusa quindi, pel momento, l'opera d'arte, troviamo invece che le stampe, le oleografie rappresentanti imagini sacre, quadri di genere, scene campestri, fatti storici, personaggi illustri, ecc., trovano in questo paese facile smercio. Ma questi prodotti oleografici vengono, attualmente, importati in gran parte dalla Germania e dalla Svizzera, e solo una minima parte proviene dall'Italia.

Le statue di marmo, i monumenti funerari sono, in generale, opera d'italiani residenti nel paese. E, tranne poche eccezioni, hanno scarso valore artistico; perchè parecchi nostri scalpellini diventano, troppo facilmente, scultori, architetti e negozianti in marmi.

Le imitazioni dei bronzi, gli oggetti da bazar, le piccole terrecotte a buon mercato, ed i ninnoli d'ogni genere, che hanno più apparenza che valore reale, trovano facile smercio in questo paese. Tali articoli vengono importati dalla Francia e dalla Germania.

Finanza argentina e commercio del metallico.

La crisi economica del 1890 produsse in questo paese profondo e generale malessere. Dal grande capitalista al piccolo mercante, tutti soffrono le conseguenze del deprezzamento dei valori, cominciando dalla moneta fiduciaria fino ai terreni dedicati all'agricoltura ed alla pastorizia. Quindi, per oltre sette anni, il paese soffriva la invasione delle cavallette, che distrussero molti raccolti, prostrando l'agricoltura e cagionando il fallimento di numerose case di commercio.

Malgrado ciò, questo paese dette prova di grande vitalità e di forti risorse, e le alterazioni ed i disastri del passato furono per tutti di utile esperienza.

In quell'epoca triste il cambio dell'oro, per motivi di minima importanza, oscillava di 40 a 50 punti in una settimana. Attualmente invece, e per quanto gli speculatori procurino di ottenere continue oscillazioni sull'aggio, il premio dell'oro si mantiene nei suoi limiti razionali. D'altra parte il governo, con la nota legge di conversione, stabiliva il tasso di 227,27 pel pagamento dei diritti doganali in oro, disponendo il cambio ad eguale prezzo dell'oro che si porta ai suoi ufficii, contribuendo in tal modo a dare sicurezza alle operazioni commerciali, diminuendo le oscillazioni del valore monetario.

Le finanze dello Stato, dopo un periodo rovinoso, appariscono ora in più soddisfacenti condizioni; ed il governo provvedendo al pagamento degl'interessi dei propri debiti, ha fatto risorgere il credito del paese. Attualmente infatti i titoli argentini si quotizzano in rialzo nel mercato di Londra.

Nel messaggio che il Presidente di questa repubblica ha presentato al congresso nazionale, nello scorso mese di luglio, si rispecchia lo stato attuale della finanza argentina, che se non trovasi in una situazioue rosea, è però in condizione sana.

Nel detto messaggio il signor generale Roca, dopo avere manifestato che la guerra del Sud-Africa, la peste bubbonica, l'epizoozia ed i recenti avvenimenti della Cina sono venuti a complicare la situazione finanziaria del paese, restringendo il credito nei principali mercati, fa conoscere che questi fatti e gli obblighi dello Stato hanno imposto al governo di adottare una politica finanziaria di intensa ed energica economia.

Ed accennando che il bilancio del 1901 esigerà la somma di 3,663,502 pezzi oro pel suo pareggio, soggiunge che sebbene si possa assicurare che il raccolto dell'anno entrante sarà di maggior reddito di quello del corrente, fa d'uopo avere avvedutezza, prudenza e patriottismo nel sanzionare la legge delle spese. Dichiara che il valore del debito fluttuante dello Stato è di 9,330,000 pezzi oro, e fa notare che le ultime operazioni furono fatte dal governo al 5 % d'interesse, saggio al quale giammai si arrivò nel paese; concorrendo certamente a questo miglioramento l'abbondanza dell'oro nel mercato.

Indipendentemente, poi, dalle obbligazioni inscritte nel capitolo

del debito fluttuante, lo Stato ha 17 milioni di pezzi oro d impegni, per un avvenire prossimo.

L'attuale situazione del debito pubblico argentino è la seguente:

Debito estero consolidato	pezzi oro	386,004,118
Titoli di proprietà del governo . . .	»	32,000,000
	restano pezzi oro	354,004,118
Debito interno consolidato	»	3,375,000
Idem in carta 100,000,000	»	44,000.000
Idem per anticipi	»	19.000,000
	Totale pezzi oro	418,379,118

Il preventivo delle entrate per l'anno 1891 viene calcolato in pezzi oro 37,991,719, ed in pezzi moneta argentina carta 62,300,000; e quello delle uscite in pezzi oro 25,981,543, ed in pezzi moneta argentina carta 88,340,250. Con l'avanzo di pezzi oro 12,010,075 si provvederà al saldo dei 23,040,250 pezzi moneta argentina carta.

Lo spirito infine di questo messaggio si racchiude nelle seguenti parole della conclusione:

« Tralasceremo di vivere spendendo ciò che non abbiamo, con-
« traendo debiti senza misura, e raggiungeremo quel credito di cui
« tanto abbisogna la nazione per la sua prosperità.

« Solo una calamità nazionale potrebbe perturbare la situazione
« finanziaria del governo squilibrando il preventivo; perchè solo in
« tal modo potrebbe prodursi un deprezzamento nel valore della
« carta moneta con la quale si pagano le imposte doganali.

« Nulla v'ha, pel momento, che possa indicarla; ma se per di-
« sgrazia ciò giungesse a prodursi, è risoluzione del potere esecu-
« tivo diminuire le spese fino all'ultimo limite, prima di consen-
« tire un disavanzo che obbligasse ad usare altri mezzi straor-
« dinari ».

La tabella che segue indica il movimento del commercio del metallico, negli ultimi dieci anni, e nei primi nove mesi del corrente anno:

ANNI		IMPORTAZIONE			ESPORTAZIONE		
		Oro	Argento	Totale	Oro	Argento	Totale
1890 . .	Pezzi	6,946,812	204,439	7,151.251	5,009,358	274,542	5,283,900
1891 . .	»	8,885,388	370,220	9,255,608	1,183,891	519,299	1,703,100
1892 . .	»	6,345,816	174,532	6,520,348	1,823,193	156,518	1,979,711
1893 . .	»	4,521,759	167,206	4,688,785	567,414	252,183	819,597
1894 . .	»	2,843,036	345,359	3,188,395	140,677	125,866	266,543
1895 . .	»	4,637,618	92,850	4,730,468	54,762	64,183	118,945
1896 . .	»	5,986,700	76,645	6,063,345	2,047,829	131,062	2,178,891
1897 . .	»	579,795	91.294	671,089	4,857,083	92,059	4,949,142
1898 . .	»	7,205,916	97,339	7,303,255	1,504,535	70,411	1,574,946
1899 . .	»	—	—	2,391,777	—	—	231,575
1900 (9/12) .	»	—	—	7,100,764	—	—	3,008,499

Modalità del commercio e protezionismo argentino.

La città di Buenos Aires è il centro del mercato argentino. Situata all'entrata di uno dei più grandiosi sistemi fluviali del mondo, con le conseguenti facilità di mezzi di trasporti, esercita una forza di assorbimento tanto sull'immigrazione quanto sul commercio sud-americano.

Con una popolazione di 800 mila abitanti, in un vasto paese che ne conta poco più di quattro milioni in totale, essa accentra tutta la vita politica, sociale e commerciale di questa repubblica, e nel suo porto si verifica la quasi totalità del commercio internazionale argentino.

Con eccezione di Rosario di Santa Fè, che ha notevole importanza per il commercio delle regioni del nord e dell'ovest che vi fa-capo, tutte le altre città dell'Argentina hanno un limitato commercio locale, con poche o nessuna industria, e costituiscono in generale dei punti di transito dove si raggruppano i prodotti delle industrie agricole e pastorili delle singole regioni, per scambiarsi con quelli che l'industria estera e locale accentra in Buenos Aires.

Gl'importatori di Buenos Aires vendono all'ingrosso ai commercianti che risiedono nelle città minori o nei villaggi, i quali, alla loro volta, vendono ai negozianti delle campagne. Costoro hanno una clientela di compratori che paga gli articoli, che consuma, all'epoca del raccolto o della tosatura delle pecore. Essi quindi aprono crediti nei centri dove dimorano, ed alla loro volta ottengono dilazioni di pagamento dal negoziante della città, il quale paga l'importatore di Buenos Aires con effetti a scadenza di cinque o sei mesi.

I negozianti al minuto delle campagne, già conosciuti sotto il nome di *pulperos*, forniscono ogni specie di articoli a tutto il vicinato nel radio di parecchie leghe, e costituiscono altrettanti centri del movimento commerciale di determinate zone; e non di rado alcuni di essi si pongono in diretta comunicazione con i grandi importatori di Buenos Aires, profittando pure dell'opera dei commessi viaggiatori, che fanno periodicamente il giro della provincia. I proprietari, gl'intraprenditori, ecc., aprono crediti ai loro lavoratori presso questi piccoli negozianti, i quali loro forniscono pure somme di danaro, ritirando, in pagamento, cambiali su Buenos Aires.

Tranne poche eccezioni, il commercio all'ingrosso in questa repubblica viene praticato dagli stranieri. Gli argentini che si dedicano al traffico vendono di seconda o di terza mano, perchè non hanno, in generale, relazioni all'estero.

Essi, invece, hanno il monopolio delle vendite all'incanto, che costituiscono una specialità di questo paese, e che offrono a molti una carriera commerciale non scevra di abbondanti guadagni.

In pochi paesi, forse, le vendite all'incanto sono tanto svariate, numerose come in questo. I mobili, gli immobili, gli animali, i terreni, gli articoli d'importazione e di esportazione, provenienti da liquidazioni volontarie o forzate, e spesso interi caricamenti di mercanzie vengono venduti all'incanto; e non mancano mai compratori, segnatamente fra i commercianti al dettaglio, alcuni dei quali si recano periodicamente dall'interno a Buenos Aires, per rifornirsi in tal modo di mercanzie, che ottengono ad un prezzo minore di quello che può loro offrire il diretto importatore.

Un'altra specialità del movimento commerciale locale, riguarda l'accaparramento dei prodotti agricoli e pastorili per l'esportazione.

L'azione degli accaparratori, denominati *acopiadores*, è molto complessa; e quantunque a prima vista sembri solamente un fatto intermediario fra il produttore e le case esportatrici, è invece, nella

pratica, assolutamente necessaria, sopratutto per il commercio di esportazione dei cereali.

L'accaparrante che vuole stabilirsi in un centro agricolo di qualche importanza, ha d'uopo anzitutto di un capitale e di un credito solido, proporzionato alla maggiore o minore base delle operazioni che si propone di fare. Ha necessità di un locale adatto per impiantarvi l'ufficio, i depositi, le stalle e rimesse per animali, veicoli e macchine, ed esperti impiegati per correre la campagna ed accaparrare i prodotti.

Generalmente il colono non ha molte risorse; per cui l'accaparrante è il solo al quale egli può ricorrere in cerca di appoggio, sotto forma di anticipi, per principiare e continuare il lavoro dell'anno agricolo. L'accaparrante anticipa le sementi di cui difettassero i coloni all'epoca della semina; anticipa il denaro che occorre agli stessi per fare i lavori di pulitura o sarchiatura ai seminati, per quelli anteriori al raccolto e per fare il raccolto stesso; manda le macchine per trebbiare i prodotti, procurando i sacchi vuoti e l'occorrente per l'imballaggio e trasporto, tanto dai campi ai depositi, quanto da questi al punto d'imbarco o di caricamento; spesso, infine, provvede agli agricoltori gli strumenti da lavoro, e presta loro garanzia presso i provveditori dei viveri.

Ma dove meglio si spiega la necessità del lavoro dell'accaparrante è per la scelta, classificazione e preparazione dei vari prodotti agricoli, unificando il tipo dei medesimi per renderli adatti all'esportazione.

I prodotti forniti dagli agricoltori variano quasi sempre, per la diversità di terreno, dei metodi di coltivazione, delle sementi impiegate od altre cause. Alcuni hanno sofferto per la siccità, altri per troppa umidità o per malattie infettive o parassitarie. Alle volte varia il colore, la forma, la grossezza, e generalmente sono mescolati a materie estranee in causa delle male erbe o della prossimità di altri seminati.

Si rendono quindi necessarie delle prolisse operazioni di scarto, cernita, essicazione e classificazione dei prodotti in ottimi, buoni, mediocri o scadenti, e occorre preparare le partite secondo le esigenze degli esportatori.

Queste operazioni sono tutte a carico dell'accaparrante, perchè il colono vende i suoi prodotti ad un prezzo stabilito anticipatamente, per ogni cento chilogrammi, liberi da qualsiasi spesa; e

l'esportatore si limita a controllare la classe, la bontà ed il peso dei prodotti comprati, rifiutandosi a ricevere quelli non conformi alle condizioni dello stipulato contratto di compra.

L'accaparramento dei prodotti della pastorizia importa minori spese ed operazioni. Coloro che si dedicano a questo commercio percorrono le grandi tenute, le case dei piccoli commercianti regionali, quelle dei macellai della campagna, ed a piccoli lotti mettono assieme le grandi partite di cuoi, lane, ecc., che trasportano nei depositi generali del mercato di Buenos Aires, dove tali prodotti vengono preparati per l'esportazione.

Una modalità d'ordine generale e che colpisce direttamente il commercio d'importazione in questo paese, consiste nella instabilità delle imposte doganali. Questa instabilità fu notata specialmente negli ultimi anni, durante i quali il congresso argentino si mostrò proclive ad accogliere ogni domanda d'industriale chiedente protezione, sotto forma di aumento di dazio di entrata su quell'articolo estero di cui temeva la concorrenza. Questi aumenti d'imposte doganali hanno dato vita effimera a parecchie industrie locali, a scapito però degli interessi economici generali del paese.

I principali prodotti naturali dell'Argentina sono i cereali, il bestiame, le lane, i cuoi e gli altri affini, vegetali ed animali. In essi consiste la principale ricchezza del paese, il cui valore dipende essenzialmente dall'esportazione. Ma il protezionismo restringendo le importazioni, obbliga le navi che provengono dai porti esteri, ad approdare cou scarsi caricamenti, se non in zavorra.

Da ciò deriva che le spese dell'intero viaggio di andata e ritorno delle navi stesse, anzichè essere divise fra le mercanzie importate ed esportate, ricadono soltanto sulle mercanzie che si esportano da questo paese. Infine, la limitazione del traffico diminuisce il movimento della navigazione, e la mancanza di concorrenza contribuisce pure a far elevare il tasso dei noli.

In tal modo sulle esportazioni argentine pesano spese di noli assai superiori a quelle normali di andata e ritorno riunite.

Infatti, nel 1897 la media dei noli per il trasporto dei cereali fu di 7 scellini per tonnellata; nel 1898 fu di scellini 13.01, e nel 1899 giunse fino a 31 scellini. E si calcola che l'esportazione dei principali prodotti di questo paese è costata, nel 1899, circa 8 milioni di lire sterline.

Se le navi fossero qui giunte dall'Europa con caricamenti, il

tasso dei noli sarebbe certamente diminuito del 50 %, ed i produttori avrebbero potuto vendere a miglior prezzo i loro prodotti, mentre che con l'elevato tasso dei noli dovettero limitarsi a minimi guadagni per poter collocare quei prodotti sui mercati esteri.

Lo sviluppo delle industrie, che qui non possono prosperare senza il regime artificiale del protezionismo, si produce a detrimento delle industrie naturali dell'agricoltura e della pastorizia.

Ora, se col protezionismo si potè evitare l'introduzione di vini in questo paese per un valore approssimativo di sei milioni di pezzi oro, i prodotti per l'esportazione vennero però gravati da una spesa di noli, superiore alla normale, di venti a venticinque milioni di pezzi oro.

Le cifre della statistica possono presentare grandi diminuzioni nelle importazioni e saldi a favore delle esportazioni, senza che in realtà sia equilibrata od avvantaggiata la *bilancia economica* dello Stato, che non bisogna confondere con la *bilancia commerciale.*

Ma oltre a ciò sta il fatto che le elevate imposte doganali per determinati articoli provocano all'estero, nei mercati di consumo, misure di rappresaglia sopra i prodotti naturali dell'Argentina.

Non conviene quindi a questo paese il sistema protezionista ad oltranza, attualmente vigente; perchè se è vero che esso non è in condizioni di lanciarsi definitivamente nella corrente libero-scambista, perchè tiene industrie che non possono acquistare vita propria senza una protezione temporanea, tuttavia un equo opportunismo converrebbe assai agli interessi locali, con lo adottare e mantenere, con maggiore stabilità, dazi moderati, e stipulare trattati di commercio con gli Stati esteri, sulla base di reciproche concessioni.

E poichè con il costante aumento delle imposte doganali la vita si rende assai difficile in questo paese, segnatamente per le classi lavoratrici, sarà necessario rimuovere gli ostacoli che si frappongono al proficuo collocamento, nei centri di consumo, dei prodotti naturali che costituiscono la maggiore ricchezza dell'Argentina. E diventando ogni anno più insistenti i lamenti dei proprietari di bestiami e degli agricoltori argentini, per i danni che il vigente sistema apporta ai loro interessi, giova sperare che in tempo non lontano abbiano da introdursi le necessarie modificazioni di tariffe, a miglior vantaggio dell'economia generale di questo Stato.

Commercio internazionale.

Stati Uniti del Nord America. — L'enorme popolazione, le esigenze della produzione, la meccanica moderna cooperante allo sviluppo delle manifatture, sostenute da poderose iniziative e da capitali abbondanti, l'annessione di Cuba, di Portorico e delle Filippine, hanno contribuito alla grande espansione commerciale degli Stati Uniti, le cui relazioni anche con la repubblica Argentina vanno prendendo sempre maggiore incremento.

La progettata lega doganale fra gli Stati del continente americano, che furono invitati al congresso di Washington del 1889, fu riconosciuta, in quell'epoca, prematura.

Il Cile non vi fece adesione; il Perù chiese la reciprocità assoluta; l'Equatore rispose che le principali rendite dello Stato erano i diritti doganali, sui quali il governo faceva assegnamento per la sua vita finanziaria, e che non poteva, per conseguenza, alterare le relative tariffe; il Venezuela rispose evasivamente, allegando le convenzioni commerciali che aveva in corso con alcuni Stati d'Europa; l'Argentina, l'Uruguay ed il Brasile richiesero la libera introduzione dei rispettivi prodotti.

Quel primo congresso, dopo il discorso d'inaugurazione pronunziato dal signor Blaine, in quel tempo segretario di Stato per gli affari esteri, prorogava le proprie sessioni. I delegati americani furono invitati a visitare le fiorenti industrie del nord, per conoscere come molti prodotti che le repubbliche del sud-America importavano dall'Europa potevano invece, allo stesso prezzo od a minor costo, acquistarsi negli Stati Uniti.

E da quel tempo il governo nord-americano, perseguendo sempre il proprio obbiettivo di applicare alle cose commerciali la dottrina di Monroe, inviava parecchie commissioni, di uomini competenti, negli Stati americani, per studiarvi le condizioni dei mercati, le importazioni europee; concedeva alcune franchigie doganali con la tariffa Wilson (1895-1897), che poi annullava con la tariffa Dingley, tuttora vigente; e con tali precedenti e col prestigio degli ottenuti trionfi politici ed economici, si prepara ora a prender parte al prossimo congresso commerciale nel Messico, e ad aprire l'esposizione di Buffalo.

E la rielezione del signor Mac Kinley alla presidenza di quella grande repubblica importa la realizzazione delle aspirazioni che, in materia politica ed economica, informano la maggioranza del popolo nord-americano: tendenza di espansione in materia politica e protezionismo nell'ordine economico.

Il commercio d'importazione degli articoli nord-americani nella repubblica argentina è in continuo aumento, malgrado la deficienza dei mezzi di comunicazione fra i porti degli Stati Uniti e questi dell'Argentina.

Attualmente i commercianti d'ambedue i paesi usano fare le loro spedizioni per la via d'Europa, e questo mezzo di trasporto esige una durata media di trenta giorni di viaggio. Ma se, come si afferma, sarà presto un fatto la costituzione di un'impresa americana che stabilirà un regolare servizio di navigazione, con celeri piroscafi che impiegheranno diciotto giorni da Nuova York a Buenos Aires, toccando i principali porti intermedi, non è a dire quale maggiore sviluppo è riservato a questi traffici fra le due Americhe.

Dalla tabella che segue rilevasi il progressivo sviluppo dei traffici commerciali fra l'Argentina e gli Stati Uniti, nell'ultimo quinquennio:

Anni		Importazione dagli Stati Uniti	Esportazione per gli Stati Uniti
1895	P. oro	4,456,163	7,675,270
1896	»	5,979,046	9,313,385
1897	»	10,101,714	10,772,627
1898	»	11,129,065	5,874,295
1899	»	15,466,846	7,667,523
1900 (primi nove mesi) .	»	9,321,475	4,733,185

I trattati attualmente vigenti fra la repubblica Argentina e gli Stati Uniti, sono i seguenti: trattato della libera navigazione dei fiumi Paranà ed Uruguay del 10 luglio 1853; e trattato di amicizia, commercio e navigazione del 27 luglio del 1853.

Brasile. — L'importanza del movimento commerciale fra la repubblica Argentina ed il Brasile, durante gli ultimi cinque anni, rilevasi dalle seguenti cifre:

Anni		Importazione dal Brasile	Esportazione pel Brasile	Totale
—		—	—	—
1895 . .	P. oro	4,095,000	8,096,000	12,191,000
1896 . .	»	5,252,000	9,841,000	15,093,000
1897 . .	»	4,761,000	8,685,000	13,446,000
1898 . .	»	4,806,000	7,116,000	11,922,000
1899 . .	»	4,601,000	6,243,000	10,844,000
1900 ($^9/_{12}$)	»	2,882,373	4,045,250	6,927,623

Si nota in questa tabella che il totale degli scambi fra le due nazioni raggiunse, nel 1896, il valore di 15,093,000 pezzi oro, ed è andato quindi gradatamente diminuendo, al punto di giungere nel primo semestre di quest'anno a pezzi oro 3,759,000; la quale cifra fa presagire che, ad anno compiuto, il valore di questi scambi si avvicinerà appena agli otto milioni di pezzi oro.

I principali prodotti brasiliani hanno continuato a giungere in eguali o maggiori quantità nell'Argentina. Nel 1898 vennero importati 1,172,000 chilogrammi di caffè, e 146,000 chilogrammi di *yerba mate,* in più del 1897. E nel 1899 s'importarono 45,287,000 chilogrammi di tabacco e 76,106 chilogrammi di sigari, in più dell'anno precedente.

L'esportazione argentina pel Brasile soffrì invece una notevole diminuzione. Da 80,000 bovini esportati nel 1895, e 96,000 nel 1896, si scese a 24,000 nel 1897 ed a soli 15,000 nel 1899. E nel corrente anno la diminuzione è stata ancora più sensibile.

Tale fatto fu conseguenza dei forti noli che richiedono le navi per trasportare mercanzie al Brasile, per le difficoltà create dalle quarantene e dalle precauzioni sanitarie in ambedue i paesi. E fu pure dovuto all'espansione commerciale degli Stati Uniti che introducono nei mercati brasiliani i prodotti similari dell'esportazione argentina, combattendone fortemente la concorrenza.

Si è affermato che nella recente visita fatta a questa repubblica dal Presidente degli Stati Uniti del Brasile, siano state gettate le basi di nuovi trattati commerciali fra i due paesi. Se ciò non fosse esatto, è però certo che è nel desiderio degli argentini che si occupano degli interessi commerciali del proprio paese, di far cessare l'accennata decadenza degli scambi fra i due mercati, opponendosi all'espansione nord-americana; tanto più che questa repubblica tiene, sugli Stati Uniti del Nord, il vantaggio di essere più vicina al Bra-

sile e di potere, per conseguenza, provvederlo, a migliori condizioni, di carni, cereali, farina, foraggi, ecc., di ottime qualità.

E tale vicinanza, se sarà coadiuvata dal ribasso dei noli pel trasporto dei prodotti fra i due paesi, noli che attualmente sono quasi tanto elevati quanto quelli che si richiedono per il trasporto delle merci da questi porti a quelli d'Europa, la repubblica Argentina sarà posta in condizioni vantaggiose per riacquistare, sul mercato brasiliano, quel posto statogli tolto dalla concorrenza nord-americana.

Cile. — Per la sua posizione geografica e per le sue condizioni economico-sociali, il Cile ha continuato nell'America del sud le teorie cosidette imperialiste di Bolivar; e la tendenza ad espandersi territorialmente e commercialmente fu per esso un bisogno tradizionale. Lo spirito bellicoso della sua popolazione, le guerre fortunate sostenute con i vicini ne aumentarono le irrequietezze e le ambizioni, ed i suoi rapporti politici e commerciali con la repubblica Argentina non sono certo informati a cordialità di sentimenti.

Le relazioni commerciali fra questi due Stati risentirono, negli ultimi anni, le conseguenze delle minacciate complicazioni politiche, che poi sono state, fortunatamente, sottoposte al giudizio arbitrale inglese; e le cifre che seguono indicano questa declinazione degli scambi negli ultimi tre anni:

		Importazione	Esportazione
1897	Pezzi oro	248,902	1,977,398
1898	»	82,772	1,354,494
1899	»	142,309	659,924

I principali prodotti del Cile sono le farine, i legnami, i vini, lo zucchero ed il salnitro. E l'introduzione di essi nell'Argentina, per la concorrenza dei similari che, ad eccezione del salnitro, qui si producono, è minima.

Invece l'esportazione del bestiame di questo paese pel Cile fu già di notevole valore; ma andò progressivamente diminuendo nella proporzione seguente:

Anni		Ovini	Bovini	Cavalli	Muli
1894 . .	capi	17,686	72,215	4,579	9,198
1895 . .	»	17,009	94,417	3,380	11,661
1896 . .	»	9,450	64,707	2,150	6,892
1897 . .	»	12,774	54,920	1,055	5,040
1898 . .	»	3,909	40,512	815	3,569

Questa diminuzione fu dovuta alle tariffe proibitive imposte alla introduzione del bestiame di questo paese.

Il Cile, desiderando sviluppare nel proprio territorio la produzione del bestiame, accordò la libera entrata di animali minori di un anno d'età, imponendo per quelli maggiori di un anno elevate imposte doganali progressive ed affatto proibitive.

Queste misure rispondono evidentemente alle necessità economiche di quel paese, la cui vitalità è strettamente racchiusa fra le Ande ed il Pacifico.

Fra l'Argentina ed il Cile non esistono trattati commerciali.

Germania. — La conoscenza esatta e profonda che la Germania ha acquistato, nell'ultimo decennio, del movimento commerciale ed industriale di ogni paese, per poter lottare vantaggiosamente in tutti i mercati, accaparrandosi il commercio ed incamminandolo a servire utilmente le proprie industrie, produceva, anche nel mercato argentino, un notevole sviluppo degli scambi con quello Stato.

Dopo l'istituzione del *Banco Alemanno Transatlantico,* si notò in questa repubblica l'impulso poderoso spiegato dalle case commerciali germaniche, sia nelle importazioni che nelle esportazioni, soppiantando gradatamente le case inglesi. Ed oggi le principali ditte esportatrici di cereali, di cuoi, dei prodotti dei salatoi, sono germaniche, e per la Germania si esportano annualmente circa 200,000 balle di lana.

La Germania tiene inoltre varie linee di navigazione a vapore, con ottimo servizio, fra l'Argentina ed i porti di Brema, di Amburgo e di Genova, e la sua flotta commerciale occupa, in questo paese, per numero di navi e tonnellaggio, il secondo posto dopo quella inglese.

Le ditte esportatrici germaniche stabilite in Buenos Aires sono quelle che anticipano la maggiore quantità di fondi per l'accaparramento dei cereali in queste campagne; posseggono i principali depositi dei centri pastorili per raccogliervi le lane e gli altri prodotti pecuari, e mantengono pure depositi di scelti animali riproduttori.

Esistono attualmente nell'Argentina parecchie ditte importatrici di articoli di Germania, che sono, in pari tempo, esportatrici di lane, cuoi, cereali, ecc. per i centri manifatturieri e di consumo della Germania, i quali mantengono vivo un diretto commercio d'importante valore fra i due paesi.

Alcuni negoziati finanziari del governo argentino vennero fatti ultimamente con banchieri germanici, e lo stesso governo acquistava pure in Germania gran parte dell'armamento per il proprio esercito.

Non esiste camera di commercio alemanna; ma parecchi giornali ben redatti si adoperano, con costante propaganda, ad accrescere le relazioni commerciali fra i due paesi.

Può dirsi insomma che nella finanza e nel commercio argentino la Germania ha raggiunto una preminente e solida situazione; e con la prosperità delle sue industrie efficacemente coadiuvate da direttori tecnici, sempre al corrente delle richieste e dei bisogni del mercato, acquista ogni anno maggiore espansione commerciale in questo paese.

Le cifre che seguono indicano il progressivo sviluppo degli scambi fra la repubblica Argentina e la Germania negli ultimi cinque anni:

		Importazione	Esportazione	Totale
1895 . .	P. oro	11,162,549	13,323,324	24,485,873
1896 . .	»	13,895,065	13,332,785	27,227,850
1897 . .	»	11,114,102	14,047,135	25,161,237
1898 . .	»	12,571,116	20,286,338	32,857,454
1899 . .	»	12,979,937	29,433,663	42,413,600
1900 ($^9/_{12}$) .	»	12,556,877	16,511,128	29,068,005

Fra l'Argentina e la Germania trovasi in vigore il trattato di commercio del 19 settembre 1857.

Inghilterra. — I capitali inglesi investiti nella repubblica Argentina in banchi, ferrovie, bestiami, nelle industrie e nel commercio in generale, rappresentano considerevoli somme.

L'Inghilterra ha provveduto e provvede tuttora alla repubblica Argentina i mezzi necessari al suo sviluppo, ed è il principale mercato per la collocazione degli imprestiti e per la formazione dei capitali occorrenti alle imprese industriali di questo paese.

Grande importatrice, nell'Argentina, di carbone fossile, del quale ditte inglesi mantengono, in permanenza, abbondanti depositi in Buenos Aires ed in La Plata; di materiali per ferrovie, rotaie, locomotive, ferro e metalli in genere, l'Inghilterra esporta pure, in abbondanza, i prodotti locali dell'agricoltura e della pastorizia per i bisogni del consumo e delle industrie britanniche, e le sue navi arrivano e partono cariche di mercanzie, tenendo il primo posto nel

movimento marittimo e commerciale estero di questa repubblica.

In questi ultimi anni alcuni articoli delle sue importazioni soffrirono una diminuzione per la concorrenza germanica. Ma malgrado ciò la sua bilancia commerciale nei traffici con l'Argentina continuò il suo cammino ascendente, perchè la vitalità del commercio inglese, tanto nelle importazioni del carbone, dei materiali per ferrovie, per le industrie, ecc., quanto nelle esportazioni dei prodotti della pastorizia argentina, ha finora troppo solide basi per essere scossa.

Ciò rilevasi, infatti, dalle seguenti indicazioni del valore degli scambi fra i due paesi, negli ultimi cinque anni:

		Importazione	Esportazione	Totale
1895 . .	P. oro	39,524,270	14,694,783	54,219,053
1896 . .	»	44,729,966	14,388,761	59,118,727
1897 . .	»	38,392,057	12,984,690	51,376,747
1898 . .	»	39,012,600	19,205,928	58,218,528
1899 . .	»	43,671,421	21,721,591	65,393,012
1900 ($^9/_{12}$) .	»	30,141,521	16,432,653	46,574,174

Nel 1899 nel solo porto di Buenos Aires ebbero traffico 665 navi inglesi, contro 211 alemanne, 109 italiane, 93 francesi, 30 spagnuole, ecc.

Le relazioni commerciali e marittime fra la repubblica Argentina e l'Inghilterra sono regolate dai trattati del 2 febbraio 1825 e 10 luglio 1853.

Francia. — In tutti i rami del commercio e della produzione argentina si trovano elementi francesi. E tali sono le principali ditte esportatrici di lane, cuoi bovini ed ovini, che hanno ramificazioni nei centri manifatturieri di Roubaix, Tourcoing, Reims, Elbeuf, Mazamet, ecc. Molti capitali francesi trovansi pure impiegati nelle distillerie, nelle concerie e stabilimenti di calzoleria, nelle industrie pastorili, e parecchie ditte francesi si occupano del commercio di esportazione e d'importazione fra i due paesi.

La navigazione francese è rappresentata da potenti compagnie, quali le *Messageries Maritimes* di Bordeaux; *Chargeurs Réunis* del Havre, e *Transports Maritimes* di Marsiglia, oltre a molti armatori minori.

Infine, il banco francese del Rio della Plata e la camera di com-

mercio francese di Buenos Aires procurano di coadiuvare l'incremento degli scambi fra i due paesi, che, durante gli ultimi cinque anni, furono rappresentati dai seguenti valori:

		Importazione	Esportazione	Totale
1895 . .	P. oro	9,116,870	20,337,169	29,454,039
1896 . .	»	12,028,514	23,654,976	35,683,490
1897 . .	»	11,019,576	22,999,019	34,018,595
1898 . .	»	10,596,725	29,981,056	40,580,781
1899 . .	»	10,979,690	41,446,747	52,426,437
1900 ($^{9}/_{12}$) .	»	8,724,739	14,550,856	23,375,595

Da queste cifre rilevasi che mentre il valore dell'esportazione dei prodotti argentini per il mercato francese è notevolmente diminuito, le importazioni degli articoli francesi nell'Argentina trovansi in un periodo di stazionamento, perchè molti di essi sono stati sostituiti dai similari d'origine germanica ed italiana.

Nel 1895 la Germania ebbe un movimento d'importazione nell'Argentina pel valore di undici milioni di pezzi oro, l'Italia per dieci milioni e la Francia per nove; mentre anteriormente quest'ultima aveva importati articoli per un valore pari a quello riunito della Germania e dell'Italia.

Nel 1899 la Germania introdusse mercanzie pel valore di pezzi oro 12,979,937; l'Italia per 13,780,072 pezzi oro, e la Francia per 10,979,690 pezzi oro.

Lo sviluppo commerciale della Germania è stato certamente il principale fattore dell'attuale stazionamento dell'importazione di articoli francesi in questo paese.

Per quanto invece riguarda l'esportazione dei prodotti argentini, può dirsi che la Francia ha primeggiato come grande esportatrice delle lane e dei cuoi ovini. L'Argentina, nel 1899, esportava 237,111,000 chilogrammi di lane, per un valore di 712,836,619 pezzi oro; e della citata quantità 117,000,000 di chilogrammi vennero importati in Francia.

In quest'anno, però, la Francia è stata superata dalla Germania, dall'Inghilterra e dal Belgio.

Nelle relazioni fra i due paesi è in vigore il trattato di commercio del 10 luglio 1853, e la convenzione addizionale del 19 agosto 1892.

Spagna. — Sfavorevoli circostanze d'ordine generale impedirono finora al commercio spagnuolo di svilupparsi in questo paese, malgrado che i prodotti dell'industria iberica avrebbero potuto trovare qui largo smercio.

Ma risollevati gli animi dalle tante contrarietà sofferte, la Spagna sta reagendo; e la corrente commerciale sviata dalle Antille, si dirige con più forza altrove, e segnatamente nella repubblica Argentina, dove risiedono oltre a cinquecentomila spagnuoli.

Il governo di Madrid scorgendo che la mancanza di diretti trasporti marittimi fra i porti di Spagna e quelli dell'Argentina costituiva uno dei principali impedimenti allo sviluppo del commercio ispano-argentino, incoraggiava, con opportuni provvedimenti, il richiesto impianto di regolari servizi di navigazione, ed attualmente due compagnie spagnuole compiono un regolare diretto traffico fra quei porti e questi del Rio della Plata, vale a dire la Compagnia di navigazione di Bilbao, e la Transatlantica spagnuola di Barcellona, i piroscafi della quale fanno anche capo a Genova.

Al nuovo impulso del commercio iberico in questo paese contribuiscono alacremente il banco spagnuolo del Rio della Plata e la camera di commercio spagnuola in Buenos Aires, la quale ha pure proposto di aprire in quella città una esposizione dei prodotti spagnuoli, che finora, per cause transitorie, non ha potuto aver luogo. Infine il congresso ispano-americano, riunitosi testè in Madrid, è certamente chiamato a dare maggiore incremento alle relazioni commerciali fra i due paesi.

Dalle cifre seguenti rilevasi l'importanza del movimento commerciale ispano-argentino negli ultimi cinque anni:

		Importazione	Esportazione	Totale
		—	—	—
1895 . .	P. oro	2,573,125	1,311,999	3,885,124
1896 . .	»	3,007,207	1,166,400	4,173,607
1897 . .	»	3,245,646	1,271,149	4,516,795
1898 . .	»	3,315,470	387,998	3,703,568
1899 . .	»	3,197,882	1,765,391	4,963,273
1900 $(^9/_{12})$	»	2,854,622	1,722,684	4,577,306

Fra l'Argentina e la Spagna trovansi attualmente in vigore: il trattato di pace e di amicizia del 21 settembre 1863, ed il *modus vivendi* del 17 agosto 1894.

Portogallo. — Il valore degli scambi fra l'Argentina ed il Portogallo, negli ultimi tre anni, fu il seguente:

		Importazione	Esportazione	Totale
		—	—	—
1897	P. oro	71,578	19,562	91,140
1898	»	74,984	11,597	86,581
1899	»	98,003	72,484	170,487

I principali articoli che l'Argentina importa dal Portogallo sono: vini comuni e fini, conserve, olii, tessuti e sale. Alcuni commercianti portoghesi stabiliti in Buenos Aires si adoperano ad accrescere questo commercio d'importazione; ma trovano forti ostacoli nelle falsificazioni che qui si fanno dei prodotti d'ogni genere, appena se ne nota l'abbondante smercio; come avviene per i vini fini di Oporto e di Madera, che per essere oggetto di abituali falsificazioni, sono quasi screditati nel mercato.

I prodotti argentini che si importano in Portogallo consistono principalmente in lane, cuoi e cereali.

Gli scambi fra i due paesi hanno avuto un sensibile aumento nel 1899. Ma questo movimento commerciale potrebbe maggiormente aumentare, se le navi portoghesi, che oggi trafficano fra i porti lusitani ed il Brasile, venissero a fare scalo nei porti del Rio della Plata. La facilità delle vie di comunicazioni ed il buon mercato dei noli sono condizioni indispensabili per lo sviluppo dei commerci.

Fra questa repubblica ed il Portogallo è in vigore il trattato di amicizia, commercio e navigazione, stipulato il 24 dicembre 1878.

Belgio. — Il Belgio, in proporzione della non numerosa sua popolazione, ha uno sviluppo di movimento commerciale ed industriale veramente notevole. Ed Anversa è una città cosmopolita, nella quale perfino i manovali, che lavorano nel porto alle operazioni di sbarco ed imbarco delle merci, parlano, più o meno correntemente, tre o quattro idiomi. Il Belgio, insomma, è un paese nel quale le conoscenze pratiche del commercio sono adeguatamente penetrate in tutte le classi sociali, e gl'insegnamenti commerciali trovansi alla portata di tutti.

I vantaggi che offre il porto di Anversa ed il buon mercato dei noli fluviali e ferroviari hanno contribuito a che esso sia l'approdo preferito dei prodotti destinati alle provincie germaniche del Reno.

Il valore degli scambi fra l'Argentina ed il Belgio, negli ultimi cinque anni, fu il seguente:

		Importazione	Esportazione	Totale
1895 . . .	P. oro	7,441,356	15,417,711	22,859,067
1896 . . .	»	8,453,200	12,062,348	20,515,548
1897 . . .	»	8,046,254	8,934,829	16,981,083
1898 . . .	»	9,449,981	13,949,751	23,389,732
1899 . . .	»	9,410,479	24,478,370	33,888,849
1900 ($^9/_{12}$) .	»	6,985,157	16,169,445	23,154,602

Per quanto in queste cifre sia incluso il valore del commercio di transito, è tuttavia notevole l'incremento delle esportazioni argentine per il porto di Anversa. Il Belgio esporta annualmente da questo paese oltre 50 milioni di chilogrammi di lane, cuoi bovini ed ovini, per le sue attive manifatture, fra le quali primeggiano i lanifici di Verviers. Uno di questi lanifici ha stabilito una succursale in Buenos Aires per l'acquisto diretto delle lane argentine e per importare panni della propria manifattura, che qui trasforma in abiti a modici prezzi.

Fra la repubblica argentina ed il Belgio trovansi in vigore il trattato di amicizia, commercio e navigazione del 3 marzo 1860; il protocollo del 20 ottobre 1860, e la convenzione del 28 marzo 1883.

Italia. — I progressi del lavoro italiano ed il conseguente risveglio economico del nostro paese hanno aumentato progressivamente, nell'ultimo decennio, i nostri scambi con la repubblica Argentina. Ed è con soddisfazione che si constata la perseverante attività, con la quale il commercio italiano si è fatto strada in questo mercato, sostenendo vantaggiosamente la concorrenza dei prodotti similari importati dagli altri Stati d'Europa e dal Nord-America.

I nostri prodotti per la loro intrinseca bontà hanno richiamato l'attenzione in questo mercato, sono stati debitamente apprezzati, ed oramai tocca a noi saper conservare la posizione acquistata, migliorando sempre le nostre esportazioni con la buona fattura, l'apparenza delle confezioni e dei recipienti, e la mitezza dei prezzi.

A questi lusinghieri risultati hanno poderosamente contribuito le nostre camere di commercio in Buenos Aires ed in Rosario di Santa Fè, fornendo utili ed esatte notizie ed informazioni circa questo

mercato ai produttori ed esportatori italiani; le quali informazioni vennero quasi sempre seguite da un aumento negli scambi.

Oramai l'azione benefica di queste nostre istituzioni si diffonde e penetra sempre più fra i commercianti italiani qui stabiliti e fra i produttori ed esportatori del regno; e dall'opera di esse il commercio italiano può attendersi sempre nuove vittorie.

La tabella che segue dimostra l'accennato progressivo aumento del valore dei nostri scambi con la repubblica Argentina, dal 1892 in poi:

		Importazione	Esportazione	Totale
		—	—	—
1892 . . .	P. oro	8,410,941	4,343,066	12,754,007
1893 . . .	»	9,318,945	3,374,929	12,693,874
1894 . . .	»	8,873,377	3,066,767	11,940,144
1895 . . .	»	10,363,129	3,518,087	13,881,216
1896 . . .	»	11,394,910	3,897,063	15,291,973
1897 . . .	»	10,943,038	3,964,616	14,907,654
1898 . . .	»	13,695,241	5,256,054	18,951,295
1899 . . .	»	13,780,072	4,926,612	18,706,684
1900 ($^9/_{12}$) .	»	11,699,364	3,213,665	15,913,029

Dalle seguenti cifre rilevasi l'importanza del traffico dei principali articoli del nostro commercio con l'Argentina durante l'anno 1890, comparato con quello degli stessi articoli nel 1899:

IMPORTAZIONE.

		1890	1899
		—	—
Olio di oliva	chilog.	3,707,605	5,976,220
Riso	»	6,524,508	9,548,186
Legumi secchi e conservati .	»	564,637	192,320
Pesci in conserva	»	242,509	147,053
Formaggio	»	433,685	857,985
Noci	»	—	141,493
Spezie	»	481,231	733,544
Fichi secchi	»	120,885	432,536
Frutta secche e conservate .	»	758,127	128,638
Paste alimentari	»	208,277	32,211
Salami	»	16,892	10,759
Vino comune in fusti . . .	litri	25,316,839	18,450,662

		1890	1899
Vini fini in fusti	litri	8,432	112
Vini fini imbottigliati . . .	dozzine	11,896	8,279
Vermouth imbottigliato . . .	»	18,663	74,628
Vermouth in fusti	litri	2,642	5,261
Amari	dozzine	68,917	23,253
Sigari	chilog.	179,736	319,915
Carta da stampa	»	579,044	712,806
Carta da scrivere	»	64,821	385,146
Merletti di cotone	»	3,864	15,351
Coperte di cotone	»	521	2,025
Fazzoletti di cotone	»	4,223	50,219
Tele di cotone bianco e di col.	»	314,460	3,494,638
Asciugamani di cotone . . .	»	22,266	69,754
Cotone per fiammiferi . . .	»	—	66,621
Tele di lana pura	»	2,774	16,690
Tele di seta pura	»	230	8,794
Piombo greggio	»	253,008	278,819
Talco	»	—	1,736,600
Marmo in massi	metri	—	1,733

Esportazione.

		1890	1899
Granturco	chilog.	34,833,869	42,077,000
Grano	»	5,030,311	39,729,256
Pelli lanute	»	2,886,122	2,844,223
Cuoia secche	unità	248,232	80
Cuoia secche	chilog.	—	1,877,498
Lana sporca	»	1,387,796	4,367,952
Sevo	»	2,836,248	3,449,000
Ossa	»	163,050	1,303,000
Cenere d'ossa	»		2,096,000
Legno *quebracho*	»	100,000	9,828,000
Crino	»	235,596	359,000

Conclusione.

Con un movimento commerciale annuale d'importazioni pel valore di circa 600 milioni di franchi, e di esportazioni per oltre 900 milioni, l'Argentina presenta all'attività italiana un mercato meritevole di preferente attenzione.

In questo movimento il commercio italiano concorre per 11.8 °/₀ nelle importazioni, e 2.7 °/₀ per le esportazioni.

Nel 1898 occupammo, nelle importazioni, il secondo posto, dopo l'Inghilterra; ma nel 1899 fummo superati dagli Stati Uniti e passammo in terza linea, a poca distanza dalla Germania e dalla Francia; e nei primi mesi di quest'anno mantenemmo il terzo posto, mentre il secondo veniva occupato dalla Germania.

È evidente che certi risultati parziali non assicurano un trionfo permanente, e la conquista di una posizione commerciale è sempre incerta e precaria, se non si procura, con tutti i mezzi possibili, di progredire.

Ora il mercato argentino attraversa un periodo nel quale è fuori dubbio che il commercio italiano si trova di fronte ad una lotta che deve sostenere contro molte forze cospiranti.

L'Inghilterra si mantiene ferma su questo mercato, con la progressiva evoluzione dei suoi potenti capitali; la Germania mette in giuoco tutti i mezzi della sua seria organizzazione commerciale per dare incremento alla bilancia del proprio commercio; gli Stati Uniti inondano questo mercato con prodotti nord-americani di perfezionata fattura e di modici prezzi; la Francia, grande esportatrice di materie prime, si adopera fortemente per ricuperare l'antico suo predominio nelle importazioni; e la Spagna sente più che mai il bisogno di procurarsi in questa repubblica un maggiore sviluppo allo sbocco dei propri prodotti ed alla esportazione dei propri manufatti.

I vini, gli olii, i commestibili italiani in genere, sono seriamente minacciati dalla concorrenza spagnuola, che ogni giorno si manifesta più sensibilmente.

Per tanto deve essere nostro còmpito non solo di conservare il posto conquistato da molti nostri prodotti, ma di farne conoscere altri ancora, che hanno raggiunto in Italia un adeguato grado di perfezione e che tuttora sono qui sconosciuti, per potere utilmente aumentare il movimento dei nostri scambi con questa repubblica.

In questo studio del mondo commerciale, nel quale tutti gli Stati si affaticano, i mezzi dell'oggi risulteranno insufficienti domani; la sosta è terreno perduto ed urge il bisogno di preparare ed attuare nuove riforme e di trovare nuove e più efficaci armi di combattimento. Non bastano i risultati ottenuti, bisogna saperne conquistare sempre maggiori, nel cammino indefinito del progresso; bisogna organizzare tutte le forze vitali per spingerle compatte nei mercati.

L'Italia, più degli altri Stati, deve dedicare le sue cure a coltivare le proprie relazioni commerciali con questi paesi, dove affluisce tanta parte della sua popolazione.

Molti anni di pratica commerciale e di progressivo sviluppo dei traffici hanno fatto conoscere, ai nostri produttori ed esportatori, le moderne esigenze di questo mercato, in modo da poter fare e sostenere la concorrenza dei prodotti similari, che qui vengono importati da altri Stati d'Europa e del nord-America.

Oramai in commercio nulla è ignoto, e soltanto bisogna saper profittare dei frutti dell'esperienza.

È noto, infatti, che i tedeschi emigrano con un capitale di speciale coltura commerciale e spesso anche con solidi appoggi finanziari di fabbricanti e negozianti, i quali procurano di trar partito dalle correnti di emigrazione, per estendere i loro traffici all'estero. Essi cominciano la loro carriera come commessi di negozio, diventando poi soci e rappresentanti di case commerciali, dedicati, quasi esclusivamente, alla importazione di articoli di Germania.

È noto che non basta che un prodotto sia buono, ma bisogna pure saperlo presentare bene, perchè risaltino maggiormente i suoi pregi. E da ciò deriva la necessità di curare diligentemente gl'imballaggi, perchè l'economia di essi è a detrimento della merce.

La propaganda, inoltre, è una delle armi della moderna concorrenza, ed in essa i nord-americani sono insuperabili. Ogni anno partono da Nuova York grossi caricamenti di cartoni, prospetti, quadri ed altri oggetti, per tutte le parti del globo, ed il risultato di tale abitudine si nota nell'espansione prodigiosa del commercio degli Stati Uniti.

Ed a questa propaganda *(réclame)* si aggiunge quella che viene fatta dai commessi viaggiatori, che hanno tanto contribuito ad aprire nuovi sbocchi al commercio della Germania, degli Stati Uniti, della Francia e del Belgio. Ed in questa repubblica i commessi viaggiatori che apportarono maggiore utilità ai propri mittenti, furono quelli

che avevano già studiato minutamente questo mercato, che parlavano l'idioma locale ed erano forniti di carattere insinuante e paziente. Con tali qualità essi poterono consigliare l'introduzione di prodotti corrispondenti al gusto, alle tendenze, agli usi, alle tradizioni di questa regione; perchè, infatti, chi vuole esitare i propri prodotti deve sapere secondare le esigenze dei compratori.

È pure noto che la limitazione del credito, la diffidenza eccessiva, contribuisce frequentemente a rallentare lo sviluppo dei rapporti commerciali. Ma questa verità pare che non sia ancora penetrata nei criteri di tutti i nostri commercianti.

Si legge, infatti, in uno dei bollettini della nostra camera di commercio di Buenos Aires, che un industriale italiano, che ha dotato l'Argentina d'uno dei primi stabilimenti enologici, avendo bisogno di rifornire le sue cantine di nuovi vasi vinari, si rivolse alle fabbriche italiane per farne acquisto. Ma, malgrado le referenze di primo ordine, non potè ottenere in Italia il credito, di cui abbisognava in quel momento; e, per somme rilevantissime, dovette fare i suoi acquisti in Francia.

Bisogna quindi persuadere i produttori italiani che quante più agevolezze faranno nelle contrattazioni commerciali, tanta più utilità ne ritrarranno. I produttori e negozianti tedeschi, inglesi, francesi, belgi e nord-americani, dopo di avere attinte esatte informazioni sui richiedenti, accordano loro tutto ciò che domandano, uniformandosi agli usi ed alle consuetudini della piazza, sia per la consegna della merce, che per i pagamenti.

E qui forse sarà pure opportuno far notare a parecchi nostri commercianti stabiliti in Buenos Aires, che lo smercio degli articoli italiani sarebbe più esteso, se essi invece di pretendere da ogni loro operazione un lucro molto elevato, si contentassero di più modesti guadagni nei loro traffici.

Di fronte alle leghe doganali che si tentano in Europa ed in America, sarà necessario allargare le nostre attività per mantenere il posto conquistato e per ottenere, possibilmente, maggiore espansione ai commerci ed alle industrie d'Italia.

Ed ora che i nostri prodotti sono stati in gran parte conosciuti ed apprezzati, per la loro bontà, nel mercato argentino, sarebbe propizio il momento per impiantare qualche speciale agenzia d'importazione e di esportazione, con sede centrale nel regno e succursale in Buenos Aires.

L'opera quindi di sindacati di esportatori, che si costituissero

nel regno, troverebbe una sicura base di azione in Buenos Aires; appoggiandosi pure a quella nostra camera di commercio, che è in grado d'informare ampiamente su tutte le esigenze del mercato, che si debbono conoscere e soddisfare.

Questi sindacati per l'esportazione sarebbero una garanzia per la costante bontà dei prodotti da esportare, e costituendo ben dirette succursali in Buenos Aires, promuoverebbero l'incremento della vendita dei nostri prodotti, facendoli pervenire ai consumatori al più economico prezzo possibile. Essi non potrebbero assumere il monopolio di tutto il nostro commercio su questo mercato, perchè il campo è vastissimo e perchè le antiche clientele non vengono d'un tratto sviate. Ma obbligherebbero gli attuali introduttori di articoli similari a moderare i propri prezzi di vendita.

E queste succursali dei sindacati del regno potrebbero pure, gradatamente, allargando la loro sfera di azione, e con i modi che qui sono in uso, accaparrare i cereali, le lane, i cuoi, ecc., di cui il mercato italiano importa ogni anno notevole quantità dall'estero per i bisogni del consumo e delle industrie nazionali.

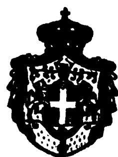
Ne deriverebbe un maggiore incremento nelle importaztoni e nelle esportazioni; sarebbe favorita la nostra marina mercantile da questo più attivo scambio di prodotti; e da questa stessa attività si conseguirebbero più moderati noli di trasporti, a vantaggio generale.

E per la parte finanziaria questi sindacati avrebbero facilità di appoggiarsi ai banchi italiani qui esistenti, che coltivano relazioni con le banche del regno.

Lo spirito d'associazione commerciale va sempre più sviluppandosi in Italia, e società anonime come quella di esportazione, costituitasi in Milano nello scorso aprile, potrebbero, con buoni risultati, impiegare i loro capitali negli scambi italo-argentini.

Fra tutti i popoli si combatte la guerra della concorrenza commerciale; ed ognuno di essi si trova nell'alternativa o di sapersi rendere arbitro della propria fortuna, o di divenire docile strumento della potenza altrui.

In questa gara, soltanto la serietà dei propositi, l'organizzazione robusta, la perseveranza nell'azione, ci potranno porre in grado di contendere ad altri la vittoria e forse di conseguirla. E per tal modo si conseguirà pure quel maggiore benessere materiale, che mitiga molte sofferenze e che forma, in sostanza, l'ideale degli Stati moderni.



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 188
N. di Serie 79

GENNAIO 1901

PARTE AMMINISTRATIVA
E
NOTIZIARIO

SOMMARIO.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 25.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

CORREZIONE

All'ultima riga della pag. 21 del fascicolo del Bollettino n° 182 (novembre 1900) « *Notizie sul Messico in attinenza cogli interessi italiani* », si legga come segue: *il debito pubblico interno era di* pesos, *argento, 114,542,647, e quello esterno di* pesos, *oro,* ecc.

DISPOSIZIONI

riguardanti il personale e gli uffizi dipendenti dal Ministero degli affari esteri

---

Personale diplomatico.

GALVAGNA barone FRANCESCO, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe, nominato cavaliere gran croce dell'Ordine della Corona d'Italia (D. R. 30 dicembre 1900).

MAGLIANO ROBERTO conte di Villar San Marco, consigliere di legazione, nominato commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia (D. R. 30 dicembre 1900).

ROMANO AVEZZANA barone CAMILLO, segretario di legazione, a disposizione, destinato a Pechino (D. M. 20 gennaio 1901).

FIORAVANTI CARLO, addetto onorario di legazione a Costantinopoli, trasferito a Stoccolma (D. M. 31 dicembre 1900).

DE GRESTI nobile GUIDO, addetto onorario di legazione già destinato a Stoccolma, destinato invece a Costantinopoli (D. M. 31 dicembre 1900).

Personale consolare di 1ª categoria.

BAJNOTTI cav. PAOLO, console di 1ª classe, nominato commendatore nell'Ordine della Corona d'Italia (D. R. 30 dicembre 1900).

ROZWADOWSKI conte ANTONIO, console di 1ª classe, nominato uffiziale nell'Ordine della Corona d'Italia (D. R. 30 dicembre 1900).

LEONI cav. ALESSANDRO, console di 2ª classe, nominato uffiziale nell'Ordine della Corona d'Italia (D. R. 30 dicembre 1900).

LECCA cav. GIULIO, vice console di 1ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda (D. R. 29 novembre 1900).

ROSSI LORENZO, vice console di 2ª classe, nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia (D. R. 30 dicembre 1900).

CACCIA DOMINIONI conte CARLO, vice console di 2ª classe, nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia (D. R. 30 dicembre 1900).

CASTIGLIA TANCREDI, vice console di 2ª classe, nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia (D. R. 30 dicembre 1900).

CENTURIONE (dei principi e dei marchesi) nobile GIULIO LODOVICO, vice console di 3ª classe a Bellinzona, trasferito a Marsiglia (D. M. 31 dicembre 1900).

GRABAU ENRICO, vice console di 3ª classe a Marsiglia, collocato a disposizione del ministero (D. R. 30 dicembre 1900).

Personale degli interpreti di 1ª categoria.

NACOUZ ROSCALLA, interprete di 3ª classe, nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia (D. R. 30 dicembre 1900).

Personale consolare di 2ª categoria.

LISA SAVIN RUBEO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Butte (D. M. 4 gennaio 1901).

LANDI MICHELE, id., id. in San Sebastiano (D. M. 4 gennaio 1901).

BISCIARA MIKAIL, id., id. in Keneh (D. M. 14 gennaio 1901).

GHINDI HANNA BOCTOR, id., id. in Assiut (D. M. 14 gennaio 1901).

FIGALLO ANDREA, id., id. in Payta (D. M. 14 gennaio 1901).

ORLANDO GIUSEPPE, id., id. in Cuyabà (D. M. 21 gennaio 1901).

FEDELI GIROLAMO, agente consolare in Kansas City, nominato cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia (D. R. 16 dicembre 1900).

CORVINI GUSTAVO, id. in Dublino, id., id. (D. R. 30 dicembre 1900).

COZZIO SILVIO, interprete a Odessa, id., id. (D. R. 29 dicembre 1900).

Uffizi.

Butte (Stato di Montana) — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza del regio consolato in San Francisco (D. M. 2 gennaio 1901).

Iquitos — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza della regia legazione in Lima (Perù) (D. M. 6 gennaio 1901).

Cuyabà (Stato di Matto Grosso) — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza del regio consolato in Porto Alegre (D. M. 20 gennaio 1901).

Concessione di « Exequatur ».

In data 10 e 27 gennaio 1901 venne concesso l'*exequatur* ministeriale ai signori:

VIGANONI ANDREA, vice console di Spagna in Milano.

PEIRCE GIUSEPPE H., id. degli Stati Uniti d'America in Messina.

Il giorno 11 gennaio 1901 ha cessato di vivere, a bordo del piroscafo *Savoja*, il conte **Pietro Antonelli**, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe.

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Composizione del Consiglio del Contenzioso diplomatico alla data del 1° gennaio 1901

Presidente: S. E. il marchese VISCONTI VENOSTA, Segretario di Stato, Ministro degli affari esteri.

Vice Presidente: S. E. il cavaliere GIUSEPPE BIANCHERI, deputato al Parlamento.

Segretario: FERDINANDO FASSATI DI BALZOLA, capo sezione nel ministero degli affari esteri.

N.	NOMI E QUALITÀ DEI CONSIGLIERI	Data della nomina, o della conferma	*Osservazioni*
1	Biancheri S. E. cavaliere Giuseppe, deputato al Parlamento	4 febb. 1897	Conferma.
2	Boccardo comm. Gerolamo, senatore .	29 marzo 1896	Id.
3	Canonico comm. Tancredi, senatore .	30 dic. 1897	Id.
4	Cappelli marchese Raffaele, deputato al Parlamento	29 lugl. 1898	Id.
5	Damiani comm. Abele, senatore . .	30 dic. 1897	Id.
6	Fè d'Ostiani conte Alessandro, senatore	15 aprile 1900	Id.
7	Gabba comm. Carlo Francesco, senatore	7 dic. 1899	Prima nomina.
8	Inghilleri comm. Calcedonio, senatore .	29 mar. 1896	Conferma.
9	Messedaglia comm. Angelo, senatore .	» »	Id.
10	Pagano Guarnaschelli S. E. comm. G. B., senatore	7 dic. 1899	Id.
11	Pierantoni comm. Augusto, senatore .	30 dic. 1897	Id.
12	Puccioni comm. Leopoldo, senatore .	» »	Prima nomina.
13	Saredo S. E. comm. Giuseppe, senatore	7 dic. 1899	Id. id.
14	N. N.		
15	N. N.		

Ufficio di Segreteria.

	Fassati di Balzola comm. Ferdinando, capo sezione di 1ª classe nel ministero degli affari esteri	27 ott. 1894	Segretario.
	Bongiovanni Emilio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nel ministero degli affari esteri	4 febb. 1898	Archivista.

Decreto ministeriale circa i posti messi a concorso per volontarii nella carriera consolare.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 2 del regolamento approvato col regio decreto in data 24 dicembre 1896, n. 579;

Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 1900, con cui fu bandito il concorso per sei posti di volontario nella carriera consolare, fissando il giorno 25 febbraio 1901 pel principio degli esami scritti:

Determina quanto segue:

Ferma restando ogni altra disposizione, il numero dei posti messi a concorso è elevato da *sei* ad *otto*.

Roma, addì 31 gennaio 1901.

Pel Ministro
Il Sotto Segretario di Stato
G. FUSINATO

Legge n. 492 circa la proroga del trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e il Montenegro (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il regio decreto 10 giugno 1900, n. 210, col quale è resa esecutiva la dichiarazione, firmata a Cettigne il 5 giugno 1900, per prorogare al 1° gennaio 1901 la scadenza del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia ed il Montenegro del 28 marzo 1883.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE
CHIMIRRI — MORIN — CARCANO
VISCONTI VENOSTA

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1901, n. 9.

Legge n. 496 con la quale si dà piena ed intera esecuzione alle disposizioni addizionali alla convenzione internazionale di Parigi pel trasporto delle merci in ferrovia (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alle disposizioni della convenzione addizionale alla convenzione internazionale del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia, stipulata a Parigi il 16 giugno 1898 fra l'Italia, la Germania, l'Austria-Ungheria, la Francia, la Russia, il Belgio, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Svizzera, il granducato di Lussemburgo ed il principato di Liechtenstein.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

BRANCA — CARCANO — GIANTURCO — VISCONTI VENOSTA

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

CONVENTION ADDITIONNELLE *à la convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer.*

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'empire allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême,

(1) Vedasi, anche per i moduli annessi alla convenzione, la *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1901, n. 19.

etc., et Roi Apostolique de Hongrie, agissant également au nom de Son Altesse Sérénissime le Prince de Liechtenstein, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi de Danemark, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et, en son nom, Sa Majesté la Reine Régente du royaume, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, ayant jugé utile d'apporter certaines modifications aux dispositions de la convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer et à l'arrangement y relatif du 16 juillet 1895, ont décidé de conclure à cet effet une convention additionnelle et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE:

Son Excellence le comte de Münster, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République française.

S. M. L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÊME, ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE:

Son Excellence le comte de Wolkenstein-Trostburg, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République française.

S. M. LE ROI DES BELGES:

M. le baron d'Anethan, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française.

S. M. LE ROI DE DANEMARK:

M. de Hegerman-Lindencrone, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Son Excellence M. Gabriel Hanotaux, ministre des affaires étrangères de la République française.

S. M. LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence le comte Tornielli Brusati di Vergano, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République française.

S. A. R. LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:

M. Vannerus, chargé d'affaires de Luxembourg à Paris.

S. M. LA REINE DES PAY-BAS ET, EN SON NOM,
S. M. LA REINE RÉGENTE DU ROYAUME:

M. le chevalier de Stuers, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le Président de la République française.

S. M. L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES:

Son Excellence le prince Ouroussoff, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République française.

ET LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE:

M. Lardy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près le Président de la République française.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles ci-après:

Art. 1er.

La convention internationale du 14 octobre 1890 est modifiée comme il suit:

I. — *Article 6.* Il est ajouté à la lettre *l* un 4e alinéa ainsi conçu:

« Si la gare d'expédition a choisi une autre voie, elle doit en « aviser l'expéditeur ».

II. — *Article 7.* Le 4e alinéa aura la teneur suivante:

« Les dispositions réglementaires fixeront la surtaxe qui, en cas « de déclaration inexacte du contenu ou d'indication d'un poids in« férieur au poids réel, ainsi qu'en cas de surcharge d'un wagon « chargé par l'expéditeur, devra être payée aux chemins de fer « ayant pris part au transport, sans préjudice, s'il y a lieu, du « payement complémentaire de la différence des frais de transport et « de toute indemnité pour le dommage qui en résulterait, ainsi que « de la peine encourue en vertu des dispositions pénales ou des « règlements de police ».

Il est en outre ajouté un 5e alinéa ainsi conçu:

« La surtaxe n'est pas due:

« *a)* en cas d'indication inexacte du poids, lorsque le pesage

« par le chemin de fer est obligatoire d'après les prescriptions en « vigueur à la station expéditrice;

« *b)* en cas d'indication inexacte du poids ou de surcharge « d'un wagon, lorsque l'expéditeur a demandé dans la lettre de « voiture que le pesage soit effectué par le chemin de fer;

« *c)* en cas de surcharge occasionnée, au cours du transport, « par des influences atmosphériques, si l'expéditeur prouve qu'il « s'est conformé, en chargeant le wagon, aux prescriptions en vi- « gueur à la station expéditrice ».

III. — *Article 12.* Le 4e alinéa aura la teneur suivante:

« En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul « dans la fixation des frais de transport et des frais accessoires, « la différence en plus ou en moins devra être remboursée. L'action « en rectification est prescrite par un an à partir du jour du paye- « ment, lorsqu'il n'est pas intervenu entre les parties une recon- « naissance de la dette, une transaction ou un jugement. Les dis- « positions contenues dans l'article 45, alinéa 3 et 4, sont applicables « à la prescription mentionnée ci-dessus. La disposition de l'alinéa 1 « de l'article 44 ne s'applique pas dans ce cas ».

IV. — *Article 13.* Le 1er alinéa aura la teneur suivante:

« L'expéditeur pourra grever la marchandise d'un rembourse- « ment jurqu'à concurrence de sa valeur. Le remboursement peut « être refusé pour les marchandises dont le prix de transport peut « être réclamé d'avance par le chemin de fer (article 12, alinéa 2) ».

V. — *Article 15.* Le 1er alinéa aura la teneur suivante:

« L'expéditeur a seul le droit de disposer de la marchandise, « soit en la retirant à la gare de départ, soit en l'arrêtant en cours « de route, soit en la faisant délivrer, au lieu de destination, ou en « cours de route, ou encore à une station située soit au delà du « point de destination, soit sur un embranchement, à une personne « autre que celle du destinataire indiqué sur la lettre de voiture. « Le chemin de fer peut à son gré, à la demande de l'expéditeur, « accepter des dispositions ultérieures tendant à l'établissement, à « l'augmentation, à la diminution ou au retrait de remboursements « ou bien à l'affranchissement des envois. Des dispositions ultérieures « autres que celles indiquées ci-dessus ne sont pas admises ».

VI. — *Article 26.* Le 2e alinéa aura la teneur suivante:

« Si le duplicata n'est pas représenté par l'expéditeur, celui-ci « ne pourra intenter l'action que si le destinataire l'a autorisé à le

« faire, à moins qu'il n'apporte la preuve que le destinataire a re-« fusé la marchandise ».

VII. — *Article 31.* Les chiffres 1°, 3° et 6° auront la teneur suivante:

« 1° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu « des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec l'ex-« péditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, sont transportées « en wagons découverts,

« en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à « ce mode de transport;

« 3° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des « prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec l'expédi-« teur et mentionnées dans la lettre de voiture, en tant que de telles « conventions sont autorisées sur le territoire de l'Etat où elles sont « appliquées, ont été chargées par l'expéditeur ou déchargées par « le destinataire,

« en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à « l'opération du chargement et du déchargement, ou d'un charge-« ment défectueux;

« 6° De l'avarie survenue aux marchandises et bestiaux dont « le transport, aux termes des tarifs ou des conventions passées « avec l'expéditeur et mentionnées dans la lettre de voiture, ne « s'effectue que sous escorte,

« en tant que l'avarie est résultée du danger que l'escorte « a pour but d'écarter ».

VIII. — *Article 36.* Le 1er alinéa sera complété par l'adjonction suivante:

« Il sera donné acte par écrit de cette réserve ».

IX. — *Article 38.* Dans le 2e alinéa, les mots « que l'expéditeur aura à payer » seront remplacés par les mots « qui devra être payée ».

X. — *Article 40.* Les mots « délai de transport » seront, dans le texte français, remplacés partout par les mots « délai de livraison ».

XI. — *Article 44.* Le mot « sept », qui figure au chiffre 2, sera remplacé par le mot « quatorze ».

XII. — *Article 45.* Cet article sera complété par l'adjonction d'un 4e alinéa ainsi conçu:

« En cas de réclamation écrite, adressée au chemin de fer par

« l'ayant droit, la prescription cesse de courir tant que la récla-
« mation est en suspens. Si la réclamation est repoussée, la pres-
« cription reprend son cours à partir du jour où le chemin de fer
« a notifié par écrit sa réponse au réclamant et restitué les pièces
« justificatives qui auraient été jointes à la réclamation. La preuve
« de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la
« restitution des pièces sont à la charge de celui qui invoque ce
« fait. Les réclamations ultérieures adressées au chemin de fer ou
« aux autorités supérieures ne suspendent pas la prescription ».

Art. 2.

Les dispositions règlementaires de la convention du 14 octobre 1890 et leurs annexes sont modifiées comme il suit:

I. — *Paragraphe 2.*

Le 1er alinéa aura la teneur suivante:

« Sont obligatoires pour les lettres de voiture internationales
« les formulaires prescrits par l'annexe 2. Ces formulaires doivent
« être imprimés pour la petite vitesse sur papier blanc, pour la
« grande vitesse sur papier blanc avec une bande rouge au bord
« supérieur et au bord inférieur, au recto et au verso. Les lettres
« de voiture seront certifiées conformes aux prescriptions de la pré-
« sente convention par l'apposition du timbre d'un chemin de fer
« ou d'un groupe de chemins de fer du pays expéditeur ».

Au 3e alinéa, les mots « der geschriebenen Worte » qui figurent dans le texte allemand seront supprimés.

Il est ajouté un 8e et un 9e alinéas ainsi conçus:

« Il est permis d'insérer dans la lettre de voiture, mais à titre
« de simple information et sans qu'il en résulte ni obligation, ni
« responsabilité pour le chemin de fer, les mentions suivantes:

« Envoi de N. N. ».
« Par ordre de N. N. ».
« A la disposition de N. N. ».
« Pour être réexpédié à N. N. ».
« Assuré auprès de N. N. ».

« Ces mentions ne peuvent s'appliquer qu'à l'ensemble de l'ex-
« pédition et doivent être insérées au bas du verso de la lettre de
« voiture ».

II. — *Paragraphe 3.* Ce paragraphe aura la teneur suivante:

« Lorsque des marchandises désignées au 4° du paragraphe 1er

« et dans l'annexe 1 auront été remises au transport avec une « déclaration inexacte ou incomplète, ou que les prescriptions de « sûreté indiquées dans l'annexe 1 n'auront pas été observées, la « surtaxe sera de 15 francs par kilogramme du poids brut du colis « entier.

« Dans tous les autres cas, la surtaxe prévue par l'article 7 « de la convention pour déclaration inexacte du contenu d'une ex- « pédition sera de 1 franc par lettre de voiture, lorsque cette dé- « claration ne sera pas de nature à entraîner une réduction du « prix de transport; sinon, elle sera du double de la différence entre « le prix de transport du contenu déclaré et celui du contenu cons- « taté, calculé du point d'expédition au point de destination, et en « tout cas elle sera au minimum de 1 franc.

« En cas d'indication d'un poids inférieur au poids réel d'une « expédition, la surtaxe sera le double de la différence entre le prix « de transport du poids déclaré et celui du poids constaté, depuis « le point d'expédition jusqu'au point de destination.

« En cas de surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur, la « surtaxe sera de 6 fois le prix de transport du poids dépassant « la charge permise, du point d'expédition au point de destination. « Lorsqu'il y aura en même temps indication d'un poids inférieur « au poids réel et surcharge, la surtaxe pour indication d'un poids « inférieur au poids réel et la surtaxe afférante à la surcharge se- « ront perçues cumulativement.

« La surtaxe pour surcharge (alinéa 4) est perçue:

« *a)* en cas d'emploi de wagons qui ne portent qu'une seule « inscription indiquant le poids du chargement qu'ils peuvent rece- « voir, lorsque le *poids normal de chargement* ou la *capacité de « chargement* indiqué est dépassé de plus de 5 p. °/₀ lors du char- « gement.

« *b)* en cas d'emploi de wagons portant deux inscriptions, « dont l'une se rapporte au *poids normal de chargement (Ladege- « wicht)*, et l'autre au *poids maximum de chargement (Trag- « fähigkeit)*, lorsque la surcharge dépasse d'une manière quelconque « le poids maximum de chargement ».

III. — *Paragraphe 4.* Ce paragraphe sera complété par un 2e alinéa ainsi conçu:

« Lorsqu'un expéditeur a l'habitude d'expédier, à la même « station, des marchandises de même nature nécessitant un embal-

« lage et que ces marchandises sont remises sans emballage ou « avec un emballage présentant toujours les mêmes défauts, il peut, « à la place de la déclaration spéciale à chaque expédition, se servir, « une fois pour toutes, du formulaire dé déclaration générale prévu « à l'annexe 3 *a*. Dans ce cas, la lettre de voiture doit contenir, « en sus de la reconnaissance prévue à l'alinéa 2 de l'article 9, la « mention de la déclaration générale remise à la station expéditrice ».

IV. — *Paragraphe* 5. Le paragraphe 5 des dispositions réglementaires se rapportant à l'article 13 de la convention est supprimé: il est remplacé par un nouveau paragraphe 5 visant l'article 12 de la dite convention et ainsi conçu :

« La station expéditrice devra spécifier, dans le duplicata de « la lettre de voiture, les frais perçus en port payé inscrits par « elle dans la lettre de voiture.

« La production du duplicata de la lettre de voiture suffit pour « introduire la réclamation prévue à l'article 12, alinéa 4, de la « convention, lorsque les frais de transport ont été liquidés au mo- « ment de la remise de la marchandise au transport ».

V. — *Paragraphe 9*. Les alinéas 2 et 3 auront la teneur suivante :

« Dans ce cas, il est permis de percevoir une taxe supplémen- « taire calculée par fraction indivisible de 10 francs et de 10 kilo- « mètres, qui ne pourra pas dépasser 0 fr. 025 par 1000 francs et « par kilomètre, sur le montant réel de la somme déclarée.

« Le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 50 pour le par- « cours total ».

VI. — *Annexe 1* des dispositions réglementaires. Le texte français recevra les modifications suivantes:

N° I.	**Remplacer:** *0,06 mètre cube*	**par**	60 décimetres cubes.
» III.	*1,2 mètre cube*		1 mètre cube 200 décimètres cubes.
» VIII *a*	*par 1,55 litre*		pour 1 litre 55 centilitres.
	15,50 litres		15 litres 50 centilitres.
» X.	*par 0,825 litre*		pour 825 millilitres.
» XXXVI.	*0,015 mètre*		15 millimêtres.
	0,010 mètre		10 millimètres.
» XXXVIII.	*2,5 kilogrammes*		2 kilogrammes 500 grammes.
	1,2 mètre cube		1 mètre cube 200 décimètres cubes.

N° XLII. **Remplacer:**	*1,2 mètre cube* **par**	1 metre cube 200 décimètres cubes.
» XLIII.	*0,5 gramme*	50 centigrammes.
	0,5 mètre cube	500 décimètres cubes.
» XLIV.	*par 1,34 litre*	pour 1 litre 34 centilitres.
	13,40 litres	13 litres 40 centilitres.
	par 1,86 litre	pour 1 litre 86 centilitres.
	par 0,9 litre	pour 90 centilitres.
	par 0,8 litre	pour 80 centilitres.

VII. — *Annexe 1.* Le chiffre XII est modifié comme il suit:

« La *chaux d'épuration du gaz* (chaux verte) n'est transportée « que dans des wagons découverts ».

Annexe 1. Le texte français du premier paragraphe du 3° du N° XXVII est modifié ainsi qu'il suit:

« De renoncer à toute indemnité pour avaries et pertes soit « des récipients, soit de leur contenu, résultant du transport dans « des récipients fermés hermétiquement ».

VIII. — *Annexe 2.* Outre la modification visée par l'alinéa 1er du paragraphe 2 des Dispositions réglementaires (chiffre I ci-dessus), le formulaire de la lettre de voiture et du duplicata est modifié comme il suit:

« 1° une première rubrique sera introduite pour indiquer la « capacité de chargement ou, le cas échéant, la surface de plancher « du wagon employé pour le trasport, lorsqu'il s'agit d'expéditions « par wagons complets;

« 2° il sera inséré un *nota* d'après lequel l'expéditeur aura « à inscrire dans la lettre de voiture les numéros des wagons « chargés par sos soins;

« 3° le verso du duplicata recevra une partie imprimée iden- « tique au verso de la lettre de voiture ».

En conséquence, l'annexe 2 des Dispositions réglementaires est remplacée par la nouvelle annexe 2 ci-jointe.

« Il est imparti un délai d'une année, à dater de l'entrée en « vigueur des présentes Dispositions, pendant lequel les lettres de « voiture et les duplicata conformes au modèle de 1890 pourront « encore être employés dans le trafic international. Ce délai expiré, « les lettres et dublicata établis d'après le nouveau formulaire « seront seuls admis ».

IX. — Il sera ajouté au paragraphe 4 des Dispositions réglementaires une annexe 3 *a*, ainsi conçue:

ANNEXE 3 *a*. — *Déclaration générale.*

« Le bureau de marchandises du chemin de fer . . . . .
« à . . . . sur ma (notre) demande, accepte au transport
« toutes les marchandises ci-après désignées, qui à partir de ce
« jour lui seront remises par moi (nous) dans ce but, savoir:
« . . . .

« Je (nous) reconnais (sons) formellement par la présente que
« ces marchandises ont été remises au transport
« sans emballage *
« avec un emballage défectueux, notamment: *
« . . . .
« en tant qu'il aura été fait mention de cette déclaration générale
dans la lettre de voiture respective.

« . . . . le . . . . 1 »

* On rayera, selon le conditionnement de la marchandises, les mots « sans emballage » ou « avec un emballage défectueux, notamment ».

X. — *Annexe 4*. Cette annexe est modifiée ainsi qu'il est indiqué ci-après:

ANNEXE 4. — *Disposition ultérieure.*

. . . . le 1

« La gare de . . . . du chemin de fer de . . . .
« est priée de ne pas livrer au destinataire M. . . . .
« à . . . . désigné dans la lettre de voiture du . . . .
« . . . . 1 l'expédition ci-après spécifiée:

Marques en numéros	Nombre	Nature de l'imballage	Désignation de la marchandise	Poids en kilogr.

« mais de:

« 1° La faire retourner à mon adresse.

« 2° L'envoyer à M. . . . . à . . . . station
« du chemin de fer de . . . .

« 3° Livrer seulement contre payement du montant du rem-
« boursement, soit .... (En toutes lettres).

« 4° Ne pas livrer contre payement du remboursement indiqué « dans la lettre de voiture, mais d'un remboursement de .... « .... (En toutes lettres).

« 5° Livrer sans recouvrer le montant du remboursement.

« 6° Livrer *franco*.

(Signature)

« *Observation.* — On rayera la disposition qui ne convient pas « à chaque cas particulier ».

Art. 3.

Le protocole du 14 octobre 1890 est modifié comme il suit:

I. Le 1er alinéa du 1° sera complété par l'addition suivante:

« Si les lignes intermédiaires de transit ne sont pas exploitées « par une administration de cet Etat, les gouvernements intéressés « peuvent néanmoins convenir, par des arrangements particuliers, « de ne pas considérer comme internationaux les transports dont « il s'agit ».

II. Il est ajouté un alinéa 5° de la teneur suivante:

« Au sujet de l'article 60, il est entendu que la Convention « internationale engage chaque Etat contractant pour une durée de « trois ans à partir du jour de son entrée en vigueur et pour de « nouvelles périodes successives de trois années, tant qu'un Etat « n'aura pas annoncé aux autres Etats, un an au plus tard avant « l'expiration de l'une de ces périodes, son intention de se retirer « de la Convention ».

Art. 4.

La présente Convention additionnelle aura la même durée et vigueur que la Convention du 14 octobre 1890 dont elle devient partie intégrante. Elle sera ratifiée et le dépôt des ratifications aura lieu aussitôt que faire se pourra, dans la forme adoptée pour la Convention elle-même et les actes additionnels à la dite Convention. Elle entrera en vigueur trois mois après ce dépôt.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention additionnelle, et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en dix exemplaires, le 16 juin 1898.

(L. S.) Signés: MÜNSTER — G. TORNIELLI — Pour l'Autriche et la Hongrie: *L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie* A. WOLKENSTEIN — VANNERUS — baron D'ANETHAN — A. DE STUERS — J. HEGERMANN-LINDENCRONE — L. OUROUSSOFF — G. HANOTAUX — LARDY.

MINISTERO DELL' INTERNO

Ordinanza di sanità marittima n. 1 (1).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la comparsa della peste bubbonica in Smirne;

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia, del 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

Art. 1. Il porto di Smirne è dichiarato infetto da peste bubbonica ed alle navi, provenienti dal medesimo, saranno applicate le disposizioni delle ordinanze di sanità marittima 8 maggio 1897, n. 3; 15 luglio 1897, n. 6; 12 giugno 1899, n. 6; 16 giugno 1899, n. 7; 24 gennaio 1900, n. 1; 7 aprile 1900, n. 10; 9 luglio 1900, n. 20.

Art. 2. Le navi non saranno ammesse a compiere le operazioni indicate dalle ordinanze suddette, prima che siano trascorsi sette giorni interi dalla partenza da Smirne.

Art. 3. Dopo l'ammissione delle navi a libera pratica, tutti gli individui che ne sbarcheranno, siano passeggieri od appartenenti all'equipaggio, dovranno, a cura della locale prefettura, munirsi di foglio di via obbligatorio ed essere segnalati telegraficamente ai sindaci dei comuni, ove sono diretti, perchè vengano sottoposti a sorveglianza sanitaria per altri tre giorni.

Art. 4. I signori prefetti sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 6 gennaio 1901.

Pel Ministro
L. Romanin-Jacur

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1901, n. 17.

Ordinanza di sanità marittima n. 2 (1).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la esistenza della peste bubbonica in qualche villaggio del territorio di Smirne;

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia, 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

Le disposizioni emanate coll'ordinanza di sanità marittima n. 1, in data sei corrente, contro le provenienze dal porto di Smirne, sono estese a tutti i porti della costa dell'Asia Minore comprese fra i golfi di Edirmid (Adramytte) e di Asin inclusivamente.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 7 gennaio 1901.

Pel Ministro
L. ROMANIN-JACUR

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1901, n. 17.

NOTIZIE

Emigrazione al Sudan egiziano. — Il governatore generale del Sudan egiziano ha informato il regio agente politico in Cairo che sarebbe assolutamente infruttuoso, per operai europei di qualsiasi mestiere, di recarsi nel Sudan, ove, almeno pel momento, la richiesta di mano d'opera è nulla.



Emigrazione al Messico. *(Rapporto del conte Roberto di Villar San Marco, regio ministro in Messico).* — Continuando a giungermi, dal regno, richieste di notizie per parte di persone che desiderano venire a cercar occupazione nel Messico, ho compilato, in base alle più sicure informazioni che mi è stato dato di riunire, le accluse cinque tabelle, in cui trovansi indicate le paghe giornaliere, le ore di lavoro ed il costo della vita, riferibili al mese di novembre p. p. per le principali categorie di operai, in Messico, in Guadalajara, in Monterrey, in Puebla ed in Veracruz, città ove maggiore è attualmente la domanda di mano d'opera.

Il clima di questa capitale, di Guadalajara, di Monterrey e di Puebla, è temperato e generalmente salubre; quello di Veracruz tale non è durante la stagione estiva che comincia alla fine di aprile e termina alla fine di ottobre, quasi normalmente regnandovi, in detto tempo, la febbre gialla.

Unisco pure un modulo per le liste che da codesto ministero, o dai prefetti o dai sindaci, dovrebbero essere trasmesse a questa legazione, quando un qualche nucleo di artigiani manifestasse l'intenzione di emigrare al Messico. Ricevendo tali liste, corredate di tutte le indicazioni ravvisate opportune, non mancherebbe quest'ufficio di adoperarsi per procurare ai detti emigranti un buon collocamento e di far loro pervenire sollecita comunicazione al riguardo; in base a siffatta comunicazione (la quale però, ben inteso, non dovrebbe, in niun caso, addossare alcuna responsabilità a questa carica nè al regio governo), essi potrebbero formarsi un fondato criterio intorno alla maggior o minor convenienza del loro espatrio, evitando, per quanto sia possibile, il pericolo di guai e disillusioni.

Ma stimo opportuno che si prendano in considerazione le seguenti avvertenze suggerite dagli insegnamenti della esperienza:

1° per trovare più facilmente occupazione nel Messico, è conveniente che ogni emigrante sia munito di regolare certificato di buona condotta, nonchè della fedina penale;

2° è assolutamente da sconsigliarsi l'emigrazione di persone che escano da stabilimenti penali, da domicilio coatto, da manicomi o da ricoveri di mendicità, di coloro che per età, o per infermità croniche, non siano guari atti a sopportare fatiche, e di coloro che già in patria hanno dato prova di non avere attitudini fisiche, morali, od intellettuali per un lavoro serio e costante; codesti disgraziati si troverebbero qui in condizioni peggiori che in Italia, e la loro presenza in mezzo ai buoni operai riescirebbe per costoro di grave iattura, mentre, dovendo poi essere rimpatriati, ritornerebbero a cadere a carico dei comuni, delle provincie e dello Stato;

3° per effetto di speciali circostanze connesse a fatti recenti, l'immigrazione italiana ha qui molto perduto di quella simpatia che godeva e che ben meritano le nostre classi lavoratrici, le quali, nella loro grande maggioranza, sono indubbiamente dotate delle migliori qualità: è dunque mio dovere notare che nel Messico sono preferiti gli operai delle provincie del Veneto, della Lombardia e del Piemonte;

4° chi viene per cercar fortuna nel Messico deve essere disposto a sopportare disagi e privazioni, sopratutto nei primi tempi, quando non conosce ancora nè la lingua nè gli usi del paese, nè ancora ha potuto assuefarsi ai nuovi costumi ed al nuovo genere di vita: particolarmente è da notarsi che il vino è caro, nè è facile trovarlo buono e sano;

5° chi ha moglie, se questa è robusta e buona donna di casa, troverebbe la propria convenienza in condurla seco, principalmente se essa sapesse fare la lavandaia, la stiratrice o la cucitrice;

6° chi non è di costumi morigerati trovasi esposto a gravi pericoli per la salute e difficilmente può conseguire il desiderato miglioramento economico;

7° l'onestà, la laboriosità, l'aver saputo sopportare le fatiche e le sofferenza di penosi primordii, lo spirito di parsimonia e la perseverante energia sono i principali fattori della buona fortuna che un immigrato può qui sperare: nè in altro modo sono state raggiunte le buone situazioni, e, per alcuni, anche davvero splendide, di cui ora godono molti modesti lavoratori che fanno onore alla piccola colonia italiana sparsa nel vasto e ricco territorio di questa repubblica.

Mercedi giornaliere ed ore di lavoro per le principali categorie di artigiani, nel novembre 1900, in

MESSICO

N° d'ordine	Professioni	Paga giornaliera						Ore di lavoro	*Osservazioni*
		Massima		Media		Minima			
		(1) Pesos	Cent.	Pesos	Cent.	Pesos	Cent.		
1	Calzolai	2	»	1	»	»	50	10	Poche ricerche.
2	Conciatori di pelli	2	»	1	50	»	75	11	» »
3	Elettricisti	3	»	2	»	1	»	10	
4	Fabbri ferrai	3	»	1	75	1	»	10	Vi è lavoro.
5	Falegnami	2	50	1	50	1	»	10	» »
6	Incisori in metalli	3	»	2	»	1	»	10	Poco lavoro
7	Legatori di libri	1	25	»	90	»	50	9	Pochissimo lavoro.
8	Litografi	3	»	2	»	1	»	10	
9	Macchinisti di macch. a vapore	5	»	2	50	1	»	10	Abbondano gli americani
10	Meccanici	6	»	3	»	1	50	10	» » »
11	Minatori	2	»	1	50	1	»	12	
12	Muratori capimastri	4	»	3	»	1	50	10	Ricercati.
13	Muratori garzoni	»	75	»	60	»	40	10	Abbondano gl'indigeni.
14	Pittori e verniciatori	2	»	1	50	1	»	10	Poco lavoro.
15	Ramai e calderai	2	»	1	50	1	»	11	
16	Sarti	3	50	2	»	1	»	10	Poche ricerche.
17	Scalpellini in pietre	1	50	1	»	»	75	10	Abbondano.
18	Scalpellini in marmo	2	»	1	50	1	»	10	Hanno il monopolio gl'italiani.
19	Sellai	1	50	1	»	»	75	10	» » i messicani.
20	Stagnari	1	»	»	90	»	50	10	» » gl'italiani.
21	Stuccatori	5	»	3	»	1	50	10	Scarseggia il lavoro.
22	Sterratori	1	»	»	80	»	50	10	Abbondano gl'indigeni.
23	Tessitori	2	»	1	50	1	»	12	
24	Tintori	1	50	1	»	»	80	11	
25	Tipografi	2	»	1	50	»	90	10	Poco lavoro.
26	Tornitori	2	»	1	50	1	»	10	» »
27	Vetrai	1	50	1	25	»	80	10	Pochissime ricerche.
	Spesa giornaliera massima, media e minima, in *pesos*, necessaria per il vitto e alloggio di un operaio.	1	25	»	90	»	50		

(1) Il valore del *peso* (scudo d'argento messicano) in base alla media del cambio nel 1900 può calcolarsi da franchi 2.50 a fr. 2.70.

GUADALAJARA

N° d'ordine	Professioni	Paga giornaliera Massima Pesos	Massima Cent.	Media Pesos	Media Cent.	Minima Pesos	Minima Cent.	Ore di lavoro	*Osservazioni*
1	Calzolai	2	»	1	»	»	50	11	
2	Conciatori di pelli	1	50	1	25	»	80	11	
3	Elettricisti	3	50	2	25	2	»	10	Ricercati.
4	Fabbri ferrai	1	50	1	12	»	75	11	
5	Falegnami.	2	50	2	»	1	50	10	Vi è lavoro.
6	Incisori in metalli	2	50	2	»	1	50	10	Ricercati.
7	Legatori di libri.	1	50	1	»	»	50	10	
8	Litografi	3	»	1	50	1	»	10	
9	Macchinisti di macch. a vapore	5	»	4	»	2	»	10	Ricercati.
10	Meccanici	4	»	3	»	2	»	10	»
11	Minatori	2	»	1	50	1	»	12	
12	Muratori capimastri . . .	2	50	1	25	1	»	10	
13	Muratori garzoni	»	75	»	60	»	40	10	
14	Pittori e verniciatori . . .	3	»	2	»	1	»	10	Ricercati.
15	Ramai e calderai	2	»	1	50	1	»	11	
16	Sarti	3	»	2	»	1	»	10	
17	Scalpellini in pietre. . . .	1	50	1	25	»	75	10	
18	Scalpellini in marmo . . .	2	»	1	50	1	»	10	
19	Sellai	1	25	1	»	»	75	10	
20	Stagnari	1	50	1	»	»	50	10	
21	Stuccatori.	4	»	3	»	1	50	10	Ricercati.
22	Sterratori	1	»	»	85	»	40	10	
23	Tessitori	2	50	1	50	1	»	12	
24	Tintori.	2	»	1	50	»	80	10	
25	Tipografi	2	»	1	»	»	60	11	
26	Tornitori	2	50	1	75	1	»	11	
27	Vetrai	1	50	1	25	»	80	10	
	Spesa giornaliera massima, media e minima, in *pesos*, necessaria per il vitto e alloggio di un operaio.	»	75	»	50	»	37		

VERACRUZ

N° d'ordine	Professioni	Paga giornaliera						Ore di lavoro	*Osservazioni*
		Massima		Media		Minima			
		Pesos	Cent.	Pesos	Cent.	Pesos	Cent.		
1	Calzolai	2	»	1	75	1	50	10	
2	Conciatori di pelli	2	»	1	50	1	»	10	
3	Elettricisti	5	»	3	50	2	»	9	
4	Fabbri ferrai.	2	50	2	»	1	50	9	
5	Falegnami.	3	»	2	50	2	»	9	
6	Incisori in metalli	—	—	—	—	—	—	—	
7	Legatori di libri.	2	»	1	50	1	»	10	
8	Litografi	3	»	2	25	1	50	10	
9	Macchinisti di macch. a vapore	5	50	4	»	2	50	10	
15	Meccanici	4	»	3	»	2	»	10	
11	Minatori	—	—	—	—	—	—	—	
12	Muratori capimastri . . .	3	50	3	15	2	80	9	
13	Muratori garzoni	2	50	2	25	2	»	9	
14	Pittori e verniciatori . . .	3	»	2	»	1	»	9	
15	Ramai e calderai	1	50	1	25	1	»	10	
16	Sarti	1	50	1	25	1	»	10	
17	Scalpellini in pietre. . . .	2	50	2	25	2	»	10	
18	Scalpellini in marmo . . .	2	50	2	25	2	»	10	
19	Sellai	3	»	2	25	1	50	10	
20	Stagnari	2	»	1	50	1	»	10	
21	Stuccatori.	—	—	—	—	—	—	—	
22	Sterratori	1	60	1	35	1	10	9	
23	Tessitori	—	—	—	—	—	—	—	
24	Tintori.	—	—	—	—	—	—	—	
25	Tipografi	2	»	1	75	1	50	10	
26	Tornitori	3	»	2	»	1	»	10	
27	Vetrai	2	50	2	»	1	50	9	
	Spesa giornaliera massima, media e minima, in *pesos*, necessaria per il vitto e alloggio di un operaio.	1	»	»	85	»	70		

(Modulo)

LISTA DI OPERAI CHE PARTIREBBERO PER IL MESSICO.

N° d'ordine	Cognome e Nome	Luogo di nascita		Anno della nascita	Professione	Se con moglie	Se munito di		Osservazioni
		Comune	Provincia				certificato di buona condotta	fedina penale	

*
* *

Il trattato di Terra Santa e dell'Oriente. — Coi tipi degli Artigianelli, in Milano, è uscito recentemente alla luce il *Trattato di Terra Santa e dell'Oriente,* di frate Francesco Suriano, missionario e viaggiatore del secolo XV (Siria, Palestina, Arabia, Egitto, Abissinia, ecc.), edito per la prima volta nella sua integrità su due codici della Comunale di Perugia e sul testo Bindoni, dal P. Girolamo Golubovich, missionario apostolico di Terra Santa.

È un volume in 8° grande, di pagine LXII-285, con carta e tipi eleganti. Soli 300 esemplari sono destinati alla vendita, al prezzo di lire 5 per l'Italia e di lire 6 per l'estero. Rivolgersi al *M. R. P. Commissario di Terra Santa, Milano, Convento francescano, Via Maroncelli, n. 23.*

*
* *

Emigrazione al Madagascar. — È giunta notizia a questo ministero che taluni operai italiani si dispongono a partire per il Madagascar, ove sperano d'essere impiegati in lavori ferroviari che dovranno colà intraprendersi fra qualche mese.

Facciamo conoscere, in proposito, che nessuna domanda è ancora giunta al regio governo, avente di mira l'arruolamento di operai nel regno.

Quando ciò avvenisse, il regio governo non mancherebbe d'invitare gli impresari a presentare il contratto che essi intendono proporre ai nostri lavoratori.

Poichè questo bisogna tenere in gran conto: che trattasi d'un paese insalubre, nel quale l'operaio straniero dovrebbe incontrare rilevanti spese per procurarsi un'alimentazione sana ed abbondante e relative comodità di esistenza.

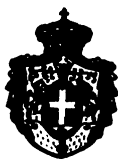
E siccome è prevedibile che la concorrenza nell'offerta della mano d'opera si farà vivace nel Madagascar e che tale fatto avrebbe per immediata conseguenza una diminuzione di salario, mentre questo salario dovrebbe essere altissimo per compensare l'operaio dei rischi che correrebbe e degli oneri che a lui imcomberebbero (viaggio d'andata e di ritorno, alloggio, vitto, cura medica, medicinali, ecc.), così sono da sconsigliarsi assolutamente gli operai italiani dal recarsi al Madagascar senza un *contratto scritto* che assicuri loro un'alta e adeguata mercede e le opportune garanzie.

Senza di ciò, e quando essi partano alla ventura, è da ritenersi che non troverebbero al Madagascar che salarii insufficienti e la miseria con tutte le sue gravissime conseguenze.



Immigrazione negli Stati Uniti nell'anno 1900.

Compagnia di navigazione	Provenienza	Passeggieri di 1ª e 2ª cl.	Passeggieri di 3ª classe
Hamburg American Line	Amburgo	23,279	65,384
North German Lloyd	Brema	23,350	64,698
Red Star Line	Anversa	5,559	31,003
French Line	Havre	8,795	30,643
White Star Line	Liverpool	14,948	29,370
North German Lloyd	Mediterraneo	3,227	27,445
Holland America Line	Rotterdam	5,590	25,940
Cunard Line	Liverpool	20,000	22,751
Navigazione Generale Italiana	Mediterraneo	286	17,265
American Line	Southampton	16,435	16,844
Fabre Line	Mediterraneo	26	15,653
Anchor Line	Mediterraneo	40	14,821
Prince Line	Mediterraneo	247	13,847
Anchor Line	Glasgow	7,653	7,866
Hamburg American Line	Mediterraneo	378	6,861
Scandinavian American Line	Copenaghen	962	4,838
Empreza Insulane de Navegação	Lisbona	136	2,442
Linha de Vapores Portuguezes	Oporto	85	2,100
Allan State Line	Glasgow	2,727	1,399
Atlantic Transport Line	Londra	3,749	.....
Varie		380	2,321
		137,852	403,491



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 189
N. di Serie 80

FEBBRAIO

1901

PARTE AMMINISTRATIVA
E
NOTIZIARIO

SOMMARIO.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 55.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

N. 186 — Gherardo dei principi Pio di Savoia — L'agricoltura, l'industria e il commercio nello Stato di Santa Caterina . L. 0. 2

» 187 — Carlo Nagar — L'agricoltura, il commercio e le industrie della repubblica Argentina nel 1900 . . . . » 0. 3

» 188 — Parte amministrativa e notiziario (Gennaio) . . . . » 0. 2

REGIO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sua Maestà il Re ha, con decreto del 14 febbraio, accettato le dimissioni rassegnate dal gabinetto presieduto da S. E. il cav. Giuseppe Saracco ed ha incaricato l'on. cav. GIUSEPPE ZANARDELLI di comporre il ministero.

Con decreto del 15 febbraio ha nominato l'on. ing. GIULIO PRINETTI, deputato al Parlamento, ministro segretario di Stato per gli affari esteri.

Con decreto del 18 febbraio ha nominato l'on. comm. GIACOMO DE MARTINO, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato al ministero degli affari esteri.

DISPOSIZIONI

riguardanti il personale e gli uffizi dipendenti dal Ministero degli affari esteri

Personale dell'amministrazione centrale.

GIUSTO GREGORIO, ufficiale di scrittura nell'amministrazione della guerra, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel ministero degli affari esteri (D. R. 20 gennaio 1901).

Personale diplomatico.

CUCCHI BOASSO cav. FAUSTO, segretario di legazione di 1ª classe, nominato uffiziale Mauriziano (D. R. 24 gennaio 1901).

SALLIER DE LA TOUR (dei conti) nobile GIUSEPPE duca di Calvello, segretario di legazione di 1ª classe, nominato cavaliere Mauriziano (D. R. 24 gennaio 1901).

PAULUCCI DE' CALBOLI marchese RANIERO, segretario di legazione di 2ª classe, nominato cavaliere Mauriziano (D. R. 24 gennaio 1901).

DE MARTINO nob. cav. GIACOMO, segretario di legazione a disposizione del ministero, destinato a Berna (D. M. 27 gennaio 1901).

NEGROTTO CAMBIASO LAZZARO, addetto di legazione a Berna, trasferito a Bruxelles (D. M. 31 gennaio 1901).

Personale consolare di 1ª categoria.

SANMINIATELLI conte FABIO, console generale di 1ª classe, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio; conferitogli il titolo onorario di inviato straordinario e ministro

plenipotenziario, nominato commendatore Mauriziano e chiamato a far parte del Consiglio del Contenzioso diplomatico (DD. RR. 7 febbraio 1901).

BERTOLA cav. CAMILLO, regio console a Rosario, collocato a disposizione del ministero (D. R. 27 gennaio 1901).

TESTA cav. LUIGI, regio console a disposizione del ministero, destinato a Rosario (D. R. 27 gennaio 1901).

LECCA cav. GIULIO, regio vice console di 1ª classe in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio (D. R. 27 gennaio 1901).

Personale consolare di 2ª categoria.

DE OLDENBOURG comm. RODOLFO, regio console generale a Monaco di Baviera, nominato commendatore Mauriziano (D. R. 17 febbraio 1901).

MAZZETTI cav. CARLO, regio agente consolare in Zagazig, nominato cavaliere Mauriziano (D. R. 24 gennaio 1901).

CAPUTO LEOPOLDO, autorizzata la nomina ad agente consolare in San Juan (D. M. 29 gennaio 1901).

BRACESCO DOMENICO FRANCESCO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Cuzco (D. M. 14 febbraio 1901).

Uffizi.

Cuzco — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza della regia legazione in Lima (D. M. 13 febbraio 1901).

Concessione di « Exequatur ».

Sua Maestà il Re, nelle udienze del 7 e 10 febbraio 1901, si è degnato di concedere il sovrano *exequatur* ai signori:

KEEN GUGLIELMO, console generale della Gran Bretagna in Genova.
FILOCAMO FRANCESCO, vice console di Grecia in Reggio Calabria.

In data 5, 10, 14 e 20 febbraio 1901 venne concesso l'*exequatur* ministeriale ai signori:

TURI GUGLIELMO, vice console del Brasile a Spezia.
TURTON MEYSEY, vice console di Gran Bretagna a San Remo.
PATERNITI GIOVANNI, vice console degli S. U. d'America a Palermo.
LALUMIA DOMENICO, vice console di Spagna a Girgenti.

Legge n. 23 sull'emigrazione (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I. — **Dell'emigrazione in generale.**

ART 1.

L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.

Gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, gli inscritti di leva marittima e i militari del Corpo reali equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del Corpo.

I militari di prima categoria dell'esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del Distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal Regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di seconda e di terza categoria, appartenenti all'Esercito e alla Marina.

È pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'Esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro partenza al comandante del Distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal Regolamento.

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1901, n. 29.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto reale, su proposta dei Ministri della guerra e della marina.

Il Ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col Ministro dell'interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante.

ART. 2.

Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni quindici, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica e forniti del libretto del sindaco, di cui all'art. 3 del Regolamento sul lavoro dei fanciulli 17 settembre 1886, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1886, n. 3657.

ART. 3.

Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal Regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da cento a cinquecento lire.

Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegni a terze persone perchè conducano all'estero, minori degli anni quindici, con lo scopo d'impiegarli come è detto nella prima parte del presente articolo. In tal caso, il tutore decadrà dalla tutela e il genitore potrà esser privato della patria potestà.

Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenne a emigrare, per trarla alla prostituzione.

ART. 4.

Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.

Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sarà aumentata della metà.

L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del

Ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

ART. 5.

Le autorità competenti dovranno trasmettere la domanda per il passaporto, e rilasciarlo entro ventiquattro ore dal ricevimento della domanda, o del *nulla osta*, corredati dei documenti prescritti dalle disposizioni sulla concessione dei passaporti per l'estero.

Il passaporto rilasciato agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie, e tutti gli atti necessari per ottenerlo, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa.

CAPO II. — **Dell'emigrazione a paesi transoceanici.**

ART. 6.

Emigrante, per gli effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto di là dal Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dallo Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe, o in classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiari equivalente alla terza attuale.

L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, è pareggiato al nazionale, anche per gli effetti degli articoli 21, 26 e 27, ma non potrà fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'articolo 12.

Il passaporto non è obbligatorio per coloro che non sono cittadini italiani.

I passeggieri che partano spontaneamente e a proprie spese, in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionali o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, non saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalità italiana non superino il numero di cinquanta. Quando siano più di cinquanta, per considerarli non emigranti, occorrerà uno speciale permesso del Commissariato.

Questa disposizione potrà essere sospesa con decreto reale.

È data facoltà al Ministro degli affari esteri di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela della emigrazione che si effettuasse per mezzo di bastimenti a vela.

Del Commissariato e degli Uffici dipendenti.

ART. 7.

Verrà istituito, sotto la dipendenza del Ministro degli affari esteri, un Commissariato nel quale sarà concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizii dell'emigrazione.

Il Commissariato dell'emigrazione sarà composto: di un commissario generale, nominato tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del Ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri; di tre commissarii, nominati secondo le norme che saranno determinate nel Regolamento, e degli ufficiali d'ordine richiesti dal servizio.

Gli stipendi e le indennità dei componenti il Commissariato verranno fissati per decreto reale. Qualora essi siano scelti nelle amministrazioni dello Stato, conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono nell'amministrazione da cui provengono, e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Verrà pure istituito un Consiglio dell'emigrazione, composto: del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura; di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche; e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati dal Regolamento, fra cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle Società cooperative italiane, e l'altro dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative alla emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza di più Ministeri.

ART. 8.

Il Commissariato corrisponde con le autorità del Regno, coi regi consoli all'estero, con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.

Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti, in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

Il Ministro degli affari esteri dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sulle modificazioni che l'esperienza suggerisse di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi l'emigrazione.

Questa relazione dovrà essere iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.

ART. 9.

Il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'interno, nominerà nei porti di Genova, Napoli e Palermo, e di quelle altre città che fossero determinate per decreto reale, un ispettore dell'emigrazione, investito anche della qualità d'ufficiale di pubblica sicurezza, e preso tra gl'impiegati dell'Amministrazione dell'interno.

L'ispettore eserciterà le attribuzioni che verranno indicate dal Regolamento, e vigilerà alla tutela e visita del bagaglio degli emigranti sia in partenza sia al ritorno.

ART. 10.

Nei luoghi di emigrazione potranno essere istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti del pretore, o, in mancanza, del giudice conciliatore, del sindaco o di chi ne fa le veci, di un parroco o di un ministro del culto, di un medico (designati questi tre ultimi dal Commissariato) e di un rappresentante di società operaie o agricole locali, scelto dal Consiglio comunale.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato è presieduto dal pretore o in sua mancanza dal sindaco.

ART. 11.

Il medico o uno dei medici di bordo, sulle navi che trasportano emigranti, dovrà appartenere al corpo dei medici della marina militare, in servizio attivo o ausiliario; e verrà designato dal Ministro della marina, su richiesta del Commissariato. A tali medici sarà affidato anche il servizio di vigilanza a bordo delle navi nell'interesse della emigrazione, secondo le norme che verranno determinate dal Regolamento. Essi saranno retribuiti a cura del *Fondo*

per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro dovute nella misura che verrà determinata dal Regolamento.

Il vettore sarà obbligato di fornire gratuitamente ai detti medici, anche pel ritorno, il vitto e una cabina di prima classe.

ART. 12.

Negli Stati verso i quali si dirige a preferenza l'emigrazione italiana, saranno istituiti a cura del Ministro degli esteri, anche mediante accordi coi rispettivi Governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.

Il Ministro degli esteri nominerà, secondo le norme che verranno stabilite nel Regolamento, ispettori d'emigrazione viaggianti nei paesi transoceanici. Avrà facoltà di delegare a tale servizio anche ufficiali consolari.

Questi ispettori informeranno il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti.

Tanto nei porti di transito quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura degli ispettori viaggianti all'estero, o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verranno stabilite dal Regolamento.

Dei vettori d'emigranti e dei noli.

ART. 13.

Nessuno può arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di *vettore d'emigranti*, più una speciale licenza dello stesso Commissariato, subordinata a opportune garanzie, quando trattisi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.

Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni previste dall'articolo 32:

a) le Compagnie nazionali di navigazione;

b) le Compagnie forestiere di navigazione, riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio;

c) gli armatori nazionali, sia individualmente, sia in consorzio;

d) gli armatori forestieri e i noleggiatori nazionali e stranieri.

Gli atti costitutivi delle Compagnie forestiere di navigazione saranno registrati con tassa fissa da lire cinquecento a lire tremila, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa, il cui ammontare verrà determinato proporzionatamente alla tassa pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto col capitale sociale originario.

Alle Compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri, la patente può essere conferita soltanto quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel Regno, ovvero una ditta italiana legalmente costituita, e si sottomettano a tutte le leggi e regolamenti del Regno, per tutto ciò che si riferisce alle operazioni d'emigrazione e agli atti che ne conseguono.

La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, a una tassa di concessione di mille lire, e vincolata a una cauzione, non inferiore a tremila lire di rendita in titoli dello Stato, che verrà fissata dal Ministro degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni.

La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore dalla presente legge.

Il Ministro degli esteri, udito il Consiglio dell'emigrazione, può, con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente.

La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie, in cui il vettore o il suo rappresentante possano incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni qual volta abbia subìto diminuzione, sotto pena di decadenza dalla patente; e sarà restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avrà cessato d'esser tale.

Art. 14.

I prezzi dei noli, che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti, dovranno riportare l'approvazione del Commissariato.

Non più tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio d'ogni anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al Commissariato. Questo provvederà all'approvazione dei noli, udito il parere della Direzione generale della marina mercantile, delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane; tenuto conto

delle informazioni degl'ispettori d'emigrazione e delle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana; e di quelle sul corso dei noli nei principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno fornirgli con rapporti periodici.

Per quelle proposte che non fossero approvate, il Commissariato è obbligato a invitare i vettori a esporgli, dentro un congruo termine, le loro ragioni; dopo di che esso trasmetterà tutti gli atti, insieme con le sue proposte motivate, al Consiglio superiore di marina, che dovrà esprimere il proprio parere motivato. Spetterà quindi al Ministro degli affari esteri di stabilire il prezzo dei noli, secondo la qualità dei trasporti, la classe e la velocità dei piroscafi.

Così dei noli approvati come di quelli da lui stabiliti, il Ministro degli affari esteri darà comunicazione al Parlamento con speciale relazione, alla quale dovranno essere allegati tutti gli anzidetti pareri ed informazioni.

Di regola, la determinazione dei noli si farà ogni quattro mesi, cioè: il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre d'ogni anno, e avrà vigore per tutto il quadrimestre. Si potrà però, quando occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del Commissariato, variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le quali vennero stabiliti; e con le stesse norme si potranno anche, dentro il quadrimestre, determinare i prezzi dei noli di nuovi vettori.

I prezzi dei noli dovranno essere resi pubblici, almeno quindici giorni prima della loro applicazione; e, per le revisioni straordinarie, nel più breve termine possibile.

Il Commissariato notificherà i prezzi dei noli così determinati ai Comitati mandamentali e comunali, e notificherà loro anche le offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne facciano richiesta, e ai quali, in difetto di rappresentanti locali del vettore, i Comitati potranno indirizzare gli emigranti per mezzo degl'ispettori d'emigrazione.

Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti, ovvero si rifiutasse di trasportare per tali noli gli emigranti, sarà ritirata la patente; nè potrà essergli riconcessa, che per deliberazione del Ministro degli affari esteri.

Il vettore non potrà elevare il prezzo del nolo per gli emigranti, che già sia stato pubblicamente annunziato, ovvero fissato nel biglietto d'imbarco o in equivalenti scritture.

Volendo ridurre il prezzo già annunziato o contrattato, la ri-

duzione dovrà essere estesa a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella partenza.

Art. 15.

In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il Governo potrà autorizzare i Comitati locali a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potrà autorizzare con speciali concessioni altre Compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti; potrà consentirne il trasbordo in porti esteri di qua dall'Oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela dell'emigrazione.

Quando si verifichi il caso predetto, verrà ritirata al vettore la patente, che non potrà essere novamente concessa se non dietro motivata deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di recidiva, la patente verrà definitivamente ritirata,

Art. 16.

Il vettore d'emigranti può, con lettera diretta al Commissariato, che sentirà il parere del prefetto competente, nominare rappresentanti propri, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione. È altresì responsabile del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto che escluda o limiti tale responsabilità, è nullo, quand'anche vi corrisponda una diminuzione del nolo.

È data facoltà al Commissariato di negare, con decreto motivato, l'assenso alla nomina d'un rappresentante, e, pure con decreto motivato, di revocare l'assenso già concesso.

I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il loro mandato.

Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al Commissariato, nominare uno stesso rappresentante.

È vietato a un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, o dei propri mandanti.

Art. 17.

È vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigrare.

Ferma la disposizione dell'articolo 416 del Codice penale, chiunque con manifesti, circolari o guide concernenti l'emigrazione pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.

Le circolari e gli annunzi di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocità dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio di andata.

ART. 18.

Il Ministro degli affari esteri, d'accordo col Ministro dell'interno, potrà permettere, imponendo condizioni speciali, che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato lavoro, o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi; purchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'articolo 6, si valga, per il trasporto, dell'opera d'un vettore patentato, e questi paghi la tassa prescritta dall'articolo 28.

Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il Ministro degli affari esteri potrà permettere, sotto la osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di emigranti.

ART. 19.

Nè il vettore nè il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.

Agli emigranti favoriti, arrolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

È vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perchè gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, tolto il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.

Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali in conformità dell'articolo 6, è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Art. 20.

Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e intestato a un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno, dà diritto all'emigrante (su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione del porto di partenza) ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto, malgrado qualunque contraria dichiarazione contenuta nel biglietto medesimo.

Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.

Art. 21.

È vietato al vettore e a chi lo rappresenta, di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo. L'emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, più all'eventuale risarcimento dei danni.

Il nolo, che già fosse stato pagato in tutto o in parte dall'emigrante per sè e per la propria famiglia, sarà ad esso restituito, se egli non possa partire per malattia accertata, che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviva e con lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave.

Se si tratti d'emigrazione in qualsiasi modo favorita o arrolata e l'emigrante debba, per gli stessi motivi, o perchè rifiutato da chi ne commise al vettore l'arrolamento, o perchè respinto dalla Commissione di visita, fare ritorno dal porto d'imbarco al Comune di sua residenza, o alla frontiera se straniero, vanno a carico del vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di viaggio delle persone, come le spese di trasporto dei bagagli, salvo poi sempre all'emigrante il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Quando poi, per qualunque altra ragione, prima della partenza della nave, l'emigrante rescinda il contratto, ferme restando le disposizioni dell'articolo 583 n. 2 del Codice di commercio, avrà diritto, su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione del porto, alla restituzione di metà del prezzo del nolo, oltre le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste sieno comprese nel nolo.

Se infine l'emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia

perduto l'imbarco per ritardo d'un treno, anche dovuto a forza maggiore, le Amministrazioni ferroviarie saranno tenute a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, o alla stazione di confine se l'emigrante è straniero, quando egli stesso ne faccia domanda all'ispettore d'emigrazione, e questo gli rilasci una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi dentro ventiquattro ore alla stazione di partenza.

ART. 22.

Il vitto e l'alloggio di qualunque emigrante, giunto al porto d'imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa dei ritardi.

L'emigrante, al quale sia annunziato il ritardo quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto a un'indennità di due lire il giorno, se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.

Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potrà rinunziare al viaggio, ricuperare il nolo se lo pagò, e chiedere alla Commissione arbitrale, di cui all'art. 27, il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.

Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto e, se occcorre, di alloggio, saranno sopportate dal vettore; il quale, in caso di naufragio o d'inabilità del piroscafo a proseguire, o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sarà tenuto a mandare altro piroscafo adatto a ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso contrario, il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dell'emigrazione, si varrà della cauzione per provvedere.

È nullo il patto per cui l'emigrante rinunzi alle indennità stabilite dal presente articolo.

ART. 23.

L'imbarco di emigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti indicati nella prima parte dell'articolo 9.

È vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo d'emigranti in porti esteri, che non siano di là dall'Oceano; ed è pure vietato d'inviare emigranti a imbarcarsi in qualunque porto non

italiano. In entrambi i casi, si può far eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Commissariato nell'interesse esclusivo degli emigranti.

ART. 24.

Il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante, il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante.

ART. 25.

Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare per il prezzo di due lire al giorno, compreso il vitto, gli indigenti italiani che per qualsiasi motivo rimpatrino per disposizione e con richiesta di un regio agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al di sopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'età superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni, pagheranno una lira al giorno; e nulla quelli sotto i tre anni.

Delle controversie tra vettori ed emigranti.

ART. 26.

L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta a un regio ufficiale consolare o a un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della Provincia, all'ispettore di emigrazione o al Comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello; e, nel Regno, dentro tre mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver

potuto comunicare con le regie autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel Regno.

ART. 27.

Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una Commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di Provincia.

La Commissione sarà composta del presidente del Tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede, del procuratore del Re, di un consigliere di prefettura e di due membri eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del Tribunale e il procuratore del Re potranno, in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vicepresidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso.

Accompagneranno la domanda i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti dai consoli, dagli uffici di protezione, dai commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, e dai Comitati locali.

La Commissione arbitrale della Provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario; non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel Regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il Commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del Commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa di bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla regia procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaiuoli, facchini, o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate

dall'ispettore dell'emigrazione, il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposito verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

Fondo per l'emigrazione.

ART. 28.

Il vettore verserà alla Cassa dei depositi e prestiti, in una delle sezioni di regia tesoreria provinciale, otto lire per ogni posto intero d'emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Saranno pure versate alla Cassa dei depositi e prestiti le tasse di patente, le pene pecuniarie e ogni altro reddito eventuale dipendente dalla presente legge.

Tali versamenti saranno attribuiti a un *Fondo per l'emigrazione*, il quale sarà investito in titoli di Stato, o guarentiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese ordinarie per il servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata sarà tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari, e calcolato a tenore dell'art. 44 del Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente si faranno su domanda del commissario generale, col visto del Ministro degli affari esteri, e saranno assegnati esclusivamente a vantaggio della emigrazione, tanto all'interno che fuori.

Il bilancio del *Fondo per l'emigrazione*, sul quale graveranno le spese per il Commissariato, e per i servizi ad esso attinenti, secondo norme fissate dal Regolamento, verrà presentato ogni anno al Parlamento, che lo esamina e vota separatamente.

Il *Fondo per l'emigrazione* è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e di tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascheduna Sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le Legislature e le Sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal Ministro degli affari esteri.

Capo III. — **Disposizioni generali.**

Art. 29.

Il Ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col Ministro dell'interno, imporre condizioni di tutela e cauzioni speciali per l'arrolamento di emigranti non compresi nel capo II della presente legge, e che sia fatto da parte di agenzie d'affari, imprese, o privati cittadini o stranieri, con vincolo determinato di lavoro, o di mercede, o di tempo, o di luogo.

In caso di tali arrolamenti, data la presentazione di reclamo per parte dell'emigrante, o di chi per esso, durante l'esecuzione del contratto, o nei dieci giorni successivi al suo termine, o nei dieci giorni dall'abbandono dei lavori, sarà ammesso, per la determinazione dei danni, il procedimento arbitrale indicato nell'art. 27. Le condizioni d'eventuale prestazione e di svincolo della cauzione saranno determinate di volta in volta, secondo le singole operazioni di arrolamento.

Il Ministro degli affari esteri potrà destinare ispettori d'emigrazione viaggianti all'estero (in conformità dell'articolo 12, primo capoverso, della presente legge) oltre che nei paesi transoceanici, anche negli altri principali centri di emigrazione italiana.

I Comitati di cui all'articolo 10, eserciteranno il loro ufficio anche a favore dell'emigrazione diretta verso paesi non transoceanici.

Art. 30.

Le Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 27, sono competenti a giudicare circa il rimborso di somme che fossero reclamate da qualunque regia autorità, nello Stato o fuori, per spese da essa incontrate nell'interesse di emigranti, quando la responsabilità risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari, o privati. Le rispettive cauzioni rispondono anche di tali rimborsi.

Sanzioni penali.

Art. 31.

Saranno puniti, salvo la disposizione del primo capoverso dell'articolo seguente:

coll'arresto fino a sei mesi e con ammenda sino a mille lire coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone, contro le prescrizioni delle leggi e de' regolamenti, e contro

il divieto posto dal Ministro degli affari esteri, in forza dell'articolo 1, ultimo capoverso;

con ammenda fino a trecento lire, i contravventori all'articolo 1;

coll'arresto fino a tre mesi e con ammenda fino a mille lire, i contravventori alla prima parte dell'articolo 13;

con ammenda fino a mille lire il vettore che intrometta, tra sè e l'emigrante, altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda sino a duemila lire;

con ammenda sino a mille lire, i contravventori all'ultimo capoverso dell'articolo 16, i quali dal Ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

con ammenda sino a duemila lire i contravventori all'articolo 23;

con ammenda fino a mille lire, le altre contravvenzioni alla presente legge o al suo Regolamento, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, di imprese, di agenzie d'affari o di privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Qualora il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore, si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della Compagnia, e il pagamento delle pene pecuniarie da costoro incorse, sarà garantito dalla cauzione della Compagnia stessa.

Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Ministro degli affari esteri, per i provvedimenti di sua competenza, rispetto alla patente, a norma dell'articolo 13.

ART. 32.

Un Regolamento da approvarsi, e da modificarsi ove occorra, con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, conterrà, oltre quelle già accennate, le norme:

per distinguere, per gli effetti delle penalità di cui all'articolo 31, l'emigrazione temporanea da quella permanente;

per l'ordinamento dei servizi indicati nell'articolo 7 e spese relative; e per la disciplina, la scelta e gli stipendi degl'impiegati d'ordine strettamente necessari;

per la formazione del bilancio del *Fondo per l'emigrazione;*

per determinare a quali degli uffici dipendenti dal Commissariato spetti la franchigia postale e telegrafica;

per determinare i requisiti di capacità e di moralità dei vettori e dei loro rappresentanti;

per riconoscere e disciplinare patronati di protezione o altre istituzioni a vantaggio degli emigranti, costituiti per iniziativa privata;

per la nomina de' membri elettivi dei Comitati mandamentali e comunali e le attribuzioni di questi;

per determinare in quali casi e a quali condizioni il Ministro degli affari esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;

per regolare la tutela degli emigranti nel porto d'imbarco, anche mediante l'istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i mezzi lo consentano, nei porti di Genova, di Napoli e di Palermo; per determinare le modalità dell'ammissione in tali ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;

per ordinare che dentro due anni dall'applicazione di questa legge, lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei dormitorii dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione, sia elevato a metri cubi 2.75 nel primo corridoio e a metri cubi 3 nel corridoio inferiore;

per fissare i criteri onde la velocità normale di navigazione non possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all'ora;

per stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocità, e per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti di scalo;

per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri, che facciano scalo in porti italiani, potranno essere esonerati dalle visite dirette a verificare che essi si trovano nelle condizioni di assetto prescritte dalle leggi e dai regolamenti italiani, mediante presentazione di un documento, rilasciato da autorità competente e legalizzato da un regio ufficiale consolare, dal quale risulti che quel piroscafo corrisponde alle condizioni prescritte;

per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;

per determinare la qualità e quantità del vitto e dell'alloggio, o le indennità relative, nei casi di ritardo di partenze o di soggiorno degli emigranti negli scali intermedi o porti di rilascio, o nei casi che l'emigrante venga per qualsiasi motivo respinto al porto d'imbarco o d'arrivo; e per determinare le razioni di bordo e quanto altro sia ritenuto utile a migliorare le condizioni della traversata;

per determinare la quantità massima del bagaglio, che ogni emigrante può portar seco senza spesa di nolo, e l'indennità che gli spetti in caso di smarrimento o di danno;

per tutelare nei piroscafi anche la condizione di quei passeggieri italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza attuale, che fanno ritorno in patria;

per coordinare le regole di tutela di tutti gli emigranti che si dirigono ai confini anche di terra, arrolati, favoriti o spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori o loro rappresentanti;

per rilevare le benemerenze di coloro che, nei Comitati locali, nelle Commissioni arbitrali, negli Istituti di patronato degli emigranti e in altri servizi gratuiti, si siano specialmente adoperati perchè la presente legge risponda ai fini voluti dal legislatore;

e, finalmente, per disciplinare tutto ciò che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione.

Capo IV. — **Disposizioni speciali sul servizio militare e sulla cittadinanza.**

Art. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito e all'articolo 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle Regie autorità diplomatiche e consolari.

Gl'inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la Regia Legazione od il Regio Consolato più vicino; e secondo il risultato di questa visita, vengono arrolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

Gl'inscritti nati e residenti all'estero o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età, in America, Oceania, Asia (esclusa

la Turchia), Africa (esclusi i dominii e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arrolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'Esercito e dell'Armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

I militari di cui sopra, rientrando nel Regno, devono immediatamente darne notificazione al Distretto militare, se appartenenti all'Esercito; alla Capitaneria di porto, se appartenenti all'Armata, e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

Possono però, in casi eccezionali, ottenere dalle regie autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. Il Ministro della guerra potrà, caso per caso e secondo le norme del Regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi.

La dispensa provvisoria di cui nei precedenti capoversi 3°, 4°, 5°, del presente articolo diviene assoluta e definitiva all'età di trentadue anni compiuti.

ART. 34.

Dopo l'articolo 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e dopo il corrispondente articolo 43 del testo unico delle leggi per la leva marittima, è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 120 *bis* del primo testo unico (articolo 43 *bis* del secondo testo unico). Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in Istituti del Regno o della Colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni, e siano arrolati in prima categoria, potranno ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del ventiseesimo anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

Qualora si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, saranno ad essi applicate le facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.

ART. 35.

È abrogato il paragrafo 3° della prima parte dell'articolo 11 del Codice civile.

ART. 36.

La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro degli affari esteri, a chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perchè figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purchè dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno.

CAPO V. — **Disposizioni transitorie.**

ART. 37.

L'entrata in vigore di questa legge sarà fissata con decreti reali, di mano in mano che si renda possibile l'impianto dei servizii in essa indicati. I decreti medesimi avranno per effetto di abrogare la legge 30 dicembre 1888, n. 5866, serie 3ª, nelle parti corrispondenti a quelle della legge presente, delle quali sarà gradatamente determinata l'entrata in vigore; in modo che tutte le disposizioni della presente legge siano attuate non più tardi d'un anno dopo la sua pubblicazione.

ART. 38.

Fino all'approvazione del Regolamento, e alla costituzione del Commissariato per l'emigrazione, il Ministro degli affari esteri ha facoltà di affidare l'incarico provvisorio di tali uffici ad impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI VENOSTA — G. SARACCO — CARCANO — CHIMIRRI — GIANTURCO — C. DI SAN MARTINO — E. MORIN — G. FINALI.

Legge n. 24 sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. il Banco di Napoli è autorizzato ad assumere il servizio della raccolta tutela, impiego e trasmissione nel regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e autorizzato dal ministero del tesoro, ha facoltà di stabilire speciali accordi con case bancarie e col ministero delle poste e dei telegrafi.

Curerà inoltre, col permesso del ministero del tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.

Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto, ed occorrendo, del suo patrimonio, alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.

È vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.

Il regolamento determinerà le cautele che il Banco dovrà prendere per garantirsi contro le alee derivanti dalle oscillazioni dei cambi.

Art. 2. Il Banco di Napoli ha facoltà di riscuotere, a titolo di commissione, per le rimesse dei risparmi degli emigrati, un diritto, nella misura che sarà fissata, secondo le circostanze e le località, dai ministeri del tesoro e delle poste e dei telegrafi, d'accordo col Banco.

Gli utili netti del servizio spetteranno per metà al Banco di Napoli, e saranno destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra metà saranno destinati ad un « Fondo per l'emigrazione » in conformità a norme che saranno comprese nel regolamento indicato nell'articolo 5.

Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 1901, n. 29.

rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto « Fondo per l'emigrazione ».

Art. 3. Gli uffici postali del regno sono autorizzati a pagare, entro i limiti di somma fissati per i vaglia postali all'interno, i vaglia del Banco di Napoli, emessi all'estero nella forma e con le modalità che saranno determinate dal regolamento, per la trasmissione dei risparmi degli emigrati, prelevando, sull'ammontare dei vaglia medesimi, un diritto corrispondente alla metà di quello stabilito per i vaglia postali interni.

Il limite massimo dei depositi fruttiferi che gli emigrati chiedano di versare nelle casse postali di risparmio, trasmessi sia direttamente, sia per mezzo del Banco di Napoli, è elevato a lire 10,000.

I titoli emessi all'estero dal Banco, pagabili nel regno sia dal Banco, sia dagli uffici postali, le relative quietanze, e gli atti consolari concernenti le operazioni colle casse postali di risparmio, saranno esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione.

Art. 4. Il Banco di Napoli presenterà ogni anno al ministero del tesoro una relazione sull'andamento di questo servizio. La relazione, col parere della commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione, sarà presentata al Parlamento dal ministro del tesoro.

Art. 5. Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà approvato per decreto reale, sentita la commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli istituti di emissione, e sentito il Consiglio di Stato; e potrà, ove occorra, essere modificato. Esso conterrà anche le disposizioni per gli accordi del servizio di corrispondenza fra i Banchi di emissione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

FINALI — SARACCO — VISCONTI VENOSTA — PASCOLATO — CHIMIRRI

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Regio decreto n. 36 circa il rilascio dei passaporti per l'estero (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra e della marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative in data 13 settembre 1874, e vista la legge sulla emigrazione in data d'oggi;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I passaporti per l'estero sono rilasciati, in nome del Re, ai regnicoli:

nel regno, dal ministro per gli affari esteri e, per sua delegazione, dai prefetti, dai sotto prefetti, dai commissari distrettuali, o dai questori, questi ultimi se a ciò specialmente autorizzati dal prefetto;

all'estero, dai regi ufficiali diplomatici e consolari, salva pei regi agenti consolari l'autorizzazione del console dal quale dipendono.

I libretti stampati per i passaporti sono forniti alle predette autorità dal ministero degli affari esteri, secondo il modello annesso al presente decreto *(All. A)*.

Art. 2.

Chi voglia ottenere il passaporto nel regno deve farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del comune di sua abituale residenza; e questi chiederà il passaporto all'autorità competente, mediante lo invio di una dichiarazione di *nulla osta* gratuita, conforme al modello annesso *(All. B)*.

Se si tratti di inscritti di leva, o di militari per i quali, a termini dell'art. 3, sia necessaria, per poter espatriare, l'autorizzazione delle competenti autorità, il sindaco dovrà prima trasmettere la dichiarazione di *nulla osta* alle dette autorità, le quali, dopo avere riempita la parte ad esse riservata, dovranno inviare tale dichiarazione alla autorità competente a rilasciare il passaporto, o, qualora la autorizzazione non venga concessa, dovranno restituirla al sindaco.

La dichiarazione di *nulla osta* dovrà essere trasmessa dal sin-

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1901, n. 38.

daco a chi di ragione, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi) dal ricevimento della richiesta, corredata dei documenti prescritti.

Il passaporto potrà essere consegnato al richiedente direttamente, se sia personalmente conosciuto, dalla autorità che lo rilascia, ovvero sarà da questa trasmesso, per la consegna, al sindaco, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi) dal ricevimento della dichiarazione di *nulla osta* debitamente riempita e corredata dei documenti prescritti.

Le marche speciali rappresentanti la tassa di concessione governativa dovuta per il passaporto a norma dell'art. 6, dovranno essere apposte sul passaporto a cura della autorità che lo rilascia, e da essa annullate a norma dell'art. 19 del regolamento 25 settembre 1874, n. 2132.

Art. 3.

È vietato di dar corso alle domande per ottenere la dichiarazione di *nulla osta* e di rilasciare passaporti per l'estero a persone che risultino trovarsi in una delle categorie seguenti:

1° coloro che, abbandonando persone per legge affidate alle loro cure, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

2° le persone che, a norma delle leggi civili, sono sottoposte alla podestà altrui, se prive del consenso della persona da cui dipendono, o, in mancanza di essa, del pretore nei capoluoghi di mandamento, o altrimenti del giudice conciliatore; e, trattandosi di minori di 16 anni, se vi siano ragioni per credere che si vogliano condurre all'estero per scopi immorali, o per prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute;

3° coloro che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato, o contro i quali sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso per delitto punibile con la reclusione o con la detenzione per tempo non minore di un anno;

4° gli inscritti di leva di terra, che si trovano nel regno e che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, senza il permesso del prefetto o del sotto prefetto;

5° i militari di 1ª categoria dell'esercito, che si trovano nel regno e che non abbiano compiuto il 28° anno di età, senza il permesso del comandante del distretto;

6° i militari di 1ª categoria dell'esercito, che si trovano nel regno e che abbiano compiuto il 28° ma non il 32° anno di età, se non sia stata previamente notificata al comandante del distretto, per

mezzo del sindaco, il quale si servirà a tale uopo del modello annesso *(All. C)*, la loro intenzione di uscire dal regno;

7° gli inscritti di leva marittima, che si trovano nel regno e che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, senza il permesso del capitano di porto;

8° i militari del corpo Reali Equipaggi che si trovano nel regno, senza il permesso del comandante del corpo, e, per sua delegazione, del capitano di porto.

Il permesso di cui ai numeri 4°, 5°, 7° e 8°, sarà rifiutato, in base alle istruzioni del ministero della guerra o della marina, ogni qualvolta vi sia ragione per credere che la persona che chiede il passaporto voglia recarsi all'estero per sottrarsi a qualche obbligo militare.

La facoltà di espatrio potrà essere temporaneamente sospesa, in casi eccezionali, per tutti i militari, con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina.

9° i cittadini all'estero che, richiedendo il passaporto dopo trascorso il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il loro 20mo anno di età, non comprovino il loro stato regolare di fronte all'obbligo del servizio militare; i renitenti e i disertori;

10° le persone alle quali per altra disposizione sia fatto espresso divieto di espatriare.

Art. 4.

Sullo stesso passaporto possono essere inscritti:

il capo della famiglia con la moglie, gli ascendenti e i discendenti abitualmente conviventi con lui;

il tutore con i suoi amministrati;

il fratello maggiorenne con i fratelli minori e con le sorelle non maritate conviventi con lui.

Art. 5.

I passaporti per l'estero, rilasciati sia nel regno che all'estero, hanno la durata di tre anni.

Agli inscritti di leva peraltro non potrà essere rilasciato il passaporto per un periodo di tempo che oltrepassi il giorno di apertura della leva per la loro classe.

I passaporti scaduti da non più di tre mesi possono essere direttamente rinnovati da una delle autorità competenti a rilasciare i passaporti a norma dell'articolo 1 del presente decreto, senza che siano necessarie le formalità prescritte dall'articolo 2, mediante una apposita dichiarazione sul passaporto medesimo, e previo pagamento della tassa che sarebbe dovuta per un passaporto nuovo. Le rinno-

vazioni non potranno essere fatte per un periodo maggiore di tre anni ciascuna, e dovranno essere negate ogni qualvolta risulti che il richiedente non si trova nelle condizioni in cui soltanto, a norma del presente decreto, il passaporto potrebbe essergli rilasciato.

Art. 6.

Salve le eccezioni autorizzate dal presente decreto, e le disposizioni della tariffa consolare, i passaporti per l'estero sono soggetti, in conformità del testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative in data 13 settembre 1874, n. 2086, serie 2ª, al pagamento di una tassa, la quale è, secondo i casi, di lire 10 più due decimi o di lire 2 più due decimi.

Sono soggetti alla tassa di lire dieci più due decimi i passaporti di 1ª classe, rilasciati alle persone di agiata condizione.

Sono soggetti alla tassa di lire due più due decimi i passaporti di 2ª classe, rilasciati alle persone che non entrano nella categoria precedente.

Sono esenti da tassa i passaporti rilasciati o rinnovati, sia all'interno che all'estero, a persone che si recano o che si trovano all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie, e alle persone che sono in condizione di miserabilità.

La dichiarazione che la persona che richiede il passaporto si reca all'estero a scopo di lavoro, o forma parte della famiglia di chi si reca o già si trova all'estero a tale scopo, sarà fatta dal sindaco nella dichiarazione stessa di *nulla osta (All. B).*

La condizione di miserabilità dovrà essere attestata da un certificato del sindaco, confermato e vidimato dal pretore del mandamento.

Sono pure esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa tutti gli atti necessarii per ottenere il passaporto richiesto da persone che si recano all'estero a scopo di lavoro e dalle loro famiglie.

Per i passaporti da rilasciarsi all'estero, la constatazione delle condizioni richieste per il rilascio del passaporto gratuito, verrà fatta direttamente dal regio ufficiale diplomatico o consolare che rilascia il passaporto.

Durante il periodo di validità del passaporto potrà, sul passaporto medesimo, venire gratuitamente modificata, da una delle autorità enumerate nell'articolo 1, l'indicazione della destinazione.

Art. 7.

I regi uffiziali diplomatici e consolari all'estero potranno rilasciare o rinnovare passaporti, a norma del presente decreto, quando ad essi risulti che il richiedente si trova nelle condizioni prescritte

perchè il passaporto possa essergli rilasciato; o, quando ciò ad essi non risulti, in base alla dichiarazione gratuita di *nulla osta (All. D)* rilasciata dal prefetto competente.

Nel caso di passaporti rilasciati a protetti, in base all'art. 180 della legge consolare, sarà fatta della qualità di protetto espressa menzione nel passaporto.

Art. 8.

È riservato al ministero degli affari esteri di rilasciare, gratuitamente e senza presentazione di documenti giustificativi, speciali passaporti ai membri di famiglie sovrane, ai membri del corpo diplomatico e consolare nazionale e straniero, ai grandi uffiziali dello Stato, e alle persone che viaggiano per scopo di regio servizio.

Della medesima facoltà possono eccezionalmente far uso i capi delle regie missioni diplomatiche all'estero, con l'obbligo di darne avviso, volta per volta, al ministero degli affari esteri.

Art. 9.

Il ministero degli affari esteri, d'accordo col ministero dell'interno, può temporaneamente sospendere il rilascio di passaporti per una determinata destinazione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi degli espatrianti.

Art. 10.

Le autorità tutte che hanno facoltà di rilasciare passaporti per l'estero, dovranno ritirarli anche se non scaduti, quando ad esse risulti che il titolare non si trova più nelle condizioni richieste dal presente decreto per il rilascio dei passaporti per l'estero.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in vigore, abrogando ogni contraria disposizione, il 1° marzo 1901 nel regno, e il 1° maggio 1901 per quanto concerne i regi uffici diplomatici e consolari.

I passaporti rilasciati rispettivamente prima del 1° marzo e del 1° maggio 1901, rimangono validi per il periodo di un anno dalla loro data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI VENOSTA — SARACCO — GIANTURCO — CHIMIRRI — DI S. MARTINO — MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO

(Allegato A)

Il presente passaporto consta di venti pagine

N. del Passaporto ....



N. del Registro corrispondente ....

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Passaporto

rilasciato a ....

....

figlio di ....

e di ....

nato a ....

il ....

residente a ....

in provincia di ....

di condizione ....

Connotati del Titolare del passaporto

Statura m. ....

Età ....

Fronte ....

Occhi ....

Naso ....

Bocca ....

Capelli ....

Barba ....

Baffi ....

Colorito ....

Corporatura ....

Segni particolari ....

....

FIRMA DEL TITOLARE

....

Il presente passaporto è rilasciato per (1) ....

....

....

ed è valido (2) ....

....

(3) ....

....

....

....

....

....

(1) Stato o Stati di destinazione.

(2) *Per tre anni*; ovvero *fino al 1° aprile* (per gli inscritti di leva di terra, o *1° gennaio* per gli inscritti di leva marittima) *dell'anno* .... (art. 5, comma 2°, del regio decreto 31 gennaio 1901).

(3) Luogo per l'apposizione della marca speciale (o per la dichiarazione che il passaporto viene *Rilasciato gratuitamente a norma dell'art. 6, comma 4°, del regio decreto 31 gennaio 1901*), bollo, data e firma dell'Autorità che rilascia il passaporto. Se si tratta di passaporto rilasciato all'estero, in sostituzione della marca speciale l'ufficiale che lo rilascia annoterà, accanto al bollo, l'ammontare della tassa percetta.

Persone che accompagnano il Titolare (art. 4 del R. decreto 31 gennaio 1901).

COGNOME E NOME	Rapporto col Titolare	Età	Luogo di nascita	*Osservazioni*
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Le pagine seguenti sono riservate per le eventuali vidimazioni delle autorità estere, nonchè per le mutazioni di destinazione e per le rinnovazioni del Passaporto da parte delle autorità italiane, le quali si serviranno a tale uopo delle formule seguenti:

Il presente Passaporto rilasciato a (1)....
....
vale per la destinazione di..................

ovvero

Il presente Passaporto rilasciato a (1)....
....
è rinnovato per la durata di................
e per la destinazione di.............

In ciascuna pagina non potrà essere menzionato più d'un mutamento di destinazione od una rinnovazione, e tali dichiarazioni dovranno essere sempre seguite dalle apposizioni o annotazioni di cui alla nota 3 della pagina 3 del presente libretto.

(1) Nome, cognome e paternità del titolare del Passaporto.

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

(Allegato **B**).

Domanda di passaporto per l'estero

N. 1. — ***Nulla osta*** **del Sindaco di . . . . . , provincia di . . . . .**

Connotati

Statura, m.
Età
Fronte
Occhi
Naso
Bocca
Capelli
Barba
Baffi
Colorito
Corporatura
Segni particolari

Il sottoscritto dichiara nulla ostare a che venga concesso passaporto valido per (1) . . . . . . , *per la destinazione di* . . . .
a . . . .
figlio di . . . . *e di* . . . .
nato a . . . . . *addì* (2) . . . . ,
di condizione . . . . , *abitualmente residente in questo comune, il quale dichiara voler condurre seco le seguenti persone aventi i requisiti per poter liberamente espatriare e per poter essere inscritte sul medesimo passaporto* (3):

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Si attesta (4) *inoltre che, essendo il richiedente militare di 1ª categoria dell'esercito, della classe* . . . , *ed avendo compiuto il 28°, ma non il 32° anno di età, la sua intenzione di uscire dal regno venne dal sottoscritto notificata al comandante del distretto militare di* . . . .

Si trasmette il presente nulla osta, (5) . . . .
al (6) . . . . . . *di* . . . . .

(*Data*)

Il Sindaco

(*Bollo*) (*Firma*) . . . . .

N. 2. — Dichiarazione (7) del Comandante del distretto militare o del Capitano di porto.

Il sopra nominato signor . . . .
può espatriare (8).

(*Data*) Il . . . . .

(*Bollo*) (*Firma*) . . . .

N. 3. — Dichiarazione (7) dell'autorità prefettizia o del Capitano di porto.

Il sopra nominato signor . . . .
inscritto nella lista di leva del comune di . . . .
per l'anno . . . . . . *può espatriare* (8).

(*Data*) Il . . . . Prefetto

(*Bollo*) (*Firma*) . . . . . .

(1) ***Tre anni;*** ovvero ***fino al 1° aprile*** (per gli inscritti di leva di terra, o ***1° gennaio*** per gli inscritti di leva marittima) ***dell'anno....*** (art. 5, comma 2°, del regio decreto).

(2) In lettere.

(3) Nome, cognome, rapporto col titolare (a norma dell'art. 4 del regio decreto), età e luogo di nascita.

(4) Questa attestazione dovrà cancellarsi quando il richiedente non trovisi nelle condizioni in essa enunciate.

(5) *Con una marca di concessione governativa di L.....* (corrispondenti alla tassa dovuta per il passaporto); ovvero: *con una cartolina-vaglia postale a favore dell'ufficio del registro di.....*(luogo di residenza dell'autorità competente a rilasciare il passaporto) *per il valore di L.....* (corrispondenti alla tassa dovuta per il passaporto); ovvero, quando si verifichino le condizioni prescritte dall'art. 6, comma 4°: *dichiarando che la persona che richiede il* ***passaporto si reca all'estero a scopo di lavoro,*** o ***forma parte della*** *famiglia di chi si reca o già si trova* ***all'estero a scopo di lavoro;*** ovvero ***con il certificato di miserabilià del richiedente.***

(6) ***Prefetto*** o *Sottoprefetto* nel caso previsto al n. 4° dell'art. 3; ***Comandante del distretto militare*** nel caso previsto al n. 5° dell'art. 3, o *Capitano di porto* nei casi previsti ai n. 7° e 8° dell'art. 3; negli altri casi *Prefetto* (o ***Questore***) o *Sottoprefetto* o ***Commissario distrettuale,*** annullando i moduli N. 2 e N. 3 relativi alla situazione di fronte al servizio militare.

(7) Da cancellarsi, quando, per le condizioni del richiedente, non sia necessaria. In caso contrario dovrà essere regolarmente riempita e trasmessa all'autorità cui spetta di rilasciare il passaporto, o restituita al sindaco, secondo che sia conceduta o no l'autorizzazione ad espatriare.

(8) oppure *non può espatriare.*

(Allegato C).

Notificazione di espatrio

Il Sindaco del comune di . . . .
notifica al Comandante del distretto di . . . .
che (1) . . . . *figlio di* . . . . *e di* . . . . *nato addì* (2) . . . . *in* . . . . *provincia di* . . . . *militare di prima categoria, ha domandato passaporto per la destinazione di* . . . .

Si fa la presente notificazione a norma dell'art. 3, n. 6°, del regio decreto 31 gennaio 1901.

(Data)

Il Sindaco

(Bollo)

(1) Nome e cognome della persona che ha richiesto il passaporto.
(2) In lettere.

(Allegato D).

R. ......[1] D'ITALIA IN .....

Domanda di « nulla osta » per passaporto da rilasciarsi all'estero

Il sottoscritto richiede il signor Prefetto di . . . . *di restituirgli il presente foglio debitamente completato, dichiarando se possa essere rilasciato il passaporto a* . . . . *figlio di* . . . . *e di* . . . . *nato a* . . . . *addì* (2) . . . . *di condizione* . . . . *attualmente residente a* . . . . . . *ed ascritto alla classe* . . .

(*Data*) *Firma*

(*Bollo*)

R. PREFETTURA DI......

Il sottoscritto dichiara (3) . . . . *passaporto alla persona sopra indicata.*

(*Data*) *Firma*

(*Bollo*)

(1) *Ambasciata, Legazione* o *Consolato.*
(2) In lettere.
(3) *nulla ostare a che venga rilasciato* ovvero *non poter essere rilasciato*

ISTRUZIONI

per l'esecuzione del regio decreto in data 31 gennaio 1901 che regola la concessione dei passaporti per l'estero

---

I.

Norme generali.

Con regio decreto in data 7 ottobre 1900 (la cui entrata in vigore, per effetto dell'art. 11 del regio decreto medesimo, era fissata al 1° marzo 1901) venivano emanate nuove norme relative alla concessione dei passaporti per l'estero; materia regolata sinora dal regio decreto del 13 novembre 1857. Ma essendo intervenuta, dopo il 7 ottobre 1900 e prima del 1° marzo 1901, l'approvazione della nuova legge sull'emigrazione, in data 31 gennaio 1901, la quale contiene alcune essenziali norme che modificano quelle del regio decreto 7 ottobre 1900, parve utile ed opportuno di coordinare in un solo testo tutte le vigenti disposizioni relative ai passaporti per l'estero. A ciò appunto provvede l'attuale regio decreto in data 31 gennaio 1901, il quale riproduce le norme già emanate coll'antecedente decreto 7 ottobre 1900 con le aggiunte e modificazioni approvate con la legge sull'emigrazione.

Per la retta interpretazione ed applicazione dei nuovi provvedimenti saranno di guida le presenti *Istruzioni*, concordate fra tutti i ministeri interessati alla esecuzione del regio decreto.

Tali provvedimenti mirano essenzialmente a meglio soddisfare alle esigenze della cresciuta emigrazione italiana. Essi si propongono specialmente gli scopi seguenti:

dare maggiore rapidità ed uniformità al servizio di concessione e di rinnovazione dei passaporti;

concentrare nell'autorità municipale le operazioni preliminari, anche nell'intento di sottrarre gli emigranti alle spogliazioni di cui spesso sono vittima, quando ricorrono, per ottenere il passaporto, ad intermediari poco scrupolosi ed avidi di lucro;

affidare agli ufficii competenti, mediante diretta corrispondenza tra i medesimi, l'esaurimento delle prescritte pratiche;

modificare ed unificare la forma del passaporto;

render gratuita la concessione del passaporto (e di tutti gli atti necessarii per ottenerlo) a favore di coloro che si recano all'estero a scopo di lavoro, e alle loro famiglie;

aumentare la durata di validità del passaporto, pur mantenendo inalterata la tassa di concessione quand'essa sia dovuta;

semplificare e rendere più spedita la concessione del *nulla osta* per parte delle autorità competenti, agli inscritti di leva ed ai militari in congedo.

Perchè questi concetti e provvedimenti diano il frutto desiderato, occorre che l'opera di tutte le autorità, chiamate a disimpegnare questo importante servizio, sia attenta e sollecita, evitando lentezze e ritardi, che danno spesso occasione a gravi inconvenienti e a deplorevoli abusi; occorre (ed è questo uno dei fini più utili della riforma) facilitare ai nostri emigranti il conseguimento di quel documento, che è il solo atto a far fede in terra straniera della loro identità personale e della loro qualità di cittadini italiani; evitando che, come purtroppo è avvenuto finora in moltissimi casi, essi siano respinti od espulsi da esteri Stati, od esclusi da pubblici e privati lavori, perchè mancanti di *passaporto per l'estero*.

Il regio governo fa, perciò, viva raccomandazione alle predette autorità di accelerare e di facilitare, per quanto sia loro possibile, il compimento delle formalità loro commesse, e di diffondere nelle popolazioni la persuasione che il passaporto per l'estero è, per chi voglia emigrare anche temporaneamente, un documento di somma convenienza e, qualche volta, di assoluta necessità.

I signori sindaci devono, in particolar modo, sovvenire di consiglio gli emigranti, circa le carte di cui, oltrechè del passaporto, questi devono andar muniti secondo i vari paesi di destinazione; come sono, ad esempio: il certificato penale per gli Stati Uniti, il certificato di vaccinazione per la Germania, il certificato di buoni costumi per la Svizzera.

Per quanto concerne il rilascio di passaporto agli inscritti di leva ed ai militari in congedo, il regio decreto concede le maggiori larghezze conciliabili coll'interesse dello Stato. La solerzia delle autorità militari nel dar corso alle domande di *nulla osta*, varrà senza dubbio a diminuire il numero degli imprudenti che, espatriando senza la prescritta autorizzazione, si trovano poi in serie difficoltà, ed esposti al pericolo d'essere dichiarati renitenti o disertori.

Dal loro canto i sindaci dovranno aver cura di ben istruire gli emigranti circa gli obblighi che loro incombono di fronte al servizio militare, e di facilitare ad essi, prima della partenza, la redazione delle procure e degli altri atti occorrenti per evitare future situazioni irregolari.

Tanto i sindaci quanto i prefetti, sottoprefetti, commissari distrettuali o questori dovranno tenere appositi registri conformi agli allegati modelli *(allegati I e II)* per iscrivervi rispettivamente le domande di *nulla osta* e i passaporti rilasciati.

Si avvertono altresì le autorità che, ogniqualvolta esse, a norma della legge sulla emigrazione e del regio decreto sui passaporti, rilascieranno *gratuitamente* documenti di qualsiasi natura che altrimenti sarebbero soggetti alla tassa di bollo, dovranno fare esplicitamente risultare nel contesto dell'atto, e prima della firma, che il documento vien rilasciato gratuitamente *a scopo di ottenere il passaporto*, a norma dell'art. 6 comma 4° del regio decreto.

Non sarà, infine, inopportuno qualche schiarimento ad ogni singolo articolo del nuovo regolamento; avvertendo che si raccolgono qui sotto le sole istruzioni che hanno carattere generale e permanente, e che nulla è innovato quanto alle disposizioni già date con apposite circolari dal ministero dell'interno per ciò che riguarda la opportunità o la necessità di munirsi del passaporto o di altri speciali documenti per chi voglia recarsi in determinati Stati. Le nuove istruzioni speciali che si rendessero necessarie a tale proposito, saranno date anche in avvenire con apposite circolari.

Nulla del pari, naturalmente, è mutato alla circolare del ministero dell'interno in data 3 gennaio 1897, n. $\frac{10900\text{-}9}{187516}$ con la quale si prescrive che i passaporti da rilasciarsi alle persone che intendono recarsi nella Colonia Eritrea, non sono i passaporti per l'estero, ma quelli *per l'interno*.

Ad art. 1.

Il passaporto non è soltanto un documento destinato a stabilire l'identità della persona che lo esibisce, ma dà altresì la presunzione, fino a prova contraria, che la persona stessa è in possesso della cittadinanza italiana; e ciò dovrà essere tenuto presente dalle competenti autorità.

Il passaporto per l'estero deve avere un'unica forma, e cioè

quella di libretto (allegato *A* del regio decreto) qualunque sia la autorità che lo rilascia. Si è, perciò, provveduto affinchè gli stampati relativi siano forniti dal ministero degli affari esteri.

AD ART. 2.

La richiesta di passaporto può essere fatta a voce o per iscritto. Quando sia fatta per iscritto, dovrà essere redatta su carta filigranata da cent. 50 (art. 19 n. 3 della legge di bollo) a meno che si tratti di persone che si recano all'estero a scopo di lavoro, e delle loro famiglie (vedi art. 5 della legge sulla emigrazione 31 gennaio 1901, e art. 6, comma 7°, del regio decreto).

Come espressamente vien detto nell'articolo 2, la richiesta di passaporto deve esser fatta al sindaco del Comune dove la persona che richiede il passaporto ha la sua residenza abituale. Regolarmente il Comune di abituale residenza coinciderà con quello di origine. Qualora per altro ciò non fosse, e il sindaco del Comune di abituale residenza non fosse in caso di poter accertare, per mezzo proprio o in base ai documenti presentati dall'interessato, le condizioni richieste per dar corso alla domanda di *nulla osta,* e specialmente quella relativa alla cittadinanza italiana, egli dovrà interpellare, prima, il sindaco del Comune di origine; e il termine di 24 ore, di cui al comma 3° dell'art. 2, comincierà a decorrere soltanto dall'arrivo della risposta del sindaco stesso.

Tosto che pervenga al sindaco competente la domanda scritta o verbale, egli dovrà prenderne nota nel registro delle domande di *nulla osta* (all. *I* delle presenti *Istruzioni*) inscrivendo poi, nel registro stesso e nelle opportune colonne, le fasi subite dalla domanda, oppure i motivi per cui la dichiarazione di *nulla osta* viene rifiutata.

Anche nel caso in cui la dichiarazione di *nulla osta* riguardi inscritti di leva o militari, e debba essere inviata alle autorità competenti per la debita autorizzazione, il sindaco unirà al foglio la marca speciale occorrente, affinchè le autorità stesse possano, a guadagno di tempo, trasmettere il tutto direttamente all'autorità che deve rilasciare il passaporto.

Così la dichiarazione di *nulla osta* da rilasciarsi dal sindaco, come tutte le altre dichiarazioni da rilasciarsi dalle altre autorità competenti in dipendenza e in relazione col *nulla osta* medesimo (allegato *B* del regio decreto), sono esenti da tassa di bollo, perchè non rivestono il carattere di certificati richiesti dalle parti o ad esse

rilasciati, ma quello di comunicazioni interne fra ufficio ed ufficio, a cui le parti rimangono estranee (art. 22, n. 2, della legge di bollo).

Si raccomanda poi in speciale modo la stretta osservanza, per la trasmissione del *nulla osta,* dei termini prescritti nell'articolo 2 del regio decreto, il quale riproduce la disposizione dell'art. 5 della legge sulla emigrazione; e si richiama l'attenzione dei sindaci sulla responsabilità a cui si esporrebbero trasgredendo a tale prescrizione.

AD ART. 3.

n. 1°. Dovrà ben tenersi presente che le limitazioni poste in questo n. 1° (come quelle del seguente n. 2°) al rilascio del passaporto, non hanno già lo scopo di limitare la libertà individuale, ma soltanto quello di provvedere alla tutela di persone incapaci a proteggersi da sè medesime. Si dovrà, quindi, evitare che tali disposizioni siano applicate in modo da contravvenire all'intento per il quale vennero ordinate. Così, per es., se una famiglia vive del lavoro del proprio capo, e questi si reca all'estero appunto a cercare lavoro per il mantenimento della famiglia, tutto ciò che si può pretendere è che i figliuoli minori, se ve ne sono, sian lasciati sotto la cura di parenti od amici che assumano di vigilare su di essi. È pur evidente che i criterii dovranno esser ancor più larghi nei casi di emigrazione puramente temporanea. La facoltà dell'emigrare è la regola, e il divieto è l'eccezione; a tale criterio dovranno attenersi, nel dubbio, le autorità, al saggio apprezzamento delle quali è affidata la applicazione di questo articolo.

Contro ingiustificati rifiuti, rimangono, naturalmente, sempre aperte agli interessati le vie del ricorso alle superiori autorità amministrative.

n. 2.° Le medesime generiche osservazioni testè fatte son da ripetersi per le limitazioni poste in questo n. 2°. A tale proposito peraltro conviene che sia richiamata l'attenzione dei prefetti e dei sottoprefetti, come dei sindaci, sulla attiva vigilanza che dovrà da essi venire esercitata sopra i minorenni e le minorenni; i primi destinati, in gran numero, ad essere sfruttati da ignobili incettatori, che li impiegano all'estero in lavori spesso micidiali, come le vetrerie, le fornaci e simili, o in professioni girovaghe (1); le seconde

(1) Sono da tener presenti a tale proposito specialmente le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, e quelle della legge 21 dicembre 1873 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.

destinate frequentemente a disonesta vita. In tali casi, quando si tratti di minorenni aventi meno di 16 anni, le autorità del regno (alle quali incombe l'elevato dovere di adoperarsi per salvare quei disgraziati da una sicura rovina materiale e morale) dovranno rifiutare il *nulla osta,* anche quando i minorenni stessi siano condotti all'estero dai proprii genitori; e se il *nulla osta* fu carpito con l'inganno, dovrà essere negato il passaporto; senza pregiudizio quando ne sia il caso, della denunzia all'autorità giudiziaria.

Ogniqualvolta poi, o per la giovane età, o per altre considerazioni, risulti che il minorenne non potrebbe, senza pericolo, recarsi all'estero se non bene affidato, le dette autorità potranno e dovranno pretendere che ciò avvenga; e in nessun caso chi già sia stato qualificato o sia sospettato come incettatore di minorenni destinati a lavorare all'estero nelle condizioni sopra specificate, sarà giudicato idoneo ad accompagnare all'estero minorenni nazionali.

Quanto all'atto dal quale, in conformità dell'art. 3, n. 2°, dovrà constare del consenso per le persone sottoposte alla podestà altrui, esso in base all'art. 5 della legge sull'emigrazione (riprodotto nell'art. 6, comma 7°, del regio decreto) sarà rilasciato in carta libera, in esenzione dalla tassa di bollo, per coloro che vanno all'estero a scopo di lavoro o appartengano alla famiglia di chi a scopo di lavoro si reca o già si trova all'estero. Sul modo come debba interpretarsi la frase *a scopo di lavoro,* si vedano, più sotto, le istruzioni ad art. 6.

Qualora si verificasse il caso (poco probabile) di un minorenne *miserabile* che si rechi all'estero senza che si possa dichiarare che esso vi si reca o a scopo di lavoro, o in compagnia o per raggiungere persona di sua famiglia che a scopo di lavoro si reca o già si trova all'estero, saranno applicate le disposizioni della circolare del ministero dell'interno 9 aprile 1897, n. $\frac{114000\text{-}1}{130977}$, riportata nella Normale 58 del Bollettino demaniale per l'anno 1897, con la quale è stato ammesso che, per i minorenni poveri, l'atto di assenso ad emigrare, dato dal padre o dal tutore, può essere sostituito da una attestazione esente da tassa da bollo (art. 22, n. 23, della legge di bollo), firmata unicamente dal sindaco del Comune, e da cui risulti che il padre, o il tutore, ha dichiarato, in presenza di esso sindaco, di consentire al minorenne di emigrare all'estero.

Per le altre persone, nè miserabili, nè tali da rientrare nella

categoria di coloro che si recano all'estero a scopo di lavoro, o delle loro famiglie, il consenso dovrà essere rilasciato sopra carta filigranata da L. 2, a' sensi dell'art. 19, n. 35, della legge di bollo 4 luglio 1897, n. 414; oppure, quando non si voglia far uso della carta filigranata, l'atto di consenso dovrà essere assoggettato alla tassa di bollo mediante applicazione sopra ogni foglio di una marca di equivalente valore, da annullarsi dalla parte, scrivendovi in tutte lettere la data dell'atto (art. 16 e 20, n. 39, della stessa legge).

n. 3°. Ai condannati a pene restrittive della libertà personale, il passaporto non potrà essere rilasciato ancorchè l'esecuzione della sentenza sia stata sospesa a norma degli art. 586 e 826 del codice di procedura penale.

n. 4° a 8°. Per questi numeri, comprendenti le persone vincolate agli obblighi militari, si veda la parte II delle presenti *Istruzioni*, contenente le *Norme speciali* per gli inscritti di leva e per i militari.

Ad art. 5.

Quando un passaporto sia scaduto da più di tre mesi, il titolare non potrà ottenerne la rinnovazione mediante annotazione sullo stesso libretto, e dovrà, invece, volendo munirsi di passaporto, compiere *ex novo* tutte le formalità prescritte dal regio decreto.

In caso di smarrimento, o d'altro accidente che privi del passaporto il titolare, questi, per ottenerne un altro, dovrà rinnovare le suddette formalità e pagare la tassa dovuta per un passaporto nuovo.

Il pagamento della tassa, quando è dovuta, per la rinnovazione dei passaporti scaduti da non più di tre mesi, verrà fatto, per i passaporti rinnovati nel regno, nella stessa forma come per il rilascio di passaporti nuovi, e cioè mediante apposizione ed annullamento della marca speciale corrispondente alla tassa dovuta.

Ad art. 6.

Il primo capoverso dell'articolo ricordando che la tassa per i passaporti per l'estero è di lire 10 più due decimi o di lire 2 più due decimi *salve le disposizioni della tariffa consolare*, ha voluto alludere a ciò, che la tassa per i passaporti per l'estero *rilasciati all'estero*, è di lire 10 o di lire 2, senza i due decimi.

Come poi l'articolo si esprime, riproducendo le disposizioni dell'art. 5 della legge sulla emigrazione 31 gennaio 1901, sono esenti

dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa i passaporti (nonchè tutti gli atti necessarii per ottenerli) rilasciati agli emigranti che si recano o che si trovano all'estero *a scopo di lavoro*, e alle loro famiglie.

In tale categoria vanno compresi tutti gli operai, contadini, braccianti, giornalieri, venditori ambulanti, e simili; ma ne vanno esclusi tutti coloro che si recano all'estero per esercitarvi commerci, professioni liberali, e simili.

La esenzione dalla tassa si estende anche alle famiglie di chi si reca all'estero a scopo di lavoro: e tale esenzione va applicata ai membri di tali famiglie sia che essi accompagnino la persona che si reca all'estero a scopo di lavoro, sia che si propongano di raggiungerla qualora già, a scopo di lavoro, essa si trovi all'estero.

Le predette condizioni richieste per il rilascio del passaporto gratuito dovranno risultare da una dichiarazione del sindaco scritta nel testo medesimo della dichiarazione di *nulla osta* (allegato *B*, nota 5, del regio decreto).

Le stesse norme per la gratuità dei passaporti saranno osservate dai regi ufficiali diplomatici e consolari per i passaporti da rilasciarsi all'estero. Già l'articolo 97 del vigente Regolamento consolare esonera da ogni tassa i passaporti concessi agli indigenti. Saranno quindi, d'ora innanzi, per tale effetto, considerati come indigenti tutti coloro che si trovano all'estero *a scopo di lavoro* (nel senso testè indicato) e le loro famiglie. La constatazione di tale condizione (richiesta per il rilascio del passaporto gratuito), che nel regno viene affidata al sindaco, è, all'estero, di competenza dell'ufficiale stesso che rilascia il passaporto.

I passaporti rilasciati in esenzione di tassa, nei casi indicati, dovranno contenere alla pagina 3, n. (3) del libretto, la seguente dichiarazione:

« Rilasciato gratuitamente a norma dell'art. 6, comma 4°, del « regio decreto 31 gennaio 1901 ».

Praticamente, è da credere che nella generica indicazione di persone che si recano all'estero a scopo di lavoro, o che appartengono alla famiglia di chi si reca o già si trova all'estero a scopo di lavoro, rimarranno comprese tutte le persone che si recano all'estero in condizione di miserabilità. Qualora peraltro si verificasse il caso, poco probabile, di persone miserabili che si rechino all'estero senza che si possa dichiarare che esse vi si recano a scopo di lavoro o per accompagnare o raggiungere persona di loro famiglia che si reca o si trova

140

a scopo di lavoro all'estero, in tale caso il passaporto sarà egualmente rilasciato senza pagamento di tassa; ma la miserabilità dovrà essere attestata da un certificato del sindaco del luogo ove tali persone hanno la loro abituale residenza, confermato e vidimato dal pretore del mandamento, giusta l'art. 4 del regolamento 25 settembre 1874, n. 2132, per l'esecuzione della legge sulle concessioni governative. Tale certificato di miserabilità dovrà essere egualmente allegato dal sindaco alla dichiarazione di *nulla osta* (allegato *B*, nota 5, del regio decreto).

Quanto alle variazioni nella indicazione della destinazione, che le autorità competenti possono fare sul passaporto durante il periodo di validità del passaporto medesimo, á norma dell'articolo 6, comma ultimo, del regio decreto, esse non danno luogo all'applicazione di alcuna tassa di bollo.

AD ART. 7.

La dichiarazione di *nulla osta* (allegato *D* del regio decreto) deve essere sempre chiesta al prefetto competente, dall'uffiziale diplomatico o consolare nella cui circos·rizione ha residenza la persona che chiede il passaporto.

Per *prefetto competente* dovrà intendersi: o quello della provincia di abituale residenza del richiedente se questi, pur trovandosi all'estero, abbia mantenuto nel regno la sua residenza abituale, o, in mancanza, quello della provincia di domicilio, o, infine, quello della provincia di origine.

Le dichiarazioni di *nulla osta* emesse dal prefetto per i passaporti da rilasciarsi all'estero sono esenti da tassa di bollo (art. 22, n. 2, della legge di bollo).

Nei casi di necessità, cioè quando la persona che chiede il passaporto ha assoluto bisogno d'un documento d'identificazione per risiedere in una determinata località dell'estero, il regio uffiziale diplomatico o consolare potrà, mentre si compiono le formalità per ottenere il *nulla osta* prefettizio, rilasciarle un *permesso* o *carta di identità*, quando a tale documento sia attribuito valore dalle autorità locali.

Tale *permesso* sarà gratuito; verrà indicato in esso il tempo di sua validità, che sarà quello necessario affinchè arrivi la dichiarazione prefettizia; e dovrà essere ritirato al giungere di tale dichiarazione, sia essa affermativa o negativa.

II.

Norme speciali relative agli inscritti di leva e ai militari in congedo illimitato tanto del regio Esercito che della regia Marina

I. — *Passaporto per l'estero agli inscritti di leva.*

1. Giusta il disposto dell'articolo 3, nn. 4 e 7, del regio decreto, gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di loro età, non possono conseguire il passaporto per l'estero senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto se della leva di terra; del capitano di porto, se della leva marittima.

Per la Colonia Eritrea, che forma parte del regno, è sufficiente il passaporto *per l'interno*. Quindi, ancorchè si tratti di militari in congedo o di inscritti di leva per i quali sarebbe necessario, per ottenere il passaporto per l'estero, il permesso delle rispettive autorità, tale permesso non deve essere richiesto.

2. In massima l'autorizzazione deve essere concessa, a meno che si abbiano fondati indizii che l'emigrante voglia recarsi all'estero per sottrarsi agli obblighi di leva.

In questi casi le autorità prefettizie ed i capitani di porto sospenderanno ogni decisione, e ne riferiranno rispettivamente ai ministeri della guerra o della marina, indicando le ragioni per le quali essi credono che si debba negare la chiesta autorizzazione.

Quando l'autorizzazione sia negata, si dovrà apporre sulla dichiarazione di *nulla osta* il divieto, restituendola al sindaco ed informandone, ove occorra, l'autorità politica della provincia o del circondario, e l'arma dei carabinieri reali, per loro norma.

3. L'inscritto di leva che desidera ottenere il passaporto, deve farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del Comune di sua abituale residenza, a cui spetta iniziare le pratiche all'uopo richieste.

Il sindaco, in conformità dell'art. 2 del regio decreto e delle relative *Istruzioni*, trasmetterà la dichiarazione di *nulla osta*, conforme al modello *B* (annesso al regio decreto) al prefetto o sottoprefetto del circondario sulle cui liste di leva il giovane trovasi inscritto, qualora si tratti di inscritto di leva di terra. Se invece si tratti di inscritto di leva marittima, trasmetterà la dichiarazione al capitano di porto del compartimento marittimo al quale l'inscritto appartiene.

4. I prefetti o sottoprefetti, appena ricevute le suindicate dichiarazioni di *nulla osta,* accertatisi, con i mezzi che sono a loro disposizione, che la fatta domanda di passaporto non nasconde l'intenzione di sottrarsi al servizio militare, od altri fini colpevoli, apporranno il loro consenso all'espatrio nella dichiarazione di *nulla osta* (allegato *B,* N. 3, del regio decreto), la quale dovrà essere conservata in atti presso l'ufficio competente; e poscia provvederanno perchè sia trasmesso il passaporto al sindaco che ne ha fatta richiesta, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi) dal compimento delle indagini in seguito alle quali fu apposto il consenso all'espatrio nella dichiarazione di *nulla osta.* Il passaporto potrà anche essere consegnato direttamente all'interessato se questi sia personalmente conosciuto. In quest'ultimo caso se ne dovrà informare il sindaco da cui provenne la richiesta.

I capitani di porto si regoleranno ugualmente; e, ogni qualvolta sia il caso di dar corso alla domanda di passaporto, entro 24 ore dal compimento delle indagini trasmetteranno la dichiarazione di *nulla osta,* completata del loro assenso (allegato *B,* N. 3, del regio decreto) all'autorità cui spetta di rilasciare il passaporto (prefetto o questore, sottoprefetto, o commissario distrettuale).

Delle concesse autorizzazioni si dovrà prendere nota nelle liste di leva.

Come è detto al comma 2° dell'art. 5 del regio decreto, il passaporto per gli inscritti di leva non può avere durata oltre il giorno di apertura della leva per la loro classe. Normalmente la leva di terra si apre al 1° aprile dell'anno in cui i giovani compiono il ventesimo anno di età, e la leva di mare si apre al 1° gennaio dell'anno in cui i giovani, inscritti fra la gente di mare, compiono il ventunesimo anno di loro età. In relazione a ciò sono state apposte le annotazioni alla pag. 3, nota 2ª, del libretto di passaporto (allegato *A* del regio decreto) e alla nota 1ª del modello di *nulla osta* (allegato *B* del regio decreto).

5. I prefetti ed i sottoprefetti, per mezzo dei sindaci, avranno cura di rendere avvertito l'interessato che egli può, se crede, rilasciare, anche prima di partire, atto di procura per l'arruolamento nella categoria che gli spetterà, senza che occorra la sua presentazione al consiglio di leva, bastando, se arruolato in 1ª categoria, che si presenti ad un distretto militare solo nel tempo della chiamata alle armi della classe cui appartiene; e che al tempo della leva della sua

classe egli potrà chiedere al console del luogo in cui avrà allora la sua dimora, di essere sottoposto a visita medica per constatare se sia o meno idoneo al servizio militare.

L'atto di procura potrà essere fatto avanti al sindaco o avanti al prefetto o sottoprefetto e per esso al commissario di leva. Ad ogni modo delle procure rilasciate si dovrà prendere nota sulle liste di leva.

Inoltre le dette autorità faranno presente all'interessato che egli potrà pure chiedere ed ottenere, ove abbia i voluti requisiti, di essere ammesso all'arruolamento volontario di un anno anche con facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età, facendo all'uopo le relative pratiche innanzi al regio console italiano della località in cui si trova, e pagando la prescritta tassa.

6. Trattandosi di inscritti di leva marittima, non occorre che essi facciano alcun atto di procura per il loro arruolamento. I capitani di porto quindi li avvertiranno: che potranno chiedere, quando sarà chiamata la leva di mare della loro classe, di essere visitati all'estero, per essere, se inidonei, riformati o rimandati ad altra leva, giusta l'articolo 53 della legge di leva marittima; che ove sieno riconosciuti idonei alle armi, ma abbiano titoli per l'assegnazione alla 3ª categoria, saranno a questa categoria assegnati figurativamente, giusta l'articolo 38 della citata legge; che ove non abbiano titoli per l'assegnazione in 3ª categoria, potranno chiedere di essere ammessi a farsi surrogare da un fratello, giusta il disposto del citato articolo 38 della legge, come pure, se ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di essere arruolati in qualità di volontari di un anno nel corpo reali equipaggi, soddisfacendo alle condizioni richieste per tale arruolamento, ed ottenere di ritardare fino al 26° anno di età la loro presentazione alle armi; che ove poi, invece, debbano essere arruolati di 1ª categoria, essi dovranno presentarsi al consiglio di leva marittima nel regno non più tardi del 31 dicembre dell'anno della leva di mare della loro classe.

7. Nel caso in cui un giovane che intende espatriare dimostri con apposito certificato medico di avere una imperfezione che lo renda in modo assoluto e permanente inabile al servizio militare, il prefetto o sottoprefetto ne riferirà al ministero della guerra, il quale, ove ne riconosca l'opportunità, provvederà a che il giovane stesso sia sottoposto a visita medico-collegiale presso un ospedale militare, allo scopo di accertare se sia veramente inabile; ed in

caso affermativo disporrà perchè gli sia per tale motivo rilasciato il passaporto per l'estero, e perchè poi, se nulla osta, come è da ritenersi, da parte del consiglio di leva, venga, in base al verbale di detta visita, riformato senza che occorra la sua presentazione personale.

8. Nel caso specificato al n. 7 delle presenti *Norme speciali*, le domande di passaporto dovranno sempre dagli interessati essere rivolte ai sindaci dei rispettivi comuni di residenza, i quali a loro volta si atterranno alle norme dettate al precedente n. 3.

9. Gli inscritti di leva che siansi recati all'estero in uno degli Stati di Europa o del littorale mediterraneo con regolare passaporto, potranno ottenere dai regi consoli che il medesimo sia esteso ad altri paesi fuori di Europa.

I regi consoli però richiederanno sempre, nel caso di cui sopra, il *nulla osta* del rispettivo prefetto o sottoprefetto o del capitano di porto, inviando la dichiarazione modello *D* (annesso al regio decreto).

II. — *Passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato.*

10. Giusta il disposto dell'articolo 3, nn. 5 ed 8 del regio decreto, i militari di 1ª categoria dell'esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età e quelli della marina che non abbiano compiuto il 32°, non possono conseguire il passaporto per l'estero senza l'autorizzazione rispettivamente del comandante del distretto militare o del capitano di porto.

Però, per le reclute dell'esercito in congedo illimitato provvisorio che sono in attesa di venire alle armi per compiere la ferma, la suddetta autorizzazione deve essere data direttamente dal ministero della guerra, al quale pertanto i comandanti dei distretti militari si rivolgeranno per le relative decisioni.

11. L'autorizzazione in massima deve essere concessa, ed all'uopo si seguiranno le stesse norme di cui al n. 2 delle presenti *Norme speciali*.

12. Il militare di 1ª categoria in congedo illimitato, di cui nei precedenti numeri, il quale desideri ottenere il passaporto, deve farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del Comune di sua abituale residenza, richiedendolo di iniziare le pratiche all'uopo occorrenti.

Il sindaco trasmetterà la dichiarazione di *nulla osta*, conforme al modello *B* (annesso al regio decreto) al comandante del distretto

a cui il militare appartiene per fatto di leva, qualora si tratti di militari dell'esercito. Se si tratti invece di militari del corpo reale equipaggi, trasmetterà la dichiarazione al capitano di porto del compartimento marittimo cui il militare appartiene.

13. Il comandante del distretto o il capitano di porto, se nulla hanno in contrario, appongono il loro consenso sulla dichiarazione di *nulla osta* (allegato *B*, N. 2, del regio decreto) e la trasmettono, così completata, alle autorità cui spetta di rilasciare il passaporto (prefetto o questore, sottoprefetto, o commissario distrettuale).

Qualora invece ritengano che non sia il caso di concedere la chiesta licenza di espatriare, si regoleranno come è detto al n. 2 delle presenti *Norme speciali*.

14. Dell'accordata autorizzazione ad espatriare il comandante del distretto, od il capitano di porto, e il sindaco, dovranno prendere nota nei rispettivi ruoli matricolari, indicando in essi lo Stato estero o la località per la quale fu concessa l'autorizzazione.

Il comandante del distretto ed il capitano di porto terranno inoltre un apposito registro dei permessi concessi per recarsi all'estero, conforme al modello 49*A* del catalogo degli stampati in uso nel regio esercito, ed al modello n. 74 degli stampati annessi al regolamento per la leva di mare.

15. Secondo il disposto dell'art. 3, n. 6°, del regio decreto, ai militari di 1ª categoria dell'esercito che abbiano compiuto il 28° ma non ancora il 32° anno di età, non è necessaria l'autorizzazione dell'autorità militare, essendo sufficiente che questa sia previamente informata della fatta domanda di passaporto.

Quindi, nel caso in cui un militare di 1ª categoria dell'esercito nelle accennate condizioni, chieda il passaporto per trasferirsi all'estero, il sindaco, mentre ottempererà al disposto del 1° comma dell'art. 2 del citato regio decreto, per l'invio all'autorità competente della dichiarazione di *nulla osta*, trasmetterà contemporaneamente al comandante del distretto, a cui appartiene il richiedente, la notificazione di espatrio, con modulo conforme all'allegato *C* del decreto medesimo.

Tali notificazioni, anche indipendentemente dalla precisa disposizione dell'art. 1, alinea 5, della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, sono esenti da tassa di bollo, perchè si tratta di comunicazioni interne d'ufficio a cui le parti sono estranee (art. 22, n. 2 della legge di bollo).

Dell'avvenuta notificazione di espatrio il sindaco farà attestazione

all'autorità che deve rilasciare il passaporto, completando all'uopo, con l'indicazione del distretto militare a cui la notificazione fu fatta, la relativa indicazione già stampata nella dichiarazione di *nulla osta.*

16. Anche per i militari di 1ª categoria dell'esercito, di cui al numero precedente, i comandanti di distretto ed i sindaci dovranno prendere nota della fatta domanda di passaporto sui rispettivi ruoli matricolari, indicando la località nella quale essi militari hanno manifestato l'intenzione di recarsi.

I comandanti dei distretti dovranno inoltre tenere un apposito registro in cui inscriveranno i militari che hanno notificato l'intendimento di uscire dal regno.

Tale registro dovrà essere conforme al modello n. 49 *B* del catalogo degli stampati in uso nel regio esercito.

17. Dopo la pubblicazione del regio decreto con cui si sia stabilita la chiamata alla istruzione di una o più classi dell'esercito permanente o della milizia mobile, i comandanti di distretti si asterranno dal concedere ai militari delle classi chiamate nel corso del l'anno, e che non abbiano ancora compiuto il 28° anno di età, il permesso di recarsi all'estero, riservandosi di accordarlo dopo che il militare avrà preso parte all'istruzione.

Per quei militari poi che abbiano compito il 28° ma non il 32° anno di età, i comandanti di distretto, appena ricevuta dai sindaci la prescritta notificazione di espatrio, faranno conoscere con sollecitudine al prefetto o sotto prefetto che la concessione del passaporto deve essere sospesa fino a che il militare chiamato alle armi non abbia preso parte all'istruzione.

Eguale comunicazione dovranno fare, ad ogni buon fine, ai sindaci che hanno inviato la detta notificazione.

Pei militari del corpo reale equipaggi di 1ª categoria in congedo illimitato, dovranno le capitanerie di porto sospendere i *nulla osta* quando la classe cui essi appartengono sia stata chiamata per istruzione.

18. Se l'autorità politica, non ostante il permesso dell'autorità militare o la notificazione preventivamente a questa fatta, non crederà di aderire alla domanda di passaporto, ne informerà il sindaco del comune da cui pervenne la domanda, rimandandogli la dichiarazione di *nulla osta,* sulla quale indicherà che il passaporto è stato negato. Il sindaco ne renderà a sua volta avvertito il comandante del distretto militare od il capitano di porto, e del rifiuto sarà presa nota sui ruoli e registri di cui sopra, al n. 14.

19. I militari che si trovano all'estero con regolare passaporto devono rimpatriare in caso di chiamata alle armi per mobilitazione, sotto pena di incorrere nella diserzione.

Durante la loro permanenza all'estero hanno obbligo di tener sempre informata del luogo di loro dimora la regia autorità consolare.

20. In caso di chiamata alle armi per istruzione, i militari che ottennero di recarsi all'estero con regolare passaporto sono senz'altro dispensati dal rispondere alla detta chiamata, qualòra non consti del loro ritorno e della loro permanenza nel regno.

21. I militari di 1ª categoria che hanno compiuto il 32° anno di età; quelli ascritti alla 2ª categoria, qualunque sia la loro età; e tutti quelli ascritti alla milizia territoriale, possono ottenere il passaporto senza chiederne l'autorizzazione all'autorità militare, e senza dare la preventiva notificazione dell'intendimento di espatriare; e, quando risulti che si trovano all'estero, sono senz'altro dispensati dal rispondere alle chiamate alle armi per istruzione.

Però, nel caso in cui il militare che si trovi nelle suaccennate condizioni chieda il passaporto dopo pubblicato il regio decreto che stabilisce per l'anno in corso la chiamata alle armi per istruzione della classe e categoria cui egli appartiene, la concessione del passaporto stesso è sospesa fino a quando abbia preso parte all'istruzione. Laonde, dopo avvenuta la pubblicazione del detto regio decreto di chiamata alle insegne, le autorità competenti, prima di rilasciare il passaporto al militare nelle suindicate condizioni che ne ha fatto richiesta, dovranno verificare, in base al regio decreto di chiamata, se il militare stesso debba oppur no rispondere ad una delle chiamate alle armi indette per l'anno in corso.

22. I militari, di cui nel precedente paragrafo, che si trovano all'estero, devono tener sempre informata la regia autorità consolare del luogo di loro dimora, ed hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi per mobilitazione, sotto pena di incorrere nella diserzione.

23. I militari i quali siansi recati all'estero in uno degli Stati di Europa o del littorale mediterraneo, con regolare permesso della autorità militare, possono ottenere dai regi consoli che il loro passaporto sia esteso ad altri paesi fuori di Europa.

I regi consoli si regoleranno per costoro come è detto al precedente n. 9.

III. — *Regolarizzazione della posizione degli inscritti di leva e dei militari in congedo che si trovano all'estero senza passaporto.*

24. A norma delle disposizioni contenute nel regio decreto 11 giugno 1891, n. 279 (1), gli inscritti di leva, sia di terra che di mare, ed i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, sia dell'esercito che della marina, che si trovano all'estero senza il passaporto, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione per mezzo delle regie autorità consolari, purchè gli inscritti non siano stati dichiarati renitenti in modo definitivo, ed i militari non siano già stati condannati, anche solo in contumacia, per diserzione.

I mancanti alle chiamate alle armi per istruzione, residenti all'estero, ancorchè siano dichiarati e denunciati tali, possono sempre essere ammessi a regolarizzare la loro posizione, non intervenendo condanna contumaciale a loro carico.

25. Per effetto delle suaccennate disposizioni poste ora in relazione con quelle stabilite col regio decreto gli inscritti di leva ed i militari in congedo illimitato che non abbiano ancora compiuto il 32° anno di età e siano usciti dal regno senza il prescritto passaporto, possono ottenere, ove si trovino nelle suesposte condizioni, di regolarizzare la loro posizione all'estero, facendone domanda, scritta o verbale, al console italiano della giurisdizione in cui risiedono.

26. Il console, appena ricevute tali domande, le comunicherà direttamente al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui risulti dovere l'inscritto concorrere alla leva od avere, se militare, già concorso alla leva stessa, ovvero direttamente al capitano di porto del compartimento cui l'individuo appartenga, somministrando le mag-

---

(1) Si riproduce qui il testo del regio decreto 11 giugno 1891:

« Art. 1. I militari di 1ª e 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia' mobile, i quali si trovino all'estero, senza il prescritto *nulla osta* dell'autorità militare, potranno essere ammessi a regolarizzare la loro posizione per mezzo delle regie autorità consolari, purchè comprovino di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento, e non siano già stati condannati, anche solo in contumacia, per mancanza alla chiamata alle armi o per diserzione.

« Art. 2. Potranno essere ammessi a regolarizzare la propria posizione per mezzo delle regie autorità consolari, i cittadini inscritti sulle liste di leva, i quali si trovino all'estero senza passaporto rilasciato dalla prefettura, purchè non siano già stati dichiarati renitenti in modo definitivo ».

giori indicazioni possibili intorno alla posizione del richiedente, al suo anno di nascita, e, ove ne sia il caso, ai suoi obblighi di servizio, e al distretto o al reggimento cui apparteneva.

Le domande, scritte all'estero, degli inscritti di leva e dei militari in congedo illimitato, comunicate dal console al prefetto o al sottoprefetto, non saranno soggette a tassa di bollo, per l'uso fattone nello Stato, quando i detti inscritti di leva o militari si trovino all'estero a scopo di lavoro, od appartengano a famiglie di persone che si trovano all'estero per tale scopo.

27. Se si tratta di inscritti che non abbiano ancora concorso alla leva, o che, avendovi concorso, non siano stati dichiarati renitenti in modo definitivo, perchè non ancora chiusa la sessione della leva in cui concorrono, spetterà ai prefetti o sottoprefetti ed ai capitani di porto, di deliberare, e, ove non abbiano ragione in contrario, di far conoscere alle autorità consolari che rilascino ai richiedenti il relativo passaporto, prendendone intanto nota sulle liste di leva.

I regi consoli in questi casi, in applicazione dell'art. 3, n. 9, del regio decreto, potranno rilasciare passaporto anche oltre il limite di tempo stabilito dall'art. 5 del decreto stesso (n. 4, ultimo comma, delle presenti *Norme speciali)*.

28. Se si tratta di militari in congedo illimitato, i prefetti o sottoprefetti, ove nulla abbiano in contrario, chiederanno sollecitamente al comandante del distretto il *nulla osta* per regolarizzare la loro posizione all'estero.

29. I comandanti dei distretti, ricevute tali richieste dai prefetti o sottoprefetti, e i capitani di porto ricevutele direttamente dai consoli, verificheranno se il militare del quale è oggetto la richiesta non sia stato già condannato, anche solo in contumacia, quale disertore; e, in caso negativo, invieranno con tutta sollecitudine alle prefetture o sottoprefetture uno speciale certificato, compilato su carta semplice d'ufficio, col quale si dichiari come nulla osti da parte dell'autorità militare al rilascio del passaporto.

30. Ove il militare dell'esercito che domanda di regolarizzare la propria posizione, sia un mancante alla chiamata per istruzione, ancorchè denunciato, i comandanti dei distretti trasmetteranno al prefetto o sottoprefetto il *nulla osta* al rilascio del passaporto, e ne daranno contemporaneamente avviso all'avvocato fiscale militare affinchè possa provocare dalla commissione d'inchiesta la dichiara-

zione che la fatta denuncia deve ritenersi come non avvenuta.

Se il militare invece appartenga al corpo reale equipaggi, e sia stato dichiarato disertore per mancanza alla chiamata per istruzione, anche se denunciato, i capitani di porto dovranno rivolgersi al comando del corpo reale equipaggi il quale per loro mezzo trasmetterà ai prefetti e sottoprefetti il *nulla osta* al rilascio del passaporto e ne darà contemporaneamente avviso all'avvocato fiscale militare per lo scopo suddetto.

31. Della concessione dei *nulla osta* dovrà essere presa nota sui ruoli e sui registri di cui sopra, al n. 14.

32. Gli uffici di prefettura e sottoprefettura trasmetteranno alla loro volta i certificati di *nulla osta,* dei quali al n. 29, direttamente alle regie autorità consolari richiedenti, affinchè possano provvedere pel rilascio dei passaporti.

Nel caso poi che il militare fosse stato condannato quale disertore, faranno conoscere alle autorità consolari che per tale motivo il passaporto non può essere rilasciato, e che, quindi, per regolarizzare la propria posizione, il militare stesso deve rientrare nel regno e costituirsi all'autorità militare.

33. La regolarizzazione della posizione degli inscritti già arruolati in 1ª categoria, i quali non abbiano ancora compiuta la ferma, non dispensa costoro dall'obbligo di rimpatriare per compiere appunto la ferma che loro spetta. Conseguentemente, i regi consoli, tanto nel caso di inscritti arruolati in 1ª categoria, per procura, quanto nel caso di militari di 1ª categoria che abbiano espatriato prima di compiere la ferma, non ometteranno mai di avvertirli che essi hanno obbligo di presentarsi alle armi nel regno insieme cogli uomini della propria classe.

Roma, 1° febbraio 1901.

Il Ministro degli affari esteri
VISCONTI VENOSTA

Allegato **I** (*)

Anno . . . . *Registro N.* . . . . .

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

REGISTRO

delle domande di *nulla osta* per ottenere Passaporto per l'estero

(*) **I due registri di cui si riproduce il *modulo* in questi due allegati I e II, dovranno essere stampati nel formato protocollo (centimetri 32 × 44).**

N.° d'ordine	Data della domanda	Nome e cognome del richiedente o delle persone che lo accompagnano	Paternità	Luogo di nascita	data della nascita		Condizione	Stato per il quale il passaporto vien rilasciato	Nome e cognome della persona che ha dato il consenso nei casi previsti dall'art. 3, n. 2°, del regio decreto 31 gennaio 1901	Autorità cui viene trasmesso il *nulla osta*	Data di trasmissione	*Annotazioni varie* (1)

(1) **Secondo i casi: motivo di rifiuto del *nulla osta*, data di consegna del passaporto al titolare, rifiuto del passaporto, ecc., ecc.**

Allegato II

Anno . . . . .

Registro N. . . . . .

REGISTRO

dei Passaporti per l'estero rilasciati nell'anno *dal* (1) . . . .

N. d'ordine del Passaporto	Nome e cognome del titolare del Passaporto	Paternità	Luogo di nascita	Data della nascita	Luogo di residenza	Condizione	Stato per il quale il Passaporto è rilasciato	Data del Passaporto	Persone che accompagnano il titolare del Passaporto			*Osservazioni*
									Nome	Rapporto col titolare	Età	

(1) Indicazione dell'ufficio autorizzato al rilascio dei Passaporti per l'estero giusta l'art. 1° del regio decreto 31 gennaio 1901.

Decreto ministeriale sulla nomina dei membri della commissione d'esame ai posti di volontario nella carriera consolare presso il ministero degli affari esteri (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento approvato con i regi decreti 24 dicembre 1896, n. 579, e 8 dicembre 1898, n. 480;

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1900, col quale venne bandito un concorso per sei posti di volontario nella carriera consolare;

Visto il successivo decreto ministeriale in data 31 gennaio 1901, col quale il numero dei posti messi a concorso fu elevato da sei ad otto;

Determina quanto segue:

La commissione d'esame, di cui all'articolo 6 del regolamento suddetto, è composto dei seguenti signori:

Cappelli marchese Raffaele, deputato al Parlamento, *presidente;*
Sandrelli comm. Carlo, consigliere di Stato, — *membro;*
Catellani cav. Enrico, professore di diritto internazionale nella regia università di Padova, *id.;*
Cognetti de Martiis comm. Salvatore, professore di economia politica nella regia università di Torino, *id.;*
Fiorini cav. prof. Vittorio, regio provveditore agli studi, *id.;*
Bajnotti comm. Paolo, regio console generale a Liverpool, esaminatore per la lingua inglese;
Tkalac cav. Emerico, regio interprete di 1ª classe al ministero degli affari esteri, esaminatore per la lingua tedesca;
Gelosi cav. Giovanni, titolare di lingua francese nel regio istituto tecnico « Leonardo da Vinci » in Roma, esaminatore per la lingua francese.

Il nobile cav. Vittorio dei conti Deciani, segretario di 1ª classe nel ministero degli affari esteri, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della commissione, e sarà coadiuvato dal cav. Ignazio Randaccio, segretario di 2ª classe nel ministero stesso, per l'assistenza.

Roma, addì 12 febbraio 1901.

Pel Ministro
Il Sotto Segretario di Stato
FUSINATO

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1901, n. 44.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco dei candidati ammessi agli esami di concorso per la carriera consolare, che avranno principio il 25 febbraio 1901, alle ore 12 (1).

1. Alfani Alberto
2. Aliora Carlo
3. Anfosso Luigi
4. Ayala Francesco
5. Bartolucci-Godolini Gio. Batt.
6. Borghetti Riccardo
7. Catalani Giuseppe
8. Chilesotti Gualtiero
9. Colucci Carlo
10. Del Mayno Edoardo
11. De Rossi Girolamo
12. Donegani Eugenio
13. Durazzo Carlo
14. Fabbri Attilio
15. Forzano Francesco
16. Gattoni Giulio
17. Gazzera Guglielmo
18. Grimani Pier Luigi
19. Houseal Giovanni
20. Nani-Mocenigo Gio. Battista
21. Nuvolari Domenico
22. Ricciardi Giulio
23. Strano Salvatore

Regi decreti nn. 51, 52 e 53 coi quali sono fissati gli assegni a determinati consoli e vice consoli, segretari ed interpreti di legazione all'estero (1).

N. *51.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 dicembre 1900, n. 455, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai nostri consolati in Shanghai e in Hong-Kong sono destinati ufficiali consolari di prima categoria.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1901, n. 44.
(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1901, n. 48.

Art. 2. Presso i nostri consolati in Porto Alegre e in Shanghai sono destinati vice consoli di prima categoria, con l'obbligo di tenere residenza in Bento Gonçalvez ed in Han-Kow.

Art. 3. Gli assegni locali annui da corrispondersi agli uffici consolari sottoindicati sono stabiliti come segue, a decorrere dal 1° febbraio 1901, ad eccezione di quanto riguarda l'assegno locale del console in Hong-Kong che decorre dal 1° luglio 1900:

Ufficio		Console	Vice console
Hong-Kong	L.	27,000	—
Pernambuco	»	—	—
» Parà	»	—	15,000
Porto Alegre	»	—	—
» Bento Gonçalvez	»	—	12,000
Shanghai	»	33,000	—
» Han-Kow	»	—	15,000
Victoria	»	19,000	—

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI VENOSTA

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

N. 52.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto l'articolo 2 del regio decreto 29 novembre 1890, n. 6090;

Vista la legge 30 dicembre 1900, n. 455, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del ministero degli affari

esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Presso i nostri uffici all'estero sottoindicati sono destinati segretari di legazione coi seguenti annui assegni locali, a decorrere dal 1° gennaio 1901.

Uffici —		Assegno locale —
Belgrado - legazione - un segretario di legazione . . .	L.	4,000
Berna - legazione - 2° segretario di legazione	»	4,000
Cairo - agenzia diplomatica - un segretario di legazione .	»	4,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI VENOSTA

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

N. 53.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i regi decreti in data 14 giugno 1896, n. 259, e 8 gennaio 1899, n. 10;

Vista la legge 30 dicembre 1900, n. 455, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900, al 30 giugno 1901;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È soppresso il posto di interprete di prima categoria presso la nostra legazione in Pechino con l'annuo assegno locale di lire sedicimila.

Art. 2. L'assegno locale dell'interprete di prima categoria, che rimane presso la nostra legazione suddetta, è stabilito in annue lire quindicimila.

Art. 3. Tali dispostzioni hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI VENOSTA

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO

Regio decreto n. 55 relativo alla nomina del commissario generale per l'emigrazione (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 7 della legge n. 23 del 31 gennaio 1901, ed in esecuzione della parte di detto articolo che si riferisce alla nomina del commissario generale per l'emigrazione;

Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. Luigi Bodio, senatore del regno, consigliere di Stato, è incaricato delle funzioni di commissario generale per l'emigrazione con una indennità mensile di lire cinquecento, da imputarsi al fondo per l'emigrazione e decorribile dal giorno in cui, in virtù d'un nostro

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1901, n. 48.

decreto, andrà in vigore l'articolo 28 della citata legge, concernente la formazione del fondo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI VENOSTA

Visto, *Il Gu* ·· GIANTURCO.

Regio decreto n. 54 che dà piena ed intera esecuzione all'accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare la vigilanza doganale a bordo dei vapori in servizio sui laghi Maggiore e di Lugano (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del regno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo intervenuto fra il governo d'Italia e quello di Svizzera, con scambio di dichiarazioni delli 8 e 18 gennaio 1901, per regolare la vigilanza doganale a bordo dei vapori che fanno servizio sui laghi Maggiore e di Lugano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1901, n. 49.

del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI VENOSTA
CHIMIRRI

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

DICHIARAZIONE *colla Svizzera per regolare il servizio doganale a bordo dei vapori sui laghi Maggiore e di Lugano*

8 e 18 gennaio 1901

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral suisse, voulant régler d'un commun accord le service des douanes à bord des bateaux à vapeur des lacs Majeur et de Lugano, sont convenus de ce qui suit:

1° Les agents de la douane suisse et les agents de la douane italienne sont admis à exercer, dans l'intérêt de l'administration dont ils relèvent, un service de surveillance sur les marchandises, les voyageurs et le personnel à bord des bateaux à vapeur du lac Majeur et du lac de Lugano, et ce en deçà comme au delà de la ligne douanière qui sépare les deux pays.

2° S'il y a à bord des voyageurs, soit pour un port suisse, soit pour un port italien, les agents de la douane suisse, au premier cas, et les agents de la douane italienne, au second, pourront procéder à la visite des bagages de ces voyageurs, ainsi qu'aux opérations douanières qui en seraient la conséquence, à bord même des navires, aussitôt que la dite ligne douanière sera atteinte et même avant, si le voyageur y consent.

3° Les agents chargés de ce service porteront l'uniforme prescrit par leurs règlements respectifs, mais le port d'armes à feu de toute nature ou dimension leur est expressément défendu pendant leur présence à bord.

4° Ces dispositions demeureront en vigueur jusqu'à l'expira-

tion de six mois à partir du jour où l'un des Gouvernements contractants les aura dénoncées.

En foi de quoi, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie fait la présente déclaration, qui sera échangée contre une déclaration analogue du Conseil fédéral suisse.

Fait à Rome, le 8 janvier 1901.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie
VISCONTI VENOSTA

La dichiarazione del Consiglio federale elvetico, scambiata colla presente, è identica a questa; reca la data « 18 gennaio 1901 » e la firma del Presidente della Confederazione « Brenner ».

Regio decreto n. 56 per l'istituzione di un consolato italiano a Seoul (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITARIA

Visto l'articolo 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e l'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione della stessa legge, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito un nostro consolato in Seoul, con giurisdizione in tutto l'impero di Corea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI VENOSTA

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1901, n. 49.

Decreto ministeriale relativo alla sostituzione di due membri della commissione esaminatrice pel concorso ai posti di volontario nella carriera consolare presso il ministero degli affari esteri (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto ministeriale in data 12 febbraio 1901, col quale fu nominata la commissione esaminatrice degli aspiranti al concorso per otto posti di volontario nella carriera consolare;

Vista la rinuncia presentata dai signori comm. prof. Salvatore Cognetti de Martiis e cav. prof. Vittorio Fiorini di far parte della commissione predetta:

Determina quanto segue:

Bosco cav. Augusto, professore pareggiato di statistica nell'università di Roma, e

Scalabrini cav. prof. Angelo, ispettore generale delle regie scuole italiane all'estero,

sono chiamati a far parte della commissione esaminatrice in sostituzione dei professori Fiorini e Cognetti de Martiis.

Roma, addì 22 febbraio 1901.

Il Ministro
PRINETTI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di sanità marittima n. 3 (2).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la cessazione della peste bubbonica in Smirne e nei villaggi del territorio;

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia, del 19 marzo 1897;

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1901, n. 49.
(2) V. *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1901, n. 45.

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

Il porto di Smirne e quelli dell'Asia minore, compresi fra il golfo di Edirmid (Adramytte) e di Asin, sono dichiarati immuni da peste bubbonica, e sono quindi revocate le disposizioni emanate con le ordinanze n. 1 e n. 2 del 6 e 7 gennaio 1901, contro le provenienze dai suddetti porti.

I signori prefetti sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 26 gennaio 1901.

Pel Ministro
L. ROMANIN-JACUR

Ordinanza di sanità marittima n. 4 (1).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la cessazione della peste bubbonica in Egitto;

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia, 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

Sono revocate le ordinanze di sanità marittima n. 24, del 22 agosto 1900, e n. 30, del 31 ottobre 1900.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 7 gennaio 1901.

Pel Ministro
L. ROMANIN-JACUR

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1901, n. 40.

Ordinanza di sanità marittima n. 5 (1)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la comparsa della peste bubbonica in San Nicolas;

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

Decreta:

I porti della repubblica Argentina sul Paranà e sul Rio della Plata sono dichiarati infetti da peste bubbonica, ed alle navi, da essi provenienti, saranno applicate le disposizioni delle ordinanze di sanità marittima 8 maggio 1897, n. 3; 15 luglio 1897, n. 6, 12 giugno 1899, n. 6; 16 giugno 1899, n. 7; 24 gennaio 1900, n. 1; 7 aprile 1900, n. 10; 9 luglio 1900, n. 20.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 6 febbraio 1901.

Pel Ministro
ROMANIN-JACUR

Ordinanza di sanità marittima n. 6 (2)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerando che nessun nuovo caso di peste si è manifestato a San Nicolas dopo il 27 gennaio p. p.;

Constatato che tutti gli altri porti della repubblica Argentina sono rimasti immuni in grazia delle rigorose misure di profilassi adottate dal governo argentino;

Decreta:

Le disposizioni indicate nell'ordinanza di sanità marittima n. 5, in data 6 corrente, saranno applicate alle sole navi provenienti dal

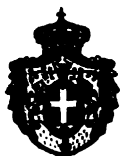
(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1901, n. 40.
(2) V. *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1901, n. 45.

porto di San Nicolas, o che vi abbiano approdato senza mantenersi in stretta contumacia.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 13 febbraio 1901.

Pel Ministro
ROMANIN-JACUR



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 190
N. di Serie 10

MARZO

1901

GRAN BRETAGNA E COLONIE

IL CANADÀ SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO E POLITICO

RAPPORTO DEL COMM. GIUSEPPE SOLIMBERGO

R. CONSOLE GENERALE IN MONTREAL

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 35.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

IL CANADÀ SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO E POLITICO

RAPPORTO DEL COMM. GIUSEPPE SOLIMBERGO
R. Console generale in Montreal

Marzo 1901

Sotto la denominazione di **Canadà** *(Dominion of Canada-Puissance du Canada)*, attribuita dapprima alla colonia del bacino del San Lorenzo (Alto e Basso Canadà), e che ora si applica, per estensione, all'unità politica costituita dalla confederazione delle sette provincie, si comprende, meno l'Alaska, la metà settentrionale dell'America del nord, un territorio di più di otto milioni e mezzo di chilometri quadrati, più vasto degli Stati Uniti, di poco inferiore all'Europa, e sul quale vivono appena da 5 a 6 milioni di abitanti.

Costituzione. — Dopo cento anni d'una lotta veramente ammirabile per la conquista pacifica del *self-government*, questo fu ottenuto coll' « Atto imperiale dell'America britannica del nord » *(The British North-America Act)* nel 1867.

All'Unione federale, che, all'origine, si componeva delle provincie di Ontario, Quebec, Nuova Scozia e Nuovo Brunswick, si aggiunsero successivamente: quelle del Manitoba (1870), della Columbia inglese (1871), dell'isola del Principe Eduardo (1873). Si costituirono poi a distretto ed entrarono nell'Unione i Territori del nord-ovest (Rupert's Land), dell'Alberta, dell'Assiniboia (1882), e finalmente il Yukon (1898).

Il sistema politico stabilito nel Canadà in virtù dell'Atto fondamentale del 1867, è quello di una Unione federale, con un Governo centrale e tanti governi locali o provinciali quante sono le provincie.

Il potere esecutivo e l'autorità suprema sono attribuiti al Sovrano della Gran Bretagna e Irlanda, rappresentato da un Governatore generale, che governa in nome di Esso, sull'avviso d'un Consi-

glio Privato, il cui comitato esecutivo è composto dai ministri responsabili. Il Governatore è nominato dal Sovrano pel termine di cinque anni, con un assegno annuo di dieci mila lire sterline inscritto nel bilancio federale. Il Governatore sanziona le leggi approvate dalle due Camere; ha diritto di apporre il suo *veto* alle deliberazioni delle legislature provinciali.

Il potere legislativo federale si compone di un Senato vitalizio e d'una Camera elettiva.

La sede del governo, la capitale politica, creata di proposito, per sopire tradizionali rivalità fra le provincie di Ontario e di Quebec abitate da razze diverse, in un punto intermedio del Dominio, è a Ottava (Ontario).

I membri del Senato sono nominati dal Sovrano per mezzo del Governatore generale in consiglio; devono essere sudditi inglesi, per nascita o per naturalizzazione, aver compiuto 30 anni di età, essere domiciliati nella provincia per la quale vengono nominati, e possedere nella stessa provincia una proprietà libera da ogni debito o ipoteca, del valore, almeno, di venti mila lire (4000 dollari). Attualmente vi sono 80 senatori; ciascuno percepisce mille dollari all'anno.

La Camera dei comuni si compone di 215 membri, eletti dal popolo per cinque anni; può essere sciolta anche prima, dal Governatore. La provincia di Quebec ne manda 65; le altre provincie ne inviano tanti da essere colla rispettiva popolazione nella medesima proporzione dei 65 con quella della provincia di Quebec, cioè: Quebec 65; Ontario 92; Nuova Scozia 20; Nuovo Brunswich 14; isola del Principe Eduardo 5; Manitoba 7; Colombia inglese 6; Territori del N-O 4. Questo numero di rappresentanza proporzionale, stabilito nell'Atto della costituzione, viene rettificato a ogni censimento decennale della popolazione. Così è che, in base ai primi risultati dell'ultimo censimento venne attribuito un deputato di più a ciascuna delle provincie, del Manitoba e dei Territori del N-O.

I deputati devono essere sudditi inglesi; ciascun deputato riceve un'indennità di 10 dollari (50 lire) al giorno, se la sessione dura meno di 30 giorni, di mille dollari per sessione, se dura di più - anche 31 giorni soltanto. Salvo il caso di malattia, debitamente constatata, vien dedotta dall'indennità una somma di otto dollari per ciascun giorno di assenza; la quale misura incoraggia di molto la assiduità. I deputati percepiscono inoltre una indennità di viaggio di circa 50 centesimi per 1600 metri di percorrenza (andata e ritorno).

Il sistema politico s'informa ai principi e alle regole del regime parlamentare inglese nella sua pienezza. Le lingue inglese e francese possono essere e sono usate indifferentemente nelle discussioni del Parlamento federale, nelle assemblee provinciali di Quebec, del Manitoba e dei Territori, negli annali e resoconti del Parlamento federale e delle menzionate assemblee; nel testo delle leggi da applicarsi alle dette provincie, nei loro tribunali e nelle Corti superiori del Dominio.

L'elettorato è stabilito su basi così larghe da corrispondere virtualmente a un vero suffragio universale.

Senza accingermi a un'analisi comparativa della legislazione elettorale e parlamentare del Canadà con la nostra, mi pare opportuno di notare nella « Legge per le elezioni federali » *(Acte des élections fédérales* - con gli emendamenti sanzionati il 13 giugno 1898) talune disposizioni che più si discostano dalle nostre vigenti, e che per avventura possano contenere qualche seme d'utile riforma.

Gli elettori i quali abbiano diritto al voto in più collegi elettorali, possono esercitare il loro diritto in ciascuno di essi.

Non possono essere nè elettori nè eletti i giudici e magistrati di qualunque tribunale e di qualunque grado, dal presidente della Corte suprema ai *recorders;* i cancellieri delle corti, gli agenti delle terre della Corona, gli esattori provinciali, gli uffiziali di polizia, i funzionari pubblici in genere; gli appaltatori e imprenditori di opere pubbliche o di forniture per conto del governo, il cui contratto col governo federale o con la provincia non sia scaduto e liquidato sei mesi prima delle elezioni.

Sono esclusi dal voto tutti coloro che, avanti o durante la elezione, siano stati impiegati dal candidato o da altri, a scopo elettorale, nella qualità di agenti, segretari, avvocati, commessi, ecc., e ai quali sia stato dato o promesso, prima o poi, un compenso in danaro, un impiego o altra utilità; tutte le persone incaricate officialmente del giudizio delle elezioni contestate; gli uffiziali-relatori e i segretari dei seggi elettorali, ecc. Tutti costoro possono però votare, se ne hanno il diritto, negli altri distretti elettorali, ma giammai in quello nel quale hanno prestato i loro servizi. Per l'articolo 15 della legge elettorale, i contravventori a queste disposizioni, coloro cioè i quali, trovandosi nelle suaccennate e in altre determinate condizioni d'incompatibilità, partecipino nondimeno al voto, saranno condannati a un'ammenda da cento a cinquecento dollari, o,

in caso d'insolvenza, alla prigione fino a dodici mesi; e il loro voto è dichiarato nullo.

Presentazione delle candidature. — Nel giorno (art. 19) e luogo fissati (il luogo è il palazzo di giustizia, palazzo del comune o altro edificio pubblico sito nella parte più centrale e comoda per la maggioranza degli elettori della circoscrizione) (art. 18) si presenteranno venticinque elettori, i quali, davanti all'ufficiale-relatore per le elezioni di quel distretto, incaricato di riceverla, firmeranno una scheda, in cui sia ben stabilita la identità del candidato, con la dichiarazione firmata dal candidato medesimo della sua accettazione, depositando insieme alla scheda, nelle mani dello stesso uffiziale, verso ricevuta, una cauzione di duecento dollari (mille lire) - art. 22. Nel comma 2° dello stesso articolo è detto: « La somma così versata dal candidato o da chi per esso, sarà restituita se riuscirà eletto o abbia avuto in suo favore, nella elezione, un numero di voti almeno uguale alla metà del numero dei voti dati al candidato eletto; altrimenti quella somma apparterrà a S. M. per gli usi pubblici del Canadà; saranno impiegate a sostenere le spese della elezione, e l'uffiziale-relatore del distretto ne renderà conto all'Uditore generale del Canadà ».

Il candidato così ufficialmente presentato, può ritirare sempre, fino al giorno dello scrutinio, la propria candidatura, mediante dichiarazione da lui scritta e firmata; e tutti i voti che, nondimeno, possono essergli dati, saranno dichiarati nulli e come non dati.

Se non si presenta che un solo candidato, o se non ne resta che uno, in seguito al ritiro di cui è cenno, questi, senza bisogno di votazione, sarà, dall'uffiziale per le elezioni, proclamato eletto (art. 27).

Per le accennate disposizioni parmi si metta freno alle candidature multiple, alle candidature di semplice dimostrazione, e, vorrei dire, di numerazione di questa o quella fazione, alle candidature grottesche o di protesta, e si consegua una grande sincerità nella più solenne manifestazione della vita pubblica.

Quando un senatore non assiste alle tornate del Senato per due sessioni consecutive; quando fallisce o diviene in qualsiasi modo insolvibile; ovvero cessa di possedere la proprietà richiesta dalla legge di almeno 20,000 lire italiane (libera da qualsiasi onere), ovvero quando è condannato per tradimento o fellonia *(treason or fellony)*; o dichiara di voler sollecitare un mandato per la Camera elettiva, cessa di appartenere al Senato. . . . . .

Nel governo delle provincie il principio costituzionale del *self-government* viene applicato praticamente mediante l'organizzazione seguente:

Un luogotenente-governatore, nominato dal Governatore generale su proposta del Consiglio Privato, per la durata di cinque anni, è capo del Potere esecutivo, con un consiglio esecutivo responsabile verso l'assemblea. Una Camera elettiva esercita il potere legislativo. Oltre alla Camera elettiva, nella provincia di Quebec e in quella della Nuova Scozia, vi è una Camera Alta, nominata dalla Corona rappresentata dal Potere esecutivo locale. Queste assemblee o Camere provinciali sono rette dalle stesse norme che regolano il Parlamento federale. La giurisdizione di questi governi si applica nella legislazione e nell'amministrazione d'interessi locali e provinciali, con piena autonomia, nei limiti della rispettiva provincia e in quelli stabiliti dalla Costituzione. Il governo federale ha il diritto di veto. Anche i deputati dell'assemblea legislativa di ciascuna provincia, come i senatori e i deputati federali, percepiscono un assegno fisso o proporzionato alla durata della sessione, più una indennità di viaggio proporzionata al percorso chilometrico.

Le istituzioni municipali sono ispirate a un principio di larga autonomia e di decentramento.

I giudici delle Corti superiori, dei tribunali di distretto e di contea sono nominati dal Governatore generale e scelti tra i membri dell'ordine degli avvocati. I magistrati giudiziari della provincia di Quebec devono altresì appartenere a questa provincia.

Nell'America britannica del nord, dove il sentimento religioso è profondamente radicato, è assicurata piena libertà di culto, e non vi è chiesa di Stato. Nella provincia di Quebec, però, la religione cattolica conserva ancora, limitatamente ai suoi credenti, gli stessi poteri e privilegi che aveva al tempo della dominazione francese. In questa provincia principalmente, l'influenza del clero, se non pure la sua diretta ingerenza, appare in tutte le manifestazioni della vita civile. Si direbbe una special forma di teocrazia larvata, operante sull'elemento cattolico di origine francese, contenuta e temperata dai liberi ordini inglesi, non meno che dal contatto coll'elemento anglo-sassone protestante, ma pur sempre potentissima.

Non vi è esercito permanente, ma una milizia, o guardia nazionale volontaria.

Comanda le forze di terra e di mare un generale inglese, nominato dal Re e stipendiato dal governo del Canadà, dipendente dal ministro della milizia federale.

L'amministrazione centrale degli affari pubblici è ripartita in 13 dipartimenti o ministeri: finanze, giustizia, lavori pubblici, strade ferrate e canali, milizia e difesa, dogane, agricoltura, poste, marina e pescherie, entrate dell'interno, interno, affari degli indiani, Segretariato di Stato.

Le fonti ordinarie dell'entrata, del governo federale, sono: le dogane, le poste, le ferrovie e i canali, la concessione di terre pubbliche, e altre contribuzioni indirette (diritti di *accisa* ecc.).

Nell'anno fiscale chiuso il 30 giugno 1899, il reddito delle dogane fu di

gane fu di	Doll.	25,734,229
delle poste	»	4,325,432
entrate dell'interno, accisa, ecc.	»	9,661,260
strade ferrate e canali	»	4,433,934
terre *(Dominion Lands)*	»	1,532,590
interessi su titoli pubblici	»	1,590,448
altri diversi	»	1,032,431
Totale entrata . . .	Doll.	48,310,324

La spesa (ammortamento e interesse del debito pubblico, sussidi alle provincie, lavori pubblici, milizia, ecc.) fu complessivamente di dollari 41,907,572.

Calcolata la popolazione totale del dominio di 5,312,500, si ha: entrata doll. 8. 20, spesa doll. 7. 89 per abitante.

Le principali fonti d'entrata delle provincie sono: i sussidi del governo centrale, le concessioni delle terre provinciali pubbliche, le tasse sulle successioni, le licenze, e altre minori.

La spesa provinciale riguarda l'istruzione, il mantenimento degli istituti pubblici locali, gli ospedali, l'amministrazione della giustizia, l'agricoltura, l'amministrazione civile.

Scuole. — In virtù della legge della costituzione del 1867 *(The British North America Act)*, il potere legislativo in materia d'istruzione e di educazione pubblica è conferito, o, meglio, fu lasciato al governo delle provincie, salvi restando e garantiti i diritti e i privilegi delle scuole confessionali, o separate, esistenti a quell'epoca.

Le provincie, nell'àmbito della relativa giurisdizione, fanno a gara nel diffondere ed elevare la cultura del paese; aiutate potentemente in quest'opera, bisogna convenirne, dalla iniziativa e dalla munificenza privata. Che se nei maggiori centri di popolazione l'insegnamento superiore, sotto le varie forme, è dato da un numero d'istituti forse eccessivo in proporzione al bisogno, l'istruzione primaria non manca nemmeno nei piccoli nuclei sparsi nei Territori e nelle Riserve più lontane. Nell'Ontario prevale la scuola laica, o neutra; nella provincia di Quebec le scuole sono essenzialmente confessionali e quindi separate. Il governo della provincia deferisce, in conseguenza, a due comitati distinti e indipendenti la gestione rispettiva delle scuole cattoliche e protestanti. Da ciò un dualismo che non nuoce, d'amministrazione, di direzione didattica e di poteri — questi essendo in equa ragione divisi tra i rappresentanti delle due confessioni religiose. La separazione confessionale corrisponde quasi esattamente alla proporzione del duplice elemento che costituisce la popolazione complessiva, bilingue, del Canadà: di origine francese (cattolici) e di origine anglo-sassone (protestanti).

Le scuole meglio provviste di dotazione, più vigorose e moderne, sono le anglo-canadesi, laiche; le franco-canadesi sono per la massima parte dirette e tenute da preti. Anche la percentuale della popolazione che sa leggere, nell'elemento anglo-sassone è più alto che nell'elemento latino. Sotto questo rapporto la provincia di Quebec sta al di sotto delle altre provincie. Nondimeno si ha una buona media generale; infatti dalle statistiche ufficiali si sa che il 71 per cento della popolazione sa leggere e scrivere.

La spesa complessiva per la pubblica istruzione è stata nell'anno testè chiuso (1899) di dollari 9,046,330, concorrendovi il governo per dollari 5,066,220; il che supera l'equivalente di dollari 1.70 per abitante, di spesa, su tutta la popolazione del Canadà. Il contributo delle provincie, agli scopi della istruzione, supera il 26 per cento della entrata generale rispettiva di ciascuna provincia.

Nel Canadà vi sono (1899): 17 tra università e scuole superiori *(High Scools);* 19 collegi d'insegnamento secondario; 19 cosidette scuole classiche, che sono anche collegi a convitto, o seminari, la maggior parte affigliati alla università cattolica di Laval; 7 istituti o scuole magistrali femminili; 14 istituzioni libere e private di vario insegnamento, che non possono conferir gradi; 310 pensionati per fanciulle, la maggior parte conventi o scuole rette da monache; vi

sono inoltre scuole speciali, di agricoltura, industriali, commerciali, d'arti, ecc.; 116 giardini d'infanzia, soltanto nella provincia di Ontario; e infine 17,772 scuole primarie pubbliche.

È noto che non vi sono università di Stato, ma università di fondazione privata ed autonome. Delle 17 università e scuole superiori, 5 non sono confessionali, 3 dipendono dalla chiesa d'Inghilterra, 4 dalla chiesa cattolica romana, 1 dalla presbiteriana, 2 dalla metodista, 2 dalla battista.

Del primo gruppo, la maggiore di tutte nel Canadà e una delle più note tra le più grandi università dell'America del nord, la università propriamente detta, inglese, laica, che non conosce differenza di religione o di razza, è l'università Mc Gill di Montreal, sorta e condotta progressivamente al pieno sviluppo delle sue facoltà, al presente elevato grado, dalla costante e larga munificenza privata. Il valore delle sue proprietà è di dollari 2,800,000; le dotazioni si elevano alla cospicua somma di dollari 2,750,000, che le fruttano un interesse annuo di 230,000 dollari. Si aggiunge una sovvenzione annua di 6,150 dollari dalla provincia di Quebec, oltre ai proventi di tasse scolastiche, ecc. Le spese di questa istituzione sono veramente considerevoli; salirono nel 1899 a 267,150 dollari. Ma le rendite pure raggiunsero complessivamente la cifra di 280,000 dollari. Conta 50 professori; la frequentarono lo scorso anno 1150 studenti, e vi sono ammesse anche le donne.

Vengono dopo l'università Mc Gill, pel numero degli allievi e anche pel valore dell'insegnamento, l'università pure laica e inglese, di Toronto (il valore delle cui proprietà ammonta a doll. 1,457,339, la dotazione a 1,457,339 dollari, con un reddito di dollari 119,087 e con 1322 studenti); e l'università prettamente cattolica di Laval, a Montreal, con una proprietà di un milione di dollari, senza dotazione e senza rendite dichiarate. Ne sostiene la spesa il Seminario.

Mi è particolarmente grato di ricordare che nella università di Toronto è stato introdotto da qualche anno e viene impartito regolarmente e con frutto l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana, diviso in un corso di quattro anni. Il regio ministero, a testimoniare il proprio gradimento verso quell'istituto, provvede all'invio di libri di premio che vengono distribuiti agli allievi più meritevoli nella solenne *Convention* di chiusura dell'anno accademico. E fa bene a continuare il dono finchè la scuola continua.

Le professioni cosidette liberali sono altrettanto ingombre nel Canadà che in Italia. Sono tanto numerosi anche là gli architetti, gli ingegneri, i medici, i farmacisti, gli avvocati principalmente, che non vi è bisogno di stranieri.

Si aggiunga che l'esercizio della maggior parte delle professioni non è libero, ma regolato da molte restrizioni che spesso variano da provincia a provincia. Vi è poi la necessità di conoscere due lingue, francese e inglese, quest'ultima particolarmente; e infine, anche possedendo tutti i requisiti voluti, chi volesse tentare la prova, dovrebbe poter disporre di mezzi sufficienti per poter aspettare il momento, più o meno vicino, di essersi assicurato il posto o la clientela.

Ferrovie. — Una rete grandiosa di strade ferrate traversa il Canadà dall'est all'ovest, da Halifax a Vancouver, sopra una lunghezza di 3752 miglia (6038 chilometri), e, passando per tutte le provincie, provvede ai luoghi di produzione più importanti, avvicinandoli con opportuni allacciamenti ai centri dell'Unione americana.

A dare una idea dello sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nel Canadà bastano due semplici cifre: nel 1867, l'anno della Federazione, il Canadà non possedeva che 2087 miglia di ferrovia; al 30 giugno 1899 erano in esercizio miglia 17,358. 60, così distribuite:

The Canadian Pacific Ry. Co.	M.	6,682. 91
Grand Trunk R. System	»	3,161. 98
Intercolonial & Co.	»	1,510. 96
Di Stato e altre	»	5,862. 58
Elettriche	»	134. 61
Ponti e tunels	»	5. 56
	miglia inglesi	17,348. 69

delle quali 562 miglia a doppio binario.

Come dire che in 32 anni si moltiplicarono più di otto volte.

Canali. — Il San Lorenzo, i suoi affluenti, i cinque grandi laghi e un ammirabile ordine di canali navigabili, costituiscono un sistema completo di navigazione dall'estremo seno del Lago Superiore fino all'Atlantico, per una percorrenza di 2,384 miglia. Arterie commerciali importantissime le quali mettono in comunicazione con questo Oceano la ferace regione dei Grandi Laghi.

Particolarmente notevoli, nell'opera complessa meravigliosa, il canale Welland, più recente, costruito a evitare le cascate del Niagara; il canale di Lachine, a evitare le rapide presso Montreal; e il canale subaqueo, della profondità di 27 a 32 piedi inglesi, tra Montreal e Quebec, eseguito allo scopo di evitare i bassifondi che s'incontrano per il percorso di 50 miglia, e che ha fatto di Montreal un porto interno importante perchè accessibile alle più grosse navi oceaniche, mentre pure si trova a ben 986 miglia lontano dall'Atlatico.

Nel 1898 le navi oceaniche entrate in questo porto furono 868, con un tonnellaggio complessivo di 1,584,072 tonnellate.

Il numero delle navi oceaniche arrivate e partite ai e dai porti del Canadà, nel 1899, il loro tonnellaggio e il numero degli uomini che ne componevano l'equipaggio, è dato dalla tabella seguente:

Navi	Numero	Tonn. di reg.	Uomini
Inglesi	4,855	6,625,698	174,982
Canadesi	10,918	1,892,215	108,174
Di altre nazionalità	11,348	4,719,141	212,245
Totale .	27,121	13,237,054	495,401

Fatto senza precedenti per un popolo che arriva appena a cinque milioni e mezzo di abitanti, lo sviluppo dato, sia alla navigazione interna mediante i canali, sia, come ho accennato, alle comunicazioni ferroviarie. Ho creduto bene di darvi un certo particolare rilievo, per le seguenti tre ragioni:

1° Perchè alla costruzione di queste grandiose opere pubbliche (ferrovie e canali), hanno contribuito grandemente i nostri valorosi operai, i quali, per una stagione dell'anno, trovano e troveranno ancora lavoro rimunerativo, sia nelle nuove linee ferroviarie progettate, sia nelle secondarie che vi si allacciano, sia nei nuovi canali o nelle riparazioni, escavazioni e regolazione dei vecchi. Ogni anno vi sono fondi abbastanza cospicui inscritti in bilancio per questi lavori.

2° Perchè queste opere pubbliche giovarono potentemente prima a eccitare poi a sviluppare le varie industrie, a cominciare dall'agricoltura, i commerci del paese e tutta una varia e prodigiosa ricchezza naturale, per cui in pochi anni il Dominio del Canadà si è fatto conoscere e ora comincia a contare seriamente nel

movimento economico mondiale. Oltrechè a queste opere si rannoda l'importante questione del popolamento e della colonizzazione, sul quale argomento, potendo avere un interesse particolare anche per la nostra emigrazione, dirò particolarmente più avanti.

3° Perchè alla importanza economica delle stesse opere pubbliche compiute, si aggiunge una importanza politica eccezionale, sulla quale mi permetto di dire brevi parole.

Importanza politica. — È evidente che, per i fatti che maturano e si compiono nell'estremo Oriente, dove si vanno intrecciando interessi sempre maggiori, problemi nuovi e più vasti si affacciano e s'impongono alle cure dei governanti, il valore di questa più diretta e più rapida via di comunicazione dall'Atlantico al Pacifico, da Halifax a Vancouver, e, in conseguenza, del paese ch'essa attraversa, sia di tanto accresciuto in questo tempo. Per essa, l'Inghilterra, maestra di politica marittima, si è assicurato il cammino che a quelle regioni conduce; una nuova via marittima e terrestre in continuazione, tutta sua, di cui nessuno potrà contrastare o precluderne la traversata, meno impedita, più sicura e sollecita e anche più sana perchè percorrente lo stesso grado di latitudine, di quella di Suez - non più per essa la sola strada obbligata di grandissima parte del suo traffico o dalla sua azione politica e militare nel campo che dalle sue Indie si estende alle sue colonie di Australia, alla Cina e al Giappone.

La posizione marittima del Canadà rappresenta oramai per l'Inghilterra una potenzialità statica preponderante tra l'Atlantico e il Pacifico. E a crescerne il valore contribuisce il concetto oramai fermo e fervente di un'unione intima e solidale di tutto l'impero coloniale britannico con la metropoli. Del qual concetto, commerciale insieme e politico, secondando lo spirito pubblico, si è fatto iniziatore il Canadà collo accordare a profitto esclusivo delle merci inglesi, una tariffa preferenziale che riduce del 33 e $^1/_3$ per cento il dazio della tariffa generale; coll'invio di contingenti militari nell'Africa Australe; colla sua marina, coi suoi porti armati e sicuri di Halifax e di Vancouver; col suo contributo alle linee telegrafiche transoceaniche e alla progettata e oramai assicurata linea di navigazione più rapida *(Fast line)* tra l'Inghilterra e il Canadà.

La grande linea ferroviaria del Canadà è in concorrenza, e con vantaggio (Liverpool-Hong-Kong, quasi duemila chilometri più breve), colla linea americana di San Francisco.

Oramai è possibile andare da un porto della Gran Bretagna a un porto della costa asiatica del Pacifico settentrionale in meno di venticinque giorni, risparmiando da dieci a quindici giorni in confronto della via di Suez, calcolando:

da Liverpool ad Halifax, traversata dell'Atlantico, miglia inglesi 2450, giorni 5;

da Halifax a Vancouver, traversata del continente, miglia inglesi 3500, giorni 6;

da Vancouver a Yokohama (Giappone), traversata del Pacifico, miglia 4374, giorni 11;

da Vancouver a Shanghai, giorni 14;

da Vancouver a Vladivostock (termine della Transiberiana), giorni 10;

Popolazione.. — La popolazione bianca, che al principio del secolo era di meno di 400,000 abitanti, nel 1900, è salita a 5,400,000. Senza la menoma idea di stabilir confronti, per pura notizia, constatiamo che il Canadà comincia il secolo con la stessa cifra di popolazione degli Stati Uniti al principio del secolo precedente. Alla predetta cifra vanno aggiunti circa 103,000 (anno 1898) esquimesi e indiani delle varie tribù, dei quali circa 75,000 nelle *riserve*, il resto nomade, con tendenza a scomparire. Della popolazione bianca, circa due milioni sono di religione cattolica; il rimanente, delle varie denominazioni protestanti. La stessa proporzione per quanto riguarda le razze: due milioni circa di origine francese, il rimanente di razza anglo-sassone. I primi risiedono in massima parte nella provincia di Quebec (l'antica *Nouvelle France*), gli altri si raccolgono nelle altre provincie; fatta eccezione del Manitoba e dei Territori del nord-ovest dove, per le varie immigrazioni a scopo di colonizzazione, sono miste insieme le più diverse razze, tra le quali in questi ultimi anni vennero ad aggiungersi forti nuclei di galiziani austriaci, doukhoborzi (quaccheri russi del Caucaso), e d'altre razze.

È fuori di dubbio che, malgrado il rapido progressivo aumento della popolazione, accresciuta considerevolmente negli ultimi anni dalla immigrazione (nei nove primi mesi del 1899 sbarcarono ai porti canadesi, colla dichiarazione di stabilirsi in paese, 27,586 emigrati dai paesi di Europa), la popolazione complessiva del Canadà è ancora assai scarsa in proporzione della immensa estensione del territorio abitabile e coltivabile, calcolato di otto milioni e mezzo di chilometri quadrati. Per non dire che di una sola delle sette pro-

vincie, quella del Manitoba, naturalmente feracissima, la più propria alla colonizzazione, che occupa un'area di 74,000 miglia quadrate, pari a 47 milioni di acri, conta appena duecentomila abitanti, e appena sette milioni di acri sono passati nelle mani dei coloni. Quella di Quebec, sopra una superficie di 349,928 m. q. (qualche cosa come Francia e Prussia riunite), pari a 220 milioni di acri, ne ha appena 22 milioni messi a coltura.

La presente tabella comparativa darà al fatto la maggiore evidenza:

	Superficie in m. q.	Popolazione	Abitanti per m. q.
Italia . .	110,646	31,667,946	286
Canadà .	3,653,946	5,248,315	1.4

L'Argentina ha già 2.2 abitanti per m. q.; il Brasile ne ha 4.5; gli Stati Uniti del nord 21 abitanti per m. q.

Il limite settentrionale della colonizzazione possibile vien segnato nella fertile regione del corso superiore del fiume Saskatscewan, tra il 53° e 54° parallelo.

Le condizioni suesposte rendono l'aumento della popolazione una necessità di primo ordine. E a questo fine intendono e danno opera attiva di propaganda il governo federale, i governi provinciali, le compagnie di navigazione, le società ferroviarie e quelle di emigrazione, e tanti zelanti missionari colonizzatori, che direttamente e a mezzo di agenti e con svariate forme di pubblicità cercano di attirarvi la emigrazione europea e specialmente degli operai agricoli che è la classe più desiderata e della quale si ha più bisogno.

Però che obbiettivo massimo sia quello della **Colonizzazione.** Una grande estensione di terre proprie alla colonizzazione agricola (notevoli, fra le altre, quelle del Manitoba e dei Territori del nord-ovest) e alla estrazione della ricchezza mineraria, conosciute col nome di « Terre della Corona » stanno in mano del Governo Federale e delle provincie, per essere concedute anche gratuitamente, a determinate condizioni che di poco variano da provincia a provincia secondo la località e la natura del terreno. Una legge speciale *(Lands and Land Regulations)* dà le norme della concessione; sarà bene ricavarne la regola generale.

Coloro che intendono di profittare della legge delle terre gratuite, devono rivolgere la loro richiesta all'Agente delle « Terre della Corona » del distretto nel quale si vogliono stabilire. L'Agente dà

loro tutte le informazioni necessarie e fa loro firmare sotto giuramento una formola di contratto.

Verso il modico pagamento d'una tassa di iscrizione (droit du colon) di dieci dollari, un celibe di almeno 18 anni, un padre di famiglia, o anche una donna con figli minorenni che stiano con essa, hanno diritto alla concessione gratuita d'un terreno della estensione fino a cento acri di superficie. Secondo la natura del terreno, come, ad esempio, se nei cento acri vi fosse una parte considerevole di terreno roccioso o altrimenti improduttivo, il commissario della Corona può portare la concessione gratuita fino a duecento acri. Il padre o la madre di famiglia, ha altresì il diritto di aggiungere alla concessione gratuita, fino a 100 altri acri di terra, pagandoli a un prezzo che varia da due dollari (dieci lire) a 50 cts. (due lire e mezza) l'acre.

Il colono è obbligato a prendere possesso della sua terra nel mese che segue la concessione, e incominciare subito a lavorarla. Si obbliga inoltre ad adempiere alle seguenti condizioni:

1° mettere a coltura ogni anno almeno due acri di terra, per la durata di cinque anni;

2° costruire sul posto una casa di abitazione, su date misure;

3° dimorare senza interruzione durante cinque anni sulla terra avuta in concessione.

Nondimeno il colono può assentarsi, per giustificati motivi, per un periodo massimo di sei mesi nell'anno, la stagione d'inverno, a fine di trovar lavoro rimunerativo altrove.

Se non adempie le condizioni specificate, decade da ogni ragione di diritto; soddisfatte le condizioni, al termine del quinquennio entra nel pieno possesso del suo titolo di proprietà.

Può anche vendere la sua concessione, ottenere e sfruttarne un'altra, o crescerla di estensione e aumentarne il prodotto intensivamente; fare insomma di sua volontà, però ch'egli ne è da quel momento il padrone.

La terra conceduta non può essere ipotecata prima della emissione della patente. Il minerale del sottosuolo non diviene proprietà dell'occupante.

Le condizioni, come si vede, sono larghe e promettenti.

In presenza però dell'attiva interessata propaganda che ora comincia a farsi sentire anche in Italia, dove la credulità pubblica

resta più facilmente sorpresa per la novità del paese e la rarità delle promesse, mi sembra utile di rendere note almeno talune delle ragioni che dovrebbero persuadere alla maggiore prudenza coloro che intendessero d'iniziare una corrente d'emigrazione italiana nel Canadà.

Non avrei certo lasciato correre il tempo, se avessi potuto vedere nettamente la possibilità di orientare una parte della nostra numerosa e scomposta emigrazione rurale, a scopo di colonizzazione agricola, verso le sterminate e spopolate regioni del nord-America, fisicamente e moralmente sane e sicure, governate da istituzioni civili, dove la terra spontaneamente ferace si dà per niente e gli abitatori sono miti e buoni. Mi vi ha trattenuto un forte dubbio, che nemmeno la constatazione personale di parziali risultati soddisfacenti, ha potuto scuotere dall'animo mio.

Anzitutto fa pensare il modo lento con cui procede l'opera della colonizzazione anche dei territori più promettenti, malgrado i mezzi molteplici e potenti adoperati in questi ultimi anni dal governo stesso per assicurarne, pur che sia, lo sviluppo. È vero che il numero delle iscrizioni degli *homesteads* nei Territori del nord-ovest e nel Manitoba è cresciuto progressivamente negli ultimi tre anni; nel 1897 sono state 2384, nel 1898 raggiunsero la cifra di 4848, nel 1899 furono quasi del doppio. Ma pur tenendo conto della loro poca entità comparativamente alla vastità enorme della superficie coltivabile, bisogna anche vedere con che mezzi eccezionali quelle iscrizioni furono ottenute e di quali elementi si compongono. Si sa bene che non vi concorsero che in minima parte le razze anglo-sassone, germanica e francese, più desiderate nel paese, ma che invece il governo canadese pur di popolare, non importa come, le vaste pianure del nord-ovest, ha creduto bene di intervenire direttamente e con effettiva spesa all'arruolamento e al trasporto di veri carichi di emigranti, delle razze più disparate ed eterogenee: mennoniti, galiziani austriaci, croati, armeni, rumeni, finlandesi, dukhoborzi, ecc. Quest'atto del governo fu severamente censurato dal Parlamento; e difficilmente si ripeterà, specialmente dopo i risultati avuti. Però che accadde questo: non pochi di questi strani coloni, così venuti sotto gli auspici di speciali comitati umanitari e politici puttostochè di colonizzazione, e così soccorsi dal governo e favoriti anche con anticipazioni e con speciali condizioni di stabilimento, dopo un solo anno di prova cominciarono a manifestare il loro malcontento, a

far risalire la responsabilità agli organizzatori e finalmente, dopo aver consumate le loro energie in contese, si disposero, in parte, a passare la frontiera e a volgersi alle più miti plaghe americane del Pacifico. Se ne dà causa alla natura inferiore di siffatti nuovi coloni, ai cui occhi il successo è parso come un diritto acquisito, piuttostochè un effetto da ottenersi con lo sforzo individuale, solo elemento indispensabile per assicurare la riuscita di questa e di ogni altra intrapresa. Ed è anche vero; ma il fatto rimane e significante.

Un'altra osservazione, che fa pensare, si è che il Canadà ha circa un milione dei suoi, la maggior parte canadesi di nascita, francesi di origine, emigrati stabilmente negli Stati dell'Unione che prima costituivano la Nuova Inghilterra, e vi rimangono, malgrado le più larghe offerte del governo di Ottawa, malgrado l'umano istinto che fa preferire a ogni altra, anche più generosa, la terra dove si è nati, malgrado l'opera assidua ed attirante del clero canadese per ricondurli in patria, dove per esso è bisogno di bilanciare un pò meglio l'elemento protestante, nelle antiche parrocchie o in quelle di nuova formazione.

Anche a questo si risponde, ed è in parte vero, che più attrae il lavoro industriale nei vicini Stati, prontamente rimunerativo, che il paziente ed aleatorio lavoro delle terre, specie quando la terra coltivata devesi conquistare sulla foresta, come nelle provincie Laurenziane; la quale necessità allontana i coloni. L'osservazione in parte spiega in parte attenua il fatto, che però rimane abbastanza eloquente per sè medesimo e per ammonire.

Un altro fatto analogo e che ci riguarda più davvicino merita pure di essere considerato. Alle costruzioni ferroviarie che si sono fatte e si vanno facendo sui posti istessi di colonizzazione, allo scopo appunto di darvi incremento e di renderla più attiva avvicinando i luoghi di produzione ai centri di commercio e di consumo, hanno lavorato e lavorano numerosi connazionali nostri, i quali, essi medesimi agricoltori, non possono a meno di aver visto e conosciuto quello che là si è fatto e si fa, quello che si promette e si dà. Non pochi di quei nostri si sono trovati nelle condizioni volute per la concessione d'un *homestead,* con un peculio sufficiente per affrontarne l'esperimento. Ebbene, nemmeno uno è rimasto a tentare la prova! Ora, che possano venire nel Canadà degli italiani a questo scopo, mi par difficile; quantunque, ripeto, si sieno potuti constatare risultati soddisfacenti ottenuti da genti alle nostre affini. Si possono,

ad esempio, indicare dei nuclei di coloni belgi e francesi contenti del loro stato, e, relativamente, in buone condizioni economiche. Mi par difficile, non tanto pel rigore eccessivo dell'inverno, sapendo a prova la resistenza dei nostri, quanto per la sua durata, di quasi sei mesi, nel qual tempo è ben difficile che molti trovino nelle vicinanze un'occupazione utile, così che viene a rappresentare un lungo periodo d'inerzia forzata e di consumo. Altro vi sarebbe a dire sulla qualità della produzione agricola, limitata ai cereali e all'allevamento del bestiame; e anche in relazione ai mezzi di trasporto, alla viabilità e, in conseguenza, alla commerciabilità delle derrate. Nè si può non tener conto di un altro fatto ormai assodato da una lunga esperienza e dalla scienza; ed è che i prodotti dell'agricoltura, in tutta la regione, vanno esposti a frequenti calamità: gelate precoci e tardive, lunghe siccità seguite da pioggie continue, ecc. Il primo fenomeno si avvertè qua e là e naturalmente su vasta zona, quasi ogni anno; il secondo ha ridotto di più di un terzo il raccolto del frumento di quest'anno. Si comprende che quello che sarebbe un danno parziale per un piccolo proprietario o un mezzadro in Italia, con una produzione così varia e ricca come la nostra e con tante altre condizioni di natura e di vita diverse, per lo stesso proprietario o colono, nel Canadà, rappresenterebbe un vero disastro.

La gratuità e la feracità naturale della terra, che per produrre cereali e foraggi non ha bisogno nè di molto lavoro nè di equivalenti chimici, potrebbe, penso, invogliare qualche speculatore provvisto di mezzi a mettersi nell'impresa; tanto più che l'industria dello allevamento del bestiame e quelle altre che ne derivano hanno dato in questi ultimi anni dei risultati commerciali veramente notevoli.

Con un capitale sufficiente per stabilirsi saldamente nei modi e nelle condizioni che si domandano, di potere cioè affrontare senza scoraggiamento l'alea di un primo impianto, penso che, esente da imposte, potrebbe ricavare un lauto profitto del capitale impiegato. Mi figuro che conducesse con sè delle famiglie povere di lavoratori italiani, nelle condizioni volute per poter ottenere, secondo la legge che regola le concessioni delle Terre della Corona, delle sezioni riunite in modo d'occupare uno dei *Townships* (distretti rurali) di cui è stabilita la misurazione e si danno i diagrammi. Le condizioni rispettive potrebbero essere reciprocamente vantaggiose, tenuto conto, da una parte, che la mano d'opera locale è assai costosa e, dall'altra

parte, della sicurezza del proprio lavoro. Fatta esperienza della terra, della sua natura e dei modi più propri per cavarne profitto, conosciuto il paese, le sue condizioni specifiche, l'ordine insomma della vita in quei luoghi, e riconosciuta, a ragion veduta, la convenienza di rimanervi, lo estendersi poi su più vasta superficie, mettersi a vita propria indipendente, richiamare altre famiglie dall'Italia, è cosa che vien naturalmente. Non esito a dire che un'opera condotta così, con metodo e con sicurezza, potrebbe non soltanto riuscire un'opera veramente umanitaria e benefica, ma altresì fruttuosa e rimunerativa per l'una parte e per l'altra degli associati all'impresa. Presentata a chi di ragione sotto una forma facile, avrei motivo di credere che si potessero ottenere anche delle condizioni speciali e delle agevolezze maggiori di quelle contenute nelle disposizioni tassative che regolano la materia. Fuori di questo caso, lo ripeto, di un parziale avviamento spontaneo, per iniziativa di qualche pioniere di colonizzazione che intenda stabilirsi, con capitale proprio e a proprio rischio, insieme con dei lavoratori agricoli, nella qualità di *settlers,* non potrei incoraggiare la prova. E ancora il successo, anche nei limiti previsti d'una modesta ma sicura posizione economica, dipenderà dalle qualità personali degli interessati, dalle condizioni di primo stabilimento, e da altre circostanze di fortuna inseparabili da simili intraprese.

Pei nostri emigranti rurali che vanno sparsi a scopo di lavoro agricolo, non vi è nè luogo, nè modo; avventurarsi nell'ignoto sarebbe sorgente di ogni più amara disillusione.

Per questa medesima classe di emigranti, a scopo di vera e propria colonizzazione, nei termini della legge comune che la regola, si oppone anzitutto la loro stessa condizione povera. Difatti, pagato il viaggio marittimo a un porto del Canadà, e quello ferroviario ai luoghi di colonizzazione, è necessario che, a questo emigrante, avanzino ancora i mezzi per far fronte: a pagare il diritto d'inscrizione per l'*homestead* (cinquanta lire); alla spesa nella costruzione d'una abitazione (si calcola seicento lire); al fabbisogno per dimorarvi; all'acquisto degli strumenti di lavoro, di qualche scorta di animali, delle sementi; più, al vivere per un anno, fino, cioè, al tempo del raccolto. Tutto compreso, secondo calcoli noti, non meno di duemila cinquecento lire. Ora, con questa somma alla mano, dubito molto che si trovino degli agricoltori italiani disposti a lasciare la patria per stabilirsi nel Canadà.

Nè ho detto del **Clima,** che generalmente si considera come l'obbiezione maggiore, se non la sola, a ogni progetto di colonizzazione. Nel fatto, non lo è; o, per meglio dire, non lo è tanto pel rigore dell'inverno, secco e vivificante, quanto per la sua durata; nel qual tempo non vi è più lavoro all'aperto, fuori del diboscamento, e che coincide abbastanza esattamente col periodo di chiusura della navigazione interna, da novembre alla fine di aprile.

Il Canadà, a cagione della sua estensione e della sua configurazione geografica, e per altre cause modificatrici, possiede una grande varietà di climi. Nella penisola del Niagara e nella valle dell'Ottawa, ad esempio, maturano il pesco e la vigna, che dà buon raccolto, per quantità se non per qualità. Il clima della Columbia inglese, bagnata dal Pacifico, non è più rigido di quello dell'Inghilterra. Ma non si può tener conto, al nostro fine, di talune località eccezionalmente privilegiate dalla natura; bisogna guardare in tutto il paese, e particolarmente ai luoghi di colonizzazione. Ora, le linee isotermiche che partono dai vari punti della mappa del Canadà, ben lungi dal corrispondere al rispettivo grado di latitudine, salgono in corrispondenza della Russia settentrionale.

Montreal, la grande e ricca metropoli del Canadà (350,000 abitanti), si trova a 45° 30 lat. N. come Milano; Torontò (Ontario) è press'a poco al grado di Livorno; Halifax (Nuova Scozia) è circa sul parallelo della Spezia. E invece si è in Siberia! L'estate è, nei campi, ubertosa di spontanea messe; nelle imprese pubbliche, feconda di salari rimunerativi. Ma il lungo inverno, di sei mesi, è in gran parte passivo, improduttivo, e consuma.

A dar rilievo alla varia cospicua ricchezza della produzione del Canadà, e in conseguenza alla sua **importanza commerciale,** raccoglierò dalle più recenti statistiche ufficiali i dati più significanti.

Il progressivo ragguardevole incremento del commercio generale e speciale del Canadà, d'importazione e di esportazione, negli ultimi cinque anni (e che attinse, complessivamente, la cifra di dollari 321,661,213, nell'anno fiscale che ebbe fine al 30 giugno 1899) è dato dal seguente prospetto:

Commercio generale del Canadà negli ultimi cinque anni.

Anno	Importazione generale	Esportazione generale	Importazione pel consumo locale (commercio speciale)	Totale importazione ed esportazione
	dollari (1)	dollari	dollari	dollari
1895 . .	110,781,682	113,638,803	105,252,511	224,420,485
1896 . .	118,011,508	121,013,852	110,587,480	239,025,360
1897 . .	119,218,609	137,950,253	111,294,021	257,168,862
1898 . .	140,323,053	164,152,683	130,698,006	304,475,736
1899 . .	162,764,308	158,896,905	154,051,593	321,661,213

Quanto alla partecipazione dei vari paesi nel commercio col Canadà — negli anni indicati fino all'anno 1898 — contribuirono, per ordine e per entità di scambi:

Paesi		Importazione		Esportazione	
		valore	per %	valore	per %
Stati Uniti .	Doll.	101,642,950	62. 45	45,133,521	28. 40
Gran Bretagna	»	36,945,465	22. 70	99,091,850	62. 36
Germania . .	»	7,382,499	4. 54	2,119,569	1. 40
Francia . . .	»	3,879,872	2. 38	1,557,722	0. 98
Belgio . . .	»	311,330	1. 42	849,413	0. 53
Italia . . .	»	548,610	0. 34	125,265	0. 08
Olanda . . .	»	535,438	0. 33	372,546	0. 23

Seguono in ordine decrescente tutti gli altri paesi d'Europa.

Questo quadro comparativo dà luogo a interessanti osservazioni:

Anzitutto, come si vede, gli **Stati Uniti** superano per la somma e il valore degli scambi col Canadà, non soltanto la dominante Gran Bretagna, ma con essa tutto l'impero britannico, che, complessivamente, figura con le seguenti cifre:

Importazione . .	Dollari	39,925,635	24. 53 %
Esportazione . .	»	104,707,000	65. 90 %

E ciò malgrado che gli Stati Uniti abbiano adottato una politica quasi proibitiva pei prodotti industriali canadesi; e malgrado la tariffa preferenziale del 33 $^{1}/_{3}$ per cento di riduzione sulla intera tariffa accordata da quasi due anni, dal Canadà, esclusivamente al-

(1) Un dollaro corrisponde a lire italiane 5. 32.

l'Inghilterra. Evidentemente i continui contatti lungo l'immensa frontiera che divide il Canadà dalla Unione americana del nord bastano a compensare gli effetti della barriera doganale esistente tra i due paesi.

Alle condizioni naturalmente favorevoli della vicinanza, delle agevolezze dei trasporti, della prontezza nella esecuzione delle ordinazioni, si aggiunge la reciproca conoscenza degli usi commerciali e dei rispettivi bisogni, oltre all'attività dei molti ufficiali consolari americani sparsi in ogni centro anche modesto della produzione e del commercio canadese. L'ingente traffico tra i due paesi così si spiega.

Poi viene la **Gran Bretagna**, la metropoli, che ha ingenti capitali investiti nella maggiore delle sue colonie, alla quale è unita con molte linee dirette di navigazione, che ha in suo favore la tariffa preferenziale di cui fu detto; che è, e più sarà, l'*entrepôt* naturale tra l'Europa e l'America britannica del nord.

È naturale che la sua posizione commerciale nel Canadà debba essere preponderante.

Subito dopo gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, figura la **Germania**, ormai concorrente con vantaggio, per certi articoli, con l'Inghilterra nelle sue stesse colonie. Nel Canadà vi sono pochi tedeschi d'origine, ma ben provvisti di capitali e d'iniziativa, sempre memori e attaccati alla patria lontana, che visitano quasi annualmente, della quale si considerano quasi i rappresentanti commerciali naturali, e con la quale cercano di legare la maggior somma di interessi possibile. Va notato che la linea di navigazione di Amburgo fa un servizio regolare, mensile, col Canadà; e che molto favorisce lo sviluppo dei commerci germanici l'opera dei numerosi commessi-viaggiatori di cui si servono largamente le case industriali e le ditte commerciali tedesche. La cifra dell'importazione della Germania nel Canadà, che fu per l'anno fiscale chiuso il 30 giugno, di dollari 7,382,499, va gradualmente salendo, come a mostrare che non si risente, nè della denuncia del suo trattato coll'Inghilterra, che la poneva commercialmente nel Canadà sullo stesso piede di questa, mentre per quella denuncia viene assoggettata al regime della tariffa generale, nè tampoco della clausola della tariffa canadese che colloca i prodotti inglesi in una posizione tanto privilegiata.

Invece, per ciò che tocca alla sua esportazione dal Canadà (il cui valore era costituito principalmente dall'esportazione dei cereali)

dei mutati rapporti commerciali e della conseguente revoca per parte della Germania della clausola della nazione più favorita di cui beneficiava il Canadà pei diritti di entrata nello Zollverein, se ne sono doluti i produttori e i commercianti di grano canadesi, i quali avevano notato come questo commercio andava facendosi di anno in anno più importante verso la Germania, che cominciavano a considerare come un mercato ben promettente per l'avvenire, specie per certe qualità di granaglie che trovano più facile collocamento in Germania che in Inghilterra. Tolto quel trattamento di favore, vien resa impossibile la concorrenza dei cereali canadesi, sul mercato tedesco, con quelli degli Stati Uniti, i quali si avvantaggiano di una differenza che, ad esempio, per 1000 chilogrammi, può essere così stabilita:

Frumento e Segala -	per gli Stati Uniti	marchi	35	pel Canadà	50
Avena . . . . -	»	»	28	»	40

e così via per gli altri grani.

Questo farà sì che i cereali americani rimpiazzeranno sulla linea di navigazione di Amburgo il carico già così bene avviato dei cereali canadesi.

Similmente il **Belgio**, nella progrediente cifra dei suoi scambi col Canadà, non si è risentito nè della denuncia del suo trattato coll'Inghilterra, nè della clausola canadese. Anche le case industriali del Belgio si giovano grandemente dell'opera dei commessi-viaggiatori.

La **Francia**, commercialmente, nel Canadà viene dopo la Germania, quantunque nella sua antica colonia trovi base sopra una popolazione di quasi due milioni di francesi d'origine, che serbano per tradizione gli usi e i costumi della madre patria, che visitano spesso, della cui vita, idealmente, ancora vivono, e che, nei rapporti commerciali con essa, possono giovarsi dello stesso strumento, che tanto vale, la lingua; quantunque sia favorita d'una speciale convenzione col Canadà, l'unica che tuttavia impegni il Dominio nei suoi rapporti commerciali coll'estero; quantunque da un anno sia in prova una linea diretta di navigazione dai porti francesi a Montreal, alla quale fu testè promessa ufficialmente dal governo canadese una sovvenzione annua di 50,000 dollari; quantunque, infine, vi abbia a Montreal una solerte Camera di commercio francese, che pur essa trova simpatie, appoggio, cooperazione nelle due Camere di commercio franco-canadesi di Quebec e di Montreal; malgrado tutto

questo, che certo non è poco, vien dopo la Germania e supera di poco il Belgio, e ha tutt'insieme una cifra esigua.

La cagione di tanta inferiorità, malgrado le condizioni più favorevoli, viene attribuita alla scarsa conoscenza che delle cose del Canadà generalmente si ha in Francia, che si attiene a un secolare pregiudizio e che trattiene gli uomini d'affari francesi, già naturalmente renitenti a mettersi su vie nuove, dallo spiegare verso il Canadà quello spirito d'intraprendenza di cui danno esempio solenne gli inglesi e i tedeschi.

E questo ancora è da notare: che l'importazione della Francia nel Canadà (fatta eccezione per una parte dei vini, che, insieme agli spiriti, i quali sono esclusi da ogni riduzione di dazio, ne ha importato nel 1899 pel valore di dollari 588,291) si compone dei tessuti, delle lane, delle sete, vetri artistici, chincaglierie, guanti, pitture e incisioni, acque minerali, profumerie; che l'esportazione dal Canadà in Francia comprende principalmente i cereali, i prodotti della pesca, le macchine agricole e il legname; *questi e quelli quasi tutti articoli non compresi nel trattato franco-canadese* e quindi soggetti alla tariffa generale.

Seguono la Francia, nel commercio speciale d'importazione e di esportazione col Canadà, il Giappone e la Cina, a cui guarda, più vicina, la costa canadese del Pacifico e a cui fanno capo, da Vancouver, i grossi vapori della linea regolare di navigazione del Pacifico canadese.

Dopo il **Belgio**, alla cui importazione nel Canadà contribuisce principalmente l'industria manifatturiera, viene l'**Italia**, che dal Canadà esporta principalmente pesce secco o salato (dollari 46,734, nell'anno 1899), grano e farine, legname; vi importa principalmente agrumi (dollari 356,378, nell'anno 1899), preparati chimici, olio di oliva, paste alimentari, asfalto, marmo lavorato. Tutto insieme, nell'anno fiscale compiuto il 30 giugno scorso, per un valore di circa tre milioni e mezzo di lire.

Non è molto; ma è giusto tener conto di tre cose:

Anzitutto, che da molto tempo e fino a poco fa, finchè cioè duravano in vigore i trattati della Germania e del Belgio coll'Inghilterra, l'Italia, che non poteva nemmeno giovarsi, come altri, di quelle naturali condizioni favorevoli di cui fu detto, si trovava commercialmente nel Canadà in una posizione, anche di diritto, di eccezionale disfavore; in secondo luogo, che la cifra data, esprimente

il valore del commercio di esportazione e d'importazione dell'Italia col Canadà nell'ultimo anno, è certamente al disotto del vero; terzo, infine, che anche la cifra che rappresenta il valore delle importazioni dall'Italia nel Canadà accenna a un sensibile aumento; difatti, mentre

nel 1878 era di	dollari	53,310	0. 06	per cento
» 1880 fu	»	180,726	0. 18	»
» 1898 fu	»	421,258	0. 32	»
» 1899	»	548,610	0. 34	»

È da notare, per quanto riguarda l'esportazione dal Canadà in Italia, che, mentre nelle statistiche ufficiali, che si pubblicano a Ottawa, il movimento dell'importazione è specificato pei paesi di provenienza della merce, quello dell'esportazione dal Canadà in generale si riassume e viene indicato complessivamente nelle tre destinazioni: Gran Bretagna, Stati Uniti e *paesi diversi.* Presso a poco è lo stesso che accade per le notizie ufficiali pubblicate nel volume del Movimento commerciale del regno d'Italia, almeno in ciò che si riferisce al Canadà, le cui cifre vanno confuse nella indicazione complessiva: *Stati Uniti e Canadà.*

È d'altra parte ben certo, che non essendovi linea di comunicazione diretta tra l'Italia e il Canadà, le merci a destinazione dei due paesi profittano delle vie inglesi ed americane e vengono per conseguenza inscritte come provenienze dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti, passano sotto altra origine e altra marca nel commercio locale e così figurano nelle statistiche ufficiali.

Si può ben tenere per certo che una parte, non facile a determinarsi, della produzione canadese (pelli, balsami, grano, pesce, legname) entra in Italia sotto bandiera e con marca inglese o americana, come è altrettanto sicuro che buona parte dell'olio d'oliva, delle paste alimentari e di altri prodotti italiani, *italian goods*, che si spacciano nei vari magazzini canadesi che si abbelliscono del titolo di *Italian Houses*, vengono registrati alle dogane e nelle statistiche del Dominio come di provenienza dall'Inghilterra, dalla Francia e dagli Stati Uniti.

Per l'olio d'oliva italiano sofisticato mi è occorso di provocare un'inchiesta dal governo federale, che ha dato buoni risultati.

Come ho già detto, si può dunque ragionevolmente arguire che la cifra data ufficialmente del commercio speciale dell'Italia col Canadà è al disotto dell'entità effettiva di questo commercio. Co-

munque, tende ad aumentare; e sui mezzi, a mio avviso, meglio efficaci a determinare una più attiva corrente di scambi tra i due paesi (verso un paese, come il Canadà, di così varia ricchezza, che ha prodotti non similari ai nostri e dove i nostri sono ancora in gran parte poco o mal noti e potrebbero venir ricercati) ho già avuto l'onore di sottoporre alla considerazione del regio ministero del commercio delle formali proposte. Pure ne dirò brevemente.

Certo è che il metodo d'inviare periodicamente, come usano le case tedesche, un agente, un commesso, o viaggiatore di commercio, che dir si voglia, competente nella materia, conoscitore della lingua, abile a trattare, che faccia vedere dei campioni, assuma le ordinazioni, ha parecchi vantaggi, non fosse altro, quello di evitare gli intermediari, e quello di rendersi conto dei bisogni del mercato del paese. Sviluppa altresì il gusto dei viaggi e delle intraprese; forma dei commercianti capaci e pratici. Con questo metodo e con la puntualità rigorosa della sua applicazione, che si estrinseca poi nella rapidità, esattezza, onestà con cui gli ordini vengono eseguiti, nella facilità delle condizioni, nell'adattare, anche nelle minime particolarità delle forme, l'articolo al gusto del paese, anche se questo differisce dal nostro o dal tipo di fabbrica, si possono veramente annodare delle relazioni serie e durevoli. Potrebbero associarsi diverse ditte o case commerciali, per un viaggiatore comune. Un altro buon mezzo si è quello di cercare di avvicinare gli agenti-compratori che di tempo in tempo le case principali di commercio del Canadà mandano, specialmente per le stoffe di lana e di seta, per acquisti, in Inghilterra, da dove poi passano in Francia e nel Belgio.

Ma di tutti, il mezzo migliore, tenuto conto delle attuali condizioni peculiari del commercio italiano nel Canadà, sarebbe quello di istituirvi, sotto una particolare forma, un'agenzia commerciale, con mostra campionaria, ufficio d'informazioni, prezzi correnti delle merci, ecc.

Essere, insomma, rappresentati sul posto da un agente fisso, del luogo, ben conosciuto e stimato nel mondo commerciale della intera regione, il cui nome sia per sè stesso la migliore delle garanzie. Inviare un agente dall'Italia, uno dei bravi giovani che escono dalle nostre scuole superiori di commercio, a nulla servirebbe.

Così pure l'antico metodo della corrispondenza scritta, dà risultati sempre meno apprezzabili, col crescere della rapidità e delle agevolezze dei viaggi. Le case commerciali meglio note e più im-

portanti non prendono ormai più in considerazione, nella generalità, le offerte di affari per lettera, specialmente quando non sono scritte in inglese. Il fatto che le grandi case di Montreal ricevono per lo meno un'offerta di affari a ogni corriere d'Europa, basterà a dare la spiegazione, ai corrispondenti italiani, se non hanno risposta alle loro proposte.

Da questi e da altri fatti simili, dei quali mi accadde di fare esperienza, non posso nascondere la mia convinzione, che anche la corrispondenza ufficiale, con la quale si domandano nomi ed elenchi delle principdali ditte commerciali, per conto di richiedenti italiani, i quali si lusingano con tali indirizzi di mettersi in rapporti d'affari con le ditte medesime, non hanno e non possono avere, date le abitudini locali e le odierne esigenze dei commerci, risultato pratico alcuno. Tanto varrebbe, a risparmio di tempo e di spesa, associarsi, per esempio, alla *Mutual Mercantile Agency of Canada*, con referenze, anche di servizio segreto, in tutti gli Stati Uniti, col modico abbonamento di dollari 60 a 75 per anno.

È infine da considerare che per la denuncia dei trattati di commercio della Germania e del Belgio coll'Inghilterra, anche la posizione commerciale dell'Italia nel Canadà si è resa meno difficile, trovandosi, ora, coi suoi prodotti sul piede di una perfetta parità e quindi nelle uguali condizioni di concorrenza, non soltanto coi due paesi testè nominati, ma con tutti gli altri paesi che godevano della clausola della nazione favorita applicabile al Canadà, e che, in seguito a quella denuncia, sono caduti, di fatto, nella tariffa generale. L'Inghilterra sola tiene una posizione particolarmente privilegiata nel commercio colla sua grande colonia. Si noti però che vi sono degli articoli ai quali la tariffa preferenziale non si applica e pei quali l'Inghilterra paga il medesimo dazio degli altri paesi, e sono: i vini, i liquori, gli alcools, i medicinali liquidi, i tabacchi e tutti i preparati contenenti alcool. Comunque, fuori che coll'Inghilterra e con le colonie dell'impero britannico (anzi con quelle sole le quali abbiano una tariffa che dia al Canadà un trattamento di egual favore, o che si impegnino a darlo per convenzione) il Canadà attualmente non ha impegni commerciali, se si eccettua la convenzione colla Francia, della quale è riconosciuta, e abbiamo visto negli effetti, la scarsa importanza.

È da augurarsi che della nuova condizione in cui viene a trovarsi nel Canadà, il commercio italiano sappia trarre profitto.

Della varia e ricca produzione naturale e industriale del Canadà, che diffonde nel paese una condizione di generale benessere, e ingrossa progressivamente la corrente dei suoi traffici, non è luogo di dire diffusamente in questa relazione riassuntiva. Mi limiterò a qualche cifra e a poche indicazioni relative alla sovraproduzione che dà materia all'*esportazione.*

L'agricoltura, l'allevamento del bestiame e le industrie derivate, rappresentano la maggior fonte di ricchezza del paese.

Nel 1898 il solo Manitoba produsse per 50 milioni di *bushels* di **cereali** in genere, complessivamente, dei quali 25 milioni di frumento; i Territori del nord-ovest ne produssero per 7 milioni, l'Ontario per 25 milioni. L'esportazione complessiva dei cereali, che era stata, nel 1898, di *bushels* 34,659,062, pel vallore di dollari 23,444,367, scese, nel 1899, a *bushels* 24,883,662, pel valore di dollari 13,785,370, quantunque siasi notevolmente estesa la superficie coltivata. A una annata eccezionalmente buona seguì un'annata eccezionalmente sfavorevole, specialmente a causa delle gelate precoci e delle pioggie abbondanti verso il tempo della mietitura.

Così l'esportazione del frumento, che era stata, nel 1898, di *bushels* 18,963,107, per un valore di dollari 17,313,916, scese, nel 1899, a *bushels* 10,305,470, per un valore di dollari 7,784,487.

Non soltanto la produzione granaria del Canadà, ma si può dire la massima parte della produzione generale dell'agricoltura canadese, prende la via dell'Inghilterra. L'orzo, la segala e il luppolo vengono utilizzati in gran parte nelle numerose e importanti fabbriche di birra e distillerie del Canadà, specie nelle provincie di Ontario e di Quebec, o consumati in paese.

Le tabelle che seguono danno un'idea adeguata del rendimento complessivo della produzione granaria canadese nell'anno 1899, quale risulta dalle ultime statistiche ufficiali:

Frumento —	Manitoba	*Bushels*	27,922,230
	N. Brunswick	»	491,810
	Isola Principe Edoardo .	»	596,761
	Territori del nord-ovest .	»	6,915,663
	Totale . . .	*Bushels*	35,926,464

Avena	— Manitoba	*Bushels*	22,318,378
	N. Brunswich	»	5,187,691
	Isola Principe Edoardo .	»	2,922,552
	Territori del nord-ovest .	»	4,686,036
	Totale . . .	*Bushels*	35,114,657
Orzo	— Manitoba	*Bushels*	5,379,156
	N. Brunswick	»	114,183
	Isola Principe Edoardo .	»	147,880
	Territori del nord-ovest .	»	337,421
	Totale . . .	*Bushels*	5,978,640

La coltura delle **frutta** va estendendosi notevolmente specie nella provincia di Ontario; finora non si può tener conto, nei riguardi della esportazione, che delle conosciutissime mele, che danno, tra le frutta fresche, il coefficiente più ragguardevole. L'esportazione totale delle mele dal Canadà, che nel 1898 fu di 439,538 barili ascese nel 1899 a 1,077,939 barili, pel valore di 2,624,470 dollari. Nell'anno fiscale compiuto il 30 giugno, il Canadà ne ha esportate, tra fresche e secche, per un valore complessivo di 3,051,011 dollari; e per l'anno in corso si prevede, dato il raccolto, una cifra ancora maggiore. Se n'è incominciato il carico a Montreal per l'Europa nella prima quindicina di settembre. L'anno passato se ne sono esportati, dal porto di Montreal soltanto, 286,000 barili; nel 1898 si raggiunse la cifra di 393,000 barili; si calcola che quest'anno sarà quasi il doppio di questa cifra, e che l'esportazione da Montreal si avvicinerà al mezzo milione di barili. Secondo la *National Apples Shipper's Association* degli Stati Uniti, (dove pure il raccolto si annuncia abbondante), la Gran Bretagna, la Francia e la Germania ne prenderanno la maggior quantità. Fatta eccezione delle mele e d'una relativa quantità d'altre specie, le frutta fresche, di cui si fa largo consumo in tutte le stagioni, vengono per la maggior quantità importate dalla California e da altri Stati del sud dell'Unione Americana.

Le più largamente importate sono le banane, provenienti per la massima parte dalle Bermude (nell'anno 1899 per un valore di 513,250 dollari); gli aranci ed i limoni (dall'Italia e dalla California principalmente) nell'anno 1899 per un valore complessivo di 800,058

dollari; e le uve fresche (nel 1889 Ibs. 845,662, per un valore di di 51,841 dollari) fra le quali una certa quantità di uva da tavola detta di Malaga, dalla Spagna.

All'aprirsi della navigazione del San Lorenzo, verso la metà di maggio, arrivano regolarmente ogni anno al porto di Montreal dei vapori con abbondante carico di agrumi provenienti direttamente da Messina, da Palermo e da Sorrento. Ai giorni indicati d'arrivo, convengono i compratori anche dai mercati degli Stati Uniti, e la merce viene deliberata all'asta pubblica, per opera della *Montreal Fruit Auction Company.*

Questo commercio, che costituisce effettivamente la parte maggiore, e, si può ben dire, la sola parte riservata all'Italia nella importazione delle frutta fresche nel Canadà, accenna, malgrado la crescente concorrenza degli Stati limitrofi, ad aumentare ogni anno, ed in questo raggiunse una cifra ragguardevole. Opino che sarebbe suscettibile di aumento, guadagnando sugli agrumi meno pregiati di California, e procurando in pari tempo non lieve incremento agli scambi fra i due paesi e alla nostra marina, se questo commercio venisse fatto esclusivamente per l'iniziativa italiana e con mezzi di trasporto italiani diretti, ai quali non mancherebbe il carico di ritorno. Vengono invece particolarmente addibiti, nel tempo indicato, al trasporto degli agrumi italiani, i vapori delle linee Thompson e Donaldson.

Fuori degli aranci e dei limoni, l'Italia non importa frutta nel Canadà, fatta eccezione d'una limitatissima quantità di uve passe, olive, fichi secchi, mandorle, noci. L'uva fresca di Spagna viene importata in barili, con della trittura di sughero, buon metodo d'imballaggio e di conservazione. A parte le vendite dell'uva di Spagna e degli agrumi, che vengono fatte all'asta pubblica (la prima da agenti canadesi a Liverpool, Inghilterra, la seconda a Montreal), le vendite delle altre frutta si fanno generalmente in via privata.

Vengono indicate quali ditte importatrici di frutta fresche ed agrumi, più raccomandabili, forse le sole forti, a Montreal, le seguenti:

Hart & Tuckwell;

Vipond, Mc. Bride & C.

Non vi sono disposizioni speciali doganali e sanitarie per l'importazione delle uve e delle frutta fresche.

L'esportazione del **bestiame** vivo dà un valore, pel 1899, di dollari 11,040,326. Vi sono compresi 12,384 cavalli per il valore di

dollari 898,063. Nel 1897 se ne esportarono 19,208 pel valore di dollari 1,952,071. L'allevamento dei suini dà materia a una rilevante industria per l'esportazione, che nel 1899 fu di un valore complessivo (carne salata e affumicata, lardo, prosciutti, grasso ecc.), di dollari 10,788,416.

Produzione totale del bestiame (vivo e macellato, variamente preparato, pelli ecc.) e prodotti animali, nell'anno 1899, valore complessivo dollari 46,743,130. Alla qual cifra se si aggiunge quella che figura nella esportazione di altri prodotti dell'industria agraria, pel valore di dollari 22,952,915, si ha per l'esportazione dei prodotti dell'agricoltura e industrie derivate, un valore complessivo di dollari 69,696,045. Vi contribuisce il notevole sviluppo dato, specialmente nelle provincie di Ontario, all'industria del latte (latterie sociali e cooperative, burrerie, caseifici). Nel 1899 la produzione del formaggio raggiunse un valore totale di dollari 16,776,765, quella del burro di dollari 3,700,873. Si esportarono pure in Inghilterra, lo stesso anno, uova pel valore di dollari 1,267,063. L'aumento considerevole verificatosi nella esportazione dei prodotti agricoli del Canadà e particolarmente dei prodotti deperibili (come le carni fresche, le frutta, il burro, i formaggi, le uova ecc.), in Europa, si connette colla introduzione dei compartimenti frigoriferi (cold storage) sui vapori che fanno il servizio diretto tra il Canadà e l'Inghilterra.

Quella della **Pesca**, costituisce la seconda grande industria del Canadà, con tanto sviluppo di coste marittime, di laghi (veri mari interni) e fiumi. La cifra ufficiale del prodotto delle pescherie canadesi dà, pel 1897, un valore di dollari 22,783,546. Nel 1898 di dollari 19,667,127. Comunque, queste cifre sono ancora al di sotto del rendimento effettivo di questa industria, che è libera, e assai forte ne è la consumazione locale.

L'esportazione totale dei prodotti della pesca che era stata nel 1898 pel valore di doll. 10,841,661 discese nel 1899 a doll. 9,909,662. Vi contribuiscono: per quasi tre milioni di dollari il merluzzo secco; per circa uno e mezzo le aringhe salate e affumicate, le aragoste in scattole (lobsters), il salmone, l'olio di pesce, le pelli di foca, ecc.

Il **legname** e tutt'insieme l'industria forestale, che per lungo tempo costituiva la principale industria e il principale articolo del commercio di esportazione del Canadà, sebbene, per il grande svi-

luppo dato alla agricoltura e alle industrie che ne derivano, venga ora la terza in ordine d'importanza, e queste ultime abbiano preso il suo posto, rimane nondimeno sempre l'industria caratteristica del paese, quella che dà il contributo maggiore alle entrate del tesoro pubblico e incremento continuo alla pubblica prosperità.

L'esportazione del legname da costruzione e degli altri prodotti della foresta che, nel 1897 rappresentava un valore complessivo di dollari 31,258,729, scese nel 1898 al valore di dollari 26,650,000, risalì nel 1899 al valore di dollari 28,021,529.

Ho già informato il regio ministero con speciale rapporto sul commercio del legname in genere e sull'industria dei lavori in legno tornito nel Canadà. Oggi però l'attenzione si volge particolarmente su di una industria che si può dire incipiente, che si connette con la boschiva, e la quale, dato il colossale sviluppo dell'industria della carta nel mondo, va assumendo una importanza sempre maggiore. Intendo l'industria della **pasta e cellulosa di legno** *(Wood pulp)* che, pure servendo a svariati utili usi, si adopera principalmente per la fabbricazione della carta. La nuova industria doveva essere naturalmente pel Canadà, denso di sterminate foreste e straordinariamente ricco di corsi d'acqua, epperciò nelle condizioni più favorevoli di concorrenza, argomento d'interesse particolare. Infatti anche nel Canadà va salendo a un grado di sviluppo veramente ragguardevole; e mentre nel 1890 non si avevano che 24 mulini, con un capitale complessivo di 2,800,000 dollari, il capitale impiegato in questa industria nel 1899 salì a dollari 15,000,000.

Nel 1890 la pasta di legno esportata rappresentava un valore di dollari 80,000, nel 1899 salì a un valore di dollari 1,275,000.

Se si comincia con così forte slancio, si può prevedere agevolmente l'importanza che questa industria è destinata ad avere in un tempo vicino, e si può anche prevedere come del fatto possano in seguito risentirsene anche le nostre cartiere. Difatti, accanto ai mulini, che aumentano considerevolmente di numero e di capacità, si vanno piantando delle immense cartiere sul modello di quella di Sault-Ste-Marie, nella provincia di Ontario, conosciuta come la più grande del mondo. Oggidì la produzione complessiva della pasta e cellulosa di legno si calcola che superi le 1,200 tonnellate al giorno. L'incoraggiamento proviene da ciò, che questo prodotto trova un facile collocamento; è molto ricercato nei vicini Stati Uniti come in Europa; e se ne ha la prova nel fatto che parecchie fabbriche canadesi hanno impegnato il loro prodotto un anno avanti.

Il Canadà che fino a poco tempo fa si lin
rto nei vicini Stati dell'Unione del legno pr
ie della pasta, e pareva preferire questa fo
intende di utilizzare esclusivamente il suo le
ha imposto un dazio d'uscita sul legname,
ie della pasta cartacea, a destinazione degli S

Fra le industrie estrattive del Canadà occupa
llo delle **miniere**: minerale metallico e non me
Considerando i pochi anni dacchè il Canadà,
ie unità politica e incomincia a contare ecc
ido (fino al 1870 il Manitoba non esisteva; la
regione delle miniere per eccellenza, fu ammes
ione nel 1871; il Yukon, il paese dell'oro, nel
na riconoscere che dei veri tesori furono rivela
grembo e assai più aspettano d'essere esplorati
hezze minerarie del Canadà sarebbe lungo dire
proposito; vi accennerò brevemente.

Oro. — Si trova sparso in diversi punti del D
o, nella provincia di Quebec. ecc.), ma la quantità
a dalla Nuova Scozia, dalla Colombia britannica
Yukon, dei cui giacimenti auriferi, ancora per la
sfruttare, è corsa la fama nel mondo.
Nell'anno 1899 se n'è calcolata, complessivamen
te pel valore di dollari 21,260,437; a formare la
corso il distretto del Yukon per sedici milioni di d
ione totale dell'oro, nell'anno precedente. 1898, era
di dollari 13,775,420, nella quale, si noti. il Yuk
a che per 300.000 dollari soltanto.

Rame. — La produzione del minerale di rame, nel
9, fu calcolata per un valore di dollari 2,655,319;
ortazione dello stesso anno per una somma di dolla

Nikel. — Furono trovati giacimenti di pirite nikel
dbury, distretto di Algona, provincia di Ontario: la
di questo minerale fu, nel 1899, di lbs. 5.744.000.
di un valore di circa 2 milioni di dollari.

Argento. — La produzione dell'argento è stata nel 1899 di oncie 3,078,837, pel valore di dollari 1,834,371. Di circa un milione infeferiore al prodotto dell'anno precedente.

Ferro. — La produzione del minerale di ferro fu nell'anno 1899, di tonnellate 77,158, del valore di dollari 248,372. In vicinanza ai luoghi di produzione vi sono degli importanti stabilimenti siderurgici. Sono noti gli alti forni della *New Glasgow & Londonderry Iron Cy* della Nuova Scozia, la *Canada fornace* di Hamilton, in Ontario, le *Randnor Forges* di Quebec ecc.

Piombo. — Prodotto, nel 1899, pel valore di dollari 977,250.

Carbone. — Le località carbonifere vengono indicate, per ordine d'importanza, nel modo seguente: Nuova Scozia, Colombia inglese, Territori del nord ovest, Nuovo Brunswick. La produzione complessiva, nell'anno 1899, fu di tonnellate 4,565,993 (tonnellate di 2000 Lbs.) per un valore di dollari 9,040,058; più tonnellate 100,820 pel valore di dollari 350,022 di carbone coke.

L'esportazione, nello stesso anno, fu di tonnellate 1,140,840 pel valore di dollari 3,562,794.

Petrolio. — Nel 1899, barili 808,570 pel valore di doll. 1,202,020.

Amianto. — Nel 1899, tonn. 25,285, pel valore di doll. 483,299.

Sale. — Vi sono profondi giacimenti di sal gemma nella provincia di Ontario. Se ne fa uso grandissimo per la preparazione delle carni e del pesce. L'estensione del paese è così vasta e le distanze così enormi, che alle provincie marittime dell'Atlantico conviene più di provvedersi del sale d'Europa che dalle miniere canadesi; il trasporto marittimo è meno costoso del ferroviario, e la mano d'opera, per l'estrazione, è assai più cara nel Canadà. Così si spiega che la produzione canadese essendo stata, nel 1899, di tonnellate 57,095, pel valore di dollari 234,520, ne furono importate nel Canadà tonnellate 98,414, pel valore di dollari 300,359. Dall'Italia Lbs. 12,312,000 pel valore di dollari 11,313. Maggiori particolari sulla produzione e sul commercio del sale si contengono in un mio rapporto speciale al regio ministero.

Sarebbe ancora a dire della produzione dei fosfati, delle acque minerali ecc. ecc. che ha pure subito negli ultimi anni un notevole incremento.

La produzione mineraria complessiva, non metallica, fu calcolata, nell'anno ultimo, del valore di 14 milioni di dollari.

Ai diversi fattori che concorrono a costituire il valore complessivo del commercio generale di esportazione del Canadà, calcolato pel 1899 nella cifra di dollari 158,896,906, dei quali ho pure detto partitamente, devesi aggiungere l'industria manifatturiera che rappresenta un valore di dollari 34,244,220.

La colonia italiana. — Fatto notevole, che, mentre l'emigrazione dall'alta Italia si volge più numerosa verso l'America del sud, quella dall'Italia meridionale mostra di preferire - se si può ammettere discernimento consciente - l'America del nord, e, di questa, si direbbe, la parte più settentrionale, il Canadà, dove la colonia si compone per la massima parte d'italiani del sud. E, mentre i primi cercano possibilmente un'occupazione stabile nel lavoro dei campi, e restano nella loro classe di contadini, i secondi manifestano tendenze di mettersi tra gli operai cittadini, e di darsi a un lavoro mutevole.

Tanto quelli che questi, però, sia del nord che del sud, indistintamente, li troviamo addetti anche nel Canadà al lavoro delle miniere e nelle costruzioni pubbliche, strade ferrate e canali navigabili. Le grandi reti ferroviarie dell'America furono in gran parte opera d'italiani; opera loro in gran parte l'immensa linea canadese del Pacifico, lungo la quale caddero non poche povere vittime, oltre alle numerose linee di raccordo e di allacciamento che successivamente si costruirono e che si vanno costruendo ancora nel lontano Nord-ovest; opera loro in gran parte le meravigliose costruzioni per la navigazione interna che costituiscono il vanto del Canadà. Forti, sobrii, pazienti e onesti lavoratori, sono ricercati, e, da chi li conosce alla prova, sinceramente ammirati per queste loro virtù. Accettano con semplicità e affrontano senza paura il lavoro più duro, resistenti ai climi più diversi e più inclementi, mal riparati nelle rigide notti dentro capanne, indifese, di tronchi d'albero *(loghouses)*; esposti di giorno agli ardori più cocenti nelle solitudini sterminate, è una lotta per la vita veramente eroica quella che i nostri poveri connazionali combattono in questo estremo nord americano.

Fa meraviglia veramente la gaia disinvoltura con cui sembrano sfidare, con rozzi indumenti inadatti, le più basse temperature del lungo inverno canadese, che per più di tre mesi varia dai 10 ai 20

gradi fino ai 30 e più sotto zero. Bisogna credere che l'abitudine di non badare al freddo dei nostri brevi ma talvolta rigidi inverni, e le stesse privazioni dipendenti dalla povertà, abbiano contribuito, per generazioni, a fortificare la fibra e il temperamento del nostro popolo.

Ho già notato di quali elementi principalmente si compone la colonia italiana permanente nel Canadà, sparsa in vari nuclei nella immensa vastità del territorio. Proviene, per la massima parte, dalle provincie del mezzogiorno d'Italia, ed è generalmente povera. Trovano da occuparsi nel piccolo commercio girovago delle frutta, del latte, del petrolio; negli stabilimenti industriali, del cotone e del ferro; nella fabbricazione dei laterizi; nelle segherie e nelle cave di minerale più prossime ai centri abitanti; nelle opere della edilizia cittadina, specialmente nello sgombro delle nevi; nella fabbricazione e nello smercio delle statuette di gesso e di legno; nei lavori della pietra e dei marmi per cimiteri; nelle stazioni ferroviarie; nelle operazioni del porto, ecc. Alcuni pochi hanno potuto stabilirsi con una modesta bottega di generi alimentari di provenienza o fatti all'uso d'Italia, con un *boarding house*, con un *bar*, per lo smercio della birra e dei liquori; qualcuno si è dato con discreta fortuna all'orticoltura, produce e provvede il mercato cittadino di ortaglie; pochissimi, allargando poco a poco la cerchia dei propri affari, sono potuti riuscire ad avere qualche cointeressenza nelle società minori per pubblici lavori, e conseguire una discreta posizione sociale.

Noto con rammarico un fatto comune e costante, che si osserva tra i nostri connazionali anche i migliori, *i riusciti*, i notabili, tra coloro, insomma, che, dopo una lunga permanenza nel luogo, arrivarono a comporsi una discreta fortuna e una famiglia. La lunga assenza non ha affievolito, anzi ha reso più acuto e più caro il ricordo, più vivo l'amore verso la patria lontana, della quale seguono attentamente le vicende e ai cui dolori e alle cui gioie partecipano. Ma nella famiglia che essi si sono creata, prevale assoluta la lingua, come prevalgono gli usi, della nazione alla quale la madre di famiglia, per origine, appartiene; in casa non si parla che francese o inglese, e i figli non conoscono che una o l'altra di qneste lingue. Ben diverso accade dei tedeschi, anche da molte generazioni stabiliti in America, figli e nepoti di cittadini americani, oramai niente altro che americani essi medesimi, e nelle cui case è tradizione e religione insieme d'imparare ai figli la lingua tedesca prima della inglese.

A Montreal la colonia italiana stabile è di circa 2000 individui; ve n'ha circa 600 a Toronto; qualche centinaio a Ottawa, meno a Quebec. Vi hanno poi dei nuclei più o meno importanti sparsi nella provincia d'Ontario (a Kingston, Hamilton, Sudbury, Sault-S.te Marie, Niagara Falls South, ecc.); a Winnipeg, nel Manitoba; e più numerosi e più densi nella Colombia inglese (a Nelson, Nanaimo, ecc.), e principalmente nell'isola di Vancouver, dove me ne vengono segnalati, credo erroneamente, 8000, ma un qualche migliaio ve ne ha di sicuro.

Impossibile determinare con qualche precisione il numero complessivo. Non senza fatica si è potuto compilare un registro abbastanza completo degli italiani residenti a Montreal; alle ricerche da me fatte per ottenere almeno una cifra approssimativa in altre località, fu risposto con evidenti esagerazioni in più o in meno, secondo l'idea, o, meglio, il secondo fine dell'informatore. Per quanti inviti si facciano, i nostri non si presentano, non scrivono, non danno segno di vita al Consolato, se non quando ne abbiano di bisogno, o per regolare la posizione militare (nei casi di esenzione o passaggio di categoria) o per atti di stato civile e notarili, o per contestazioni del lavoro, o per altri loro affari particolari. Altrimenti non se ne sa nulla.

Non v'ha dubbio che la colonia stabile, non soltanto in rapporto alla estensione immensa del territorio, ma altresì in confronto di altri nuclei coloniali italiani nei vicini Stati, è relativamente scarsa di numero. Ma va notato un fatto che modifica questi calcoli; ed è che al nucleo permanente della colonia viene ad aggiungersi ogni anno, per i sei o sette mesi della stagione dei lavori all'aperto, un nuovo contingente, variabile, ma sempre considerevole, di operai braccianti italiani; una specie di emigrazione temporanea dagli Stati Uniti, mutevole secondo l'opportunità e la necessità del lavoro, e che, al finire della buona stagione, ripassa la frontiera e rientra nelle città americane, dove è più facile nell'inverno di trovare occupazione e più rimunerativa. Passano in comitive pel Canadà per una stagione a scopo di lavoro. La giornata di lavoro vien pagata da un dollaro e un quarto a un dollaro e mezzo (da lire 6,25 a lire 7,50).

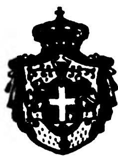
Verso un tale elemento migratorio, il più numeroso, l'attività consolare deve esplicarsi principalmente nelle operazioni gratuite di protezione e di tutela, nei frequenti casi di contestazioni che nascono

dal lavoro, con gli arruolatori, mediatori, impresari, società industriali, ecc.

Nel compimento di questo dovere, inerente all'ufficio, morale e insieme di legge, mi è occorso più volte di osservare un fatto, che non vorrei generalizzare, quantunque si presenti purtroppo coi caratteri d'un fatto costante. La massa della nostra emigrazione rurale, messe insieme le sue qualità specifiche positive e negative, è profondamente buona; è un giudizio sintetico che, per mia parte, non posso che confermare, dopo sei anni di vita attiva in mezzo alle nostre colonie del nord America. Ma gli elementi che da essa e su di essa man mano si elevano, vorrei dire il prodotto intellettuale superiore di questa stessa massa, è per molti aspetti e di molto inferiore alla media morale dell'insieme. Più precisamente: cotesti arruolatori, accaparratori d'uomini e di lavoro, speculatori, agenti intermediari d'ogni specie, per moderare le cui pretese e a sottrarre dalle cui angherie i nostri poveri lavoratori, ignari della lingua e d'ogni costumanza del paese, sprovvisti di esperienza e di mezzi, deve così spesso intervenire, fin con la minaccia, l'autorità del console, sono pure italiani; sono i loro stessi compagni di emigrazione e di classe, dei contadini, che, più pronti di mente e più intraprendenti d'istinto, sono riusciti, dopo degli anni, a imparare abbastanza la lingua del paese, ad adattarsi all'ambiente, a farsi alle consuetudini del luogo, e ad acquistare in conseguenza un certo ascendente, un'autorità, sui loro connazionali, sui loro compagni. Supremazia che poco a poco s'impone, e che poi sfruttano avaramente in tutti i modi, negli impegni cogli appaltatori, sul lavoro, nel *boarding-house*, nella cosidetta Banca, nello stesso infortunio.

Non è che la constatazione di una verità dolorosa.





Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 191
N. di Serie 3

MARZO

1901

MESSICO

LA COLONIZZAZIONE NEL MESSICO

LE COLONIE AGRICOLE ITALIANE

RAPPORTO DEL CONTE ROBERTO DI VILLAR SAN MARCO

REGIO MINISTRO IN MESSICO

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 25.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

LA COLONIZZAZIONE NEL MESSICO

LE COLONIE AGRICOLE ITALIANE

RAPPORTO DEL CONTE ROBERTO DI VILLAR SAN MARCO
Regio Ministro in Messico

Marzo 1901

Sin dai primi tempi della dominazione spagnuola nel Messico, le norme da seguirsi in materia di colonizzazione furono oggetto di sollecite cure per parte del Governo sovrano.

Le prime fra quelle norme furono determinate dall'Imperatore Carlo V, secondo le cui intenzioni venne da Don Filippo II emanata la seguente ordinanza in data del 21 marzo 1551: (1)

« Ordiniamo che, avendosi deciso di popolare alcuna provincia « o regione, di quelle che stanno sotto la nostra obbedienza o che « in seguito vengano ad essere scoperte, si abbia in considerazione « ed avvertenza: che il terreno sia salubre; che vi siano uomini « anziani e giovani di buona complessione, di buon colore e di buone « attitudini; che i prodotti e gli alimenti siano buoni ed abbondanti; « che gli animali siano sani e di buona statura; che i terreni siano « appropriati per essere seminati e per dare buoni raccolti; che non « si allevino cose *(ponzoñosas)* che provochino l'immoralità o che « siano altrimenti nocive; che il cielo sia chiaro e benigno con una « costellazione buona e felice; che l'aria sia pura e soave senza in- « convenienti e senza alterazioni; che la temperatura sia nè ecces- « sivamente fredda nè eccessivamente calda, dovendosi in ogni caso

(1) **Codigo de Colonizacion de la Repubblica Mexicana, de 1451 à 1892. Mexico 1893, pag. 11.**

« dare la preferenza alla temperatura fredda; che vi siano pascoli « per gli animali; boschi ed alberi per far legna; materiali per la « costruzione di case e di edifizi; acque abbondanti per uso pota- « bile e per l'irrigazione; che vi siano indiani od indigeni ai quali « si possa predicare il Santo Evangelo qual primo motivo di nostre « intenzioni; che, infine, quando si riconosca che concorrano queste « ed altre più essenziali condizioni, si proceda a popolare, osservan- « dosi le leggi di questo libro ».

Troppo forse pretendeva l'imperiale legislatore, volendo persino, per le nuove colonie, un cielo chiaro e benigno e con costellazioni buone e felici. Ma non si può negare, che in quella mistica ordinanza trovansi delineati, in germe, i criteri fondamentali di un saggio regime di colonizzazione, gli insegnamenti dell'esperienza avendo precisamente elevato ad assioma che, per il buon esito d'una qualsiasi impresa colonizzatrice, è assolutamente indispensabile:

1° e, sopratutto, che sia stata fatta una buona scelta dei futuri coloni, nei quali richiedonsi moralità, robustezza e capacità fisica ed intellettuale per i lavori cui sono destinati;

2° che il clima sia sano;

3° che la terra sia fertile;

4° che non manchino vie di comunicazione le quali permettano il facile e non costoso trasporto sia dei materiali occorrenti per l'impianto della colonia, sia per l'esportazione dei suoi prodotti.

Non è ora il caso di esaminare se e come, e con quali risultati, i precetti del Monarca abbiano avuto applicazione ne' suoi dominii transatlantici.

Nel Messico la colonizzazione propriamente detta, nel tecnico moderno significato della parola, solo oltre dopo tre secoli cominciò ad essere materia di formali disposizioni legislative e di successivi regolari esperimenti.

Nel 1875 si ebbe la prima legge che autorizzò il potere esecutivo ad iniziare la colonizzazione fissando le relative norme. Ma ritardati da anormali condizioni politiche, solo nel 1881, quando sopragiunse la pace che rese possibile il progresso economico del paese, ebbero luogo i primi esperimenti, che vennero fatti con una immigrazione appositamente chiamata dall'Italia, avendo fornito il maggior contingente la provincia di Treviso. Con quei nostri contadini, ch'erano in numero di circa duemila, per opera diretta del Governo Fede-

rale, vennero fondate le sei colonie italiane attualmente esistenti, cioè: la colonia *Aldana* situata poco lungi da questa capitale, e formata da 18 famiglie con 89 persone; la colonia *Carlos Pacheco* situata nel distretto di Tlatlanqui, nello Stato di Puebla, formata da 5 famiglie con 13 persone; la colonia *Diez Gutierrez* situata nel distretto di Cindad del Maiz, nello Stato di S. Luis Potosì, e formata da 24 famiglie con 59 persone; la colonia *Manuel Gonzalez* situata nel distretto di Huatusco, nello Stato di Veracruz, e formata da 82 famiglie con 378 persone; la colonia *Porfirio Diaz*, situata nel distretto di Tlaltirapan, nello Stato di Morelos, e formata da 3 famiglie con 11 persone, e la colonia *San Javier Minas* (denominata anteriormente *Fernandez Leal*) situata nel distretto di Cholula, nello Stato di Puebla, e formata di 97 famiglie con 393 persone.

Il numero dei coloni, i quali in tutto sommano presentemente a 943, e formano 225 famiglie, quando essi giunsero nel Messico era più del doppio.

Avvenne che nei primi anni, i quali, come quasi sempre succede per ogni tentativo di colonizzazione, furono un periodo penoso di nostalgia, di dure fatiche, di stenti, di privazioni e di difficoltà d'ogni specie, si verificò la naturale eliminazione degli elementi deboli od altrimenti meno adatti alla rude prova. Per una colonia poi, per la *Porfirio Diaz*, situata in regione troppo calda per persone provenienti da zone temperate, si ebbe ancora la disgrazia, che i coloni vennero colpiti, in gran numero, da gravi malattie, le quali li indussero ad abbandonarla, venendovi sostituiti da coloni messicani, e solo rimanendovi 3 famiglie italiane composte di 11 persone.

Ma coloro ch'ebbero la fortuna di essere dotati di sufficiente energia fisica e morale, videro ben presto i sagrifizi loro ampiamente compensati. Emigrati miseri proletari, salvo poche eccezioni veggonsi ora nell'agiatezza ed elevati alla dignità di coltivatori di terre proprie e di proprietari delle loro case di abitazione; e non solo già hanno estinto i loro debiti verso il Governo messicano per il valore delle terre e per le avute anticipazioni in denaro ed in oggetti diversi, ma dispongono inoltre, generalmente, di un buon capitale in bestiami, attrezzi e moneta. Nè mancano quelli che più non sentendo il bisogno di lavorare, ed attratti dall'amore del paese natio, pensano a liquidare il loro avere per andare a godere in patria il frutto di loro onorate fatiche.

Per avere gli elementi di un fondato apprezzamento riguardo alle condizioni economiche dei nostri coloni, stimai opportuno di procedere ad apposita inchiesta, e, mediante i dati, che ho in tal modo raccolti, e che ebbi poi cura di far controllare presso il Ministero del Fomento, ho potuto compilare il quadro qui annesso, che dà una idea, credo abbastanza precisa ed esatta, della presente situazione delle colonie italiane in questa Repubblica.

La media del capitale attribuito a cadun capo di famiglia è risultata di scudi 8.769 per la colonia *Aldana*, di scudi 1.220 per la colonia *Carlos Pacheco*, di scudi 1.351 per la colonia *Diez Gutierrez*, di scudi 2.743 per la colonia *Manuel Gonzalez*, di scudi 2.743 per la colonia *Porfirio Diaz*, e di scudi 1.676 per la colonia *S. Javier Minas*, risultando così calcolata in scudi 2.694 la media generale.

Vi sarebbe però motivo di ritenere che tali cifre siano piuttosto al disotto del vero, dacchè ebbi occasione di rilevare che quei bravi agricoltori, concepito il lontano sospetto che la mia inchiesta potesse involgere un qualche scopo od effetto fiscale, mostrarono tendenza a far apparire meno importante, che in realtà non sia, l'entità delle loro rispettive sostanze.

Comunque sia, le risultanze dell'inchiesta sembranmi lusinghiere e degne di nota.

La più fiorente, in ragione della più elevata media del capitale d'ogni capo di famiglia (scudi 8.769), è la colonia *Aldana*, che è pur forse quella i cui principî furono i più penosi, nei primi anni avendo i coloni dovuto lavorare aspramente per ridurre a coltura dei terreni paludosi, vivendo con meno di una lira (venticinque *centavos*) al giorno, somma giornaliera anticipata dal Governo per il loro mantenimento. Ora però l'antica palude trovasi convertita in prati fertilissimi coltivati ad *erba medica*, che, durante tutto l'anno, continuamente si falcia e si riproduce, destinata a pasto verde di belle vacche olandesi, da cui si ricava in abbondante quantità il latte che viene giornalmente venduto per il consumo della popolazione della capitale. Vi sono dei coloni che posseggono non meno di trenta vacche di qualità fina ed in pieno reddito. Atteso l'alto prezzo del latte non potrebbe esservi convenienza a fabbricare burro e formaggi. Nella stagione delle pioggie quei prati trovavansi spesso allagati; per riparare ad un tale inconveniente, i coloni comprarono in comune una potente pompa a vapore, costata scudi 2.427, e, col-

l'uso di tal pompa, il terreno si mantiene sufficientemente asciutto, mentre, nella stagione secca, non manca abbondante acqua per l'irrigazione. Ultimamente poi essi si fecero costruire in muratura una graziosa cappella, con annesso locale ad uso di scuola. Essi fanno celebrare una messa ogni giorno di festa; ed il Governo Federale provvede all'insegnamento dei fanciulli d'ambo i sessi, destinandovi due maestre. Fanno parte della stessa colonia parecchie famiglie messicane costituite in complesso da 21 individui.

Nella colonia *Carlos Pacheco*, (Stato di Puebla) l'elemento italiano è in minoranza, essendo formata attualmente da 13 italiani, 21 messicani e 64 coloni di altre diverse nazionalità. Ivi si coltivano il granturco, la canna da zucchero, il riso, il tabacco, il caffè ed anche i gelsi, ma in piccole proporzioni. Vi sono quattro distillerie di alcool, tredici molini da canna da zucchero e tre case di commercio. Vi è pure una scuola per i bambini dei coloni.

La colonia *Diez Gutierrez* (Stato di S. Luis Potosì) e formata da 59 italiani e da 287 messicani. Ivi si coltivano il granturco, i fagiuoli, i ceci, la vite, i peperoni, il tabacco ed i gelsi. I terreni, non essendo irrigabili, sono esposti a siccità che talvolta rovinano interamente i raccolti. Vi sono scuole per i figli dei coloni e tre case di commercio tenute dagli stessi coloni.

La colonia *S. Javier Minas,* denominata anteriormente Fernandez Leal (Stato di Puebla) è composta quasi tutta di italiani, i quali sono in numero di 393 con 8 messicani e 44 persone di altre nazionalità. I coloni si dedicano quasi esclusivamente alla coltura del frumento ed all'allevamento del bestiame bovino e porcino; elaborano il latte producendo burro e formaggi di buona qualità; ed elaborano altresì le carni dei maiali producendo prosciutti, salami e salsiccie. Nella stessa colonia vi sono due molini, quattro case di commercio, un macello, una bottega da falegname ed un'altra da fabbro ferraio. Le case sono pulite ed hanno le pareti bianche colle porte e le finestre verdi, formando un villaggio di stile europeo e di gaio aspetto. Le scuole sono ben tenute ed assiduamente frequentate. Questa colonia, per lo sviluppo che ha raggiunto, è stata testè eretta in comune che, collo stesso nome di S. Javier Minas, è entrata a far parte dello Stato di Puebla.

La colonia *Manuel Gonzalez* (Stato di Veracruz) formata da 378 italiani e 46 messicani, per la ricchezza della sua produzione

è la più importante, e, come la *Aldana*, trovasi in floride condizioni. Nel computo del capitale delle famiglie italiane non si ebbe che una media di scudi 2.743, ma vi ha motivo di pensare che sia questa molto al disotto del vero. Consta che vi sono parecchi coloni il cui capitale supera di certo la somma di 10.000 scudi e che hanno in progetto l'istituzione di una banca agricola. La colonia si dedica quasi esclusivamente alla coltivazione del caffè, il cui raccolto nel 1896, che non fu una delle migliori annate, fu di 230.000 chilogrammi rappresentando un valore di 150.000 scudi. Per sottoscrizione volontaria fra i coloni, in questi ultimi anni, vennero eretti tre edifizi importanti: una chiesa, una casa per la giudicatura ed una casa per le scuole. Ultimamente anche questa colonia in vista dei suoi progressi è stata eretta in comune ed incorporata allo Stato di Veracruz, cessando così di dipendere dal Governo Federale.

I superstiti 11 italiani della colonia *Porfirio Diez* (Stato di Morelos) trovansi uniti a 294 coloni messicani, e le loro attuali condizioni economiche sono piuttosto buone. In quella colonia si coltivano il granturco, i fagiuoli, il riso, la canna da zucchero e varie frutta tropicali; il valore della produzione totale fu, nell'anno 1896, calcolato in 35,000 scudi. Vi sono cinque piccole case di commercio e, come nelle altre colonie, non manca la scuola per l'istruzione elementare dei figli dei coloni.

Non mi è ancora stato possibile di visitare, come ne avevo l'intenzione, tutte le nostre colonie, per completare, con più precisi dati, raccolti *de visu*, lo studio fatto intorno ad esse. Solo mi è stato dato di fare una visita alla vicina colonia *Aldana*.

Questa visita mi lasciò altamente soddisfatto sotto ogni rapporto, avendo potuto constatare come davvero eccellenti siano le condizioni morali ed economiche di quei coloni e come essi vivo ben conservino il sentimento della loro devozione al Re ed alla patria.

Particolarmente chiamarono la mia attenzione le campagnuole venete che vi ho trovato, virtuose massaie alle quali, credo, è pur dovuto in gran parte il benessere raggiunto dalle loro rispettive famiglie.

Gli emigrati che vennero a formare le attuali nostre colonie agricole nel Messico assai difficilmente avrebbero potuto conseguire i buoni risultati, di cui possiamo felicitarci, se non fossero stati accompagnati dalle loro mogli e dai loro figliuoli. Le donne del paese, quelle colle quali avrebbero potuto congiungersi in matrimonio, non

hanno generalmente abitudini di moltà laboriosità, nè di pulizia, nè di ordine e tanto meno di economia. Ed ancor peggiore sarebbe stata la loro situazione, se non avessero preso moglie. La condizione di scapolo non è guari conciliabile colle esigenze della vita dei campi.

E poi maggiormente sarebbero stati esposti a pericoli di molteplici specie, sopratutto quello di porsi a frequentare la bettola, che è forse la peggior piaga delle classi lavoratrici, dacchè è la bettola ove si sciupa, nel giorno festivo, il frutto del lavoro settimanale, ove s'intossica il corpo con bevande per lo più adulterate e nocive, ove, in un ambiente corruttore, si pervertiscono il cuore e lo spirito, ed, insieme coll'amore all'ozio ed al vizio, germoglia ogni più abbietta e più funesta inclinazione.

Provano i fatti che la morigeratezza e la parsimonia sono i principali e necessari coefficienti delle prospere sorti di chi emigra in cerca di miglior fortuna.

I nostri coloni parlano il loro dialetto veneto e lo spagnuolo. La lingua italiana non è conosciuta dai loro figli che, frequentando le scuole messicane, imparano soltanto a leggere ed a scrivere la lingua spagnuola; sarebbe però desiderio dei loro genitori, nel cui animo serbasi il sentimento dell'italianità, che imparassero altresì la lingua italiana. Ma la è cosa cui non è agevole provvedere, di troppa poca entità essendo i nuclei delle famiglie italiane. È questa una questione della quale mi sono anche occupato, e di cui già ebbi a far cenno nel § 2° del mio rapporto n. 141 del 22 ottobre 1900, pubblicato nel novembre dello stesso anno sul *Bollettino del Ministero degli affari esteri.*

È stato ventilato il progetto di far seguire un corso di speciale insegnamento magistrale ad alcune ragazze delle nostre colonie presso le ottime suore Salesiane (che hanno case di educazione popolare in Messico, in Puebla ed in Morelia) per servirsi poi di quelle giovani per far insegnare l'italiano nelle scuole delle colonie. Una tal combinazione sarebbe la sola che presentemente offrirebbesi come di pratica attuabilità; ed io m'auguro che possa mandarsi presto ad effetto, mentre mi lusingo che il regio ispettorato generale delle scuole all'estero stimerà opportuno d'incoraggiarla, anche aiutandola con qualche piccolo sussidio o per lo meno coll'invio di libri all'uopo adatti.

I primi esperimenti di colonizzazione intrapresi dal governo

del Messico coll'immigrazione italiana del 1881 e 1882, non andarono scevri da inconvenienti e da difficoltà.

In base alle risultanze di maturi studi e di ciò che si apprese coll'esperienza, venne emanata la legge del 15 dicembre 1883.

Con questa legge, mentre si stabilirono precise norme riguardo alla concessione o vendita dei terreni *baldios* (terreni non coltivati e non appartenenti ad alcun legittimo proprietario), determinandosi in pari tempo gli obblighi ed i diritti dei coloni nonchè i privilegi ad essi accordati, come, ad esempio, l'esenzione dalle imposte e varie franchigie doganali, venne introdotto il sistema della colonizzazione mediante l'opera di compagnie colonizzatrici. E tal sistema, d'allora in poi, fu seguito e messo in pratica.

Si dovette certo considerare che nessuno più degli speculatori, i quali investono dei capitali in simili imprese, hanno interesse ad usare la maggior cura ed oculatezza per assicurarne un esito felice e conseguire così l'utile sperato dai capitali in esse investiti. E poichè l'esito di ogni affare di colonizzazione dipende essenzialmente e dalla qualità dei coloni e dalla qualità del luogo ove la colonia viene fondata, si dovette ancor ritenere, che gli speculatori medesimi sarebbero pur le persone che presenterebbero le maggiori garanzie per una buona scelta degli emigranti e delle località da colonizzare.

Coi dati desunti da pubblicazioni ufficiali e da informazioni private, nonchè col gentile ufficioso concorso e controllo del Ministero del Fomento, ho compilato l'unito quadro generale delle colonie state fondate nel Messico, includendovi altresì quelle che, per qualsiasi motivo, hanno cessato di esistere.

Questo quadro contiene le indicazioni seguenti: luogo ed anno in cui ciascuna colonia è stata fondata; superficie del terreno assegnatole; valore della rispettiva produzione annuale; qualità delle colture e delle industrie agricole intraprese; compagnia da cui è stata creata; nazionalità e numero dei coloni. Ma non tutte le indicazioni sono complete, taluni dati non essendosi potuti avere.

Le colonie esistenti sono 27, ed 8 quelle che hanno cessato di esistere; 7236 è il numero complessivo dei coloni, di cui 943 sono italiani, 3429 messicani e 2864 di altre nazionalità.

La maggior parte delle colonie sono miste, cioè formate di messicani e di stranieri. Ve ne hanno però 5 formate unicamente di cittadini del Messico, e sono: la *Tecate* situata nel territorio della Bassa California, la *Ascension* dello Stato di Chihuahua e la *San Pablo*

Hidalgo, la *San Vicente de Juarez* e la *San Rafael Zaragoza*, situate tutte e tre nello Stato di Morelos. Ve n'è una formata esclusivamente di 40 guatemalesi; si chiama *Ciscao*, ed è situata nello Stato di Chiapas. E ve n'ha un'altra, situata parimenti nello Stato di Chiapas e denominata *Japonesa de Excuintla*, i cui coloni in numero di 58, sono tutti giapponesi: questa colonia è stata fondata dal visconte Fakeaki Enomotto, qui rappresentato dal ministro residente del Giappone.

Formate promiscuamente da mormoni e da messicani, ma con prevalenza dei mormoni, esistono 4 colonie, la *Juarez*, la *Diaz*. la *Pacheco* e la *Dublan*, nello Stato di Chihuahua ed 1, la *Oaxaca*, nello Stato di Sonora. I coloni mormoni sono complessivamente in numero di 2037. Le loro colonie sono le più ricche; esse si sono dedicate, con adeguati capitali, a grandi industrie agricole, applicandovi i più moderni progressi dell'agricoltura.

Diverse compagnie colonizzatrici avrebbero avuto un largo contingente di capitali nord-americani.

Pare ora probabile che si fonderanno pure delle colonie di boeri. Qui attendesi in questi giorni l'arrivo dei signori Ernesto Beebe e Hermann Freund, i quali già avendo visitato alcune regioni nel nord della repubblica e trovatele convenienti per colonie di boeri, verrebbero appunto in questa capitale collo scopo di iniziare per tale oggetto delle trattative col Governo Federale.

In complesso, i risultati che si sono ottenuti dalla colonizzazione stata intrapresa nel Messico sarebbero abbastanza soddisfacenti, sufficientemente giustificando l'opinione che sarebbevi luogo ad ulteriori tentativi con fondata prospettiva di buon esito.

(Annesso I).

COLONIE *agric*

	NOME DELLA COLONIA	ANNO in cui fu stabilita	LUOGO OV' È STABILITA		NUMERO
			Stato	Località	dei coloni
1	Aldana	1883	Distretto Federale	Atracapotralco. .	89
2	Carlos Pacheco . .	1882	Puebla	Tlatlanqui . . .	13
3	Diez Gutierrez . .	1882	S. Luis Potosí. .	Ciudad del Maiz .	59
4	Manuel Gonzalez . .	1882	Veracruz . . .	Huatusco . . .	378
5	Porfirio Diaz (2) . .	1882	Morelos	Tlaltizapan . . .	11
6	S. Javier Minas . .	1882	Puebla	Cholula	393
					943

Capitale medio per colonia: 8/ 101,030.

» » per capo di famiglia: 8/ 2,624.

(1) Non si è potuto accertare la precisa quantità del terreno posseduto dai coloni; consta solta

(2) Quando la colonia fu fondata i coloni erano 383; il loro numero trovasi ora ridotto ad 11, per

...aliane nel Messico.

SUPERFICIE del terreno posseduto				CAPITALE		QUALITÀ del lavoro agricolo
...a ogni colonia		da ogni capo di famiglia (media)		complessivo per colonia	medio per ogni capo di famiglia	
(1) Ettari	mq.	(1) Ettari	mq.	Pesos	Pesos	
—	—	—	—	157,850	8,769 45	Coltivazione di prati artificiali con produzione e vendita di latte.
—	—	—	—	6,100	1,220 —	Allevamento del bestiame, coltivazione di grano turco e fagiuoli, produzione di latte, burro e formaggi, coltivazione di caffè, tabacco, canna di zuccaro, ecc.
—	—	—	—	33,780	1,351 20	Allevamento di bestiame e coltivazione di canna di zuccaro.
—	—	—	—	225,000	2,743 90	Coltivazione del caffè, canna di zuccaro e grano turco.
—	—	—	—	27,500	2,743 —	Coltivazione di riso, canna di zuccaro, grano turco, fagiuoli e banani.
—	—	—	—	155,950	1,676 88	Allevamento del bestiame, coltivazione di grano turco e fagiuoli, produzione di latte, burro e formaggi.
				606,180	2,694 —	

...dal governo ebbe ognuno un lotto della superficie dai 3 ai 10 ettari.
...clima troppo caldo e poco sano indusse molti a lasciarla.

(Annesso II).

QUADRO GENERALE *delle colonie*

NOME DELLA COLONIA	LUOGO OV'È STABILITA		Anno in cui fu stabilita	NAZIONALITÀ dei coloni
	Stato	Distretto		
1 Manuel Gonzalez . .	Veracruz . . .	Huatusco . . .	1881	italiani e messicani
2 Porfirio Diaz . . .	Morelos	Jojutla de Juarez.	1882	id. id.
3 Javier Minas . . .	Puebla	Cholula	id.	id. id. e di altre nazionalità
4 Diez Gutierrez . .	S. Luis Potosi . .	Ciudad del Maiz .	id.	italiani e messicani
5 Carlos Pacheco . .	Puebla	Tlatlanqui . . .	id.	id. id. e di altre nazionalità
6 Aldana	Distretto Federale	Atzcapotralco . .	1883	italiani e messicani
7 Tecate	Baja California .	Distretto Nord .	—	messicani
8 La Ascensión . . .	Chihuahua . . .	Bravos	—	id.
9 S. Pablo Hidalgo . .	Morelos	Jojutla de Juarez.	—	id.
10 S. Vicente de Juarez.	Id.	Id.	—	id.

A riportare

(1) Dati approssimativi corrispondenti all'anno fiscale 1899-1900.

agricole del Messico.

NUMERO DEI COLONI				Superficie del terreno posseduto in ettari	Valore della produzione annua in *pesos*	Qualità dell'industria o dell'impresa agricola	Se fondate direttamente dal governo di Messico o da imprese concessionarie
italiani	messicani	di altre nazionalità	Totale				
378	46	—	424	962	(1) 60,011	Coltivazione di caffè, canna da zuccaro e grano turco.	Governo messicano.
11	294	—	305	2100	35,103	Coltivazione del riso, canna da zuccaro, fagiuoli e banani.	Id. id.
393	8	44	445	1069	8,540	Allevamento di bestiame, coltivazione di grano turco e fagiuoli, produzione di latte, burro e formaggi.	Id. id.
59	287	—	346	2800	2,377	Allevamento di bestiame e coltivazione di canna da zuccaro.	Id. id.
13	21	64	98	1349	37,733	Coltivazione di canna da zuccaro, tabacco, fagiuoli, vaniglia, caffè, riso, grano turco.	Id. id.
89	21	—	110	325	6,880	Coltivazione di prati artificiali con produzione e vendita di latte.	Id. id.
—	210	—	210	1250	11,585	Coltivazione del grano turco, frumento, avena, legumi; allevamento del bestiame.	Id. id.
—	1218	—	1218	8778	—	—	
—	208	—	208	7048	3,447	Allevamento di bestiame bovino, coltivazione di grano turco, riso e fagiuoli.	Id. id.
—	128	—	128	4021	2,410	Allevamento di bestiame bovino, equino e da lana.	Id. id.
943	..	108	..				

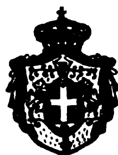
NOME DELLA COLONIA	LUOGO OV' È STABILITA		Anno in cui fu stabilita	NAZIONALITÀ dei coloni
	Stato	Distretto		
				Riporto
11 S. Rafael Zaragoza .	Morelos	Jojutla de Juarez.	—	messicaní
12 Ciscao	Chiapas	Comitan	—	guatemalesi
13 Juarez	Chihuahua . . .	Bravos	1883	mormoni e messic.
14 Diaz	Id. . . .	Id.	id.	id. id.
15 Pacheco	Id. . . .	Id.	id.	id. id.
16 Dublan	Id. . . .	Id.	id.	id. id.
17 Romero Rubio. . .	Baja California. .	S. Quintin . . .	1884	varie nazionalità e messicani
18 Carlos Pacheco . .	Id. . .	Enseñada de Todos Santos.	id.	id. id.
19 Garcia	Chihuahua . . .	Guerrero . . .	1888	varie nazionalità
20 Chuichupa	Id. . . .	Id. . . .	id.	id. id.
21 Navolato	Sinaloa	Culiacán . . .	1889	messicani e varie nazionalità
22 Metlaltoyuca . . .	Puebla	Huanchinango . .	1891	id. id.
23 Oaxaca	Sonora	Moctezuma . . .	1892	messicani e mormoni
24 Jalckin	Yucatan . . .	Costa Oriental . .	1894	varie nazionalità e principalmente cubani
25 Vega de S. José . .	Id. . . .	Id. . .	id.	
26 Puerto Morelos . .	Id. . . .	Id. . .	id.	
27 Japonesa de Excuintla	Chiapas	Soconusco . . .	1897	giapponesi
				TOTALI .

NUMERO DEI COLONI				Superficie del terreno posseduto in ettari	Valore della produzione annua in *pesos*	Qualità dell'industria o dell'impresa agricola	Se fondate direttamente dal governo di Messico o da imprese concessionarie
italiani	messicani	di altre nazionalità	Totale				
943	..	..	..				
—	278	—	278	8117	3,876	Allevamento di bestiame, coltivazione di grano turco e legumi.	Governo messicano
—	—	40	40	1230	—	—	Id. id.
—	177	395	572	—	35,000	Allevamento di bestiame di razza fina, e diversi altri rami di industria agricola.	Compañia mexicana de colonizacion y agricoltura de Chihuahua.
—	221	354	575	—	46,000		
—	87	244	331	—	28,000		
—	46	750	796	—	90,000		
	28	42	70	—	—	Coltivazione cereali e legumi.	Compañia de Mejoras de la Baja California.
—	89	200	289	—	—	Id., id.	Compañia mexicana de terrenos y colonizacion.
—	—	112	112	—	12,000	Allevamento del bestiame ed altri rami di agricoltura.	Testamentaria de don Mariano Garcia.
—	—	98	98	—	11,000	Coltivazione di patate, avena, legumi su vasta scala.	Id., id.
—	11	8	19	—	30,000	Coltivazione della canna da zuccaro.	Concessionari: Jesus Almada y Hermano.
—	21	39	60	—	15,000	Coltivazione di caffè, vaniglia, canna da zuccaro.	Compañia internacional de terrenos y colonizacion.
—	30	296	326	—	35,000	Allevamento del bestiame e diversi altri rami di industria agricola.	Concessionari: Juan Fenochio y E. Kosterlitzki.
—	—			—	—		
—	—	120	120	—	—	Coltivazione di tabacco, chitle, legno da tinta e legnami da costruzione.	Compagnia colonizadora de la costa oriental de Yucatan.
—	—			—	—		
—	—	58	58	—	10,000	Coltivazione di cereali e legumi di ogni specie.	Concessionario: il visconte Fakeaki Enomotto.
943	3429	2864	7236				

223

NOME DELLA COLONIA	LUOGO OV'È STABILITA		Anno in cui fu stabilita	NAZIONALITÀ dei coloni
	Stato	Distretto		
				Colonie che hanno
1 Sericultora	Mexico	Tenancingo. . .	—	messicani
2 Ranchos Agricolos .	Coahuila . . .	Monclova . . .	—	id.
3 Tlahualilo	Durango . . .	Mapimi	—	messicani e varie nazionalità
4 Topolobampo . . .	Sinaloa	El Fuerte . . .	—	varie nazionalità
5 Mariano	Chihuahua . . .	Guerrero . . .	—	id.
6 Innominada . . .	Id. . . .	Id. . . .	—	messicani
7 Las Palomas . . .	Id. . . .	Bravos	—	messicani e varie nazionalità
8 La Santeña . . .	Tamanlipas. . .	Distretto Nord .	—	messicani
				TOTALI

NUMERO DEI COLONI				Superficie del terreno posseduto in ettari	Valore della produzione annua in *pesos*	Qualità dell'industria o dell'impresa agricola	Se fondate direttamente dal governo di Messico o da imprese concessionarie
italiani	messicani	di altre nazionalità	Totale				
cessato di esistere							
—	112	—	112	—	—	Coltivazione di frumento, legumi, canna di zucc.	Governo messicano.
—	103	—	103	—	—	Allevamento di bestiane ed altri rami d'agricolt.	Sigg. W. Brodrick Cloete y R. R. Symon.
—	21	123	144	—	—	Id., id.	Compañia agricola y colonizadora
—	—	251	251	—	—	Coltivazione di cereali, legumi, ecc.	Crédit Foncier de Sinaloa.
—	—	66	66	—	—	Allevamento del bestiame ed altri rami d'agricolt.	Sr. Mariano Garcia.
—	651	—	651	—	—	Id., id.	Id.
—	120	25	145	—	—	Id., id.	North Western Colonization and Improvement-Company.
—	103	—	103	—	—	Id., id.	Società « La Santeña ».
—	1110	465	1575				



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 192
N. di Serie 12

MARZO

1901

STATI UNITI

LE PIANTAGIONI DI CANNA DA ZUCCHERO
NELLE ISOLE HAWAII

RAPPORTO DEL CAV. EGISTO ROSSI
Capo-Agente dell'Ufficio di protettorato dell'emigrazione italiana in Nuova York

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria Bocca in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 15.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

LE PIANTAGIONI DI CANNA DA ZUCCHERO NELLE ISOLE HAWAII

RAPPORTO DEL CAV. EGISTO ROSSI

Capo-Agente dell'Ufficio di protettorato dell'emigrazione italiana in Nuova York

Marzo 1901

Autorizzato dal regio governo con telegramma datato 30 scorso ottobre da Roma, partii alla volta di San Francisco il 2 del successivo mese di novembre, e giunsi a Honolulu il 18 di detto mese, coll'incarico d'investigare se le condizioni che si fanno ai lavoratori in generale, e ai bianchi in particolare, nelle differenti piantagioni di zucchero delle Isole Hawaii, rispetto a vitto, salari, alloggio, lavoro, clima, etc., sono tali da assicurarci che una parte della nostra emigrazione potrebbe d'ora innanzi dirigersi, stabilirsi e prosperare in dette isole, divenute oggi territorio degli Stati Uniti e sottoposte perciò alla giurisdizione di questa nazione anche rispetto alle leggi d'immigrazione. È a sperare, anzi, che da questa nuova tutela, anche le sorti degli emigranti stabiliti, o che si stabiliranno, in dette isole ritraggano sensibili benefici per l'avvenire.

All'indomani del mio arrivo in Honolulu, essendo stato presentato ufficialmente dal nostro console sig. A. F. Schaefer ai *Trustees* della grande Associazione dei Piantatori delle Isole, spiegai loro lo scopo del mio viaggio e richiesi naturalmente la loro assistenza, che mi venne prontamente accordata col fornirmi di lettere di presentazione per tutti i direttori (Managers) delle piantagioni, dove intendeva recarmi per le indagini anzidette.

Le piantagioni da me visitate si trovano nelle quattro più grandi isole, e cioè in Oahu, Kauai, Maui e Hawaii, dalle quali si trae la massima parte dello zucchero esportato dal territorio hawaiiano. Per conseguenza, oltre a un ingente numero di operai, si trova in esse tutte quanto abbisogna, per farsi una giusta

idea delle condizioni del lavoro e dei lavoratori addetti alle piantagioni.

L'isola di Oahu, sebbene non la più grande, è la più importante per numero di popolazione, facendo parte di essa, com'è noto, la città di Honolulu, che, oltre ad essere la capitale, è anche il porto ed emporio principale di tutte le isole. Possiede le piantagioni più notevoli per estensione e produttività, grazie a un sapiente e poderoso sistema d'irrigazione mediante pozzi artesiani, che le sottrae interamente alle vicende e ai capricci delle stagioni. Tali sono appunto le piantagioni di Ewa, Honolulu Waianae, Waialua, Kauku e altre, che visitai in quest'isola, nelle quali vengono impiegati complessivamente più di 500 operai, in massima parte giapponesi e chinesi.

Nell'isola di Kauai, più verso il nord e più esposta ai cosidetti *Trade-winds*, che sono quelli che portano la pioggia, la coltivazione richiede meno irrigazione artificiale. Noto specialmente questo fatto perchè l'irrigazione non è tra le operazioni più gradite ai coltivatori.

Le 8 piantagioni, più importanti da me visitate in quest'isola portano i nomi seguenti:

Kilauea Sugar C.	Mc. Bryde Sugar C.
Makee Sugar C.	Hawaiian Sugar C.
Lihue Plantation C.	Waimea Sugar C.
Koloa Sugar C.	Kekaha Sugar C. Ltd.

Queste piantagioni che impiegano complessivamente più di 6500 operai, sono situate a poca distanza tra loro lungo il litorale dell'isola e godono di un clima sano e nell'estate alquanto più mite che altrove. Anche nell'isola di Maui, per le stesse ragioni, la produzione dipende in parte dall'irrigazione artificiale, e in parte dalle piogge naturali, che in alcune zone sono assai frequenti. Le 6 piantagioni che visitai in Maui, cioè:

Pioneer Mill C.	Paia Plantation.
Wailuku Sugar C.	Haiku Sugar C.
Hawaiian Com'l & Sugar C.	'Kipahulu Sugar C.

impiegano complessivamente più di 6000 operai, di cui circa 2000 si trovano in Spreckelsville (Hawaiian Com'l & Sugar C.), che è la piantagione più grande.

Soltanto nell'isola di Hawaii le piogge cadono così abbondanti e regolari, da non sentirsi ivi il bisogno d'irrigazione artificiale, ciò

che rappresenta, naturalmente, un considerevole risparmio di canali, pompe, macchine, nonchè di lavoro manuale da parte dei coltivatori. A questa circostanza, e al fatto altresì che questa è l'isola più grande di tutte (4210 miglia quadrate), si deve il maggior numero di piantagioni, che si rinviene nella medesima. Però, fatta qualche eccezione, esse non solo sono generalmente più piccole di quelle menzionate fin qui, ma il loro terreno non è così produttivo, come nelle isole dove si usa irrigare. Anzi non mancano gli anni in cui, grazie a un po' di siccità, il raccolto della canna vi lascia alquanto a desiderare.

Le piantagioni più importanti, che potei visitare in detta isola, sono le seguenti:

Kukaiau Plantation.	Waiakea Mill C.
Ookala Sugar C.	Union Mill C.
Laupahoehoe Sugar C.	Kohala Sugar C.
Honomu Sugar C.	Pacific Sugar Mill.
Pepeekeo Sugar C.	Honokaa Sugar C.
Hilo Sugar C.	Olaa Sugar C.

Dette piantagioni impiegano complessivamente circa 11,000 operai, la cui maggior parte sono, come in altre isole, di origine asiatica.

Clima. — Trattandosi di un soggiorno breve come il mio, non potrei arrogarmi di giudicare del clima, come se vi avessi dimorato per anni. Ma da quel poco che ho veduto e provato io stesso attraverso le centinaia e centinaia di miglia da me percorse a cavallo, in vettura, in treno, nelle isole al nord come in quelle al sud, sono venuto nella convinzione che il clima non potrebbe costituire un ostacolo per la nostra emigrazione nel territorio Hawaiiano. Com'è noto la temperatura è quella di una zona semi-tropicale, con piccola differenza tra l'estate e l'inverno. Infatti nei mesi di dicembre e gennaio raramente il termometro scende sotto i 20 gradi centigradi, mentre in luglio e agosto, come eccezione, supera qualche volta i 30. Questa è la temperatura naturale all'ombra; al sole, nei campi aperti, dove lavorano gli operai, fa certamente assai caldo. Ma, come già notai, le piantagioni si trovano quasi tutte lungo il litorale delle isole, dove appunto sono i terreni più ubertosi, e dove, grazie alle frequenti brezze marine, anche i calori del sole diven-

gono più miti e più sopportabili che non si pensi. Del resto, nei miei colloqui colle famiglie di operai, non intesi mai di casi di morte per insolazione, neppure tra i portoghesi e i pochi italiani che potei avvicinare e che, pure lagnandosi del caldo in certi mesi dell'anno, non poterono dirmi che fosse intollerabile. Assai noiose, per non dire insopportabili, mi paiono invece (quantunque si dica che anche a ciò sia facile abituarsi dopo un certo tempo) le zanzare (mosquitoes) che tormentano giorno e notte gli abitatori di quell'isole, specie nelle città e nei villaggi in pianura, mentre sopra 500 metri di altezza non si rinvengono più. Non si tratta però in nessun modo di zanzare malariche; le febbri di malaria e le febbri tifoidee vi sono rarissime. Anzi nelle mie visite agli ospedali, spesso modello di nettezza e di *comfort*, non rinvenni alcun caso siffatto. Vi trovai quasi sempre pochi malati, e questi per lo più giapponesi, con mali e incomodi passeggieri, che non avevano niente a che fare col clima. Il principale inconveniente di questo, lo ripeto, è il caldo, che dura da un anno all'altro, e non per soli 3 mesi come nelle zone temperate; ma che per le ragioni anzidette non dovrebbe essere insopportabile agl'italiani, specie se provenienti dal mezzogiorno.

Salari. — La questione dei salari presenta una uniformità singolare, ma che non sorprende, quando si sappia che tutti i piantatori di canna sono oggi riuniti in società *Planter's (Association)* per discutere e risolvere di comune accordo tutte le questioni che toccano da vicino gl'interessi della loro industria. Così nessuno potrebbe alzare i salari senza il consenso dell'intero sodalizio, e ciò ad evitare che, essendosi oggi, pel fatto dell'annessione, aboliti i contratti, centinaia d'operai disertino in massa una piantagione per stabilirsi in un'altra, che offrisse loro migliori condizioni.

I salari mensili per gli operai dei campi sono dappertutto minori di quelli che si accordano agli operai delle fabbriche (Mill), dove si trebbia e macera la canna, e se ne estrae lo zucchero, e agli operai fuochisti, macchinisti, falegnami, mulattieri e via dicendo. Pei primi, se giapponesi o chinesi, il salario è invariabilmente di dollari 16 e dollari 18; pei bianchi, invece, ossia pei portoghesi (altre nazionalità europee essendo quasi sconosciute nel lavoro dei campi) da doll. 20 a 22, ma più generalmente 22 che 20, quest'ultimo salario venendo solo accordato a operai alquanto vecchi. Oltre ai salari mensili, è in vigore e va sempre più guadagnando terreno il sistema cosidetto coope-

rativo, ma che io chiamerei a cottimo e che consiste nell'affidare a una compagnia di operai un certo numero di acri per la coltivazione a loro conto della canna, il cui prodotto viene loro pagato un tanto per tonnellata all'epoca del raccolto. Durante il tempo della coltivazione, detti operai ricevono anticipazioni di dollari 10 o 12 a testa e al mese, che è quanto si stima bastevole a coprire le spese di loro mantenimento, le quali vengono poi dedotte dal conto finale. Con questo sistema l'operaio gode di una certa indipendenza, lavora più assiduamente, e in molti casi con un profitto assai maggiore di quello consentitogli dai salari. Naturalmente per riuscire bene in questa specie di cooperazione, bisogna che l'operaio non sia novellino, ma bene esperto della coltivazione e sappia ciò che vuole e come conseguirlo. Finchè non ha questa esperienza, è consigliabile il salario, che, per una famiglia con moglie e figli atti a lavorare, può liquidarsi mensilmente in una discreta somma. Le donne e i ragazzi sopra i 14 anni guadagnano $^1/_2$ dollaro al giorno; sotto quel-l'età 25 soldi.

Accennai già ai salari nelle fabbriche, i cui operai ordinari ricevono comunemente 1 dollaro al giorno, ossia dollari 26 per mese; lo stesso per i mulattieri e conduttori di piccoli treni per ferrovie portatili (sistema Decauville). Da 30 a 40 dollari al mese guadagnano i buoni falegnami e fabbri-ferrai; da 70 a 100 dollari i capi-squadra, da cui dipende la direzione di un certo numero di lavoratori nei campi. Taccio per ora dei salari dei cosidetti *luna* e *capi-luna*, che sono i colonnelli dell'esercito operaio, che lavora nei campi, e dalle cui file escono i più abili direttori delle piantagioni, non essendo possibile alla nostra emigrazione, almeno sul principio, di aspirare a questi impieghi. Dopo qualche anno di *routine* e un po' di conoscenza della lingua, gl'italiani potrebbero però divenire operai di fabbrica, conduttori di treni, ed occupare anche il posto di sotto-luna o capo squadra, che vidi in più d'una piantagione tenuto da portoghesi e anche da giapponesi, e per il quale il salario si aggira, come già dissi, tra i 70 e i 100 dollari, secondo l'importanza della piantagione.

Non è il caso di parlare, per ora almeno, di altre prospettive per la nostra emigrazione, come l'acquisto di terreni, pel quale occorrono somme di denari, che il nostro emigrante raramente possiede, o l'appropriazione di essi sotto il titolo di *homestead*, pel quale occorre la cittadinanza americana. Dobbiamo, però, tener conto

anche di queste possibilità, grazie alle quali non pochi portoghesi e chinesi, in origine operai salariati delle piantagioni, si trovano oggi a possedere vaste zone di terreno per la coltivazione di caffè, riso, legumi, ortaggi ed altri prodotti, avendo essi in tali aziende investito tutti i risparmi accumulati come operai a servizio delle piantagioni. Ciò che col tempo potrebbe farsi benissimo anche dai nostri.

Alloggio, vitto, combustibile, acqua, etc., etc. — Oltre ai detti salari, gli operai, com'è noto, hanno diritto ad alloggio, acqua e combustibile, nonchè alla cura medica gratuita, da parte dei piantatori. Gli alloggi sono rappresentati da case di legno (cottages) di un solo piano, innalzate 1 metro sopra il suolo, composte generalmente di 2 o di 4 ambienti oltre la cucina, con piccola veranda e abbastanza di terreno intorno per coltivarvi gli ortaggi indispensabili per uso di famiglia. Gli operai devono provvedersi a loro spese il mobilio, gli utensili di cucina, ma in non pochi casi la piantagione dà qualche tavola, sedia e il fusto del letto; tutte cose del resto molto rozze, fatte lì per lì dai falegnami del luogo. Sebbene allineate, come piccole caserme, tali case sono perfettamente separate l'una dall'altra, e sotto questo aspetto sono anche molto più igieniche di certe catapecchie e stamberghe, che s'incontrano in taluni comuni rurali d'Italia, specie tra le famiglie coloniche del mezzogiorno. Per gli operai scapoli, quando non si fa uso di tali casette, dove naturalmente possono convivere due e tre insieme comodamente, si dà loro alloggio in grandi camerate, dove dormono parecchi insieme, o separati anche in stanzette, quando il camerone è stato diviso e preparato opportunamente, e dove si suole tenere qualche persona, che attenda alla pulizia, e s'incarichi anche di fare un po' di cucina per gl'inquilini, quando essi rincasano verso sera.

L'operaio deve col salario procurarsi il mantenimento, ciò che avviene per mezzo dei magazzini di commestibili (stores), di cui è provvista ogni piantagione, e dove i prezzi degli articoli di consumo non differiscono gran che da quelli praticati in Honolulu per gli stessi articoli, come lo dimostrano i dati ufficiali che raccolsi in proposito.

Alcuni di questi magazzini di consumo, ovvero empori di economia domestica, sono proprietà delle piantagioni, e vengono amministrati più nell'interesse dei lavoratori, che in quello dei pian-

tatori, contentandosi questi del solo rimborso delle spese di amministrazione, come ebbi a constatare più volte. Ma i più sono d'iniziativa privata, tenuti cioè da chinesi, giapponesi (che importano direttamente dall'Oriente molti articoli di consumo che non potrebbero trovare altrove) e non pochi anche dai portoghesi. Questa concorrenza privata, rende impossibile non solo ai magazzini delle piantagioni di alzare i prezzi al di là di quelli praticati sulla piazza, ma agisce anche come remora contro chiunque volesse tentare di monopolizzare un dato articolo di consumo. Oltre alle varie specie di carne in conserva provenienti dalla California, vi trovai spesso della carne fresca proveniente dai *ranchos* locali. Ma solo nelle piantagioni in vicinanza della città si può avere carne fresca tutti i giorni. In altre si ha non meno di 2 e 3 volte la settimana a prezzi regolari. Le farine e le paste (specie i maccheroni) abbondantissime dappertutto e a un costo di poco superiore a quello praticato in Honolulu, la differenza stando a rappresentare quasi sempre il maggior aggravio pel trasporto della merce dai porti all'interno delle isole. Negli *stores* portoghesi si trova anche del Porto e dello Sherry, fabbricati però in California. Negli altri *stores* nessun vino, ma soltanto whiskey, birra e varie bibite gazzose. Venni assicurato però in più luoghi che si potrebbe facilmente far venire il vino da pasto di California al prezzo di 40 e 50 soldi al gallone (4 litri), dato che ve ne fosse discreta domanda nelle piantagioni, e l'acquisto potesse farsi per botti di 500 galloni. In conclusione, gli alloggi sono discreti e il vitto si può far buono quanto uno vuole, purchè non si lesini troppo come fa il giapponese, che non vive che di riso, per cui non spende più di 5 dollari al mese.

Trovai acqua e combustibile in tutte le case; e, se l'attendenza medica lascia in alcune piccole piantagioni alquanto a desiderare, non è men vero che in molte altre i malati sono attentamente curati, così a casa, come all'ospedale, dove il dispensario medico è sempre abbondante e i letti e le stanze molto decenti, come ad esempio negli ospedali di Ewa, Kilauea, Wailuku, Spreckelsville, Olaa, ed in altri che visitai e che sono mantenuti dalle rispettive piantagioni.

Lavoro. — La coltivazione della canna non presenta difficoltà di sorta anche per operai contadini non abituati a questo genere di lavoro. Nelle piantagioni nuove, l'opera di sboscare e dissodare il

terreno si fa quasi sempre a cottimo, e a un tanto per acre, da operai espertissimi in questa specie di lavoro. L'aratura si fa generalmente da operai pagati a 1 dollaro al giorno (oltre l'alloggio e quanto più sopra ho detto) ai quali i piantatori forniscono l'aratro a vapore, o a trazione animale.

Seminare, irrigare, sarchiare il terreno, sfrondare la canna adulta dalle foglie, tenere costantemente le zolle sgombre dalle male erbe, sono le principali operazioni, a cui attendono gli operai salariati. Le prime tre non sono nè faticose, nè difficili, nè richiedono commenti. Noterò invece come l'irrigazione della canna non ha niente che fare con quella del riso; per questo è necessaria tant'acqua da cuoprire interamente i solchi, e l'operaio è obbligato a stare coi piedi nell'acqua delle intere giornate. Nelle piantagioni, al contrario, l'acqua del principale emissario passa da sè attraverso i fossi, che alla loro volta la scaricano nei solchi, e l'operaio non deve fare altro che chiudere e aprire le piccole dighe di terra, che mettono in comunicazione i fossi anzidetti coi solchi. Qualche volta, nel saltare da un fosso o da un solco all'altro, potrà facilmente bagnarsi i piedi, ma non è punto obbligato a tenere questi nell'acqua, mentre attende all'irrigazione.

La sfrondatura della canna (the stripping) è lavoro piuttosto faticoso, e pesante, specie in pieno sole, o dopo una pioggia che ha riscaldato il terreno, per cui l'operaio sta nel folto del bosco di canne con un'atmosfera da bagno turco. È il solo lavoro che mi ha fatto penosa impressione, specie quando volli provare io stesso a entrare cogli operai in mezzo a un folto canneto, che non lasciava vedere un palmo di cielo, e mi accinsi all'ingrato compito. Io non potevo resistervi. Ma ciò non significa che questa specie di lavoro sia impossibile per genti use, non alla penna, ma alla vanga e al badile. Inoltre è da considerare che non dappertutto si pratica la sfrondatura, e che, dove questa avviene, non si ripete più di una o due volte durante tutta la coltivazione.

Il taglio della canna all'epoca del raccolto, per quanto anch'esso faticoso, si compie in migliori condizioni atmosferiche, sgombrandosi il terreno a misura che si procede innanzi col taglio. Il caricamento della canna sui vagoni, che si trovano sempre a poca distanza del campo, è operazione facile, per quanto faticosa. Senonchè anche queste due specie di lavoro, che sono per così dire il coronamento della coltivazione, vengono in non poche piantagioni eseguite a cot-

timo, o da operai pagati a giornata. Nel primo caso si paga un tanto per acre, nel secondo da dollari 1 a 1,25 al giorno e si pone per condizione all'impresario cottimista che il taglio e il caricamento siano fatti in un determinato tempo, e ciò naturalmente per soddisfare alle esigenze della fabbrica, o mulino, che, una volta in attività, non può subire interruzioni di lavoro e arrestarsi senza danno o perdita.

Le ore di lavoro sono dalle 6 di mattina alle 4 $^1/_2$ della sera con una sosta di mezz'ora per un pasto, a metà del giorno. Nei sabati il lavoro cessa generalmente alle 3, e la domenica è giorno di assoluto riposo. Naturalmente dai quartieri operai ai campi di lavoro vi è non di rado qualche distanza. Se questa è forte, gli operai vengono trasportati sul luogo del lavoro a mezzo di ferrovia, o in appositi carri tirati da muli. Sovente, perciò, essi devono lasciare la casa intorno alle 5 o 5 $^1/_2$ per trovarsi sul luogo del lavoro alle 6 antimeridiane.

Nelle fermate che feci, più o meno lunghe, in tutte le piantagioni, recandomi anche più volte sui luoghi di lavoro, non vidi mai atti di violenza verso gli operai da parte dei *luna* o *sotto-luna* loro capi. Se qualcosa di simile può essere avvenuto sotto l'antico sistema dei contratti, e prima dell'annessione (quantunque anche allora si sia molto esagerato da certa specie di stampa (1) riguardo ai mali trattamenti), ritengo che adesso sarebbe difficile che questi abusi si ripetessero, dacchè l'operaio non è più il servo della gleba, come lo era prima, e può lasciare la piantagione quando vuole (2).

(1) Alludo specialmente a certi articoli di giornali che ebbi a leggere in San Francisco, in cui si fabbricano accuse di tutti i colori contro quelle isole e i loro piantatori. Trovai perfino chi si ostinava a dirmi che non vi crescono ortaggi e legumi di sorta, mentre vidi coi miei occhi in quasi tutte le piantagioni vaste zone di terreni pieni di cavoli, pomodori, spinaci, patate, fagiuoli, lattuga e altre specie d'insalata, e in non poche località, specie negli orti dei portoghesi, la vite abbondante e magnifica, i fichi, gli aranci. Aggiungansi a tutto questo i prodotti indigeni: banane, ananas (pine-apple) cocoanuts, mango, guava, ecc. ecc., e poi dicasi se gli emigranti europei stabiliti e da stabilirsi in dette isole soffriranno per mancanza di frutta e verdure.

(2) Infatti, abolito l'arresto per debiti, gli operai che disertassero le piantagioni, anche in debito verso i piantatori, non possono venire arrestati; tutt'al più potrebbero essere querelati nei tribunali per ricupero di denaro. Ma nessuno si sogna di farlo, dal momento che gli operai disertori nulla posseggono, e che sarebbe vano lo sperare da essi un rimborso di danaro.

Istruzione, scuole, religione. — Grazie alle cure dei primi missionari, le isole Hawaii ebbero assai per tempo una buona organizzazione scolastica. Oltre agli importanti collegi fondati dai Re Kamehameha e dalla munificenza dei privati, basterebbe a provarcelo il numero considerevole di scuole elementari in esistenza all'epoca della caduta della monarchia (1893), nonchè l'interesse preso dal governo provvisorio, e poi dalla repubblica Hawaiiana, per l'incremento dell'istruzione pubblica; a segno che oggi si contano più di 150 scuole pubbliche, disseminate per le varie isole, il cui mantenimento pesa considerevolmente nei bilanci del nuovo territorio. Grazie a ciò, in quasi ogni piantagione di qualche importanza trovai di siffatte scuole, come prescrive la legge sull'istruzione, che è, com'è noto, obbligatoria per tutti dai 6 ai 15 anni, per cui nè le famiglie operaie, nè i piantatori possono permettersi d'impiegare nelle piantagioni persone al disotto di quest'ultima età, senza incorrere in gravi multe, eccezione fatta, naturalmente, pei mesi di vacanza e i giorni di sabato, in cui la scuola è chiusa. E, oltre alle scuole del governo, trovai spesso, in una stessa piantagione, scuole private e chiese di diverse denominazioni, tra cui non poche cattoliche, dovute alle missioni del Sacro Cuore, che hanno il loro centro nel collegio di S. Luigi in Honolulu.

Conclusione. — Date le condizioni sopradescritte rispetto a clima, lavoro, salari, trattamento degli operai nelle piantagioni, ecc. ecc. non esito ad affermare che anche la nostra emigrazione potrebbe vivere abbastanza bene nelle isole Hawaii, a condizione, però, che si faccia per essa quello che si è fatto per i portoghesi: che si inizi, cioè, e si stabilisca, non alla spicciolata, come si è fatto fin qui, ma in nuclei di famiglie, bastante da formare dei *settlements* o piccoli villaggi con caratteri, fisionomia e ambiente il più possibilmente italiani, per cui anche a 10 mila miglia di distanza si sentano esse in qualche modo in Italia. Col tempo tali *settlements* potrebbero avere i loro magazzini di consumo tenuti da italiani con generi e commestibili di provenienza italiana, e luoghi di ricreazione, nonchè qualche scuola e chiesa con maestro e parroco italiani. Non è questo un idillio, o una visione fantastica, ma semplicemente quanto si è fatto dagli emigranti di differente nazionalità, e che ha decisamente contribuito alla loro permanenza nelle isole. I chinesi e i giapponesi non vivono

nelle piantagioni in modo molto differente da quello che usano nei loro villaggi nativi, di cui hanno riprodotto le principali sembianze, nei loro spacci di thè, negozi, trattorie, dove alla sera, che è il tempo più melanconico in quelle sterminate campagne, li vedete conversare e giuocare allegramente, mentre non manca loro un qualche simulacro di teatro per rappresentazioni nella loro lingua, a rendere più verosimile l'illusione di trovarsi ancora in China o nel Giappone.

Nè diversamente agirono i portoghesi quando si stabilirono in quelle piantagioni di canna, formandovi i loro *settlements*, nel modo che dissi, e circondandoli della stessa atmosfera sociale delle isole Azzorre, da cui provengono per la massima parte. Per tal modo non ebbero a provare la nostalgia di chi si sente solo, isolato « a stranger in a strange land » come è avvenuto ai pochi italiani, che posero il piede alla spicciolata in quelle piantagioni, solo per disertarle dopo qualche settimana di soggiorno: e ciò non per altro che per essere privi del conforto morale che viene dall'associazione di persone della stessa nazionalità. Col mettere per condizione il nucleo di famiglie, non intendo dire che sia impossibile per uomini soli di vivere in comunità, ma data la natura assai monotona del lavoro che devono disimpegnare, dato il completo isolamento delle piantagioni da tutto ciò che ha sapore di vita urbana, dalle distrazioni, cioè, e dai passatempi delle città, da cui esse sono separate per miglia e miglia di distanza, l'esistenza della famiglia è indispensabile per il benessere del colono. Anzi, a questo proposito sarebbe affatto da sconsigliare l'emigrazione di persone nate e vissute nelle nostre città, e da incoraggiare, invece, soltanto quella di famiglie use alla vita semplice e ritirata della campagna, come se ne trovano molte nei piccoli comuni rurali del nostro paese, e per le quali sarebbe una vera benedizione il poter collocarsi in quelle piantagioni nel modo che ho detto.

Le spese di mantenimento per una famiglia di 5 persone (nutrendosi però meglio che generalmente non si fa in Italia) si aggirano tra i 18 e i 20 dollari al mese, a seconda dei gusti e delle tendenze delle persone che la compongono. Supposto che soltanto 2 persone (padre e il figlio maggiore) lavorino, il salario mensile dovrebbe avvicinarsi ai 40 dollari e superarli se la moglie e qualche altro della famiglia saranno in grado di lavorare.

Gli italiani isolati non possono che difficilmente adattarsi alla

vita di quelle piantagioni, in mezzo a migliaia di asiatici, ove resterebbero incompresi, confusi, tenuti sempre in nessun conto, appunto per la scarsità del loro numero. Colla formazione del nucleo, al contrario, si porrebbero le radici del villaggio e, col tempo, le singole comunità potrebbero ottenere sorveglianti propri, cioè interpreti, capi-squadra *(sotto-luna)* della loro stessa nazionalità, nonchè altre condizioni e facilitazioni, che in altro modo non si potrebbero sperare dai piantatori.

Ma, odo domandarmi, le leggi americane, che vietano l'importazione di operai sotto contratto, non si oppongono a questa specie di emigrazione? Se queste leggi dovessero essere applicate al nuovo territorio collo stesso rigore con cui si applicano negli Stati Uniti, sarebbe da disperare di mandarvi famiglie direttamente dall'Italia con viaggio pagato dai piantatori, come si usa fare. Senonchè, esito a credere che ciò possa avvenire, poichè significherebbe la rovina di quelle isole, la cui massima ricchezza è rappresentata dai loro piantatori, che hanno investito centinaia di milioni di dollari nell'industria dello zucchero, e che sono quasi tutti americani degli Stati Uniti.

In Honolulu ebbi sovente occasione di parlare di tale questione con parecchi di questi, e non pochi erano del mio avviso, ritenendo necessario, cioè, che il governo americano adotti qualche temperamento in dette leggi, che permetta alle piantagioni di reclutare ovunque all'estero e all'interno gli operai di cui hanno imperioso bisogno. L'annessione, dicono essi, fu fatta con questa speranza. Infatti nessuno ignora che i chinesi e i giapponesi sono destinati a sparire (1) totalmente, (ed è solo questione di tempo dal momento che i primi non possono più venire e ai secondi si vieta l'ingresso dalle leggi in discorso) e, se non si troverà modo di ripopolare le piantagioni, ne seguirà immancabilmente un disastro finanziario per tutte le isole.

Comunque, però, si voglia considerare la questione, allo stato attuale ci sarà sempre possibile di mandare famiglie italiane, già sbarcate negli Stati Uniti, in direzione di quelle isole, dato che nè al governo americano, nè ai piantatori riuscisse di trovare qualche misura di conciliazione, tale da salvare la legge e le piantagioni,

(1) Per comprendere il vuoto che qnesta scomparsa lascierebbe, basterà osservare che di 35,987 operai addetti alle piantagioni delle isole nell'anno 1899-900 ben 25,654 erano giapponesi e 5,969 chinesi.

ciò che non dovrebbe essere difficile in vista anche degli scopi puramente agricoli e coloniali, e non industriali (cioè non in concorrenza collo *skilled labor),* che avrebbe l'emigrazione a dette isole.

Tali, in succinto, sono i risultati e le conclusioni delle mie indagini rispetto alla questione dell'emigrazione italiana nelle isole Hawaii, sulla quale, come sulle altre questioni strettamente connesse colla medesima, mi riserbo di discorrere più diffusamente in altra prossima mia relazione.



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 193
N. di Serie 81

MARZO

1901

PARTE AMMINISTRATIVA
E
NOTIZIARIO

SOMMARIO.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria Bocca in Roma ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 35.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

DISPOSIZIONI

riguardanti il personale e gli uffizi dipendenti dal Ministero degli affari esteri

---

Personale diplomatico.

PANSA comm. ALBERTO, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, con credenziali di ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Costantinopoli, trasferito nella stessa qualità a Londra (D. R. 10 marzo 1901).

DE MARTINO nob. cav. GIACOMO, segretario di legazione di 2ª classe a Berna, collocato a disposizione del ministero (D. R. 3 marzo 1901).

RUSPOLI (dei principi) MARIO, segretario di legazione di 2ª classe a Londra, trasferito a Berna (D. M. 8 marzo 1901).

CAPRARA conte ENRICO, addetto di legazione a Bruxelles, trasferito a Berna (D. M. 11 marzo 1901).

CAETANI (dei duchi di Sermoneta) cav. LIVIO, addetto di legazione a Pechino, collocato a disposizione del ministero (D. M. 4 marzo 1901).

PATERNÒ ANTONIO ALVARO MARIA, nominato addetto onorario presso le regie ambasciate e legazioni all'estero (D. M. 24 febbraio 1901) — Destinato a Berna (D. M. 6 marzo 1901).

DEPRETIS AGOSTINO, nominato addetto onorario presso le regie ambasciate e legazioni all'estero (D. M. 24 febbraio 1901) — Destinato all'Aja (D. M. 6 marzo 1901).

Personale consolare di 1ª categoria.

NERAZZINI comm. CESARE, console generale di 2ª classe a disposizione del ministero, destinato a Shanghai (D. R. 21 marzo 1901).

Personale consolare di 2ª categoria.

KEIBEL cav. ENRICO, console generale a Berlino, nominato commendatore della Corona d'Italia (D. R. 3 marzo 1901).

BORNHAUSEN cav. OTTONE, console geuerale a Mannheim, nominato commendatore della Corona d'Italia (D. R. 3 marzo 1901).

DE NEUFVILLE cav. CARLO, nominato console generale a Francoforte s/M. (D. R. 14 febbraio 1901).

BENJAMINS ENRICO, console a Paramaribo, nominato cavaliere della Corona d'Italia (D. R. 3 febbraio 1901).

BRANDI CARMELO. Accettate le offerte dimissioni dal posto di regio console in Puerto Cabello (D. R. 21 marzo 1901).

TORTI GIOVANNI, nominato console in La Paz (Bolivia) (D. R. 17 marzo 1901).

MANCINI DIONISIO, agente consolare a Newry, nominato cavaliere della Corona d'Italia (D. R. 24 febbraio 1901).

POLLANO GIOACCHINO, nominato vice console in Messico (D. M. 20 marzo 1901).

Uffizi.

Assuan (alto Egitto) — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza del regio consolato in Cairo (D. M. 15 marzo 1901).

Concessione di « Exequatur ».

Sua Maestà il Re, nelle udienze delli 24 febbraio e 28 marzo 1901, si è degnato di concedere il sovrano *exequatur* ai signori:

DE DATO CORRADO, vice console d'Austria-Ungheria in Molfetta.

TORELLI TITO, console dei Paesi Bassi in Livorno.

In data 24 marzo 1901 venne concesso l'*exequatur* ministeriale ai signori:

SPENCER JEROME TOMMASO, agente consolare degli Stati Uniti d'America a Capri.

CHAYES GUIDO, vice console di Portogallo in Livorno.

Il giorno 12 febbraio 1901 moriva a Torino il nobile commendatore **Alessandro** (dei conti) **De Rege di Donato,** regio console generale di 1ª classe.

Regio decreto n. 87 che approva il regolamento speciale per la fornitura dei libri di testo e di premio, del materiale scientifico e della suppellettile scolastica per le scuole italiane all'estero (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduta la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, ed il regolamento relativo, approvato col regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Veduto il regio decreto organico delle scuole italiane all'estero, in data 23 agosto 1894, n. 394, ed il regolamento relativo, approvato con l'altro decreto di pari data, n. 395;

Veduto il regio decreto 17 luglio 1875, concernente i servizi ad economia del ministero degli affari esteri;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento speciale per la fornitura dei libri di testo e di premio, del materiale scientifico e didattico e della suppellettile scolastica per le scuole italiane all'estero, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine nostro, dai ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI
E. DI BROGLIO

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1901, n. 68.

REGOLAMENTO *per la fornitura dei libri di testo e di premio e del materiale scientifico e didattico, della suppellettile scolastica per le scuole italiane all'estero.*

Art. 1. Il materiale di comune fabbricazione occorrente per le scuole italiane all'estero, cioè:

1° oggetti di cancelleria;

2° medaglie con relativi astucci, spilli e nastri;

3° foglietti sciolti;

4° quaderni;

5° bandiere;

6° diplomi, pagelle, registri e stampati vari;

7° rilegatura e doratura de' libri di premio, sarà acquistato secondo le norme stabilite dagli articoli 37 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Art. 2. Le licitazioni private e le aste pubbliche per le forniture di cui all'art. 1, saranno tenute presso l'ispettorato generale delle scuole italiane all'estero (ministero degli affari esteri), e presiedute da una commissione composta: dell'ispettore generale, di un direttore capo di divisione e di un segretario del ministero degli affari esteri.

Art. 3. I libri di testo e di premio, il materiale scientifico e didattico e la suppellettile scolastica saranno acquistati ad economia, quando il relativo materiale sia coperto da privativa o da diritti d'autore.

Art. 4. Gli acquisti, di cui agli articoli 1 e 3, non sorpasseranno i limiti del bilancio.

Art. 5. I fornitori rimetteranno all'ispettorato generale delle scuole italiane all'estero le fatture in triplo esemplare, unitamente agli ordinativi ricevuti dal ministero.

Art. 6. Le fatture regolarmente controllate ed approvate saranno, poi, rimborsate ai singoli fornitori nei modi consueti stabiliti dal vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Visto, d'ordine di S. M.
Il ministro degli affari esteri
PRINETTI

Il ministro del tesoro
DI BROGLIO

Regio decreto n. 88 col quale viene data piena ed intera esecuzione alla convenzione conclusa fra l'Italia e il Montenegro per la tutela dei diritti d'autore (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri e per l'agricoltura industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione conclusa fra l'Italia e il Montenegro il 27 novembre 1900 per la tutela dei diritti d'autore, le cui ratifiche furono scambiate a Cettigne il 31 gennaio 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI
PICARDI

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

CONVENZIONE *col Montenegro per la tutela dei diritti di autore.*

27 novembre 1900

Sa Majesté le Roi d'Italie et Son Altesse le Prince de Monténégro, animés du désir de garantir dans leurs États les droits des

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1901, n. 68.

auteurs sur leurs œuvres littéraires ou artistiques, ont résolu de conclure à cet effet une convention et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le marquis François Bianchi de Castelbianco, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de Son Altesse le Prince de Monténégro, et

Son Altesse le Prince de Monténégro, le Voïvode Gavro Voucovitch, Son Ministre des affaires étrangères, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. I. Le Gouvernement d'Italie et le Gouvernement du Monténégro s'engagent réciproquement à empêcher sur leur territoire respectif toute réproduction illicite d'œuvres artistiques ou littéraires, qui, publiées sur le territoire de l'autre Etat, y auraient été déposées avec réserve des droits d'auteur, de même que toute représentation ou exécution illicite des œuvres dramatiques ou musicales d'auteurs ressortissants à l'un des deux pays et réservées sur le territoire de l'autre État; à poursuivre les contrefacteurs et auteurs des réproductions illicites et à saisir les originaux et les copies des œuvres contrefaites, ainsi que les instruments de contrefaçon.

Art. II. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Cettigne, le plutôt possible. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications.

Article III. La présente convention aura la durée de dix ans et il est entendu que si elle ne sera pas dénoncée à son échéance elle se trouvera prorogée d'année en année, tant que l'une ou l'autre des Parties contractantes ne l'aura dénoncée. La dénonciation devra avoir lieu six mois avant l'échéance.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé cette convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Faite, en double expédition, à Cettigne le 14/27 novembre 1900.

(L. S.) BIANCHI DE CASTELBIANCO

(L. S.) V. G. VOUCOVITCH

Legge n. 95, colla quale viene data piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia e di estradizione fra l'Italia e la Bolivia (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di amicizia ed estradizione fra l'Italia e la Bolivia, conchiuso a Lima, il 18 ottobre 1890, e le cui ratifiche vennero scambiate a La Paz il 7 gennaio 1901.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI — COCCO-ORTU

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Trattato di amicizia e di estradizione tra l'Italia e la Bolivia

18 ottobre 1900

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente costituzionale della Repubblica di Bolivia, desiderando di stabilire sopra basi solide le relazioni fra i due paesi, hanno determinato di concludere a questo scopo un trattato di amicizia e di estradizione ed hanno nominato per loro plenipotenziarî:

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1901, n. 74.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il signor David Segre, ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia cavaliere dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ufficiale degli ordini ottomani dell'Osmanié e del Medjidié, ecc., ecc., suo ministro residente presso il governo della repubblica di Bolivia ed il governo della repubblica del Perù:

S. E. IL PRESIDENTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA

l'eccellentissimo signor Pedro Garcia, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Bolivia presso il governo della repubblica del Perù, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

I. — Pace costante e perpetua amicizia sarà tra il regno d'Italia e la repubblica di Bolivia.

II. — Ciascuna delle alte parti contraenti avrà la facoltà di stabilire consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari nel territorio dell'altro Stato, nelle città e luoghi dove sia permesso stabilirne ad un'altra potenza qualunque.

Questi funzionari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti, presentando i loro brevetti di nomina secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi, e vi godranno di tutti gli onori, poteri, prerogative, immunità e privilegi che sono o saranno accordati agli agenti della stessa classe della nazione più favorita.

Ciascuna delle parti contraenti potrà valersi, in mancanza od in assenza di propri agenti consolari, di agenti esteri riconosciuti nel territorio dell'altra.

III. — I cittadini italiani in Bolivia ed i boliviani in Italia godranno, per tutto quanto concerne la protezione delle leggi locali, il commercio, la navigazione, la circolazione, il pagamento delle imposte, gli atti della vita civile, i mezzi di acquistare ed alienare le proprietà, non che per l'accesso diretto, o per mezzo di rappresentanti, ai tribunali e per l'assistenza e cura negli asili ed ospedali del paese, degli stessi diritti, immunità e privilegi che godono i nazionali.

Andranno esenti dal servizio obbligatorio sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; saranno pure esenti da ogni ufficio giudiziario o municipale, come anche dalle con-

tribuzioni di guerra, imprestiti, anticipazioni d'imposte e dalle requisizioni militari; ad eccezione dei casi in cui, senza distinzione di nazionalità, fossero obbligati tutti gli abitanti del paese per disposizione legislativa, come proprietari o conduttori di beni stabili.

Per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, i due Stati si atterranno a ciò che venne stipulato nella convenzione internazionale firmata in Parigi il 30 marzo 1883.

IV. — Animate le due alte parti contraenti dal desiderio di eliminare le difficoltà riguardanti la nazionalità, dichiarano che sono da considerarsi come italiani in Bolivia e come boliviani in Italia:

a) Gl'italiani che si stabiliscono in Bolivia ed i boliviani che si stabiliscono in Italia ed abbiano conservata la loro nazionalità in conformità delle leggi della loro patria.

b) I loro figli. È però fatta facoltà ai figli d'italiani nati in Bolivia ed ai figli di boliviani nati in Italia di scegliere la nazionalità del luogo di nascita, facendone espressa dichiarazione all'autorità municipale del luogo di loro residenza, entro l'anno dacchè abbiano raggiunto la maggiore età.

Di questa dichiarazione sarà comunicata copia autentica all'agente diplomatico o consolare, perchè se ne faccia regolare annotazione nei registri di nazionalità.

V. — Il governo boliviano, qualora si promuovessero, sia in Italia che in altro paese, per conto suo od in seguito a sue concessioni, per conto di privati o di società, arruolamenti di emigranti italiani per la Bolivia, provvederà perchè i contratti d'arruolamento sieno equi e le promesse attuabili, e vengano i contratti scrupolosamente eseguiti; ed a questo intento presterà la sua migliore assistenza all'immigrante, proteggendolo con le sue leggi contro qualsiasi abuso od inganno.

VI. — Le alte parti contraenti si obbligano a consegnarsi i delinquenti dell'altro Stato rifugiati nel loro territorio, sempre che concorrano le circostanze seguenti:

1° Che la nazione che reclama il delinquente abbia giurisdizione per conoscere e giudicare circa la infrazione che motiva il reclamo.

2° Che la infrazione, per la sua natura e gravità, autorizzi la consegna.

3° Che la nazione reclamante presenti documenti che, a tenore delle sue leggi, autorizzino la cattura ed il procedimento contro il reo.

4° Che il delitto non sia prescritto in base alle leggi del paese reclamante.

5° Che non trattisi di reo il quale sia stato condannato per lo stesso delitto e ne abbia espiata la pena.

VII. — L'estradizione non può colpire i cittadini dello Stato al quale vien domandata, a meno che la naturalizzazione del reo sia ivi avvenuta dopo la perpetrazione del reato.

VIII. I fatti che autorizzano la consegna del reo sono:

1° Riguardo ai presunti rei: le infrazioni che secondo la legge penale della nazione richiedente, importano una pena che priva della libertà per un termine non minore di due anni od altra equivalente.

2° Riguardo alle persone giudicate: coloro che siano stati condannati ad un anno almeno della stessa pena.

IX. — Non vanno soggetti a estradizione i rei dei seguenti delitti:

Il duello;

L'adulterio;

Le ingiurie e le calunnie;

I delitti contro i culti;

I rei di delitti comuni connessi con qualsiasi dei delitti sovra enumerati saranno soggetti a estradizione.

X. — Vanno pure esenti da estradizione i delitti politici e tutti quelli che concernono la sicurezza interna ed esterna dello Stato, come altresì i delitti comuni che sieno con quelli connessi.

La classificazione di questi delitti si farà dalla nazione alla quale si domanda l'estradizione, in base alla legge che sia più favorevole all' inquisito.

XI. — Nessuna azione civile e commerciale nella quale il reo sia interessato potrà impedirne l'estradizione.

XII. — Quando lo stesso individuo sia reclamato da diverse nazioni per diversi delitti, si aderirà di preferenza alla domanda della nazione ove, a giudizio dello Stato richiesto, sarà stata perpetrata l' infrazione più grave. Se i delitti si stimassero della medesima gravità, si accorderà la preferenza alla nazione la cui domanda sarà di data anteriore, e se avessero le domande la stessa data, lo Stato richiesto determinerà l'ordine della consegna.

XIII. — Le domande di estradizione verranno presentate dai rispettivi agenti diplomatici e consolari e, in mancanza di questi,

direttamente da governo a governo e saranno corredate dai documenti seguenti:

1° Riguardo ai presunti rei: copia legalizzata della legge penale applicabile all' infrazione che dà origine alla domanda, del mandato di cattura e dell'atto di accusa, nonchè degli altri elementi, cui si riferisce l' inciso 3° dell'articolo VI.

2° Riguardo al condannato; copia legalizzata della sentenza di condanna esecutoria, esibendosi contemporaneamente ed in egual forma la prova che il reo è stato citato e rappresentato nel giudizio, o che fu dichiarato legalmente contumace.

XIV. — L'estradizione sarà accordata in conformità delle leggi del paese al quale la si domanda.

XV. — Se lo Stato reclamato considerasse di non potere aderire alla domanda per difetto di forma, restituirà i documenti al governo richiedente, esprimendo la causa e i difetti che ne impediscono l'accettazione.

XVI. — La consegna del reo potrà essere differita durante il tempo in cui egli si trovi soggetto all'azione penale dello Stato richiesto, senza che ciò impedisca il procedimento del giudizio di estradizione.

XVII. — La consegna del reo si effettuerà nel luogo meglio indicato per la prosecuzione del viaggio, agli agenti che all' uopo costituisca la nazione reclamante.

XVIII. — Gli individui estradati non potranno essere sottoposti a giudizio, nè puniti a causa di delitti politici anteriori all'estradizione, nè per atti connessi con essi.

Previo consentimento dello Stato richiesto, accordato in conformità del presente trattato, potranno giudicarsi e punirsi i delitti soggetti all'estradizione diversi da quelli per i quali essa era stata accordata.

XIX. — Tutti gli oggetti concernenti il delitto, pel quale si domanda l'estradizione saranno rimessi allo Stato che ottenne la consegna.

XX. — Le spese occasionate dall' estradizione del reo saranno a carico dello Stato richiesto, fino al momento della consegna, e successivamente dello Stato reclamante.

XXI. — Quando l'estradizione venisse accordata e si trattasse d' un inquisito, il governo che la ottenne comunicherà a quello che la concesse la sentenza definitiva che sarà pronunziata nella causa che la motivò.

XXII. — Quando i governi contraenti considerassero il caso urgente, potranno sollecitare, per via postale o telegrafica, che si proceda amministrativamente all'arresto provvisorio del reo, come altresì alla sicurezza degli oggetti attenenti al delitto; e tale domanda sarà ammessa semprechè s'invochi l'esistenza di una sentenza o di un mandato di cattura, e venga con chiarezza determinata la natura del reato punito o investigato.

XXIII. — L'arrestato sarà posto in libertà se lo Stato reclamante non presenti domanda di estradizione entro i dieci giorni dall'arrivo del primo corriere spedito posteriormente alla richiesta di arresto provvisorio.

XXIV. — In tutti i casi di arresto preventivo, le responsabilità che ne derivassero saranno a carico del governo che sollecitò la cattura.

XXV. — Le sentenze e i giudizi arbitrali emanati in materie civili e commerciali in uno degli Stati contraenti, avranno nel territorio dell'altro la stessa forza che hanno nel paese dove vennero emanati, quando riuniscano i seguenti requisiti:

a) che la sentenza o lodo sia stato pronunziato in tribunale competente;

b) che sia esecutorio o passato in autorità di cosa giudicata nello Stato in cui fu pronunciato;

c) che la parte contro cui fu pronunciato sia stata legalmente citata e rappresentata o dichiarata contumace secondo la legge;

d) che non si opponga alle leggi di ordine pubblico del paese in cui debba eseguirsi.

XXVI. — I documenti richiesti per sollecitare l'esecuzione della sentenza e lodi arbitrali sono:

a) copia della sentenza o lodo;

b) copia dei documenti necessari a stabilire che le parti vennero citate;

c) copia autentica del documento in cui si dichiara che la sentenza o lodo è esecutorio o passato in autorità di cosa giudicata, sempre quando la copia della sentenza, o lodo, non contenga già detto documento.

L'esecuzione della sentenza o lodo potrà essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata.

XXVII. — La forza esecutiva o coercitiva delle sentenze o di lodi arbitrali ed il giudizio a cui il loro adempimento dà luogo, sa-

ranno quelli determinati dalle leggi di procedura dello Stato in cui si domanda l'esecuzione.

XXVIII. — Gli atti di volontaria giurisdizione, come sono inventarî, apertura di testamenti, stime e perizie, ed altri simili, praticati in uno Stato, avranno nel territorio dell'altro la stessa validità come se fossero stati eseguiti nel suo stesso territorio, a condizione che riuniscano i requisiti stabiliti negli articoli antecedenti, in quanto è consentito dalla diversa indole loro.

XXIX. — Le commissioni rogatorie che abbiano per oggetto di eseguire notificazioni, ricevere dichiarazioni o praticare qualsiasi altra incombenza di carattere giudiziario, avranno esecuzione nel territorio dello Stato richiesto in conformità delle sue leggi.

XXX. — Gl' interessati all' esecuzione degli atti giudiziari ai quali si riferiscono gli articoli anteriori, potranno costituire procuratori e saranno a loro carico le spese occorrenti.

XXXI. — I due governi contraenti convengono che le controversie, le quali potessero sorgere intorno all' interpretazione ed alla esecnzione del presente trattato, ed alle conseguenze di qualche sua violazione, debbono assoggettarsi, quando siano esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

I componenti tali Commissioni saranno scelti dai due governi di comune consenso; ed in difetto di ciò, ognuna delle parti nominerà il proprio arbitro od un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale in ciascuno dei casi sarà determinata dalle parti contraenti ed, in difetto, il collegio stesso degli arbitri s' intenderà autorizzato a preliminarmente determinarla.

XXXII. — Il presente trattato durerà in vigore per dieci anni a decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche; ma se un anno prima dello spirare del termine niuna delle parti contraenti avesse annunziato ufficialmente all'altra l'intenzione di farlo cessare, continuerà a rimanere in vigore sino ad un anno dopo che sia stata fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l' epoca in cui abbia luogo.

XXXIII. — Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il re d' Italia e da S. E. il Presidente costituzionale della repubblica di Bolivia, secondo la costituzione di ognuno dei due paesi,

e le ratifiche saranno scambiate in Lima nel termine di un anno o prima se fosse possibile.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il loro suggello.

Fatto in doppio originale a Lima, addì 18 del mese di ottobre milleottocento e novanta.

(L. S.) D. Segre. *(L. S.)* P. Garcia.

Dichiarazione.

Al momento di procedere alla firma del trattato di amicizia e di estradizione fra l'Italia e la Bolivia, i sottoscritti dichiarano che i loro governi s'impegnano a negoziare anche un accordo commerciale fra le due medesime nazioni, entro due anni a partire dalla data del trattato stesso.

Lima, addì 18 ottobre 1890.

(L. S. D. Segre. *(L. S.)* P. Garcia.

Decreto ministeriale circa la nomina e convocazione di una commissione per l'eseguimento della nuova legge sull'emigrazione (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 32 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23;

Decreta:

Art. 1. È istituita e convocata per il giorno 20 del corrente mese una commissione coll'incarico di elaborare e compilare il regolamento per l'esecuzione della legge del 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione.

Art. 2. La commissione è composta dei signori:

On. Fedele Lampertico, senatore del regno;

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1901, n. 62.

On. Luigi Bodio, sènatore del regno, consigliere di Stato, commissario generale dell'emigrazione;

On. Luigi Luzzatti, deputato al Parlamento;

On. Edoardo Pantano, deputato al Parlamento;

On. Luigi Morandi, deputato al Parlamento;

Cesare Cazzulini, capitano di porto, delegato del regio ministero della marina;

Natale Malnàte, ispettore di pubblica sicurezza, delegato del regio ministero dell'interno;

Carlo Pelucchi, capo sezione nel regio ministero degli affari esteri, delegato del ministero medesimo.

Il cav. Oreste Savina, regio vice console, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 3. La commissione eleggerà il proprio presidente.

Roma, 4 marzo 1901.

PRINETTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (1)

Esami di concorso ad otto posti di volontario nella carriera consolare.

Graduatoria dei candidati che furono dichiarati idonei:

1. Nani-Mocenigo Giovanni Battista con punti 7676 su 9640.
2. Durazzo Carlo id. 7556 id.
3. Catalani Giuseppe id. 7536 id.
4. Nuvolari Domenico id. 7270 id.
5. Chilesotti Gualtiero id. 7112 id.
6. Grimani Pierluigi id. 6912 id.
7. De Rossi Girolamo id. 6874 id.
8. Ayala Francesco id. 6872 id.
9. Bartolucci-Godolini Giovanni Battista id. 6436 id.
10. Alfani Alberto id. 6212 id.

Roma, il 19 marzo 1901.

La commissione: R. CAPPELLI — C. SANDRELLI — E. CATELLANI — A. BOSCO — A. SCALABRINI — G. GELOSI — P. BAINOTTI — E. TKALAC — V. DECIANI

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1901, n. 70.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di sanità marittima n. 7 (1).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la cessazione della peste a San Nicolas (repubblica Argentina);

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia, del 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

L'ordinanza n. 6 del 13 febbraio 1901 è revocata.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 8 marzo 1901.

Pel Ministro
RONCHETTI

Ordinanza di sanità marittima n. 8 (1).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la comparsa della peste bubbonica in Capetown (colonia del Capo), nelle isole della Riunione, in Brisbane, Sydney, Perth, Adelaide (Australia);

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 1901, n. 65.

Decreta:

Tutti i porti della colonia del Capo, delle isole della Riunione e del continente australiano sono dichiarati infetti da peste bubbonica, ed alle navi provenienti, dai medesimi sono applicate le disposizioni delle ordinanze di sanità marittima 8 maggio 1897, n. 3; 15 luglio 1897, n. 6, 12 maggio 1899, n. 6; 16 giugno 1899, n. 7; 24 gennaio 1900, n. 1; 7 aprile 1900, n. 10; 9 luglio 1900, n. 20.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 8 marzo 1901.

Pel Ministro
RONCHETTI

CIRCOLARI

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circolare n. 5

DIV. II — SEZ. I

Oggetto
Appalti all'estero.

Roma, 25 marzo 1901.

Il R. Ministero d'agricoltura industria e commercio ha richiamato la mia particolare attenzione sull'importanza, non solo materiale, ma anche morale, che hanno per il nostro commercio le gare aperte all'estero, per appalti di forniture di materiali o per costruzione di opere pubbliche, a cui potrebbero concorrere le ditte italiane ogni qualvolta venissero in tempo utile avvertite della loro apertura.

Il predetto dicastero, che, per mezzo del suo Bollettino e delle Camere di commercio, ha sempre cercato di mettere le industrie italiane in grado di concorrere a siffatte forniture ha, però, dovuto, con rincrescimento, notare che, ad eccezione degli appalti che si aprono in Rumania, Serbia, Bulgaria ed Egitto, ben di rado gli pervenne dai regi agenti notizia delle gare aperte negli altri Stati. Nè pare che ai regi agenti debba essere mancato il modo di venire a conoscenza degli appalti, poichè gli agenti diplomatici e consolari di Francia, Inghilterra e Belgio riescono ad assumere pronte informazioni che comunicano con sollecitudine ai rispettivi governi. Ed in prova basta leggere il *Board of Trade Journal*, il *Moniteur officiel du commerce* ed il *Bulletin commercial* (del Museo commerciale di Bruxelles), nei quali, quasi ad ogni numero, si trovano annunzi di appalti all'estero.

Mi pare, quindi, necessario che anche i regi agenti, imitando quanto lodevolmente fanno i loro colleghi, si facciano premura di

Ai regi agenti all'estero.

raccogliere le notizie che si riferiscano ad appalti e forniture, e ne informino con sollecitudine il regio ministero d'agricoltura, industria e commercio. Ed, affinchè le notizie riescano utili e complete, è d'uopo di conoscere:

1° lo scopo dell'appalto, cioè se si tratta di provvista di merci, o di costruzioni di opere edilizie, ferrovie, ecc.;

2° l'ammontare dell'appalto e le condizioni di pagamento;

3° i termini e le condizioni per presentare le offerte.

Inoltre è pur necessario di ottenere i campioni, qualora si tratti di forniture di merci, e di avere i piani ed il preventivo, almeno di massima, nel caso che si tratti di costruzione d'opere.

In via subordinata riuscirebbe anche giovevole il conoscere se lo Stato in cui ha luogo l'appalto conceda speciali facilitazioni di trasporto e doganali per il materiale che viene importato per la costruzione dell'opera.

Confidando nella consueta sua solerzia e sollecitudine, La prego di segnarmi, intanto, ricevuta della presente circolare.

Il Sotto Segretario di Stato
G. De Martino

NOTIZIE

Emigrazione in Rumania. *(Rapporto del marchese E. di Beccaria Incisa, regio ministro in Bucarest).* — Coll'avvicinarsi della primavera mi pervengono numerosissime domande di operai italiani che, fermati alla frontiera per non avere il loro passaporto regolarmente vidimato da un console rumeno, mi pregano di intervenire presso questo ministero dell'interno allo scopo di ottener loro il permesso di entrare nel paese. Ho aderito in parecchi casi alla loro richiesta, ma non potrei certamente farlo *come regola generale* senza che questo governo non fosse alla fine costretto di rifiutarsi ad accordar il permesso di entrare in Rumania a quelli che si ostinano a trascurare le formalità prescritte. Ben sapendo tutto quello che il regio governo ha fatto per portare a notizia dei nostri operai la necessità che v'è, per quelli che vengono qui, di munirsi di passaporto regolare e di farlo vidimare da un console rumeno, mi meraviglio nel vedere come si gran numero di persone non tenga conto di tale raccomandazione che da ben due anni è nota a tutti i sindaci del regno.

Sarà, dunque, bene ricordare alle autorità competenti *che squadre d'operai stranieri non possono entrare in Rumania senza aver lavoro assicurato mediante contratto e senza che chi le impegnò abbia chiesto ed ottenuto da questo ministero dell'interno il permesso di farle venire, e che l'entrata in Rumania è inoltre vietata a chi non è munito di regolare passaporto per l'estero vidimato da un console rumeno.*

Aggiungo che la situazione sfavorevolissima all'imigrazione di operai stranieri in Rumania continua più che mai. La grave crisi economica e finanziaria che travaglia il paese, ben lungi dall'attenuarsi, si è invece acuita, e per ragioni imperiose di economia nell'anno in corso non solo il governo rumeno, ma i comuni ed i privati eziandio, non intraprenderanno, si può dire, alcun nuovo lavoro. Basti il dire che, giorni sono, un intraprenditore italiano di qui mi disse che erano pervenute al municipio di Bucarest trenta richieste di autorizzazione per nuove costruzioni, e che quasi tutte riflettevano fabbriche di piccole case per le quali sarebbe bastata l'opera di tre o quattro muratori; mentre negli scorsi anni, alla stessa stagione,

simili richieste ascendevano a 300 o 400, e molte per costruzioni importanti. Il disagio della classe operaia rumena, conseguenza della crisi, fa si che le amministrazioni del paese cercano naturalmente di occupare per quanto sia possibile i nazionali. E per quanto si debba dire che quando si impiegano questi ultimi è data sugli altri la preferenza agli operai italiani, pure nei contratti fra lo Stato e gli intraprenditori di lavori pubblici è ora sempre inscritta la clausola che si debba ricorrere all'opera di lavoratori rumeni.

Del resto, gli operai stranieri che già si trovano qui sono più che sufficienti per l'eventuale richiesta di mano d'opera per i pochi lavori che vi saranno quest'anno in Rumania. I sindaci del regno dovrebbero quindi sconsigliare assolutamente i nostri operai dal venire qui, a meno che non vi sieno espressamente chiamati, e con regolare contratto, da qualche appaltatore o proprietario allo scopo d'intraprendere un determinato lavoro. Gli stessi sindaci dovrebbero pure avvertirli che, se non vogliono tener conto di queste raccomandazioni, si esporranno certamente alla più squallida miseria.



Emigrazione al Parà (Brasile). È giunta notizia a questo ministero che taluni lavoratori italiani hanno accettato d'impiegarsi nel Parà (Brasile) all'estrazione ed alla preparazione dei succhi coi quali si forma la gomma elastica. Per mettere in evidenza i gravissimi pericoli cui si esporrebbero quelli dei nostri connazionali che si lasciassero indurre a sobbarcarsi a detto lavoro, che per essi sarebbe micidiale, riportiamo quanto, da fonte sicura, è riferito in proposito a questo ministero:

« Al lavoro improbo dell'estrazione della gomma furono finora adibiti lavoratori brasiliani, la maggior parte originari dello Stato di Ceará. A ciascuno di costoro è affidato un certo numero di piante, dalle quali estraggono il latte, per condensarlo e per formarne delle grandi palle, che in commercio prendono il nome di *bolas da borracha*, e sono esportate su vasta scala nel nord America ed in Europa.

« Tali lavoratori non percepiscono alcuno stipendio; però rimangono proprietari della *borracha* che estraggono, coll'obbligo di venderla esclusivamente alla società che li impiega, od ai padroni, i quali presso i *seringaes* tengono dei depositi *ad hoc*.

« La società od i padroni fissano un prezzo per la compera della *borracha* che è sempre di gran lunga inferiore a quello pagato sulla piazza. Se la *borracha* sulla piazza di Parà è pagata in ragione di

reis 8000 al chilogramma, la società od il padrone la compera nei *seringaes* dal lavoratore a 2300 *reis*, e non la paga in denaro, ma in generi di prima necessità (abiti, farina di mandioca, riso, carne secca, ecc.). Ne avviene così che il povero lavoratore, che può estrarre in media per anno mille chilogrammi di *borracha*, riceve solo due *contos* e trecento mila *reis* in generi, sui quali la società od il padrone guadagna pure assai, perchè li vende a prezzi esorbitanti.

« In questo modo il lavoratore non può fare alcun risparmio, anzi rimane sempre in debito verso la società od il padrone, perchè la *borracha*, che produce e vende, non basta a sopperire a tutte le spese del suo mantenimento.

« Aggiungasi che la mortalità nei *seringaes* è spaventosa. Colà non esistono medici, nè farmacie, il clima è umido e pernicioso, il mantenimento pessimo, ed il lavoratore si nutre esclusivamente di riso, carne secca e farina di mandioca. I *seringueiros* (lavoratori per l'estrazione della gomma) muoiono la maggior parte di febbri malariche, beri-beri e vaiuolo (notisi che costoro sono nati nel Brasile ed in climi poco sani). I *seringueiros* sono contrattati per due o tre anni, non possono abbandonare la località se non dopo spirato il contratto, ed anche allora ne sono spesso impediti dal padrone ».



Il capitale italiano nel Messico. *(Rapporto del conte Roberto di Villar San Marco, regio ministro in Messico).* — Sollevatasi la questione del possibile incremento degli interessi italiani nel Messico, mi è parso utile indagare innanzi tutto quali siano, attualmente, l'entità, la natura e le peculiari condizioni degli interessi medesimi. Ho quindi proceduto ad analoga inchiesta, e, mediante le raccolte indicazioni, ho aperto un registro di tutte le ditte italiane — commerciali, industriali ed agricole — esistenti nei diversi Stati e territori dell'Unione federale messicana, mentre ho pur compilato un quadro delle nostre colonie agricole colla sintetica designazione delle rispettive condizioni economiche, del genere dei loro lavori, del numero delle famiglie che le compongono e del capitale di cui ciascuna di esse è giunta ora in possesso.

I principali dati riassuntivi, che si possono ricavare dal detto registro e dal quadro delle colonie agricole, trovansi compendiati nella tabella qui unita.

Le risultanze di una tale inchiesta non sono ancora complete, nè avrebbero carattere di assoluta esattezza, specialmente nella parte relativa all'importo del capitale a ciascuna ditta attribuito. È pos-

sibile, ed anzi assai probabile, che manchi qualche ditta, di cui non s'ebbe notizia, e che deficienze od eccedenze siano occorse nella designazione dei capitali. Ma la cura con cui ogni informazione venne raccolta, vagliata e controllata avvalora la presunzione che, in complesso, le cifre non si allontanino dal vero, e che i totali e le medie risultanti non avranno a subire sensibili alterazioni in seguito alle aggiunte e rettifiche, cui ulteriormente potrà farsi luogo. Trattasi ad ogni modo di un lavoro nuovo, che ha da essere proseguito, e di cui è sembrato opportuuo il far conoscere intanto i risultati già ottenuti.

Le ditte registrate risultano essere 246, con un complessivo capitale di scudi messicani 14,210,800, somma che dà una media di scudi 57,800 per ogni ditta.

Sono da aggiungersi le sei nostre colonie agricole, che sono formate da 225 famiglie, e complessivamente rappresentano un capitale di 606,180 scudi, con una media di scudi 2,694 per ogni famiglia.

L'ammontare complessivo del capitale italiano ascenderebbe così a scudi messicani 14,816,980 (lire italiane 41,487,544), e, dividendolo per il numero delle ditte e delle famiglie dei coloni agricoltori, avrebbesi la media generale di scudi 31,479 che, al cambio di lire 2,80 per ogni scudo, corrisponderebbe a lire italiane 88,084.

Per indicare il vero completo importo di tutto il capitale italiano nel Messico avrebbesi dovuto aggiungere quello del risparmio degli operai, artigiani e professionisti non aventi un proprio stabilimento, e siffatto importo dovrebbe certo risultare assai rilevante; ma il determinarlo con sufficiente fondamento sarebbe stata cosa praticamente impossibile.

La maggior importanza economica della nostra colonia riscontrasi nelle regioni settentrionali e più precisamente negli Stati di Nuevo Leon e Coahuila, ove, con buona fortuna, l'attività italiana si è rivolta ad imprese minerarie ed agricole. Trovansi ivi alcune ditte che dispongono ora di milioni di scudi, frutto di ardite intelligenti iniziative, nonchè di onesta energia perseverantemente operosa.

Il capitale italiano nel Messico, se, isolatamente considerato, già rappresenta una quantità non trascurabile, in confronto però dei capitali nord-americani, inglesi, tedeschi e francesi, non avrebbe certo grande importanza; ma presenta una caratteristica speciale: quella di essere il frutto qui esclusivamente ottenuto dal lavoro italiano, mentre i capitali nord-americani, inglesi, tedeschi e francesi sono in gran parte formati da capitali che dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Germania e dalla Francia vennero qui importati per darvi impiego rimunerativo in molteplici imprese e speculazioni.

Il Capitale italiano nel Messico — Quadro riassuntivo.

Numero d'ordine	Stato o territorio	Ditte commerciali, industriali ed agricole			Colonie agricole				Totali		Capitale in lire italiane
		Numero	Capitale complessivo	Capitale medio	Numero	Numero delle famiglie	Capitale complessivo	Capitale medio	Numero	Capitale	
			Scudi				Scudi			Scudi	
1	Distretto Federale	36	2,933,000	81,472	1	18	157,850	8,769	54	3,090,850	
2	Aguascalientes	1	10,000	10,000	—	—	—	—	1	10,000	
3	Campeche (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Chiapas (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Chihuahua	8	305,000	38,125	—	—	—	—	8	305,000	
6	Coahuila	69	2,399,000	34,768	—	—	—	—	69	2,399,000	
7	Colima (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	Durango	1	200,000	200,000	—	—	—	—	1	200,000	
9	Guanajuato	6	81,000	13,500	—	—	—	—	6	81,000	
10	Guerrero (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Hidalgo	2	4,000	2,000	—	—	—	—	2	4,000	
12	Jalisco	6	121,000	20,166	—	—	—	—	6	121,000	
13	Mexico (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Michoacàn	7	471,000	67,285	—	—	—	—	7	471,000	
15	Morelos	—	—	—	1	3	27,500	2,748	3	—	
16	Nuevo Leon	61	6,848,000	112,262	—	—	—	—	61	6,848,000	

17	Oaxaca (1) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	Puebla . . .	6	21,800	3,466	2	98	162,050	1,653	104	183,850	
19	Querétaro (1) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	S. Luis Potosi . .	25	207,000	8,208	1	24	33,780	1,351	49	240,780	
21	Sinaloa . . .	1	100,000	100,000	—	—	—	—	1	100,000	
22	Sonora . . .	5	89,000	1,780	—	—	—	—	5	89,000	
23	Tabasco (1) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	Tamaulipas . .	3	400,000	133,333	—	—	—	—	3	400,000	
25	Tlaxcala (1) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	Veracruz (2) . .	9	21,000	2,333	1	82	225,000	2,743	10	246,000	
27	Yucatan (1) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	Zacatecas (1) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	Baja California (1) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	Tepic (1) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Totali . .	246	14,210,800	..	6	225	606,180	..	471	14,816,980 (3)	41,487,544 (4)
	Medie generali .	..	57,800	..	..	..	2,694	..	..	31,479	88,084

(1) Secondo le informazioni sinora ottenute, non vi esisterebbe attualmente alcuna ditta italiana.

(2) Si ha notizia che nello Stato di Veracruz esisterebbero varie altre ditte, ma non è ancora stato possibile il raccogliere i relativi dati.

(3) Dovrebbesi aggiungere a questa somma l'importo dei risparmi accumulati da operai e da coloro che esercitano arti o professioni senza avere un proprio stabilimento; ma risultò cosa praticamente impossibile il determinare siffatto importo con sufficiente fondamento.

(4) Secondo la media dei cambi dell'anno 1900 lo scudo messicano corrisponde a lire italiane 2. 80.

Emigrazione in Grecia. *(Rapporto del cav. E. Bonelli, regio console generale al Pireo).* — A causa della crisi economica che si è manifestata specialmente nel Peloponneso, e della conseguente mancanza di lavori in Grecia, fin dal principio del corrente anno si è iniziata una corrente d'emigrazione d'operai ellenici diretta agli Stati Uniti d'America; durante i mesi di gennaio e febbraio partirono dalla Grecia, per andare a prendere imbarco per New York a Marsiglia od a Napoli, 613 operai, dei quali 503 dalle diverse provincie del Peloponneso e 110 dall'isola di Naxos; i giornali dai quali ho desunto questi dati annunziavano che molti altri operai si preparavano a seguire quell'esempio; difatti, addì 10 corrente marzo, col piroscafo *Senegal* della Compagnia francese delle *Messageries* in partenza per Napoli, ne partirono dal Pireo circa mille, provenienti per la massima parte dal Peloponneso, con destinazione agli Stati Uniti d'America; e si dice che ne partiranno fra breve altri tremila.

Ho creduto opportuno riferire quanto precede, onde siano dissuasi gli operai italiani dal recarsi attualmente in Grecia, ove non troverebbero che amare disillusioni.



Il commercio del Senegal nel 1900. *(Rapporto del cav. Giovanni Guiraud, regio console in Gorea).* — Je transmets quelques renseignements sur le commerce du Sénégal, en 1900. L'épidémie ayant désorganisé tous les services, le rapport sera incomplet par défaut de statistiques.

État sanitaire. — L'épidémie de fièvre jaune déclarée à Dakar au mois de mai 1900 s'est répandue dans toute la colonie, malgré les précautions prises, faisant de nombreuses victimes parmi les européens qui n'avaient pu partir pour l'Europe; elle ne s'est arrêtée qu'à la fin de novembre; mais il y a eu quelques cas isolés en décembre, et même en janvier 1901, puisque le dernier date du 18.

Pendant cette triste période la vie commerciale a été, pour ainsi dire, arrêtée et n'a repris son essor qu'à partir du mois de décembre; mais l'opinion publique n'est pas rassurée et craint le retour de l'épidémie, à la saison des pluies, en juillet prochain; les maisons de commerce prennent déjà leurs dispositions pour fermer si les circonstances les y obligent; l'emploi du sérum de Sanarelli, qui a été

pratiqué sur plusieurs personnes, n'a pas donné tous les résultats que l'on attendait.

Actuellement le gouvernement s'occupe de la question des travaux d'assainissement qui est, en effet, la plus grave; une commission composée de médecins de l'institut Pasteur et d'ingénieurs, est attendue à Dakar dans le courant du mois de février pour faire ces études, et la colonie est disposée à se prêter à tous les sacrifices que comporte la situation pour combattre le fléau qui arrête toutes les transactions, et rendrait le pays inhabitable pour les européens s'il se manifestait encore cette année.

Gouvernement général du Sénégal. — M. le docteur Ballay, gouverneur de la Guinée française, appelé, pendant l'épidémie, en août 1900, au gouvernement du Sénégal, a été nommé titulaire de ces hautes fonctions par décret du président de la république française, en date du 1er novembre 1901.

Commerce. — De juin à novembre le mouvement a été à peu près nul à cause de l'épidémie et des quarantaines; le ravitaillement était même très difficile par la rareté des navires.

Agriculture. — La campagne 1900, au point de vue de la traite commencée en décembre 1899 et terminée fin avril 1900, a produit la plus grosse récolte d'arachides constatée jusqu'ici au Sénégal. Rufisque, qui en est le principal marché, figure en premier ligne avec 100,000 tonnes, St-Louis 20,000, Maning 3,000, Sine Salvum 20,000, la Gambie 30,000, total 170,000 tonnes en chiffres ronds; la cause de cette abondance est due à l'augmentation des surfaces cultivées et aux conditions climatériques.

La plus grande partie des exportations a été faite, de janvier à mai, sur Marseille, Bordeaux, Dunkerque, Allemagne par vapeurs français, anglais, italiens et grecs.

La disette des sésames dans l'Inde et la mauvaise récolte des olives ont favorisé le maintien des cours des arachides de Rufisque dont la moyenne a été 24 S/ en Europe.

La récolte de 1901 sera abondante, mais inférieure à la précédente, comme qualité et poids des grains qui accusent une diminution de 10 °/₀ S/ 1900; il n'y a pas de certitude, comme quantité, puisque la traite n'est pas terminée, mais c'est l'opinion générale.

Mil. — La récolte a été mauvaise; et détruite par les sauterelles dans presque toutes les régions; la réserve que les indigènes avaient pu faire sur l'excédant de 1899, sera loin de suffire à leur

alimentation jusqu'à la récolte prochaine et déjà, en février, la disette se manifeste: la vente du riz de l'Inde sera l'objet d'une grande consommation et les maisons de commerce en font de gros approvisionnements.

Culture du coton au Soudan. — Le gouvernement se préoccupe de développer, dans cette région, la culture du coton; l'initiative est due au général de Trentinian, quand il était gouverneur de cette province; l'un des moyens employés, (qui parait le plus pratique), est de faire payer aux indigènes les impôts en coton et en opérant le rachat de ce produit; des machines à égrener ont été importées; en 1900 il a été exporté un 100 S/ de tonnes qui a été vendu à Rouen aux environs de 40 à 50 S/ les 100 tonnes; cet essai n'est pas très encourageant à cause des frais élevés que cette marchandise a eu à supporter depuis les lieux d'origine jusqu'au marché, mais il faut considérer que le coton manque d'homogénéité à cause de l'imperfection des procédés de culture, tels que, par exemple, l'usage de le laisser donner des produits pendant 2 et 3 ans au moins alors que l'expérience a démontré que seulement la production de la première année fournit une soie longue, homogène et résistante; l'administration compte beaucoup sur le développement de cette culture qu'elle encourage par tous les moyens; la question est de savoir si les indigènes, gens très routiniers, suivront ses conseils.

Caoutchouc. — A la faveur des hauts cours d'Europe la production a augmenté ces deux dernieres années, 1899 et 1900; la Cazamance a exporté en 1900 environ 375 tonnes, valeur 1,500,000 S/, contre 340 tonnes en 1899. Malheureusement la campagne 1901 débute dans de mauvaises conditions. Ce produit ayant baissé subitement de 1.50 tonnes à 2 S/ le kg., et le stock à réaliser étant encore élevé chez les détenteurs, ceux-ci vont, de ce fait, subir de grosses pertes; cette forte baisse aura pour premier résultat de diminuer la production.

Le Soudan en a exporté 100 tonnes par St-Louis; il provient de la vallée du Niger qui dirigeait précédemment toutes ses carovanes à Conakry. Cette qualité est très recherchée sur les marchés d'Europe.

La culture du séarah, dont on a fait l'essai il y a trois ans, n'a pas donné jusqu'à présent de bons résultats, mais on ne désespère pas encore.

Bentamaré. — En déhors de l'arachide et du mil, les natifs se désintéressent des autres produits; la graine de Bentamaré leur procurerait un bon revenu puisqu'on n'a qu'à la récolter, mais on ne peut parvenir à en exporter des lots importants malgré les demandes du commerce; une maison qui avait un marché en Europe de 100 tonnes n'a pu fournir que 10 tonnes.

Cazamance. — Le caoutchouc est le principal article d'exportation, mais il y a aussi les amandes de palme, l'huile de palme, la cire et les arachides; la production de 1900 donne les chiffres suivants:

Caoutchouc	350,000	kg.
Amandes de palme . .	500,000	»
Huile de palme . . .	50,000	»
Cire mi-nette	10,000	»
Arachides	1,200,000	»

Dakar. — À cause de l'épidémie de flèvre jaune de l'année dernière, les travaux du port de Dakar sont ajournés; on doit s'occuper d'abord de la question d'assainissement; pour les mêmes motifs le gouvernement paraît disposé à ne pas envoyer de cette année des troupes européennes, sauf les cadres.

Charbon Dakar. — La compagnie des charbonnages est toujours régulièrement approvisionnée et outillée pour livrer rapidement le charbon; elle a modifié ses tarifs qui, en 1900, avaient atteint S/ 56 la tonne; le cours est actuellement de S/ 43.75 à S/ 45.

Pont métallique Rufisque. — Un deuxième pont en fer, de 250 mètres de longueur est livré au public depuis mai 1900; Rufisque est maintenant organisé pour faire face au mouvement considérable de son port, que l'on peut évaluer à 115,000 tonnes par an, exportation et importation.

Conduite d'eau à Rufisque. — Rufisque est maintenant approvisionné d'eau potable qui est fournie par « Cangalcam » à 9 kilomètres, au moyen d'une conduite établie par les soins de l'administration, et aux frais du budget local.

Tarifs douaniers. — N'ont pas été modifiés. Gorée reste toujours port franc.

Navigation. — Le pavillon national a été représenté à Rufisque en 1900 par 9 navires à vapeur, jaugeant ensemble 10,770 tonnes.

Voici les noms des *steamers* italiens qui ont chargé à Rufisque en 1900:

20 janvier	*steamer*	*Lamia*	tonnes	1,435,32	port de Gênes
22 mars	»	*Martino*	»	858.72	»
13 avril	»	*Fides*	»	1,311.13	»
17 »	»	*Entella*	»	1,030.81	»
2 mai	»	*Giuseppe*	»	1,298	»
14 »	»	*Carlotta*	»	1,808	»
16 »	»	*Aurelia*	»	1,237.22	»
16 »	»	*Avanti*	»	1,401.12	»
2 juillet	»	*Avanti*	»	1,401.12	»

Budget local. — Est fixé à S/ 4,644,732.

*
* *

Emigrazione a Santos (Brasile) nel 1900 *(Rapporto del cav. A. Monaco, regio console generale in San Paolo).* — Trasmetto una statistica dei passeggieri arrivati nel porto di Santos e dei partiti durante lo scorso anno, con indicazione, in apposita colonna, degli italiani arrivati come immigranti per conto dello Stato, cioè con viaggio pagato.

I dati relativi all'immigrazione non soffrono dubbio di sorta, poichè essi sono soggetti a rigoroso controllo, importando un onere finanziario dello Stato verso le compagnie assuntrici dei contratti d'introduzione d'immigranti. Anche le cifre relative ai passeggieri ho motivo di ritenere esatte, per il controllo che ha potuto farne il regio vice consolato di Santos. Quanto poi alle cifre relative ai passeggieri italiani, esse, pur essendo molto vicine al vero, non offrono però esattezza assoluta; infatti, delle tre principali compagnie, che eseguiscono il trasporto dei passeggieri, solo quella dei *Transports maritimes* prende nota della nazionalità delle persone imbarcate, mentre ciò non fanno nè la *Veloce,* nè la *Generale.*

Perciò, per determinare il numero dei passeggieri italiani, l'ufficio d'immigrazione di Santos, oltre che delle indicazioni dirette di alcune compagnie, tiene conto del nome dei passeggieri, della loro destinazione, nonchè dell'annotazione del deposito di fr. 50, che le compagnie tutte esigono dai passeggieri stranieri di 3ª classe, che sono diretti ad un porto del regno.

Dai dati allegati si rileva, che nel 1900 il nnmero dei partiti da questo Stato ha superato quello degli arrivati. Negli anni precedenti si era sempre avuta un'eccedenza per gli arrivati, come risulta dalle cifre seguenti:

1894	arrivati	54,513	partiti	33,706
1895	»	150,914	»	27,918
1896	»	106,206	»	32,608
1897	»	105,088	»	35,650
1898	»	54,490	»	30,007
1899	»	36,012	»	31,319
1900	»	25,686	»	38,349

Movimento dei passeggieri nel porto di Santos durante l'anno 1900.

Entrati.

Mese	di 1ª e 2ª cl.	di 3ª cl.	Immigranti	Totale	Erano italiani di 1ª e 2ª cl.	di 3ª cl.	Immigranti	Totale
Gennaio	38	105	»	143	»	20	»	20
Febbraio	200	381	»	581	9	72	»	81
Marzo	199	738	534	1471	10	407	513	930
Aprile	239	1174	799	2212	32	862	539	1433
Maggio	228	774	522	1524	34	456	171	661
Giugno	161	873	419	1453	43	525	139	707
Luglio	350	815	609	1774	178	470	241	889
Agosto	290	671	171	1132	121	292	60	473
Settembre	303	699	512	1514	99	396	257	752
Ottobre	496	1133	1554	3183	222	675	1177	2074
Novembre	1305	1702	2235	5242	579	1348	1560	3487
Dicembre	643	1500	3314	5457	410	955	2397	3762
	4452	10565	10669	25686	1737	6478	7554	15269

N. B. — Nei mesi di gennaio e febbraio i passeggieri e gli immigranti diretti allo Stato di San Paolo sbarcarono a Rio de Janeiro.

Usciti.

Mese	di 1ª e 2ª cl.	di 3ª classe	Totale	Erano italiani di 1ª e 2ª cl.	di 3ª classe	Totale
Gennaio . .	20	643	663	»	266	266
Febbraio . .	310	2418	2728	32	1714	1746
Marzo . . .	225	2396	2621	14	1512	1526
Aprile . . .	464	3218	3682	20	2355	2375
Maggio . . .	276	2993	3269	55	2269	2324
Giugno . . .	270	2451	2721	15	1621	1636
Luglio . . .	1108	2877	3985	606	2384	2990
Agosto . . .	610	1387	1997	173	665	838
Settembre . .	1248	3139	4387	801	2549	3350
Ottobre . . .	1431	3227	4758	863	2829	3692
Novembre . .	1531	3571	5102	1185	2765	3950
Dicembre . .	731	1705	2436	501	1169	1670
	8224	30125	38349	4265	22098	26363

*
* *

Emigrazione all'Uruguay nel 1900. *(Rapporto del cav. N. Massa, regio console generale in Montevideo).* — Nell'anno 1900 l'immigrazione italiana nell'Uruguay fu di 3211 connazionali e l'emigrazione di 2319.

Vero è che la recente conclusione del contratto per i lavori del porto porterà un aumento nella domanda di braccia, ma oltre che tale necessità di lavoranti avrà un carattere assolutamente effimero, è supponibile che abbia a trovare in sovrabbondanza qui e nella vicina Buenos Aires gli elementi richiesti. Mi parrebbe, pertanto, avventato di consigliare i nostri emigranti a recarsi in questo paese in base alle speranze che farà verosimilmente nascere la notizia dei suddetti lavori.

Movimento di passeggieri e d'emigranti stranieri nel porto di Montevideo durante l'anno 1900.

Nazionalità	Entrati	Usciti
Tedeschi	290	179
Argentini	65	26
Austro-ungarici	126	81
Belgi	31	15
Brasiliani	685	703
Cileni	50	20
Danesi	—	4
Spagnuoli	2815	1821
Francesi	451	485
Greci	27	20
Olandesi	5	2
Inglesi	252	214
Italiani	3211	2319
Messicani	—	2
Nord-americani	58	35
Paraguayani	8	1
Peruviani	9	5
Portoghesi	119	33
Russi	15	6
Norvegesi	—	5
Svizzeri	32	50
Di altre nazionalità	247	110
Totali	8496	6136



Emigrazione al Canadà *(Da un rapporto del comm. Giuseppe Solimbergo regio console generale in Montréal.* — In vista dell'attiva propaganda che si fa facendo anche in Italia, per volgere la nostra emigrazione rurale verso il Canadà a scopo di colonizzazione agricola, credesi opportuno ed utile, onde evitare amare disillusioni, di dare le necessarie informazioni in proposito attinte alle più sicure fonti ufficiali.

Una grande estensione di terre proprie alla colonizzazione agricola (notevoli, fra le altre, quelle del Manitoba e dei territorii del nord-ovest) conosciute col nome di « Terre della Corona » stanno in mano del Governo Federale e delle provincie, per essere concesse, anche gratuitamente, a determinate condizioni, che poco variano da provincia a provincia secondo la località e la natura del terreno. Una legge speciale *(Lands and Land Regulations)* dà le norme della concessione.

Coloro che intendono di profittare della legge delle terre gratuite, devono rivolgere la loro richiesta all'Agente delle « Terre della Corona » del distretto nel quale si vogliono stabilire. L'Agente dà loro tutte le informazioni necessarie e fa loro firmare, sotto giuramento, una formola di contratto.

Verso il modico pagamento d'una tassa di iscrizione (droit du colon) di dieci dollari, un celibe di almeno 18 anni, un padre di famiglia, o anche una donna con figli minorenni che stieno con essa, hanno diritto alla concessione gratuita d'un terreno della estensione fino a cento acri di superficie. Secondo la natura del terreno, come, ad esempio, se nei cento acri vi fosse una parte considerevole di terreno roccioso o altrimenti improduttivo, il commissario della Corona può portare la concessione gratuita fino a duecento acri.

Il colono è obbligato a prendere possesso della sua terra nel mese che segue la concessione, e incominciare subito a lavorarla. Si obbliga inoltre ad adempiere alle seguenti condizioni:

1° mettere a coltura ogni anno almeno due acri di terra, per la durata di cinque anni;

2° costruire sul posto una casa di abitazione, su date misure;

3° dimorare senza interruzione durante cinque anni sulla terra avuta in concessione.

Se non adempie le condizioni specificate, decade da ogni ragione di diritto; soddisfatte le condizioni, al termine del quinquennio entra nel pieno possesso del suo titolo di proprietà.

La terra concessa non può essere ipotecata prima della emissione della patente. Il minerale del sottosuolo non diviene proprietà dell'occupante.

Queste le condizioni.

Importa però tener conto di altre ragioni che dovrebbero persuadere alla maggiore prudenza coloro che intendessero d'iniziare una corrente d'emigrazione italiana nel Canadà, a scopo di colonizzazione agricola.

La prima obbiezione è quella del rigore del freddo (fino a 20 e 35 gradi sotto zero) e, più, della durata, di quasi sei mesi, dell'inverno canadese; nel qual tempo è ben difficile di trovare una occupazione utile, così che viene a rappresentare un lungo periodo d'inerzia forzata e di consumo.

Vi sarebbe pure a dire sulla qualità della produzione agricola, limitata ai cereali e all'allevamento del bestiame; sui mezzi di trasporto, sulla viabilità e, in conseguenza, sulla commerciabilità delle derrate. Nè si può non tener conto di un altro fatto ormai assodato da una lunga esperienza e dalla scienza: ed è che i prodotti dell'agricoltura, in tutta la regione di colonizzazione, vanno esposti a frequenti calamità: gelate precoci e tardive, lunghe siccità seguite da pioggie continue.

Pei nostri emigranti rurali che vanno sparsi a scopo di lavoro agricolo, non vi è nè luogo nè modo, nel Canadà. Per questa medesima classe di emigranti, a scopo di vera e propria colonizzazione, nei termini della legge comune che la regola, si oppone anzitutto la loro stessa condizione povera. Difatti, pagato il viaggio marittimo a un porto del Canadà, e quello ferroviario ai luoghi di colonizzazione, è necessario che, a questo emigrante, avanzino ancora i mezzi per far fronte: a pagare il diritto di inscrizione per l'*homestead* (cinquanta lire); alla spesa nella costruzione d'una abitazione (si calcola seicento lire); al fabbisogno per dimorarvi; all'acquisto degli strumenti di lavoro, di qualche scorta di animali, delle sementi; più al vivere per un anno, fino, cioè, al tempo del raccolto. Tutto compreso, secondo calcoli noti, non meno di duemila e cinquecento lire in oro.



Emigrazione all'Argentina. *(Rapporto del cav. L. Gioia, regio console generale in Buenos Aires).* — Le condizioni di questa città sono attualmente poco propizie per quegli emigranti che non siano dediti a lavori manuali od agricoli. La concorrenza vi si fa sentire sempre più in ogni ramo di umana attività, tanto che puossi affermare, senza cadere in esagerazione, che l'offerta di personale è di gran lunga superiore alla domanda, ed è considerevole il numero dei disoccupati.

La crisi commerciale che sta attraversando l'Argentina, si ripercuote e si risente più viva in Buenos Aires, e si nota nel diminuito numero delle costruzioni, nella limitazione degli scambi e delle transazioni, ed in una generale sfiducia, per cui capitali in massa ingente giacciono inoperosi nei banchi, invece di circolare e far sentire i loro benefici effetti nel credito, nel commercio e nelle industrie.

In conseguenza sono grandissime le difficoltà per quegli emigranti di fresco arrivati, che, incapaci di sostenere lavori faticosi, o di esercitare una determinata arte, vorrebbero procurarsi un impiego in città o fuori. Ogni piroscafo che giunge d'Italia conduce seco certo numero di ex-impiegati, maestri, ex-militari, ragionieri, antichi commercianti o possidenti rovinati, tutti attratti qui dalla fiducia di potersi in breve occupare, e migliorare la propria posizione. Ma, nella maggior parte dei casi, debbono pur troppo avvedersi del grave errore commesso, ridotti a rimanere per mesi inoperosi e costretti ad incontrare ogni sorta di sacrifizi e subire umiliazioni per provvedere alle necessità della vita, in un paese come questo dove tutto è assai caro.

È perciò da consigliarsi di astenersi dall'emigrare per questa capitale a quanti non posseggano un mestiere od un'arte, o non siano lavoratori od agricoltori, salvochè abbiano qui parenti od amici su cui poter fare sicuro assegnamento di essere aiutati durante il periodo più o meno lungo di aspettativa di collocamento, o siano in possesso di mezzi personali sufficienti, facendo loro notare che i regi uffici consolari non hanno fondi per venire in loro sussidio in tristi frangenti in cui potrebbero trovarsi.



Emigrazione al Madagascar. — Siccome continuano gli allettamenti, per parte di persone interessate, perchè operai e giornalieri italiani

si rechino a lavori ferroviarii nel Madagascar, reputiamo del massimo interesse il pubblicare in proposito talune informazioni, che serviranno di guida ai nostri connazionali, cui possano essere fatte proposte nel senso suindicato.

Occorre, anzitutto, distinguere due categorie di operai; 1° falegnami, muratori, fabbriferrai; 2° minatori, scalpellini, sterratori.

Se quelli della prima categoria vanno muniti di un contratto di lavoro per un anno almeno, *e siano nutriti, alloggiati e curati a spese di chi li impiega,* è da ritenere che *un salario tra i 12 e i 15 franchi al giorno,* secondo l'abilità rispettiva, possa loro bastare.

Quelli della seconda categoria, *messi in condizioni identiche,* non potrebbero sperare che un salario *tra gli 8 e i 9 franchi al giorno.*

Se poi gli operai d'ambe le categorie debbano provvedersi da sè alloggio e vitto, bisognerebbe che *il salario fosse aumentato di 5 o 6 franchi al giorno,* perchè sia loro permesso di procurarsi il regime di esistenza necessario a resistere al clima. In quest'ultimo caso, però, cura medica e ospitaliera dovrebbe essere loro assicurata a titolo gratuito.

Risulta chiaro da tutto ciò che l'operaio il quale si recasse al Madagascar senza aver prima stipulato un contratto, correrebbe incontro a gravi pericoli per quanto concerne sia l'ammessione a lavoro, sia la determinazione dei salarii e la cura in caso di malattia.

E, circa il vitto, non è inutile avvertire che quando l'operaio si trovi impiegato in centri importanti, come Tananarivo e Tamatave, od anche in Diego Suarez o Majunga, sarebbe forse preferibile ch'egli si procurasse da sè alloggio e vitto, il che gli riuscirebbe facile; salva sempre, però, la cura medica e ospitaliera a carico di chi lo impiega. Ma se si tratti d'operai destinati a lavorare nell'interno, è bene che essi stipulino vitto ed alloggio a carico di chi li impiega, poichè, ricorrendo ad intermediarii, questi esigerebbero prezzi elevatissimi e fornirebbero viveri scadenti o dannosi ed alloggi insalubri.

Malattie dominanti nel Madagascar sono: le febbri palustri e la dissenteria: ed è precisamente per tutelarsi, possibilmente, contro quelle malattie che gli operai devono assicurarsi alloggi igienici e vitto sano e sufficiente.

La seguente tabella dà i prezzi di alcuni generi alimentari in Tamatave:

Pane, al chilogramma	fr.	0.55	a	0.60
Riso, per 50 chilogrammi . . .	»	12.—	a	15.—
Vino (18 litri)	»	13.50	a	15.—
Rum, al litro	»	1.75	a	2.—
Carne di bue, al chilogramma .	»	1.60	a	1.70
Id. di montone id. .	»	2.50	a	3.50
Id. di maiale id. .	»	2.—	a	2.50
Un pollo	»	1.25	a	2.50
Un'anitra	»	2.—	a	2.50
Un tacchino	»	12.—	a	15.—
Un'oca	»	5.—	a	7.—
Patate, al chilogramma . . .	»	0.30	a	0.40
Cipolle, id. . . .	»	0.50	a	0.60
Aglio id. . . .	»	1.—	a	1.20
Pesce, id. . . .	»	2.—	a	2.50
Legumi (rari e carissimi).				



La colonia italiana in Detroit (Michigan-Stati Uniti). *(Rapporto del signor Pietro Cardiello, regio agente consolare in Detroit.* — La colonia italiana che trovasi nella circoscrizione di questa agenzia, si compone di circa 4500 persone, delle quali: 4000 circa in Detroit, 200 circa in Saginaw, ed il rimanente sparse per le diverse città e i villaggi della penisola inferiore del Michigan.

La colonia di Detroit è composta di lombardi, veneti, genovesi, napoletani, siciliani e di pochi toscani e piemontesi.

Non vi sono qui italiani che esercitano qualche industria degna di nota o che abbiano grandi aziende. Tolti due o tre che trovansi in buonissime condizioni finanziarie, essi sono lavoratori e qualcuno ha un piccolo negozio.

I lombardi sono quasi tutti impiegati in queste fonderie di ferro, e parte adibiti alla pulizia delle strade; quelli del napoletano quasi tutti giornalieri e lavorano sulle ferrovie, pochi scalpellini; i genovesi hanno negozio di frutta, ed i siciliani (circa 250) sono addetti alla vendita ambulante della frutta, e classificati tra i *fruit pedlars.*

La maggior parte degli italiani sono stabiliti con famiglie ed un discreto numero hanno casette proprie.

Vi è qui una bella chiesa cattolica italiana sotto il titolo di « S. Francesco ».

Vi sono inoltre le seguenti società di mutuo soccorso:

Unione e Fratellanza con 65 membri, *Lombarda* con 120, *Trinacria* con 70 e *Garibaldi* con 75.

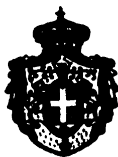
La colonia in generale è tranquilla e ben vista dagli americani. Da cinque anni non si è verificato alcun fatto di sangue.

La colonia tende a crescere di numero; difatti nello scorso anno giunsero qui un centinaio d'italiani, e quest'anno ne giungeranno di più, stantechè in primavera si inizieranno molti lavori, e la minima giornata dell'operaio è di dollari 1,50 (più di lire 7,50).

* * *

Emigrazione al Transvaal *(Rapporto del signor Knight Clifford Hume, regio console in Capetown).* — Il proclama di lord Roberts con cui rendeva noto l'annessione del Transvaal ai possedimenti inglesi, come la partenza di lord Roberts per l'Inghilterra, hanno certamente fatto pensare in Europa e dovunque, che le ostilità anglo-boere avessero avuto fine. Infatti, noi vedemmo, e vediamo, che un numero straordinario di stranieri, e sopratutto italiani, sbarcarono in questa colonia con l'intenzione di recarsi nel Transvaal. Disgraziatamente, soltanto qui vennero a conoscenza della realtà dei fatti, e come per ora, e chi sa per quanto tempo, non sarà possibile di potervi andare.

È, infatti, difficilissimo il prevedere quando le ostilità avranno fine e gli affari potranno prendere il loro corso normale, tanto nella colonia del Capo come nelle repubbliche ad essa annesse. Per cui gli stranieri dovrebbero astenersi di venire in questi paesi, dove non avrebbero probabilità di trovare una qualsiasi occupazione.



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 194
N. di Serie 3

APRILE

1901

SPAGNA

I VINI SPAGNUOLI

Rapporto del conte ALESSANDRO BOSDARI
2° SEGRETARIO DELLA REGIA AMBASCIATA A MADRID

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria Bocca in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 35.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

N. 186 — Gherardo dei principi Pio di Savoia — L'agricoltura, l'industria e il commercio nello Stato di Santa Caterina . L. 0. 25

» 187 — Carlo Nagar — L'agricoltura, il commercio e le industrie della repubblica Argentina nel 1900 . . . . » 0. 35

» 188 — Parte amministrativa e notiziario (Gennaio) . . . . . . » 0. 25

» 189 — Parte amministrativa e notiziario (Febbraio) . . . . . . » 0. 55

» 190 — Giuseppe Solimbergo — Il Canadà sotto l'aspetto economico e politico . . . . » 0. 55

» 191 — Roberto di Villar San Marco — La colonizzazione nel Messico — Colonie agricole italiane . . . . » 0. 25

» 192 — Egisto Rossi — Le piantagioni di canna da zucchero nelle isole Hawai . . . . » 0. 15

» 193 — Parte amministrativa e notiziario (Marzo) . . . . . . » 0. 35

I VINI SPAGNUOLI

RAPPORTO DEL CONTE ALESSANDRO BOSDARI

2° Segretario della R. Ambasciata a Madrid

Aprile 1901

SOMMARIO.

I.

REGIONE IBERICA O DELL'EBRO.

Provincia d'Alava. — Nella parte di questa provincia detta Rioja Alavese, si producono vini rossi di tutte le gradazioni di colore, considerandosi ottimi i più scuri. Son secchi e grati al palato per la buona proporzione degli acidi, dell'alcool e del tannino, e son ricercati da tutte le classi sociali. Le migliori marche sono il Marquès del Riscal, il Pobes, il Patermina, ecc.

Vi si fabbricano, specialmente dal marchese del Riscal, tipi a imitazione del *Medoc*.

Provincia del Logroño. — La regione alta produce uve di 11 a 13 gradi glucometrici, la bassa di 14 a 15. I vini sono piuttosto dolci al principio, poi van divenendo secchi. Hanno una ricchezza

alcoolica di 12° a 13° nella Rioja alta, e di 14° a 15° nella bassa. Gli esportatori rimproverano a questi vini un cattivo sapore proveniente dalla scelta trascurata delle qualità d'uva.

Provincia di Navarra. — Produce ogni specie di vini, dai più forti a quelli che appena raggiungono 8 gradi d'alcool. Son per lo più rossi da pasto, ma in alcuni comuni si fabbricano anche vini bianchi generosi.

Provincia di Saragoza. — È una delle più importanti della Spagna per la produzione dei vini. Questi sono ricchissimi di materie coloranti e quindi atti all'esportazione; ma l'elaborazione ne è difettosa, sopratutto per ciò che riguarda la fermentazione. A tal proposito, dirò che una delle scuole enotecniche (di cui al § VII) ha sede in Saragoza e s'occupa precisamente delle fermentazioni.

La regione detta del *Campo de Cariñena* produce vini tre o quattro volte più colorati di quelli del sud della Francia e di 15° a 16° d'alcool. La regione del *Campo de Magallon* dà vini d'un grado o due più forti dei suddetti; ma quelli di tutte le altre parti della provincia sono inferiori in ricchezza alcoolica.

Provincia di Huesca. — Dà vini rossi comuni da pasto, di buon colore e di 15° a 16° d'alcool. Le marche preferite sono il Somotano e l'Huesca y Barbastro.

Provincia di Gerona. — La elaborazione dei vini vi è assai difettosa. In massima parte, sono assai forti; ma vi si produce anche una speciale qualità detta *Vivert* o vino verde, di poca ricchezza alcoolica e che, se può passar l'inverno senza guastarsi, si avvicina al tipo *Medoc.* Meglio elaborati vi sono i vini liquorosi.

Provincia di Barcellona. — In questa provincia, più che in ogni altra di Spagna, è estesa l'elaborazione artificiale dei vini per opera di grandi industriali, che, con miscugli e tagli, cercano d'ottener tipi sempre uguali.

È ad essa che appartiene il famoso *Malvasia* di Sitzer, originario della Grecia, donde fu importato nel 1315. È vino di sapore dolce aromatico ed è assai usato per scopi terapeutici.

Provincia di Tarragona. — Importantissima per la produzione dei vini. In generale son rossi da pasto; in piccola quantità bianchi, come il *Priorato.* Da qualche tempo vi si fanno imitazioni.

Provincia di Ternel. — Paese di vini poveri e mal fabbri-

cati; godono però di qualche reputazione quelli di Burbaguene, Baguena e San Martin. I vini della Bassa Aragona s'avvicinano al tipo di quelli di Saragoza.

Provincia di Lerida. — Simile alla provincia di Huesca. Produce vini rossi comuni, mezzani ed aciduli. Ve ne sono però alcuni pochi generosi, bianchi e rossi, fatti da un piccolo numero di coltivatori. Fra essi si citano quelli di Liñola, Bellavis e Sola. I vini d'esportazione di questa provincia son rossi e di 14° d'alcool.

Regione Edetana o di Valenza.

Provincia di Valenza. — I vini provenienti dai distretti di Liria, Chiva e Sagunto hanno una ricchezza alcoolica di 13° a 16°. Quelli del distretto di Requena da 10° a 11°. Son ricercati pel loro colore brillante, limpidezza e buon sapore, e si vendono a buoni prezzi, perchè atti alle miscele.

Provincia d'Alicante e Murcia. — Le due provincie possono considerarsi come trovantisi nelle medesime condizioni rispetto alla produzione dei vini. In Alicante si producono specialmente vini rossi da pasto, pochi bianchi, ed alcuni vini dolci assai conosciuti. I rossi sono pregiati pel loro colore rosso carminio. La loro ricchezza alcoolica varia da 12 $^1/_2$° a 15°.

Provincia d'Albacete. — Importante. Vi si producono tre tipi: rosso forte, che si esporta; rosso più pallido, detto comune da pasto; e bianco, in poca quantità. La ricchezza alcoolica varia da 12° a 14°.

Provincia di Cuenca. — Ha vini abbastanza ricercati, sebbene sieno pessimi i sistemi di vinificazione. Ve ne hanno di comuni, bianchi e rossi; ed alcuni d'altra specie, denominati *Generoso, Gloria* e *Marroqui.* La ricchezza alcoolica varia da 12° a 15°.

Provincia di Castellon. — I vini rossi sono secchi, alquanto astringenti e di color nerastro. Hanno una gradazione alcoolica da 12° a 14°. In piccola quantità vi si preparano vini bianchi secchi e moderatamente dolci.

Regione Betica o del Guadalquivir.

Provincia di Granada. — Importanti vi sono i vini rossi di Baza e Guadix, ed i vini bianchi di Albuñol e Motril. Son piuttosto deboli, con una media gradazione alcoolica di 14°.

Provincia di Jaen. — La elaborazione dei vini vi è sommamente imperfetta. Essi hanno una gradazione alcoolica da 13° a 15°.

Provincia di Cordoba. — La fabbricazione del vino vi costituisce una industria importante. Gli stimati vini di Montilla, di gran forza alcoolica, e quelli di Moviles de Aguilar hanno grande esito nei primi mercati. Quelli di Montilla si vendono come *Jerez*, sotto il nome di *Jerez amontillado.*

Provincia di Cadice. — La vinificazione di questa provincia è quasi tutta dedicata al tipo *Jerez*, tipo perfetto nel suo genere, di ricchezza alcoolica da 14° a 15° e che conserva la sua reputazione sui mercati europei, non ostante la concorrenza di tipi analoghi. Si notino ancora i *Manzanilla di Sanlúcar,* chiari, aromatici e blandi al palato, ed in piccola quantità i *Tintilla de Rota*, assai dolci, ed usati specialmente come terapeutici.

Provincia di Siviglia. — Il comune vinicolo è quello conosciuto sotto il nome d'Algarafe de Sevilla. Produce vino bianco, con una ricchezza alcoolica da 12° a 14°.

Provincia di Huelva. — Vi si svolge assai la produzione, facendovisi vini del tipo *Jerez,* senz'altra differenza che quella data dagli agenti naturali.

Regione Oretana o del Tago e Guadiana.

Provincia di Guadalajara. — I vini di questa provincia avrebbero qualità naturali, ma la vinificazione vi è assai addietro. Hanno in generale gradazione alcoolica da 12,5° a 14,19°; ma quello che si fabbrica coll'uva *torrontés* raggiunge fino 17° o 17,3°.

Provincia di Madrid. — Non sono molto lodati i vini di questa provincia, sebbene il *Tinto común de Valdepeñas* ottenga facile smercio fra il pubblico non troppo esigente. Oltre il poco valore delle qualità naturali, l'elaborazione è deficiente, cosicchè i vini risultano flacchi e di poco tannino. Hanno una gradazione alcoolica di 10° a 14°.

Provincia di Toledo. — La principale produzione è di rossi ordinari, poco bene elaborati e di corta conservazione. I vini bianchi ne furono in altri tempi assai stimati.

Provincia di Ciudad Real. — La parte di Valdepeñas compresa in questa provincia dà buoni vini ordinari, che si esportano

in altre provincie spagnuole ed all'estero. Hanno una gradazione alcoolica da 12° a 15°. Non si conservano molto.

Provincia di Cacerés. — La produzione vi è scarsa, ma son ricercati come vini generosi quelli d'Hervás, Jarandez e Montánchez. Son leggieri e poco alcoolizzati, e potrebbero divenire ottimi se non fosse la trascuratezza veramente grande dei coltivatori e produttori.

Provincia di Badajoz. — La produzione è pessima, come qualità naturali ed elaborazione. I vini non vi raggiungono 8° d'alcool. I più conosciuti e meno cattivi sono di Monterrubio, Herrera del Duque, Albuquerque e San Vincento y Oliveza.

Regione del versante meridionale.

Provincia d'Almeria. — Di pochissima importanza. I vini variano da 8° a 18° d'alcool.

Provincia di Malaga. — Due sono le principali specie di vini che si elaborano in questa provincia: il bianco secco ed il colorato dolce, vero tipo del vino di Malaga. Il primo ha colore topazio chiaro ed una ricchezza alcoolica di 15°. Il secondo è rosso scuro e la ricchezza alcoolica non eccede 14°. Oltre a questi, si fabbricano piccole quantità del così detto *de lágrima* e di moscatello, e vini secchi da pasto, tipo Jerez secco. La provincia di Malaga presenta tutto ciò che si può richiedere di perfezionamento e di progresso nei sistemi di coltura e di vinificazione. Soltanto si lamenta ancora l'uso degli acidi amilici, e la esportazione dei vini troppo giovani. La ricchezza media alcoolica è da 14° a 20°, ma vi sono vini che arrivano a 24°.

Regione Castellana o del Duero.

Provincia di Salamanca. — Di poca importanza. I vini ivi prodotti, che hanno una ricchezza normale alcoolica di 12° a 13° (sebbene ve ne sieno che giungono fino a 26°), sono quasi esclusivamente consumati nel paese stesso.

Provincia di Zamora. — Potrebbe riuscire buona produttrice di vini, ma l'elaborazione e la coltivazione sono assai indietro. Il vino più conosciuto nelle altre provincie di Spagna ed anche all'estero è il Toro. I vini di questa provincia hanno una ricchezza alcoolica che varia da 11° a 17°.

Provincia di Valladolid. — Produce vini bianchi, conosciuti sotto il nome di Nava del Rey, Rueda e la Seca, con gradazione alcoolica da 11° a 16°, e con colore oro vecchio, quando son nuovi. Sono amarognoli ed aromatici. I vini rossi più conosciuti e di più corpo sono i così detti Casasóla de Arion, Fiedra e Posaldéz.

Provincia di Palenza. — Buone qualità naturali, ma mediocre elaborazione. Vini di molto colore, senza trasparenza, aspretti e poco grati.

Provincia di Leon. — Mediocre produzione e di consumo quasi esclusivamente locale.

Provincia di Burgos. — Pessima produzione, eccettuata la Ribera de Duero, che produce buoni vini da tavola.

Provincia di Soria. — Ha abbandonato la coltura della vite da molto tempo, e solo adesso la va riprendendo. Vini deboli ed elaborati con sistemi primitivi. Gradazione alcoolica da 10° a 15°.

Provincia d'Avila. — Produce vini elaborati con cura, limpidi e naturali. Si citano sopratutto i vini bianchi di Langa ed i rossi di Cebreros e Monbeltrán. Sono di variatissima gradazione alcoolica, da 9° a 21°. Nei comuni d'Arenas e di Cebreros si fabbrica in piccolissima quantità un vino generoso elaborato con moscatello.

Provincia di Segovia. — Poco importante. Una delle meno atte della penisola per la coltivazione della vite. Vini impossibili a conservarsi, di scarsa gradazione alcoolica.

Regione settentrionale.

Provincia d'Orense. — Dà vini rossi, grati al palato, freschi, salubri e puri. Fra tutti i vini spagnuoli sono quelli che più si avvicinano al tipo *bordeaux.* Vi si producono anche vini così detti *tostados,* che sono preparati con gran cura e rientrano nella categoria dei vini spiritosi. La ricchezza alcoolica di questi diversi vini varia da 9° a 20°.

Provincia della Coruña. — Scarsa e poco importante produzione.

Provincia di Lugo. — Poco importante, tranne la comarca di Monforte, dove si elaborano vini da pasto apprezzati. Ricchezza alcoolica da 8° a 12°.

Provincia d'Oviedo. — Di nessuna importanza.

Provincia di Santander. — Produce alcuni pochi ottimi esemplari di vini, sopratutto quelli del Liebano. Alcool: 11,9° e 11,7°.

Provincia di Vizcaya. — Di nessuna importanza.

Provincia di Guipuzcoa. — Idem.

Regione insulare.

Isole Canarie. — Producono vini rossi tipo *bordeaux* e vini bianchi tipo *jerez*. L'elaborazione ne è assai primitiva. Ricchezza alcoolica da 12° a 17°.

Provincia delle Baleari. — Elaborazione assai imperfetta. La maggior produzione è di rossi da pasto, ma vi sono anche vini bianchi da pasto e vini generosi e liquori. La ricchezza alcoolica varia da 11° a 21°.

Non ho riprodotto, per ciascuna provincia, i dati conosciuti circa l'estensione della coltivazione della vite, giacchè essi dati sono antichi e poco attendibili. Come semplice proporzione, e con ogni riserva, aggiungo uno specchio delle cifre date nel 1891 per le dieci provincie di Spagna che hanno maggiore importanza sotto questo aspetto:

Provincia —	Ettari coltivati a vigna —	Produzione in ettolitri di vino —
Madrid	71,631	1,002,820
Navarra. . . .	48,153	1,059,366
Valladolid . . .	91,185	1,279,500
Zamora	80,000	1,440,000
Tarragona . . .	111,028	1,554,392
Saragoza	88,544	1,593,792
Alicante. . . .	86,335	1,899,370
Lerida	119,077	2,143,386
Barcellona . . .	132,155	2,378,790
Valencia . . .	113,759	2,502,698

Queste cifre danno, per le dieci provincie che hanno maggior area coltivata a vite, una media di circa 18 ettolitri di produzione per ettaro. Per la Spagna intera, su dati nè più recenti nè più attendibili dei surriferiti, la produzione vien calcolata in ettolitri 16,61 per ettaro.

II.

Sulla coltivazione della vite in Spagna mi sembra di poter dare il giudizio riassuntivo che essa, ben lontana dall'aver raggiunto l'altezza della francese, è inferiore anche alla nostra, o almeno vi si nota un meno rapido miglioramento. Nel 1891 l'*Avance estadistico sobre cultivo y produción de la vid*, ultima pubblicazione, per tempo, sull'argomento, non aveva da registrare che un solo esempio importante di lavorazione a macchina, nella colonia agricola del *Raso* (provincia di Navarra); nè questi ultimi dieci anni, afflitti dalla fillossera e dalla crisi dei prezzi, hanno potuto recare grande aumento in tali manifestazioni d'agricoltura perfezionata. Quanto agli ingrassi, scrive un pubblicista recentissimo: « Dobbiamo insistere sulla ne-« cessità che il viticultore spagnuolo che *oggi non concima, o con-« cima poco,* ricorra agli ingrassi minerali, se vuole elevare la sua « cultura al grado che raggiunge in altri paesi ».

Per la riproduzione della vite, il sistema generalmente usato è quello del *sarmento semplice,* preferito perchè unisce all'economia la facilità con cui le varietà di vitigni che qui si coltivano prendono radice e allignano in tutti i terreni. Si pratica talora in aprile o maggio, tenendo, durante l'inverno, i vitigni nell'arena, perchè non si secchino; e tal'epoca è preferita, come quella che sottrae il vitigno pur mo' piantato ai rigori dell'inverno, talvolta assai duro in alcune parti della Spagna. Nè sono sconosciuti i sistemi detti *cabezudo* e *barbado,* ossia il piantar vitigni con radici o con aderente porzione del legno della pianta madre. Non trovo che sieno molto generalizzati i sistemi dell'*acodo* e dell'*inserto.*

Non entrerò in molte particolarità rispetto alla preparazione del suolo e piantagione della vite. Quanto alla prima, l'importanza dei lavori che vengono fatti in Ispagna varia grandemente; giacchè, se nelle regioni andaluse si fanno dei primi lavori della profondità di 40 e di 50 centimetri, vi sono in cambio altre regioni in cui gli agricoltori si contentano di lavori al tutto superficiali, piantando in buche od anche a barra, senz'alcuna preparazione.

Quanto alla piantagione, ecco alcuni dati caratteristici. In Ispagna non ci è esempio che si associ la vite a cereali od a leguminose. La crisi vinifera e la fillossera hanno invece fatto sì che si è cercato in varie regioni l'associazione cogli olivi, mandorli, fichi ecc. Come

forma, la piantagione preferita in Ispagna è quella detta a *tresbolillo*, che si ottiene collocando le piante sui tre vertici d'un triangolo equilatero. Rispetto alla distanza da interporsi fra pianta e pianta, variano i criteri dei viticultori spagnuoli. Per esempio, nella provincia di Cadice si piantano 4,505 magliuoli all'ettaro, e nella provincia d'Alava 4,178 per ugual superficie. Le distanze variano da 3 metri (Madrid) a m. 1,10 (Vizcaya o Orense), con una media di m. 1,75.

Dei tre metodi di piantagione conosciuti in Ispagna, a barra, a fosse ed a buche, la seconda è assai generalizzata nella provincia d'Huesco, dove si pratica aprendo fosse di m. 0,60 di profondità, o di m. 0,30 di larghezza; e la terza è più comunemente praticata in tutto il regno. Le buche cambiano assai di forma e di dimensione, secondo le varie provincie; giacchè, mentre in Aragona sono di bocca circolare, da m. 1 a m. 1,20 di diametro o da m. 0,50 a m. 0,60 di profondità, in Valenza son di bocca quadrata e, in cifre medie, di m. 0,40 di profondità, m. 0,30 di larghezza e m. 0,60 di lunghezza.

Nulla di molto notevole sembra farsi in Ispagna in fatto di lavori destinati all'ammollimento della terra, alla sua aerazione, alla rottura delle croste che si formano alla superficie, alla estirpazione dell'erbe cattive. Nell'algarafe di Sevilla, però, gli agricoltori son fieri del loro sistema detto *cava a lomo*, per il quale, determinata la direzione che s'ha da dare al lavoro, van formando rialzi fra gli incavi, prendendo terra dall'uno e dall'altro lato, e limitan 'oli, alla distanza d'un quaranta o cinquanta metri, con altri, perpendicolari ai primi. Tutto ciò allo scopo che tali rialzi, formando parapetto, trattengano l'acque piovane e la terra possa assorbirle in maggior quantità. Questo lavoro lo praticano con grandi zappe, senza disfare i prismi di terra che van formando e che addossano gli uni agli altri, ottenendo lo scopo d'esporre al sole una gran superficie di terra, che meteorizza facilmente.

La potatura più conosciuta è quella che è detta in ispagnuolo *poda en redondo* ed in francese *taille en gobelet*; ma in Valdepeñao, che dà vino conosciutissimo sotto tale nome, si usa la *poda* o la *ciega*, ed in Andalusia la *poda de espada*, che parte dalla medesima base del sistema Guyot, lasciando ambedue i sistemi un ramo pel legno ed uno per il frutto. La potatura *Quarante* è quasi sconosciuta in Ispagna. Gli strumenti che qui s'usano per la potatura variano assai a seconda delle regioni; ma i più comuni sono la falce da potare ed il *podón* (serpette). Però nelle regioni più

progredite si usano le forbici da potare, a due mani, con bracci diritti o leggermente curvi. Interesserà forse ai nostri agricoltori di conoscere che in buona parte della Spagna si esercita la pratica, assai dannosa e criticata da tutti gli scrittori di queste materie, di lasciare entrare il bestiame nelle vigne perchè si nutra delle foglie non appena colto il frutto.

III.

I vigneti di Spagna non sono stati esenti dalle malattie che, nella seconda metà del secolo XIX, hanno tanto danneggiato i raccolti dell'uva. *L'oidium* non vi è stato meno importante che altrove; al contrario, la peronospera ed, in generale, le molteplici malattie che provengono dall'umidità del clima hanno fatto minori stragi qui che in Francia ed in Italia. Quanto alla fillossera, dirò brevemente che fece la sua prima apparizione l'anno 1876 nei vigneti di Moclinejo (Malaga), dove il terreno sassoso impedì ogni cura. L'anno seguente, il flagello apparve a Motril (Grenada), nel 1883 in Almeria e nel 1887 a Cordoba. Quasi allo stesso tempo che a Malaga, la fillossera fece la sua apparizione nell'Ampurdán, e quantunque si cercasse d'opporvisi con energia, l'inerzia ed anzi la opposizione degli agricoltori fece sì che si dovessero sospendere le misure patrocinate dal Governo; cosicchè la fillossera s'estese a tutta la regione catalana. A questi due principali focolari, l'andaluso ed il catalano, s'aggiunse presto un terzo, che, proveniente dal Portogallo, invase nel 1885 la parte nord-ovest della Spagna, e specialmente le provincie d'Orense, Leon, Zamora, Salamanca e Lugo. Circa alla stessa epoca dev'essersi verificata l'invasione dell'isola di Mallorca, sebbene non se ne abbia avuto notizia fino al 1891. Ecco una tabella dimostrativa delle condizioni in cui versavano le provincie ufficialmente dichiarate infette al 1° gennaio 1899. In questi due ultimi anni non sono state pubblicate altre statistiche:

Provincia	Data in cui fu dichiarata invasa	Superficie del vigneto		
		sano e fillosserato (ettari)	filosserato (ettari)	piantato a viti americane (ettari)
Almeria	20 novembre 1888	11,414	3,497	5,722
Badajoz	24 giugno 1897	18,400	1,767	—
Baleari	4 giugno 1891	14,748	11,574	267
Barcellona . . .	20 novembre 1888	41,325	28,947	12,262
Càceres	16 luglio 1897	11,769	20	—
Cadiz	27 giugno 1894	19,645	2,455	52
Córdoba . . .	7 aprile 1890	5,506	1,290	81
Gerona	26 novembre 1888	8,752	494	8,258
Granada . . .	23 novembre 1888	5,444	2,913	927
Jaen	20 giugno 1891	8,038	2,653	13
Leon	20 novembre 1888	20,939	10,433	151
Lerida	7 agosto 1894	129,200	33,868	1,797
Lugo	7 agosto 1890	4,636	1,444	7
Malaga	20 novembre 1888	19,993	—	19,993
Murcia	7 agosto 1894	32,903	916	30
Navarra . . .	21 novembre 1896	54,488	2,647	10
Orense	20 novembre 1888	18,963	8,100	174
Oviedo	7 agosto 1894	2,320	639	26
Palencia . . .	10 aprile 1897	30,942	2,596	—
Salamanca . . .	20 novembre 1888	16,109	1,940	89
Sevilla	1 agosto 1891	10,971	994	8
Tarragona . . .	20 novembre 1888	110,127	42,499	635
Valladolid . . .	24 giugno 1897	77,507	1,070	1
Zamora	20 novembre 1888	56,875	8,129	82
	Totale . . .	731,077	170,935	50,581

Anticipando ora un poco l'argomento della legislazione, da trattarsi nel § VII di questo rapporto, dirò brevemente che la Spagna aderì alla convenzione di Berna del 3 novembre 1881, e che la sua

legislazione in fatto di fillossera è abbastanza estensiva e completa. Così la legge del 18 giugno 1885 creò una commissione centrale e delle commissioni provinciali destinate ad invigilare ed a provvedere contro l'estendersi del flagello; essa obbliga gli alcadi (sindaci) alle relative denunzie, e commina pene a chi non si conformi a quanto è prescritto dalla commissione centrale. Il ministero del Fomento (ora d'agricoltura, industria e commercio) ha un credito permanente di 500,000 *pesetas* per gli scopi della legge.

Oltre a questa principale, vi sono leggi secondarie che concernono la stessa materia. Una del 1° settembre 1887, che conferma quanto nella precitata è detto, circa la circolazione delle piante. Una dell'8 giugno 1888, che ordina l'istituzione di vivai americani. Una del 26 aprile 1892, che determina le condizioni che debbono riunire gli stabilimenti destinati al commercio delle piante, e le epoche in cui debbono verificarsi le visite d'ispezione. Una del 22 agosto 1898, che proibisce il transito delle viti americane nelle provincie libere dall'invasione fillosserica. Una del 25 gennaio 1899, che determina in che modo si hanno da effettuare le spedizioni di viti americane che debbono traversare provincie non fillosserate; ed una, finalmente, del 27 febbraio 1891, che amplifica la precedente.

IV.

La questione dei prezzi di vendita dei vini spagnuoli occupa i nostri economisti, che generalmente sono sorpresi della loro mitezza. Non è facile determinare la ragione di tale buon mercato. Nei paragrafi che precedono vi è qualche dato che può contribuire alla soluzione di tale problema; qui ne aggiungerò alcuni altri relativi al costo di produzione; più avanti si troverà trattata la questione dei prezzi dei trasporti; cosicchè ho fiducia che, ponendo a raffronto dei dati che fornisco quelli che si riferiscono alla viticultura e vinificazione italiana, si giungerà, se non ad una completa spiegazione del fatto economico, almeno ad una notevole approssimazione. Dirò, peraltro, subito come io inclini a credere che il produttore spagnuolo vende a buon mercato perchè non *sa,* nè *può,* fare altrimenti. Ed in questa opinione (confermata poi dallo studio analitico della materia) mi ha indotto fin da principio quanto scrive l'ottimo redattore, coperto appena da un'officiale anonimia, del « Commercio

universal de los vinos » (v. § VII e VIII). Nella prefazione di detta opera si dimostra, infatti, che nel 1897 la Spagna esportò il 37,55 °/₀ della sua produzione vinicola, mentre l'Italia non esportò che il 16,42 °/₀: ossia, in cifre assolute, la Spagna ettolitri 5,352,849 e l'Italia ettolitri 2,393,212; ma, nello stesso tempo, il valore medio d'ogni ettolitro di vino esportato dall'Italia fu di lire 27,19, mentre il valore medio d'ogni ettolitro di vino spagnuolo fu di lire 23,79, e si conchiude dicendo: *Le riferite cifre dimostrano la necessità di andare risolvendo il problema d'esportare piuttosto valori che quantità, se si tiene presente che la Spagna, mentre è il paese che esporta il maggior numero d'ettolitri, è quello che minor prezzo riceve per il suo vino.*

Quanto alla cifra spagnuola dell' esportazione, tanto maggiore dell'italiana, proporzionalmente all'intero prodotto, non convien scordare che il consumo individuale del vino in Italia è ben maggiore, essendo esso calcolato nel rapporto inglese « on alcoholic beverages », pubblicato nel febbraio 1899, in 93 litri annuali in media per l'Italia, ed in 79 litri per la Spagna, nel 1887-1895. Ad ogni modo, riprendendo la surriferita statistica del 1897, resta il fatto assai importante che in esso anno il commercio dei vini arricchì la Spagna di lire 127,345,522 e l'Italia di sole lire 65,088,780. Quest'immensa differenza è, però, attutita dal cambio della carta spagnuola sull'oro, non mai inferiore, in quell'anno, al 20 °/₀, e talora superiore al 30.

Estraggo ora alcuni dati più importanti, relativamente ai prezzi di coltivazione della vite in Ispagna, dall' « Avance estadistico sobre cultivo y produción de la vid en España », 1891. Mi occorre però subito d'osservare che che questa pubblicazione, oltre la sua data ormai antica, non è considerata dai competenti come esatta, e quindi le cifre in essa contenute debbono servire unicamente come misura di proporzione.

Ecco adunque ciò che costerebbe nella provincia di Huesca la piantagione d'un ettaro di vite a buche, a fosse ed a vapore:

A buche.

Apertura di 2,500 buche d'un metro di lunghezza, m. 0.30 di larghezza per m. 0.60 di profondità, con separazione fra linee di 2 metri . . . . *pesetas* 200 —

Tracciare e ripassare le linee, con previo lavoro superficiale al suolo	*pesetas*	20 —
Prezzo e collocamento del concime	»	22, 50
Piantagione, 6 giornate a 2 *pesetas*	»	12 —
Distribuzione e preparazione dei sarmenti . .	»	3 —
Prezzo di 5000 sarmenti, a 1 *peseta* il 100 .	»	50 —
Totale . .	*pesetas*	307, 50

A fosse.

Apertura di 2,500 metri longitudinali di fossa, di m. 0. 60 di profondità e m. 0. 30 di largo, con separazione di 2 metri fra le linee, a 11 *pesetas* ogni 100 metri	*pesetas*	275 —
Tracciare e ripassare le linee, con previo lavoro leggiero al suolo	»	20 —
Ingrasso e sua distribuzione	»	22, 50
Piantagione, 6 giorni a 2 *pesetas*	»	12 —
Preparazione e distribuzione dei sarmenti . .	»	3 —
Prezzo di 5000 sarmenti, a 1 *peseta* il 100 .	»	50 —
Totale . .	*pesetas*	382, 50

A vapore (sistema Fowler) — *Per il lavoro della macchina.*

800 kg. di carbone, a *pesetas* 40. 80 i 1000 kg.	*pesetas*	32, 64
Olio per ingrassar le macchine	»	2 —
Acqua	»	10 —
Salario d'un macchinista e due fuochisti, in ragione di 10 *pesetas* al giorno il primo, e 4 i due ultimi	»	18 —
Due operai pel maneggio dell'aratro di scavo .	»	4 —
Interesse, ammortizzazione, mantenimento e rischi sopra il capitale di *pesetas* 5,600, costo delle macchine, a ragione del 20 %, dieci anni di durata e 270 giorni utili, all'ettaro	»	28 —
Totale giornaliero . .	*pesetas*	94, 64
Per un ettaro . .	*pesetas*	149, 28

Per la piantagione.

Tracciar le linee	*pesetas*	2, 65
Apertura di piccole buche, preparazione e collocamento d'ingrasso e sarmenti	»	29 —
Prezzo dell'ingrasso	»	20 —
Idem di 2500 sarmenti piantati alla distanza di due metri	»	25 —
Totale . .	*pesetas*	76, 65

Riassunto.

Spesa per ettaro, a lavoro meccanico . . .	*pesetas*	149, 28
Piantagione per ettaro	»	76, 65
Totale . .	*pesetas*	225, 93

Dato così il dettaglio più minuto d'un caso, aggiungo uno specchio in cui, con dati ugualmente vecchi di 9 anni, ma che mi risultano non aver cambiato notevolmente, si potrà vedere il prezzo della mano d'opera d'un ettaro di vigna, nella più gran parte delle provincie di Spagna. S'intende sempre che parlo della lavorazione a mano, perchè, come ho detto sopra, la lavorazione a macchina è rarissima. Per alcune provincie è indicato il prezzo della mano d'opera per la potatura, ed il prezzo di 100 kg. d'ingrasso animale. Nella seconda colonna, la prima cifra indica il prezzo della giornata di potatura e la seconda il numero dei ceppi che un uomo pota al giorno.

Provincia	Prezzo della piantazione d'un ettaro di vigna *Pesetas*	Prezzo della mano d'opera per la potatura *Pesetas*	Prezzo di 100 chilogrammi d'ingrasso animale *Pesetas*
Ciudad Real	85,95		
Toledo	124,60	2 a 2,50 — 400	0,50 a 0,75
Albacete, a cava	287,75	2 a 2,50 — 500 a 1000	1,00 a 2,00
Id. con due arature . .	126,50		
Id. a buche	101,50		
Guadalajara (per vitigno) . .	0,25 o 0,12		
Navarra	602,00		
Aragona (secondo le varie parti).	285,00		
	303,50		
	945,50		
	990,00		

Provincia	Prezzo della piantazione d'un ettaro di vigna *Pesetas*	Prezzo della mano d'opera per la potatura *Pesetas*	Prezzo di 100 chilogrammi d'ingrasso animale *Pesetas*
Segovia	338,00	1,75, a 2 — 300	0,42
Soria	280,00		
Valladolid	122,64		1,49
Salamanca - E.	165,00	1,50 — 300	
Id. - S.	460,00		
Valencia	899,00	1,75 a 2,50 - 500 a 1000	0,75
Murcia - NE.	612,18	2 — 800 a 1000	
Id. - NO.	765,00		
Id. - S.	1004,00		
Barcellona:	1053,60		0,60
Villafranca	1044,09		1,40
Tarraja	376,20		1,70
Sabadell	176,00		1,66
Manresa	356,00		
Cadice	1000,00	2,75 a 3 - 190 a 200	
Cordova:		1,37 a 1,50 — 198	
Aguilar	509,00		
Lucena	210,00		
Villaviciosa	114,00		
Granada	111,25	1,75 — 500	
Coruña	814,50		
Guipucoa	326,00		

Questa tavola dimostra l'enorme varietà dei prezzi della mano d'opera nei diversi vigneti di Spagna. Le provincie di Barcellona, Valenza, Murcia e Cadice presentano prezzi altissimi, mentre quelli indicati per Ciudad real, Granada e Villaviciosa (Cordova) sembrano derisori. Una delle cause della diversità va senza dubbio cercata in ciò che dicemmo nel § II relativamente all'importanza dei lavori, dei quali, nelle varie provincie di Spagna, è oggetto il suolo destinato alla vite.

Rispetto al prezzo della mano d'opera campestre in Ispagna, al di fuori degli esempi dati qui sopra, non ho statistiche sufficienti per stabilirne la media. Mi vien però asserito da una autorità riconosciuta che essa si può considerare come alquanto superiore all'italiana, e che la ragione sarebbe da cercarsi nella minore offerta di braccia che si verifica in Ispagna. Tal minore offerta deriva dalla poca densità di popolazione, dalla mancanza quasi assoluta d'emigrazione temporanea, anche da provincia a provincia, e finalmente, per l'Andalusia in ispecie, dal fatto che in detta regione non lavorano le donne.

Do qui, sotto l'indicazione dei paesi di destinazione, buon numero dei prezzi a cui furono venduti, nel 1898, i vini spagnuoli:

Algeria. — Moscatello 40 fr. — Jerez 30 fr., l'*arroba*. Ad Orano: vini rossi, 28 fr. l'ettolitro.

Argentina. — Carlones: da 190 a 245 *pesos* di carta alla *pipa* di 480 litri. — Priorato secco: da 225 a 245 id. id. quattro quartiroli. — Garnacha: da 320 a 340 id. id. gli otto ottavi. — Rioja e Navarra: da 110 a 135 id. id. la bordolesa di 220 a 225 litri.

Australia. — Jerez: da 16 a 60 lire sterline la *pipa* di 108 galloni; in bottiglie, da 7 a 9 scellini l'una.

Belgio. — Vini rossi comuni: da 45 a 55 fr. l'ettolitro — vini di Jerez e Malaga, da fr. 1 a 2,50 al litro.

Canadà. — Rossi di Cataluña: da *pesos* 14,30 a 38,50 l'ettolitro. — Jerez: da *pesos* 44 a 220.

Colombia. — Vini comuni: cassa di 12 bottiglie da *pesos* 18 a 35. — Generosi: barili da 32 litri, da 35 a 60 *pesos*. — Generosi fini: casse di 12 bottiglie, da *pesos* 24 a 120.

Cile. — Jerez: da *pesos* 225 a 350 l'ettolitro.

Cina. — Jerez di buona qualità: da 12 a 15 *pesos* la dozzina di bottiglie.

Francia (Parigi). — Di Huesca: da 38 a 40 franchi l'ettolitro; — d'Aragona: da 36 a 38 id. id. — d'Alicante: da 34 a 36 id. id. e da 25 a 26 id. id. — di Valenza da 33 a 35 id. id. e da 25 a 27 id. id. — di Vinaroz: da 32 a 34 id. id. e da 24 a 25 id. id. — di Cervera: da 33 a 34 id. id. — della Rioja: da 32 a 33 id. id. —

Priorato: da 35 a 37 id. id. — di Cataluña: da 24 a 26 id. id. — di Huelva: da 26 a 27 e da 28 a 30 id. id. — della Mancha: da 30 a 32 id. id.

(Marsiglia e Cette). — Di Alicante: da 28 a 31 e da 24 a 28 franchi l'ettolitro — Benicarlò: da 20 a 22 id. id. — di Cataluña: da 22 a 25 id. id. — di Mallorca: da 18 a 23 id. id. — Priorato: da 30 a 33 id. id. — Tarragona: da 22 a 25 id. id. — di Utiel: da 22 a 24 id. id. — di Valenza: da 20 a 24 e da 18 a 20 id. id. — di Vinaroz: da 18 a 23 id. id. — di Moscatel: da 40 a 50 id. id. — di Mistelas: da 38 a 46 id. id. — bianco secco d'Andalusia: da 27 a 29 id. id. — idem della Mancha: da 26 a 29 id. id. — idem di Cataluña: da 24 a 27 id. id. — Jerez e Malaga superiori da 200 a 250 id. id.

Germania. — Non ho dati abbondanti e sicuri sui prezzi cui vi si vendono attualmente i vini spagnuoli; e riferire quelli fatti nel 1898 non servirebbe nemmeno come termine di confronto, visto che dal 1° luglio 1899 la Spagna gode in Germania dello stesso trattamento doganale che l'Italia.

Inghilterra. — Il valore dei Jeres varia da lire sterline 16 a 150 la botte di litri 490, 68; ma il prezzo medio fra estremi tanto disparati puó considerarsi di lire sterline 21. 10. 0 la botte — I vini ordinari di Tarragona si pagano da lire sterline 6 a 11 la *pipa* catalana di litri 522 — I vini di Rioja: lire sterline 3 per litri 225 — Quelli della Mancha: lire sterline 3 per litri 245 — Quelli d'Alicante: lire sterline 5 per litri 540.

Tutto ciò per Londra; nè si riscontrano grandi variazioni di prezzi per i mercati di Manchester, Glasgow, Liverpool e Leith.

Giappone. — Jerez: da 10 a 14 *yens* la dozzina di bottiglie.

Marocco (Casablanca). — Vini di Valdepeñas: 55 *pesetas* l'ettolitro — d'Andalusia: da 50 a 55 id. — di Cataluña da 37 a 50 id.

(Mazagan). — Valdepeñas, San Luis, Malaga e Chielana: da *pesetas* 40 a 50 l'ettolitro — Jerez: da *pesetas* 100 a 200 l'ettolitro, secondo le qualità.

Messico (Messico). — Jerez: da *pesos* 12 a 36 la dozzina di bottiglie.

(Veracruz). — Vini di Barcellona: 14, 28, 31, 32, 78 e 155 *pesos* — di Santander, Rioja e Bilbao: 29, 33 e 88 id. — di Cadice, Sevilla e Malaga: 32, 110 e 220 id. — Jerez de la Frontera: 12 $^{50}/_{100}$, 12 $^{75}/_{100}$ e 16 $^{50}/_{100}$ id.

Svizzera (Berna). — Di Cataluña: da 25 a 29, da 28 a 37, da 30 a 33 franchi l'ettolitro — della Mancha: da 27 a 31, da 27 a 29, da 28 a 30 id. id. — del Priorato: da 29 a 32 id. id. — d'Alicante: da 28 a 32 id. id.

(Ginevra). — Rossi comuni a 11°: 17 franchi l'ettolitro — da 11° a 15°: differenza di 1 fr. a fr. 1,50 secondo la qualità — vini bianchi a 10°: da 18 a 20 fr. l'ettolitro.

Uruguay. — Vini comuni: *pesos* 14,50 l'ettol. — bianchi: 17 *pesos* id.

Venezuela. — Rossi comuni: da 70 a 80 *bolivares* i 100 chilogr. — Rossi superiori: da 100 a 125 id. id. — Jerez, Malaga, Moscatello comune: da 125 a 130 id. id. — superiore: da 300 a 500 id. id.

V.

Ecco l'indicazione, sotto il nome dei paesi verso cui si esportano i vini spagnuoli, dei mezzi di trasporto principalmente usati:

Argentina. — Compagnie di navigazione francesi, tedesche ed italiane, ma soprattutto la « Transatlantica » (1). Talora i vini vanno per terra a Lisbona, per esservi imbarcati.

Austria-Ungheria. — Commercio di transito, quasi esclusivamente, per mare o per terra.

Belgio. — Per mare, con compagnie spagnuole o straniere, i cui vapori partono periodicamente dai porti di Spagna.

Brasile. — « Transatlantica » o vapori italiani e francesi.

Canadà. — Non essendovi comunicazione diretta, i vini spagnuoli si servono generalmente della linea inglese « Thomson », che fa scalo a Tarragona, Valenza, Denia, Almeria, Malaga e Cadice.

Colombia. — Quasi esclusivamente la « Transatlantica ».

Cina. — La linea « Transatlantica » delle Filippine.

Germania. — In molti porti di Spagna fanno periodicamente scalo vapori tedeschi, che portano i vini spagnuoli ad Amburgo, Brema, Lubecca, Danzica, e Königsberg.

Honduras. — « Transatlantica » francese e spagnuola, via Colón e Panamà, con conoscimento diretto fino ad Amapala.

(1) Per *Transatlantica* senz'altra indicazione s'intende sempre, in questo § V, la Transatlantica spagnuola. V. più avanti.

Hoñg-Kong. — « Transatlantica ». Con trasbordo a Singapore e Manilla.

Inghilterra. — I porti d'imbarco pei vini spagnuoli sono: Valenza ed Alicante per la regione valenziana e la Mancha; Bilbao, Pasages e Santander per quelli della Rioja e Navarra; Cadice per quelli di Jerez. Qualche volta vanno per terra a Bordeaux.

Italia. — Quasi esclusivamente, per via di mare.

Marocco. — I vini di Jerez, Puerto de Santa Maria, Sanlùcar de Barrameda, Chipiona, Chiclana, Valdepeña e Rioja s'imbarcano a Cadice sui vapori della « Transatlantica ». Quelli di Malaga, Manzanarez e Alicante partono da Malaga. I catalani da Barcellona.

Messico. — « Transatlantica ».

Norvegia. — Vapori norvegesi che fanno scalo nei porti del Mediterraneo o del nord della Spagna.

Palestina. — « Messageries maritimes ».

Perù. — Vapori tedeschi che toccano Cadice.

Russia. — Vapori francesi, da Marsiglia.

San Domingo. — « Transatlantica » francese, con scalo a Barcellona.

Svezia. — Linea diretta, ma talora con trasbordo a Copenaghen.

Svizzera. — Per Cette, Marsiglia e Genova.

Uruguay. — « Transatlantica ». Vapori francesi ed italiani.

Venezuela. — La via diretta, con sbarco alla Guayra, è servita da vapori delle « Transatlantiche » spagnuola e francese, dalla « Veloce », dalla Compagnia amburghese e olandese.

La media del nolo di trasporto dal punto di produzione, in ferrovia, ai porti d'imbarco è di *pesetas* 4 a 8 per botti di 550 litri a 600, secondo le distanze, per quanto riguarda il distretto consolare di Barcellona; per quello di Cadice, vengono dati i seguenti prezzi, pel trasporto dei vini da Jerez al suddetto porto:

1	botte di 600 litri circa		. . .	*pesetas*	5.38
1/2	»	»	. . .	»	2.69
1/4	»	»	. . .	»	1.34
1/8	»	»	. . .	»	0.80
1/16	»	»	. . .	»	0.63
1/32	»	»	. . .	»	0.63
1/3	»	»	. . .	»	1.80
1/6	»	»	. . .	»	1.17

Vino imbottigliato in cassette: *pesetas* 7.70 per 1000 chilogr.

Per quanto concerne le tariffe pel trasporto dei vini colla « Transatlantica », che, come s'è visto, ha importanza primaria pel servizio di tal commercio coi porti d'oltremare, si può consultare la pubblicazione ufficiale della compagnia medesima, intitolata: « Informacion para los Pasageros y Cargadores », dove si potranno trovare tutti i dati necessari a stabilire il confronto dei prezzi a cui sono soggetti i clienti di quella compagnia, coi prezzi praticati dalle altre congeneri, appartenenti a diverse nazionalità.

Come spese locali si ha:

Pel porto di Barcellona. — *Pesetas* 3.50, per l'imbarco d'ogni botte di 550 litri, più *pesetas* 11.60 per commissioni ed altre spese varie, per qualsiasi quantità imbarcata dallo stesso produttore.

Pel porto di Cadice. — Dal molo del Trocaderos a bordo del piroscafo, *pesetas* 1.50 per botte, e, per servizio di stivamento, *pesetas* 1.50 per tonnellata.

Sui prezzi dei trasporti sulle ferrovie spagnuole son generali i lamenti, sia per la loro elevatezza, sia anche per la loro incertezza. Le compagnie sono totalmente libere di fissar, caso per caso, le tariffe che loro convengono; cosicchè si è presentato il caso che la stessa quantità della stessa merce abbia dovuto pagare un diverso prezzo di trasporto da un punto A ad un punto B e dal punto B al punto A. Il compilatore del « Commercio universal de los vinos » asseriva al redattore di questo rapporto, di essere stato impossibilitato, in mezzo a tanta incertezza, a includere in quella pubblicazione uno studio sui prezzi dei trasporti con speciale riguardo ai vini. Le cifre date più sopra serviranno come misura di proporzione, avvertendo che non mi è possibile fornire alcun dato per ciò che riguarda le regioni del nord, pure così importanti per la produzione dei vini, stante la difficoltà di raccogliere notizie da quei luoghi.

VI.

Le relazioni commerciali della Spagna cogli altri paesi si possono dire presentemente in uno stato anormale e precario. Nel mondo parlamentare si è manifestata, fin dal 1893, una corrente avversa alle convenzioni commerciali, nè, malgrado i lodevoli sforzi di alcuni

statisti che intendono meglio i veri interessi del loro paese, si può dire che questa condizione dell'opinione pubblica sia per mutare.

Allo stato attuale delle cose, per ciò che concerne i vini, la Spagna ha un trattamento convenzionale colla Svizzera, pattuito nel trattato del 13 luglio 1892, secondo il quale i vini di Malaga e di Jerez in fusti (come pure quelli di Marsala, Malvasia, Moscato e Vernaccia), che non abbiano gradazione alcoolica superiore a 18°, non debbono pagare alla dogana svizzera un diritto maggiore di fr. 3,50 ai 100 chilogr. e nessun diritto supplementare qualsiasi: per ogni grado di più, detti vini debbono pagare un diritto di monopolio di fr. 0,80 ed uno supplementare di fr. 0,20 per quintale metrico lordo. I vini in bottiglie, di una forza alcoolica superiore a 15°, pagano, per ogni grado di più, un diritto di monopolio di fr. 0,80 ed uno supplementare di fr. 0,20.

La Spagna ha egualmente trattati di commercio col Portogallo (27 marzo 1893) e colla Svezia (27 giugno 1892; protocollo addizionale colla Norvegia, 7 ottobre 1895 e 30 giugno 1897); una convenzione colla Danimarca (4 luglio 1893) ed una dichiarazione coi Paesi Bassi (12 luglio 1892). Coll'Italia, coll'Austria-Ungheria, colla Francia, colla Gran Bretagna e colla Russia, essa regola i suoi rapporti commerciali per mezzo di *modus vivendi;* e finalmente col Belgio, per mezzo di due leggi interne di ciascuno dei due paesi. Tutti questi atti internazionali, tranne il precitato trattato colla Svizzera, sottopongono i vini alla clausola della nazione più favorita.

Ecco, ora, un quadro completo delle esportazioni dei vini spagnuoli all'estero, nel quadriennio 1896-1899.

In questo quadro si è conservata la denominazione dei paesi in ispagnolo, per non aver da mutare l'ordine in cui essi sono registrati nell'originale. Per la più parte dei paesi sono date tre cifre per le quantità ed altrettante pei valori: la prima corrisponde alla *partida* 234 della tariffa doganale, concernente i vini comuni o da pasto; la seconda alla *partida* 235, che è dei vini di Jerez e simili; la terza alla *partida* 236, che riguarda i vini generosi. Nella statistica del 1899 si è suddivisa la *partida* 235 in 235 *A*, sotto il titolo di *Vinos amontillados y olorosos de Jerez*, ed in 235 *B*, chiamata *los demás vinos jerezanos y sus similares.* Questa seconda parte essendo di poca importanza, l'ho semplicemente unita alla prima, addizionando le cifre.

PAESE D'IMPORTAZIONE	1896		1897		1898		1899	
	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas
Cuba	36,735,227	7,347,045	35,582,893	7,828,236	32,059,779	6,411,356	27,381,164	5,476,233
»	78,132	93,758	33,338	40,366	28,269	33,923	7,406	8,016
»	32,300	22,610	70.141	49,099	29,983	19,489	82,540	53,651
Puerto Rico . .	2,855,088	571,017	3,614,983	795,296	1,032,307	206,462	799,468	159,894
» . .	1,998	2,398	498	598	2,743	3,292	32	38
» . .	46,349	32,444	71,665	50,166	20,149	13,097	4,784	3,110
Filippine . . .	3,677,854	735,570	6,425,328	1,413,572	2,184,560	436,912	1,369,906	273,981
» . . .	29,579	35,495	59,309	71,171	53,024	63,629	46,422	55,627
» . . .	11,302	7,911	33,116	23,181	6,404	4,163	3,522	2,289
Canarie . . .	397,219	79,443	271,490	50,728	317,084	63,417	133,133	26,627
» . . .	29,231	35,078	17,080	20,496	18,570	22,284	7,796	9,355
» . . .	2,911	2,043	7,094	4,966	352	229	2,113	1,373
Ceuta	209,121	41,224	55,132	66,158	80,374	16,075	88,645	17,729
»	68,170	81,804	—	—	83,301	99,961	47,670	37,149
»	—	—	—	—	4,524	2,941	1,170	761
Chafarinas . .	34,502	6,900	38,929	8,564	15,750	3,150	34,280	6,856
Alhucemas . .	21,053	4,211	30,180	6,640	14,530	2,906	10,205	2,041
Fernando Poo .	50,983	10,196	18,313	4,029	82,383	16.477	631,441	126,288

PAESE D'IMPORTAZIONE	1896		1897		1898		1899	
	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas
(Seg.) Fernando Poo	333	401	243	292	2,249	2,698	3,090	3,708
» .	768	538	270	189	27	17	180	70
Melilla . . .	392,843	78,568	308,026	67,716	213,578	42,716	357,674	71,535
» . . .	36	43	232	278	—	—	—	—
Peñon. . . .	76,761	15,352	29,366	6,461	16,026	3,205	—	-
Pª della Gomera.	—	—	—	—	—	—	12,850	2,570
Alemania . . .	2,714,208	542,842	3,648,282	802,622	2,283,284	456,657	4,006,153	801,231
» . . .	471,562	565,874	222,935	267,522	592,642	711,171	230,284	276,341
» . . .	1,095	767	127	89	106,614	69,299	288,227	187,346
Andorra . . .	283,226	56,646	257,030	56,547	254,010	50,802	197,940	39,588
Argelia . . .	2,025,565	405,113	1.192,524	262,390	1,658,216	331,643	2,876,786	575,357
» . . .	3,496	4,196	620	744	1,857	2,228	2,450	2,940
Arabia . . .	—	—	—	—	1,040	208	2,990	598
Austria . . .	—	—	1,500	1,088	22,327	4,465	—	—
» . . .	—	—	—	—	281	337	—	—
» . . .	—	—	—	—	4,243	2,758	1,418	922
Belgica . . .	2,784,591	556,918	1,445,385	569,065	2.847,665	569,533	2,950,997	590,119
» . . .	372,809	327,371	80,618	96,742	56.138	67,366	38,783	46,540

» . . .	509	352	—	—	27,104	17,676	77,074	50,683
Bolivia . . .	—	—	320	70	7,350	1,470	19,930	3,986
Brasile . . .	9,290,645	1,858,129	10,841,637	2,385,160	6,742,373	1,348,475	3,711,687	742,327
» . . .	225	270	—	—	60	72	163,724	136,437
» . . .	12,440	8,708	5,599	3,919	1,830	1,189	35,982	23,388
Colombia . .	999,417	199,884	1,667,141	366,771	1,328,679	265,736	429,168	85,833
» . .	244,401	293,281	169,449	203,339	65,893	79,072	7,843	9,411
» . .	76,242	53,369	22,394	9,036	47,842	31,097	50,360	32,735
China	14,787	2,957	21,566	4,745	38.307	7,661	15,523	3,105
»	200	140	441	309	7,275	4,729	4,810	3,127
Chile	36,607	7,322	143,361	31,593	130,509	26,101	235,271	47,054
»	53,079	63,695	12,011	14,413	42,006	50,407	828	994
Costa Rica . .	—	—	134,856	29,668	117,577	23,515	139,743	27,949
» . .	—	—	2,500	3,000	2,788	3,346	1,184	1,421
» . .	—	—	1,820	1,274	3,509	2,281	1,300	845
Danimarca . .	819,774	163,955	957,182	210,580	1,154,216	230.843	1,200,593	242,119
» . .	377,845	453,415	411,209	495,451	394,729	473,675	192,877	231,452
» . .	1,677	1'174	560	392	14,661	9.530	37,522	24,389
Egitto . . .	12,922	2,584	80,262	17,658	53,636	10,727	108,402	21,680
» . . .	10,277	12,332	7,120	8,544	8,682	10,419	320	384
» . . .	4,663	3,264	441	309	64	42	—	—
Estados Unidos .	165,404	33,081	225,524	49,615	185,726	37,145	463,749	92,750
» .	243	170	68,016	81,619	12,400	14,880	42	50

PAESE D'IMPORTAZIONE	1896		1897		1898		1899	
	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas
(Seg.) Estados Unidos	—	—	1,352	1,093	5,531	3,595	64	19
Finlandia . . .	27,483	5,496	—	—	—	—	—	—
» . . .	17,851	21,422	—	—	—	—	—	—
Francia . . .	525,232,698	105,046,540	374,548,485	82,400,667	481,409,608	96,281,922	334,363,530	66,872,706
» . . .	2,595,594	3,114,712	2,656,648	3,187,978	3,556,817	4,268,180	1,165,926	1,399,111
» . . .	111,284	77,899	61,896	43,324	696,904	452,988	1,394,906	906,688
Gibraltar . . .	53,239	10,648	180,513	39,713	107,920	21 584	123,224	24,645
» . . .	2,180	2,616	398	497	293	352	4,313	5,177
» . . .	—	—	—	—	—	—	32	21
Gran Bretaña .	13,824,066	2,764,813	16,664,957	3,666,291	18,378,393	3,675,679	17,794,922	3,558,984
» .	4,726,657	5,671,988	4,202,515	5,043,018	3,497,893	4,197,472	3,405,485	2,866,342
» .	14,567	10,197	54,427	38,099	202,477	131,610	133,246	86,610
Honduras . .	29,015	5,811	169,165	37,216	6,670	1,334	32,867	6,573
» . .	—	—	—	—	306	199	7,424	4,826
Haiti	—	—	40,058	8,813	68,743	13,749	21,266	4,253
»	—	—	1,477	1,034	3,559	2,313	1,027	667
Holanda . . .	1,554,623	310,925	2,405,158	529,135	3,401,475	680,295	4,256,212	851,243
» . . .	217,238	260,685	205,300	246,360	245,808	294,969	120,840	145,008

311

»	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Italia	9,269,674	1,868,985	4,481,843	1,865,265	7,462,544	1,442,509	4,547,127	909,425
»	9,496	11,395	2,613	3,136	15,137	18,164	2,849	3,335
»	9,436	6,605	810	169	20,922	13,599	44,325	28,811
Japon	—	—	887,089	195,159	310,050	62,010	283,004	56,601
Japon	—	—	—	—	2,514	3,017	—	—
»	—	—	—	—	2,161	1,405	—	—
Maruecos . .	665,689	133,137	350,754	77,126	326,309	75,262	346,238	69,248
» . .	40,936	49,122	66,092	79,310	12,195	14,634	2,716	3,259
» . .	138	97	—	—	357	232	1,060	689
Méjco . . .	3,653,868	730,774	4,260,377	937,283	5,096,142	1,019,228	5,436,503	1,087,301
»	845,097	1,014.116	686,808	824,170	987,119	1,184,543	52,474	62,968
»	25,448	17,814	20,267	14,187	39,178	25,466	1,960	689
Monaco . . .	—	—	300	66	—	—	56,995	11,399
Noruega . . .	22,702	4,541	311,729	68,580	1,311,174	246,787	1,156,522	231,304
» . . .	65,797	78,956	18,247	21,897	126,368	156,642	85,781	102,937
» . . .	646	452	2,250	1,575	14,867	9,664	56,403	36,662
Persia . . .	—	—	1,478	325	—	—	—	—
Perù	4,320	864	2,121	467	31,292	6,258	17,885	3,577
»	—	—	105	73	47	30	511	345
Portugal . . .	506,206	101,241	12,519	2,754	52,458	10,492	120,289	24,058
» . . .	23,775	28,530	983	1,180	1,122	1,346	705	673
» . . .	25	17	273	45	676	439	9	6

PAESE D'IMPORTAZIONE	1896		1897		1898		1899	
	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas	QUANTITÀ — Litri	VALORE — Pesetas
Rep. Argentina .	17,737,559	3,547,511	18,192,448	4,002,339	19;696,699	3,939,340	18,742,029	3,748,406
» .	42,911	51,493	73,165	87,798	175,895	211,074	21,832	26,199
» .	105,546	73,882	113,698	79,589	137,144	85,895	199,359	129,583
Rusia	818,563	163·712	1,031,311	226,888	756,312	151,262	942,066	188,413
»	—	—	—	—	—	—	26,477	31,773
»	5,266	6,319	5,247	6.296	115	75	232,759	151,293
»	—	—	15,458	10,820	—	—	—	—
Suecia . . .	706,728	141,345	600,431	132,095	967,994	193,479	635,701	127,140
» . . .	136,432	163,718	111,598	133.917	152,463	182,955	111,193	133,432
» . . .	—	—	9,043	6,330	—	—	—	—
Tunez . . .	2,074,743	414,948	2,565,881	564,494	1,799,116	359,823	1,441,490	288.298
» . . .	—	—	154,530	94,171	—	—	—	—
Uruguay . . .	516,789	282	12,963,709	2,852,016	13,814,323	2,762,905	13,877,929	2,775,586
» . . .	90,080	108,096	74,140	88,968	30,844	37,012	3,928	4,714
» . . .	141,156	98,809	89,969	62,978	133,073	86,497	110,999	72,148
Venezuela . .	1.997,339	399,468	2,523.450	555,159	1,700,309	340,062	1,076,962	215,392
» . .	145,563	101,894	1,679	98	38,050	579	4,037	4,844
» . .	—	—	178,094	124,666	65,610	42,646	27,311	17,752

Posesiones franceses de America	435,721	87,144	211,020	46,566	847,773	169,555	790,442	158,088
» .	1,250	1,501	—	—	89,133	106,959	—	—
» .	25,344	17,741	7,881	5,516	114,826	74'637	91,982	59,788
Posesiones ingleses de America .	1,516,083	303,217	313,832	69,043	306,807	61,361	573,164	114,633
» .	101,452	121,742	52,466	62,959	110,432	132,518	—	—
» .	82,415	57,691	55,880	39,116	43,930	28,554	52,721	34,268
Idem en Europa .	—	—	—	—	260,480	52,096	1,238,710	247,742
Idem en Asia .	142,384	28,477	2,700	594	352,369	70,472	316,994	63,399
» .	3,750	4,500	420	504	—	—	129	155
» .	18	13	3,885	2,719	688	447	18	12
Idem en Africa .	—	—	100,610	22,134	—	—	—	—
Idem en Oceania .	—	—	—	—	5,839	768	—	—
Turchia . . .	—	—	1,478	325	277	55	15,710	3,142
Sconosciuti . .	—	—	879,059	171.393	6,545.846	1,309,169	1,592,242	1,518,448
TOTALE .	667,331.022	144,459,283	535,284,805	127,345,521	642,750,509	139,739,693	486,303,463	103,581,046

I fatti principali che vengono suggeriti dall'esame della tavola che precede sono:

1° La diminuzione generale del commercio d'esportazione dei vini spagnuoli dal 1896 al 1899, nonostante la ripresa del 1898. Questa diminuzione si è accentuata ancora nell'anno 1900.

2° La quasi stazionarietà dei prezzi pei due anni estremi, giacchè in ambedue la quantità media di vino comperata da 1 *peseta* è stata di litri 4,60 circa.

3° L'immensa preponderanza della Francia come mercato importatore di vini spagnuoli. Preponderanza che, in cifre tonde, può dirsi di $^4/_5$ del totale, nel 1896, e di $^3/_4$, nel 1899.

4° Il grande aumento dell'esportazione in Germania, che, pei vini comuni, si trova cresciuta d'oltre un milione di litri, fra il 1896 ed il 1899. Quest'aumento, dovuto al regime doganale di cui più sopra, si è ancora accentuato nel decorso dell'anno 1900.

5° L'aumento da una cifra insignificante, nel 1896, ad oltre un milione di litri, nel 1899, dell'esportazione in Norvegia, dovuto anche questo al regime doganale, mutato dal protocollo del 30 giugno 1897.

6° La diminuzione di quasi due terzi nell'esportazione al Brasile, della quale non saprei qui assegnare la ragione.

7° La tendenza alla diminuzione nell'esportazione verso i paesi che nel 1898 hanno cessato d'essere colonie della Spagna.

8° La quasi stazionarietà, con tendenza peraltro verso un aumento, della esportazione verso la repubblica Argentina.

Altre osservazioni potrà senza dubbio suggerire ai competenti della materia l'esame delle cifre qui sopra poste a raffronto.

Seguono ora alcune informazioni sopra le qualità dei vini che in ciascun paese la Spagna specialmente esporta. Non faccio menzione di quei paesi verso cui, a seconda delle tabelle date qui sopra, l'importazione dei vini spagnuoli può dirsi insignificante.

Algeria. — Vini di Jerez, Madera e Malaga, in piccolissime quantità e non sempre legittimi.

Argentina. — Malaga, Jerez di varie marche, vini rossi fini di Rioja e di Navarra; comuni rossi e bianchi.

Belgio. — Comuni rossi. Malaga. Il Jerez ha perduto molto, preferendovisi ora i vini dolci spagnuoli che provengono da Tarragona, Malaga e Andalusia.

Brasile. — Comuni rossi, Rioja e Priorato.

Canadà. — Jerez (Misa, Robertson, Vegas) Tarragona, Alicante bianco.

Colombia. — Rossi fini di Rioja, vini generosi, come Jerez, Malaga, Moscatello, Malvasia e Manzanilla.

Cile. — Jerez.

Cina. — Jerez e Moscatello. Non vi si conoscono i vini spagnuoli da pasto.

Danimarca. — Jerez.

Parigi. — La Spagna vi è la prima importatrice. Vi manda specialmente vini rossi d'Alicante, Valenza e Castellon; bianchi di Huelva. Le regioni di Huesca, Zaragoza, Cataluña e Rioja contribuiscono all'importazione, ma in minor scala, a causa dell'alto prezzo dei trasporti.

Marsiglia e Cette. — Rossi da taglio: Alicante, Benicarló, Cataluña, Mallorca, Priorato, Tarragona, Vendrell, Utiel, Requena, Valenza, Vinaroz — Rossi semifini, da bersi naturali: in piccola quantità, dalle provincie di Barcellona, Lerida e Tarragona — Bianchi per tagli: Mancha, Cataluña e Baleari — Bianchi mezzani, da bersi naturali: Della regione di Panadès — Generosi (de liqueur): Malaga, Madera, Moscatel, Mistela e Jerez. In piccole quantità.

Bordeaux: Rossi della Rioja superiore — Da taglio: Huesca, Barbastro, Zaragoza, Cariñena, Navarra, Valenza, Alicante, e vini mescolati al deposito di Pasages — Bianchi: Mancha, Cataluña, Huelva e Castilla.

Pirenei. — Per tagli con quelli d'Algeria e con alcuni francesi: Cataluña, Aragon, Navarra — Da bersi naturali: Rioja e Andalusia.

Germania. — Ha importato dalla Spagna vini dolci d'alta gradazione alcoolica da Tarragona, Malaga, Jerez, Huelva e Valenza, in concorrenza colla Francia, durante il forte dell'invasione fillosserica. Oggi il trattamento della nazione più favorita, concesso dalla Germania alla Spagna, fa sperare a quest'ultima di riprendere in grande le sue importazioni di vini ordinari e da taglio, in concorrenza dell'Italia; e che le speranze siano in via d'adempimento lo provano le ultime statistiche mensili pubblicate. L'importazione del Jerez è stazionaria.

Hong-Kong. — Generosi: Malaga, Tarragona, Moscatel — Jerez: secco e *amontillado* — Rossi comuni: Rioja — Bianchi: Manzanilla.

Inghilterra. — Quasi tutto il vino bianco che vi si introduce

va sotto il nome di Jerez. I tipi più comuni sono: *fino, oloroso, cortado, amontillado, soleros, montillas, manzanilla, pasaretes.* La più gran parte di vino rosso spagnuolo introdottovi proviene dalla regione catalana. Da due o tre anni però vi si sono introdotti in gran quantità vini rossi della Rioja, della Mancha e d'Alicante.

Italia. — Jerez, Malaga, Pasarete, vini comuni d'Alicante, Tarragona e Valenza in transito per la Svizzera, via Genova, per il taglio con vini del mezzogiorno d'Italia.

Giappone. — Rosso comune delle regioni catalana e di Valenza. Serve per fare una miscela dolciastra.

Messico. — Jerez di varie qualità, Moscatel, Malaga e Pietro Ymenez.

Norvegia. — Jerez, Malaga, Rosso comune.

Perù. — Jerez, Amontillado e rosso di Cataluña.

Russia. — Jerez, Malaga, vini da taglio di Tarragona.

Svezia. — Jerez, Tarragona.

Svizzera. — Quasi tutti i vini generosi provengono dalla Spagna, ed anche la maggior parte dei vini comuni che vi s'importano.

Venezuela. — La Spagna v'importa tre quarti del consumo totale in vini generosi, e comuni rossi e bianchi.

VII.

L'importanza della produzione vinicola in Ispagna ha dato luogo, in ogni tempo, ad una grande attività legislativa sull'argomento. Citerò qui alcuni pochi regolamenti e leggi, con special riguardo a quelli che hanno creato istituti atti a facilitare ed a svolgere la produzione ed il commercio del vino:

13 aprile 1880. Ordinanza sul modo di scoprire le adulterazioni dei vini per mezzo della fuchsina.

7 gennaio 1887. Regio decreto che crea una commissione per studiare e proporre misure preventive e repressive atte a combattere l'adulterazione dei vini.

30 gennaio 1888. Circolare che dà le disposizioni necessarie per evitare l'adulterazione dei vini, ed impedire che nella fabbricazione degli artificiali s'impieghino sostanze nocive alla salute pubblica.

In detta circolare sono considerati come adulterati i vini naturali che contengono:

1° alcools industriali impuri o alcools *de casca,* non rettificati nè depurati.

2° l'acido salicilico e le altre sostanze antisettiche.

3° le sostanze coloranti estranee, quelle derivanti dal carbon fossile, come pure quelle che provengono da vegetali o da qualsiasi altra origine.

4° il glucosio artificiale, zucchero di fecola o i mosti.

5° la glicerina.

21 Agosto 1888. Regio decreto che istituisce delle stazioni enotecniche sussidiate, all'estero, allo scopo di promuovere, aiutare e facilitare il commercio dei vini spagnuoli, segnalare al governo ogni adulterazione e falsificazione dei vini spagnuoli, ecc., ecc.

La migliore, anzi l'unica di queste stazioni che dia buon resultato, è, secondo un giudice competente consultato in proposito, quella di Cette.

10 settembre 1888. Regio decreto che crea scuole d'enologia nelle provincie d'Alicante, Ciudàd Real, Logroño e Zamora, ed una centrale a Madrid. Quest'ultima dipende dall'istituto agricolo *Alfonso XII.* Tali scuole hanno per oggetto di studiare le varietà della vite, d'insegnare i sistemi perfezionati di viticoltura e di vinificazione, osservare le malattie della vite, proporne i rimedi, ecc.

Ognuna d'esse deve essere fornita d'un campo esperimentale d'almeno 20 ettari, d'un materiale e d'un laboratorio per le esperienze di vinificazione; danno corsi semestrali di lezioni teorico-pratiche, impartendo diplomi; ispezionano ufficialmente gli stabilimenti privati di vinificazione che ne fanno domanda. Le spese di dette scuole sono sostenute in parte dalla deputazione della provincia ed in parte dal ministero dell'agricoltura.

I resultati di queste scuole sembrano essere assai mediocri, nè, a quanto mi viene asserito, esse possono essere prese a modello, vista la loro flacca organizzazione e scarsa attività.

11 marzo 1892. Decreto reale, allo scopo di evitare la perniciosa alterazione dei vini.

In esso si proibisce di chiamar vino qualunque sostanza che non sia il liquido risultante dalla fermentazione del succo dell'uva, senza aggiunte di sostanze estranee al medesimo.

Per l'elaborazione e conservazione dei vini si permettono le le operazioni seguenti:

1° La miscela con altri vini naturali e puri, per ottenere tipi commerciali.

2° L'alcoolizzazione, purchè l'alcool sia puro e debitamente rettificato.

3° La clarificazione col mezzo della colla o dell'albumina, purchè questa ultima provenga dall'ovo o dal sangue.

4° L'inzolfatura dei recipienti.

5° Le operazioni di conservazione con procedimenti puramente fisici.

6° L'aggiunta di sal comune, al limite di due grammi per litro.

7° L'aggiunta di bitartrato di potassa o cremor di tartaro.

8° L'ingessatura, sempre che il vino non contenga più di due grammi di solfato di potassa per litro.

9° L'aggiunta di zucchero di canna perfettamente puro.

In forza dello stesso decreto, sono invece assolutamente proibite le aggiunte delle seguenti sostanze:

1. Gli alcool artificiali
2. Le materie coloranti.
3. L'acido salicilico.
4. L'acido borico.
5. La glicerina.
6. I carbonati alcalini.
7. Il litargirio.
8. I sali metallici.
9. Il glucosio artificiale.
10. Le sostanze acide.
11. I profumi, eteri, e sostanze diverse.
12. Ogni sostanza non indicata nel precedente elenco.

A proposito di questa e delle altre leggi esistenti in Ispagna sulle adulterazioni dei vini, sembra che la loro efficacia non sia grande e sien frequenti gli esempi di perniciose sofisticazioni. Ciò avverrebbe specialmente in quei comuni in cui i diritti di dazio consumo sono talmente elevati da rendervi impossibile la vendita remunerativa dei vini puri.

14 luglio 1894. Legge che autorizza lo stabilimento di depositi speciali di vini francesi nei centri marittimi in cui vi son dogane abilitate all'uopo.

Questa legge fu completata nel 1899 colla disposizione secondo la quale sono introdotti in franchigia nel territorio spagnuolo i vini francesi da tagliarsi cogli spagnuoli, nel deposito di Pasages. La regia Ambasciata riferì in varie occasioni sull'argomento, e quindi basta qui dire che non mancano pubblicisti i quali, pur riconoscendo la lodevole intenzione del legislatore, avrebbero preferito che si creassero istituzioni atte a facilitare il taglio dei vini leggeri del nord e nord-ovest della Spagna coi grossi delle altre regioni.

Ecco, ad ogni modo, uno specchio colle cifre statistiche date, per lo scorso anno 1900, relativamente al succitato deposito di Pasages:

Vini	Residui dell'anno precedente	Importati durante l'anno	Introdotti durante l'anno	Preparati durante l'anno	*Totale*	Usati nelle miscele	Esportati	Riesportati all'estero	Calo e destinati al consumo	*Totale*	Residui pel gennaio 1901
	Litri	Litri	Litri	Litri	Litri	Litri	Litri	Litri	Litri	Litri	Litri
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francesi....	539,170	2,980,121	—	—	3,519,291	2,715,852	—	—	—	2,715,852	803,439
Spagnuoli...	1,309,666	—	3,816,486	—	5,126,152	3,883,245	—	—	—	3,883,245	1,242,907
Mescolati...	—	—	—	6,599,097	6,599,097	—	6,599,097	—	—	6,599,097	—

Sindacato centrale dei vini. — Su questa istituzione, la regia Ambasciata ebbe più volte a riferire al regio Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Essa è restata, nelle infinite mutazioni della politica e dell'amministrazione spagnuola, lettera morta, non essendosi mai potuto nemmeno concretare il regolamento pel suo funzionamento.

Junta de exportation e *Centro de información commercial.* — Sul primo di questi istituti, che comprende anche il secondo, la regia Ambasciata ha riferito al regio Ministero d'agricoltura, industria e commercio, osservando che esso funziona poco e difettosamente, e che quindi non è da considerarsi come elemento importante pel commercio dei vini spagnuoli. Migliori servizi sembra rendere il *Centro de información commercial,* che costituisce una importante divisione del Ministero di Stato. Specialmente è da notarsi la sua pubblicazione, ben nota al regio Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed intitolata: *Commercio universal de los vinos,* 1900. È da augurarsi che tal pubblicazione abbia successive pubblicazioni poste al corrente; giacchè è da considerarsi come un modello di statistica utile ed accessibile a tutti.

VIII.

Le fonti principali di questo rapporto, oltre gli archivi della regia Ambasciata e alcune conversazioni con persone tecniche e con importanti produttori di vini in Ispagna, sono state le seguenti:

José de Hidalgo Tablada « Tratado del cultivo de la vid en España », Tercera edición. Madrid, 1896.

Emilio López Guardiola « La vid. Notas sobre su cultivo intensivo ». Valencia, 1899.

Don Diego Pequeño « Cartilla vinicola ». Tercera edición. Madrid, 1901.

Emilio de Septién « Manual vinario ». Segunda edición. Madrid, 1900.

Ministerio de Fomento « Mapa de la invasion filoxérica en España hasta 1899 ». Madrid, 1899.

Centro de información comercial « Comercio universal de los vinos ». Madrid, 1900.

Direción General de Aduanas « Estadistica general del Comercio exterior de España, 1896, 1897, 1898, 1899 ».

Direción general de Agricoltura, Industria e Comercio « Avance estadistico sobre cultivo y producción de la vid en España, 1899 ». Madrid, 1891.

Compañia Trasátlantica « Información para los pasajeros y cargadores ». Barcelona, 1900.



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 195
N. di Serie 10

APRILE 1901

ARGENTINA

LE COLONIE AGRICOLE NELLA PROVINCIA DI CORDOBA

RAPPORTO DEL CONTE ODOARDO FRANCISCI

REGIO CONSOLE IN CORDOBA.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria Bocca in Roma ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 25.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

LE COLONIE AGRICOLE NELLA PROVINCIA DI CORDOBA

RAPPORTO DEL CONTE ODOARDO FRANCISCI
Regio Console in Cordoba

Tra la seconda metà di novembre e la prima quindicina di dicembre p. p. mi recai a visitare i più importanti paesi e le principali colonie nei dipartimenti di *San Justo, Marcos Juarez* e *Union* in provincia di Cordoba.

Partito da Cordoba la mattina del 19 novembre per la linea « *Cordoba y Rosario* » arrivai al mezzogiorno a S. Francisco. Fino al chilometro 122 presso la stazione di « *El Tio* » la regione che si attraversa è quasi tutta boscosa e per la scarsezza d'acqua, sia sotterranea che piovana, poco atta alla coltivazione dei cereali e dei foraggi; e perciò si mantiene finora incolta. Vi è tuttavia molto bestiame vaccino o pecorino di razza *criolla,* ossia non incrociato, che si nutre dei pascoli naturali interposti nei boschi in generale radi; e in vicinanza di tutte le stazioni, prima di arrivare a quella di *El Tio,* si osservano numerose carboniere, nelle quali si prepara in gran quantità carbone di eccellente qualità di *algarrobo* bianco (prosopis alba) e nero (prosopis nigra), l'albero predominante nei boschi di questa provincia. Vi sono pure alcune segherie a vapore (aserraderos) dove si confezionano *adoquines* pure di algarrobo per la pavimentazione (*adoquinado*) delle strade, che sono quasi tutti spediti a Rosario o a Buenos Aires, non facendosene finora uso in Cordoba, dove tutte le strade sono lastricate di granito della Sierra o di ciottoli di fiume. In questa parte della provincia sono stabiliti pochi italiani: tuttavia ve ne sono parecchi occupati come carbonaj, alcuni per conto proprio, o nelle segherie.

Passata la stazione « *El Tio* » si entra nella parte colonizzata del dipartimento di San Justo, di cui è capoluogo *Concepcion del Tio,* uno dei primi paesi fondati dagli spagnuoli nel secolo XVI.

Intorno alla stazione « *La Francia* », che segue a quella di *El Tio*, si estendono le seguenti colonie:

DENOMINAZIONE delle Colonie	Superficie Ettari	NOME DEI FONDATORI	Anno di fondazione
Santa Magdalena . .	4,860	A. Boero	1893
S. Bartolomé . .	7,000	B. Martina	»
La Francia . . .	1,500	P. Lencina y E. Deheza . .	1894
Nueva Francia . .	20,000	Schweitzer y C.ª . . .	1897
La Raiz . . .	1,450	N. Achaval	»
Leticia . . .	5,484	G. Minetti y C.ª . . .	1898

Viene poi la stazione « *Devoto* ». Il paese conta più di 800 abitanti e intorno ad esso sono aggruppate le colonie sottoindicate:

DENOMINAZIONE delle Colonie	Superficie Ettari	NOME DEI FONDATORI	Anno di fondazione
Malvertina . . .	10,824	Varii	1887
Marina . . .	10,560	A. Gomez y G. Bertelli .	»
Trabajo . . .	17,500	F. Devoto y R. Brühl . .	1888
Amalia . . .	10,824	J. B. Iturraspe . . .	»
Cristina . . .	7,648	Id. . . .	»
Prosperidad . . .	11,800	Hume Hermanos . . .	1891
Santa Maria . .	11,200	J. Lamothe y Macià . .	1893
Milagro . . .	5,412	P. Lencina	»
El Milagro . . .	2,500	A. de la Peña . . .	1894
Chañar . . .	1,000	Matteo Fantini . . .	1896
Juan Domingo . .	2,534	E. Almada, G. Spalla e altri .	»
Eugenia . . .	4,548	J. Peña	1897
Luisa	6,120	N. Gonzalez	»
Santa Rita . . .	11,840	J. Plà	1894
Galeno . . .	2,000	B. Moyano	»

A norma della legge sulle colonie 23 ottobre 1896 il perimetro di ogni colonia è determinato da strade della larghezza minima di

10 metri e ogni due chilometri i lotti o gruppi di lotti sono separati da strade vicinali di eguale larghezza, tutte fiancheggiate da pali (postes) di *barba del tigre* o di *quebracho colorado*, con 5 o 6 fili di ferro galvanizzato (*alambre*).

Da un lato e dall'altro della ferrovia si estendono a perdita d'occhio campi di grano (trigo) e di lino. Qui il grano è ancora tutto in piedi e verdastro ma fra una diecina di giorni sarà al punto di esser mietuto. Lo stesso è del lino, in mezzo al quale, come pure in mezzo al grano, in tutto il tratto tra la Estacion « *La Francia* » e la « *Est Devoto* », noto molte erbaccie (*yuyos*), perchè ogni colono semina tanto, in media 200 ettari ciascuno, che nessuno si cura di sradicare le male erbe che crescono fra il grano ed il lino; ma fra qualche anno, se i coloni, qui come nel resto della provincia quasi tutti italiani, non vorranno perdere in massima parte il raccolto, come già accade in qualche punto, dovranno introdurre questa dispendiosa ma utile pratica.

Rare sono qui le case coloniche, tutte lontane dalla ferrovia, e pochissimi gli alberi da frutta e da ombra intorno alle medesime. Le cavallette (*langostas*) che in questi paraggi, più o meno ogni anno e più di una volta, fanno la loro apparizione in sciami innumerevoli che rassomigliano a una copiosa nevicata e talora a fitte nuvole sopra quindici o venti chilometri di lunghezza per uno o due di larghezza, distruggono tutto: grano, quando lo trovano in erba, ortaglie, alberi da frutta ed è perciò che, di questi ultimi, in quasi tutte le colonie, i coloni ne piantano molto pochi in paragone di quelli che, senza questa piaga, potrebbero piantare. Solo il *paraiso* (Melia azedarach) albero da ombra è immune da questo flagello ed è questo il solo albero che i coloni piantano in quantità intorno alle loro case, e sui confini delle loro *chacras*, sia per riparo contro i calori estivi, come per trarne legna da ardere, ma anche di questi alberi qui non se ne incontrano tanti come nelle colonie della vicina provincia di Santa Fè.

All'orizzonte grandi ed estese nuvole di fumo si elevano dai pressi della vicina linea ferroviaria *Ramal Morteros*, seguito della *Buenos Aires y Rosario*, da ogni lato della quale vengono bruciate le erbe secche per impedire che le scintille delle locomotive incendino, come più d'una volta è accaduto, i campi di grano.

Verso mezzogiorno, come ho detto in principio, arrivai a S. Francisco, il paese più importante del dipartimento di S. Justo, con-

siderevolmente ingranditosi in questi ultimi anni. S. Francisco conta attualmente quasi 5000 abitanti ed è destinato ad acquistare anche maggiore importanza.

Fanno capo a S. Francisco le seguenti colonie:

DENOMINAZIONE delle Colonie	Superficie Ettari	NOME DEI FONDATORI	Anno di fondazione
S. Francisco . .	21,650	J. B. Iturraspe . . .	1886
Iturraspe . . .	21,645	Id. . . .	»
Luis A. Sauce . .	20.260	Luis A. Sauce . . .	»
Luxardo . . .	10,560	Rodolfo Brühl . . .	1887
Quebracho herrado .	8,112	Macià y Leiba . . .	1892

Essendomi proposto di fermarmi a S. Francisco al ritorno, appena là giunto presi il treno del *Ramal Morteros*, continuazione del F. C. Buenos Aires y Rosario, il quale attraversa le rimanenti colonie del dipartimento di S. Justo.

Questo tronco ferroviario inaugurato nel 1891, lungo, tra S. Francisco e Morteros, 110 chilometri, attraversa le più belle colonie che abbia visto durante questo mio viaggio.

Poco dopo lasciato S. Francisco si giunge alla stazione *Luxardo*. Fino a qui sono pochi i campi coltivati a grano e a lino, ma tra *Luxardo* e *Morteros* da una parte e dall'altra della ferrovia è como un mare biondeggiante di spighe e di lino dorato, in mezzo a cui sorgono come isole di tanto in tanto le case coloniche circondate da *paraisos*. Qui è già cominciata la mietitura del lino, del quale si vedono all'orizzonte immense pagliarozze (*parvos*).

Alla stazione *Luxardo* segue la stazione *Freyre*, uno dei paesi più importanti di questa linea, che conta quasi un migliaio di abitanti. Intorno a questo paese esistono le colonie seguenti:

DENOMINAZIONE delle Colonie	Superficie Ettari	NOME DEI FONDATORI	Anno di fondazione
Freyre . . .	21,645	J. B. Iturraspe . . .	1886
Anita	10,230	Santiago Temple . . .	1892
Pradamano . . .	3,750	Piccini y Virasoro . . .	1893

Viene poi la stazione *Porteña,* paese di circa 200 abitanti e che ha dintorno le colonie sottoindicate:

DENOMINAZIONE delle Colonie	Superficie Ettari	NOME DEI FONDATORI	Anno di fondazione
Valtellina . . .	10,200	C. Visconti Venosta . .	1888
Gorchs . . .	10,800	A. Gorchs	1892
Lavarello . . .	24,354	Gutierez y Lavarello . .	»
Palo labrado . .		Id. . .	»
Nuevo Piamonte . .		Id. . .	»
Nueva Udine . .	2,500	Clusellas y Tomatis . .	»

Segue la stazione *Brinkmann,* piccolo paese di 120 abitanti, intorno al quale, oltre a due grandi *estancias,* una della vedova Brinkmann e l'altra del signor Gorchs, stanno le seguenti colonie:

DENOMINAZIONE delle Colonie	Superficie Ettari	NOME DEI FONDATORI	Anno di fondazione
Seeber	9,500	F. Seeber	1888
Vigneaud . . .	7,170	E. Vigneaud	1889
Brinkmann . . .	21,650	Frat. Milesi	1892

Da ultimo viene la stazione di *Morteros,* paese di 1600 abitanti, testa di linea del succitato tronco ferroviario, intorno al quale si estendono le colonie sottoindicate.

DENOMINAZIONE delle Colonie	Superficie Ettari	NOME DEI FONDATORI	Anno di fondazione
Isleta	5,300	P. y A. In debuit . . .	1889
S. Pedro . . .	16,000	Milesi y Mangini . . .	1888
Maunier . . .	15,500	L. Maunier	1890
Dos Hermanos . .	10,824	Clnsellas Hnos . . .	»
Morteros . . .	19,000	G. Beiro	1891
Dos Rosas . . .	5,000	Silva y Leyba. . . .	»
Miramar . . .	9,000	Perret y Gasser . . .	1892
Diez de Julio . .	22,139	F. Machinlay . . .	»

Come si rileva dall'interessante statistica relativa allo stato delle colonie e dell'agricoltura in generale di questa provincia nello scorso anno, di recente pubblicata dal valente e studioso direttore generale della statistica di questa stessa provincia, ingegnere Manuel Rio, le menzionate 46 colonie sopra un totale di 467,798 ettari di superficie ne avevano nello scorso anno coltivati a grano 175,825, a lino 47,355, a erba medica (alfalfa) 13,424, a maiz 2057, a orzo 215, a ortaglie 391, a vigna 1000, con alberi da frutto numero 48,285 e da ombra 1,466,150.

Il grano raccolto fra tutte le suindicate colonie nell'anno scorso, ammontò a quintali 846,790 e il lino a quintali 154,000. Il prodotto medio del grano fu di quintali 5 per ettaro. Occorre peraltro osservare che l'anno passato per il dipartimento di San Justo fu una annata pessima, essendo, per la siccità, in molte colonie quasi completamente fallito il raccolto.

La popolazione delle colonie medesime, all'infuori di quella dei paesi (pueblos) che insieme avevano 8495 abitanti, contava nello scorso anno 22,346 individui, ripartiti in 2939 famiglie, delle quali ben 2663 italiane.

Riguardo alla loro condizione i coloni stessi si dividevano come segue:

	Proprietari	Affittuari	Mezzadri
Argentini	389	52	28
Stranieri	753	234	535

Il numero delle case di commercio del dipartimento, che dal 1880 al 1890 era solo di 29, era nel 1900 salito a 834 per $^2/_3$ straniere, e di queste la maggior parte italiane con un capitale complessivo di 3,230,000 pesos.

Giunti a Morteros la sera del 19 novembre fui ospitato nella casa del signor Bottaro, regio agente consolare.

Il signor Bottaro, nativo di Pietra Ligure e che ha diploma di ragioniere, benchè da pochi anni stabilito in Morteros, col suo spirito commerciale e intraprendente, e col suo lavoro indefesso, si è fatto una posizione più che rispettabile. Oltre a un grande *almacen por mayor,* tienda, ferreteria con deposito di macchine agricole, dove si fornisce la maggior parte dei coloni circonvicini, egli è uno dei più forti incettatori di cereali, è proprietario di tre grandi colonie, Maunier e Valtellina in questa provincia e Zenon Pereyra in quella di Santa Fè, ha tre succursali della sua casa in Brinkmann,

Freyre e Porteña. Oltre a ciò nello scorso anno ha edificato in Morteros un molino a vapore a cilindri, con una macchina della forza di 75 cavalli e un macchinario dei più perfezionati venuto dalla Germania, capace di una produzione giornaliera di 200 *bolsas* di farina di 90 chilogrammi l'una. Infine annualmente egli fa anticipazioni a 2000 coloni per circa un milione di pesos (2 milioni di franchi).

Dopo di lui viene la casa Colombetti Hermanos, proprietari di un molino a vapore nel paese stesso di Morteros, con una macchina della forza di 100 cavalli, capace di una produzione giornaliera non inferiore a quella del molino Bottaro. Vi è poi il signor Giovanni Beiro fondatore della colonia Morteros, il signor Mattia Fassi, colonizzatore anch'esso e proprietario di più di una lega di coltivato e infine parecchi coloni in pochi anni divenuti proprietari chi di 200, chi di 400, chi di 600 e più ettari di terra.

All'indomani del mio arrivo a Morteros, in compagnia del signor Liebmann, socio del signor Bottaro, andai a visitare la colonia Maunier, di recente acquistata da quest'ultimo ed una *estancia* da lui fondata pochi mesi fa nel perimetro della colonia stessa presso alla riva del *Mar Chiquita,* vasto specchio bassissimo di acqua salmastra, che misura non meno di 75 leghe (375 chilometri) di circuito, a sei leghe di distanza da Morteros.

Si traversò prima la colonia *Isleta*, dove ebbi occasione di vedere vari coloni italiani intenti a tagliare il lino coll'*Espigadora Randolph reformada* o colla *Espigadora Mac Cormich* di Chicago tirate ognuna da quattro buoi e col vagone allato, dove si raccoglie il lino tagliato, tirato da quattro cavalli. Queste *espigadoras* si adoperano egualmente per la mietitura del grano.

Lo strato di terra coltivabile, un'argilla gentile mista a sabbia e ad *humus* nerastro, una specie della famosa terra nera della Russia meridionale, è la stessa come tra San Francisco e Morteros, presso a poco come nella vicina provincia di Santa Fè fino alle rive del Paranà e con poca differenza così continua fino alle rive del *Mar Chiquita.* Il lino, di cui quest'anno i coloni, attratti dall'elevato prezzo, hanno seminato più dell'anno precedente, è bellissimo; per ogni concessione di 25 ettari qui lascia sperare un raccolto di 300 o 350 quintali. Il grano è meno bello, frammisto a molte erbaccie, ha sofferto per le pioggie e per la nebbia in settembre e ottobre e difficilmente ogni concessione di 25 ettari arriverà a dare

250 quintali. In alcuni campi, fortunatamente pochi, il grano si vede talmente soffocato dalle cattive erbe che non vale la pena di mieterlo.

Il grano che si semina di preferenza è il *barletta*, un grano duro meglio resistente di altre qualità all' umidità e alla nebbia. Il grano *russo* dà un prodotto più abbondante ma ha il difetto che appena maturo lascia cadere i chicchi e, tardando a mieterlo, una gran quantità resta sul campo, perciò viene seminato sempre in minor quantità.

Dopo tre ore di viaggio, ora in mezzo a campi di grano e di lino, ora in mezzo al campo naturale coperto di ciuffi rilucenti di *paja de techar*, di *paja brava* e di altre erbe foraggiere, come nella pampa, in mezzo a cui pascolavano mandre di vaccine e di cavalli, incontrando di quando in quando dei *ranchos* o delle case di mattoni cotti al sole *(adobe)* con dei *corral* pieni di vaccine, giungemmo all'*estancia* del signor Bottaro a un mezzo chilometro di distanza dal *Mar Chiquita*.

Nell' *estancia* fummo gentilmente accolti dal signor Giuseppe Brevi, un giovane bergamasco, vigoroso e pieno di energia, il quale in meno di un anno ha già dato all' *estancia* in parte coltivata ad *alfalfa* un buon assetto. Prima di assiderci a tavola facemmo un giro nei dintorni della casa e avemmo campo di osservare tutto il terreno circostante invaso dalla *langosta saltona*, la quale marciava in fitte schiere della lunghezza di qualche chilometro, producendo un ronzio sordo, che si udiva a una discreta distanza. Dopo due o tre settimane quelle langoste si saranno trasformate in *voladoras* e dove saranno capitate avranno portato lo sterminio.

L'acqua potabile, mentre fra San Francisco e Morteros si trova, benchè un poco salmastra, da 4 a 8 metri di profondità, presso le rive del *Mar Chiquita* non si trova invece che a 18 o 20 metri ed ha un gusto salmastro anche più marcato, che nessuna bevanda con cui si mescoli, vale a nascondere. Per uso della casa e per abbeverare gli animali dell' *estancia* il signor Brevi ha fatto scavare due pozzi profondi una ventina di metri, dai quali l'acqua viene sollevata mediante le pompe a vento, *Aer motor* di Chicago, qua tanto in uso in tutte le colonie, non mancando mai in questa grande pianura il vento.

Nel pomeriggio, ci dirigemmo in carrozza verso il *Mar Chiquita*, ma giunti a un duecento metri dalla sponda i cavalli non vollero andare più avanti e dovemmo fare l' ultimo tratto a piedi

senza raggiungere l'acqua perchè, la sponda di questo mare, che ogni anno va diminuendo, è per buon tratto ricoperta di incrostazioni saline o piuttosto salnitrose. L'accennata diminuzione deriva dal fatto che da varî anni l'acqua dei fiumi che si scaricano in questo mare interno, cioè il Rio Primero proveniente dalla Sierra di Cordoba e il Rio Dulce proveniente dalla provincia di Santiago del Estéro, viene in gran parte destinata all'irrigazione, mentre d'altra parte nella regione circostante le pioggie sono assai scarse. Intorno a questo mare, come pure attorno alle *Salinas grandes*, una gran laguna tra le provincie di Cordoba e Catamarca cresce in abbondanza un piccolo arbusto, il *jume* (spirostachis patagonica) la cui cenere contiene molto carbonato impuro di soda, che serve per la fabbricazione del sapone.

La mattina del giorno seguente 21 novembre visitai il molino Bottaro, il molino Colombetti, la chiesa parocchiale e il parroco don Giuseppe Russo da San Francesco Camastra (provincia di Messina). Poi col signor Liebmann andai a quattro leghe di distanza a visitare prima la colonia detta « *Campo Beiro* », poi la colonia « *San Pedro* » confinante con la provincia di Santa Fè. In questa seconda colonia visitai le *chacras* di alcuni dei principali coloni tutti piemontesi, quali il colono Nugna, proprietario di 26 concessioni di 25 ettari l'una (ettari 650), Costamagna proprietario di 12 (ettari 300), Aymard e Manfredi, proprietari ciascuno di 16 concessioni (ettari 400). Tutti questi coloni hanno belle case in muratura e magazzini (galpones), hanno uno o più mezzadri (medieros), ognuno ha una o più *espigadoras*, ciascuna delle quali costa circa mille franchi, numerosi aratri di acciaio o rastrelli (rastras) e qualcuno ha pure la macchina trebbiatrice, il cui prezzo insieme alla locomobile varia da 3 a 4 mila pesos oro (15 a 20 mila franchi), Nella casa di ognuno di questi coloni, che mi fecero tutti la più festosa accoglienza, notai molto ordine, pulizia e un grande benessere, quale solo le famiglie dei contadini più agiati godono in Italia. E notisi che, in tutte le colonie, di coloni agiati proprietari come questi ve ne sono parecchi. Vi sono pure i disgraziati che cominciano con due o tre cattivi raccolti, si indebitano e sono costretti ad andare a lavorare altre terre, ma, come ho inteso dire, e in parte ho potuto vedere io stesso, non sono i più; i più invece migliorano considerevolmente la loro sorte.

L'aspetto dei campi di grano in queste colonie era migliore che nelle colonie *Isleta* e *Maunier*, da me visitate il giorno avanti e ritengo che ogni concessione di 25 ettari avrà dato 300 quintali e forse più. Egualmente bello trovai il lino.

Nel pomeriggio tornai a visitare qualche altra *chacra* ed altre famiglie coloniche presso le quali ebbi a fare le medesime osservazioni che sarebbe inutile ripetere.

La mattina del 22, preso congedo dal signor Liebmann e dalla sua gentil signora, ripartii per San Francisco, dove giunsi poco dopo il mezzogiorno, ricevuto dal signor Sestilli, regio agente consolare, dal commissario generale di polizia signor Campos, dal signor Fossati, presidente della società di mutuo soccorso « *XX Settembre* », dal dottor Pavesio e da una trentina dei principali connazionali stabiliti in San Francisco.

Dopo la visita fatta alle colonie dei dintorni di Merteros credei inutile visitare quelle intorno a San Francisco che si trovano in eguali condizioni.

Nel pomeriggio visitai prima l'Agenzia consolare, poi la sede della società « *XX Settembre* », andai a far visita all'Intendente municipale, al Commissario generale di polizia, non essendovi in San Francisco Gefe politico, che risiede invece in Concepcion del Tio e da ultimo visitai le principali case di commercio italiane, quali sono quelle Ripamonti e Botturi, Bernardo Bertello e Bertello Hermanos. Sono tutte case *introductoras* di primo ordine che riuniscono, come qui è uso generale, almacen por mayor, tienda, ferreteria, vendita di legnami, di macchine agricole, di tela e sacchi da imballaggi, compra e vendita di cereali e lino e che forniscono ai coloni quanto loro abbisogna e fanno loro pure anticipazioni in danaro su vasta scala.

La principale di queste è una casa lombarda, Ripamonti e Botturi, che prima era alla Rafaela (provincia di Santa Fè) dove ora ha invece una succursale. È una casa che ha parecchi milioni di pesos di capitale e che ha impiantato a sue spese e per suo uso esclusivo, tra San Francisco e Morteros, una linea telefonica lunga 110 chilometri che è costata 11 mila pesos. Questa casa ha succursale in Devoto, Freyre, Morteros, Zenon Pereyra e per la compra dei cereali ha rappresentanti anche in altre stazioni della provincia di Cordoba come in quella di Santa Fè. Solo di sacchi da imbal-

laggio (bolsas) per il grano e il lino ne vende varie centinaia di migliaia all'anno.

In questa casa incontrai una grande quantità di braccianti arrivati da poco, come da diversi anni usano a fare, dall'Italia per occuparsi durante la raccolta nelle colonie. Di questi braccianti ne incontrai molti in tutte le stazioni ferroviarie per dove passai. Guadagnano, secondo gli anni, da 3 a 4 *pesos* al giorno oltre al vitto, che consiste in una minestra, nel tradizionale *puchero* e un poco di acquavite (caña paraguaya). Con questo guadagno, dopo quattro mesi tornano in Italia, dove arrivano in tempo per prender parte ai lavori della raccolta nei rispettivi paesi e poi alla fine dell'anno tornano nuovamente qui.

Dopo la casa Ripamonti e Botturi viene la casa Bernardo Bertello, piemontese, che dispone di un capitale di mezzo milione di *pesos* e ha succursali in Clusellas, Susanna e Rauch.

Di minore importanza, ma che pure fanno buon numero di affari dello stesso genere, sono poi le case Bertello Hermanos, Carlo Stica e figlio e altre minori.

Havvi pure in San Francisco un fabbrica a vapore di paste della ditta Biava e C. di discreta importanza.

Visitate le anzidette case di commercio in compagnia del regio agente consolare e del signor Carrier spagnuolo, gerente del gran molino del dottor Bernardo Iturraspe, governatore di Santa Fè e uno dei più grandi proprietari e colonizzatori delle provincie di Córdoba e di Santa Fè, andai a fare un giro nei dintorni del paese allo scopo principalmente di visitare uno stabilimento di campo del succitato dottor Iturraspe, dove ha splendidi tori e vacche Durham e montoni e pecore Lincoln, destinati al miglioramento del bestiame vaccino e ovine delle sue *estancias*.

La sera, di ritorno nel paese, assistei ad una festa scolastica, alla quale presero parte in maggioranza figli e figlie d'italiani, dei quali sono in San Francisco più di duemila.

La mattina dopo, 23 novembre, visitai il molino Iturraspe che, distrutto un anno fa da un incendio, è stato ora ricostruito e più grandioso di prima, ed è consi erato il primo di tutta la Repubblica. È un edificio a quattro piani, fornito di un superbo macchinario venuto dalla Germania, ha una macchina della forza di 180 cavalli e una produzione di 400 sacchi (bolsas) di farina di

90 chilogrammi l'uno al giorno. In questo molino è da quattro anni impiegato come cassiere cointeressato nell'amministrazione, il giovane Raffaele Finari, di Lanciano (Chieti), contabile, il quale, se avrà buona volontà, potrà farsi una posizione rilevante.

Esiste in San Francisco un altro molino, pure importante, della ditta Lanfranchi e Boero, il primo svizzero, il secondo italiano, ma non ebbi il tempo di visitarlo.

Prima di partire non trascurai di visitare la chiesa parrocchiale di grandi proporzioni, rimasta a metà, come pure feci visita al parroco don Luigi Terzuoli, astigiano, il quale si lamentò con me che gli abitanti di San Francisco si occupino esclusivamente degl'interessi materiali lasciando la chiesa pressochè deserta.

Non avendo altro d'interessante da vedere in San Francisco, a mezzogiorno partii per Santa Fè per visitare al ritorno le colonie del resto della provincia di Cordoba, lungo il F. C. Central Argentino ed anche per fare un confronto colle colonie di Santa Fè.

Vidi, passando, le colonie presso le stazioni Josefina, Clusellas, Angelica, Pilar, Humboldt e Esperanza, le più antiche della provincia di Santa Fè e, benchè fugacemente, potei osservare che qui la terra, a cui non si dà il necessario riposo e che non si ha ancora l'abitudine di concimare, comincia a perdere la sua primitiva fertilità e che tanto il grano come il lino erano meno rigogliosi e più infetti di male erbe di quelli tra S. Francisco e Morteros. Qui i campi sono circondati da alberi di *paraisos* in gran numero e le case coloniche sono più belle: ciononostante queste colonie sono in decadenza, e ciò spiega il fatto come molti coloni proprietari o affittuari ogni anno si trasferiscono nella provincia di Cordoba in cerca di terreni da acquistare o da prendere in affitto a più basso prezzo. Mentre nella provincia di Santa Fè i terreni non costano meno di 60 e più pesos l'ettaro e gli affitti si fanno sulla base del 18 al 20 °/₀ del prodotto, invece nella provincia di Cordoba il prezzo dei migliori terreni nelle colonie è di 30, al massimo di 40 *pesos* l'ettaro e la media degli affitti è del 12 °/₀ del prodotto. Andando le cose di questo passo fra una diecina d'anni e forse prima, se si potrà contare sopra una forte immigrazione di agricoltori dall'Italia, la provincia di Cordoba per le colonie supererà quella di Santa Fè.

Passai in Santa Fè la notte e la mattina dopo, spinto dal desiderio di vedere il Paranà che non avevo ancora visto, e la città

di Paranà molto interessante per la sua posizione che domina il Rio, essendo la distanza solo di due ore di navigazione, alle 7 ant. m'imbarcai sul vaporino diretto alla suddetta città. Dopo un'ora e mezza di navigazione nel braccio del Rio, che mette in comunicazione la città di Santa Fè col gran fiume, in mezzo a rive abbellite da numerosi *ceibo* (erithrina crista-galli) che facevano pompa dei loro splendidi fiori porporini, lasciato alla sinistra il porto di Colastiné, da cui si vedevano emergere gli alberi di numerosi bastimenti, il vaporino entrò nel maestoso Paranà, in quel punto largo da 3 a 4 chilometri, e alle 9 ant. giunsi nel porto di Paranà. Montato in carrozza, dopo una salita di meno di un quarto d'ora giunsi nell'interno della città, percorsi le principali strade, vidi passando il grandioso palazzo del governo, opera di un architetto italiano di questi ultimi anni, visitai la cattedrale, una delle più belle dell'Argentina, e dopo mezzogiorno ridiscesi al porto in attesa del vapore « *Urano* » dell'armatore Mihanovich, proveniente dal Paraguay, il quale doveva condurmi a Rosario. Questo vapore però, invece di giungere all'1 pom. come mi era stato detto la mattina nell'agenzie, si fece aspettare fino alle 8 pomeridiane.

Mentre passeggiavo sulle rive del Paranà ebbi la gradevole sorpresa di vedermi venire incontro il prof. Francesco Scardin, veneto, distinto cultore delle scienze sociali, diplomato nella Scuola superiore di commercio di Venezia, da me conosciuto in Cordoba, il quale da più di un anno era in giro per l'Argentina per raccogliere dati e informazioni per il 2° volume della sua interessante pubblicazione « *Vita italiana nell'Argentina* ». Mentre mi trattenevo con lui sopravvenne un altro veneto, l'ing. Cesare Menegazzo di Dolo, al servizio del governo nazionale, addetto alla commissione di studio del medio Paranà, giovane attivo e di gentili maniere, da poco nell'Argentina. Il suddetto ingegnere ci condusse in un vaporino del governo a vedere la *Bajada grande* del Paranà, il vero porto della città di Paranà. Di ritorno da questa gita essi risalirono in città e qualche ora dopo, essendo finalmente giunto il vapore « *Urano* », mi ci imbarcai alla volta di Rosario, dove giunsi la mattina dopo alle sette.

Il 25 e il 26 novembre mi trattenni a Rosario, che ancora non conoscevo e che è città di grande movimento commerciale. Il giorno dopo del mio arrivo, in compagnia del cav. Notari, reggente il consolato, visitai l'ospedale italiano e l'edificio sociale della fiorente società di mutuo soccorso « *Garibaldi* » e le annesse scuole.

La mattina del 27 novembre lasciai Rosario per visitare le altre colonie della provincia di Cordoba nei dipartimenti di *Marcos Juarez* e *Union*. Partito alle 7 ant. per la linea del F. C. Central argentino alle 11 $^{1}/_{2}$ ant. giunsi a *Marcos Juarez*, dove alla stazione fui ricevuto dal signor Depretis regio agente consolare, dal commissario generale di polizia, dal giudice di pace, dalle due Società italiane di mutuo soccorso « *Volere è potere* » e « *Unione e Benevolenza* » colle rispettive bandiere e una piccola banda e da un buon numero dei principali connazionali residenti nel paese.

Accompagnato dal regio agente, mi recai a far visita al commissario generale di polizia, rappresentante l'assente Gefe politico del dipartimento, al giudice di pace e al rappresentante dell'intendente municipale anch'esso assente. In seguito visitai le sedi delle due società di mutuo soccorso e le principali case di commercio italiane. Queste, in confronto di quelle di S. Francisco sono poche e di minore importanza, il grosso del commercio essendo qui in mano degli spagnuoli, in generale baschi, assai capaci, ma altresì rapaci e spesso senza pietà verso i nostri coloni che hanno la disgrazia di dover ricorrere a loro per le somministrazioni di generi e anticipazioni in denaro di cui hanno bisogno.

La principale casa italiana di commercio è quella dei fratelli Calzolari di Bologna, giovani istruiti ed intraprendenti, solo da tre o quattro anni stabiliti in Marcos Juarez, i quali hanno un almacèn por mayor, con tienda, ferreteria, vendita di macchine agricole e di legnami, e si occupano nello stesso tempo di compra e vendita di cereali all'ingrosso e fanno ai coloni anticipazioni in denaro. Essi ogni anno vanno guadagnando terreno ma, non disponendo di un gran capitale, non sono ancora in grado di battere come converrebbe, la casa spagnuola Lardizàbal, la più forte dello stesso ramo nel paese.

Viene in seguito il signor Carlo Damiano, piemontese, negoziante di cereali che ogni anno compra e vende in media da 50 a 80 mila quintali di grano.

Vi è un farmacista che è il regio agente consolare, già in buona posizione e assai stimato; vi sono poi diversi almaceneros, negozianti di vini e liquori, di ferreteria, salumai, macellai, panattieri ed altri che in generale fanno tutti buoni affari.

Di molini a vapore in Marcos Juarez ve n'è uno solo, anni ad-

dietro proprietà del signor Tiscornia, italiano, ora del signor Escudero, spagnuolo. Ha una macchina di 100 cavalli di forza e una produzione media giornaliera di 200 *bolsas* di farina.

Il paese di Marcos Juarez sorto da poco più di dieci anni è ora uno dei più importanti della provincia e conta attualmente 3500 abitanti, dei quali più di $^2/_3$ italiani.

Il dipartimento omonimo poi conta le seguenti colonie:

DENOMINAZIONE delle Colonie	Superficie Ettari	NOME DEI FONDATORI	Anno di fondazione
Las Cañas	5,412	Nazario Casas	1888
La Vascongada	11,191	Mendiguren y Lizado	1896
Pedro Araya	10,800	Vinoy Araya	1890
Jerusalen	10,824	Henry Araya	1890
Rosendo Sosa	1,099	Rosendo Sosa	1892
Progreso	5,412	Comp. Anon. Argent. de colonias y Tierras	1891
Zaldarriaga	8,118	Tiburcio Saldarriaga	1894
Barge	11,201	Bruno y Laiseca	1893
Arias (Sez. A)	12,024	Comp. de Tierras G. S. S: F. y C.	1890
Arias (Sez. B)	12,562	Id. id.	»
Maria Ester	8,800	Brebbia y Tamburini	1894
Isla Verde	21,648	Engelbert Hardt y C.ª	1892
Artagaveytia	10,824	Artagaveytia Hnos	1892
Elisa	22,422	Camilo Aldao	1887
Lincoln	10,824	Lincoln Araya	1894
Francisco Cassinotti	2,706	F. Cassinotti	1890
Sick	8,970	J. F. Konecamps	1898
Palatina	8,422	Fed. Sick	1894
Los Medanitos	2,706	E. Roch y C.	»
Angelita	2,520	J. M. Bouquet	1888
Las Tunas	10,824	Comp. Anon. Colon y Tierras	1895
Rodriguez Peña	2,706	E. Roch y C.	»

DENOMINAZIONE delle Colonie	Superficie Ettari	NOME DEI FONDATORI	Anno di fondazione
Chañaritos . . .	8,118	C. Inflinger	1892
Las Hornallas . .	2,706	Id.	»
Marcos Juarez (Pueblo).	5,412	P. L. Funez	1889
Funes	9,211	E. Maldonado	1892
Olmos	12,175	Id.	1887
Siegenthales . . .	1,800	Siegenthales Hnos . . .	1895
Armando . . .	2,706	E. D. Ortiz	»
Fernando Araya . .	2,367	F. M. Araya . . .	1892
Guerra y Vicario . .	1,960	Guerra y Vicario . . .	1896
Leoncita . . .	5,412	Comp. A. C. y T. . . .	1894
Italiana . . .	8,118	J. Gödeken	1893
Pinasco y Castagnino .	1,157	A. de Arteaga . . .	1889
Ballesteros . . .	13,031	J. Ballesteros . . .	1892
Sofia	7,600	Wildermouth Hnos . .	»
Garibaldi . . .	6,000	D. Urquiza	1882
General Paz . . .	2,768	A. Pareja	1887
Oliva Sud . . .	5,058	T. Tbomas	1892
Oliva	8,124	Id.	»
Maria Gödeken . .	5,412	J. Gödeken	1895
Carlitos . . .	5,062	Id.	1894
General Baldissera .	4,275	Id.	1897
Amistad . . .	4,158	Id.	1892
Maria Angelica . .	3,896	A. Errasty y C. . . .	1896
San José . . .	3,854	G. Bessone y B. Prato . .	1892
Monte Castillo . .	10,824	F. Noctinger . . .	»
Santa Maria . . .	2,706	Flening Francès . . .	»
Marcos Sastre . .	16,199	E. D. Ortiz	1888
Los Molles . . .	10,824	R. de la Plaza . . .	1889
Benvenuto . . .	8,000	D. Benvenuto y M. Landeta .	1887
Tortugas . . .	10,000	Comp. de Tierras F. C. C. A. .	1870

DENOMINAZIONE delle Colonie	Superficie Ettari	NOME DEI FONDATORI	Anno di fondazione
Del Rosario . . .	2,435	C. Nuñez	1896
San Jorge . . .	9,000	F. Moreno	1891
Videla	5,400	J. M. Videla	1890
Ricasoli . . .	10,824	P. S. Alcacer	1889
San Rafael . . .	10,140	E. P. de Araya . . .	1885
Leones . . .	16,000	Comp. de T. y C. del F. C. C. A. .	1886
Ermila . . .	5,412	Varii	1888
Cordoba . . .	6,700	E. Lascano y O. Velez . .	1887
Carlos Casado . .	12,000	T. Casado y C. . . .	1890
Luis Velez . . .	8,216	J. Astrada y O. Velez . .	1891
Josefa	10,824	P. Araya	1896
Tixier	3,460	A. Tixier	1887
Juarez Celman . .	50,064	A. de Artoaga . . .	»
Rosarito . . .	10,827	Id. . . .	1892

Tutte queste colonie in numero di 66, hanno una superficie di ettari 542,270, dei quali come si rileva dalla già citata pubblicazione del direttore generale della statistica di questa provincia, erano nell'anno scorso coltivati a grano ettari 277,389, a lino 11,776, a erba medica 39,945, a maiz 5,736, a orzo 288, a ortaglie 152, a vigna 745, con alberi da frutta numero 15,295 e da ombra 75,200.

Il grano raccolto nelle colonie medesime nello scorso anno ascese a quintali 2,687,320, il lino a 92,200 e il maiz a 29,340. Il prodotto medio del grano fu di quintali 9 $^1/_2$ per ettaro.

La popolazione delle stesse colonie, all'infuori di quella dei *pueblos* aventi insieme 10,245 abitanti, contava 14,547 individui, ripartiti in n. 2516 famiglie, delle quali 1911 italiane.

I medesimi si dividevano come segue:

	Proprietari	Affittuari	Mezzadri
Argentini	301	181	65
Stranieri	1009	812	989

Il numero delle case di commercio nelle colonie medesime, compresi i *pueblos*, che tra il 1880 e il 1890 era solo di 10, ora nel-

l'anno scorso è salito a 587 con un capitale di pesos 3,387,000.

La mattina del 28 novembre in compagnia del regio agente consolare, del giudice di pace signor Pardo e di diversi italiani, che pure gentilmente vollero accompagnarmi, andai a visitare tre delle più vicine colonie, *Casado, Olmos* e *Funes*, situate in un raggio di 4 a 5 leghe intorno al paese di Marcos Juarez.

La prima *chacra* che si visitò fu quella di Giovanni Cuffia da Virle (provincia di Torino), da 14 anni in Marcos Juarez, proprietario di quasi 300 ettari di coltivato dei quali 225 seminati a grano. Osservai che questo era in genere più bello, le spighe più piene che nelle colonie dei dintorni di Morteros e il colono ne sperava un prodotto di almeno 12 quintali per ettaro.

In questo dipartimento si semina quasi tutto a grano. Il lino, che nelle colonie del dipartimento di San Justo viene coltivato circa in proporzione di $^1/_4$ contro $^3/_4$ di grano, qui viene coltivato in assai minori proporzioni avendolo più volte la *langosta* completamente distrutto.

Dalla *chacra* Cuffia si passò a visitarne altra vicina, più importante, di Giovanni Bonetto, pure nativo di Virle, un bel vecchio robusto di antico stampo, uno dei primi a stabilirsi nel paese quando intorno alla stazione non vi erano che poche case. È proprietario di 560 quadre (900 ettari) delle quali 330 coltivate a grano. L'anno passato nella stessa area seminata a grano ebbe un prodotto di 6400 *bolsas* pari a 3840 quintali e quest'anno spera che gli renda anche di più. Ha 250 tra vacche e buoi e circa 100 cavalli, e così in proporzione hanno gli altri coloni: ha una casa comoda e grande con spaziosi magazzini (galpones) per rimettere il grano e ha pure il suo *Aer motor*, pompa a vento per l'elevazione dell'acqua che qui s'incontra abbondantemente a 4 o 5 metri di profondità.

Nel pomeriggio ci rimettemmo in cammino e si andò a visitare un'altra *chacra* un pò più lontano, dal signor Antonio Sasia, da Gambasca (Cuneo). Possiede questi 350 quadre (580 ettari) di campo, ha anch'esso una bella casa, spaziosi magazzini, due grandi trebbiatrici, capaci di trebbiare ciascuna 400 quintali al giorno e siccome macchinista è altresì provvisto di una piccola officina da fabbro e da falegname per la riparazione delle sue macchine.

Poco prima del tramonto ci congedammo dal signor Sasia e tornammo a Marcos Juarez.

Ho testè ricevuto dalla regia agenzia consolare in Marcos Juarez

la seguente nota del grano ottenuto da diversi coloni dopo la trebbiatura effettuatasi nelle colonie da me visitate, da cui risulta che i calcoli da loro fatti di un raccolto maggiore di quello dell'anno scorso si sono verificati:

NOME E COGNOME DEI COLONI	Quadre seminate	Bolsas	Quintali
Bonetto Giovanni	330	7025	4712
Boero Alessandro	148	2408	1596
Frat. Mondino	130	2512	1634
Baretta Tommaso	90	1788	1314
Cuffia Giovanni	108	2017	1410
Formica Carlo	150	3009	2128
Biga Giovanni	115	2803	1543
Godino Giacomo	135	2876	1581
Daniele Battista	120	1910	1278
Daniele Francesco	120	1984	1314
Mainero Domenico	115	2211	1578
TOTALE . .	1561	30,543	20,088

Media del prodotto quintali 13 per quadra, pari a circa quintali 8 per ettaro.

La mattina del giorno seguente 29 novembre, partii per *Leones*, altro paese importante del dipartimento di Marcos Juarez, distante non più di mezz'ora di ferrovia.

È Leones un paese di 2000 abitanti, sorto come Marcos Juarez in questi ultimi dieci anni, è uno dei centri più importanti della provincia pel commercio granario.

La casa più importante è quella del signor Benvenuto, nativo di Monterosso al Mare (circondario di Spezia), corrispondente del consolato, il quale ha una grande *almacen por mayor*, con tienda, ferreteria, vendita di macchine agricole, compra e vendita di cereali e che fa grandi anticipazioni in danaro ai coloni. Si calcola che abbia un capitale di uno o due milioni di *pesos*, incetta da 250 a 300,000 quintali di grano all'anno ed è perciò chiamato da queste parti il re del *trigo* (grano).

Oltre a ciò il signor Benvenuto è anche proprietario della colonia omonima di una superficie di 8000 ettari. Ha ora associati nel suo esteso commercio i fratelli Pietro e Santiago e i nipoti Vittorio e Amedeo Rolando.

Viene dopo questa, la casa Giovanni Lavagetto, nato in Entrerios, ma oriundo genovese, che ha egualmente un grande *almacen por mayor* e fa pure un gran commercio di cereali.

Vi è poi in Leones un molino a vapore di proprietà del signor Giovanni Canale da Cuneo che ha una macchina della forza di 100 cavalli e una produzione media giornaliera di 100 *bolsas* di farina.

Dopo pranzo, accompagnato dal signor Benvenuto, visitai la sua casa di negozio, i suoi vasti galpones, la casa Lavagetto, e poi il locale della società di mutuo soccorso « *Patria e Lavoro* » nel quale da un anno è stata aperta una piccola scuola italiana.

Più tardi il signor Benvenuto mi condusse a fare un giro nella sua colonia a un paio di leghe di distanza, nella quale vidi occupati alla mietitura diversi coloni italiani e osservai grani non inferiori a quelli intorno a Marcos Juarez e che daranno presso a poco lo stesso prodotto.

La mattina del giorno successivo 30 novembre visitai il molino del signor Canale, poi la chiesa parocchiale e il parroco padre Domenico Losno da Albenga, un simpatico vecchio, da circa 30 anni nell'Argentina, e a mezzogiorno partii per Bell-Ville, dove arrivai un' ora dopo.

Per circa mezz'ora tra Leones e San Marcos la campagna è coltivata a grano. Vedo passando a San Marcos grandi magazzini per cereali della casa « *Carlomagno H.nos* » di Bell-Ville. Poi a misura che il treno si avvicina a quest' ultimo paese il grano va sempre diminuendo e si vedono estendersi a destra e a sinistra immensi *alfalfares* di un bel verde cupo. Siamo nella regione dell'erba medica (alfalfa) che si estende sopra una zona di circa 80 leghe di lunghezza sopra quasi 30 di larghezza e il cui centro è Bell-Ville, capoluogo del dipartimento « *Union* ».

Giunto in Bell-Ville, mi recai accompagnato dal signor Felice Carlomagno, regio agente consolare, a far visita al Gefe politico per il quale avevo una lettera del governatore della provincia, al parroco Ferreyra e all' intendentem unicipale. Successivamente mi recai alla sece della società « *XX Settembre* » dove fui ricevnto dal pre-

sidente e dal consiglio direttivo, visitai poi le principali case di commercio italiane.

In prima linea fra queste case è la casa Carlomagno H.nos di Agnone (Campobasso), i quali hanno un grande almacen por mayor con tienda, ferreteria, vendita di ferri e legnami e macchine agricole, compra e vendita di cereali e sopratutto di alfalfa. Di cereali la casa Carlomagno fa ogni anno un commercio di 250 mila quintali; nel commercio dell'alfalfa poi è la prima casa della Repubblica. L'anno scorso le sue spedizioni di questo articolo in Inghilterra, in Brasile e sopratutto nel Transwal per motivo della guerra anglo-boera, raggiunsero quasi un milione di balle (fardos) da 50 a 70 chili l'una. Ha succursali per l'acquisto dei cereali e dell'alfalfa a San Marcos (dipartimento Tercero Arriba) e altra succursale in Buenos Ayres. L'anno scorso fra tutto fece operazioni per più di 4 milioni di *pesos.*

Viene poi la casa G. Bolognesi e figli romagnoli i quali hanno pure almacen por mayor, tienda, ferreteria, corralon di ferro e legnami e macchine agricole e si occupano pure, ma molto meno in grande, di compra e vendita di cereali e di alfalfa.

Dopo di questi visitai la fabbrica di mobili del signor Marcassoli di Sondrio, abbastanza importante, e varie altre case di negozio di minore importanza.

È Bell-Ville un paese di antica data sul Rio Tercero, che prima si chiamava *Fraile muerto* e cambiò nome più di 30 anni fa quando fu inaugurato il F. C. Centrale argentino. Fino allora poco importante acquistò un'importanza sempre maggiore quando una ventina di anni fa il signor Cornelio Casas, argentino, e tre italiani, Pietro Maggi, Pietro Lattuada e Angelo Curioni cominciarono a dedicarsi alla coltivazione dell'alfalfa. Tale coltivazione, che per la natura speciale del terreno argilloso arenoso è in sommo grado permeabile fino a otto o dieci metri di profondità, come è dato di vedere sulle rive del Rio Tercero qui profondamente incassato, riuscendo mirabilmente, in pochi anni si diffuse in tutto il dipartimento e nei dipartimenti vicini, dotati in parte della medesima terra, e prese un immenso sviluppo. Ora Bell-Ville conta più di 5000 abitanti, ha le principali strade lastricate, illuminazione elettrica, tramvay e dopo Cordoba e Rio 4° è il paese più importante di questa provincia. Almeno la metà dei suoi abitanti sono italiani.

Le colonie del dipartimento *Union* non sono tante quante quelle dei dipartimenti di San Justo e Marcos Juarez; tuttavia anche di

queste ve ne sono parecchie e abbastanza importanti, come si può rilevare dal seguente specchio:

DENOMINAZIONE delle Colonie	Superficie Ettari	NOME DEI FONDATORI	Anno di fondazione
Bella Vista . . .	10,800	Fr. R. Sosa	1892
General Daufour . .	10,824	Y. Buden . . » .	1893
Confianza . . .	10,000	F. R. Sosa	1892
Dean Funes . . .	10,824	Benjamin Sastre . . .	»
Pelleschi . . .	3,564	P. y Juan Pelleschi . .	1894
Celina	4,000	Fed. Vernet	1892
Eldorado . . .	20,000	E. Villaruel	1893
Genovesa . . .	10,000	Fr. Ferreyra	1892
Lola	10,800	M. Clerice	»
Octavio Barbezat . .	10,000	O, Barbezat	»
San Meliton . .	10,80C	Aless. Miralli . . .	»
Santa Maria . .	10,000	C. Gonzalez	1893
Piamontesa . . .	3,500	Y. Franco y Pegretti Hnos .	»
Marull . . .	22,000	Lejarza y Marull Hnos . .	1893
Primera Argentina .	12,288	Marull Hnos	1895
Etruria . . .	8,925	A. Garzon, P. Diaz Y. Farga .	1892
San Olcese . . .	10,824	Olcese y C.	1895

Queste 17 colonie, come si rileva dalla ripetuta pubblicazione statistica, hanno una superficie complessiva di ettari 179,149, dei quali nello scorso anno erano coltivati a grano ettari 38,129, a maiz 2616, a orzo 312, a lino 2115, ad alfalfa 16,992, a ortaglie 128, con alberi da frutta 6070 e da ombra 48,200.

Riguardo all'alfalfa qui figura solo quella prodotta nelle colonie, mentre il grosso della produzione di questo foraggio è dato dagli stabilimenti di campo o *estancias*, destinate all'allevamento del bestiame (*ganaderia*).

Il grano raccolto nello stesso anno nelle menzionate colonie ascese a quintali 444,516, il lino a 22,983, il maiz a 41,265, l'alfalfa a 23,000,

l'orzo a 217. Il prodotto del grano fu in media di 12 quintali per ettaro, e quest'anno i coloni sperano che non sia inferiore.

La popolazione delle colonie medesime contava l'anno scorso 2565 individui ripartiti in 395 famiglie, delle quali 220 italiane.

La popolazione succitata dividevasi come appresso:

	Proprietari	Affittuari	Mezzadri
Argentini	225	121	139
Stranieri	242	102	189

In questa ripartizione però sono compresi anche i proprietari delle *estancias*, che in questo dipartimento sono numerose.

Il numero delle case di commercio del dipartimento che dal 1880 al 1890 era solo di 29, era nell'anno scorso salito a 348, delle quali $^2/_3$ straniere e di queste il maggior numero italiane.

La mattina dopo il mio arrivo a Bell-Ville, 1° dicembre, avendo nella notte piovuto, non potei andare molto lontano; così il signor Carlomagno mi condusse a vedere i grandi magazzini (galpones) presso la stazione ferroviaria pel deposito dei cereali e dell' alfalfa. Ve ne sono 6 o 7, uno dei quali appartenente alla ditta Bolognesi, uno ai fratelli Quaranta, uno al signor Luis Carlomagno e gli altri alla casa Carlomagno Hermanos.

Visitammo poi insieme l' *Hôtel de immigrantes* edificato pochi anni fa in proporzioni eccessivamente grandi per Bell-Ville, ed ora come questo di Cordoba, destinato ad altro uso.

Nel pomeriggio, collo stesso signor Carlomagno, andai dalla parte opposta del paese, verso il sud, a visitare prima lo stabilimento del signor Jose Maria Bouquet, dove ha bellissime vacche e tori olandesi, recentemente premiati in una importante *Feria ganadera* nella provincia di Santa Fè. Sono circa 200 vacche e pochi tori che il signor Bouvuet tiene per il miglioramento del suo bestiame vaccino di una *estancia* maggiore che possiede e che in parte vende ad altri *estancieros*.

Andati poi più avanti, percorremmo estesissimi alfalfares con immense *parvas* di alfalfa già secca dei primi tagli. Qui ebbi occasione di vedere in azione le falciatrici (*guadañadoras*) Albion tirate da due cavalli, che in pochissimo tempo falciano diversi ettari di alfalfa e le macchine *para enfardar* ossia per fare le balle di alfalfa secca legate con filo di ferro; di queste si usa farne di due dimensioni, le une piccole da 50 a 70 chili l'una destinate all'espor-

tazione all'estero, le altre di un peso tre volte maggiore destinate al commercio interno, soprattutto a Buenos Ayres.

Nel pomeriggio del seguente giorno, accompagnato da uno dei fratelli del regio agente e dal signor Pietro Soresi, piacentino, uno dei principali proprietari di Bell-Ville, già amministratore della colonia del signor Francesco Tau, tedesco, andai fino a quattro leghe di distanza a visitare due colonie, le più vicine e Bell-Ville, dove pure quasi tutti i coloni sono italiani. Uno dei principali, da cui ci fermammo è Antonio Cavallini di Modena, proprietario di circa 300 ettari di terra e che ne tiene in affitto altri 800 di proprietà del predetto signor Tau. Passammo successivamente dai coloni Rovera, Actis ed altri, ciascuno dei quali è parimente proprietario di 200 o 300 ettari di terra. Da tutti questi ebbi occasione di vedere bei campi di grano, la maggior parte ancora in piedi, non inferiore a quello delle colonie intorno a Marcos Juarez e che darà un prodotto poco diverso per qualità e quantità.

La mattina dopo, 3 dicembre, in compagnia del regio agente, mi recai a visitare il vicino stabilimento di allevamento ovino del signo John Birmingham, inglese, già capo stazione di Bell-Ville e da giovane stato in Australia e nella Nuova Zelanda, paesi che tuttora rimpiange, quantunque non abbia ragione di lamentarsi nemmeno del tempo passato nell'Argentina. L'*estancia* è piccolissima per questo paese, avendo una superficie minore di 200 ettari, tenuta quasi tutta a pascolo naturale, come nella pampa con una piccola parte di bosco di *algarrobos*. È tuttavia importante per i magnifici montoni e pecore del *Devonshire*, che esclusivamente il signor Birmingham vi alleva. Le pecore non sono più di 700, ma queste poche gli danno, in proporzione al terreno e al numero degli animali, un utile grandissimo, ricavando ogni anno dalla vendita della lana, e, più che da questa, dalla vendita degli agnelli, come mi assicurò il signor Carlomagno, in media 15 mila pesos (più di 30 mila franchi). La casa di abitazione del signor Birmingham, del tipo di quelle delle colonie inglesi è bassa, ma estesa e tenuta con un ordine e una pulizia eccezionali.

Avrei desiderato fermarmi ancora a Bell-Ville per visitare il deposito governativo equino per la rimonta dell'esercito nella vicina stazione di *Zuviria*, visitato nello scorso inverno dal generale Volpini, come pure la magnifica *estancia* del dottor Ramon Carcano nella *estacion Carcano* pure poco lontana, ma, essendo già passate

due settimane da che avevo lasciato Cordoba, dovetti deporne il pensiero. Così a mezzogiorno, accompagnato alla stazione dal regio agente e da parecchi italiani, partii per Cordoba.

Detti un'occhiata, passando per la stazione di *Zuviria*, al suaccennato deposito governativo e così, passando per la *Stazione Carcano*, ebbi campo di vedere come la suindicata *estancia* meriti la fama che gode.

Poco dopo la stazione Carcano passai per *Villa Maria*, uno dei più grossi paesi della provincia e dove risiede pure un discreto numero d'italiani i quali da molti anni vi hanno fondato una società di mutuo soccorso. Avrei voluto fermarmi almeno un giorno anche qui, ma pel motivo già accennato vi rinunziai, riservandomi di andarci da Cordoba in altra occasione. Successivamente passai per la stazione di *Chanares*, intorno alla quale osservai superbi ed estesissimi *alfalfares*, alcuni dei quali appartenenti alla casa *Carlomagno Hermanos*, che hanno qui una succursale della loro casa di Bell-Ville e grandi depositi per l'alfalfa, che acquistano altresì in gran quantità dai proprietari e coltivatori vicini.

A *Chanares* segue la stazione di *Oliva*, nei cui dintorni esistono prospere colonie, nelle quali in questi ultimi due anni hanno affluito molte famiglie italiane trasferitevisi dalla provincia di Santa Fè. Intorno a questa stazione osservai i più bei campi di grano che abbia visto in questa mia escursione; i coloni si ripromettono quest'anno un prodotto di 15 a 20 quintali per ettaro. Molti altri campi per chilometri e chilometri quadrati sono stati quest'anno qui dissodati per seminarli a grano nel prossimo mese di maggio. In Oliva la casa Carlomagno Hermanos ha un'altra succursale per l'incetta dei cereali.

Un'ora e mezza dopo Oliva s'incontrò la stazione e il paese del *Pilar*, villeggiatura estiva di parecchie ricche famiglie di Cordoba. Poco dopo si passa il *Rio Segundo*, al di là del quale è la stazione col paese omonimo, dove pure molte famiglie cordovesi vanno a passare l'estate. In prossimità del paese, poco distante dal Rio, sorge l'importante fabbrica di birra che porta il titolo di « *Cerveceria Anglo-Argentina di Rio 2°* ».

Oltre alle colonie menzionate in questo rapporto e in parte da me visitate, altre, pure importanti, della complessiva superficie di circa 250 mila ettari, ve ne sono nei dipartimenti di *Juarez Celman*, *Rio 4°*, *Tercero Abajo*, *Tercero Arriba* e *Rio 2°*, ma trovandosi

queste a considerevole distanza e lungo altre linee ferroviarie avrei dovuto, volendole visitarle, prolungare la mia assenza da Cordoba di altre due settimane e così dovetti rinunziarvi.

Poco dopo Rio 2°, passate le stazioni *Toledo* e *Ferreyra* feci finalmeute ritorno a Cordoba.

Conclusione. — L' impressione che ho riportato da questa mia escursione è delle più favorevoli. L' estensione delle terre coltivate a grano e a lino non solo nella provincia di Santa Fè, ma anche in questa di Cordoba è immensa e va ogni anno aumentando. In quest'anno il raccolto del grano nella provincia di Santa Fè, come ho rilevato dall'ultimo bollettino della Camera italiana di commercio in Rosario del 12 corrente, è calcolato dal delegato del governo nazionale a 900 mila tonnellate e quello del lino a 280 mila tonnellate, stimando che la superficie seminata renda appena sei quintali per ogni ettaro di grano e otto quintali per ogni ettaro di lino. Il raccolto del grano in questa provincia, che l'anno scorso ascese a 450 mila tonnellate, quest'anno, a giudicare da quanto ho visto e dalle informazioni assunte, dovrebbe arrivare a 500 mila tonnellate e forse le supererà, ciò che a 60 pesos la tonnellata, solo per questa provincia, rappresenta un valore di 30 milioni di pesos (al corso attuale più di 60 milioni di franchi) e per quello di Santa Fè quasi il doppio.

Il raccolto del lino in questa provincia, che l'anno scorso per le contrarie vicende atmosferiche fu solo di 30 mila tonnellate, in quest'anno, essendone stati seminati solo nel dipartimento di S. Justo 72,000 ettari e in quello di Marcos Juarez 12,000, si calcola che arriverà almeno a 80 mila tonnellate, che a 100 pesos, in media, la tonnellata, rappresentano un valore di 8 milioni di pesos (più di 16 milioni di franchi).

Tutto questo immenso prodotto è dovuto quasi esclusivamente al lavoro indefesso dei nostri coloni e c' è veramente ragione di menarne vanto.

La terra colonizzabile in questa provincia ancora abbonda. Sopra 10 milioni di ettari, in condizioni più o meno favorevoli per l'agricoltura e l'allevamento del bestiame (ganaderia), la parte finora colonizzata, come ebbi già ad osservare nel mio rapporto pubblicato nel n. 175 del *Bollettino* di cotesto ministero dello scorso mese di Luglio, arriva appena a un milione e mezzo di ettari. In dieci anni,

e anche meno, il numero delle colonie, ora di circa 180, potrebbe raddoppiarsi e così raggiungere quasi quello delle colonie della provincia di Santa Fè, che sono più di 400. Un simile risultato si potrebbe benissimo ottenere, tanto più che il numero delle ferrovie nella provincia va ogni anno aumentando. Alla metà dell'anno scorso fu aperta la linea che dalla stazione di Rufino (provincia di Santa Fè) fa capo a Italo nel dipartimento General Roca. Ora sono in costruzione altre due linee che da San Josè de la Esquina e da La Carlota andranno a raggiungere, attraverso il dipartimento Juarez Celman nel quale già sono importanti colonie, la città di Rio 2°. Lungo tutte queste ferrovie non tarderanno a sorgere nuovi centri coloniali, avendovi i proprietari dei terreni circostanti indubbiamente interesse, ed altre colonie possono con facilità esser create negli altri dipartimenti solo in parte colonnizzati. Ma per ottenere questo risultato è necessario che l'immigrazione dell'elemento agricolo, soprattutto italiano, torni ad affluire nell'Argentina, come nel quinquennio dal 1886 al 1890 e ciò spetta in parte al nostro governo, in parte a quello argentino, interessato a favorire direttamente il movimento immigratorio ed a far cessare le cause che da non pochi anni contribuiscono a deprimerlo.



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 196
N. di Serie 14

APRILE

1901

BRASILE

I COMMERCI ITALIANI NEL SUD DEL BRASILE

RAPPORTO DEL CAV. GHERARDO DEI PRINCIPI PIO DI SAVOIA
REGIO CONSOLE IN FLORIANOPOLIS

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 25.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

I COMMERCI ITALIANI NEL SUD DEL BRASILE

RAPPORTO DEL CAV. GHERARDO DEI PRINCIPI PIO DI SAVOIA
Regio Console in Florianopolis

I.

Gli Stati meridionali del Brasile sono quelli di Paranà, Santa Caterina e Rio Grande del Sud; il primo con 249,491 abitanti, il secondo con 283,769, e il terzo finalmente con 897,455 (1).

Gli italiani residenti in questi Stati, secondo i calcoli più recenti dei regi consoli, sarebbero: dai 15 ai 20 mila nel Paranà; dai 20 ai 25 mila nello Stato di Santa Caterina; e dai 120 ai 150 mila in quello di Rio Grande del Sud; poniamo, in tutto — anche per contentare le pretese di parecchi studiosi, i quali ritengono che queste cifre siano molto al disotto della verità — un 200 o 250 mila.

Comunque sia, si tratta sempre di un numero ragguardevole d'italiani stabiliti nel sud del Brasile da dieci, venti, trenta e quaranta anni, senza però che le nostre relazioni commerciali con questo paese, così pieno di risorse e di avvenire, abbiano cessato di essere insignificanti, in cifra assoluta e relativa. Anche ultimamente, in un rapporto al superiore ministero, scrivevo: « È stato riconosciuto e dichiarato più e più volte, ufficialmente, che le colonie d'America non recano all'Italia, nel rispetto commerciale, tutti quei vantaggi che se ne dovrebbe ripromettere; e questo è vero, malgrado l'abuso che si è fatto della floridezza delle nostre collettività in Buenos Aires,

(1) Censimento brasiliano del 31 dicembre 1890.

La popolazione relativa dello Stato di Paranà è di 1,1 ab. per ch. q.; e quella degli Stati di Santa Caterina e di Rio Grande del Sud di 3,8.

In questi ultimi dieci anni, la popolazione del sud del Brasile dovrebbe essere sensibilmente aumentata.

Si sta facendo il nuovo censimento con riferimento al 31 dicembre 1900.

Rosario, San Paolo e Rio di Janeiro, e malgrado tutto quanto si è scritto per provare il contrario (1). Per ciò poi che riguarda lo Stato di Santa Caterina, ove attualmente risiedo, non ho paura di essere smentito affermando che i nostri 20 o 25 mila connazionali, quasi tutti contadini, seppelliti nelle foreste, lungi dai porti, provveduti di quanto occorre per vivere, ma nella impossibilità di comperare checchessia che esca fuori dal necessario e non sia lì a portata di mano, sono tutt'altro che in grado di far propaganda ai prodotti dell'industria italiana. I più, quasi tutti anzi, dal giorno in cui hanno posto piede nel Brasile, non hanno più bevuto un bicchiere di vino italiano e quando, dopo sette od otto anni di fedele e non interrotto servizio, hanno posta in disparte la vecchia e buona giacca di frustagno colla quale erano partiti dal villaggio natìo, hanno dovuto contentarsi di sostituirla con tessuti di fabbricazione alemanna, i soli che hanno trovati nella *venda* della colonia. Tutto quel poco che consumano, all'infuori dei prodotti dei loro campi, a cominciare dagli strumenti agricoli e dal rozzo vasellame delle loro cucine fino ai chiodi delle loro scarpe, è tedesco ».

E qui, qualche cifra.

I paesi che figurano all'importazione nello Stato di Santa Caterina, nel 1899, si succedono nell'ordine e nelle proporzioni seguenti:

Germania . . .	*milreis*	1,809,280	ossia il	47,71	°/o
Inghilterra . .	»	726,960	»	19,17	»
Argentina . .	»	490,421	»	12,93	»
Stati Uniti . .	»	352,424	»	9,29	»
Uruguay . . .	»	205,604	»	5,42	»
Francia . . .	»	99,778	»	2,63	»
Italia	»	36,200	»	0,95	»
Spagna . . .	»	34,232	»	0,90	»
Portogallo . .	»	18,011	»	0,48	»
Belgio . . .	»	12,726	»	0,34	»
Varie	»	6,438	»	0,18	»
Totale	*milreis*	3,792,074	»	100,00	» (2)

(1) Leggo che in questi ultimi anni le importazioni nel Brasile sono state, in media, di circa 600 milioni di franchi all'anno e che in questa cifra l'Italia figura soltanto per circa 10 milioni o poco più.

(2) Un *milreis* cartaceo, al cambio d'oggi, vale circa una lira (oro).

Ho estratto le cifre che precedono da documenti ufficiali fornitimi dalla

Gli stessi paesi, che figurano nelle importazioni nello Stato di Santa Caterina, figurano e si succedono, su per giù nello stesso ordine e nelle stesse proporzioni, anche nella importazione dello Stato di Paranà e in quella dello Stato di Rio Grande del Sud, che è uno dei più civili, dei meglio amministrati e dei più ricchi di tutto il Brasile.

Mi astengo dal parlarne più dettagliatamente per amore di brevità e più ancora per ragioni di competenza distrettuale.

II.

Le nostre relazioni marittime col sud del Brasile sono altrettanto insignificanti quanto le commerciali.

Le navi straniere che sono entrate nei porti dello Stato di Santa Caterina nel 1899 sono cento, così distribuite:

	Piroscafi	Velieri	Insieme
Germania	28	3	31
Argentina	36	4	40
Inghilterra	12	3	15
Norvegia	—	8	8
Italia	—	3	3 (1)
Stati Uniti	—	2	2
Russia	—	1	1
Totale . .	76	24	100

Se invece del numero delle navi, si tien conto della loro capacità, l'Italia, nel paragone, sfigura ancora di più, passando dal 3 all'1,02 %:

---

direzione di questa dogana. Sebbene si riferiscano nel 1899 soltanto, possono ritenersi sufficienti allo scopo per cui sono citati.

Nel 1898 l'importazione totale è ammontata a *milreis* 2,913,168 e nel 1897 a 2,927,600. L'Italia vi ha fatto figura più meschina che nel 1899.

Giova notare però che le merci straniere, importate a Rio de Janeiro o a Santos, e poi spedite nel sud del Brasile, non figurano nello specchietto cui si riferisce questa nota.

(1) Veramente si tratta di due velieri soltanto, uno dei quali, dopo di aver fatto operazioni di commercio in Florianopolis, si recava a Itajahy per completare il suo carico. I bastimenti adunque sono due; tre le toccate.

Germania	tonn.	56,518	ossia	70,71	°/°
Argentina	»	11,288	»	14,13	»
Inghilterra	»	6,164	»	7,72	»
Norvegia	»	3,994	»	4,99	»
Italia	»	816	»	1,02	»
Stati Uniti	»	806	»	1,01	»
Russia	»	332	»	0,42	»
Totale	tonn.	79,918	»	100,00	»

Quanto ai porti del Paranà, non c'è bisogno di produrre cifre; basti sapere che in questi ultimi tre anni, secondo quanto mi scrive il reggente il regio consolato in Curitiba, non vi è entrata neppure una nave italiana.

E quanto a quelli di Rio Grande del Sud, la nostra marina mercantile vi figura, su per giù, nelle stesse proporzioni come in quelli dello Stato di Santa Caterina.

III.

Le merci principali che vengono importate nel Brasile del sud sono: gli articoli di cotone, di lana, di lino, di iuta e di seta, quelli di ferro e di acciaio; le macchine, gl'istrumenti e utensili diversi di metallo; il coltellame; le farine, il vasellame e il vetrame; i prodotti chimici, le droghe e le specialità farmaceutiche; i profumi, le essenze, le tinte e i saponi fini; il vino e le bevande alcooliche in genere; l'olio, i commestibili, le conserve, ecc.

Fra questi prodotti molti sono i generi e gli articoli italiani che, per consenso universale ed anche per esperienza, potrebbero trovare buona accettazione in questi mercati e sostenervi la concorrenza di quelli degli altri paesi; pongo fra i principali: il sale (1),

(1) La casa Fratelli Drago del fu Francesco, da Nervi, suole, giá da molto tempo, mandare ogni anno. in questo Stato, uno o due velieri con carico di sale di Cagliari o di Cadice. È di gran lunga superiore al sale indigeno, e, malgrado i forti dazi e la concorrenza di quest'ultimo, si vende sempre presto e vantaggiosamente.

il vino, l'olio di oliva, le conserve alimentari, alcune specie di formaggi, le paste, i salumi, alcuni liquori (Fernet, vermouth, ed altri), i tessuti di cotone e di lana, le sete, i cappelli di paglia, i cordami, i fusti d'ombrelli, le pelli lavorate, le maioliche e le porcellane, il vetrame, i marmi, parecchie specialità farmaceutiche, i saponi fini, le candele, gli strumenti musicali, la carta, il marmo, le corone funebri, i lavori di corallo e molti altri oggetti di minore importanza.

IV.

Fin dal 29 agosto 1888, con circolare n. 46, il superiore ministero scriveva ai regi consoli:

« Si suppone in Italia che le ragioni per le quali le nostre importazioni in America sono molto ristrette, siano principalmente queste:

« 1° gli alti dazi di entrata stabiliti da quasi tutti gli Stati d'America, i quali, applicandosi a prodotti esclusivamente agricoli, quali sono i nostri, riescono nella pratica proibitivi;

« 2° la mancanza di una completa e forte linea di navigazione a vapore fra la nostra penisola e l'America, con mezzi di trasporto e tariffe di noli appropriati al traffico cui dovrebbero servire;

« 3° la scarsità, se non la mancanza, di negozianti commissionari italiani, stabiliti in America, nelle città della costa, atti a servire da intermediari e quasi di anello di congiunzione fra i mercanti in patria e i consumatori delle colonie, come la mancanza, o meglio il non invio, di commessi viaggiatori ».

Questa supposizione e la verità non sono del tutto la stessa cosa, ma molto si assomigliano.

Non è esatto, almeno per ciò che riguarda il Brasile, che gli alti dazi d'entrata si applichino ai prodotti esclusivamente agricoli; essi, purtroppo, si applicano non solo alle farine, ai cereali, al fieno, ecc., prodotti agricoli veri e propri, in ordine ai quali, per mille ragioni, una più forte e radicale dell'altra, ci è interdetta ogni e qualsiasi concorrenza coll'Argentina e cogli Stati Uniti del nord; si applicano non solo ai nostri vini, ai nostri olii ed altri prodotti dell'industria agricola che, dopo tutto, hanno mostrato di poterli

sopportare; ma, e più di tutto, ai prodotti industriali propriamente detti, e più specialmente a quelli che fanno concorrenza alla produzione nazionale, che il legislatore brasiliano, stimolato, da una parte, da necessità finanziarie imperiose, non trattenuto, dall'altra, da alcun trattato nè da alcun riguardo internazionale, difende con dazi assolutamente proibitivi, che, in molti casi, raddoppiano il costo della merce (1).

Ciò che afferma la circolare ministeriale non è neppure esatto nel senso che l'Italia non possa importare nel Brasile che dei prodotti esclusivamente agricoli; tali non sono la carta, i tessuti, il vermouth, il Fernet, le conserve alimentari, le pelli preparate, il vasellame, ecc.

Comunque sia, la tavola qui unita *(allegato I)* delle merci importate, nel 1899, nello Stato di Santa Caterina, che è il più piccolo ed il più povero dei tre Stati di cui ci occupiamo, prova che i forti diritti doganali stabiliti dalle leggi federali sono coraggiosamente affrontati da una quantità di prodotti stranieri, svariatissimi, agricoli e manufatti. Meglio ancora lo proverebbero le tavole dell'importazione negli Stati di Paranà e sopratutto di Rio Grande del Sud.

Non è dunque nei forti diritti doganali che dobbiamo cercare la ragione della nostra inferiorità commerciale nel sud del Brasile. Ed è ventura che sia così, altrimenti la nostra causa sarebbe perduta; tutti infatti sanno quanto sia riluttante il governo della repubblica a stipulare trattati di commercio coi governi degli altri paesi; riluttanza che forse si spiega coll'assetto finanziario e tributario del Brasile, incompatibile con un regime di scambievoli facilitazioni.

V.

Per rialzare le sorti del commercio italiano nel sud del Brasile è, in primo luogo, necessaria la istituzione di una linea di navigazione italo-sud-brasiliana.

---

(1) Questi dazi, sotto una o sotto altra forma, aumentano sempre; così la percentuale da pagarsi in oro, che, col regime doganale entrato in vigore il 1° gennaio 1899, era del 10 %, con quello attuale, è del 20 %.

Sono lieto di constatare che non dico niente di nuovo.

Fin dal 1888, abbiamo visto, il ministro degli affari esteri poneva la mancanza di una linea completa e forte di navigazione a vapore fra l'Italia e l'America fra le probabili ragioni della scarsezza delle nostre importazioni nel nuovo continente.

Il mio predecessore, compianto cav. Roti, si occupava di questo argomento con riferimento allo Stato di Santa Caterina, quando, nell'ottobre 1898, veniva sorpreso dalla morte.

Il cav. Rogeri di Villanova, mio collega nel Paranà, al principio del 1900, scriveva: « Nel Paranà, il commercio è quasi esclusivamente in mano dei tedeschi, grazie alla linea diretta di vapori fra Amburgo e Paranaguà. Le nostre società di navigazione, che arrivano fino a Santos per poi proseguire verso il Rio della Plata, dovrebbero riflettere alla convenienza di spingere, almeno ogni due mesi. un vapore verso i porti degli Stati del sud del Brasile, dove colonie italiane importanti vanno esercitando la loro attività e potrebbero offrire lo sbocco ad una considerevole esportazione. Anche gran parte del commercio austro-ungarico troverebbe la sua convenienza a seguire la via di Genova piuttosto che quella di Amburgo. Nei primi tempi gli utili non sarebbero forse grandi, ma è certo che, resisi padroni di questo mercato, i nostri prodotti vi troverebbero largo smercio (1) ».

Il cav. Ciapelli, altro mio egregio collega in Porto Alegre, con rapporto del 28 settembre 1900, scriveva: « La mancanza di una linea di navigazione fra l'Italia ed il Rio Grande del Sud è lamentata da tutti quelli che si occupano delle relazioni commerciali colla madre patria e dalle persone più influenti del paese, che attribuiscono, e con ragione, al difetto di comunicazioni dirette la scarsità dell'emigrazione in questo Stato.

« Le poche merci che arrivano dall'Italia seguono la via d'Amburgo, da dove sono spedite coi vapori della società *Hamburg-Süd Amerikanische-Damphschiffahrst-Gesellschaft* e *A. C. Freitas e C.*, o quella di Rio de Janeiro e Santos coi vapori della nostra *Veloce*.

« Non è necessario che mi dilunghi in minuziosi dettagli sullo sbocco che i nostri prodotti e la nostra emigrazione potrebbero tro-

---

(1) *Annuaire d'Italie pour l'exportation*, par L. Pasqualucci.

vare qni. Il Rio Grande del Sud, un paese vasto quanto l'Italia, è popolato da poco più di un milione di abitanti, ospita da 120 a 150 mila italiani, divisi fra le principali città di Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, e i grandi centri agricoli di Caxias (italiani 25,000), Bento Gonçalves (20,000), Alfredo Chaves (più di 23,000), Silveira Martins (12,000) ed altri minori. Sono oramai più di 100,000 agricoltori che vivono di vita prospera e le cui proprietà vanno di giorno in giorno aumentando, ed è indubitato che lo Stato di Rio Grande del Sud ne potrebbe accogliere altrettanti e collocarli vantaggiosamente. L'importazione di prodotti italiani, specialmente dei tessuti, degli olii, dei formaggi ed altri generi alimentari, dei marmi, ecc., aumenterebbe considerevolmente mercè una linea diretta di navigazione. Riguardo ai tessuti non vi è finora che una sola casa che li importa per la via d'Amburgo; gli altri vengono per quella di Rio de Janeiro e Santos; i marmi, generalmente con qualche raro veliero ».

Come si vede, l'accordo fra i regi consoli, interpreti delle opinioni e dei voti del ceto commerciale italiano, non potrebbe essere più completo; nè può essere altrimenti, poichè è troppo manifesto che, senza una linea diretta di navigazione, gli articoli italiani, a parità di condizioni, si troveranno sempre nella impossibilità di far concorrenza a quelli della Germania e degli altri paesi. O essi prenderanno la via d'Amburgo ed in allora, a parte ogni altra considerazione, alle spese da Amburgo ai porti di arrivo si dovranno aggiungere quelle dal regno ad Amburgo; o essi seguiranno la via di Genova, e, giunti a Rio de Janeiro o a Santos, dovranno essere trasbordati sui piroscafi tedeschi o in quelli delle linee brasiliane di cabotaggio, occasionando spese, ritardi e danni d'ogni maniera, in alcuni casi rovinosi, sempre poi bastanti per rendere impossibile ogni e qualsiasi concorrenza.

VI.

I criteri che, secondo il mio rimesso parere, dovrebbero applicarsi alla linea diretta italo-sud brasiliana sono i seguenti:

Itinerario. — Napoli, Genova, Barcellona, Santos, Paranaguà (porto principale dello Stato di Paranà, collegato colla capitale da una

linea ferroviaria), Desterro (come il commercio si ostina a chiamare Florianopolis, capitale dello Stato di Santa Caterina), Rio Grande del Sud (porto principale dello Stato omonimo), Buenos Aires, e finalmente, di ritorno, Genova e Napoli (1).

Ho posto Napoli e Barcellona fra i porti di caricamento in partenza perchè, all'infuori delle merci, i nostri piroscafi vi troverebbero un buon numero di emigranti.

Considero i porti del Brasile principalmente come porti di scarico, ma non così da non potere provvedere, almeno in qualche misura, anche al carico pel ritorno.

Tutti sanno cosa rappresenti Santos nel commercio del caffè. Negli altri porti i nostri piroscafi troverebbero sempre ossa, crine, pelli, corna ed unghie, che un agente attivo e intelligente potrebbe raccogliere, in buona quantità e a buone condizioni, fra un viaggio e l'altro *(allegato II)*.

A Buenos Aires, finalmente, i nostri vapori potrebbero sempre completare, occorrendo, il carico di ritorno.

Non parlo di operazioni di cabotaggio poichè, come si sa, per disposizione di legge (decreto 2 luglio 1896, n. 2304) la navigazione di cabotaggio è stata riservata esclusivamente alla bandiera brasiliana.

Partenze. — Una ogni tre mesi; un numero maggiore di partenze, almeno al principio, potrebbe nuocere all'impresa, alla quale invece bisogna risparmiare ogni eventuale motivo di scoraggiamento.

Tonnellaggio. — La media dei piroscafi germanici che frequentano queste acque è di circa 1900 tonnellate.

---

(1) I piroscafi germanici toccano, nello Stato di Santa Caterina, non soltanto Desterro, ma qualche volta anche Itajahy e quasi sempre S. Francisco, perchè questi ultimi due porti sono lo sbocco dei fiorentissimi municipi tedeschi di Blumenau, Joinville e San Bento. Di più il porto di S. Francisco è accessibile a navi di qualsiasi tonnellaggio, ciò che non è degli altri due.

A noi converrà, invece, di toccare Desterro soltanto, che è la capitale dello Stato e che fornisce i nuclei italiani del sud (Arambuja, Urussanga, Nova Veneza, Cresciuma, ecc.). Il porto di Laguna, cui fa capo la ferrovia « Donna Teresa Cristina » ed è lo sbocco dei prodotti dei nuclei stessi, è inaccessibile a navi di più di m. 1,80 di pescaggio, con vento nord, e di m. 2, con vento sud.

Velocità. — Non meno di 12 miglia all'ora, ma effettive.

Classi. — Terza e terza distinta, come nei piroscafi della *Veloce* cosidetti di seconda categoria.

Si tratta infatti di piroscafi destinati all'emigrazione ed al traffico; la mancanza della prima classe semplifica il servizio e riduce le spese; di più l'esperienza ha insegnato che è di questi piroscafi che profittano più volentieri i piccoli negozianti e le persone in genere che godono di una modesta agiatezza per evitare al loro amor proprio ed alla loro vanità di trovarsi in lotta colle loro abitudini parsimoniose e col loro interesse.

Mi consta che il cav. Angelo Cademartori, regio agente consolare in Rio Grande del Sud, incanutito nei traffici, invitato dal mio collega in Porto Alegre ad esprimere la sua opinione circa la possibilità e la convenienza di una linea diretta italo-sud brasiliana, ha manifestato idee molto analoghe a quelle di chi scrive. Egli però concludeva il suo dire con queste amare parole: « Non credo che si possa riuscire ad ottenere qualche cosa dalle nostre compagnie, perchè, se non avranno buoni risultati fin dal primo viaggio, abbandoneranno l'impresa, mancando loro il coraggio e la perseveranza dei tedeschi. Ad ogni modo faccio voti per il buon esito di questa impresa, che sarebbe, non v'ha dubbio, di molto decoro e di molto vantaggio per l'Italia ».

VII.

In San Paolo ed in Rio de Janeiro hanno potuto sorgere molte case di commercio italiane, alcune importantissime, le quali, spontaneamente, guidate dal proprio tornaconto, hanno introdotto in quegli Stati l'articolo italiano; ma qui, nel sud del Brasile, purtroppo, non è avvenuto lo stesso, per un complesso di circostanze, fra le quali credo che si debbano porre le seguenti: anzitutto la mancanza già lamentata di linee di navigazione dirette; il carattere quasi esclusivamente agricolo dell'immigrazione italiana in questi Stati ove non sono grandi centri urbani; la scarsezza dell'elemento meridionale, fedelissimo ai suoi gusti, intelligentissimo, versatile, propagan-

dista; negli Stati di Santa Caterina e Paranà, la difficoltà di comunicazioni coll'interno del paese ove risiedono i nostri coloni; l'immigrazione tedesca più numerosa e più antica della nostra, e finalmente la tenacità, l'intelligenza, la moralità commerciale e il metodo dei tedeschi volti a monopolizzare il commercio in questa contrada.

Per rimediare a questo stato di cose, dopo la istituzione di una linea di navigazione diretta, ciò che urge di più è di aprire delle buone case di rappresentanza, atte, appunto come si esprime la circolare ministeriale sopra indicata, a servire di anello di congiunzione fra i mercati in patria e i consumatori nelle colonie, anzi fra i mercati italiani e i consumatori in genere nel Brasile, essendo ormai dimostrato che molti dei nostri prodotti possono contare sull'accettazione anche da parte dell'elemento indigeno e straniero.

E che questi rappresentanti sieno indispensabili per rialzare le sorti del nostro commercio nel sud del Brasile, apparirà tanto più evidente quando si rifletta che qui tutto concorre ad acuire la diffidenza dell'esportatore italiano, che è già così grande: una legislazione finanziaria e doganale informata ad eccessiva fiscalità; crisi e fallimenti frequenti; oscillazioni di cambio inattese; quarantene; usi e abitudini commerciali speciali; sistema di dogane difficilissimo; giustizia lenta e costosa; e tutto questo inasprito dalla enormità delle distanze e dallá mancanza di comunicazioni dirette.

Perciò l'esportatore italiano ha bisogno, qui più che altrove, di rappresentanti di sua fiducia, intelligenti e perfettamente informati dell'ambiente.

Questo bisogno poi è tanto maggiore, inquantochè l'audacia dei negozianti intermediari, in fatti d'intrugli e di falsificazioni, quando l'articolo si presta ad essere falsificato, è giunta a un punto da non potersi descrivere. In tre mesi che ho passati in giro per le colonie italiane di questo Stato ne ho fatta esperienza dolorosissima; tutto ciò che comperava come articolo italiano, olio, vino e conserve alimentari, era veleno.

Il signor M. Jossa, in una sua memoria sulle falsificazioni dei prodotti italiani nel Brasile, pubblicata sullo scorcio del 1899, dopo di aver descritti gli abusi che si commettono dai negozianti italiani a danno sopratutto dei coloni lontani dai grandi centri, e dopo di aver dimostrato che è urgente che si prendano dei provvedimenti per farli cessare se non si vuole compromettere l'avvenire della

nostra importazione in questo mercato, conclude: « La misura più necessaria da adottarsi è quella di sopprimere gl'intermediari. Sono essi che si fanno ricchissimi, speculando sulla falsificazione. È perciò mestieri che nelle principali piazze di consumo sorgano delle vere e proprie succursali, delle vere e proprie filiali, mandando alla loro direzione intelligenti rappresentanti. L'esempio è già dato; a Buenos Aires havvi la casa Florio per i suoi Marsala e Cognac, la casa Ottone per gli olii, la casa Gancia, ecc., ecc. Perchè non si fa lo stesso anche nel Brasile? ».

Nel sud del Brasile però — meno forse nello Stato di Rio Grande del Sud — non è il caso di pensare alla istituzione di case filiali propriamente dette, ovverosia rappresentanti di una sola casa principale, perchè, di regola, lo smercio di un solo articolo non sarebbe sufficientemente remunerativo; i guadagni sarebbero assorbiti dalle spese. Una sola persona dovrebbe avere la rappresentanza di un buon numero di case.

Alla nomina di tali agenti dovrebbero pensare gli stessi interessati. Un sindacato di parecchi negozianti potrebbe collocarne uno in ciascheduno dei centri maggiori del sud del Brasile; ma rappresentanti veri e propri, in effettivo e immediato contatto colle merci e cogli articoli delle case esportatrici; con facoltà di venderli o di permutarli con pelli, crine, corna, ossa, caffè, ecc.; di spedir campionari, stipulare, stare in giudizio, transigere; di fare insomma quanto far potrebbero gli stessi esportatori se fossero presenti.

Le camere di commercio più interessate, come quelle di Napoli, Genova, Milano, Torino, Lucca, ecc., dovrebbero, alla loro volta, interessarsi vivamente alla questione e, occorrendo, supplire alla iniziativa privata.

I consigli e l'alta sorveglianza dei consoli forse non sarebbero da disprezzarsi.

Ma intanto, poichè esiste ed è sentita da tutti la possibilità di rivendicare al commercio italiano il posto che gli compete anche nel sud del Brasile, si cominci per lo meno a mandare qualche persona di provata capacità a studiare la questione sui luoghi, in tutti i suoi dettagli. Un console, per quanto animato dalla miglior volontà, è nell'impossibilità di farlo. E poichè è la Germania che dobbiamo prendere ad esempio per tutto ciò che riguarda il commercio e la navigazione in qnesti paesi, dirò che i consoli tedeschi sono sempre

in giro pel rispettivo distretto in cerca di nuovi orizzonti; ma quando le questioni s'imbrogliano di dettagli tecnici, ecco, non tarda ad arrivare lo specialista capace di sbrogliare la matassa; talvolta è il presidente di una società industriale, o un banchiere, o un capitalista; tal altra un consigliere segreto, un capo sezione di qualche ministero, un ingegnere.

VIII.

Mi resterebbe a dire della *réclame*, dei commessi viaggiatori, del servizio consolare e di molte altre cose che certamente potrebbero contribuire a rialzare le sorti del nostro commercio nel sud del Brasile; ma me ne astengo per non ripetere cose che sono già state dette le mille volte, o che si applicano ugualmente a tutti i mercati.

Alcune osservazioni però circa la *réclame* voglio farle.

In primo luogo, perchè essa possa dare risultati soddisfacenti, occorre che sia giustificata dalla buona qualità delle merci. Finora qui si è fatto tutto il contrario; si è bevuto del vinaccio imbevile per Barbera; del vino di Samo misturato per Marsala; degli olii di oliva scadentissimi misti con sostanze eterogenee per olio schietto d'oliva.

In secondo luogo, è necessario che la propaganda sia limitata a quegli articoli, che, per l'uso cui sono destinati, possono trovare buona accettazione. È costoso e contrario agli scopi stessi della *réclame* di mandare dei cataloghi voluminosi nei quali il cliente debba cercare con fatica e perdita di tempo ciò che gli abbisogna.

In terzo luogo, è opportuno che la *réclame* si riferisca soltanto agli articoli che già si trovano nel mercato, presso il rappresentante della casa. In questo caso, la propaganda è un invito al cliente a recarsi ad esaminare la merce per convincersi che corrisponde effettivamente agli elogi che se ne fanno. È inutile qui di raccomandare degli articoli che sono ancora al di là dell'Oceano; nè il possibile cliente, nè il rivenditore vogliono logorarsi il cervello con calcoli di distanze, di tempo, di noli, diritti doganali, spese, assicurazione, ecc., ecc.

I tedeschi anche in questo riguardo sono maestri.

Essi — come ho già avuto occasione di scrivere — non abusano delle pareti degli edifizi e delle quarte pagine dei giornali; non fanno sciupìo di almanacchi, album e stampati, come i nord-americani; ma, secondo i casi, i tempi e i luoghi, la clientela e l'articolo, la loro *réclame* cerca la luce o s'insinua nell'ombra. Sono dappertutto, come e dove conviene che siano. Qui, p. es., le case primarie con sede in Florianopolis — tenuto conto, da una parte, delle grandi distanze che le separano dal cliente nell'interno, tanto più difficili a vincersi quanto maggiore è la mancanza di buone vie di comunicazione; tenuto conto, dall'altra, dell'enorme capitale che occorrerebbe per avere dappertutto degli assortimenti completi — si limitano a provvedere i loro rappresentanti nell'interno di campionari completi, ove figura un esemplare di ciaschedun prodotto della casa, dai chiodi alle armi, dalle conserve e dai medicinali ai tessuti, dal vasellame alle candele ed ai saponi. Il cliente esamina, sceglie e contratta; il rappresentante telegrafa alla casa, e questa, alla sua volta, col primo piroscafo in partenza, spedisce quanto occorre.

IX.

E qui ho finito.

Ho cercato di porre in rilievo — come ho saputo meglio — ciò che mi sembra più urgente di fare nell'interesse del commercio italiano nel sud del Brasile, prima che i duecento o duecentocinquanta mila italiani che vi hanno stanza, reclutati quasi tutti nel proletariato agricolo, epperò legati alla madre patria con vincoli morali e intellettuali tenuissimi, vadano interamente sommersi nell'elemento locale, indigeno o straniero. I loro figli infatti saranno brasiliani per disposizioni di legge e per forza di cose; dei gusti, delle tendenze, degli affetti e dei bisogni dei padri erediteranno una piccola parte soltanto; i loro nipoti quasi nulla.

Questi nostri connazionali si trovano intanto a contatto coi tedeschi, più numerosi e meglio preparati, se non più intraprendenti, certamente più metodici, più disciplinati e più perseveranti, pieni di fede, che non omettono mezzo alcuno per trarre dai nostri quel maggiore profitto, che la madre patria non ha saputo, potuto o vo-

luto tirarne. Il miglior cliente del negoziante tedesco, nel sud del Brasile, è il colono italiano. Intere industrie agricole esercitate dagli italiani, come, p. es., quella del tabacco, sono monopolizzate dai tedeschi; le transazioni bancarie, le linee di navigazione, il commercio, le industrie propriamente dette, le grandi imprese coloniali, come, p. es., la concessione recente di 650,000 ettari di terreno nello Stato di Santa Caterina alla società anseatica di Amburgo, sono in mano dei tedeschi; senza contare i grandiosi e serii progetti ferroviari destinati a trasformare questo paese, ove, colle scuole, coi collegi, colle chiese e coi conventi, coi consolati, colle società ginnastiche e corali, coi teatrini, le Kneipe, i Volksverein e Altdeutschvereine — destreggiandosi fra mille invidie, gelosie e sospetti — esercitano già una grande e legittima influenza.

È tempo adunque che ci scuotiamo se non vogliamo che più tardi sia troppo tardi e che i nostri nipoti ci rimproverino di non aver pensato quando e quanto si poteva, approfittare del nostro sangue, non dico già nello Stato di Santa Caterina soltanto che è l'ultima ruota del carro, ma in tutto il sud del Brasile che è ben qualche cosa di più, anzi in tutta l'America meridionale e nel resto del mondo.

(Allegato I).

IMPORTAZIONE *nello Stato di Santa Caterina nell'anno 1899.*

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Valore ufficiale in *milreis*	CONFRONTI ED OSSERVAZIONI
1 Articoli di cotone	962,232	La Germania tiene il primo posto, col 41 %; l'Inghilterra il secondo, col 38; l'Italia il quinto, col 3 %.
2 Ferro e acciaio	601,481	La Germania ha il primo posto, col 69 %; l'Italia non figura affatto.
3 Farine, cereali, ecc.	544,411	L'Argentina è la prima, coll'88 %; l'Italia non figura.
4 Materie o sostanze per profumeria, tintoria (lustro, ecc.).	185,822	Gli Stati Uniti precedono, col 75 %; poi viene la Germania, col 15 %. La nostra percentuale è 0.26.
5 Lino, juta, canapa	154,833	Germania, 85 %; Italia, niente.
6 Carne, pesce, materie oleose ed altri prodotti animali (cacio, burro, stearina, ecc.).	150,060	Uruguay, 80 %; Germania, 9 %; Italía, 0.13 %.
7 Articoli in lana	147,550	Germania, 59 %; Inghilterra, 32 %; Francia, 7 %; Italia, 0.90 %.
8 Macchine, apparecchi, ferramenta, congegni utensili.	145,150	Germania, 85 %; Inghilterra, 12 %; Italia, 0.
9 Vasellame o vetrami	126,077	Germania, 81 %; Inghilterra, 13 %; Italia, 0.
10 Pietre, terre ed altri minerali	106,709	Inghilterra, 60 %; Germania, 37 %; Italia, 1 %.
11 Prodotti chimici, droghe e specialità farmaceutiche.	93,321	Germania, 35 %; Inghilterra, 22 %; Spagna (un carico di sale di Cadice) 36 %; Italia, 1 %.
12 Mosti, bevande fermentate e alcooliche, succhi vegetali, olii, ecc.	80,171	Germania, 50 %; Portogallo, 21 %; Francia, 11 %; Stati Uniti, 9 %; Italia, 3 %. Il 3 % negli olii, vini, ecc.
13 Rame e sue leghe	67,037	Germanla, 75 %; Inghilterra, 18 %; Italia 2 %.
14 Carta e sue applicazioni	62,215	Germania, 91 %; Italia, 1.50 %.
15 Articoli vari	58,706	Germania, 75 %; Italia, 0

16 [illegible]	[illegible]	Germania, [illegible]; Inghilterra, [illegible]
17 Piante, foglie, frutti, scorze, radici, patate, ecc.	36,152	Germania, 80 %; Italia, 1 %.
18 Seta	35,206	Germania, 48 %; Francia, 51 %; Italia, 0.
19 Pelli e cuoi preparati e tagliati, calzature, guanti di pelle.	28,117	Germania, 51 %; Francia, 36 %; Inghilterra, 13 %; Italia, 0.
20 Armi, lavori d'armaiuolo e munizioni	25,784	Germania, 96 %; Italia, 0.
21 Paglia, sparto, cordami, scope, ecc.	19,231	Germania, 32 %; Stati Uniti, 52 %; Italia, 0.50 %.
22 Istrumenti musicali e accessori	19,158	Germania, 100 %.
23 Orologeria	16,972	Germania, 65 %; Stati Uniti, 20 %; Italia, 0.
24 Legname	15,431	Germania, 70 %; Italia, 0.
25 Peli, penne, piume, crine (pennelli, ecc.)	13,822	Germania, 90 %; Italia, 0.
26 Avorio, madreperla, tartaruga, ecc. (bottoni, manici, ecc.).	12,780	Germania, 60 %; Francia, 33 %; Inghilterra, 7 %; Italia, 0.
27 Istrumenti, oggetti fisici e matematici	10,193	Germania, 90 %; Italia, 0.
28 Piombo, stagno, zinco e leghe	7,940	Germania, 63 %.
29 Oro, argento e platino	7,731	Germania, 62 %; Italia, 0.
30 Frutta	5,976	Germania, 28 %; Francia, 24 %; Argentina, 17 %; Italia, 1.50 %.
31 Istrumenti chirurgici e dentistici	4,112	Germania, 68 %; Italia, 0.
32 Animali vivi e diseccati	1,216	Argentina, 100 %.
33 Carrozze e veicoli	828	Germania, 100 %.
34 Giunchi, vimini, ecc.	610	Germania, 85 %; Italia, 0.
35 Metalloidi e metalli vari	217	Germania, 100 %.
Totale	3,792,075	Germania, 47.71 %; Inghilterra, 19.17 %; Argentina, 12.93 %; Stati Uniti, 9.29 %; Uruguay, 5.42 %; Francia, 2.63 %; Italia, 0.95 %; varii 1.90 %.

(Allegato II).

ESPORTAZIONE *dallo Stato di Santa Caterina nel 1899.*

A. — **Per l'interno** (ossia per gli altri Stati della repubblica).

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Valore ufficiale in *milreis*	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Valore ufficiale in *milreis*
1 Farina di mandioca	1,579,747	9 Cuoio da suole	307,894
2 Burro	1,216,607	10 Acquavite	266,050
3 Zucchero bianco	824,731	11 Lardo	263,396
4 Fagiuoli	460,423	12 Strutto	228,579
5 Tavole per pavimenti	445,546	13 Granturco	155,101
6 Riso	372,475	14 Amido	117,279
7 Herva-matte	370,630	15 Altri prodotti	423,142
8 Chiodi di Parigi	350,290		
		Totale . . .	7,381,890

B. — **Per l'estero.**

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Valore ufficiale in *milreis*	CONFRONTI ED OSSERVAZIONI
1 Herva-matte	1,818,131	Va nell'Argentina e nell'Uruguay.
2 Farina di mandioca	414,674	Idem.
3 Caffè	229,958	Vuolsi che sia il migliore del Brasile.
4 [illegible]	[illegible]	[illegible]

5 Tapioca	64,711	
6 Tabacco in foglia	43,168	Va tutto ad Amburgo. La produzione del tabacco è in continuo aumento. Il dottor Giovanni Rossi, direttore della stazione agronomica dello Stato di Santa Caterina, mi scrive: « Il raccolto del tabacco di quest'anno si calcola in 450,000 kg. Nel 1898 fu di 60,000; nel 1899 di 140,000; nel 1900 di 250,000. La coltura tende ad estendersi e fra pochi anni è probabile che raggiunga il milione di chilogrammi ».
7 Pelli	20,449	Vanno in Germania, Francia, Inghilterra, Italia.
8 Foglie medicinali	3,390	Vanno in Germania.
9 Corna	3,349	Vanno in Germania, Francia, Inghilterra, Italia.
10 Sciroppo di canna da zucchero	2,749	Idem.
11 Crine	2,019	Va in Germania.
12 Amido	1,650	
13 Cera	1,441	Va in Germania.
14 Orchidee	1,223	Vanno in Inghilterra, Argentina, Germania.
15 Merci varie	14,814	
Totale	2,842,218	



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 197
N. di Serie 15

APRILE

1901

BRASILE

IL PORTO DI SANTOS E L'EMIGRAZIONE ITALIANA

RAPPORTO DEL DOTTOR G. EBOLI

REGGENTE IL REGIO VICECONSOLATO IN SANTOS

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 15.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

IL PORTO DI SANTOS E L'EMIGRAZIONE ITALIANA

RAPPORTO DEL DOTTOR G. EBOLI

Reggente il R. Viceconsolato in Santos

Il porto di Santos, se non è l'unico dello Stato di San Paolo (Brasile), è però l'unico sbocco dello Stato riguardo all'importazione e l'esportazione, mancando agli altri porti una linea ferroviaria che li leghi coll'interno. Per cui, è nel porto di Santos che approdano tutte le navi estere e nazionali che esportano il caffè, quasi unico prodotto dello Stato di San Paolo e del sud di Minas, e importano i molti prodotti stranieri che vi si consumano, fra i quali molti italiani in causa del grande numero di connazionali che ivi risiedono.

A Santos fanno pure capo le linee di navigazione che trasportano gli immigranti per conto del governo di questo Stato; ed il numero dei passeggieri che vi arrivano e partono annualmente è abbastanza considerevole.

L'anno scorso i passeggieri entrati per via di mare in Santos, raggiunsero il numero di 25,663, e quelli sortiti di 38,349. Dei passeggieri entrati, erano italiani 15,287, e degli usciti 26,367.

Di 703 navi entrate, soltanto 40 erano italiane, numero abbastanza esiguo; devesi però considerare che le compagnie italiane non mantengono con questo porto alcuna linea veramente regolare, e si limitano, al contrario di quanto fanno le compagnie straniere, a toccare questo porto soltanto quando hanno la certezza di un buon carico, per l'andata o pel ritorno.

Questo sistema errato toglie alla nostra navigazione buona parte dei lucri, perchè il carico è dato di preferenza a quelle compagnie che mantengono un servizio regolare, come la *Royal Mail*, inglese, la *Hamburg Sudamerikanische*, ed altre, che, da principio con sa-

crifici, oggi con lucro, mantengono le loro comunicazioni con questo porto regolarmente e con un'esattezza matematica negli arrivi e nelle partenze.

La ritrosia delle compagnie di navigazione poteva aver ragione di essere alcuni anni or sono, quando Santos si trovava in pessime condizioni igieniche, ed il suo porto, malsano ed appestato, non serviva che di spauracchio agli equipaggi che nei mesi dell'epidemia ne rimanevano decimati.

Ma attualmente non havvi più motivo di paura. Da alcuni anni la città è risanata, pulita ed il porto non è più lo stesso.

I grandi lavori di bonifiche, fatti dalla Compagnia dei *docks*, hanno del tutto cambiata la faccia del porto; ove esistevano le rive paludose, oggi si vedono i grandi magazzini di quella compagnia, spaziose banchine, attraversate dalla ferrovia, i cui carri ricevono direttamente dalle navi o dai magazzini le merci dirette all'interno, e larghe strade pulite; e tutto ciò lungo il non breve percorso della spiaggia che fa fronte alla città, non restando più alcuna traccia delle melma pestifera tanto nociva alla salute pubblica.

I vapori di grande calaggio possono accostare alla banchina per caricare e scaricare le loro merci, con grande vantaggio di spesa e di tempo.

E siccome Santos è l'unico porto dello Stato di San Paolo al quale approdano i piroscafi delle Compagnie estere di navigazione, esso merita speciali attenzioni, dappoichè ivi è tutto il movimento di passeggieri, ed il punto obbligatorio di sbarco degli immigranti italiani che vengono a stabilirsi nello Stato medesimo.

Dappoichè colla nuova provvida legge sull'emigrazione il patrio governo cerca di estendere la sua azione benefica e protettrice sugli italiani all'estero, crediamo di fare cosa utile esponendo chiaramente, non le condizioni che li aspettano in questi paesi (informazioni che potranno dare più ampie e precise le nostre autorità superiori), ma bensì ciò che ai nuovi arrivati può maggiormente interessare di sapere per regolarsi durante lo sbarco e la breve sosta che debbono fare fra lo sbarco in questa città e la partenza per l'interno.

E di uso generale che i passeggieri, lasciando la patria, portano con sè nelle casse o nei bauli dei generi alimentari o degli oggetti da regalare agli amici od ai parenti qui stabiliti.

È bene avvisare che la dogana di Santos esige che qualunque

collo di bagaglio, contenente generi soggetti a dazio, sia segnato in apposito manifesto che deve compilare il commissario di bordo durante il viaggio. Gli oggetti denunciati, entrati nel magazzino dei bagagli, possono essere ritirati facilmente contro pagamento delle tasse corrispondenti, e nessun disturbo hanno i passeggieri in questo caso, se non un poco di perdita di tempo, e nulla più.

I colli entrati in dogana, e che all'atto della visita vengono riconosciuti contenere oggetti soggetti a dazio e che non sono stati denunciati, vengono dalla dogana depositati nei magazzini delle merci e dichiarati in contravvenzione, dovendo il proprietario, per ritirarli, pagare il doppio della tassa, più il 10 %, oltre alle spese per le operazioni che deve fare uno spedizioniere autorizzato.

E nessuna scusa può addurre l'interessato a suo favore presso le autorità doganali qualora fosse preso in contravvenzione, perchè a bordo di ogni vapore il comandante deve fare avvisati i suoi passeggieri di queste disposizioni, e ad ogni arrivo di piroscafo con passeggieri l'incaricato di questo regio viceconsolato non manca di far avvisare nuovamente tutti i passeggieri che debbono denunciare regolarmente quello che portano nei bauli.

È bene pure rammentare, a questo riguardo, che le autorità doganali molto difficilmente attendono ai reclami dei passeggieri riguardo alle contravvenzioni suindicate, valendosi della ragione che essi sono stati avvertiti in tempo.

Riportiamo qui gli articoli del decreto che si riferisce ai bagagli dei passeggieri:

Decreto n. 3529 del 15 novembre 1899 — Legge n. 641 del 14 novembre 1899.

« Art. 16. Saranno considerati bagagli di passeggieri, oltre gli oggetti descritti negli articoli 390 e 391 della Consolidazione, le gioie che si riconosca essere di uso del passeggiere.

« Art. 17. Gli oggetti minuti, che per la loro natura, qualità e quantità non possono essere considerati di commercio, i mobili e altri utensili con segni evidenti di essere usati, anche che abbiano tassa fissa nella tariffa, pagheranno *ad valorem* (art 512, n. 5, della Consolidazione).

« Art. 18. I passeggieri che porteranno nei colli di bagaglio gli oggetti minuti cui si riferisce l'articolo precedente, dovranno

consegnare al capitano del vapore una nota dei colli, con dichiarazione scritta e firmata del contenuto di ognuno di essi, con espressa menzione di marca, indirizzo, numero, ecc., sotto pena della multa di *reis* 2.500 a 50.000.

« § unico. — Al *guarda-mor* incombe il dovere di esigere dal capitano, all'atto della visita, le dichiarazioni, facendo constare nel verbale di entrata il numero di esse ed il nome dei dichiaranti.

« Art. 19. Tutti i colli che contengano merci, qualunque ne sia l'imballaggio, non possono essere considerati come bagaglio e saranno raccolti nei magazzini interni.

« § unico. -- Le merci e gli articoli che saranno considerati di commercio, trovati nei colli di bagaglio dei passeggieri, saranno soggetti a pagare i diritti in doppio e più la multa del 10 °/₀ sui diritti riscossi, se non è stata presentata previa dichiarazione specificata dei detti articoli o merci ».

Avviene sovente che passeggieri arrivino sprovvisti di mezzi per continuare il viaggio per l'interno dello Stato; ed alcuni, facendolo pure per speculazione, si presentano al regio viceconsolato perchè solleciti in loro favore il passaggio in ferrovia da Santos a San Paolo dall'agenzia di immigrazione, esigendo anche molte volte la libertà di scendere all'arrivo, senza presentarsi all'asilo di immigrazione della capitale.

Conviene avvertire che l'agenzia ufficiale di immigrazione è autorizzata a concedere il passaggio da Santos a San Paolo (stazione dell'asilo d'immigrazione) soltanto agli immigranti in arrivo per conto dello Stato, e a quelli che si obbligano ad entrare nell'*Hospedaria dos immigrantes* per farsi inviare alle piantagioni di caffè, e che questi sono tenuti, al loro arrivo in San Paolo, ad entrare nell'asilo per le debite pratiche, e per l'invio a destino.

È soltanto in casi specialissimi che si ottengono passaggi per altri individui, ed anche in simili casi essi sono obbligati ad assoggettarsi alla legge comune. Per cui è bene che coloro che arrivano a Santos sieno informati che il viaggio da Santos a San Paolo, in ferrovia, costa *reis* 3.700 (circa lire 4) e i bagagli pagano in ragione di 50 *reis* (poco più di 5 cent. di lira) per chilogr., e che queste spese sono a loro carico.

Altre volte sbarcano con biglietto per Santos passeggieri provenienti da Genova o da Napoli e diretti agli Stati del sud del Bra-

sile, quali Santa Caterina, Paranà, Rio Grande. Arrivati qui, vengono fatti sbarcare dal piroscafo, perchè finito il loro contratto d'imbarco, e, privi di mezzi per proseguire a destino, restano sulla strada.

In questo caso le Compagnie di navigazione non ne hanno colpa; sarebbe, però, conveniente che coloro i quali rilasciano biglietti di passaggio pel Brasile chiedessero ai partenti quale sia il loro destino certo, avvisandoli in pari tempo che, se sono diretti ad uno dei porti delle provincie del sud, sbarcando a Rio de Janeiro come a Santos, le spese di viaggio da uno di questi due porti fino a destino è a carico di essi; e che in tempi di epidemia, oltre il prezzo di passaggio debbono depositare la somma di *reis* 30.400 (circa L. 30) per ogni posto, per le eventuali spese di quarantena; e più, mantenersi fino al giorno della partenza.

I prezzi di passaggio in 2ª classe per i porti del sud sono press'a poco i seguenti:

pel Paranà	*reis* 25.000	(circa L. 25)
per Santa Caterina	» 35.000	(» » 35)
per Rio Grande	» 60,000	(» » 60)

pagando posto intiero anche i bambini da un anno in su.

Lo sbarco e l'imbarco dei passeggieri dovrebbe essere gratuito, o per conto delle Compagnie di navigazione, ma non sempre avviene così.

Le Compagnie italiane, quali *La Navigazione Generale*, *La Veloce*, *La Ligure Brasiliana*, sempre accostano alla banchina, per cui non debbono pensare allo sbarco che nulla costa, e le rare volte che i loro vapori si fermano al largo attendono alla condizione dello sbarco gratuito, facendo trasportare i passeggieri a terra su battelli noleggiati di proposito, e così pure provvedono all'imbarco.

Però i piroscafi di talune Compagnie straniere, il cui traffico è fatto in massima parte con passeggieri italiani, ed i cui piroscafi non accostano mai alla banchina, non accordano lo sbarco e l'imbarco, nè all'arrivo nè alla partenza, abbenchè ne avrebbero strettissimo obbligo.

Un altro abuso gravissimo commesso a danno dei passeggieri in partenza da questo porto, che prendono imbarco su certi piroscafi stranieri, è il seguente: gli agenti della Compagnia annunciano la partenza da Santos di un vapore, per una data fissa. I passeggieri dell'interno, fidandosi nella data annunziata, comprano i loro biglietti in una delle sub-agenzie, si recano a San Paolo due giorni prima

della data fissata per la partenza, si presentano all'agenzia della Compagnia e cambiano lo scontrino rilasciato dal sub-agente col biglietto definitivo d'imbarco, sul quale, in un canto, impresso con timbro, è scritto: « Senza garanzia del giorno di partenza ».

I passeggieri, in buona fede, ricevono il biglietto d'imbarco e scendono a Santos fiduciosi di imbarcarsi. Arriva il giorno della partenza, ma il vapore non è ancora giunto. E così, spesse volte, passano quattro o cinque giorni prima che il piroscafo arrivi, e quando arriva non può imbarcarli perchè deve attendere anzitutto alle operazioni di sbarco. Ed i poveri passeggieri, sulle spese da molti giorni, o debbono consumare le meschine economie che a stenti hanno raggranellato, o debbono vendere i pochi stracci per sfamare i loro figli, od esporsi ad essere arrestati per accattonaggio, poichè l'agenzia ha l'ordine di non fornire a questi infelici il vitto in caso di ritardo, e sempre si salva, dicendo che sul biglietto di passaggio è impressa la clausola: « Non si garantisce il giorno della partenza ».

Agli inconvenienti esposti, ed a migliorare le condizioni degli emigranti in arrivo a Santos, potranno provvedere col tempo le autorità locali, d'accordo cogli istituti di protezione che verranno stabiliti, in conformità colla nuova legge sull'emigrazione.

La città di Santos, che è la più importante dello Stato di San Paolo, dopo la capitale, conta oggi circa 50,000 abitanti, fra i quali si calcolano approssimativamente 3000 italiani.

Da pochi anni a questa parte ha acquistato un grandissimo sviluppo, e sono da notarsi le sue vie larghe e pulite, tutte selciate in parallelepipedi, che qui costano soltanto la spesa di mano d'opera, essendo numerose le cave di pietra nel circuito della città. È illuminata a gaz, ed, in alcune strade nuove, a luce elettrica. Diverse tramvie l'attraversano in tutti i sensi, e fra esse è da notarsi quella della *barra* che, percorrendo magnifici viali, conduce al mare.

I lavori della Compagnia dei *docks* risanarono la parte antica della città, e sulla riva del canale che forma il porto sono innalzati i grandiosi magazzini di questa compagnia, che ricevono tutte le merci in transito pel porto.

La Compagnia inglese *City Improvement* ha l'appalto dell'illuminazione pubblica e della fornitura dell'acqua potabile, che proviene dalle grandi cascate del Cubatão.

È da pochi anni che gli italiani cominciarono a stabilirsi in

Santos. Negli anni scorsi, i pochi italiani che avevano affari in questa città vi tenevano soltanto l'ufficio e scendevano al mattino da San Paolo per ritornarvi la sera, fermandosi qui soltanto le ore necessarie alle loro occupazioni commerciali.

Diminuito il pericolo della febbre gialla, grazie ai lavori di risanamento, cominciarono ad affluirvi in maggior numero ed a stabilirvisi, anche perchè, passati i tempi dei grandi lucri in causa della crisi commerciale che da tre anni perdura nel paese, i guadagni non sono più tali da permetter loro spese straordinarie di viaggi e di residenza fuori del centro degli affari.

Oltre ad esservi italiani di ogni mestiere, già sorsero in discreto numero le case commerciali. Quelle di maggiore importanza si occupano di cambi e di operazioni doganali. La maggior parte delle case italiane commercia in commestibili, abiti, calzature, ecc.

In Santos sono due società italiane, fondate da poco tempo: una di esse, il *Centro Italiano Umberto I*, mantiene una scuola elementare mista, che già conta 30 alunni.



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 198
N. di Serie 82

APRILE 1901

PARTE AMMINISTRATIVA
E
NOTIZIARIO

SOMMARIO.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 55.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

N. 186	— GHERARDO DEI PRINCIPI PIO DI SAVOIA — L'agricoltura, l'industria e il commercio nello Stato di Santa Caterina .	L. 0.25
» 187	— CARLO NAGAR — L'agricoltura, il commercio e le industrie della repubblica Argentina nel 1900	» 0.35
» 188	— Parte amministrativa e notiziario (Gennaio)	» 0.25
» 189	— Parte amministrativa e notiziario (Febbraio)	» 0.55
» 190	— GIUSEPPE SOLIMBERGO — Il Canadà sotto l'aspetto economico e politico	» 0.55
» 191	— ROBERTO MAGLIANO DI VILLAR SAN MARCO — La colonizzazione nel Messico — Colonie agricole italiane . . .	» 0.25
» 192	— EGISTO ROSSI — Le piantagioni di canna da zucchero nelle isole Hawai	» 0.15
» 193	— Parte amministrativa e notiziario (Marzo)	» 0.35
» 194	— ALESSANDRO BOSDARI — I vini spagnuoli	» 0.35
» 195	— O. FRANCISCI — Le colonie agricole nella provincia di Cordoba	» 0.25
» 196	— GHERARDO DEI PRINCIPI PIO DI SAVOIA — I commerci italiani nel Sud del Brasile	» 0.25
» 197	— G. EBOLI — Il porto di Santos e l'emigrazione italiana .	» 0.15

DISPOSIZIONI

riguardanti il personale e gli uffizi dipendenti dal Ministero degli affari esteri

---

Personale diplomatico.

FAVA barone SAVERIO, senatore del regno, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe con credenziali di ambasciatore a Washington, collocato a disposizione del ministero (D. R. 18 aprile 1901).

ORFINI conte ERCOLE, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a Tokio, collocato a disposizione del ministero (D. R. 18 aprile 1901).

MALASPINA DI CARBONARA marchese OBIZZO, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a Buenos Aires, trasferito a Washington con credenziali di ambasciatore (D. R. 18 aprile 1901).

CALVI DI BERGOLO conte GIORGIO, consigliere di legazione, promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe (D. R. 28 marzo 1901). Destinato a Copenaghen (D. R. 18 aprile 1901).

SILVESTRELLI comm. GIULIO, consigliere di legazione, promosso inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe (D. R. 18 aprile 1901).

MELEGARI cav. GIULIO, consigliere di legazione a Berlino, trasferito a Tokio con credenziali d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario (D. R. 18 aprile 1901).

BOTTARO COSTA conte FRANCESCO, consigliere di legazione a Londra, trasferito a Buenos Aires con credenziali di inviato straordinario e ministro plenipotenziario (D. R. 18 aprile 1901).

FERRARA DENTICE cav. ENRICO, consigliere di legazione a Copenaghen, trasferito a Madrid (D. M. 19 aprile 1901).

BOLLATI cav. RICCARDO, segretario di legazione di 1ª classe, promosso consigliere di legazione (D. R. 17 marzo 1901).

GALLINA conte GIOVANNI, segretario di legazione di 1ª classe, promosso consigliere di legazione (D. R. 17 marzo 1901).

IMPERIALI DI FRANCAVILLA marchese GUGLIELMO, segretario di legazione di 1ª classe a Bruxelles, trasferito a Berlino (D. M. 19 aprile 1901).

FRIOZZI marchese LORENZO, principe di Cariati, segretario di legazione di 1ª classe a Madrid, trasferito a Rio Janeiro con credenziali d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario (D. R. 18 aprile 1901).

CUCCHI BOASSO cav. FAUSTO, segretario di legazione di 1ª classe a disposizione del ministero, destinato a Bucarest (D. M. 19 aprile 1901).

VINCI conte GIULIO CESARE, segretario di legazione di 1ª classe a disposizione del ministero, destinato a Londra (D. M. 19 aprile 1901).

BAROLI nobile CARLO, segretario di legazione di 1ª classe a Bucarest, trasferito a Lisbona (D. M. 19 aprile 1901).

RANUZZI SEGNI conte CESARE, segretario di legazione di 1ª classe a disposizione del ministero, destinato a Copenaghen (D. M. 19 aprile 1901).

SALLIER DE LA TOUR (dei conti) nob. GIUSEPPE, duca di Calvello, segretario di legazione di 1ª classe a Lisbona, trasferito a Bruxelles (D. M. 19 aprile 1901).

QUARTO DI BELGIOJOSO cav. ANTONIO, conte del Vaglio, segretario di legazione di 1ª classe a Londra, trasferito a Pietroburgo (D. M. 19 aprile 1901).

SALVAGO RAGGI marchese GIUSEPPE, segretario di legazione di 2ª classe, promosso segretario di legazione di 1ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

PAULUCCI DE' CALBOLI (dei marchesi) conte RANIERO, segretario di legazione di 2ª classe, promosso segretario di legazione di 1ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

ANCILOTTO conte GIUSEPPE, addetto di legazione, nominato segretario di legazione di 2ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

ALIOTTI (dei baroni) nob. CARLO, addetto di legazione, nominato segretario di legazione di 2ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

CARACCIOLO DI CASTAGNETA duca GAETANO, addetto onorario di legazione a Costantinopoli, trasferito a Londra (D. M. 24 aprile 1901).

Personale consolare di 1ª categoria.

De Goyzueta (dei marchesi di Toverena) nob. Alessandro, console generale di 2ª classe, promosso console generale di 1ª classe (D. R. 17 marzo 1901). Collocato a riposo dietro sua domanda dal 1° maggio 1901. Conferitogli il titolo onorario di ministro residente e nominato commendatore della Corona d'Italia (DD. RR. 18 aprile 1901).

Lambertenghi nob. Francesco, console generale di 2ª classe, promosso console generale di 1ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

Solimbergo comm. Giuseppe, console generale di 2ª classe a Montreal, trasferito a Costantinopoli (D. R. 24 marzo 1901).

Bruni Grimaldi cav. Francesco, console di 1ª classe, promosso console generale di 2ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

Pappalepore Nicolai (dei marchesi di Canneto) nob. Domenico, console di 1ª classe, promosso console generale di 2ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

Leoni cav. Alessandro, console di 2ª classe, promosso console di 1ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

Squitti cav. Nicola, barone di Palermiti e Guarna, console di 2ª classe, promosso console di 1ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

Monaco cav. Attilio, vice console di 1ª classe, promosso console di 2ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

Scaniglia cav. Arturo, vice console di 1ª classe, promosso console di 2ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

Meli Lupi di Soragna (dei principi) marchese Guido, vice console di 1ª classe a disposizione del ministero, destinato a Monaco (principato) (D. M. 25 marzo 1901).

Saint Martin cav. Giuseppe, vice console di 2ª classe, promosso vice console di 1ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

Carletti cav. Tommaso, vice console di 2ª classe, promosso vice console di 1ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

Gazzaniga cav. Ettore, vice console di 2ª classe a Damasco, destinato a reggere, con patente di console, il regio consolato all'Assunzione (D. R. 18 aprile 1901).

Fara Forni Giacomo, vice console di 2ª classe a Costantinopoli, trasferito a Durazzo (D. M. 24 aprile 1901).

CHIOSTRI GIUSEPPE, vice console di 3ª classe, promosso vice console di 2ª classe (D. R. 17 marzo 1901). Trasferito da Santos a Costantinopoli (D. M. 24 aprile 1901).

BURDESE cav. APOLLINARE, vice console di 3ª classe, promosso vice console di 2ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

ANCARANO ALFREDO, vice console di 3ª classe a disposizione del ministero, destinato a Valona (D. M. 29 marzo 1901).

MAJONI GIOVANNI CESARE, applicato volontario, nominato vice console di 3ª classe (D. R. 17 marzo 1901).

ALDROVANDO conte LUIGI, applicato volontario, nominato vice console di 3ª classe (D. R. 7 aprile 1901).

NANI MOCENIGO conte GIOVANNI BATTISTA, nominato applicato volontario (D. M. 24 marzo 1901). Destinato a Cario (D. M. 5 aprile 1901).

DURAZZO CARLO, nominato applicato volontario (D. M. 24 marzo 1901). Destinato a Trieste (D. M. 5 aprile 1901).

CATALANI GIUSEPPE, nominato applicato volontario (D. M. 24 marzo 1901).

NUVOLARI DOMENICO, id., id., id.

CHILESOTTI GUALTIERO, id., id., id.

GRIMANI PIER LUIGI, id., id., id.

DE ROSSI GIROLAMO, id., id., id. Destinato a Costantinopoli (D. M. 6 aprile 1901).

AYALA FRANCESCO, nominato applicato volontario (D. M. 24 marzo 1901).

Personale consolare di 2ª categoria.

COHEN HENRIQUEZ FEDERICO, nominato regio console a Kingston (Giamaica) (D. R. 17 marzo 1901).

GHISI cav. ERNESTO, già regio console a Shanghai, conferitogli il titolo di console generale onorario e nominato commendatore della Corona d'Italia (DD. RR. 21 marzo e 11 aprile 1901).

PETRELLUZZI LEOPOLDO, agente consolare a Point-à-Pitre, nominato cavaliere della Corona d'Italia (D. R. 31 marzo 1901).

PAGAZANI ANDREA, agente consolare a Hyères, nominato cavaliere della Corona d'Italia (D. R. 4 aprile 1901).

FERRARA MICHELE, autorizzata la nomina ad agente consolare in Monterey (D. M. 4 aprile 1901).

RICCI CARLO ALFREDO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Santiago del Estero (D. M. 8 aprile 1901).

GIAMPIETRO FRANCESCO, autorizzata la nomina ad agente consolare in S. José de Mayo (D. M. 13 aprile 1901).

FARRUGIA GIUSEPPE, autorizzata la nomina ad agente consolare in Derna (D. M. 16 aprile 1901).

COSTA ENRICO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Cerro di Pasco (D. M. 17 aprile 1901).

SALIVA ALFREDO, autorizzáta la nomina ad agente consolare in Mayaguez (D. M. 22 aprile 1901).

DOTTA GIOVANNI, autorizzata la nomina ad agente consolare in Santiago di Cuba (D. M. 26 aprile 1901).

Personale degli interpreti di 2ª categoria.

FABRIS ANTONIO, autorizzata la nomina ad interprete a Sofia (D. M. 29 aprile 1901).

Uffizi.

Istmia Calamachi — Soppressa l'agenzia consolare già dipendente dal regio consolato al Pireo (D. M. 26 marzo 1901).

Derna — Istituita un'agenzia consolare sotto la dipendenza del regio consolato in Tripoli di Barberia (D. M. 15 aprile 1901).

Concessione di « Exequatur ».

Sua Maestà il Re, nelle udienze del 18 aprile 1901, si è degnato di concedere il sovrano *exequatur* ai signori:

STOLTE F. ALBERTO, console generale dei Paesi Bassi in Napoli.
ISLAVINE LEONE, console di Russia in Roma.
AGOSTI PIETRO, console della repubblica di Guatemala in S. Remo.
SACCOMANNI AUGUSTO, console della repubblica di Haïti in Roma.
TONTI GASPARE, console della repubblica di Haïti in Napoli.

In data 30 marzo 1901 fu concesso l'*exequatur* ministeriale al signor

ETTLINGER ENRICO, vice console di Svezia e Norvegia in Firenze.

Il giorno 6 aprile 1901 ha cessato di vivere a Chioggia il cavaliere **Adolfo Gradara,** regio vice console di 1ª classe, e

l'11 aprile stesso è morto in Barcellona il nobile cav. **Edoardo** (dei conti) **Compans di Brichanteau,** regio console di 2ª classe.

Regio decreto n. 97 circa la nuova circoscrizione territoriale dei consolati italiani nella repubblica Argentina (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Ritenuta la convenienza di apportare talune modificazioni nella circoscrizione territoriale dei nostri consolati nella repubblica Argentina;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La circoscrizione del nostro consolato in Cordoba è estesa alle provincie di San Luis e Mendoza, che vengono staccate dal distretto del nostro consolato in La Plata, ed al nuovo territorio nazionale di Los Andes.

Art. 2. Alla circoscrizione del nostro consolato in La Plata sono annessi i territori nazionali (Gobernaciones) di La Pampa, Rio Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego; a quella del nostro consolato in Rosario i territori di Misiones, Formosa e Chaco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1901, n. 79.

Regio decreto n. 100 circa disposizioni relative agli uffici consolari italiani all'estero (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al nostro consolato in Denver (Colorado) sarà destinato un ufficiale consolare di prima categoria.

Art. 2. Presso il nostro consolato in Nizza è stabilito un posto di vice console di prima categoria, con l'obbligo di tenere residenza a Monaco (principato).

Art. 3. Gli assegni locali annui da corrispondersi agli ufficiali consolari sottoindicati sono fissati come segue, a decorrere dal 1° aprile 1901:

UFFICI	Al console	Al vice console
Denver	L. 9,000	—
Nizza	» —	—
» Monaco (principato)	» —	4,000
Victoria	» 6,000	—

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 1901, n. 80.

Regio decreto n. 504 col quale si dà piena ed intera esecuzione agli atti internazionali ratificati alla Conferenza per la pace, tenutasi all'Aja (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data, per quanto concerne il nostro governo e nei rapporti coi governi che li hanno o li avranno ratificati, agli atti internazionali che, in seguito alla conferenza internazionale della pace, tenutasi all'Aja, vennero colà firmati dai nostri plenipotenziari il 29 luglio e il 12 ottobre 1899, e per i quali gli atti di ratifica furono dal nostro ministro all'Aja depositati presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, il 4 settembre 1900.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI VENOSTA

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1901, n. 41, e 12 aprile 1901, n. 87.

Acte final de la Conférence internationale de la paix

La Conférence internationale de la paix, convoquée dans un haut sentiment d'humanité par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, s'est réunie, sur l'invitation du gouvernement de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, à la Maison Royale du Bois à la Haye, le 18 mai 1899.

Les puissances, dont l'énumération suit, ont pris part à la Conférence, pour laquelle elles avaient désigné les délégués nommés ci-après:

l'Allemagne: S. Exc. le comte De Münster, ambassadeur d'Allemagne à Paris, délégué plénipotentiaire.

M. le baron De Stengel, professeur à l'université de Munich, second délégué.

M. le docteur Zorn, conseiller intime de justice, professeur à l'université de Königsberg, délégué scientifique.

M. le colonel De Gross de Schwarzhoff, commandant du 5me régiment d'infanterie, n. 94, délégué technique.

M. le capitaine de vaisseau Siegel, attaché naval à l'ambassade impériale à Paris, délégué technique.

l'Autriche-Hongrie: S. Exc. le comte R. Welsersheimb, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, premier délégué, plénipotentiaire.

M. Alexandre Okolicsányi d'Okolicsna, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye, second délégué, plénipotentiaire.

M. Gaétan Mérey de Kapos-Mére, conseiller d'ambassade et chef du cabinet du ministre des affaire étrangères, délégué adjoint.

M. Henri Lammasch, professeur à l'université de Vienne, délégué adjoint.

M. Victor de Khuepach zu Ried, Zimmerlehen et Haslburg, lieutenant-colonel de l'état-major général, délégué adjoint.

M. le comte Stanislas Soltyk, capitaine de corvette, délégué adjoint.

la Belgique: S. Exc. M. Auguste Beernaert, ministre d'Etat, président de la chambre des représentants, délégué plénipotentiaire.

M. le comte De Grelle Rogier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye, délégué plénipotentiaire.

M. le chevalier Descamps, sénateur, délégué plénipotentiaire.

la Chine: M. Yang Yü, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à St-Pétersbourg, premier délégué, plénipotentiaire.

M. Lou-Tseng-Tsiang, second délégué.

M. Hoo-Wei-Teh, second délégué.

M. Ho-Yen-Cheng, conseiller de légation, délégué adjoint.

le Danemark: M. le chambellan Fr. E. de Bille, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres, premier délégué, plénipotentiaire.

M. J. G. F. von Schnack, colonel d'artillerie, ancien ministre de la guerre, second délégué, plénipotentiaire.

l'Espagne: S. Exc. le duc De Tetuan, ancien ministre des affaires étrangères, premier délégué, plénipotentiaire.

M. W. Ramirez de Villa Urrutia, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles, délégué plénipotentiaire.

M. Arthur de Baguer, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye, délégué plénipotentiaire.

M. le comte Del Serrallo, colonel, attaché militaire à la légation d'Espagne à Bruxelles, délégué adjoint.

les Etats-Unis d'Amérique: S. Exc. M. Andrew D. White, ambassadeur des Etats-Unis à Berlin, délégué plénipotentiaire.

L'honorable Seth Low, président de l'université Columbia à New-York, délégué plénipotentiaire.

M. Stanford Newel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye, délégué plénipotentiaire.

M. Alfred T. Mahan, capitaine de vaisseau, délégué plénipotentiaire.

M. William Crozier, capitaine d'artillerie, délégué plénipotentiaire.

M. Frederick W. Holls, avocat à New-York, délégué et secrétaire de la délégation.

les Etats-Unis Mexicains: M. De Mier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, délégué plénipotentiaire.

M. Zenil, ministre-résident à Bruxelles, délégué plénipotentiaire.

la France: M. Léon Bourgeois, ancien président du conseil, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la chambre des députés, premier délégué, plénipotentiaire.

M. Georges Bihourd, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye, deuxième délégué, plénipotentiaire.

M. le baron d'Estournelles de Constant, ministre plénipotentiaire, membre de la chambre des députés, troisième délégué, plénipotentiaire.

M. Mounier, général de brigade, délégué technique.

M. Péphau, contre-amiral, délégué technique.

M. Louis Renault, professeur à la faculté de droit de Paris, jurisconsulte-conseil du ministère des affaires étrangères, délégué technique.

la Grande Bretagne et Irlande: S. Exc. le très honorable sir Julian Pauncefote, membre du conseil privé de Sa Majesté, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni à Washington, premier délégué, plénipotentiaire.

Sir Henry Howard, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye, second délégué, plénipotentiaire.

Sir John A. Fischer, vice-amiral, délégué technique.

Sir J. C. Ardagh, général-major, délégué technique.

M. le lieutenant-colonel C. à Court, attaché militaire à Bruxelles et à la Haye, délégué technique adjoint.

la Grèce: M. N. Delyanni, ancien président du conseil, ancien ministre des affaires étrangères, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris, délégué plénipotentiaire.

l'Italie: S. Exc. le comte Nigra, ambassadeur d'Italie à Vienne, sénateur du royaume, premier délégué, plénipotentiaire.

M. le comte A. Zannini, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye, deuxième délégué, plénipotentiaire.

M. le chevalier Guido Pompilj, député au parlement italien, troisième délégué, plénipotentiaire.

M. le chevalier Louis Zuccari, général-major, délégué technique.

M. le chevalier Auguste Bianco, capitaine de vaisseau, attaché naval à l'ambassade royale à Londres, délégué technique.

le Japon: M. le baron Hayashi, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à St-Pétersbourg, premier délégué, plénipotentiaire.

M. I. Motono, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles, second délégué, plénipotentiaire.

M. Uyehara, colonel, délégué technique.

M. Sakamoto, capitaine de vaisseau, délégué technique.

M. Nagao Ariga, professeur de droit international à l'école supérieure de guerre et à l'école de marine à Tokio, délégué technique.

le Luxembourg: S. Exc. M. Eyschen, ministre d'Etat, président du gouvernement grand-ducal, délégué plénipotentiaire.

M. le comte De Villers, chargé d'affaires à Berlin, délégué plénipotentiaire.

le Monténégro: S. Exc. M. le conseiller privé actuel De Staal, ambassadeur de Russie à Londres, délégué plénipotentiaire.

les Pays-Bas: M. le jonkheer A. P. C. van Karnebeek, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la seconde chambre des Etats-généraux, délégué plénipotentiaire.

M. le général J. C. C. Den Beer Poortugael, ancien ministre de la guerre, membre du conseil d'Etat, délégué plénipotentiaire.

M. T. M. C. Asser, membre du conseil d'Etat, délégué plénipotentiaire.

M. E. N. Rahusen, membre de la première chambre des Etats-généraux, délégué plénipotentiaire.

M. A. P. Tadema, capitaine de vaisseau, chef de l'état-major de la marine néerlandaise, délégué technique.

la Perse: M. l'aide de camp général Mirza Riza Khan, arfa-uddovleh, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à St-Pétersbourg et à Stockholm, premier délégué, plénipotentiaire.

M. Mirza Samad Khan, Montazis-Saltaneh, conseiller de légation à St-Pétersbourg, délégué adjoint.

le Portugal: M. le comte De Macedo, pair du royaume, ancien ministre de la marine et des colonies, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Madrid, délégué plénipotentiaire.

M. D'Ornellas Vasconcellos, pair du royaume, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à St-Pétersbourg, délégué plénipotentiaire.

M. le comte De Selir, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye, délégué plénipotentiaire.

M. le capitaine de vaisseau Augusto de Castilho, délégué technique.

M. le capitaine de l'état-major général Ayres d'Ornellas, délégué technique.

la Roumanie: M. Alexandre Beldiman, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin, premier délégué, plénipotentiaire.

M. Jean N. Papiniu, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye, second délégué, plénipotentiaire.

M. le colonel aide-de-camp Constantin Coanda, directeur de l'artillerie au ministère de la guerre, délégué technique.

la Russie: S. Exc. M. le conseiller privé actuel De Staal, ambassadeur de Russie à Londres, délégué plénipotentiaire.

M. De Martens, membre permanent du conseil du ministère impérial des affaires étrangères, conseiller privé, délégué plénipotentiaire.

M. le conseiller d'Etat actuel de Basily, chambellan, directeur du premier département du ministère impérial des affaires étrangères, délégué plénipotentiaire.

M. le conseiller d'Etat actuel Raffalovich, agent du ministère impérial des finances en France, délégué technique.

M. Gilinsky, colonel de l'état-major général, délégué technique.

M. le comte Barantzew, colonel de l'artillerie montée de la Garde, délégué technique.

M. Schéine, capitaine de frégate, agent naval de Russie en France, délégué technique.

M. Ovtchinnikov, lieutenant de vaisseau, professeur de jurisprudence, délégué technique.

la Serbie: M. Miyatovitch, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres et à la Haye, délégué plénipotentiaire.

M. le colonel Maschine, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Cettigné, délégué plénipotentiaire.

M. le docteur Voïslave Veljkovitch, professeur à la faculté de droit de Belgrade, délégué adjoint.

le Siam: S. Exc. Phya Suriya Nuvatr, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à St-Pétersbourg et à Paris, premier délégué, plénipotentiaire.

S. Exc. Phya Visuddha Suriya Sakdi, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye et à Londres, deuxième délégué, plénipotentiaire.

M. Ch. Corragioni d'Orelli, conseiller de légation, troisième délégué.

M. Edouard Rolin, consul-général de Siam en Belgique, quatrième délégué.

la Suède et la Norvège: M. le baron De Bildt, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour royale d'Italie, délégué plénipotentiaire.

Suède:

M. P. H. E. Brändström, colonel, chef du premier régiment des grenadiers de la Garde, délégué technique.

M. C. A. M. De Hjulhammar, capitaine de vaisseau, délégué technique.

Norvége:

M. W. Konow, président de l'Odelsting, délégué technique.

M. J. J. Thaulow; général-major, médecin-général de l'armée et de la marine, délégué technique.

la Suisse: M. le Dr. Arnold Roth, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin, délégué plénipotentiaire.

M. le colonel Arnold Künzli, conseiller national, délégué.

M. Edouard Odier, conseiller national, délégué plénipotentiaire.

la Turquie: S. Exc. Turkhan pacha, ancien ministre des affaires étrangères, membre du conseil d'Etat, premier délégué, plénipotentiaire.

Noury bey, secrétaire-général au ministère des affaires étrangères, délégué plénipotentiaire.

Abdullah pacha, général de division d'état-major, délégué plénipotentiaire.

Mehemed pacha, contre-amiral, délégué plénipotentiaire.

la Bulgarie: M. le docteur Dimitri I. Stancioff, agent diplomatique à St-Pétersbourg, premier délégué, plénipotentiaire.

M. le major Christo Hessaptchieff, attaché militaire à Belgrade, second délégué, plénipotentiaire.

Dans une série de réunions, tenues du 18 mai au 29 juillet 1899, où les délégués précités ont été constamment animés du désir de réaliser, dans la plus large mesure possible, les vues généreuses de l'Auguste Initiateur de la Conférence et les intentions de leurs Gouvernements, la Conférence a arrêté, pour être soumis à la signature des plénipotentiaires, le texte des conventions et déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte:

I. Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux;

II. Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre;

III. Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève du 22 août 1864;

IV. Trois déclarations concernant:

1° l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux;

2° l'interdiction de l'emploi des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères;

3° l'interdiction de l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions.

Ces conventions et déclarations formeront autant d'actes séparés. Ces actes porteront la date de ce jour et pourront être signés jusqu'au 31 décembre 1899 par les plénipotentiaires des puissances représentées à la Conférence internationale de la paix à la Haye.

Obéissant aux mêmes inspirations, la Conférence a adopté à l'unanimité la résolution suivante:

La Conférence estime que la limitation des charges militaires qui pèsent actuellement sur le monde est grandement désirable pour l'accroissement du bien-être matériel et moral de l'humanité.

Elle a, en outre, émis les vœux suivants:

1° La Conférence, prenant en considération les démarches préliminaires faites par le gouvernement fédéral suisse pour la révision de la convention de Genève, émet le vœu qu'il soit procédé à bref délai à la réunion d'une conférence spéciale ayant pour objet la révision de cette convention.

Ce vœu a été voté à l'unanimité.

2° La Conférence émet le vœu que la question des droits et des devoirs des neutres soit inscrite au programme d'une prochaine conférence.

2° La Conférence émet le vœu que les questions relatives aux fusils et aux canons de marine, telles qu'elles ont été examinées par elle, soient mises à l'étude par les gouvernements, en vue d'arriver à une entente concernant la mise en usage de nouveaux types et calibres.

4° La Conférence émet le vœu que les gouvernements, tenant compte des propositions faites dans la Conférence, mettent à l'étude la possibilité d'une entente concernant la limitation des forces armées de terre et de mer et des budgets de guerre.

5° La Conférence émet le vœu que la proposition tendant à déclarer l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre sur mer soit renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure.

6° La Conférence émet le vœu que la proposition de régler la question du bombardement des ports, villes et villages par une force navale soit renvoyée à l'examen d'une conférence ultérieure.

Les cinqs derniers vœux ont été votés à l'unanimité, sauf quelques abstentions.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent acte et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf en un seul exemplaire qui sera déposé au ministère des affaires étrangères et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les puissances réprésentées à la Conférence.

Pour l'Allemagne:	(L.S.)	MÜNSTER
Pour l'Autriche-Hongrie:	»	WELSERSHEIMB
	»	OKOLICSANYI
Pour la Belgique:	»	A. BEERNAERT
	»	Cte DE GRELLE ROGIER
	»	Chr DESCAMPS
Pour la Chine:	»	YANG YÜ
Pour le Danemark:	»	F. BILLE
Pour l'Espagne:	»	El Duque DE TETUAN
	»	W. R. DE VILLA URRUTIA
	»	ARTURO DE BAGUER
Pour les Etats-Unis d'Amérique:	»	ANDREW D. WHITE
	»	SETH LOW
	»	STANFORD NEWEL
	»	A. T. MAHAN
	»	WILLIAM CROZIER
Pour les Etats-Unis Mexicains:	»	A. DE MIER
	»	J. ZENIL
Pour la France:	»	LÉON BOURGEOIS
	»	G. BIHOURD
	»	D'ESTOURNELLES DE CONSTANT
Pour la Grande-Bretagne et Irlande:	»	JULIAN PAUNCEFOTE
	»	HENRY HOWARD
Pour la Grèce:	»	N. DELYANNI
Pour l'Italie:	»	NIGRA
	»	A. ZANNINI
	»	POMPILJ

Pour le Japon: (L.S.) HAYASHI
» J. MOTONO

Pour le Luxembourg: » EYSCHEN
» Cte DE VILLERS

Pour le Monténégro: » STAAL

Pour les Pays-Bas: » v. KARNEBEEK
» DEN BEER POORTUGAEL
» T. M. C. ASSER
» E. N. RAHUSEN

Pour la Perse: » MIRZA RIZA KHAN, Arfa-ud-Dovleh

Pour le Portugal: » Conde DE MACEDO
» AGOSTINO D'ORNELLAS DE VASCONCELLOS
» Conde DE SELIR

Pour la Roumanie: » A. BELDIMAN
» J. N. PAPINIU

Pour la Russie: » STAAL
» MARTENS
» A. BASILY

Pour la Serbie: » CHEDOMILLE MIYATOVITCH
» A. MASCHINE

Pour le Siam: » PHYA SURIYA NUVATR
» VISUDDHA

Pour la Suède et la Norvège: » BILDT

Pour la Suisse: » ROTH
» E. ODIER

Pour la Turquie: » TURKAN
» M. NOURY
» ABDULLAH
» R. MEHEMED

Pour la Bulgarie: » D. STANCIOFF
» Major HESSAPTCHIEFF.

Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse: Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté l'Empereur de Chine; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne et en nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président des Etats-Unis Mexicains; le Président de la République française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Son Altesse le Prince de Monténégro; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie.

Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale;

Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux;

Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées;

Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale;

Convaincus que l'institution permanente d'une juridiction arbitrale, accessible à tous, au sein des puissances indépendantes peut contribuer efficacement à ce résultat;

Considérant les avantages d'une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale;

Estimant avec l'Auguste Initiateur de la Conférence internationale de la paix qu'il importe de consacrer dans un accord international les principes d'équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des Etats et le bien-être des peuples;

Désirant conclure une Convention à cet effet ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE:

S. Exc. le comte de Münster, prince de Derneburg, son ambassadeur à Paris.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÊME, ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE:

S. Exc. le comte R. Welsersheimb, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.

M. Alexandre Okolicsányi d'Okolicsna, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye.

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

S. Exc. M. Auguste Beernaert, son ministre d'Etat, président de la chambre des représentants.

M. le comte de Grelle Rogier, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye,

M. le chevalier Descamps, sénateur.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE CHINE:

M. Yang Yü, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à St-Pétersbourg.

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

Son chambellan Fr. E. de Bille, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE ET, EN SON NOM, LA REINE RÉGENTE DU ROYAUME:

S. Exc. le duc de Tetuan, ancien ministre des affaires étrangères.

M. W. Ramirez de Villa Urrutia, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles.

M. Arthur de Baguer, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

S. Exc. M. Andrew D. White, ambassadeur des Etats-Unis à Berlin.

L'honorable Seth Low, président de l'université Columbia à New-York.

M. Stanford Newel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye.

M. Alfred T. Mahan, capitaine de vaisseau.

M. William Crozier, capitaine d'artillerie.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS:

M. de Mier, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris.

M. Zenil, ministre-résident à Bruxelles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Léon Bourgeois, ancien président du conseil, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la chambre des députés.

M. Georges Blhourd, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye.

M. le baron D'Estournelles de Constant, ministre plénipotentiaire, membre de la chambre des députés.

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE, IMPÉRATRICE DES INDES:

S. Exc. le très-honorable baron Pauncefote de Preston, membre du conseil privé de Sa Majesté, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Washington.

Sir Henry Howard, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye.

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES.

M. N. Delyanni, ancien président du conseil, ancien ministre des affaires étrangères, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

S. Exc. le comte Nigra, son ambassadeur à Vienne, sénateur du royaume.

M. le comte A. Zannini, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye.

M. le commandeur Guido Pompilj, député au parlement italien.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

M. I. Motono, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Bruxelles.

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU:

S. Exc. M. Eyschen, son ministre d'Etat, président du gouvernement grand-ducal.

SON ALTESSE LE PRINCE DE MONTÉNÉGRO:

S. Exc. M. le conseiller privé actuel De Staal, ambassadeur de Russie à Londres.

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. le jonkheer A. P. C. van Karnebeek, ancien ministre des affaires étrangères, membre de la seconde chambre des Etats-généraux.

M. le général J. C. C. Den Beer Poortugael, ancien ministre de la guerre, membre du conseil d'Etat.

M. T. M. C. Asser, membre du conseil d'Etat.

M. E. N. Rahusen, membre de la première chambre des Etats-généraux.

SA MAJESTÉ IMPÉRIALE LE SCHAH DE PERSE:

Son aide de camp général Mirza Riza Khan, arfa-ud-dovleh, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à St-Pétersbourg et à Stockholm.

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC.:

M. le comte De Macedo, pair du royaume, ancien ministre de la marine et des colonies, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Madrid.

M. D'Ornellas et Vasconcellos, pair du royaume, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à St-Pétersbourg.

M. le comte De Selir, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye.

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

M. Alexandre Beldiman, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin.

M. Jean N. Papiniu, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR LE TOUTES LES RUSSIES:

S. Exc. M. le conseiller privé actuel De Staal, son ambassadeur à Londres.

M. De Martens, membre permanent du conseil du ministère impérial des affaires étrangères, son conseiller privé.

Son conseiller d'Etat actuel De Basily, chambellan, directeur du premier département du ministère impérial des affaires étrangères.

SA MAJESTÉ LE ROI DE SERBIE:

M. Miyatovitch, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Londres et à la Haye.

SA MAJESTÉ LE ROI DE SIAM:

M. Phya Suriya Nuvatr, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à St-Pétersbourg et à Paris.

M. Phya Visuddha Suriya Sakdi, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Haye et à Londres.

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÉGE:

M. le baron De Bildt, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Rome.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

M. le Dr. Arnold Roth, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berlin.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES OTTOMANS:

S. Exc. Turkhan pacha, ancien ministre des affaires étrangères, membre de son conseil d'Etat.

Noury bey, secrétaire-général au ministère des affaires étrangères.

SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE BULGARIE:

M. le docteur Dimitri Stancioff, agent diplomatique à St-Pétersbourg.

M. le major Christo Hessaptchieff, attaché militaire à Belgrade.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1[er]. Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Etats spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

Art. 2. Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la puissance belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.

Art. 3. Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, si la puissance neutre dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms aux puissances belligérantes à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Art. 4. Les bâtiments qui sont mentionnés dans les art. 1, 2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Les gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur

imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circostances l'exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donneront.

Art. 5. Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec una bande horizontale verte d'un mètre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche avec una bande horizontale rouge d'un mètre et demi de largeur environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Touts les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix rouge prévu par la Convention de Genève.

Art. 6. Les bâtiments de commerce, yachts ou embarcations neutres, portant ou recueillant des blessés, des malades ou des naufragés des belligérants, ne peuvent être capturés pour le fait de ce transport, mais ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu'ils pourraient avoir commises.

Art. 7. Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé est inviolable et ne peut être fait prisonnier de guerre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Ce personnel continuera à remplir ses fonctions tant que cela sera nécessaire et il pourra ensuite se retirer lorsque le commandant en chef le jugera possible.

Les belligérants doivent assurer à ce personnel tombé entre leurs mains la jouissance intégrale de son traitement.

Art. 8. Les marins et les militaires embarqués blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, seront protégés et soignés par les capteurs.

Art. 9. Sont prisonnier de guerre les naufragés, blessés ou malades, d'un belligérant qui tombent au pouvoir de l'autre. Il appartient à celui-ci de décider, suivant les circostances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de sa nation, sur un port neutre ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.

Art. 10 (1). Les naufragés, blessés ou malades, qui sont débarqués dans un port neutre, du consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'Etat neutre avec les Etats belligérants, être gardés par l'Etat neutre de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par l'Etat dont relèvent les naufragés, blessés ou malades.

Art. 11. Les règles contenues dans les articles ci-dessus ne sont obligatoires que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Lesdites règles cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

Art. 12. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à la Haye.

Il sera dressé au dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, cértifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes.

Art. 13. Les puissances non signataires, qui auront accepté la Convention de Genève du 22 août 1864, sont admises à adhérer à la présente Convention.

Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

Art. 14. S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

---

(1) Per accordo intervenuto fra tutte le potenze interessate quest'articolo fu poi escluso dall'atto di ratifica.

Fait à la Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt dix-neuf en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes.

Pour l'Allemagne:	(L.S.) MÜNSTER	Sous réserve de l'article 10.
Pour l'Autriche-Hongrie:	» WELSERSHEIMB » OKOLICSNANYI	
Pour la Belgique:	» A. BEERNAERT » Cte DE GRELLE ROGIER » Chr DESCAMPS	
Pour la Chine:	» YANG-YÜ	
Pour le Danemark:	» F. BILLE	
Pour l'Espagne:	» El Duque DE TETUAN » W. R. DE VILLA URRUTIA » ARTURO DE BAGUER	
Pour les Etats-Unis d'Amérique:	» STANFORD NEWEL	Sous réserve de l'article 10.
Pour les Etats-Unis Mexicains:	» A. DE MIER » J. ZENIL	
Pour la France:	» LÉON BOURGEOIS » G. BIHOURD » D'ESTOURNELLES DE CONSTANT	
Pour la Grande-Bretagne et Irlande:	» HENRY HOWARD	Sous réserve de l'article 10.
Pour la Grèce:	» N. DELYANNI	
Pour l'Italie:	» NIGRA » A. ZANNINI » G. POMPILJ	
Pour le Japon:	» I. MOTONO	
Pour le Luxembourg:	» EYSCHEN	
Pour le Monténégro:	» STAAL	
Pour les Pays-Bas:	» V. KARNEBEEK » DEN BEER POORTUGAEL » T. M. C. ASSER » E. N. RAHUSEN	
Pour la Perse:	» MIRZA RIZA KHAN, Arfa-ud-Dovleh	

Pour le Portugal:	(L.S.) Conde DE MACEDO.
	» AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VASCONCELLOS
	» Conde DE SELIR
Pour la Roumanie:	» A. BELDIMAN
	» J. N. PAPINIU
Pour la Russie;	» STAAL
	» MARTENS
	» A. BASILY
Pour la Serbie:	» CHEDO MIYATOVITCH
Pour le Siam:	» PHYA SURIYA NUVATR
	» VISUDDHA
Pour la Suède et Norvège:	» BILDT
Pour la Suisse:	» ROTH
Pour la Turquie:	» TURKHAN } Sous réserve de l'article 10.
	» M. NOURY }
Pour la Bulgarie:	» D. STANCIOFF
	» Major HESSAPTCHIEFF

DÉCLARATION.

Les soussignés plénipotentiaires des puissances représentées à la Conférence internationale de la paix à la Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements,

s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la déclaration de St-Pétersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868,

Déclarent:

« Les puissances contractantes consentent, pour une durée de cinq ans, à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux. »

La présente déclaration n'est obligatoire que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

La présente déclaration sera ratifiée dans le plus bref déla possible.

Les ratifications seront déposées à la Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise per la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes.

Les puissances non signataires pourront adhérer à la présente déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

S'il arrivait qu'une des hautes parties contractantes dénonçât la présente déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente déclaration et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à la Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes.

Pour l'Allemagne:	(L. S.) MÜNSTER
Pour l'Autriche-Hongrie:	» WELSERSHEIMB
	» OKOLICSANYI
Pour la Belgique:	» A. BEERNAERT
	» Cte DE GRELLE ROGIER
	» Chr DESCAMPS
Pour la Chine:	» YANG-YÜ
Pour le Danemark:	» F. BILLE
Pour l'Espagne:	» El Duque DE TETUAN
	» W. R. DE VILLA URRUTIA
	» ARTURO DE BAGUER
Pour les Etats-Unis d'Amérique:	» ANDREW D. WHITE
	» SETH LOW
	» STANFORD NEWEL
	» A. T. MAHAN
	» WILLIAM CROZIER

Pour les Etats-Unis Mexicains:	(L. S.) A. DE MIER
	» J. ZENIL
Pour la France:	» LÉON BOURGEOIS
	» G. BIHOURD
	» D'ESTOURNELLES DE CONSTANT
Pour la Grèce:	» N. DELYANNI
Pour l'Italie:	» NIGRA
	» A. ZANNINI
	» G. POMPILJ
Pour le Japon:	» I. MOTONO
Pour le Luxembourg:	» EYSCHEN
Pour le Monténégro:	» STAAL
Pour les Pays-Bas:	» V. KARNEBEEK
	» DEN BEER POORTUGAEL
	» T. M. C. ASSER
	» E. N. RAHUSEN
Pour la Perse:	» MIRZA RIZA KHAN, Arfa-ud-Dovleh
Pour le Portugal:	» Conde DE MACEDO
	» AGOSTINHO D'ORNELLAS DE VASCONCELLOS
	» Conde DE SELIR
Pour la Roumanie:	» A. BELDIMAN
	» J. N. PAPINIU
Pour la Russie:	» STAAL
	» MARTENS
	» A. BASILY
Pour la Serbie:	» CHEDO MIYATOVITCH
Pour le Siam:	» PHYA SURIYA NUVATR
	» VISUDDHA
Pour la Suède et Norvège:	» BILDT
Pour la Suisse:	» ROTH
Pour la Turquie:	» TURKHAN
	» M. NOURY
	» ABDULLAH
	» R. MEHEMED
Pour la Bulgarie:	» D. STANCIOFF
	» Major HESSAPTCHIEFF

DÉCLARATION.

Les soussignés, plénipotentiaires des puissances représentées à la Conférence internationale de la paix à la Haye, dùment autorisés à cet effet par leurs gouvernements,

s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la déclaration de St-Pétersbourg du 29 novembre/ 11 décembre 1868,

Déclarent:

« Les puissances contractantes s'interdisent l'emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères. »

La présente déclaration n'est obligatoire que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

La présente déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à la Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes.

Les puissances non signataires pourront adhérer à la présente déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

S'il arrivait qu'une des hautes parties contractantes dénonçât la présente déclaration, cette dénonciation ne produirat ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatament par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente déclaration et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à la Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt

dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes.

Pour l'Allemagne:	(L.S.) Münster
Pour l'Autriche-Hongrie:	» Welsersheimb » Okolicsanyi
Pour la Belgique:	» A. Beernaert » Cte de Grelle Rogier » Chr Descamps
Pour la Chine:	» Yang-Yü
Pour le Danemark:	» F. Bille
Pour l'Espagne:	» El Duque de Tetuan » W. R. de Villa Urrutia » Arturo de Baguer
Pour les Etats-Unis Mexicains:	» A. de Mier » J. Zenil
Pour la France:	» Léon Bourgeois » G. Bihourd » D'Estournelles de Constant
Pour la Grèce:	» N. Delyanni
Pour l'Italie:	» Nigra » A. Zannini » G. Pompilj
Pour le Japon:	» I. Motono
Pour le Luxembourg:	» Eyschen
Pour le Monténégro:	» Staal
Pour les Pays-Bas:	» V. Karnebeek » Den Beer Poortugael » T. M. C. Asser » E. N. Rahusen
Pour la Perse:	» Mirza Riza Khan, Arfa-ud-Dovleh
Pour le Portugal:	» Conde de Macedo » Agostinho d'Ornellas de Vasconcellos » Conde de Selir
Pour la Roumanie:	» A. Beldiman » J. N. Papiniu

Pour la Russie:	(L.S.) STAAL » MARTENS » A. BASILY
Pour la Serbie:	» CHEDO MIYATOVITCH.
Pour le Siam:	» PHYA SURIYA NUVATR » VISUDDHA
Pour la Suède et Norvège:	» BILDT
Pour la Suisse:	» ROTH
Pour la Turquie:	» TURKHAN » M. NOURY » ABDULLAH » R. MEHEMED
Pour la Bulgarie:	» D. STANCIOFF » Major HESSAPTCHIEFF

DÉCLARATION.

Les soussignés, plénipotentiaires des puissances réprésentées à la Conférence internationale de la paix à la Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements,

s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la déclaration de St-Pétersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868,

Déclarent:

« Les puissances contractantes s'interdisent l'emploi de balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions ».

La présente déclaration n'est obligatoire que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où dans une guerre entre des puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

La présente déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à la Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes.

Les puissances non signataires pourront adhérer à la présente déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

S'il arrivait qu'une des hautes parties contractantes dénonçât la présente déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente déclaration et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à la Haye, le vingt-neuf juillet mil huit cent quatre-vingt dix-neuf, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes.

Pour l'Allemagne:	(L.S.) Münster
Pour l'Autriche-Hongrie:	» Welsersheimb
	» Okolicsanyi
Pour la Belgique:	» A. Beernaert
	» Cte de Grelle Rogier
	» Chr Descamps
Pour la Chine:	» Yang-Yü
Pour le Danemark:	» F. Bille
Pour l'Espagne:	» El Duque de Tetuan
	» W. R. de Villa Urrutia
	» Arturo de Baguer
Pour les Etats-Unis Mexicains:	» A. De Mier
	» J. Zenil
Pour la France:	» Léon Bourgeois
	» G. Bihourd
	» d'Estournelles de Constant
Pour la Grèce:	» N. Delyanni

Pour l'Italie:	(L.S.) NIGRA
	» A. ZANNINI
	» G. POMPILJ
Pour le Japon:	» I. MOTONO
Pour le Luxembourg:	» EYSCHEN
Pour le Monténégro:	» STAAL
Pour les Pays-Bas:	» V. KARNEBEEK
	» DEN BEER POORTUGAEL
	» T. M. C. ASSER
	» E. F. RAHUSEN
Pour la Perse:	» MIRZA RIZA KHAN, Arfa-ud-Dovleh
Pour la Roumanie:	» A. BELDIMAN
	» J. N. PAPINIU
Pour la Russie:	» STAAL
	» MARTENS
	» A. BASILY
Pour la Serbie:	» CHEDO MIYATOVITCH
Pour le Siam:	» PHYA SURIYA NUVATR
	» VISUDDHA
Pour la Suède et Norvège:	» BILDT
Pour la Suisse:	» ROTH
Pour la Turquie:	» TURKHAN
	» M. NOURY
	» ABDULLAH
	» R. MEHEMED
Pour la Bulgarie:	» D. STANCIOFF
	» Major HESSAPTCHIEFF

Regi decreti nn. 115, 116 e 117 relativi a disposizioni sui consolati italiani all'estero (1).

N. 115.

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito un nostro consolato in Kingston, con giurisdizione nell'isola di Giamaica e sue dipendenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE

Prinetti

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

N. 116.

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 1 e 2 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1901, n. 88.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Presso il nostro consolato in Scutari d'Albania è stabilito un posto di vice console di prima categoria, con obbligo di tenere residenza in Durazzo.

Art. 2. Gli assegni locali annui, da corrispondersi agli uffici consolari sottoindicati, sono fissati come segue, a decorrere dal 1° aprile 1901:

UFFICI		Al console	Al vice console
Batum	L.	5,400	—
Pretoria	»	13,500	—
Scutari d'Albania	»	—	—
Id. Durazzo . .	»	—	7,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

N. 117.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 1 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Su proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Presso il nostro consolato in Gianina è destinato un vice console di 1ª categoria, con l'obbligo di tenere residenza in Valona.

Al medesimo sarà corrisposto l'assegno locale di lire settemila annue.

Art. 2. L'assegno locale del vice console addetto al nostro consolato in Costantinopoli, coll'obbligo di tenere residenza in Adrianopoli, è ridotto a lire millecinquecento annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Regio decreto n. 124 circa assegni locali annui da corrispondersi a consoli nazionali all'estero (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 1 e 2 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il nostro decreto 14 marzo 1901, n. 100;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegno locale annuo del nostro consolato a Bogotà (Colombia), è fissato in lire trentamila, e quello del vice console a Nizza, con

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1901, n. 96.

l'obbligo di tenere residenza a Monaco (principato), è fissato in lire seimila, a decorrere dal 1° aprile 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU

REGIO MINISTERO DELL' INTERNO

Ai signori prefetti, sottoprefetti e sindaci del regno:

Come è noto, la nuova legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, inspirata alle più alte ragioni della vita nazionale, ha per iscopo la tutela degli emigranti, sia nei luoghi di origine del movimento, sia nel viaggio, sia nei luoghi di destinazione.

Ma, mentre per la sua attuazione imminente si sta preparando da apposita commissione il relativo regolamento, in questo periodo di transizione fra l'impero della legge 1888 e la nuova, lo acuirsi dei gravi inconvenienti ai quali la nuova legge intende riparare, impone al governo il dovere della massima vigilanza per tutte quelle opportune disposizioni che fossero richieste dall'urgenza e dalla gravità del complesso problema.

Una concatenazione momentanea di cause diverse — dalle condizioni disagiate delle nostre classi proletarie alle condizioni di lavoro migliorate in talune regioni dell'America, dagli incitamenti locali alle facilitazioni di viaggi marittimi sussidiati o gratuiti — ha dato in questo momento all'esodo dei nostri connazionali un vivo e straordinario impulso che accenna piuttosto ad aumentare che a decrescere.

Dinanzi a questo fenomeno importante che implica in sè gravi e molteplici interessi, in attesa che la nuova legge entri in funzione,

occorre che l'azione governativa si spieghi colla massima oculatezza ed energia a tutela degli emigranti.

Come si sa, finchè non siano pubblicati i regolamenti per l'esecuzione della suddetta legge, sono sempre in vigore le disposizioni di quella del 30 dicembre 1888, n. 5866, e del regolamento approvato col regio decreto 21 gennaio 1892, n. 39.

Però il governo ha già provveduto alla nomina del commissario generale dell'emigrazione, iniziando un'opera di preparazione che si andrà man mano intensificando col far convergere gradatamente i vari servizi per l'emigrazione nel commissariato, in cui debbono poi definitivamente accentrarsi con unità d'intenti e di lavoro.

A questo fine i signori prefetti, sottoprefetti e sindaci del regno sono autorizzati, sin d'ora, a corrispondere direttamente col « Commissario generale dell'emigrazione » presso il ministero degli affari esteri, nell'interesse degli emigranti delle loro rispettive località (1).

Mentre perciò si continua l'applicazione e l'esecuzione della legge (come si è detto ancora vigente) del 30 dicembre 1888 e del relativo regolamento, dovranno i signori prefetti, sottoprefetti e sindaci rivolgersi al detto commissario generale, sia per le difficoltà che possono presentarsi nel passaggio dalla legge suaccennata alla nuova o per le questioni riferentisi alla interpretazione ed attuazione di quest'ultima, sia per tutto ciò che riguarda il rilascio dei passaporti agli emigranti in dipendenza delle disposizioni del nuovo e già vigente regolamento 31 gennaio ultimo scorso.

Saranno pure posti alla diretta dipendenza del commissario generale speciali funzionari incaricati provvisoriamente delle mansioni d'ispettore d'emigrazione nei porti d'imbarco, affinchè così la tutela del governo verso gli emigranti si esplichi contemporaneamente ove maggiore è la loro affluenza e più facile il verificarsi dei deplorati inconvenienti, sia per quanto si riferisce alla loro temporanea permanenza in quei luoghi prima dell'imbarco, sia per tutto ciò che riflette la loro partenza.

Il ministro della marina, d'accordo col commissario generale, provvederà perchè sui piroscafi che si apparecchiano a salpare dai

(1) Con speciale disposizione del ministro delle poste e telegrafi sarà provveduto alla franchigia postale e telegrafica per la corrispondenza del commissariato e degli ispettori dell'emigrazione tra loro e con tutte le autorità del regno, governative e comunali, nonchè coi presidenti dei comitati mandamentali e comunali.

porti di Napoli e di Genova per le due Americhe gli emigranti vengano accompagnati da un commissario governativo che vegli, durante il viaggio, all'esatto adempimento delle provvidenze igieniche prescritte dal legislatore a loro tutela.

E finalmente, in attesa che possano tradursi in atto le disposizioni della nuova legge per l'istituzione di uffici di protezione, di informazione e di avviamento al lavoro negli Stati ove si dirige a preferenza l'emigrazione italiana, il ministro degli affari esteri ha fatto già viva raccomandazione alle rappresentanze italiane in quei paesi, affinchè raddoppino di vigilanza e di cure verso i nostri connazionali che là si dirigono in cerca di lavoro e che purtroppo sono vittime di abili ed ingordi raggiratori.

In armonia con queste varie disposizioni debbo intanto richiamare l'attenzione dei signori prefetti intorno a due altri argomenti:

Il governo dello Stato di San Paolo (Brasile), che aveva concessa l'introduzione, con trasporto gratuito, di ventimila immigranti, la maggior parte italiani, da effettuarsi da qualsiasi armatore, durante il corrente anno, ha concluso più recentemente speciali contratti con varie imprese per il trasporto gratuito di altri trentamila immigranti, quasi tutti dall'Italia.

Questa forma di emigrazione è una di quelle che per il passato diede luogo sovente ad esodi incomposti o non abbastanza protetti contro avide speculazioni. E mentre il governo si augura che queste ravvivate correnti migratorie verso una delle migliori regioni del Brasile costituiscano nel campo del lavoro nuovi vincoli di reciproca solidarietà fra i due paesi, sente dall'altro il debito di vegliare a che esse si svolgano in modo fecondo per le classi lavoratrici italiane. E invita i signori prefetti ad informare con sollecitudine il commissariato generale dell'emigrazione di ogni inconveniente, perchè possa prendere in tempo quei provvedimenti che reputasse opportuni.

Giova altresi avvertire che a guarentigia ed in beneficio degli emigranti sono state affidate alle autorità municipali le operazioni preliminari per il rilascio dei passaporti a norma delle istruzioni 1° febbraio 1901, date dal ministero degli affari esteri per l'esecuzione del regio decreto 31 gennaio scorso.

Raccomando intanto ai signori prefetti, sottoprefetti e sindaci di dare la massima pubblicità alla presente e di comunicare con sollecitudine, al detto commissario generale dell'emigrazione, tutte quelle informazioni che potranno contribuire alla più completa e rapida applicazione della nuova legge.

GIOLITTI

CIRCOLARI

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circolare n. 6

DIV. II — SEZ. I

Oggetto
Esposizione internazionale di arte decorativa moderna.

Roma, 5 aprile 1901.

La città di Torino ha preso l'iniziativa di tenere, nel 1902, un'esposizione internazionale di arte decorativa moderna.

S. M. il Re si è degnato accordare alla futura esposizione il suo alto patronato, e S. A. R. il Duca d'Aosta si compiacque di accettare l'ufficio di Presidente della Commissione generale ordinatrice. S. E. l'onorevole Villa, presidente della Camera dei Deputati, presiede il Comitato amministrativo.

Con sì lieti ed alti auspici, non è lecito dubitare dell'esito finale della detta esposizione. Ma, affinchè la medesima possa assumere un'importanza artistica ed economica adeguata agli scopi per cui fu bandita, è necessario che vi prendano parte, nel maggior numero possibile, i più valenti artisti ed i principali stabilimenti di industrie artistiche stranieri. E ad ottenere questo scopo potrà efficacemente giovare l'opera intelligente e volonterosa dei Regi Rappresentanti all'estero.

Pertanto io prego la S. V. Ill.ma a favorire in ogni modo, con l'autorità che Le deriva dal nome e dall'ufficio, il più largo concorso di artisti e di industriali alla prossima esposizione di Torino, promovendo la costituzione di speciali Comitati, curando la diffusione delle notizie, delle circolari e delli stampati relativi alla mostra, suggerendo, infine, ed aiutando tutte le iniziative utili per assicurare

Ai regi agenti diplomatici e consolari.

all'ardua impresa un esito veramente rispondente al decoro nazionale ed agli alti interessi artistici ed economici per cui si è iniziata.

E poichè un anno appena ci separa dall'epoca fissata per l'apertura della mostra — tempo invero molto breve per il molteplice lavoro di preparazione e di ordinamento da eseguirsi — nell'intento di rendere più rapide le comunicazioni tra il Comitato amministrativo e gli Agenti di Sua Maestà, ho aderito alla domanda del Comitato stesso che le corrispondenze si facciano direttamente tra la Presidenza del detto Comitato ed i Regi Rappresentanti senza passare pel tramite di questo Ministero.

Nella fiducia che la S. V. Ill.ma vorrà favorire col suo autorevole appoggio il buon esito della più volte menzionata esposizione in Torino, e pregandola di un cenno di risposta, Le rinnovo gli atti dell'alta mia considerazione.

Il Sotto Segretario di Stato
G. De Martino

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circolare n. 7

DIV. II — SEZ. II

Oggetto
Emigrazione.

Roma, 12 aprile 1901.

Richiamo l'attenzione dei regi agenti all'estero sulla nuova legge per l'emigrazione, inserita nel Bollettino del febbraio scorso, la quale viene a modificare grandemente il compito e le facoltà spettanti al regio governo in materia di emigrazione e per conseguenza ad attribuire una non lieve responsabilità morale a questo ministero, cui spetta di applicarla.

L'entrata in vigore della legge stessa si approssima, essendo già molto inoltrata la compilazione del relativo regolamento ed avendo già il regio governo incaricato delle funzioni di commissario generale il comm. Luigi Bodio, consigliere di Stato, senatore del regno.

Occorre, pertanto, che i regi agenti si preparino, mediante uno studio accurato delle nuove disposizioni legislative, a facilitarne, per

Ai regi agenti diplomatici e consolari all'estero.

quanto li concerne, l'applicazione, chiedendo, ove d'uopo, al commissario generale tutti quegli schiarimenti che ritenessero necessari.

Essi dovranno inoltre esaminare se le speciali condizioni del paese cui si estende la rispettiva loro giurisdizione consiglino di prendere, fin d'ora, qualche provvedimento o di promuovere in proposito qualche intesa col governo locale, nel qual caso si compiaceranno di avvertirmene con sollecitudine.

Colgo infine quest'occasione per segnalare eziandio alla speciale loro attenzione la eccezionale emigrazione che si sta svolgendo in questi mesi, facendo loro notare come, pur non essendo ancora in vigore la nuova legge e non potendosi per ciò far uso delle facoltà e dei mezzi da questa consentiti, sia tuttavia necessario che essi raddoppino la loro vigilanza onde evitare che si verifichino inconvenienti.

Confido, anche per questo, nel senno e nella diligenza dei regi agenti, dai quali gradirò intanto un cenno di riscontro alla presente.

PRINETTI

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circolare n. 8

DIV. II — SEZ. I

Oggetto

Compilazione di un elenco delle ditte commerciali italiane all'estero.

Roma, 17 aprile 1901.

Allo scopo di formarsi un concetto, per quanto possibile esatto, sulla situazione del commercio italiano all'estero, ed al fine di sodisfare molteplici domande di informazioni di case commerciali italiane, il Regio Ministero di agricoltura e commercio ha stabilito che sia tenuto dai Regi Agenti all'estero un elenco delle ditte di commercio italiane esistenti nei loro rispettivi distretti, conforme al modello qui unito, di cui un esemplare dovrà essere ogni anno

Ai regi agenti diplomatici e consolari.

inviato al detto Ministero accompagnato da quelle osservazioni che i Regi Agenti avessero a farvi, specialmente per ciò che concerne le informazioni che, per la loro natura confidenziale, non dovessero essere portate alla conoscenza del pubblico.

Il Regio Ministero dell'agricoltura e commercio inviterà, dal canto suo, le Camere di commercio italiane all'estero di coadiuvare i Regi Agenti nella compilazione degli elenchi di cui è oggetto la presente.

Pregando la Signoria Vostra di volersi uniformare a questa disposizione, il cui adempimento gioverà molto all'aumento dei nostri scambi coll'estero, ed in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, Le offro, Ill.mo Signore, gli atti della mia distintissima considerazione.

Il Sotto Segretario di Stato

G. De Martino



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 199
N. di Serie 11

MAGGIO

1901

AUSTRIA-UNGHERIA

SULLA CLAUSOLA E SUI TRAFFICI DELL'ITALIA CON FIUME

NEL 1900

RAPPORTO DEL CAV. VITTORIO LEBRECHT

REGIO CONSOLE IN FIUME.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria Bocca in Roma ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 15.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

SULLA CLAUSOLA E SUI TRAFFICI DELL'ITALIA CON FIUME

NEL 1900

RAPPORTO DEL CAV. VITTORIO LEBRECHT

Regio Console in Fiume

Maggio 1901

Sebbene sieno scorsi appena pochi mesi ch'io (1), in guisa pressochè esauriente, avevo l'onore di ragguagliare il regio ministero circa il movimento commerciale, l'entità, la natura e le modalità degli scambî fra il nostro paese e questo porto, stimo tuttavia prezzo dell'opera, sotto altro aspetto, ritornare sull'argomento, aggiungendo talune considerazioni che suggerisce l'esame dei nostri traffici durante l'anno scorso.

A dir vero, il 1900 si è mostrato per noi, su questa piazza, ben poco lieto o favorevole.

Incominciando dal vino che, buon anno mal anno, ha costituito sinora il cardine, il genere principale della nostra importazione, le seguenti poche cifre saranno bastevoli a dimostrare come per essa la decrescenza sia andata sempre più manifestandosi.

L'Ungheria ha introdotto per la via di Fiume vino nostrano, in massima parte dalla Sicilia e dalle Puglie,

nel 1897	quintali	929,740
» 1898	»	917,459
» 1899	»	889,962
» 1900	»	473,477

Non sarebbe, però, esatto affermare che siffatta depressione abbia colpito soltanto il nostro prodotto.

(1) V. *Bollettino del ministero degli affari esteri,* ottobre 1900.

CARLETTI cav. TOMMASO, vice console di 1ª classe a Tunisi, destinato a reggere, con patente di console, il regio consolato in Gerusalemme (D. R. 9 maggio 1901).

POMA cav. CESARE, vice console di 2ª classe, promosso vice console di 1ª classe e destinato a reggere, con patente di console, il regio consolato a Tien-Tsin (DD. RR. 18 aprile 1901).

MARAZZI conte GEROLAMO, vice console di 2ª classe, promosso vice console di 1ª classe e destinato a reggere, con patente di console, il regio consolato in Cardiff (DD. RR. 18 aprile 1901).

AGNOLI cav. RUFFILLO, vice console di 2ª classe a Lima, destinato a reggere, con patente di console, il regio consolato in Pernambuco; promosso vice console di 1ª classe (DD. RR. 2 maggio 1901).

CASTIGLIA cav. TANCREDI, vice console di 2ª classe a Cairo, trasferito a Damasco (D. M. 10 maggio 1901).

CHIOSTRI GIUSEPPE, vice console di 2ª classe, già trasferito da Santos a Durazzo e poscia a Costantinopoli, traslocato invece a Tunisi (D. M. 18 maggio 1901).

FARA FORNI GIACOMO, vice console di 2ª classe, già trasferito da Costantinopoli a Durazzo, confermato invece a Costantinopoli (D. M. 18 maggio 1901).

ROCCA SALVATORE LUCIANO, vice console di 3ª classe, promosso vice console di 2ª classe (D. R. 18 aprile 1901).

GALLIAN cav. MASSIMO, vice console di 3ª classe, promosso vice console di 2ª classe (D. R. 18 aprile 1901).

DE LUCCHI GUIDO, vice console di 3ª classe, promosso vice console di 2ª classe (D. R. 2 maggio 1901).

ZUNINI LEOPOLDO, vice console di 3ª classe in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio dal 16 maggio 1901 (D. R. 9 maggio 1901); destinato a Lima (D. M. 10 maggio 1901).

MACCHIORO GINO, vice console di 3ª classe a Salonicco, trasferito a Durazzo (D. M. 18 maggio 1901).

STRANIERI AUGUSTO, vice console di 3ª classe a San Paolo, trasferito a Santos (D. M. 2 maggio 1901).

MONDELLO GIACOMO, vice console di 3ª classe a Tunisi, trasferito a Rio Janeiro (D. M. 18 maggio 1901).

TRITONI ROMOLO, vice console di 3ª classe in Alessandria, trasferito a Cairo (D. M. 10 maggio 1901).

DANEO FERDINANDO, vice console di 3ª classe a Rio Janeiro, trasferito a San Paolo (D. M. 2 maggio 1901).

MAJONI GIOVANNI CESARE, vice console di 3ª classe, destinato a Salonicco (D. M. 18 maggio 1901).

BERNARDI TEMISTOCLE, applicato volontario nella carriera consolare, nominato vice console di 3ª classe dal 1° giugno 1901 (D. R. 9 maggio 1901); trasferito da Cairo ad Alessandria (D. M. 10 maggio 1901).

MEDICI dei marchesi di Marignano nob. FRANCESCO, applicato volontario nella carriera consolare, nominato vice console di 3ª classe dal 1° giugno 1901 (D. R. 9 maggio 1901).

Personale consolare di 2ª categoria.

MAIGROT cav. DESIDERATO, console a Tamatave (Madagascar), conferitagli patente di console generale e nominato cavaliere della Corona d'Italia (DD. RR. 12 maggio 1901).

FRANCESCHI PASQUALE, agente consolare a Centuri, nominato cavaliere della Corona d'Italia (D. R. 28 aprile 1901).

CASTELLI GIOVANNI, agente consolare a Calvi, nominato cavaliere della Corona d'Italia (D. R. 28 aprile 1901).

PAVESIO dott. GIOVANNI, autorizzata la nomina ad agente consolare in S. Francisco di Cordoba (D. M. 15 maggio 1901).

MOLFINO ALBERTO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Iquique (D. M. 20 maggio 1901).

PALMA GIOCONDO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Laurium (D. M. 20 maggio 1901).

Uffizi.

Trasferita da *Victoria* a *Vancouver* la sede dell'agenzia consolare dipendente dal regio consolato in Montreal (Canadà) - (D. M. 6 maggio 1901).

Trasferita da *Aigues Mortes* a *Nîmes* la sede dell'agenzia consolare dipendente dal regio consolato in Marsiglia (D. M. 20 maggio 1901).

Concessione di « Exequatur ».

Sua Maestà il Re, nelle udienze delli 2, 12 e 26 maggio 1901, si è degnato di concedere il sovrano *exequatur* ai signori:

DE REKOWSKI FRANCESCO, console generale di Germania in Napoli.

DE CESARE ANTONIO, vice console del Venezuela in Roma.

Tagliaferro Giuseppe Antonio, console generale del Venezuela in Roma.

Trumpy Enrico, console del Belgio in Livorno.

In data 18 maggio 1901 fu concesso l'*exequatur* ministeriale al signor

Gagliardi marchese Francesco, vice console di Spagna in Pizzo.

REGIO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Relazione *sulle scuole italiane all'estero a Sua Eccellenza il comm. Giulio Prinetti, ministro per gli affari esteri.*

Ho l'onore di presentare a Vostra Eccellenza la relazione annuale sulle scuole italiane all'estero, la quale, illustrando i nobili sentimenti e le civili necessità che hanno fatto sorgere le scuole in passato e mostrandone con dati statistici comparativi il progressivo sviluppo, mi sembra additare anche la via da seguire per l'avvenire sia per un più proficuo adattamento delle esistenti, sia per la istituzione di nuove massime negli Stati ove più si addensa la nostra emigrazione.

Le prime scuole aventi un carattere italiano sorsero all'estero per opera o dei nostri missionari, in ispecie francescani, che raccolsero presso le missioni fanciulli cui apprendere, insieme ai precetti della religione cristiana, le prime nozioni del leggere e dello scrivere, o di maestri privati che aprirono corsi d' italiano per proprio conto, o di alcuni gruppi di emigrati che curarono che ai loro figli potesse essere insegnata, in comune, la lingua natia.

Tali scuole, peraltro, non furono molte e rimasero in uno stato pressochè rudimentale insino alla costituzione del regno d'Italia: esse non valevano che a dare un'istruzione del tutto elementare, difettavano di una regolare organizzazione, non presentavano stabilità e continuità.

Dopo il 1860, divenute più forti e compatte le colonie italiane per la fusione di tutti i cittadini degli antichi Stati, sviluppatosi in

loro il sentimento della propria importanza e la coscienza di appartenere ad un paese che, risorto a libertà, aveva acquistato tra le nazioni un posto eminente, molte di esse si studiarono di creare scuole stabili e bene ordinate di cui potesse essere impartita una buona ed italiana educazione.

A ciò giunsero talune in breve, mercè l'opera di egregi cittadini, di appositi comitati, di società di mutuo soccorso e di beneficenza, con contribuzioni periodiche annuali, con sottoscrizioni straordinarie, con doni, spesso cospicui, e, così, sorsero nel 1850 la scuola dei *Cinque Punti* a New-York, nel 1858 e nel 1861 quelle della *Unione e Benevolenza* e della *Nazionale* a Buenos Aires, nel 1860 la scuola femminile di Costantinopoli, nel 1861 il collegio italiano di Alessandria d'Egitto, nel 1863 il collegio nazionale di Tunisi, alle quali scuole molte altre tennero dietro negli anni successivi.

Dal loro canto il Parlamento nazionale ed il governo non tardarono a prendere a cuore simili istituzioni, riconoscendone l'alta importanza morale e politica. Convennero essi nel giudicare che uno Stato bene ordinato, non potendo disinteressarsi alla sorte dei propri cittadini residenti all'estero, deve favorire la loro istruzione e cercare di evitare che l'ignoranza li ponga in una condizione di inferiorità rispetto gli stranieri: stimarono, d'altra parte, ed hanno, poi, sempre ritenuto che la scuola nazionale sia uno dei mezzi più efficaci per mantenere la coesione nelle colonie, per raffermare i vincoli che le legano alla madre patria, per conservar vivi nell'animo degli emigrati e dei loro discendenti la memoria, l'affetto, il desiderio del paese d'origine: che la scuola medesima sia pure un mezzo potente per propagare non solo la lingua, ma anche le idee della nazione che la mantiene, per espandere la sua influenza morale e politica, per facilitare le relazioni sociali ed accrescere, così, anche quelle commerciali.

Così il Parlamento ed il Governo seguirono sin dal principio con interesse e premura l'andamento delle nuove scuole, ne secondarono lo sviluppo e procurarono che sempre più si propagassero, accordando loro sovvenzioni straordinarie ed annuali.

In pari tempo, furono prese disposizioni per assicurare che le scuole stesse funzionassero convenientemente; i regi agenti diplomatici e consolari ebbero missione di vigilarle, il governo cominciò ad esercitare una debita ingerenza nella compilazione e svolgimento dei programmi, nella nomina dei maestri e simili.

Quest'azione governativa prese coll'andar del tempo un'estensione sempre maggiore e si accentuò, poi, in modo speciale nell'ultimo ventennio.

Nel 1879 l'on. Depretis, essendo ministro degli affari esteri e secondando i voti più volte espressi dal Parlamento, ordinò precisi ed accurati studi sulle scuole coloniali per meglio conoscerne l'andamento ed i bisogni, per precisare quali provvedimenti dovessero adottarsi a loro riguardo, ed i risultati delle indagini e gli intendimenti del governo furono resi noti con una relazione presentata al Senato ed alla Camera dei deputati nel 1880.

In conformità alle conclusioni di tale relazione, l'on. Depretis e gli on. Cairoli e Mancini, che gli succedettero, curarono che maggiore e più efficace divenisse l'ingerenza governativa nelle scuole sussidiate, accrebbero le sovvenzioni tanto pel numero quanto per l'entità, e mentre queste insino al 1880 erano state accordate e corrisposte in parte dal ministero degli affari esteri ed in parte da quello dell'istruzione, d'allora in poi tale servizio fu accentrato nel primo di quei due ministeri, sia per evitare possibili dualismi, mancanza di unità di intenti, incertezze e ritardi nei provvedimenti, sia perchè è appunto il dicastero dell'estero che è meglio in grado di conoscere e giudicare l'importanza numerica e politica delle colonie, le loro tendenze, i loro bisogni, le condizioni speciali dei paesi stranieri e l'azione che in essi può essere svolta con profitto.

Il sistema, peraltro, seguito in quei primi periodi per favorire lo sviluppo delle scuole all'estero, se aveva dato, in complesso, dei risultati non ispregievoli, non rispondeva a tutte le esigenze e presentava spesso degli inconvenienti.

I progressi fatti dalla pedagogia, la promulgazione della legge che rendeva obligatoria l'istruzione nel regno, l'aumento della emigrazione, la mancanza di un indirizzo sicuro nei vari istituti, la deficenza di capacità ed attitudini in alcune direzioni, la precaria posizione degli insegnanti, che limitava il loro zelo, il grande sviluppo assunto e la concorrenza esercitata da scuole straniere colle quali occorreva lottare, consigliavano a dare alle nostre scuole un assetto più stabile, più adatto a conseguire buoni frutti.

Si aggiunga che sorto ed aggravatosi in Italia il dissidio tra la Curia e lo Stato, non potevasi più fare grande assegnamento sulle missioni religiose per un'istruzione ispirata a sensi d'italianità; che in molte località ove sarebbe stato opportuno, pel numero dei na-

zionali ivi residenti od in vista del mantenimento e sviluppo della nostra influenza, che sorgessero nuove scuole italiane, o che prendessero maggiore estensione quelle già esistenti, le colonie non potevano far ciò per mancanza di mezzi o per deficenza di iniziativa.

A togliere i difetti ed a provvedere ai bisogni sopraccennati, dette opera l'on. Crispi allorchè fu presidente del consiglio dei ministri coll'*interim* degli affari esteri dal luglio 1887 al febbraio 1891, ed in quegli anni, appunto, fu compiuto un totale riordinamento delle scuole in discorso.

Mentre una parte di esse conservò l'antico aspetto di scuole autonome semplicemente sussidiate dal governo, molte altre invece furono avocate alla diretta ed immediata dipendenza del ministero degli affari esteri o create *ex novo* e dichiarate governative. Di queste venne precisato l'indirizzo, ne fu regolata l'amministrazione, furono date esatte norme per la loro direzione e per il loro funzionamento. Le scuole sussidiate, poi, vennero meglio disciplinate, e furono accuratamente determinate le condizioni necessarie per fruire dell'aiuto governativo.

Questo ordinamento ebbe sanzione con regio decreto dell'8 dicembre 1889, e pur rimanendo integro nelle sue grandi linee, subì alcune modificazioni, consigliate dall'esperienza, col regio decreto e col regolamento del 23 agosto 1894, che furono compilati da una commissione composta di membri dei due rami del Parlamento e di funzionari governativi e che sono tuttora in vigore.

Allo stato attuale delle cose, tutte le scuole italiane esistenti all'estero si dividono in tre gruppi:

Scuole di Stato o governative;

Scuole sussidiate dal governo, ripartite alla loro volta in coloniali e private ed in confessionali;

Scuole indipendenti e non sussidiate, e scuole straniere ove si insegna l'italiano.

Le scuole governative dipendono immediatamente, sono amministrate e mantenute dal ministero degli affari esteri, ma per ciò che riguarda la parte didattica e pedagogica, il ministero stesso prende accordi e procede d'intesa con quello dell'istruzione, cui spetta la suprema cura dell'educazione nazionale.

Alla loro vigilanza e direzione sopraintendono, poi, particolarmente, presso l'amministrazione centrale, un apposito ufficio (Ispettorato generale delle scuole all'estero) e localmente i regi agenti

diplomatici e consolari, assistiti da deputazioni scolastiche, composte di persone scelte nelle colonie, le quali esercitano, così, nelle singole scuole una giusta e benefica ingerenza e sono direttamente interessate a cooperare al loro buon andamento.

Le scuole medesime comprendono istituti di vario grado e di varia natura: si distinguono, cioè, in infantili, in elementari maschili ed elementari femminili, in serali e festive ed in secondarie, le quali ultime si suddividono, poi, in tecnico-commerciali, preparatorie alle normali, ginnasiali, cui va aggiunto un liceo.

Il gruppo più numeroso è rappresentato dalle scuole elementari, come quelle che costituiscono il principale fondamento dell'istruzione generale, che più rispondono ai bisogni delle numerose nostre colonie, ed in esse, come negli asili infantili e nei corsi serali e festivi, l'insegnamento è del tutto gratuito.

Le scuole secondarie, per contro, sorgono soltanto in centri importanti, ove è maggiormente sentito il bisogno di un'istruzione superiore, e gli alunni sono soggetti ad una tassa, salvo a poterne essere dispensati coloro che appartengono a famiglie disagiate e che danno prove di profitto.

L'ordinamento didattico di tutte le indicate scuole è modellato, nelle sue linee generali, su quello degli istituti congeneri del regno ed a questi esse sono pareggiate nei loro effetti. Essendo, però, necessario che le scuole all'estero, per dar buoni risultati, siano adattate alle condizioni particolari dei luoghi ed ai fini loro speciali, fu curato, per quanto era possibile, di dare all'insegnamento un carattere pratico e rispondente alle varie esigenze. I programmi seguiti nel regno furono, quindi, in talune parti ridotti, e spogliati di ciò che costituisce puro ornamento: per contro, vennero aggiunte diverse materie speciali, come lingue locali e straniere, storia e geografia dei paesi ove sorgono i singoli istituti; nelle scuole femminili fu data grande importanza ai lavori donneschi ed a tutto ciò che può mettere in grado le fanciulle di cooperare all'andamento di una casa ed indirizzarle a divenire buone madri di famiglia: si ebbe egualmente in mira che le scuole secondarie, più che a scopi scientifici, tendessero alle industrie ed ai commerci, che hanno tanta importanza sulla vita e sullo sviluppo delle colonie, e, come applicazione di questo concetto, al corso tecnico venne aggiunto, quale complemento, un altro corso annuale di carattere spiccatamente commerciale, avente un « banco modello » in cui i giovani possano esercitarsi in tutto

ciò che ha attinenza al commercio, come contabilità, tenuta dei libri, corrispondenza, ecc.

Istituendo, poi, le scuole governative, furono anche prese le possibili garanzie perchè il personale insegnante potesse ben corrispondere al suo mandato. Secondo le vigenti disposizioni, gli insegnanti devono essere cittadini italiani, potendosi, soltanto, fare eccezione per taluni incaricati di materie speciali; devono essere provvisti dei necessari titoli di abilitazione, sono nominati mediante concorsi per titoli, ricevono una giusta retribuzione a seconda del costo della vita nelle diverse località, sono loro applicabili le leggi vigenti nel regno sullo stato degli impiegati civili e quelle sull'istruzione primaria e secondaria, venendo così assicurata loro una stabile posizione.

Circa le scuole governative è, infine, a notarsi che le medesime sono aperte ad alunni di ogni nazionalità e religione; per principio, sono laiche, ma l'insegnamento religioso è impartito agli alunni le cui famiglie lo desiderano. Il regio governo, anzi, in casi speciali, quando se ne presentava la convenienza, nè v'erano a temere inconvenienti, non ha avuto difficoltà ad affidare scuole da lui istituite e mantenute a congregazioni religiose: così, da molti anni, le scuole infantili ed elementari femminili di Costantinopoli e di Bujukdere sono tenute dalle suore dell'Immacolata Concezione d'Ivrea e recentemente sono state affidate alle suore stesse gli istituti regi consimili di Patrasso.

Le scuole governative si trovano tutte in paesi di Levante nel bacino del Mediterraneo; in Turchia d'Europa e d'Asia, in Egitto, in Tripolitania, in Tunisia, oltre a sette in Grecia.

Le sussidiate, invece, (tolte le confessionali, che per la maggior parte sorgono esse pure in Levante) sono sparse nei nostri maggiori centri d'emigrazione in Europa e specialmente nell'America.

Le ragioni che determinarono il governo ad istituire in Oriente scuole di Stato, si riscontrano nelle differenti condizioni dei luoghi ed in quelle delle varie colonie.

In Oriente, infatti, le colonie europee formano gruppi compatti, separati dalla popolazione indigena, distinti tra di loro; sono rette, in forza delle capitolazioni, dalle patrie leggi ed amministrate da magistrati del proprio paese; hanno una vita propria, interessi particolari, spesso in opposizione a quelli delle altre. Ed è egualmente colà che le gare nazionali sono più frequenti e vivaci, che le lotte per l'influenza morale e politica trovano un vasto campo ed assumono maggiore intensità.

Nei paesi, invece, d'Europa e d'America gli emigranti più facilmente si fondono coi cittadini del luogo, le suscettibilità, le leggi locali e gli interessi comuni si oppongono ad una marcata separazione degli uni dagli altri, le lotte d'influenza hanno importanza minima se pure esistono.

D'altra parte, se alcune delle nostre colonie in Oriente sono abbastanza numerose e tra le più antiche, in generale sono meno ricche di quelle esistenti in Europa e specialmente in America; sono più stazionarie, hanno minore iniziativa, non possiedono associazioni, di vario genere, floride ed attive come quest'ultime, le quali, per tali ragioni, sono, d'ordinario, in grado di provvedere a sè stesse.

L'Italia, infine, non può fare largo e sicuro assegnamento come altri Stati civili, per la diffusione della propria lingua e della propria influenza in Oriente, sull'opera di ordini religiosi o di associazioni di propaganda nazionale; e ciò per diverse e complesse ragioni e, massima fra tutte, pel fatto che missioni e società di propaganda italiane non dispongono di sufficienti mezzi economici.

In Oriente, adunque, maggiore fu riscontrato il bisogno, anzi la necessità, dell'opera diretta ed assidua del regio governo in questa materia. Fu visto che senza di essa difficilmente avrebbero potuto sussistere e prosperare in quelle regioni ove, pure, il nostro paese ha tradizioni gloriose e gravi interessi, scuole italiane rispondenti alle moderne esigenze ed in grado di sostenere la concorrenza delle scuole straniere. D'onde appunto il concetto e la creazione colà delle nostre scuole di Stato, del tutto proprie e particolari all'Italia, la cui istituzione ed organizzazione incontrò sin dal principio favore sui luoghi, approvazioni nel regno e plauso anche per parte degli stranieri studiosi di tali questioni.

Le scuole sussidiate, che costituiscono il secondo gruppo, quasi tutte elementari, sono mantenute ed amministrate, come fu già accennato, da comitati speciali, da società italiane di mutuo soccorso e di beneficenza, da privati, ovvero da corporazioni religiose, ed il governo, e per esso il ministero degli affari esteri, corrisponde loro dei sussidi annuali, ed anche straordinari, sia in danaro, sia in libri e materiale scolastico. Tali sovvenzioni variano di entità a seconda dell'importanza e dei bisogni delle singole scuole, e benchè in taluni casi rappresentino un contributo sensibile ed efficace, non sono, in generale, rilevanti in paragone alle spese totali

che le scuole istesse importano. In ogni modo, sono sempre gradite e sono vivamente ambite dalle nostre colonie come prova materiale del compiacimento del patrio governo e dell'interesse che egli porta a quelle istituzioni.

Per fruire di simili aiuti le dette scuole devono accettare la vigilanza del ministero degli affari esteri e dei regi agenti diplomatici e consolari, conformarsi alle disposizioni ministeriali circa i programmi, la scelta dei libri di testo e simili, e sottostare a tutte quelle condizioni che valgano ad assicurare che funzionino regolarmente ed abbiano un indirizzo schiettamente italiano.

•

Per avere un sicuro indice della espansione della nostra lingua fuori dai confini del regno alle scuole governative e sussidiate si devono aggiungere i gruppi importantissimi delle scuole coloniali laiche e religiose non sussidiate, e quello delle scuole straniere ove l'italiano è insegnato o come cultura generale o come lingua nazionale di popolazioni italiane che non fanno parte del regno.

Tutte queste scuole hanno una fisionomia particolare e importanza speciale poichè o sono il frutto spontaneo del sentimento patriottico o religioso o segnano il concetto in cui è tenuta la lingua nostra presso gli stranieri, sia come strumento di cultura scientifica e artistica, sia come organo commerciale, o sono la nota più caratteristico della nazionalità di popolazioni, separate politicamente dalla madre patria, o della vitalità della nostra gente in quelle terre che fu convenuto di chiamare zone grigie e sulle quali la classificazione della nazionalità si basa puramente sulla lingua parlata dagli individui.

Ed è per queste ragioni che, all'infuori della azione diretta esercitata sulle scuole regie e sussidiate, l'ispettorato generale ha avuto cura di mettersi e tenersi in rapporti colle società laiche e religiose, che hanno per fine l'assistenza degli emigrati e segnatamente colla *Dante Alighieri*, colla *Associazione nazionale* per soccorrere i missionari, colla Società di patronato e istituto *Cristoforo Colombo*, fondato dal vescovo di Piacenza per gli italiani emigrati nell'America, colla *Casa Madre dei Salesiani* che hanno all'estero scuole numerose, e in generale con tutte le istituzioni che si prendono in cura la educazione civile, morale e religiosa dei nostri espatriati; dando ed assumendo tutte quelle informazioni che servono a far si che quelle benefiche società si mantengano e si sviluppino

e diano frutti copiosi, ma non diventino concorrenti e rivali, e non portino i loro sforzi su un punto solo o dove minore è il bisogno.

Il risultato di questa azione ha superato ogni aspettativa. Così è da dirsi per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole straniere. già accolto con simpatia in molti centri di cultura europea e americana. Per avere sicura norma sul da farsi in questo campo non ancora tentato, si è diretta una circolare ai regi agenti diplomatici e consolari, e dalle cifre raccolte e dalle notizie inviate si può trarre affidamento che, aiutando opportunamente le iniziative operanti e facendo agire i bisogni nuovi della cultura generale e del commercio, non v'ha dubbio che si riuscirà a risvegliare e a rendere fattiva l'antica ammirazione che il mondo civile ebbe per la lingua e la cultura italiana, e che permane, ma per incuria di uomini e per contrarietà di eventi, soltanto in forma platonica.

Questi gruppi di scuole entreranno per la prima volta a far parte dell'Annuario delle scuole di prossima pubblicazione.

Le scuole non sussidiate tenute da privati, da società di previdenza e di istruzione o da ordini religiosi nazionali per il passato erano poche e poco frequentate, ma diventano ogni giorno più numerose comprendendo alcune di esse anche un'istruzione secondaria.

A parte però il numero degli allievi istruiti e il grado di cultura impartito, l'importanza loro sta nel fatto di essere il frutto spontaneo del patriottismo di individui e società nazionali, o di comunità religiose che credono giustamente di armonizzare nei loro cuori e nelle loro azioni il sentimento religioso e patriottico.

Non essendo sussidiate non sono soggette ad alcuna ingerenza o controllo del regio governo; però l'ispettorato ha creduto suo dovere di eccitare lo zelo e l'attività dei sodalizi e dei privati che mantengono quelle scuole, dimostrando l'interesse che il governo prendeva all'opera loro, donando libri e premi ogni qualvolta fossero richiesti e anche non richiesti quando si era certi che sarebbero stati graditi e utilizzati.

Attualmente le scuole governative all'estero sono 79, le sussidiate 320, le non sussidiate e le straniere ove si insegna l'italiano più di 1000.

Queste cifre mostrano chiaramente quanto grande è il cammino che le scuole italiane all'estero hanno compiuto dai primi anni della loro vita e specialmente negli ultimi due decenni.

Infatti nel 1879-80, allorchè furono eseguiti i primi studi accurati e precisi su tale soggetto, esistevano soltanto 30 scuole sussidiate frequentate da 4226 alunni e poche altre non sussidiate. Nel 1887, all'epoca del riordinamento effettuato dall'on. Crispi, le prime erano salite a 63 con 7428 alunni, ed attualmente si hanno, come fu accennato, 79 scuole governative e 320 sussidiate con una popolazione scolastica complessiva di 38,677 alunni dei quali 13,508 frequentano le prime e 25,169 le seconde. Le scuole non sussidiate e straniere contano complessivamente circa 140 mila studenti della nostra lingua.

Lo sviluppo dato alle scuole all'estero, e soprattutto l'istituzione delle scuole di Stato, determinarono, come naturale consegnenza, un progressivo aumento negli oneri sostenuti dal governo per questo servizio, e la somma che vi è ora destinata è assai rilevante.

Nel 1880 accordavansi in sussidi circa lire 150,000 e lire 333,000 nel 1887; il fondo attualmente stanziato nel bilancio del ministero degli affari esteri per le diverse scuole ammonta in complesso a lire 985,000.

È tuttavia da notarsi che la proporzione tra il numero degli alunni ed il titolo delle spese è attualmente più soddisfacente che in addietro. Infatti, mentre nel 1880 ciascun alunno rappresentava pel governo una spesa annua di lire 35. 49 e di lire 44. 83 nel 1887, la spesa proporzionale è ora di lire 25. 46, e ciò quantunque nel 1880 non si avessero istituti d'istruzione secondaria e ben pochi ne esistessero nel 1887, mentre si hanno attualmente 8 scuole tecnico-commerciali, 2 corsi ginnasiali, 2 corsi preparatori alle normali ed un ginnasio-liceo, richiedenti, da per sè soli, un forte dispendio.

Le notizie esposte e le cifre riferite sullo sviluppo e sullo stato attuale delle scuole italiane all'estero dimostrano, da un lato, l'interesse e le premure che loro hanno sempre dedicato Parlamento e governo; provano, dall'altro, in linea generale che esse rispondonò ai bisogni delle colonie, che vanno ognor più affermandosi, che acquistano sempre maggior credito anche presso gli stranieri, che in buon numero le frequentano, e danno affidamento che il loro fine nón mancherà d'essere raggiunto.

Nella relazione sulle scuole all'estero presentata alla Camera, nel 1897, da S. E. il ministro Visconti Venosta, il programma delle scuole era così riassunto nelle sue linee generali:

1° Mantenere e sviluppare le scuole di Stato ove esistono attualmente, e dove non sono possibili, sostituirle utilmente; favorire,

con ogni incoraggiamento, le istituzioni di nuove scuole italiane coloniali nei centri ove più si affolla l'emigrazione nostra.

2° Coordinare e dirigere più che non si sia fatto per il passato l'opera delle società che hanno per fine il mantenimento e la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero e dei religiosi che hanno missioni dedicate principalmente alla cura degli italiani all'estero.

3° Adoperarsi perchè le cattedre di lingua italiana esistenti in determinati centri di cultura europea funzionino nel miglior modo possibile.

Questo programma, che fu accolto con favore dalle Camere e dall'opinione pubblica, e giudicato da importanti periodici stranieri, che si occupano di interessi coloniali, come esempio imitabile, fu eseguito nelle sue varie forme colla prudenza ed oculatezza che richiedevano il delicato argomento e la ristrettezza dei mezzi, ma con perseveranza e non senza qualche successo. Ne fanno fede le scuole aperte in questi ultimi quattro anni o aumentate di classi, e i sussidi nuovi accordati o accresciuti alle scuole coloniali senza aumentare il bilancio e soltanto riducendo le spese generali, trasformando alcune scuole che non davano frutti adeguati, o che non rispondevano ad un fine politico od economico, e in una parola amministrando colla massima economia.

Dal 1896 in poi si sono istituite le seguenti scuole:

1° Scuola tecnico-commerciale a Scutari d'Albania e ginnasio a Salonicco.

2° Scuole a pagamento femminili e corsi complementari a Tunisi e al Cairo.

3° Scuola femminile a Pancaldi.

4° Cattedra di italiano presso la scuole maschili e femminili primari e secondarie di Canea nell'isola di Creta.

5° Sdoppiamento, per l'aumento degli alunni, delle prime due classi di tutte le scuole maschili e femminili di Tunisi, di Tripoli, di Cairo, di Alessandria e di Scutari.

Si sono sussidiate con denaro:

6° Scuole coloniali laiche o religiose alla Plata, a Curitiba, a Felicitade, a Cordova, a S. Nicolas, a Valparaiso, a Iquique; cinque scuole dello Stato di Santa Caterina nel Brasile; scuole e asili a New Orleans, a Cincinnati, a Tontitow, a Chicago negli Stati Uniti; a Sira, a Tine in Grecia; a Bengasi, a Giaffa, a Gerusalemme, a Homs, a Dedeah, a Rodi, a Kobiak, a Bujukdere in Turchia.

7° La scuola d'arti e mestieri di Alessandria d'Egitto e l'orfanotrofio e scuola d'arti e mestieri *Cristoforo Colombo* in S. Paolo del Brasile.

8° Si è provveduto, com'era obbligo di legge, alla regolare iscrizione dei maestri al Monte Pensioni, sistemando anche il pagamento delle quote arretrate, provvedimento che importa un onere annuo di circa lire 27,000.

9° Furono aumentati i sussidi alle scuole femminili a Smirne e a Patrasso.

Si è infine data facoltà ai regi agenti di sussidiare con *libri* tutte le scuole coloniali d'America che ne fanno richiesta, e di questa facoltà si sono valsi con profitto i consoli di Nuova York, di Buenos Aires, di S. Caterina, di Porto Alegre e di S. Paolo.

Ed ora mi permetto alcune osservazioni, d'indole generale, che oltrepassano i confini della scuola, ma che sono ispirate e connesse alle finalità che le nostre scuole si propongono, poichè toccano la essenza stessa delle colonie e il loro avvenire economico e politico.

Da qualche anno il concetto con cui si considera la nazionalità degli emigranti si è profondamente modificato. Il *jus sanguinis* non è più un dogma nè del legislatore nè dell'economista; e il Principe e gli Stati non seguono più con occhio di padrone gli emigranti e la loro progenie. Su questo delicatissimo argomento è penetrato nelle coscienze, e va penetrando nelle legislazioni, un concetto più positivo e dirò anche più umano, per cui alla vecchia teoria, derivazione della patria podestà romana e del diritto feudale, si tenta ora di sostituire un *modus vivendi* che fa una giusta parte alle patria d'origine e alla patria di adozione, che lascia una certa libertà di scelta al cittadino conteso da due Stati, che tenta, insomma, di armonizzare, nella coscienza degli espatriati e dei loro figli sentimenti ed interessi che colla vecchia teoria erano sempre in lotta. E a questo fine tendono le disposizioni di legge che sanciscono la libertà di emigrare, la facilitazione ed ora quasi la dispensa del servizio militare, e in generale tutta la nuova legislazione che riguarda gli emigrati. Ed è utile che sia così, poichè quella specie di ipoteca che gravava sui figli dei nostri connazionali non serviva ad altro che ad irritare gli animi, a chiudere le porte in faccia agli espatriati che volessero tornare, e per fine ultimo ad affrettare quell'adattamento che si proponeva di impedire, sopprimendo così tutti

quei vantaggi che ogni paese, e il nostro più di ogni altro, può giustamente sperare dalla sua emigrazione permanente, cioè una corrente di simpatia internazionale e di scambi commerciali.

Ed agli antichi espedienti inefficaci e nocivi si sono venuti sostituendo vincoli più consoni al soffio dei nuovi tempi e più alti, società di previdenza e di protettorato tra connazionali, società di mutuo soccorso, ospedali, scuole, ricreatori, tutte insomma quelle forme di protezione che può suggerire una ben intesa fratellanza nazionale e che trasformano una moltitudine infinita di individui con interessi diversi, e spesso cozzanti, in un tutto organico, fonte di sicurezza e di ricchezza per gli individui e per la patria. E più fattivo di tutti questi vincoli è la scuola. Finchè un emigrato parla la lingua dei suoi padri non è interamente perduto per la patria di origine. Egli può non aver mai visto la terra dei suoi maggiori, può aver raggiunto nella nuova patria i fastigi della ricchezza e del potere, ma dopo questa, nel suo cuore, verrà sempre la terra che egli ha intravveduta nei racconti paterni; e questa favorirà ed amerà sopra le altre poichè nessuno si sottrae al fascino delle memorie e dell'idioma che suonò caro intorno alla culla sul labbro materno e rispettato sulla bocca del primo maestro.

Filosofi e glottologi contendono ancora sulla origine mistica o naturalistica delle lingue, sulla loro evoluzione e parentela, ma tutti sono però concordi nell'affermare che la lingua è indice della civiltà, caratteristica principale di un popolo, catena spirituale che unisce attività presenti ed operanti ad altre attività da lungo tempo disperse e svanite e per le quali molti popoli (e il nostro ne è un nobilissimo esempio), hanno conservato attraverso secoli di servaggio, la loro personalità, trasformando la loro lingua in un simbolo del passato, in fede del presente e speranza dell'avvenire. In una parola tutti convengono nel concetto altissimo di Guglielmo Humboldt, che la lingua è l'anima della nazione.

Ma la lingua oltre essere la caratteristica principale delle nazionalità e la capitalizzazione simbolica del lavoro intellettuale di una nazione è ora diventato un elemento economico di primo ordine. Nelle gare dei popoli maggiori, contendenti per il predominio scientifico morale e commerciale, la diffusione della lingua tiene il posto d'onore, poichè mandare i maestri a diffondere la propria lingua oltre i confini, vuol dire mettere le sentinelle avanzate dei propri commerci.

Ed è per questa ragione che tutte le nazioni più largamente e intensamente colonizzatrici e che dalle colonie traggono maggior contingente di forza e di ricchezza, come l'Inghilterra, la Francia e la Germania, pongono la maggior cura nel conservare presso i figli dei loro nazionali espatriati il patrio idioma e fanno sacrifizi di danaro e di lavoro per allargare i confini linguistici oltre i confini già immensi delle loro colonie, penetrando così, per infiltrazione spirituale, ove non è possibile colla espansione politica. E ciò non per semplice desiderio di dominio territoriale o politico ma perchè la esperienza di questo ultimo quarto di secolo ha insegnato a tutti che la sfera di azione linguistica è sempre, per un popolo che sa fare, in ragione diretta della sfera di azione commerciale poichè nelle colonizzazioni bene morale e bene economico, sicurezza individuale e collettiva, sono intimamente uniti fra loro e non si possono dividere senza danno.

Alla stregua di questi concetti non è difficile di vedere cosa resti da fare all'Italia nell'interesse suo e della sua emigrazione. Provvedere al presente, avendo di mira l'avvenire è opera di politica saggia e veggente.

Noi abbiamo all'estero, disseminati nelle grandi città industriali e commerciali di Europa, negli scali di Levante, nel sud e nel nord America, nell'Africa e nella lontana Australia oltre tre milioni di cittadini. Lavoratori impareggiabili, sobrii, pazienti, resistenti alle fatiche, essi non hanno rivali. Sempre richiesti, quantunque non sempre apprezzati al loro giusto valore e, diciamo pure la dura parola, non di rado spregiati, essi formano quell'oscuro esercito di lavoratori che ha portato un prezioso contributo di attività e di intelligenza a tutte le grandi costruzioni che si fanno da 50 anni a questa parte in Europa e nelle Americhe: essi hanno mutato il verdeggiante deserto della Pampa Argentina e le vergini foreste del Brasile in campi ubertosi ove maturano il grano e la canna di zucchero, il caffè e il tabacco, essi hanno arricchiti i paesi ospitali di nuovo industrie e commerci, portando ovunque, caratteri indelebili, la genialità della nostra gente. E questo sterminato esercito di lavoratori aumenta di anno in anno e aumenterà senza fine poichè il nostro territorio non è proporzionato alla potenza riproduttrice del nostro popolo. Continuando l'aumento vegetativo attuale, gli italiani in un secolo diventeranno 100 milioni il che significa, che, pur dando a tutto il nostro paese, anche alle zone più malsane e più sterili, la

massima densità possibile di 200 persone per chilometro quadrato, l'Italia dovrà mandar fuori, nel secolo ventesimo, circa 40 milioni di abitanti.

Bisogna provvedere perchè quell'onda viva di sangue italiano non si sperda, inutile a se ed alla patria, o peggio non si converta in torrente desolatore che scenda a devastare i campi fecondati dagli altri.

E per impedire tanta iattura nessun mezzo più civile o più efficace di quello della scuola e degli istituti di previdenza e di mutuo soccorso che tengono all'estero il posto della patria, e ricordano agli stranieri che i nostri emigrati non sono *res nullius*, ma cittadini di una grande nazione non immemore de' suoi doveri. Solo con tali mezzi,anche perdendo la nazionalità legale, le varie collettività italiane sparse ora per il mondo serberanno la loro impronta nazionale e diventeranno i nuclei delle grandi colonie dell'avvenire.

Roma, 31 maggio 1901.

L'Ispettore Generale
A. SCALABRINI

Regio decreto n. 138 relativo all'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli articoli 33 e 34 della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 37 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901;

Considerato che nulla si oppone alla immediata entrata in vigore della legge suddetta, per quanto riguarda le disposizioni contenute negli articoli 33 e 34, relative agli inscritti di leva residenti all'estero ed ai missionari;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, della guerra e della marina;

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1901, n. 106.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 33 e 34 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 entreranno in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE

C. DI S. MARTINO
E. MORIN
PRINETTI

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Regi decreti nn. 148 e 149 relativi a nuove circoscrizioni dei consolati italiani all'estero (1).

N. 148.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il nostro decreto in data 20 gennaio 1901, n. 51;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È soppresso il posto di vice console di prima categoria presso il nostro consolato in Shanghai, con l'obbligo di tenere residenza in Hankow.

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1901, n. 111.

Art. 2. È istituito un nostro consolato in Tien-tsin, al quale sarà destinato un ufficiale consolare di prima categoria, con l'annuo assegno locale di lire quindicimila.

Art. 3. La circoscrizione dei nostri consolati in Cina è stabilita come segue:

Canton — Le provincie di Kwangtung, Kwangsi, Fokien, Yunnan e Kweichan.

Shanghai — Le provincie di Kiangsu, Chekiang, Nganhwei, Szechuen, Hunan e Kiangsi.

Tien-tsin — Le provincie di Pechili, Shingking, Shansi, Shensi, Kansu, Honan e Shantung.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

N. 149.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il regio decreto 12 luglio 1900, n. 278;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È soppresso il posto di vice console di prima categoria in Liverpool con l'obbligo di tenere residenza in Cardiff.

Art. 2. È instituito un nostro consolato in Cardiff con giurisdizione sulle contee di Glamorgan e di Maumouth, le quali vengono perciò distaccate dal distretto giurisdizionale del nostro consolato in Liverpool.

Art. 3. Al suddetto nostro consolato sarà destinato un ufficiale consolare di prima categoria, con l'annuo assegno locale di lire ottomila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Regio decreto n. 152 col quale viene data piena ed intera esecuzione alla dichiarazione relativa allo scambio degli atti di stato civile fra il governo d'Italia ed il principato di Monaco (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e del nostro ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione firmata a Roma il 31 marzo 1901 dal governo d'Italia e dal governo del principato di Monaco, per lo scambio degli atti di stato civile.

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1901, n. 112.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI
F. COCCO-ORTU

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

DICHIARAZIONE *relativa allo scambio degli atti di stato civile.*

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, désirant assurer la communication réciproque des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Art. I. Les deux Gouvernements contractants s'engagent à se remettre réciproquement, aux époques déterminées et sans frais, des expéditions, en extraits, dûment légalisées, des actes de naissance, des actes de reconnaissance d'enfants naturels, lorsque ces actes auront été reçus par un officier de l'état civil, des actes de mariage et des actes de décès dressés sur leur territoire et concernant des ressortissants de l'autre Etat.

Art. II. La transmission des actes de décès s'étendra, en outre, aux personnes mortes dans la Principauté de Monaco et qui étaient nées, ou qui avaient, d'après les renseignements fournis aux autorités locales, leur domicile en Italie.

Il en sera de même pour les actes de décès des personnes mortes en Italie qui seraient nées ou qui avaient, d'après les renseignements fournis aux autorités locales, leur domicile dans la Principauté de Monaco.

Art. III. Les officiers de l'état civil dans la Principauté de Monaco et en Italie se donneront mutuellement avis, par la voie diplomatique, des reconnaissances et légitimations d'enfants naturels inscrites dans les actes de mariage.

Art. IV. Tous les trois mois, les expéditions des dits actes, dressés pendant le trimestre précédent, seront remises par le Gouvernement monégasque au Représentant de Sa Majesté le Roi d'Italie, à Monaco; et par le Gouvernement royal à la Légation de Monaco à Rome.

Art. V. Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des expéditions des dits actes ne préjugera pas les questions de nationalité.

Les actes de l'état civil demandés de part et d'autre à la requête de particuliers non pourvus de certificat d'indigence, resteront soumis au payement des droits exigibles dans chacun des deux pays.

Art. VI. La présente déclaration sortira ses effets à dater du 1er juillet 1901.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisé, ont signé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait à Rome, en double original, le 31 mars 1901.

Le Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi d'Italie

(*L. S.*) PRINETTI

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco

(*L. S.*) DUGUÉ DE MAC CHARTHY

Riassunto delle deliberazioni delle conferenze relative all'alpeggio del bestiame italiano nel Cantone dei Grigioni ed all'importazione di quello svizzero in territorio italiano (1).

Résumé des délibérations des conférences du 1° au 3 de moi 1901, tenues à Milan entre les délegués du royaume d'Italie et de la Confédération suisse rélativement à l'entrée du bétail italien sur les pâturages du Canton des Grisons et à l'importation du bétail suisse sur territoire italien.

Les délégués du royaume d'Italie et de la Confédération suisse, savoir:

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1901, n. 116.

Pour l'Italie:

M. le commandeur professeur Bartolomeo MORESCHI, directeur chef de la division zootechnique au ministère royale de l'agriculture, industrie et commerce;

M. le chevalier professeur Nicola LANZILOTTI, directeur de l'école royale de médecine vétérinaire à Milan;

M. le chevalier docteur Giacomo CAVALLINI, conseiller provincial de Come, et vétérinaire royal de frontière à Chiasso.

Pour la Suisse:

M. le colonel POTTORAT, commissaire fédéral pour les épizooties;

M. MÜLLER, chef de la division de l'agriculture du département fédéral du commerce, de l'industrie et de l'agriculture;

M. CAFLISCH, conseiller d'Etat du canton des Grisons;

ont, d'un commun accord et dans l'intérêt de deux pays, reconnu comme utiles et opportunes les dispositions ci-après, remplaçant celles fixées par les conférences du 12-14 mai 1891 qui eurent lieu également à Milan entre les délégués des deux gouvernements.

I. Les animaux appartenant aux espèces chevaline (chevaux, mulets, ânes), bovine, ovine et caprine, provenant de l'Italie et destinés aux pâturages des vallées du Misox et Calanca, de Münster, de Poschiavo, de l'Engadine et du Bergell (Bregaglia) pour autant que ces dernières vallées n'appartiennent pas au bassin de réception du Rhin, seront admis aux bureaux de douanes suisses de Santa Maria, de Zernez, de Campocologno, de Castasegna et de Chiasso s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus; l'admission à d'autres bureaux de douanes demeure, en considération des circonstances actuelles et par mesure provisoire de police vétérinaire, reservée à une entente ulterieure.

II. Le bétail d'origine italienne destiné à l'estivage sur des pâturages suisses doit être inscrit, douze jours avant le départ, auprès du sindaco de la commune où il séjourne.

L'inscription doit contenir:

1° le nom, prénom et domicile du propriétaire des animaux;

2° le nom et prénom du conducteur des animaux (si le propriétaire ne les accompagne pas lui-même);

3° l'espèce des animaux;

4° le nombre des animaux de chaque espèce;

5° l'endroit dans lequel séjournent les animaux au moment de l'inscription;

6° l'indication de l'alpage de destination des animaux et de la commune à laquelle celui-ci appartient;

7° le chemin que les animaux ont à parcourir pour atteindre la frontière suisse avec indication des localités, des étapes et la durée du trajet;

8° le bureau de douanes par où les animaux doivent entrer en Suisse;

9° la déclaration d'après laquelle le bétail respectif n'a depuis trente jours au moins pas été atteint d'une maladie contagieuse ou infectieuse et qui depuis ce même laps de temps aucune de ces maladies n'a régné sur l'espèce dans la localité de provenance.

III. La demande, signée par le sindaco, et par le vétérinaire communal, est immédiatement envoyée à la préfecture.

IV. Après avoir reçu les demandes, le préfet délégué le vétérinaire gouvernemental dans la localité où se trouvent les animaux destinés à l'estivage.

V. Le vétérinaire gouvernemental arrivé sur place, doit:

1° visiter chaque tête de bétail et s'assurer que tout le troupeau est sain et indemne de maladie contagieuse et qu'il n'a pas été en contact avec du bétail malade;

2° marquer au moyen d'un appareil spécial chaque animal du troupeau indemne, dans le but d'en établir l'identité;

3° prendre note des animaux marqués et réproduire la marque sur le certificat.

VI. Huit jours après la première visite sanitaire, le vétérinaire gouvernemental se rendra, sans autre ordre, au lieu de séjour des animaux pour procéder à la seconde visite.

Si le nombre des animaux a diminué sans motif justifié, ou si le troupeau ne séjourne plus en même endroit, ou si, enfin, l'état sanitaire n'était pas parfait, le vétérinaire refusera la délivrance du certificat sanitaire.

Si, lors de la deuxième visite, les animaux sont reconnus exempts de maladies contagieuses, le dit vétérinaire délivrera le certificat d'origine et le fera viser par le sindaco.

VII. La surveillance sanitaire et le contrôle des troupeaux se dirigeant vers la frontière suisse sont exercés par les vétérinaires du gouvernement et des communes.

Si des cas de maladies contagieuses sont constatés dans la contrée que doivent parcourir les troupeaux, les vétérinaires précités

prendront les mesures nécessaires pour que les troupeaux passent par des chemins ne présentant aucun danger d'infection.

Le transport des animaux destinés à l'estivage s'effectuera, dans la mesure du possible, par chemin de fer. L'autorité de chaque pays décidera de l'application de cette mesure sur son territoire. Une déclaration du vétérinaire communal justifiera que le wagon employé pour le transport a été nettoyé et désinfecté avant le chargement des animaux.

VIII. Arrivé au bureau de douanes, le bétail sera visité par le vétérinaire-frontière suisse. Dans ce but les bureaux de douanes indiqués à l'art. 1° seront ouverts du 10 à 30 juin de chaque année.

Si lors de cette visite un seul cas de maladie contagieuse ou infectieuse, surtout de fièvre aphteuse, était constaté ou si le cer-certificat d'origine était irrégulier, toute importation du bétail d'estivage en Suisse par le bureau en question serait immédiatement suspendue pendant sept jours.

Le bétail qui a été admis à l'estivage en Suisse subira une quarantaine de quatorze jours au pâturage de destination.

IX. Pour la libre importation du bétail suisse en Italie, l'importateur doit présenter à la frontière italienne des animaux non atteints d'une maladie contagieuse et accompagnés de certificats d'origine et de santé délivrés par l'inspecteur du bétail compétent. Ces certificats seront établis comme suit:

a) pour les animaux des espèces chevaline et bovine destinés à l'importation, des certificats selon le formulaire *A* du réglement d'exécution du 14 octobre 1887 et contenant le signalement de l'animal, ainsi que le nom et le domicile du proprietaire;

b) pour les animaux des espèces caprine, ovine et porcine, des certificats d'après le formulaire *B*, contenant la désignation des espèces, le nombre des animaux de chaque espèce, ainsi que le nom et le domicile des propriétaires;

c) pour les animaux destinés à l'hivernage, des certificats d'après le formulaire *C*, sur papier bleu, contenant les mêmes indications que celles mentionnées sous litt. *b*. Sur chaque certificat, l'inspecteur du bétail compétent doit certifier que l'animal ou les animaux désignés ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse et qu'ils proviennent d'une étable exempte de toute mesure restreignant le commerce du bétail et d'une localité indemne de maladie contagieuse depuis vingt jours.

X. Si une maladie contagieuse venait à être constatée par le vétérinaire frontière italien sur un animal présenté à l'importation, le gouvernement royal pourra fermer le bureau de douanes respectif à l'importation du bétail suisse, mais seulement pendant sept jours depuis la constatation de la maladie.

XI. Il est entendu que rien n'est changé en ce qui concerne l'importation en Suisse du bétail italien de boucherie, sous la réserve que la Suisse ne sera entravée en rien dans son droit législatif concernant la police des epizooties.

XII. Les dispositions énoncées ci-dessus seront observées par les deux Parties, aussi longtemps qu'elles n'auront été dénoncées par l'une ou l'autre d'entre elles six mois à l'avance.

Milan, le 4 de mai 1901.

Au nom des délégués du royaume d'Italie
B. MORESCHI

Au nom des délégués de la Confédération suisse
POTTERAT

Regio decreto n. 165 circa l'istituzione di un ufficio postale italiano a Bengasi (Tripolitania) (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Riconosciuta la convenienza d'istituire a Bengasi (Tripolitania) un ufficio postale italiano allo scopo di assicurare agli italiani colà residenti un celere e più spedito servizio postale e giovare così agli interessi del commercio ed altresì al prestigio ed all'influenza italiana in quella località;

Considerato che l'ufficio stesso completerà ed allargherà l'efficacia della linea di navigazione per la Cirenaica;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1901, n. 120.

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito, dal 15 marzo 1901, un ufficio postale italiano a Bengasi (Tripolitania).

Art. 2. Al vice console di Bengasi, cui sarà affidata la gestione dell'ufficio, verrà corrisposto un assegno annuo di lire tremila in oro, restando a suo carico tutte le spese d'ufficio e quelle del locale e del personale occorrente.

Detta somma sarà imputata sul capitolo 16: « Assegnamento al personale degli uffici postali italiani all'estero » del bilancio passivo del ministero delle poste e dei telegrafi per il corrente esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare,

Dato a Roma, addì 3 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE

GALIMBERTI

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di sanità marittima n. 9 (1).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la cessazione della peste bubbonica nella città di Rio Janeiro (Brasile);

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia, del 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1901, n. 111.

Decreta:

L'ordinanza n. 19 del 20 giugno 1900, che dichiarava infetto da peste il porto di Rio Janeiro, è revocata.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 8 marzo 1901.

Pel Ministro
RONCHETTI

NOTIZIE

Emigrazione agli Stati Uniti

Il Bollettino del ministero degli affari esteri ha sempre cercato di dare la massima diffusione, nei comuni del regno, alle notizie concernenti l'emigrazione agli Stati Uniti dell'America del nord, sopratutto in quanto esse tendessero a ben chiarire la lettera e la portata delle leggi americane sull'emigrazione, ed i casi in cui gli italiani emigranti a quella volta si esponevano ad essere respinti al porto di provenienza

Non sempre, però, si è tenuto conto dei nostri avvertimenti; ond'è che reputiamo doverli qui riprodurre, notando che, essendo rimaste invariate le leggi degli Stati Uniti sull'immigrazione essi conservano, ancora oggidì, il loro pieno valore.

(Dal fascicolo n. 94 del Bollettino *del dicembre 1896).*

Norme generali per l'emigrazione agli Stati Uniti. — Il regio ministero dell'interno dirigeva ai signori prefetti del regno, addì 8 novembre 1896, la circolare seguente:

La legge degli Stati Uniti dell'America del nord sull'immigrazione, in data del 26 febbraio 1885, stabilisce, all'art. 1, quanto segue:

« Sarà illegale per qualsiasi persona, compagnia, associazione o corporazione il pagare anticipatamente, in qualunque modo, il trasporto, oppure aiutare o incoraggiare l'importazione e l'immigrazione di straniero o stranieri, forestiero o forestieri negli Stati Uniti, nei territori o nel distretto di Columbia sotto contratto o convenzione verbale o speciale, espressa o implicita, fatta anteriormente alla migrazione, per eseguire lavoro o servizio di qualsiasi genere negli Stati Uniti, territori o distretto di Columbia ».

Ed una aggiunta alla predetta legge veniva sanzionata il 23 febbraio 1887, per cui era in modo categorico stabilito, che ogni persona arrivata agli Stati Uniti in contravvenzione alla legge medesima, sarebbe stata respinta al porto di provenienza, e che alle

spese di ritorno avrebbe dovuto provvedere la nave che aveva effettuato il trasporto.

Una legge, poi, del 3 marzo 1891 prescriveva all'art. 1:

« È ordinato dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America riuniti in Congresso, che le seguenti classi di stranieri saranno escluse dall'ammissione negli Stati Uniti in conformità al disposto degli atti esistenti che regolano l'immigrazione, diversi da quelli concernenti i lavoranti cinesi: tutti gli idioti, dementi, mendicanti, persone atte a divenire un carico pel pubblico erario, persone affette da malattie eccitanti ribrezzo o da infermità pericolosamente contagiose, persone che sono state convinte di crimine capitale od altro delitto infame o reato importante turpitudine morale, poligami, ed anche qualsiasi persona il cui biglietto o passaggio è stato pagato col denaro altrui o che è stato aiutato da altri per immigrare, a meno che non sia provato categoricamente e soddisfacentemente con speciale inchiesta che tale persona non appartiene ad una delle predette classi escluse, o alle classi dei lavoranti per contratto esclusi con l'atto del 26 febbraio 1885; però questa sezione non impedirà a persone dimoranti negli Stati Uniti di far venire un parente o amico che non appartenga alle classi escluse in conformità delle norme che il segretario del Tesoro può emanare. Purchè niente in quest'atto sia interpretato nel senso di concernere o escludere persone convinte di reato politico, ancorchè il detto reato politico possa essere designato come « crimine capitale, delitto, reato infame o trasgressione, importante turpitudine morale » dalle leggi del paese donde quella data persona è venuta, oppure dal tribunale giudicante ».

Senonchè l'applicazione dei precetti legali sopra riferiti fece sorgere nella pratica dei dubbi, per cui si rese necessaria una indagine, diretta a conoscere il preciso senso, che doveva attribuirsi a talune espressioni in essi contenute.

Ciò era tanto più utile, inquantochè ai signori prefetti del regno non riesce sempre facile il distinguere le persone cui, a senso dei citati articoli, non sarebbe consentito lo sbarco sul territorio degli Stati Uniti.

Le informazioni assunte pongono ora il regio governo in grado di fornire ai signori prefetti le dilucidazioni che seguono:

Immigranti arruolati all'estero con contratto di lavoro.

Circa le persone che sarebbero respinte dai porti degli Stati Uniti, perchè ritenute arruolate all'estero con contratto, si debbono avere presenti queste norme:

È contratto di lavoro quello per cui una Società, una Banca od un privato, espressamente od implicitamente, per iscritto od a voce, assicura ad un individuo, o ad individui residenti all'estero, e prima della loro partenza, lavoro o servizio sul territorio della Repubblica.

Sotto la denominazione *contratto di lavoro* deve adunque *comprendersi* non solo ogni stipulazione bilaterale, ma altresì ogni impegno da parte di chicchessia di fornire servizio o lavoro a persona, la quale parta dal regno in virtù dell'impegno medesimo.

Così sarà considerata come contratto di lavoro l'emissione od accettazione di un biglietto di viaggio agli Stati Uniti, da pagarsi con prestazioni di lavoro dopo l'arrivo dell'emigrante a destinazione.

Lo stesso si dica di lettere scritte, da chi già trovasi negli Stati Uniti, a parenti o ad amici, per assicurarli che colà essi *avranno*, al loro arrivo, un determinato lavoro per una determinata mercede; nè sarà necessario che sia precisata la società o persona, che dovrà impiegarli.

Non sarà però da considerarsi come contratto di lavoro la lettera con cui sia chiamato dall'Italia un parente od un amico, e nella quale si accenni semplicemente alla *probabilità* per l'emigrante di trovar lavoro o servizio sul territorio dell'Unione per una mercede, di cui sia indicato l'ammontare approssimativo.

In altri termini: non si vuole che l'immigrante sbarchi sul territorio americano colla *certezza* di compiere un lavoro promessogli. Si vuole, invece, che l'emigrante vada colla *speranza* di trovar lavoro. E il genere e le condizioni del lavoro stesso egli dovrà stipulare, con chi meglio gli talenta, soltanto dopo ammesso allo sbarco.

Non occorre, come già avvertimmo, che il contratto sia bilaterale perchè l'emigrante sia respinto: non occorre, perciò, che quest'ultimo abbia accettato il lavoro offertogli mentre egli trovavasi fuori del territorio degli Stati Uniti. Il solo fatto della sua partenza per andare a compiere tale lavoro è sufficiente a determinare la repulsione, se la commissione americana inquirente trovi, per dichiarazione dell'emigrante stesso, o per lettere, o per testimonianze, che una proposta di lavoro gli è stata fatta.

In ogni caso l'emigrante farà bene a produrre le lettere originali, colle quali fosse stato invitato a recarsi agli Stati Uniti, affinchè la commissione d'inchiesta possa verificare che non esiste contratto di lavoro.

Idioti, dementi, indigenti, ammalati, condannati.

Sull'articolo sopra trascritto della legge del 3 marzo 1901, e sulla sua interpretazione, è da tener presente quanto segue:

Cinque sono le categorie di persone escluse dallo sbarco:

1° Idioti.

2° Dementi.

3° Indigenti e persone che hanno probabilità di andare a carico della pubblica beneficenza.

È indigente colui che è privo di mezzi di esistenza, che fu mendicante nel suo paese, e che è stato mantenuto dalla carità pubblica o privata.

Chi sieno, poi, le persone probabilmente destinate a ricorrere alla pubblica beneficenza dovrà essere deciso, volta per volta, dalla commissione inquirente, dopo ispezione della persona e dopo esame delle circostanze che accompagnano ogni singolo caso.

Non è, però, fissato l'ammontare d'una somma di danaro, di cui debba essere provvisto l'emigrante. Un emigrante robusto, pronto a lavorare, ossequente alle istituzioni degli Stati Uniti e disposto a colà stabilirsi, può essere ammesso anche se sprovvisto di danaro. È però bene ch'egli abbia i mezzi pecuniari pei suoi bisogni immediati, e, se destinato all'interno, i mezzi per compiere il viaggio.

Emigranti ciechi, o con vista difettosa; sordomuti; storpi; imbecilli o quasi; persone affette da malattia polmonare o con difetti che le rendono o le renderanno, presumibilmente, incapaci a guadagnarsi la vita; donne non maritate in istato di gravidanza; donne con ragazzi incapaci al lavoro; prostitute; vecchi di ambo i sessi possono essere ammessi se persona già residente negli Stati Uniti può e vuole provvedere al loro sostentamento.

Gli emigranti destinati a luoghi dove operai del loro mestiere già trovansi senza impiego, merciai e suonatori ambulanti, non sono accolti con favore; alcuni, di queste due ultime categorie, possono essere respinti se arrivano agli Stati Uniti al principio dell'inverno, mentre saranno ammessi a primavera.

Gli emigranti che arrivano con numerosa famiglia e pochi

mezzi, senza parenti vicini e disposti ad assisterli, sono ritenuti tali, da poter andare a carico della pubblica beneficenza.

È impossibile in questa materia stabilire norme fisse e costanti; si avverta, ad ogni modo, che contro la decisione della commissione inquirente, è data all'emigrante facoltà d'appello presso il commissario generale per l'immigrazione e presso il segretario del tesoro. Come norma generale si ritenga che chi ha parenti od amici negli Stati Uniti i quali siano in grado di dargli aiuto, e può indicarli alla commissione d'inchiesta, sarà, con maggiore facilità, ammesso a sbarcare, sempre, però, sotto condizione che non sia corsa una previa promessa di lavoro.

4° Persone colpite da malattia ributtante o che offra pericolo di contagio.

Sono comprese in tali malattie anche le veneree, quando appariscenti per eruzione cutanea, e quando siano tali da rendere l'infermo incapace di darsi a proficuo lavoro.

5° Persone che furono condannate per crimini o per delitto che implica infamia o turpitudine morale.

Entrano in questa categoria di fatti l'incendio doloso, l'effrazione, l'aggressione a mano armata, il furto, l'omicidio, lo stupro ed ogni azione similmente grave.

Non vi sono comprese le contravvenzioni ai regolamenti di polizia e amministrazione e neppure le azioni colpose e gli atti non premeditati che furono commessi sotto l'impeto di una passione.

Riguardo a questo provvedimento proibitivo, è da raccomandarsi vivamente a tutti gli emigranti, senza eccezione alcuna, di andare agli Stati Uniti muniti del rispettivo *certificato penale* di data recente. Ciò non facendo, compierebbero il viaggio a loro rischio e pericolo. L'agente di emigrazione, dal canto suo, provvederà efficacemente a mettere al coperto la propria eventuale responsabilità, quando egli si accerti, mediante esame del certificato medesimo, che l'emigrante non subì condanne traenti seco l'esclusione dallo sbarco in un porto degli Stati Uniti.

Egli è poi indiscutibile che la commissione d'inchiesta terrà in gran conto i certificati suddetti, e che, in base ad essi, semplificate le formalità, si farà luogo ad un più sollecito andamento nel servizio d'ispezione degli immigranti ed all'immediato permesso a sbarcare.

Non sarà superflua qualche considerazione d'ordine generale.

La repulsione degli individui indicati ai numeri 1, 2 e 4 trarrà

seco evidentemente l'obbligo, per qualche persona della loro famiglia, di accompagnarli e di curarli nel viaggio di ritorno. Per cui emerge più viva la necessità di non lasciare partire dal regno tali individui, poichè, oltre al danno loro personale, vi sarebbe da lamentare quello, in cui incorrerebbe qualche membro della loro famiglia o forse la famiglia intera. È poi di assoluta necessità che l'emigrante, presentandosi alla commissione d'inchiesta, non faccia dichiarazioni contrarie alla verità. La menzogna genera la diffidenza ed ha quasi sempre per effetto di far respingere l'emigrante al porto di provenienza. L'emigrante non deve ascoltare i consigli che gli vengano dati da agenti o subagenti nel regno sul modo con cui dovrà contenersi davanti a detta commissione. A tale proposito giova avvertire, che molti emigranti, mal consigliati nel regno, hanno falsamente dichiarato alla commissione inquirente di avere lavoro assicurato negli Stati Uniti, credendo, con ciò, di migliorare la propria posizione. Essi furono, invece, respinti come arruolati all'estero sotto contratto di lavoro. L'emigrante manifesti adunque sempre il vero: la commissione d'inchiesta delibererà poi secondo equità e giustizia.

Per ciò che concerne l'azione delle regie prefetture, è evidente che la oculatezza e la diligenza di chi rilascia il passaporto agli emigranti, varrà a scongiurare molti pericoli ed a favorire le masse, depurandole da quegli individui che vogliano emigrare agli Stati Uniti in contravvenzione alle leggi di quella repubblica.

L'articolo 12 del nostro regolamento sull'emigrazione dice, essere vietato all'agente di procurare la partenza o l'imbarco a persone di cui non sia permessa l'immigrazione negli Stati ai quali sono dirette. Di qui nasce l'obbligo pei signori prefetti di rifiutare il passaporto per gli Stati Uniti a coloro, i quali trovinsi in uno dei casi impedienti, a termini della legge americana.

Data la scrupolosa osservanza di quest'obbligo, e data la cura, per parte dell'emigrante, di provvedersi, prima della partenza, del proprio certificato penale, non v'ha dubbio che molti degli inconvenienti ora lamentati spariranno e che riuscirà accetta agli Stati Uniti una corrente migratoria, la quale, come l'italiana, è, nella sua grande maggioranza, elemento di forza, di onestà, di perseveranza e di ordine.

Prego le SS. LL. di portare a pubblica conoscenza, per mezzo della stampa e dei signori sindaci, le predette norme e di segnarmi intanto ricevuta della presente.

Il ministro
RUDINÌ

(Dal fascicolo n. 95 del Bollettino *di gennaio 1897).*

Sedicenti banchieri negli Stati Uniti. — Agli emigranti nostri che vanno agli Stati Uniti dobbiamo un avvertimento importante. Una volta che siano in condizione di mettere qualche somma di danaro a risparmio, badino di non cadere nell'errore di depositare il loro peculio presso banchieri improvvisati, individui senza credito e senza coscienza, che offrono interessi altissimi per attirare gli ingenui, e colgono poi la prima favorevole occasione per fallire o per scomparire, portando seco i capitali loro affidati.

Durante l'anno 1895 furono, nella sola circoscrizione del regio consolato in Nuova York, *otto* i sedicenti banchieri italiani che fuggirono e *cinque* quelli che fallirono. Nel 1896 fuggirono *dodici* e fallì *uno*.

Abbiano adunque cura gli italiani che emigrano agli Stati Uniti di scegliere banche antiche, solide e di riconosciuta onestà, contentandosi di un reddito modesto, se non vogliono esporsi al pericolo di dolorose sorprese.

(Dal fascicolo n. 108 del Bollettino *di settembre 1897).*

Donne non maritate che emigrano agli Stati Uniti. — Il commissario per l'immigrazione di Nuova York respinge inesorabilmente al portò di provenienza, in base alle leggi locali, le donne non maritate che vanno colà in stato di gravidanza e quelle che conducono seco figli illegittimi.

I signori sindaci del regno sono pregati di tener conto di ciò e di rifiutare il *nulla osta* per passaporto alle donne dirette agli Stati Uniti, che si trovassero in simili circostanze, per risparmiar loro inutili spese di viaggio ed infinite sofferenze.

L'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla emigrazione giustifica pienamente tale rifiuto.

(Dal fascicolo n. 113 del Bollettino *di novembre 1897).*

Emigranti affetti da *tigna* che vanno agli Stati Uniti. — In seguito alla frequenza di casi di *favus* (tigna) riscontrati negli emigranti agli Stati Uniti in questi ultimi mesi, il commissario generale per l'immigrazione, d'accordo col segretario del tesoro, inviò ai commissari per l'emigrazione in tutta la repubblica una circolare, della quale riproduciamo i punti principali:

« In considerazione della prevalenza del *favus* (malattia schifosa
« e contagiosa della testa) fra gli immigranti in arrivo, vi ordiniamo
« colla presente di attendere con accurati esami allo scoprimento
« di casi di tal natura e di assicurare l'immediato ritorno al paese
« di provenienza, per tutti gl'immigranti che ne sono affetti, possi-
« bilmente sul vapore stesso su cui arrivarono, o sopra altro vapore
« della stessa linea e a spese della compagnia che li trasportò in
« America.

« Ogni volta che l'emigrante affetto da tale malattia conta-
« giosa sia minorenne e trovisi accompagnato dai genitori, uno di
« essi dovrà pure rimpatriare insieme al detto minorenne per es-
« sergli di guida e protezione durante il viaggio di ritorno.

(Dal fascicolo n. 125 del Bollettino *di aprile 1898).*

Informazioni per chi emigra agli Stati Uniti. — *(Rapporto del cav. Egisto Rossi, agente-capo dell'ufficio di Ellis Island (Nuova York) per l'emigrazione italiana).* — Ogni emigrante, per essere ammesso allo sbarco negli Stati Uniti, dev'essere anzitutto di costituzione sana, non troppo avanzato in età, e possedere tanto denaro, quanto si presuppone possa occorrergli nei primi giorni del suo arrivo, prima che trovi lavoro. La somma richiesta, come criterio di ammissibilità, non è fissa, ma varia a seconda degli individui, delle professioni e dell'età. Detta somma, però, non può essere inferiore alle 60 lire per persone tra i 25 e i 30 anni, e in ottime condizioni di salute.

Tutti gli emigranti di età avanzata, cioè tra i 40 e i 60 anni, o di costituzione delicata, difficilmente sono ammessi, se non posseggono molto più denaro (almeno 150 lire a testa) e se non hanno parenti in condizioni manifeste di poter garentire per essi. Le stesse condizioni si richieggono oggi per gli emigranti che arrivano qua con numerosa famiglia, tra cui dei figli minorenni. Oggetto parimente di esclusione e rimpatrio sono gli emigranti che hanno lasciato moglie e figli in Italia, se circostanze eccezionali di parenti, di salute e di denaro non intervengono a salvarli dalla reiezione. Di qui la necessità per chiunque si reca qua di informarsi bene sullo stato dei rispettivi parenti e di dichiarare agl'impiegati federali la esatta località ove si trovano. Ed è colpevole pratica quella di taluni agenti di emigrazione che consigliano non di rado i nostri emigranti

a dire che non hanno parenti di sorta in questo paese, anche quando è risaputo che essi hanno figli, fratelli, cognati, cugini e via dicendo.

(Dal fascicolo n. 141 del Bollettino *di marzo del 1899).*

Emigrazione agli Stati Uniti di persone che subirono condanne penali. — Il regio ministero dell'interno ha diretto ai prefetti del regno in data 9 corrente, la seguente circolare:

« Tra gli individui soggetti ad essere respinti da porti degli Stati Uniti, giusta le leggi ivi vigenti, già riassunte nella circolare 8 novembre 1896 n. 11900 A. 10 sono compresi, come è noto, i *condannati per crimini o delitti importanti infamia o turpitudine morale.*

« L'applicazione di questa disposizione ha dato luogo in pratica a dubbii non pochi, per la indeterminatezza e latitudine dell'espressione usata dal legislatore americano nell'indicare i reati, che possono legittimare la non ammissione degli stranieri negli Stati federali.

« A dirimere ogni dubbio furono, è vero, fatti offici presso il governo degli Stati Uniti per stabilire norme più precise e concrete; ma lo stesso governo federale ha osservato, come di fronte alle leggi locali la sola commissione inquirente nei porti di sbarco sia arbitra di giudicare, caso per caso, se il delitto che motivò la pena importi infamia o turpitudine morale.

« Questa circostanza ha dato poi occasione di constatare come torni affatto inutile ogni richiesta, che volta per volta venisse indirizzata a quel governo per conoscere, in precedenza, se un emigrante già condannato in Italia potrebbe essere o no ammesso allo sbarco.

« In tale stato di cose, questo ministero, pur tenute ferme le norme di massima stabilite colla circolare surriferita, è venuto nella determinazione di rimettere d'ora in poi al prudente arbitrio delle SS. LL. di decidere nei singoli casi circa il rilascio del passaporto per gli Stati Uniti a persone, che abbiano commesso reati non gravi e riportate lievi condanne penali.

« Avverte, però, che il rilascio del passaporto deve essere sempre subordinato alle seguenti condizioni:

« Che l'emigrante firmi una dichiarazione, dalla quale risulti che esso fu informato dell'eventualità cui si espone di essere respinto al porto di provenienza, per cui la partenza si effettua a di lui intero rischio e pericolo;

« Che l'emigrante sia munito del proprio certificato penale, il quale ben chiarisca i motivi della condanna;

« Che l'emigrante venga consigliato ad esibire, immediatamente, tale documento all'arrivo, e ad esporre con tutta sincerità, alla commissione americana inquirente, le circostanze e le ragioni in base alle quali essa dovrà, poi, formulare il proprio giudizio ».

(Dal fascicolo n. 160 del Bollettino *del febbraio 1900).*

Ufficio di protezione degli emigranti italiani in Nuova York. — Rendiamo noto ai nostri operai e giornalieri che vanno agli Stati Uniti e sbarcano a Nuova York, essere stato l'ufficio d'informazioni per gli emigranti italiani trasferito dal *Barge Office* al locale distinto col n. 17 in *State Street,* situato a pochi passi dallo stesso *Barge Office* e dal regio consolato d'Italia.

I lavoratori italiani diretti a Nuova York o destinati all'interno del paese e costretti a transitare per quella città, potranno ottenere *senza spesa* nell'ufficio italiano le informazioni che loro occorrano circa prezzi di viaggio, vie da percorrere, tasso delle mercedi, salubrità del clima, ecc., relativamente al punto in cui intendono fissare la loro residenza.

Essi devono guardarsi dal cadere nelle mani di intermediari, sensali, locandieri, sfruttatori, insomma, d'ogni specie che li attendono all'arrivo per speculare sul loro lavoro e per appropriarsi i loro risparmi.

L'ufficio di State Street, n. 17, presta *opera gratuita.* Ad esso devono ricorrere per consiglio gli emigranti italiani.

Avvertiamo, poi, che lo sbarco di marinai stranieri sul territorio degli Stati Uniti sarà soggetto, d'ora innanzi, a tutte le formalità in vigore per gli altri immigranti. Le autorità americane ritengono, infatti, in base ad una decisione del dipartimento del tesoro, in data 2 novembre 1899, che un marinaio straniero dopo essere stato licenziato in un porto degli Stati Uniti è semplicemente uno *straniero immigrante,* e, come tale, soggetto alle disposizioni della legge del 3 marzo 1891 e di quelle successive, per ciò che concerne l'interrogatorio prescritto col fine di determinare se egli abbia, oppur no, i requisiti per l'ammissione a sbarcare.

(Dal fascicolo n. 167 del Bollettino *del maggio 1900).*

Emigrazione agli Stati Uniti; ordini per biglietti ferroviari. — È consuetudine fra gli italiani che emigrano agli Stati Uniti dell'America

del nord, e che debbano spingersi in qualche città o regione oltre Nuova York, di acquistare in Italia da subagenti di emigrazione, o da altri, un *ordine* o *buono* pel viaggio in ferrovia da Nuova York al punto di definitiva dimora.

Questi ordini sono spiccati da coloro cui ricorre l'emigrante, sopra proprii corrispondenti, il più delle volte locandieri, stabiliti in Nuova York, i quali dovrebbero, all'arrivo dell'emigrante, ritirare da essi il *buono* e sostituirlo coll'occorrente biglietto ferroviario.

L'emigrante ricorre a questo mezzo, o perchè in Italia gli si fa credere che spende, così, meno di quanto spenderebbe in Nuova York cadendo nelle mani di sensali o d'altri speculatori, o perchè teme, portando seco il danaro, di perderlo o di esserne derubato: e non v'ha dubbio che, nella maggioranza dei casi, i corrispondenti eseguiranno l'ordine e forniranno all'emigrante il biglietto ferroviario.

Ma, purtroppo, il sistema dà luogo ad inconvenienti che meritano d'essere segnalati.

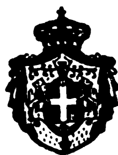
Essi possono essere originati: da chi rilascia l'*ordine* in Italia; da chi dovrebbe dare ad esso esecuzione in Nuova York; dal caso.

Il venditore dell'*ordine* o *buono* può spedire con ritardo le istruzioni ed i fondi necessarii al suo corrispondente, il quale potrebbe, in tal caso, rifiutare di riconoscere come valido il documento di cui è munito l'emigrante. Il corrispondente può altresì, se è locandiere, o d'accordo con locandieri, il che spesso accade, tirare in lungo le cose con proposito deliberato, cioè col fine unico di obbligare l'emigrante a perdere diversi giorni nell'attesa, ed a spendere per vitto ed alloggio, il peculio di cui dispone. Il caso può, infine, far sì che, mentre committente e corrispondente sono in buona fede, l'*ordine* va smarrito, le istruzioni non giungono, e l'emigrante è sacrificato ad ogni modo.

Conclusione di ciò è la seguente:

L'emigrante deve astenersi dal comprare nel regno ordini per biglietti ferroviarii e deve, invece, portar seco il danaro occorrente per comprare i biglietti medesimi in Nuova York, nel *Barge Office* (ufficio americano per l'emigrazione) ove tutto è organizzato in modo ch'egli non debba pagare se non il prezzo reale del biglietto, senza mediazioni di specie alcuna.

Non potendo, o non volendo valersi di tal mezzo semplice e sicuro, l'emigrante può, uscito dal *Barge Office*, rivolgersi all'ufficio italiano per l'emigrazione, situato al n. 17 di State Street, ove troverà agenti italiani, i quali gli forniranno gratuitamente le informazioni che gli occorrano e gli presteranno, pure gratuitamente, l'opera loro, perchè egli possa acquistare il biglietto ferroviario di cui abbisogna, e partire immediatamente per la sua destinazione.



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 201
N. di Serie 1

GIUGNO

1901

VENEZUELA

IL VENEZUELA

RAPPORTO DEL SIGNOR ADELCHI GAZZURELLI

REGIO VICECONSOLE A CARACAS.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 55.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

IL VENEZUELA

RAPPORTO DEL SIG. ADELCHI GAZZURELLI
R. Viceconsole a Caracas

PARTE PRIMA

Immigrazione e Colonizzazione.

Introduzione. — L'alto numero e l'importanza dei reclami sporti dagli italiani a questa regia legazione per dimanda di risarcimento di danni ricevuti durante il periodo delle ultime due rivoluzioni, 1898-1900, mi fecero convinto che la quantità di nostri connazionali dimoranti nel Venezuela, i loro capitali, il loro fecondo lavoro, in una parola la loro potenzialità sono assai maggiori di quanto generalmente si crede in patria, dove questa vastissima e ricca repubblica rimane ancora pochissimo conosciuta. Ciò parmi un male per ambedue i paesi, bisognoso l'uno di braccia e di capitali che accorrano a vivificare le ricchezze latenti delle sue terre incolte; desioso l'altro di trovare proficua collocazione alla sempre crescente sua popolazione.

Venni perciò nel disegno di compilare questo studio sopra l'importanza dell'elemento italiano negli Stati Uniti del Venezuela e sullo sviluppo che qui potrebbero trovare gli interessi del nostro paese.

Superficie e popolazione. — Il Venezuela occupa una estensione di km. q. 1,552,741 (1), vale a dire cinque volte e un quarto quella dell'Italia, e contiene una popolazione che, secondo gli ultimi dati (1894) ascende a 2,444,816 anime; risultando da ciò una densità di popolazione di abitanti 1,57 per km. q., mentre quella dell'Italia è, per km. q., di circa 104 abitanti.

La popolazione indigena degli *Indi* è di circa 326,000 individui, di cui 66,000 selvaggi ed indipendenti, 20,000 ridotti ad una certa e lontana obbedienza ed i rimanenti in qualche maniera tolti dalla primitiva barbarie.

---

(1) *Annuario statistico del Venezuela*, 1894. Pubblicazione ufficiale.

Posizione geografica. — La posizione geografica del Venezuela è delle più invidiabili, trovandosi ad essere lo Stato più vicino all'Europa di tutta l'America Meridionale e Centrale, e situato sul cammino che condurrà al canale destinato a collegare l'Europa cogli Stati del Pacifico. Inoltre il mare Caraibico pone il Venezuela in stretta comunicazione con le coste meridionali degli Stati Uniti, con quelle del Messico e dell'America Centrale e con tutte le ricche ed importantissime isole Antille.

Clima e condizioni di salubrità. — Relativamente al clima, la natura favorì il Venezuela il cui territorio può dividersi in tre zone ben distinte: la *tropicale*, che comprende le terre situate ad una altezza dal livello del mare inferiore ai 600 metri, dove il termometro si mantiene sempre al di sopra de' 23° centigradi, dando una media di circa 29°: la *temperata* lieta del clima primaverile della nostra Italia media: la *fredda* che è costituita dalla regione delle montagne che si elevano al di sopra di 2,000 metri dal livello del mare, infino alle cime della « Sierra Nevada de Merida », che ne misura 4,580 ed ove il termometro discende talvolta allo zero. Sopra le terre situate tra i 3,500 e 4,500 metri di altezza sovente cade la neve, la quale però subito si discioglie; mentre al di sopra di 4,500 ne rimane il bianco strato e la temperatura oscilla tra i 3° e 5° centigradi. Non credo inutile d'aggiungere una tabella indicante la temperatura delle principali località della repubblica.

		Massima in gradi	Minima centigradi
Città situate sulle coste del mare o sopra i grandi fiumi navigabili.	Maracaibo	32°	23°
	Cumarebo	29° 1/2	23°
	La Guaira	32° 1/2	26°
	Macuto (1)	32° 1/2	26°
	Cumana	31° 1/2	23° 1/2
	Maturin	30° 1/2	24° 1/2
	Ciudad Bolivar . . .	33°	24°
	S. Fernando Apure . .	32°	29°
	S. Fernando di Atabapo .	29°	23°

(1) Stazione balneare molto frequentata nei mesi d'inverno; dal dicembre all'aprile.

		Massima in gradi	Minima centigradi
Città della regione Andina.	S. Cristobal	25°	17°
	Lobatera	22°	10°
	Egido	21°	8° 1/4
	Merida	23° 1/2	8° 3/4
	Trujillo	26°	18° 1/2
	Boconò	21° 1/2	15°
Città dell'interno	Caracas	29°	9°
	Antimano (1)	28°	8° 3/4
	Los Teques (1)	26°	8° 1/2
	Petare	29°	17°
	Valencia	30° 1/2	19°
	Barcelona	31° 1/2	23° 1/2
	Barinas	31° 1/2	24°
	Barquisimeto	29°	22°
	Coro	32°	23° 1/2

Di maniera che possono prosperare sopra queste terre tutte le piante appartenenti alla flora della zona torrida e quelle europee della zona temperata; e tale è in generale la mitezza del clima, ch'esso presenta agli italiani opportunità di viverci senza rischio per la propria esistenza, anzi con relativo benessere.

Per quanto riguarda la salubrità della repubblica, il clima è nel suo complesso, di gran lunga migliore di quanto si crede in Europa: la tanto temuta *febbre gialla*, o *vomito nero*, è limitata a poche regioni, nè presenta quelle forme terribilmente epidemiche ed acute ch'essa suole assumere in altre regioni della zona torrida: il *vaiuolo*, che dal regolamento di sanità marittima è classificato tra le malattie richiedenti quarantena (2), di rado appare sotto forma epide-

(1) Luoghi situati tra incantevoli boschi di lieta villeggiatura di Caracchegui nei mesi estivi.

(2) Molte opposizioni furono sovente sollevate dalle altre nazioni marittime contro questa prescrizione che appare troppo severa, tanto più che nei diversi porti della repubblica non funzionano ancora regolari lazzaretti; sicchè

mica; le *febbri perniciose* e *tifoidi* non mietono in complesso un numero straordinario di persone e facilmente possono con norme igieniche e con precauzioni evitarsi; ed, infine, l'*anemia tropicale*, di cui tanto discorrere fanno gli stranieri, non può considerarsi quale vera e propria malattia dominante, giacchè essa agisce solamente dopo un lungo soggiorno nelle terre più basse e calde ed in forme assai differenti, a seconda della costituzione fisica di ciascun individuo.

Situazione politica. — Basterebbero questi tre fattori di cui or ora ho parlato: scarsità di popolazione sopra un territorio estesissimo, ottima posizione geografica, clima buono e relativamente salubre, per ingenerare a prima vista ferma la persuasione che questo Stato debba, non solo da parte dell'Italia, ma di tutta l'Europa attirare la più attenta considerazione per quanto concerne l'emigrazione ed il possibile sviluppo dell'agricoltura, dei commerci e delle industrie. In contrario sta il fatto che, al confronto di altri Stati dell'America del Sud, il Venezuela trovasi in ciò ancora addietro; nè pare prossimo il tempo in cui coscienziosamente si possa consigliare l'avviamento, a questa volta, di *forti* correnti immigratorie di *braccia* e di *capitali*. La ragione facilmente si può rintracciare nella situazione politica generale del paese.

Ed infatti: dall'epoca dell'indipendenza dal dominio spagnuolo insino ai giorni nostri la storia di questo paese sembra compendiarsi in rapido succedersi di interne rivoluzioni e nell'avvicendarsi di lotte partigiane.

Parve alcun tempo addietro che l'illustre generale Guzman Blanco, il quale con brevi intervalli governò dall'anno 1870 al 1888, potesse aspirare al vanto di porre termine al periodo delle rivoluzioni, inaugurando la nuova èra di pace duratura e quindi di sviluppo e di progresso rapido e continuo. Compreso della necessaria utilità che l'elemento europeo arrecava al proprio paese apportandovi braccia, ingegno e capitali, i tre fattori indispensabili a popolare gli sterminati *llanos*, a farvi penetrare la civiltà ed a svilupparvi le

le navi che approdano con casi di vaiuolo — fatto non raro, nè difficile, specialmente col trasporto di gran numero di emigranti — sono costretti a ritornare addietro ed a cercare in altri Stati o colonie luogo adatto a scontare la quarantena.

latenti ricchezze, egli fu largo di simpatia e di appoggio allo straniero. Sotto l'impulso della sua mente larga e vivificatrice si compierono, o almeno si iniziarono, moltissimi lavori di pubblica utilità, tra i quali ricordo: la grande ferrovia che unisce Caracas a Valencia (le due principali città della repubblica) opera che esercitò una potente azione sulle condizioni economiche di tutto il paese: le tre altre ferrovie Caracas-La Guaira; Caracas-Petare-Santa Lucia; Valencia-Puerto Cabello: il « Tajamar » della Guaira, cioè la gettata che rese sicura e di facile approdo la rada della Guaira: quasi tutte le opere d'abbellimento della capitale, tra le quali notevoli la piazza Bolivàr, situata al centro della città, e nel cui mezzo sorge il monumento del « Libertador », opera dello scultore italiano Adami; il teatro municipale; il Campidoglio e la magnifica passeggiata pubblica del Calvario, che corrisponde e si assomiglia al Pincio di Roma, ecc.

Però, non appena il paese si trovò libero dal duro freno con cui Guzman Blanco lo aveva guidato per sì lungo tempo sul cammino del progresso, le lotte dei partiti ricominciarono.

Fino a pochi mesi fa, per la durata di più di due anni, la rivoluzione fu lo stato normale del paese ed incommensurabili furono i danni prodotti alla economia generale.

Vie di comunicazione. — Le vie di comunicazione facili ed economiche, che avvicinino il luogo d'origine dei prodotti al mercato di vendita, sono condizione precipua allo sviluppo dell'agricoltura, dei commerci e delle industrie.

Nel Venezuela purtroppo questa importantissima parte dei pubblici servizi rimane ancora assai deficiente: poche sono le ferrovie in attività, pochissime le strade carrozzabili costruite, ed i grandi fiumi navigabili mancano di approdi e di sicurezza (1).

Per quanto concerne le ferrovie, il loro sviluppo arriva appena a 820 kilometri, con un traffico che richiede solamente quarantuno treni per giorno; come si rileva dal seguente quadro:

---

(1) Un interessante articolo del prof. G. Delgado Palacios sopra la « Industria di trasporti nel Venezuela » fu pubblicato negli Annali della « Giunta di acclimatazione e perfezionamento industriale » dell'ottobre 1897.

Numero progressivo	Nome	Punti estremi	Punti cui avrebbero dovuto giungere	Anno di inaugurazione	Lunghezza della linea in chilometri	Larghezza delle rotaie in metri	Numero dei treni per giorno	Nazionalità	Capitale sociale in franchi
1	Ferrovia Caracas-Guaira.	Caracas-Guaira . .	—	1884	37 ½	0,915	8	Inglese	18,180,000
2	Id. Maiquetia-Macuto .	Maiquetia-Macuto . .	—	»	8	9,915	6	Venezuelana	—
3	Id. Centrale . . .	Caracas-Petare . .	S. Teresa	1887	10	1,07	5	Inglese	6,312,500
4	Id. Valencia-P. Cabello .	Valencia-P. Cabello .	—	»	54	1,07	4	»	20,705,000
5	Id. di Guanta . .	Guanta-Naricual . .	—	1890	36 ½	1,07	2	In concessione alla Ditta Italiana Lanzoni-Martini.	1,500,000
6	Id. Maracaibo-Buenavista	Maracaibo-Matadero .	—	»	6	0,60	Tramvia a vapore	Venezuelana	—
7	Id. Sur-Oeste . .	Tucacas-Aroa-Barquisimeto . . .	—	1891	176	0,61	2	Inglese	30,000,000
8	Id. Ceiba-Valera . .	Ceiba-Motatan . .	Trujillo	1892	90	0,915	1	Venezuelana	8,000,000
9	Id. Carenero-Railway .	Carenero-S. Josè . .	—	»	33	0,915	1	Francese	7,824,000
10	Id. Venezuelana . .	S. Barbara-Vigia . .	Merida	1893	60	1,00	1	»	3,000,000
11	Gran ferrovia Venezuelana	Caracas-Valencia . .	—	1894(¹)	177	1,07	3	Germanica	80,000,000
12	Ferrovia del Sud . .	Caracas-El Valle . .	—	1896	4	0,68	6	Venezuelana	—
13	Id. Sud-Oeste . .	Encontrados-La Uraca .	Frontiera Colombiana	1897	115	1,07	1	»	7,000,000
14	Id. Vela-Coro . .	Vela-Coro . . .	—	»	13	0,915	2	»	1,040,000

(¹) Il primo tronco della linea da Caracas a Antimano fu aperto nel 1894.

Quattro di queste ferrovie riescono passive, nel senso che le entrate sono appena sufficienti a coprire le spese di esercizio (fatto con la massima economia possibile di personale e di materiale circolante) senza offrire agli azionisti interesse alcuno. Tre di esse non sono state finite e rimasero tronchi ferroviari incompleti. La ferrovia detta « Centrale » era stata quasi intieramente costruita insino a S. Lucia, centro agricolo importantissimo della Valle del Tuy, quando una straordinaria piena del rio Guayre la distrusse: ora se ne riprende poco a poco la costruzione.

Quella da Caracas a Valencia trovasi nella impossibilità di produrre il frutto dell'immenso capitale impiegatovi, 80 milioni; tanto più che non venne ad effettuarsi intieramente la sperata colonizzazione sulle terre situate alla sua destra e sinistra; sicchè attraversa tuttora più di 50 chilometri (vale a dire quasi un terzo dell'intiero percorso) di terreni incolti.

Passando all'esame delle strade carrozzabili, troviamo la stessa deficienza deplorata per le ferrovie; direi anzi che è maggiore. Difatti le vie carrozzabili sono pochissime. Le altre sono mulattiere e per di più si limitano al territorio situato al nord dell'Orinoco e dell'Apure; giacchè al sud di questi due fiumi fino ad ora non s'incontrano, eccezione fatta della strada che conduce alle miniere dello Yuruary, che semplici sentieri.

Dirò ora delle vie marittime e fluviali. Per quanto concerne i porti della costa del mar Caraibico essi vengono tra loro collegati non solo dalle linee estere provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti del Nord-America, che toccano a vicenda i porti di Maracaibo, Vela, Tucacas, Puerto Cabello, La Guaira, Rio Chico, Guanta, Cumanà, Carupano, ma altresì da regolari servizi di vapori e di velieri venezuelani ed esteri. Inoltre esistono speciali servizi di piroscafi tra l'isola di Trinidad e Ciudad Bolivar, risalendo essi insino a S. Fernando d'Apure, Nutrias, Palmarito e per il fiume Meta insino alla Calombia. Velieri risalgono l'Orinoco sino ad Ature dove la gran via fluviale viene disgraziatamente interrotta per una sessantina di chilometri da una serie di rapide e cascate insino a Maipure. Al di là la navigazione ricomincia e pel braccio del Casiquiare si discende nel Rio Negro e si giunge insino a Manaos sul fiume Amazzoni. Quando un tronco ferroviario costruito tra Apure e Maipure abbia vinto l'attuale ostacolo delle cascate, l'Orinoco, collegato colle Amazzoni diventerà una delle più importanti vie naturali della meravigliosa rete idrografica del continente Sud-Americano.

Gli altri fiumi navigabili, che abbondano dovunque, non possedendo nè scali nè altre opere che minimamente facilitino l'approdo, nè toccando centri importanti di popolazione, rimangono abbandonati, o semplicemente solcati da piccole imbarcazioni che non compiono servizio regolare nè di passeggieri, nè di posta, nè di merci.

Da tutto quanto ho esposto risulta che il trasporto dei prodotti dell'interno, dal luogo di loro origine ai porti di imbarco, riesce talmente difficoltoso e caro, che a stento si può vincere la concorrenza di mercanzie simili prodotte da altri paesi dotati di più facili e numerose vie di comunicazione.

Terre. — Acciò che i capitali e le braccia abbondanti e volenterose accorrano ad arricchire e popolare un paese, occorre anzitutto la certezza che le persone ed i beni godranno in esso di assolute e sicure guarentigie.

Nel Venezuela più di tre quarti del vasto territorio trovansi ancora o intieramente spopolati, quali appunto le terre *baldias*, oppure popolati dalle tribù indigene e privi di coltivazione veramente produttiva.

Ch'io non esagero nel calcolarne la enorme vastità, porgo a prova i seguenti dati, tolti dalla *ultima* pubblicazione *ufficiale* dell'Annuario statistico (1896):

Terreni *baldios*	Km. q.	1,159,793
Terreni di privata proprietà nella zona delle foreste vergini	»	12,349
Un totale di . . .	Km. q.	1,172,142

di terre incolte o quasi, contro kil. q. 380,599 di terreno più o meno coltivato e cioè:

zona agricola	Km. q.	123,419
zona dei pascoli	»	257,180

In quelle terre abbandonate nessuno potrebbe certo recarsi, nè vivere isolato: è necessario formare una colonia di molti per potersi difendere dalle bestie feroci, dalle incursioni delle tribù selvaggie, e ne' punti meno incommodi e meno lontani da' centri popolati occorre sovente guardarsi da alcuni tra i grandi proprietari ed allevatori di bestiame, non sempre equi e non sempre umani.

Noto, poi, che fino ad oggi nessun governo ebbe ancora il modo di organizzare un regolare corpo di gendarmeria e di guardie di pubblica sicurezza, sicchè l'unico elemento d'ordine pubblico, ecce-

zione fatta in alcune poche città principali dove esistono guardie, dovrebbe essere l'esercito; il quale d'altra parte, preoccupato dalle guerre e dalle necessità dei servigi a lui propri, non può sufficientemente corrispondere a tale ufficio.

Legislazione fondiaria. — Altro elemento indispensabile allo sviluppo economico d'un paese è senza dubbio l'organizzazione d'una buona legislazione fondiaria, per mezzo della quale riescano ben fissate e limitate le proprietà di ognuno, sicuri i titoli d'acquisto e di trapasso e ben regolate le relazioni e servitù di vicinato.

Della proprietà immobiliare, del possesso, delle servitù tratta il Codice civile venezuelano (pubblicato il 19 maggio 1896) nei libri II e III, i quali titolo per titolo riproducono, salvo leggiere modificazioni, le stesse disposizioni del Codice civile italiano. Lo stesso dicasi della procedura civile, il cui codice fu promulgato il 14 maggio 1897. Sicchè, per quanto concerne la legislazione immobiliare in sè stessa non v'è che da lodarsi; solamente rimane grave e deplorevole lacuna in tale materia la mancanza del *catasto.* Non essendosi ancora eseguito un vero e generale lavoro di rilevamento dei singoli terreni, i confini delle proprietà si basano sopra la tradizione e sulla buona fede dei confinanti, e sui titoli d'acquisto che sono conservati in copia nell'ufficio del registro, il quale in certo qual modo, molto deficiente però per lo scopo finale, tiene luogo del catasto.

L'ufficio del registro fu istituito e regolato dalla legge del 6 ottobre 1886 che all'art. XXII, n. 1°, dichiara obbligatoria per la sua validità la trascrizione nell'ufficio del registro di qualsiasi atto pubblico e privato che riguardi la proprietà d'immobili o sue modificazioni. Nonpertanto la mancanza del regolare catasto produce una grave incertezza, sia per quanto concerne i limiti e la superficie delle proprietà, sia per ciò che riguarda i proprietari; ed è causa di lunghi e costosissimi litigi. A completare questi cenni riguardanti la legislazione fondiaria credo utile esaminare la legge relativa alle terre *baldias.*

Legislazione relativa alle terre baldias. — La vigente legge sulle terre *baldias* porta la data del 20 luglio del corrente anno ed abroga la precedente legge del 20 maggio 1896 e relativo regolamento.

All'articolo I si definiscono quali terre *baldias:*

a) quelle che non appartengono nè a privati, nè a corporazioni, nè a municipi;

b) le terre *realengas* (reali) occupate senza o con difettoso titolo e posteriormente al 1700;

c) quelle che la nazione per legge rivendica a sè.

Negli articoli dal 2 al 7 si fissano norme, acciocchè sieno rilevati i piani esatti di tutte le terre *baldias* esistenti nel Venezuela con indicazione del luogo, della estensione e della natura del terreno. Debbo fare osservare a tale proposito come già in tutte le altre precedenti leggi sulla materia erano state inserte simili disposizioni, senza però che siasi mai ottenuto alcun risultato effettivamente pratico, sì che a tutt'oggi non si conosce ancora con precisione dove tali terre siano situate.

Per rintracciarle occorre recarsi sopra luogo e, domandando di qua e di là, assicurarsi che quel dato terreno non appartiene ad alcuno. Il 30 dicembre del passato anno fu pubblicato dal ministero del *Fomento* un elenco delle terre *baldias* state aggiudicate sino a quella data, coll'indicazione del distretto in cui si trovano situate, del nome del proprietario e della loro estensione e valore. Si deduce da tal quadro che il valore complessivo delle terre *baldias* fino ad ora concesse ascende a bolivares 2,191,566, ed il prezzo di aggiudicazione variò di molto scendendo perfino a 24 centesimi di franco per ettaro (come appunto accadde nell'aggiudicazione di ettari 5,692 per boliv. 1,411 fatta nel maggio 1888 ai signori Ruiz — Silva — Yaguaracuto). Nel quadro sopracitato è detto lo Stato ed il distretto in cui trovansi le terre, però non si riscontra indicazione di sorta per quanto concerne il punto preciso della situazione, nè tampoco i confini: tutto ciò si connette alla mancanza del catasto.

Le terre *baldias* appartengono agli Stati Uniti della repubblica (art. 8) e sono amministrate dal governo nazionale e destinate alla colonizzazione, allo sviluppo delle ferrovie ed a qualsiasi impresa riconosciuta di pubblica utilità (art. 9).

Gli articoli 10 e 11 trattano delle terre *realengas* e delle modalità necessarie per la loro aggiudicazione definitiva agli attuali possessori. Gli art. 12-18 trattano dei rilievi da eseguirsi dagli agrimensori di tutte le terre *baldias* e *realengas*. Altre modalità di minore importanza per ottenere il titolo definitivo di proprietà di tali terre occupano gli articoli 19-23.

Gli obblighi dell'acquirente, sotto pena di perderne la proprietà sono:

a) di coltivarne almeno una parte entro 3 anni;

b) di stabilirsi sul terreno entro un anno quando venga destinato all'allevamento del bestiame (art. 24 e 37-38).

Il prezzo viene fissato da periti non potendo mai essere inferiore a 40 bolivares per ettaro se si tratta di terra destinata alla coltivazione, di 2,000 boliv. per lega (2,500 ettari) se la terra è destinata alla pastorizia e di 100 boliv. per ettaro se si tratta di terreni adibiti alle imprese minerarie (art. 27). Essendo però concesso all'acquirente di pagare con titoli anzichè con moneta, in pratica i 40 bolivares corrisposero, come ho già più sopra notato, a molto meno, insino a 24 centesimi.

Non potranno concedersi allo stesso individuo o corporazione più di 500 ettari coltivabili e più di 2 leghe di terra destinata all'allevamento del bestiame (art. 32).

Conclusioni. — È naturale quindi dall'insieme di tutto quanto ho esposto: deficienza di vie di comunicazione, non perfetta sicurezza di beni e delle persone, mancanza di catasto, che le terre costino pochissimo, ciò che origina il grande allettamento che questi paesi producono sopra i nostri contadini abituati alla carezza del patrio suolo: la loro ignorante immaginazione rimane colpita ed affascinata al racconto della possibilità di acquistare vaste tenute per pochi franchi; e da ciò sedotti e dagli altri molti vantaggi di cui parlerò a proposito della legge sulla immigrazione, salpano per questo paese, che non di rado loro riserba dolorose disillusioni.

Si deve aggiungere la carezza della mano d'opera prodotta in gran parte dalla neghittosità degli indigeni, i quali, desiderosi di lavorare solamente tre o quattro giorni della settimana, pretendono di guadagnare, durante essi, quanto potrebbero lavorandone sei. Nè si sentono spronati al lavoro dalle dure necessità della lotta per la vita come succede nei paesi freddi, giacchè favoriti dalla clemenza del clima loro è sufficiente una semplice capanna in terra e paglia e la poca spesa necessarìa pel vitto, che si riduce a banane fritte, fagioli neri, riso, pane di arrepa (1), formaggio bianco, caffè con papelon (2). Per di più, ad aggravio del padrone ed esportatore sta

(1) L'*arrepa* è pane formato da grani di mais bianco, bagnati nell'acqua, pestati e cotti.

(2) Il *papelon* è una specie di zucchero grezzo che costa, relativamente ai prezzi del mercato, assai poco.

il fatto che la moneta corrente è l'oro e l'argento, e non già la carta-monetata, più o meno a corso forzoso, come nelle altre repubbliche dell'America del Sud.

Facilmente quindi si comprenderà come a questo paese, che pur raccoglie in sè tante ricchezze, difficile assai riesca il sostenere nella esportazione sui mercati esteri la concorrenza di altre nazioni. Compresi purtuttavia i vari governi della capitale utilità di attirare dall'Europa numerose e feconde correnti immigratorie, non tralasciarono mai di offrire loro i maggiori possibili vantaggi.

Legislazione sulla immigrazione; ufficio di assistenza per gli immigranti. — La materia della immigrazione è regolata dalla legge del « 14 agosto 1894 » e dal decreto del « 23 febbraio 1893 ». La legge è costituita da 3 capitoli di cui il 1° tratta della « immigrazione » il 2° della « colonizzazione » ed il 3° delle « disposizioni generali e transitorie ».

Il capitolo I è a sua volta diviso in 7 titoli di cui il 1° si occupa della immigrazione in generale. Gli Stati della repubblica sono vivamente incitati a promuovere e facilitare l'immigrazione (art. 2) non accettandosi però gli individui di età maggiore ai sessanta anni, a meno che non siano i genitori di altri immigranti (art. 3) nè coloro che non possono offrire guarentigie sufficienti di moralità e di buona salute (art. 4).

Gli immigranti si dividono in sette categorie:

1ª coloro che giungono senza contratto;

2ª con contratto stipulato coi singoli Stati della repubblica;

3ª con contratto stipulato da compagnie o private persone;

4ª coloro che vennero contrattati per colonie private da stabilirsi su terre *baldias;*

5ª coloro che vennero contrattati per colonie private da stabilirsi su terre di privata proprietà;

6ª coloro che vennero contrattati dal governo per colonie governative da stabilirsi su terre *baldias;*

7ª coloro che vennero contrattati per colonie governative da stabilirsi su terre da comprarsi da privati.

Il titolo II tratta della costituzione della giunta centrale di immigrazione, la quale tra le altre attribuzioni avrebbe dovuto avere quella di dare pratica esecuzione ad un « ufficio di collocamento per gli immigrati », i quali molte volte non trovano pronto lavoro

non già perchè scarseggi effettivamente, ma perchè manca un anello di congiunzione tra capitale e lavoro, tra l'offerta e la dimanda di mano d'opera e perchè talora non posseggono, appena sbarcati dall'Europa, il denaro necessario al viaggio per recarsi all'interno. Questo ufficio avrebbe avuto per suo scopo precipuo di raccogliere tutti i dati relativi alla dimanda di lavoranti da comunicarsi ad essi direttamente al loro primo giungere nel Venezuela, od agli agenti della repubblica nei paesi dove si crede conveniente attirare immigrazione. Inoltre l'ufficio avrebbe provveduto al loro mantenimento durante i primi giorni ed alle spese di viaggio insino al luogo di destinazione. Le spese a ciò necessarie sarebbero andate, secondo i casi, a carico di coloro che richiesero i lavoratori, oppure dell'erario con diritto, per quest'ultimo, di proporzionato e graduale rimborso da parte dell'immigrato collocato. Questo istituto sarebbe stato senza dubbio di essenziale utilità. Nello stesso tempo, regolandosi esso in maniera da ammettere a farne parte delegati speciali delle nazioni maggiormente contribuenti alla immigrazione, i governi europei avrebbero in ciò trovato guarentigie sufficienti per togliere quelle restrizioni che fino ad ora credettero opportuno di imporre alla libera emigrazione pel Venezuela, giustamente timorosi che i rispettivi sudditi dovessero trovarsi in miserevoli condizioni.

Però debbo far constare che tutto questo progetto rimase pel momento inattuato.

Il titolo III della legge sulla immigrazione tratta delle franchigie e guarentigie concesse agli immigranti, le quali sono:

I. *a)* pagamento del passaggio marittimo, e terrestre dal porto d'imbarco al deposito, potendosi anche in via eccezionale pagare il trasporto dal luogo di residenza al porto d'imbarco;

b) spese di sbarco alla Guaira e manutenzione pel primo mese;

c) esenzione dai diritti doganali per effetti, bestiame, semenze, arnesi, utensili, ecc., ecc.;

d) esenzione dal pagamento dei diritti consolari al porto d'imbarco.

Ciò per quanto riguarda il viaggio.

II. Agli immigrati maggiori di 10 anni si concedono lotti di terreni *baldios* di superficie dai 2 ai 6 ettari per ciascuno, coll'obbligo di coltivarne almeno la terza parte entro 4 anni (1), terminati i quali essi ne divengono proprietari (art. 12).

(1) Colla nuova legge sulle terre *baldias* (§ 21) questo lasso di tempo è stato ridotto da quattro a tre anni.

III. Gli immigrati godranno degli stessi diritti di cui godono gli stranieri e qualora si naturalizzino restano esenti dal servizio militare, a meno che non si tratti di guerra internazionale (art. 14).

Il titolo IV contiene i doveri degli immigrati, tra i quali quello di adempiere agli obblighi derivanti dai contratti in forza dei quali vennero al Venezuela (art. 15). E a tale proposito la legge stabilisce le basi sopra le quali debbono essere stesi tali contratti (art. 16). V'è l'obbligo da parte del contrattista di pagare settimanalmente ed in contanti, di dare alloggio gratuitamente durante il primo anno, di donare ad ogni famiglia dentro il termine di 4 anni (1) un ettaro di terra imprestando il denaro necessario alla compra delle sementi, degli animali e degli istrumenti agricoli. Da parte del contadino v'è l'obbligo di lavorare almeno 4 giorni della settimana nelle terre del contrattista e di non potere lavorare in altre senza il suo permesso. A questi doveri e diritti, che sono improntati alla più retta equità, l'art. 93 del regolamento aggiunge il vincolo, pel contadino, di non potere assentarsi dalla colonia entro i primi 18 mesi, a meno che non si reintegri all'erario la somma spesa per il viaggio, oppure, qualora voglia il contadino recarsi in patria a prendere la famiglia, non offra soddisfacente cauzione pel ritorno. Questa obbligazione che esisteva nella precedente legge sull'immigrazione del 7 gennaio 1893 era stata tolta dalla susseguente legge del 1894 e ritornò a valere solamente il 29 settembre 1896 quando con relativo decreto del ministro del *Fomento* fu richiamato in vigore il regolamento del 23 febbraio 1893.

Il titolo V parla della necessaria autorizzazione da parte del governo per le compagnie di immigrazione; il VI delle modalità dei contratti, tra cui importante il divieto ch'essi possano obbligare per più di 4 anni (art. 22); il VII ed ultimo titolo parla della compra delle terre *baldias*.

Il capitolo II si suddivide in 4 titoli che trattano rispettivamente della colonizzazione:

a) fatta da privati su terre *baldias*;
b) » » » proprie;
c) » dallo Stato » *baldias*;
d) » » » comprate.

Nel 1° caso v'è l'obbligo da parte del contrattista di fare coltivare le terre entro 4 anni (2) e si concedono da 2 a 6 ettari di

(1) Vedi la nota precedente.
(2) Vedi la nota precedente.

terra *baldia* per ogni lavoratore maggiore di 10 anni (art. 26). Nel 2° caso sono preventivamente stabilite dall'art. 30 le condizioni necessarie, acciocchè una agglomerazione di immigrati sia considerata quale colonia. Tra queste condizioni vi è che gli immigrati siano almeno in numero di 200, che la maggior parte di essi abbia risieduto in quel dato luogo almeno da 4 anni e che vi siano almeno 200 ettari di terreno coltivato. I coloni hanno diritto, raggiunto un dato numero, di eleggersi le proprie autorità di polizia (art. 36 e 34).

Nel capitolo III si dichiarano abrogate le precedenti leggi e si dispone che il governo ponga in bilancio le somme necessarie alla esecuzione della legge.

Il regolamento si divide in 13 capitoli di cui il 1° tratta del modo come debbano funzionare la giunta centrale di immigrazione e le giunte subalterne. Il 2° tratta delle agenzie di informazioni all'estero (art. 18). Scopo di esse è la propaganda in pro della immigrazione. I capitoli 3° e 4° trattano della partenza e dell'arrivo degli immigranti (art. 73). Il capitolo 6° fissa i prezzi di passaggio dall'Europa che sono i seguenti:

120 boliv. per gli individui tra 12 e 60 anni di età;
60 » per i ragazzi tra 3 e 12 anni di età;
gratis per i bambini fino a 3 anni ed i vecchi maggiori di 60.

Il capitolo 7° tratta della nazionalizzazione degli immigrati; e l'8°, formato dal solo art. 93, espone i requisiti necessari per assentarsi dalla colonia; e di esso ho già trattato.

Riassumendo quindi il contenuto di queste dispossizioni, non si può non lodare lo spirito di equità e di larghezza che le informa. Il Venezuela offre all'immigrato il viaggio gratuito dalla patria, il mantenimento per un mese, il collocamento su terre di cui dopo 4 anni (1) di lavoro può divenire proprietario. Da parte sua richiede la seria promessa del lavoro e l'obbligo di non assentarsi dalla colonia durante i primi 18 mesi dopo l'arrivo.

Certamente sarà per l'immigrato assai più conveniente di giungere qua a proprie spese, se posseda denaro sufficiente a mantenersi fino a che abbia comprato del suo terre da coltivare.

Trattato tra l'Italia ed il Venezuela. Costituzione degli Stati Uniti del Venezuela. Altre leggi riguardanti la capacità giuridica

(1) Vedi nota precedente.

dello straniero. — Il trattato di commercio concluso tra l'Italia ed il Venezuela il 21 giugno 1861 oltre al fissare le solite norme regolatrici dei vari rami del servizio consolare, stabilisce all'art. IV la condizione giuridica dell'italiano nel Venezuela e del venezuelano in Italia, dichiarando che:

« I sudditi dell'uno e dell'altro Stato godranno della più co-« stante protezione e sicurezza nelle loro persone e nei loro beni e « godranno degli identici diritti e privilegi che sono concessi ai na-« zionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi. « Saranno però esenti da ogni qualsiasi servizio personale tanto nella « armata di terra e di mare, quanto nella guardia o milizia nazio-« nale, da qualsiasi contribuzione di guerra, imprestito forzoso e « requisizione e da qualsiasi servizio militare. In caso di rivolu-« zione o di guerra intestina avranno diritto ad essere risarciti dei « danni e pregiudizi che potrebbero ricevere nelle loro persone e « proprietà dalle autorità costituite del paese negli stessi termini « nei quali avrebbero diritto i nazionali secondo le leggi che sono « o saranno in vigore ». L'italiano quindi viene del tutto equiparato nei suoi diritti civili al venezuelano, salve le eccezioni sopra indicate. Eguale concetto è sviluppato nella costituzione (emanata il 21 giugno 1893) agli articoli seguenti:

IX. « Gli stranieri godono di tutti i diritti civili di cui godono « i nazionali e possono farne uso nella forma, nel procedimento e « nei ricorsi a cui danno luogo, ed in tutto assolutamente negli « stessi termini dei nazionali.

X. « La nazione non riconosce in favore degli stranieri nessun « altro obbligo nè responsabilità al di fuori di quelli stabiliti a fa-« vore dei nazionali in caso eguale dalla costituzione e dalla legge.

XI. « Il governo del Venezuela non stipulerà con altre nazioni « alcun trattato che non riconosca i principii stabiliti dai due ar-« ticoli precedenti.

XII. « La legge determinerà i diritti ed i doveri che competono « agli stranieri non domiciliati ».

Inoltre non bisogna dimenticare l'art. V di cui già più sopra ho parlato, e che dichiara che: « sono venezuelani per nascita, 1° tutte le « persone nate o che nasceranno sul territorio venezuelano, qua-« lunque sia la nazionalità dei genitori ».

Oltre a queste due leggi fondamentali, il trattato e la costituzione, parlano della condizione giuridica degli stranieri le seguenti altre:

A. La legge del 6 giugno 1884, la quale stabilisce la differenza tra gli stranieri *domiciliati* ed i *transeunti,* riferendosi per quanto concerne i loro diritti e doveri al decreto 14 febbraio 1873, e dichiarando diritto assoluto dello Stato di ammettere od espellere qualsiasi straniero.

B. Il decreto sopracitato del 14 febbraio 1873 di cui credo opportuno citare i seguenti articoli:

I. « Gli stranieri godranno degli stessi diritti civili di cui godono « i venezuelani, senza alcuna altra restrizione che non sia stabi- « lita nella costituzione o in altre leggi ».

II. « Si considerano *domiciliati* gli stranieri che si trovano in « uno dei seguenti casi:

« 1° quelli che hanno acquistato domicilio in conformità del « codice civile;

« 2° quelli che hanno espresso l'intenzione di domiciliarsi nel « paese davanti il governatore del distretto federale o davanti ai « presidenti dei singoli Stati;

« 3° quelli che hanno risieduto nel Venezuela volontariamente « ed ininterrottamente per più di due anni non avendo carattere « diplomatico o consolare;

« 4° quelli che hanno acquistati beni immobili nel Venezuela « e si trovano nel paese;

« 5° quelli che risiedono nel Venezuela con affari commer- « ciali o di qualsiasi altra specie, con casa commerciale stabilita, « quantunque rivestano carattere consolare ».

III. « Gli stranieri domiciliati sono soggetti alle identiche obbli- « gazioni dei venezuelani nelle loro persone e nei loro beni; però « non sono obbligati nè al servizio militare, nè alle contribuzioni « forzose e straordinarie di guerra ».

IV. Tratta della neutralità.

V. « Nè gli stranieri domiciliati, nè i transeunti hanno diritto « di ricorrere alla via diplomatica se non quando, dopo di avere « esperiti tutti i mezzi legali, dinnanzi alle competenti autorità ri- « sulti diniego di giustizia o patente ingiustizia ».

VI. « Gli stranieri non hanno diritto a dimandare indennità « per le perdite o pregiudizi provenienti dalla guerra, se non negli « stessi casi in cui hanno tale diritto i venezuelani ».

VII. « Le disposizioni di questa legge non pregiudicano i patti « stipulati nei trattati internazionali ».

C. Il codice civile, emanato il 19 maggio 1896, dichiara:

VI. « L'autorità della legge si estende a tutti gli abitanti della « repubblica, compresi gli stranieri ».

VIII. « I beni mobili ed immobili situati nel Venezuela, benchè « posseduti da stranieri, sono retti dalle leggi dello Stato ».

XVII. « Gli stranieri godono nel Venezuela degli stessi diritti « civili dei venezuelani con le eccezioni stabilite, o che si stabili- « ranno. Ciò non impedisce l'applicazione delle leggi straniere re- « lative allo stato e alla capacità delle persone nei casi autorizzati « dal diritto internazionale privato ».

D. Per quanto concerne gli indennizzi per danni cagionati dalle autorità venezuelane in tempo di pace, di guerra o di rivoluzione esiste il ricorso all'alta corte federale, (decreto 14 febbraio 1873).

Dal complesso di queste leggi chiaramente appare che la tesi fondamentale ed informatrice della legislazione venezuelana è l'eguaglianza assoluta, nei diritti civili, dello straniero al cittadino venezuelano; e che l'ideale a cui questa repubblica tende, come del resto tutte le altre del centro e del Sud-America, sarebbe quello di escludere qualsiasi intervento diplomatico in materia di reclami.

Colonizzazione. Contratti collo Stato. Concessioni. — Ho concluso più sopra, terminando l'esame della legge sulla immigrazione, che più utile certamente riesce all'immigrante il venire al Venezuela a proprie spese, anzichè vincolato da contratto sia col governo che con private società di colonizzazione. Questa considerazione mi trae a parlare in generale dei contratti collo Stato venezuelano. Tanti se ne abbozzarono e firmarono fino ad ora da società e da consorzii europei, che qualora solamente ad un quarto di essi fosse toccata la buona sorte dell'esecuzione, il Venezuela avrebbe oramai sciolto il problema della colonizzazione. Pur troppo, però, fallirono quasi tutti, almeno quelli di maggiore importanza: fatto che per sè stesso dovrebbe sufficientemente far comprendere come tale via non sia la migliore a battersi.

Pertanto, siccome simili vaste operazioni si presentano come assai complesse, credo mio dovere di soffermarmi alquanto sopra tale argomento.

Questi contratti variano naturalmente a seconda del loro differente oggetto, del maggiore o minore capitale che si vuole impiegare, del momento storico in cui si stipulano; offrono però nelle

loro linee generali un unico aspetto, che mi sforzerò ora di afferrare per poterne studiare pregi e difetti.

Dietro informazioni più o meno esatte, sempre però esagerate in senso di ottimismo verso queste regioni tropicali che ancora rimangono circondate da una leggendaria aureola di sterminate ricchezze, si forma, in uno qualsiasi dei maggiori centri industriali e commerciali d'Europa, un sindacato di banchieri e capitalisti decisi ad impiegare parte del loro denaro in una impresa, della quale per altro, da principio, molti di essi non hanno esatto e preciso concetto. Ne nasce che il più delle volte la potenzialità del consorzio, avuto riguardo sia al capitale, sia alla capacità tecnica dei dirigenti, non corrisponde all'entità della impresa: prima pietra fallace dell'edificio che si imprende a costruire. Il consorzio riunisce prontamente in seduta plenaria i membri fondatori e si decide d'inviare sopra luogo una commissione la quale studi *de visu* i mezzi più acconci a condurre a buon fine l'impresa e stipuli il relativo contratto col governo. Secondo passo che, a mio debole avviso, parmi sbagliato. La commissione è naturalmente investita dei più ampi poteri; essa, per quanto intelligente e pratica sia, giungerà pur sempre nuova dell'ambiente e facilmente potrà cadere in errore. I vari membri difficilmente andranno d'accordo sugli apprezzamenti; ed il rapporto finale non sarà che il frutto di reciproci compromessi. Di più questo viaggio di studio cagionerà grandissime spese. Infine, nella migliore delle ipotesi, dopo lunghe e costose (1) trattative la commissione riesce a stipulare il contratto, che viene sottoposto al più minuto esame da parte della direzione della società.

Il contratto in sè stesso appare ottimo. È stipulato tra il rappresentante del consorzio da una parte e da un ministro di Stato del Venezuela (del *Formento* o delle opere pubbliche, o di *Hacienda)* dall'altra. Alla società si concedono da parte dello Stato venezuelano, gratuitamente, vaste proprietà di terre *baldias*, esenzioni dal pagamento di diritti doganali, facilità di trasporti, ecc., ecc., richiedendosi da parte sua l'immigrazione pronta e sicura di braccia e capitali di cui si sente vivo bisogno, e, spesso un immediato anticipo di una certa somma di danaro. Le varie questioni di danaro si regolano a base di titoli speciali. Si determina espressamente che in caso di dis-

(1) Gli avvocati ed uomini di legge pretendono in questo paese onorari straordinariamente alti.

sidii si dovrà ricorrere ai tribunali locali, esclusa qualsiasi ingerenza od azione diplomatica o consolare.

Orbene, questo contratto, giuridicamente ottimo, *in pratica* non può essere consigliato se non circondato da altre guarentigie.

Ed eccone subito le ragioni:

1ª La gratuità delle terre *baldias* nella maggiore parte dei casi è paragonabile ad un miraggio: ho estesamente parlato di queste terre. Il più delle volte nessuna strada nè sentiero conduce ad esse, sicchè il trasporto delle derrate da esse al mercato di vendita viene a costare talmente, che riesce impossibile di sostenere la concorrenza coi generi simili prodotti da terreni privati più vicini e provvisti di strade. In secondo luogo esse si trovano allo stato vergine e richiedono quindi gravi spese, e relativamente un largo periodo di tempo, per essere dissodate e rese atte alla produzione.

2ª La compensazione di spese fatta con titoli di speciali emissioni può talora riserbare le più sgradite sorprese, potendo darsi il caso di titoli contrattati al momento della loro emissione al 100 °/₀ e discesi in seguito, col correre del tempo, al 20 °/₀ o anche a meno. Inoltre potrebbe accidentalmente venire sospeso il pagamento dei relativi frutti *(coupons)*.

3ª Fatale all'impresa potrebbe riuscire il divieto di ricorrere alla protezione della propria rappresentanza diplomatica e consolare in caso di dissidii; e di ciò basti l'accenno.

4ª Infine bisogna tener conto dei danni d'ogni specie che potrebbero derivare dallo scoppio d'una guerra civile.

Altro difetto comune in questi grandi contratti si è di volere principiare in un solo momento con una quantità di operazioni, di maniera che se per caso una fallisce, tutto l'edificio crolla. In un paese nuovo, come questo, è indispensabile principiare dal poco e quindi col tempo, di anno in anno, allargare la sfera d'azione.

A pratica conferma di queste idee generali basterebbe sfogliare la gazzetta ufficiale del Venezuela per leggervi la serie dei contratti stipulati col governo e che, o per una ragione o per un'altra, non ebbero alcun effetto.

Fra i tanti voglio ricordare che l'italiano Giuseppe Boccardo, una delle ditte più rispettate e forti di Caracas, stipulò il 5 ottobre 1893 un contratto per l'introduzione di 200,000 immigranti europei da compiersi in 4 anni, in nome di una società che avrebbe dovuto disporre di un capitale non inferiore ai 50 milioni.

Il 29 gennaio 1895 altro italiano, il signor Stefano Marrè, firmò un contratto simile per immigrazione di un numero indefinito di persone.

Il signor Galavis il 26 maggio 1896 stipulò contratto per l'introduzione di 60,000 coloni in 7 anni.

La « Società italiana di colonizzazione » per due e più anni mantenne rappresentanti e commissioni e stipulò un grandioso contratto di immigrazione, combinato con istituzioni bancarie, ma nulla iniziò fino ad oggi.

Parrebbe quindi necessario di rinunciare oramai a battere questa via che non condusse finora a buon porto e rivolgere invece attento lo sguardo ad altro sistema, che sembra promettere migliori risultati. Esso consisterebbe nel fare completa ed assoluta astrazione dalle terre *baldias* e nel comprare, da particolari, terre che già abbiano un principio di coltivazione e siano vicine ai mercati di vendita.

Per quanto concerne il passaggio dei coloni da Genova — che è il porto d'Italia col quale esistono dirette comunicazioni — alla Guaira, la spesa ordinaria del viaggio in 3ª classe coi piroscafi della *Veloce* è di 144 franchi oro; ma è certo che qualora si trattasse del trasporto di molti emigranti si potrebbe ottenere qualche ribasso. La spesa necessaria per condurre gli immigrati dalla Guaira alla colonia non è possibile di fissare in antecedenza. Qualora, però, la colonia si trovi sul mare o sopra fiume navigabile — e questi due casi sono i più indicati per la buona riuscita dell'impresa — si può calcolare sopra una spesa media di franchi 25 per persona per ogni 100 chilometri di navigazione da farsi mediante velieri.

Per quanto riguarda il prezzo delle terre non è possibile tampoco stabilirlo, variando di molto a seconda della loro posizione, delle vie di comunicazione e dello stato di coltura.

Darò alcuni esempi. L'italiano signor Bianchini che si occupò quest'anno di tali affari ebbe, tra altre, l'offerta di vastissime tenute di complessivi 80,000 ettari q. compresi i boschi, al prezzo medio di 3,50 *bolivares* all'ettaro. Tale possessione è situata sulla costa tra la Guaira e Capo Codero, offrendo in tal modo facile comunicazione con il porto della Guaira da cui dista circa 80 chilometri all'est; e s'appoggia alla sierra « costanera » raggiungendone la vetta alla altezza media di 2,000-2,5000 metri. È solcata da parecchi corsi d'acqua che offrono pure ricchezza di pesca.

È popolata da indigeni (negri, mulatti, indi) e dà tre raccolti

all'anno di frutti minori (granturco, fagioli, yuca, banane ecc., ecc.). La coltivazione dei frutti maggiori, più adatta in esso, è quella del cacao.

Il suo prezzo, che quasi appare irrisorio è causato dallo stato di deprezzamento creato dalle recenti rivoluzioni e certamente in momenti di maggiore tranquillità il prezzo per ettaro — compresi nella media i boschi — potrà salire anche a 10, o più franchi.

Egualmente l'italiano architetto Giordana potè comprare terre, a pochi franchi l'ettaro, situate sul fiume Tuy, a soli 20 chilometri dal mare, provviste abbondantemente di acqua (che in questi paesi è l'elemento primo a ricercarsi) e preparate alla coltivazione del caffè e del cacao.

A questi due capi principali di spese — trasporto dall'Italia alla colonia e compra delle terre — occorre aggiungere la spesa di primo impianto e l'altra di mantenimento dei contadini insino al primo raccolto, cioè per circa 4 mesi.

Per il mantenimento si può calcolare su per giù da franchi 1,30 a 1,50 per giorno e per persona, e per le spese di primo impianto, vale a dire abitazione, *rancho*, utensili da campagna, bestie, e tutti gli altri accessori saranno sufficienti tra le mille e mille cinquecento lire per ogni famiglia di 5 persone.

Seguendo questo sistema di salire dal piccolo al grande e di operare indipendentemente da qualsiasi contratto col governo, ottennero in questi ultimi tempi soddisfacenti risultati i tedeschi, che costituirono già parecchi centri di colonizzazione; tra i quali importanti le colonie di « Bucaral e Carajaca » di proprietà della società « Venezuelan Plantagenführ ». Essa incominciò col comprarvi alcune terre ed a poco a poco, libera da ogni contratto governativo, acquistò a contanti molti altri terreni. In queste due colonie, situate sul versante del mare Caraibico tra La Guaira e P. Cabello, lavorano pure non pochi contadini italiani.

A complemento ed illustrazione di queste idee fondamentali, credo potrà riuscire utile la succinta esposizione di alcuni *progetti pratici* offertimi dall'architetto Giordana, che da lunghi anni soggiorna nel Venezuela.

Terreni agricoli. — Quando fossero scelti terreni adatti alla coltivazione, sul mare o su un fiume navigabile e poco distanti dal mare, l'architetto Giordana ne consiglierebbe la colonizzazione e cal-

colerebbe le spese per ogni famiglia composta di 5 persone (3 adulte e 2 piccole) nella seguente somma:

Il *rancho* (casetta)	Bol.	200
Due vacche da latte	»	280
Quattro galline ed un gallo.	»	30
Istrumenti agricoli, quali 3 zappe, 3 badili, 3 vanghe, 3 pale, una sbarra di ferto, 1 mazza, 3 accette, 2 scuri, 2 seghe, 2 secchie, 1 tinozza, una carriuola, corde e semi	»	400
Filo di ferro per cintare 6 ettari	»	200
Spese di mantenimento insino al primo raccolto (cioè per 120 giorni)	»	600
Spese di viaggio dalla Guaira	»	120
Totale . . .	Bol.	1,820
A cui sarebbe da aggiungere un migliaio di franchi per una barca a vele ed altrettanto per la casa del fattore e pel magazzino	Bol.	2,000
Totale generale . . .	Bol.	3,820

Aggiungendovi infine la spesa dei 6 ettari di terra ad un prezzo medio di 20 franchi si arriverebbe a circa 4,000, di fronte ai quali si possono porre le seguenti entrate.

Se si sceglie la coltivazione unica dei frutti minori, si avrà alla fine del primo anno:

Due prodotti di maiz: circa 40 quintali a bol. 10	Bol.	400
10 quintali di fagioli a bol. 40	»	400
Yucca, meloni, zucche, ecc..	»	200
Banane circa 90,000 a 40 bol. al mille	»	3,600
(la semina primitiva delle banane sarebbe di circa 900 piante le quali nel trascorso di 10 mesi si riproducono in 9,000; e supponendo che le 9,000 piante producano solo 4,500 grappoli da 20 banane l'uno si hanno precisamente 90,000 banane)		
Totale . . .	Bol.	4,600

Per cui il primo anno si avrebbe un ricavo netto di 600 franchi.

Scegliendo invece la coltivazione del cacao creolo (che fruttifica dopo 5 anni) si avrebbe il seguente risultato.

Per ogni ettaro si possono piantare 900 piante che producono ognuna 2 libbre di cacao per anno, vale a dire 1800 libbre al

prezzo medio di boliv. 1,20 per libbra, ciò che dà 2,160 bolivares. E siccome ogni famiglia di 5 persone può coltivare 30 ettari di cacao, si verrebbe ad avere una produzione di boliv. 64,800 in 5 anni, vale a dire di boliv. 12,960 annui. Quelle terre inoltre possono produrre molto bene ed utilmente canapa, riso, tabacco, aranci, uva, frumento, ecc., ecc.

Per quanto concerne la coltivazione del caffè, il signor Giordana non la consiglia: non è, a suo giudizio, la coltivazione dell'avvenire: naturalmente si mantengono le piantagioni esistenti, giacchè il distruggerle costerebbe già per sè stesso una spesa, ed inoltre nelle piantagioni fatte sopra i declivi delle montagne non sarebbe oramai più possibile altro genere di coltivazione per la pochissima quantità di « humus » rimasto aderente alla roccia e che per il caffè è sufficiente mentre non lo sarebbe per altre piante. Però nei terreni piani e dove, non essendovi ancora coltivazione, si può scegliere quella che più aggradi, sono sempre consigliabili le due altre colture di cui sopra. A prova egli porta i seguenti calcoli fatti sulla « hacienda » detta Curucuti tra la Guaira e Cararos.

In 50 ettari di terreno si trovano in media 60,000 piante di caffè che producono all'anno una libbra cadauna di frutto al prezzo medio di 0,60 alla libbra, ciò che dà boliv. 36,000.

La spesa di coltivazione per i detti 50 ettari è:

Due puliture (sarchiature) all'anno	Bol.	5,000
Raccolta	»	1,200
Trasporto del raccolto all'aja	»	1,200
Preparazione del frutto (lavaggio)	»	1,000
Trasporto al mercato e spese minori	»	1,350
Totale . . .	Bol.	9,700

Le macchine, i motori, le aje, i magazzini costano moltissimo e per 50 ettari si può calcolare una spesa di 120,000 franchi.

Sicchè riassumendo si ottiene:

20 boliv. per ettaro: 50 ettari	Bol.	1,000
Valore della piantagione dopo i 7 anni, epoca in cui la pianta dà realmente frutto	»	120,000
Valore delle macchine, ecc., ecc..	»	120,000
Totale . . .	Bol.	241,000

Spese di coltura boliv. 9,750; prodotto boliv. 36,000; prodotto netto boliv. 26,250 che sopra il capitale di 241,000 corrisponde ad un frutto di circa 10 %, mentre il tasso legale in Venezuela è del 12 %.

Sicchè egli viene alla conclusione (1) che il caffè non sia la produzione da estendersi, a meno che per un ribasso di mano d'opera ed una buona rete di nuove strade che agevolino i trasporti non possa nuovamente sostenere la concorrenza col Brasile.

Inoltre colla coltivazione del caffè occorre attendere circa 6 anni prima di ottenere la raccolta abbondante, e durante tale periodo non si può coltivare sopra la medesima terra nessuna altra pianta fruttifera, giacchè l'ombra data dai grandi alberi della piantagione lo impedisce: mentre che contemporaneamente al cacao si può piantare il banano.

Il signor Giordana escluderebbe, però, i terreni piani circostanti alla laguna di Maracaibo ed i *llanos* dell'Orinoco, giacchè la loro fertilità meravigliosa è resa meno apprezzabile dall'insalubrità dell'aria e da tale abbondanza di insetti, tra cui le zanzare, da rendere quasi impossibile la vita al nostro colono.

Terreni per pastorizia. — Due sono le classi di terreni adatti alla pastorizia: quelli situati vicino ai grandi centri di consumo del bestiame da macello e quelli che per la loro situazione faciliterebbero l'esportazione.

Per quanto concerne i primi debbo far notare che essi sono oramai tutti occupati e danno un frutto che oltrepassa il 45 %. Costano in media 300 franchi l'ettaro. Su essi viene depositato il bestiame condotto dall'interno, stanco e magrissimo, il quale dopo 3 mesi circa di riposato pascolo, è atto al macello. Il proprietario del bestiame paga 4 lire mensili per capo e, siccome in tali prati possono pascolare 4 bestie per ettaro e per 9 mesi dell'anno, così il proprietario del terreno viene a guadagnare per ettaro $4 \times 4 \times 9$, cioè 144 bolivares annui, con una spesa minima di 3,75 per ettaro.

Nella tenuta di *Maracay* sono occupati 7 uomini che costano 15,000 lire ed il prato si distende per 4,000 ettari.

---

(1) Osservo, però, come altri agricoltori e proprietari che si occupano parimenti con zelo ed ingegno di tali coltivazioni e delle questioni agricole, vennero talora a conclusioni assai diverse.

Riassumendo quindi; un ettaro di tali terre che costa 300 franchi darebbe un reddito netto di 144-3,75 bolivares, ossia boliv. 140,25.

I terreni della seconda specie sono abbondantissimi ed in gran parte demaniali, *baldios*, costando circa 0,25 all'ettaro.

Reddito della tenuta *Barrancas* nel basso Orinoco:

Occupa una superficie di 540,000 ettari con 20 chilometri di cinta di filo di ferro, 2 case padronali, case per lavoratori, una piantagione di caffè ed una di cacao, steccati per rinchiudere le bestie, accessori, ecc., ecc. Fu venduta per 600,000 franchi, ossia 1,10 all'ettaro e conteneva 14,000 capi di bestiame bovino, 300 cavalli e 100 porci. La sua produzione annua è al minimo di 1,300 buoi, a 100 franchi l'uno; ciò che equivale a 130,000 franchi, e per amministrazione, coltivazione e manutenzione costa 30,000 lire annue, di modo che la produzione netta è di 100,000 franchi annui, ciò che equivale ad un frutto del 16 % e più. Inoltre con una vigilante amministrazione si potrebbe ricavare rendita da formaggi, burri, ecc. sì da raggiungere il 20 %.

Una sola eccezione di tutto quanto vengo esponendo è offerta dalla « colonia Bolivar » sorta per opera diretta e con diretta amministrazione dello Stato; la quale attualmente comprende più di 200 italiani ed altrettanti venezuelani e dà esempio di invidiata prosperità.

Contratti colonici e condizione dei coloni. — Dopo di essermi occupato dei campi, parmi doveroso rivolgere il mio pensiero ai bravi e forti contadini che col sudore della loro fronte li rendono produttivi; e comincierò col premettere che di contadini italiani nel vero senso della parola non ne dimorano nel Venezuela moltissimi ancora, essendo ciò dipeso da tre ragioni principali:

1ª la *falsa* credenza della insalubrità di *tutte* queste regioni e la mancanza di dirette comunicazioni coll'Italia;

2ª i divieti ripetutamente fatti dal nostro governo alla partenza di emigranti pel Venezuela, in vista delle continue rivoluzioni che agitavano e sconvolgevano questa repubblica;

3ª il fatto che la maggior parte degli immigrati qua giunti provennero dalle provincie meridionali, i cui contadini, abitualmente, emigrano non già per fissarsi stabilmente nel nuovo paese, dando luogo in tal modo alla vera colonizzazione permanente, ma col fermo proposito di guadagnare al più presto un piccolo peculio e con esso ritornarsene al proprio paese.

Ciò premesso, parlerò delle forme più usuali dei contratti colonici.

L'affitto si pratica specialmente nelle terre circostanti alle maggiori città, dove i « canarios » (1) coltivano, maiz, frutta, erbaggi, foraggi ed ogni sorta di frutti minori necessari alla alimentazione del vicino centro. L'affitto di queste terre, che sono sempre irrigate, può arrivare insino a 240 franchi annui per *fanegada* (6966 metri quadrati) mentre le terre non irrigate e più distanti dalle città si affittano a circa 20 franchi annui per *fanegada*.

Del resto le grandi piantagioni sono, nella quasi totalità dei casi, dirette dai proprietari stessi o da un loro incaricato, « mayordomo », fatto che mentre in Europa può destare meraviglia è qui, a causa delle speciali coltivazioni tropicali, il sistema più naturale e pratico.

Nelle proprietà coltivate a caffè suolsi stipulare il seguente contratto: il proprietario accorda la terra ed impresta una certa somma al coltivatore, il quale si occupa, con contadini presi a giornata, di fare la piantagione. Quando la pianta del caffè comincia a produrre — tra i 4 e i 6 anni — si contano gli arbusti esistenti ed il proprietario della terra, dedotto l'anticipo, paga al lavoratore una somma eguale al prodotto derivato dalla moltiplicazione del numero delle piante esistenti per boliv. 0,25, 0,50, 0,75, a seconda della migliore o peggiore loro qualità.

Il lavoratore oltre a questo guadagno ha pure quello ottenuto dalla parziale coltivazione di frutti minori interpolati alle piante del caffè, e quello ottenuto dalla vendita del carbone prodotto dal diboscamento. Anzi devesi notare che il prezzo di riscatto delle piante da parte del proprietario della terra può essere aumentato gradualmente sino a boliv. 1,50, quando il fondo si trovi ad una distanza maggiore di 8 ore di strada mulattiera da un centro di consumo di carbone; giacchè in tal caso, elevandosi il costo di trasporto per quintale di carbone a più di 6 boliv. ed essendo il suo prezzo medio, alla vendita all'ingrosso, di boliv. 7, non vi è più convenienza alla produzione sua, e quindi diminuisce per il lavoratore un cespite di guadagno.

Il contadino pagato a giornata guadagna in media un *pezzo* (L. 4) al giorno ed è pagato settimanalmente.

Talora si usa dare in affitto le terre vergini di montagna atte alla coltivazione del caffè al « diezmo » vale a dire che l'affittuale

(1) Spagnuoli, che in gran numero immigrano dalle isole Canarie.

paga, dalla prima raccolta in poi, al proprietario la decima parte del caffè raccolto.

Eguali pratiche si usano per le piantagioni di cacao, calcolandosi pel riscatto ogni pianta in ragione di 50 centesimi. Dovendosi dare in affitto una tenuta di cacao — caso rarissimo — si paga dai 1,600 ai 2,400 franchi annuali ogni 10,000 piante.

Nelle proprietà coltivate a canna da zucchero si adopra invece la mezzadria *(á medios)*, giacchè il contadino prepara la terra, la ara, la semina, paga i contadini a giornata, fornisce le bestie necessarie e taglia la canna, portandola alla fabbrica *(trapiches)*. Il proprietario del fondo, dal canto suo, oltre alla terra somministra le sementi e sopporta tutte le spese della fabbrica per la trasformazione della canna in « papelón » — zucchero grezzo — ed in « aguardiente » — spirito. — Quindi del risultato netto una metà o due terzi, a seconda dei casi di maggiore o minore fertilità del terreno, rimangono al padrone ed il rimanente al contadino. Nel caso — pur molto raro — che la proprietà coltivata a canna da zucchero sia data in affitto, essa si può calcolare dai 40 ai 100 franchi annuali per *fanegada* a seconda della posizione della tenuta, della qualità del terreno e della irrigazione.

Nelle terre ove fruttifica la *sarrapia* il proprietario non ha da pensare che alla raccolta, giacchè la pianta vegeta e fruttifica naturalmente senza bisogno della mano dell'uomo. Per la raccolta si paga giornalmente il raccoglitore « a cottimo » valea dire a un tanto a seconda della quantità e qualità delle mandorle, sbucciate e rotte, che porta alla fattoria.

Egualmente a cottimo si paga il lavoratore che raccoglie e prepara il caucciù; ciò che si spiega col fatto che la maggiore o peggiore qualità della gomma, e quindi il suo maggiore o minore prezzo, dipende dalla abilità del lavoratore che incide la pianta, raccoglie la gomma, e la affumica.

Nelle tenute atte all'allevamento del bestiame è quasi sempre il padrone stesso che ne ha la direzione, oppure un suo fattore. In questo caso, più che in ogni altro, riuscirebbe impossibile il contratto di affitto per moltissime ragioni, tra le quali principale quella della poca sicurezza dovuta alle continue guerre civili.

Si pagano a giornata gli uomini incaricati della custodia del bestiame.

PARTE SECONDA

Commerci — Agricoltura — Industrie.

Importazione ed esportazione. — I due fenomeni della importazione e della esportazione forniscono l'indice più sicuro e più chiaro della potenzialità, della ricchezza e dei bisogni d'un dato paese e formano la guida più attendibile per conoscere quali rami di commercio e di industrie si possano utilmente introdurre e sviluppare dallo straniero.

In questa materia però vado pur troppo ad urtarmi contro una difficoltà insuperabile, quale è quella della mancanza di dati statistici ufficiali completi ed esatti. Il governo venezuelano non ha potuto ancora organizzare (1) un ufficio centrale di statistica, ove si riuniscano tutti i dati inviati dai vari dicasteri e pubbliche amministrazioni e siano essi coordinati con un unico obietto. Per ora ogni ministero compila le statistiche secondo un proprio indirizzo speciale, e dalle medesime si desume che l'importazione del Venezuela fu in costante aumento sino all'anno 1890, dopo il quale diminuì, per aumentare ora di nuovo.

Le nazioni che figurano avere attualmente la maggiore importazione sono gli Stati Uniti del Nord America in primo luogo, poi la Germania, l'Inghilterra, la Francia e, *quinta*, l'Italia; in seguito la Spagna, l'Olanda, la Colombia, ecc., ecc.

Gli articoli di maggiore e più sicura importazione sono attualmente i generi alimentari di qualsiasi specie; vini e liquori, farina di grano, riso, burri, olii e conserve; indi gli articoli di manifatture, tra i quali principalmente: tele e stoffe d'ogni genere e classe; ma-

(1) A conferma di ciò noto che la relazione presentata dal ministro del Fomento al congresso del 1897 dice che a pagina VI: « . . . . . le statistiche riguardanti il movimento della popolazione ed il registro pubblico, nonchè le « ferrovie, raggiunsero il maggior grado di perfezione. Non succede però al- « trettanto per quelle che riguardano l'importantissimo movimento commer- « ciale e marittimo delle dogane della repubblica (importazioni, esportazioni, « cabotaggio, passeggieri e bastimenti) le quali *sono ogni anno sempre più in-* « *complete* . . . . . » e propone i mezzi per migliorarle, ciò che pur troppo non avvenne ancora.

teriale per macchine, telegrafi, telefoni, elettrotecnica, ecc., ecc.; gioielleria, oreficeria, orologeria; lavori in legno, mobili, carri, carrozze; profumerie, medicinali; chincaglierie ed oggetti di lusso; tabacchi e zigari, ecc., ecc., ecc., in una parola si può dire tutto quanto richiede una manifattura; giacchè, fatte poche eccezioni le industrie sono qui ancora nell'infanzia.

Linee di navigazione. — Sino al 1894, non esisteva alcuna linea italiana di navigazione a vapore regolare e diretta — senza trasbordi — tra Genova ed i porti del Venezuela e solo in quell'anno incominciò a funzionare la linea mensile della società « La Veloce », la quale, benchè abbia procacciato grandissimo giovamento al commercio italiano, pure non riuscì sempre sufficientemente al trasporto di tutte le merci dall'Italia a queste repubbliche e viceversa. Una enorme quantità di caffè rimase, infatti, l'anno scorso per mesi e mesi in attesa di essere imbarcata per l'Italia sopra i bastimenti della predetta società la « Veloce ». Si aggiunga, poi, che da qualche tempo in qua, tale servizio, sia per la poca comodità ed il piccolo tonnellaggio di vecchi bastimenti adibiti a questa linea (Piemonte, Etruria, Las Palmas e simili) sia per l'inesattezza nel giungere e nel partire di essi e pel continuo loro cambiamento d'itinerario, la società non tiene qui quel posto che le competerebbe; per cui altre società estere — specialmente la Spagnuola — vincono nella concorrenza.

È perciò voto di tutto il commercio italiano di queste repubbliche (Venezuela, Colombia e Centro-America) che la « Veloce » o la « Navigazione Generale » o qualsiasi altra società italiana, comprenda la peculiare importanza di questi mercati, e si decida ad adibire ad una linea diretta Genova-Colon almeno *tre* pisoscafi di grande portata — non inferiore alle 4,000 tonnellate — e costruiti con tutte le moderne comodità, avendo cura che l'itinerario, una volta fissato in base a serii studi sulla potenzialità delle varie piazze, venga mantenuto costante; e che egualmente siano regolate con assoluta puntualità, ad esempio dei piroscafi della « Transatlantique » francese, le date d'arrivo e di partenza, di maniera che i commercianti possano preventivamente sapere il giorno in cui dovranno ricevere o spedire le mercanzie, senza timore che ad ogni mese sopravvengano mutamenti di data che arrecano spese e fastidi.

Organizzato il servizio dei trasporti diretti tra Genova e questi

porti è assolutamente indispensabile la riorganizzazione, da parte del regio governo, dell'attuale servizio postale, il quale dà luogo ai più gravi inconvenienti. Attualmente la corrispondenza d'Italia diretta a questa repubblica prende la via dell'Inghilterra, sicchè i documenti d'imbarco, i manifesti, le fatture consolari, ecc., arrivano da sei a dodici giorni, a seconda delle coincidenze, più tardi della merce. Siccome per la legge venezuelana è obbligatoria la presentazione alla dogana del manifesto, unitamente alla fattura consolare, entro i 4 giorni, altrimenti si incorre nella multa di 100 franchi per il primo giorno seguente ai 4, e dieci franchi per giorno nei successivi (codice di Hacienda art. 91, 99, 196) l'attendere la lettera d'Italia dai sei ai 12 giorni viene a costare per ogni spedizione dai 120 ai 180 franchi. È bensì vero che per legge si può chiedere alla dogana copia della fattura ch'essa riceve direttamente e d'ufficio unitamente alla merce, ma ciò costa sempre una ventina di franchi. Questi inconvenienti si potrebbero evitare stabilendo che la sia spedita, a seconda delle date, col vapore italiano partente da Genova, con i due francesi partenti alternativamente da Bordeaux e da Saint-Nazaire e con i due inglesi partenti da Southampton. In tal modo si riceverebbe la corrispondenza 5 volte al mese anzichè 2.

Occorrerebbe modificare la forma di pagamento attualmente in uso, provvedendo al funzionamento in Italia (a Milano per esempio o a Genova) di forti *case-commissionarie* sul modello di quelle esistenti a Parigi, a Londra, a Amburgo con capitali atti allo sviluppo della esportazione ed allo scopo di aprire conveniente credito in conto corrente agli importatori di qua. L'industriale italiano che desidera esportare al Venezuela può attualmente scegliere tre sistemi: 1° mandare direttamente un commesso-viaggiatore; 2° vendere ai commissionari di Parigi, Londra, Amburgo; 3° vendere direttamente agli importatori di qui.

Il primo sistema è certamente il più raccomandabile.

Consultando la tabella generale delle importazioni, si apprende che la nazione la quale importa per il porto della Guaira il massimo *valore* di mercanzie sono gli Stati Uniti del Nord America e quindi in ordine decrescente Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, Olanda ed Italia; e che sopra una importazione totale di bolivares 23,500,045 furono pagati quali diritti di dogana boliv. 11,486,392, vale a dire che in media una mercanzia introdotta nel Venezuela paga allo Stato la metà del suo valore intrinseco.

Dalla tabella stessa si deduce ancora che le mercanzie imbarcate a Genova su battelli italiani ed introdotte pel porto della Guaira sono, in ordine alla entità del loro peso, le seguenti:

1	Vini e liquori.	Kili	379,781
2	Marmi e mobili .	»	211,747
3	Olio di oliva . .	»	163,600
4	Cereali	»	147,853
5	Riso	»	33,812
6	Dolci.	»	20,194
7	Cartoni	»	17,045
8	Conserve alimentari	»	15,131
9	Articoli di canceller.	»	14,082
10	Droghe	»	12,629
11	Bojetta e piume d'ali	»	12,504
12	Frutta in conserva	»	11,780
13	Zigari	»	10,537
14	Spezierie . . .	»	8,470
15	Tele crude . .	»	8,254
16	» di cotone. .	»	6,609
17	Cipolle e semenze	»	5,837
18	Giubbetti e calze di cotone	»	5,769
19	Carta.	»	5,523
20	Formaggi . . .	»	5,082
21	Ferramenta e chincaglierie. . . .	»	4,149
22	Biscotti	»	3,791
23	Prosciutti e carni preparate	»	3,238
24	Maiolica e cristalleria . . .	Kili	3,143
25	Potassa caustica.	»	2,896
26	Segala e patate .	»	2,850
27	Cappelli. . . .	»	2,838
28	Orzo	»	2,637
29	Rame	»	1,901
30	Libri	»	1,631
31	Cordami. . . .	»	1,538
32	Burro e strutto .	»	1,047
33	Profumeria. . .	»	697
34	Caucciù . . .	»	677
35	Ferro in macchine	»	629
36	Corpetti in lana e cotone.	»	381
37	Vetrerie.	»	352
38	Carni salate . .	»	349
39	Tessuti di lana .	»	257
40	Articoli di fantasia	»	167
41	Seterie	»	141
42	Filo e filati. . .	»	118
43	Cereali in semenza	»	77
44	Ferri per arti e mestieri	»	52
45	Stearina. . . .	»	41

Leggi doganali. — Credo ora necessario studiare le disposizioni del codice di Hacienda (pubblicato il 31 maggio 1899) per quanto riguarda le dogane; e precisamente le leggi XVI, XIX, XX, XXIII, e XXIV.

La prima di esse porta il titolo di « Regime delle dogane per l'importazione » e tratta delle molte e minute formalità che debbono compiere nei porti esteri i capitani di bastimenti diretti al Venezuela. Qualunque sia la portata del bastimento e la sua nazionalità, essi dovranno sempre ottenere la spedizione dal console vene-

zuelano, essere muniti della patente di navigazione e non potranno approdare a nessun porto del Venezuela, se non a quello al quale furono preventivamente destinati. È indicato in questa legge quanto debbano eseguire gli spedizionieri di mercanzie dirette al Venezuela dai porti esteri; e non posso trattenermi dall'osservare a tal proposito, come le formalità da compiersi sono molte, e che le norme relative vengono applicate colla massima severità; sarà, dunque, indispensabile ad ogni speditore estero di prenderne presso il consolato venezuelano attenta visione e di uniformarsi ad esse nei più minuti dettagli; altrimenti si cagioneranno al consegnatario delle mercanzie nei vari porti del Venezuela fastidi innumerevoli e gravissime spese. Noto, tra le altre, che deve essere presentata al console venezuelano, in *triplicato* ed in *lingua spagnuola,* la fattura della spedizione e che in essa non sono ammesse nè cancellature, nè interlinee, nè la parola *idem* od il segno » per indicare mercanzie eguali. Qualora nello stesso collo si contengano mercanzie diverse, esse pagano tutte nel loro insieme, compreso l'imballaggio, il diritto di dogana corrispondente alla merce maggiormente gravata. Si applicano forti multe nel caso che il peso dichiarato nella fattura non risulti esatto sia in più che in meno, ed egualmente quando manchino colli annotati; o quando ve ne siano di più: parimenti quando la merce venga designata con parole — benchè di eguale significato — differenti da quelle adoperate nella tariffa.

Il consegnatario nel porto venezuelano d'arrivo dovrà consegnare alla dogana, entro i 4 giorni utili dall'arrivo del bastimento, l'esemplare della fattura, sotto pena di multa. L'imballaggio viene pesato e sottoposto al diritto di dogana assieme alla mercanzia, di modo che non sarà mai troppa, da parte dello spedizioniere o del fabbricante, la cura nel rendere l'imballaggio il più leggiero possibile, per quanto naturalmente lo comporti la maggiore o minore fragilità della merce che si spedisce. Qualora vi sia incertezza nell'applicazione di uno od altro paragrafo della tariffa doganale, sempre si applicherà il più elevato.

Qualora un bastimento spedito per il Venezuela non giunga al porto per il quale era stata fatta la spedizione, i consegnatari del carico nel porto venezuelano pagheranno il *doppio* dei diritti doganali, a meno che non provino che il bastimento naufragò, o si ebbe getto forzato delle merci, oppure si fece rilascio forzoso, o s'ebbe baratteria da parte del comandante.

La legge XIX tratta di alcune « disposizioni complementari riguardanti l'importazione ed esportazione », tra cui importante a conoscersi dai commercianti quella che impone il pagamento del 30 °/₀ addizionale per frutti, mercanzie ed effetti provenienti da colonie straniere, quali ad esempio le piccole Antille. Tratta inoltre dei diritti da pagarsi e delle formalità da compiersi nel caso di trasbordi di mercanzie per porti minori.

La legge XX riguarda le dogane terrestri. All'art. 1° è detto che in tutti i porti della repubblica abilitati alla esportazione ed importazione vi sarà, oltre alla dogana marittima, la dogana terrestre incaricata di riscuotere l'imposta « di transito », la quale per le mercanzie straniere è del 12,50 °/₀, oltre i diritti già pagati alla dogana marittima.

La legge XXIII tratta del commercio di transito di mercanzie estere tra Venezuela e Colombia. Essa si effettua solamente per il porto di Maracaibo con destinazione a Cucuta. Le merci di proibita importazione non possono neppure transitare. Quelle il cui transito è permesso debbono sottostare a tutte le regole delle dogane in genere ed eguale ne sarà il diritto doganale da pagarsi, aumentato dell' 1 °/₀ *ad valorem*, quale diritto di magazzinaggio.

La legge XXIV contiene la tariffa doganale, il così detto « Arancel ». Attualmente trovasi in vigore quello dell'ex-presidente Crespo del 30 giugno 1896. Esso divide tutte le mercanzie in 9 classi che pagano i seguenti diritti al chilo:

Classe	I.	*gratis*	Classe	VI.	*Bol.* 2,50
»	II.	*Bol.* 0,10	»	VII.	» 5,00
»	III.	» 0,25	»	VIII.	» 10,00
»	IV.	» 0,75	»	IX.	» 20,00
»	V.	» 1,25			

Seguono quindi gli elenchi delle varie mercanzie con la classe loro corrispondente ed infine l'indice alfabetico di tutte le merci. All'art. 3° sono indicati gli articoli di proibita importazione che sono i seguenti:

Olio di cocco — « Aguardiente » (spirito) di canna da zucchero — Cotone — Amido — Indaco — Zucchero bianco e scuro — Cacao — Caffè — Miele e dolci di miele e di zucchero — Carne salata — Legni per zolfanelli — Sale — Dinamite — Salsapariglia.

Il governo potrà in casi speciali permettere l'introduzione di tali articoli.

Per la introduzione di armi da fuoco e materie esplosive occorre ottenere l'autorizzazione del governo.

Oltrechè ai diritti doganali le merci che giungono dall'estero devono sottostare alle spese di sbarco ed ai diritti del « Tajamar » della Guaira, la cui tariffa è la seguente:

Mercanzie in genere, provvigioni, ferramenta, frutti ed altri prodotti	*Bol.* 2 —	al quintale
Carbone ed altri minerali	» 0 50	»
Macchine e colli di più di 2,000 chili. . . .	» 4 —	»
Legno rozzo	» 2 —	»
Quadrupedi eccettuati i seguenti	» 1 —	al capo
Bestiame vaccino vivo	» 2 50	»
Cavalli e muli	» 3 —	»

Esportazioni. — Al pari di quanto accadde per le importazioni, furono le esportazioni in costante grandissimo aumento insino al 1890, dopo il quale anno diminuirono, per aumentare di nuovo in seguito.

I generi di maggiore esportazione sono: caffè — cacao — oro ed argento — cuoiami — bestiami — sarrapia — piume d'uccelli — legnami — dividive — caucciù — tabacco — prodotti derivanti dalla canna da zucchero — perle, ecc., ecc.

Credo utile di porre qui il quadro delle principali misure usate sopra questa piazza:

Misure monetarie. — ***Bolivar,*** equivale a franco oro 1 —; ***Pezzo*** (peso), id. id. 4 —; ***Fuerte,*** id. id. 5 —; ***Reale,*** id. id. 0 50; ***Medio,*** id. id. 0 25.

Misure lineari e di superficie. — *Vara,* equivale a metri 0,8346 — ***Pulgada,*** id. a 1/36 di *vara* — ***Fanegada,*** id. a 10,000 *vare* quadrate vale a dire a 6,966 metri quad. — ***Lega,*** id. a 2,500 ettari.

Misure di peso e capacità. — Sacco di caffè equivale a 46 chili — Id. di cacao id. a 50 chili — Libbra in genere id. a 0,46 chili — ***Fanega*** di maiz id. a 212 libbre — ***Id.*** di fagioli id. a 216 libbre — ***Id.*** di fagiolini creoli detti *frijoles* id. a 216 libbre — ***Id.*** di patate id. a 240 libbre — ***Id.*** di sale id. a 280 libbre — Quintale di riso, di amido, di zucchero, di formaggio e di pesce id. a 100 libbre.

Altre misure locali. — Al mercato « all'ingrosso » si vendono: le scope a dozzina; gli agli a cento file o liste; lo spirito — aguar-

diente — a *carga* — carica di ottanta bottiglie di circa 3/4 di litro cadauna; il *papelon* a *carga* di 64 pani di 4 libbre l'uno; il tabacco a rotoli; il cocco al cento.

A queste differenti misure corrispondono precisamente i prezzi segnati ogni giorno sul bollettino del mercato all'ingrosso.

Movimento della navigazione italiana. — Il movimento del porto della Guaira per quanto si riferisce alla navigazione italiana, nonchè quello di Porto Cabello è dato esclusivamente dai piroscafi della società « La Veloce » che iniziò tale linea come ho sopra detto nel 1894. Ho parlato della capitale importanza di tale linea per il commercio italiano e lamentato ch'essa non abbia attualmente la necessaria organizzazione. Voglio ora aggiungere i prezzi di trasporto delle mercanzie, che sono i seguenti:

Dalla Guaira a Genova:

Caffè . . .	Fr. 50 —	per tonn.	Pelli . . .	Fr. 87 50	per tonn.
Cacao . .	» 60 —	»	Legnami. .	» 50 —	»
Corna . .	» 75 —	»	Altre merci.	» 75 —	»

Per i seguenti altri porti d'Italia si aggiungeranno franchi:

20 per Ancona; 15 per Bari; 12 50 per Catania; 10 per Livorno; 12 50 per Messina; 10 per Napoli; 12 50 per Palermo; 20 per Venezia.

La compagnia concede a Genova alle mercanzie 8 giorni di opzione dal dì dell'arrivo del bastimento: il nolo è calcolato sopra il peso riconosciuto a destinazione: i diritti di molo alla Guaira (un franco per tonnellata) restano a carico dei ricevitori.

Navigazione straniera. — Due linee che fanno forte concorrenza a quella della Veloce sono la Transatlantica spagnuola e quella francese di Marsiglia.

La prima adibì oramai tre grossi piroscafi alla linea che conduce a Barcellona con prolungamento facoltativo insino a Genova e vince nella concorrenza la « Veloce » che perde terreno di giorno in giorno.

I prezzi di trasporto del caffè e del cacao dalla Guaira a Genova sono i seguenti:

Caffè, sterline 2 10 per tonnellata più il 5 % di diritto di cappa; cacao, sterline 3 per tonnellata più il 5 % di diritto di cappa.

Per le altre mercanzie fu adottato il sistema dei gruppi: quelle

comprese nel 1° gruppo pagano dalla Guaira a Barcellona 120 pesetas più il 10 % di cappa; 80 pesetas più il 10 % di cappa pagano quelle del 2° gruppo; e 65 pesetas più il 10 % di cappa quelle comprese nel 3° gruppo. Con un supplemento minimo si ottiene il trasporto supplementare da Barcellona a Genova.

La Transatlantica francese — linea di Marsiglia — adottò per il caffè i seguenti prezzi per tonnellata:

a Genova	Fr.	50 —
» Livorno	»	60 —
» Catania-Palermo-Messina	»	62 50
» Ancona	»	70 —
» Venezia	»	68 75

che equivalgono esattamente ai prezzi della « Veloce ».

Per il cacao i suddetti prezzi subiscono un aumento di 12 50 per tonnellata.

Per le altre mercanzie si fanno prezzi speciali volta per volta.

Completo questo capitolo sopra la navigazione scrivendo il seguente elenco di tutte le linee *regolari* di vapori ponenti in comunicazione i porti del Venezuela con gli altri porti del mondo.

Con l'Europa. 1. Transatlantica francese, bimensile alternativamente con Bordeaux e S. Nazaire; ed una mensile per mercanzie solamente con Marsiglia.

2. Mala Real inglese, bimensile con Southampton.

3. Transatlantica spagnuola, mensile con Barcellona e Genova.

4. Lloyd Amburghese, tedesco, mensile con Amburgo.

5. La Veloce, italiana, mensile (da qualche tempo una volta ogni due mesi) con Genova.

6. Olandese, mensile.

Col Nord-America per Cuba e New-York due o tre volte al mese la società « D rossa ».

Col Centro-America e con trasbordo a Colon per Panamà con tutti i porti del Pacifico i vapori delle linee europee già menzionate e precisamente le due francesi, l'italiana, la spagnuola, l'olandese ed una inglese (Indian-Pacific-Mail).

Con Brasile e Argentina per mezzo della Mala Real inglese insino a Barbados, dove s'incontra quindicinalmente la coincidenza della linea New York-Barbados-Georgetown-Rio Janeiro. Però il più delle volte la corrispondenza ed i passeggieri trovano mezzo più rapido recandosi in Europa e di là direttamente ritornando pel Brasile o per l'Argentina.

Alcuni consigli ai commercianti in genere. — Prima di chiudere questo mio dire sul commercio, desidero ripetere pur io assai brevemente alcuni consigli in generale che già furono dati ai commercianti italiani da quanti dei rappresentanti diplomatici e consolari, dolorosamente sorpresi della inferiorità del commercio italiano in relazione alla peculiare importanza della sua emigrazione, si occuparono del possibile sviluppo a darsi al commercio di esportazione. Sono convinto ch'esso potrebbe vittoriosamente sostenere la concorrenza dei maggiori, purchè volesse piegarsi ed ubbidire a certe necessità di poca entità ma pure indispensabili a chi voglia attivare forti correnti di scambio con terre e popoli ancor nuovi e tanto differenti da noi. Ho detto che sono cose vecchie; ma purtroppo, fatte rare eccezioni, esse non entrarono ancora nel dominio comune e nella coscienza degli esportatori d'Italia, cagionando a loro gravissimo nocumento e ponendo l'Italia in un livello d'inferiorità di fronte ad altre nazioni. Accade nei commerci come nella vita privata, ove talora la buona o cattiva riuscita finale dipende da fatti di minima importanza. *Repetita juvant;* ed io colla massima brevità possibile ripeterò:

Di alcune cause della inferiorità del commercio italiano di esportazione pel Venezuela di fronte a quello di altre nazioni.

A) Deficienza di una linea di navigazione diretta con servizio postale, di passeggieri e di merci, stabile, rapida ed economica.

B) Deficienza nell'organizzazione degli agenti intermediari tra produttore e consumatore. A prima vista, a chi non si trovi addentro nel giro degli affari, parrebbero costoro gente superflua e dannosi parassiti tanto pel consumatore quanto pel produttore, sembrando che l'ideale a cui si dovrebbe possibilmente tendere sia quello di sopprimere precisamente ogni intermediario, ponendo in diretto contatto produttore con consumatore: e certamente l'uno e l'altro ne ritrarrebbero non piccolo guadagno. Però è sufficiente un rapido esame di quanto concerne il commercio e gli scambi internazionali per convincersi come attualmente tale ramo di umana attività abbia assunte proporzioni sì vaste e grandiose che l'opera di questi intermediari si rese assolutamente indispensabile.

A seconda del diverso modo col quale esplicano la loro azione si possono classificare in:

1. Commissionari — 2. rappresentanti — 3. Commessi viaggiatori.

Sopra tale argomento fu oramai scritta una biblioteca intiera e non credo convenga alla economia generale di questo mio studio il trattarne. Solo dirò che queste forme di rappresentanza, ottime in teoria, possono in pratica riuscire pericolose e di grave danno, dipendendo tutto dalla speciale attitudine e moralità della persona che se ne occupa.

Per quanto si riferisce alle case commissionarie ho già notato di quanta utilità riuscirebbero al commercio italiano.

I rappresentanti possono essere ditte già stabilite, che aggiungano alla loro sfera di affari, speciali rappresentanze; oppure case che si stabilirono appositamente a questo scopo. Ad ogni modo è necessario, sia nell'uno che nell'altro caso, che il produttore italiano stipuli un contratto *a lunga durata,* altrimenti difficilmente troverà una persona proba e seria che sia disposta a sottoporsi per un anno o poco più a grave lavoro per vedersi poscia tolta la rappresentanza, avendo in tal modo servito a procurare l'altrui clientela; ed è pure indispensabile che l'industriale apra al rappresentante un conto corrente adeguato alla importanza della presupposta importazione.

Potrebbero pure i grandi produttori utilmente riunirsi per stabilire succursali o esposizioni permanenti — *Muestrarios* — a condizione che si limitino le spese d'impianto e si ponga persona capace e di specchiata moralità alla direzione di simili stabilimenti. In caso contrario la cattiva riuscita e la grande perdita di denaro sarebbe certa ed irreparabile; e di ciò potrei citare alcuni esempi di attualità.

Riguardo ai commessi viaggiatori, oltre alla intelligenza e pratica indispensabile al loro mestiere, occorre per questi paesi, quale condizione *sine qua non,* il perfetto e completo possesso della lingua spagnuola, oltre, ben inteso, una sufficiente conoscenza del francese, inglese e tedesco; una salute di ferro, dovendo il più delle volte compiere i propri viaggi a cavallo e, per sei mesi dell'anno — dal maggio all'ottobre — sotto pioggie torrenziali: ed infine una grande pazienza, giacchè prima di concludere qualsiasi minimo affare dovranno ritornare più e più volte. Credo utile aggiungere che nel Venezuela non esiste una patente speciale per i commessi viaggiatori. Al loro giungere al porto della Guaira non hanno che a presentare il proprio passaporto e campionario all'ufficio di dogana, il quale loro permetterà il ritiro dei campioni, senza pagamento di diritto

alcuno, purchè si obblighino a ripresentare gli stessi identici campioni all'uscita dal Venezuela. A garanzia del compimento di tale obbligo la dogana richiede la firma cauzionale di una ditta conosciuta della Guaira o di Caracas. In caso contrario i campioni dovranno pagare i diritti d'entrata come se fossero mercanzia.

Di sicura utilità allo sviluppo delle nostre importazioni in queste regioni riuscirebbero inoltre viaggi e visite dei nostri grandi industriali in persona, come appunto sogliono fare inglesi e tedeschi, convinti della verità delle parole: *Iter et calamus me fecerunt.*

C) Deficienza nel modo di far conoscere i propri prodotti, ciò che riguarda l'argomento dei campionari e della « réclame » in genere. Suolsi dire che « un prodotto ben presentato è già mezzo venduto », e dovrebbero i nostri industriali convincersi che questo proverbio commerciale è assolutamente vero, e degno della loro massima attenzione. Il più delle volte l'accettazione, sopra la piazza, d'un dato genere nuovo dipende dalla eleganza con cui esso fu presentato nel campionario, il quale deve rispondere a queste due condizioni:

a) mostrarsi elegante in modo da colpire gradevolmente lo sguardo del compratore;

b) essere confezionato in modo che i campioni possano facilmente essere maneggiati dal compratore in tutti i sensi, e voltati e rivoltati. Così, ad esempio, per le stoffe da abiti è necessario che il campione abbia tale estensione che il compratore possa porlo in parte sopra sè stesso per giudicarne dell'effetto; e mi si permetta a tale proposito di ricordare come le grandi case di sartoria per signore pongano una cura speciale nello scegliere a « modelle » le più belle e giovani ragazze: gli abiti, siano pur semplici e di poco prezzo, fanno sopra di esse una figura magnifica, che induce senz'altro le signore a comprarli. Se invece di una stoffa si tratterà di un congegno meccanico, dal più semplice al più complesso, sarà sempre indispensabile ch'esso possa essere posto in movimento.

Per i generi alimentari i campioni debbono offrire agio di essere abbondantemente assaggiati.

Della « réclame » non voglio neppure parlare, essendone oramai riconosciuta la indiscutibile utilità.

D) Deficienza nella preparazione degli articoli a seconda del gusto dei consumatori e delle particolari esigenze della piazza; ciò che si riferisce tanto all'articolo in sè stesso, quanto all'involucro che lo contiene.

Per la prima parte non si deve dimenticare come uno dei fattori che maggiormente e più facilmente procurano il favore di questa piazza ad un dato genere si è il mantenimento del *tipo unico*. Altra raccomandazione da rivolgersi caldamente ai nostri produttori si è quella di spedire sempre, infallibilmente, *merce eguale al campione*.

Riguardo all'involucro od al recipiente, dirò come una delle cause principali per le quali il burro italiano non trovò buona accoglienza sopra questa piazza si fu la forma della scatola in latta adoprata per rinchiuderlo ed il disegno stampatovi sopra. Sembreranno puerilità; eppure queste puerilità costano milioni di franchi. Non si vuole comprendere che il venditore deve piegarsi al gusto dei consumatori e non già pretendere d'imporre il proprio.

Qui più che altrove una apparenza esterna vistosa è apprezzata molte volte assai più della intrinseca bontà del genere.

E) Deficienza nella esecuzione della spedizione, ciò che comprende due diversi ordini di cose: l'uno riguarda la sollecitudine e puntualità nello spedire le mercanzie. Agli esportatori italiani sovente si rimprovera di non scegliere la via meno costosa e più rapida.

L'altro concerne il modo di imballaggio, il quale fino ad ora riuscì davvero deficiente assai sotto tutti i punti di vista. Per il Venezuela, specialmente, questo fatto assume una peculiare importanza, giacchè per legge doganale le mercanzie sono sottoposte ai dazi d'entrata in ragione del peso lordo, vale a dire ch'esse vengono pesate unitamente all'imballaggio. Si capirà facilmente quale aggravio di spese ne nasce, quando sia rinchiuso ad esempio in pesante cassa di legno un genere per il quale sarebbe sufficiente un imballaggio in leggerissima tela.

Per certe mercanzie una cassa di una diecina di chili aumenta senz'altro il prezzo d'entrata di 225 franchi! E non pertanto la maggior parte dei nostri prodotti potrebbe sempre sostenere la sostenere la concorrenza di similari di altre nazioni, pur sopportando un rincaro, sia pure del 5 °/₀, necessario a coprire le maggiori spese di un più accurato imballaggio.

F) Forma di pagamento, di cui ho già trattato.

Produzione del Venezuela in generale. — Passo ora allo studio dei singoli prodotti di questa repubblica, trattando prima dei prodotti vegetali, in seguito degli animali ed alfine dei minerali. Una pubblicazione che riesca molto interessante ed utilissima sopra tale

argomento sono gli « Anales de la junta de aclimacion y perfeccionamento industrial; Caracas ». Tale pubblicazione — in fascicoli mensili — fu iniziata nel 1894 e continuò regolarmente fino al 1898, quando il sopraggiungere delle rivoluzioni la fece purtroppo sospendere. Essa conteneva articoli di somma importanza per l'agricoltore, ed alcuni specialmente mi riuscirono di utile lettura sopra il caffè — cacao — canna da zucchero — tabacco — ramié — yuca — frumento — maiz — indaco, ecc.

Caffè, prodotti vegetali. — Primo innanzi tutti per la sua importanza viene il caffè, fonte principale della rendita del Venezuela: per esso entra nella repubblica la più gran parte del denaro che sostiene la vita di tutte le altre attività agricole ed industriali; sì che il Venezuela vive in una condizione del tutto speciale intimamente connessa e legata alla produzione di questa pianta, alla quale spettano gli 8/10 della totale produzione agricola. Perciò si comprende facilmente come debba il caffè formare oggetto del più attento ed accurato studio, tanto più che fino ad ora non si compiè alcun progresso sensibile nella sua coltivazione che di poco differisce da quanto si praticava nei primi tempi.

La prima pianta di caffè fu piantata in Venezuela in un villagio detto *Chacao* — nei dintorni di Caracas — nel 1784 per cura del curato don Giuseppe Mohedano, che divenne in seguito vescovo di Guayana. Di lì fu poi presa la semente per piantare il caffè successivamente in tutta la repubblica.

L'esportazione del caffè fu la seguente:

Anni	Chili	Valore in *pesos*
1789	10,718	—
1808	2,794,270	—
1830-31	5,772,012	1,063,445
1840-41	12,999,626	2,446,962
1850-51	18,984,040	2,660,875
1859-60	18,991,942	—
1872-73	34,273,214	—
1881-82	42,798,623	9,723,075
1887-88	43,101,616	14,986,737
1893-94	57,571,538	21,192,273
1895-96	52,224,525	21,441,536
1896-97	47,372,111	16,497,338

La quantità totale del caffè prodotto attualmente da tutto il Venezuela si calcola su per giù a chili 70,000,000 circa: il dato fissato nella pubblicazione ufficiale dell'annuario statistico del 1896 (pag. 153) che fa ascendere tale produzione a più di chili 100,000,000 pare esagerato. Ad ogni modo, a dimostrazione di quanto relativamente piccola sia tale raccolta in confronto a quella di altri paesi, si noti che nel solo Stato di S. Paolo del Brasile la produzione del caffè raggiunse nel 1898 i 360,000,000 di chili e la esportazione da Rio Janeiro salì, nel 1897, a chili 267,235,560 vale a dire circa 5 volte quanto quella di tutto il Venezuela. La qualità più cara e ricercata è prodotta dalle terre ricche di ossido di ferro — terre rosse — e montagnose, situate nella zona temperata e nella parte inferiore della fredda, ove le nebbie mattutine rinfrescano durante tutto l'anno la vegetazione.

Per preparare un dato terreno alla piantagione del caffè si deve anzitutto tagliarne e bruciarne le foreste; compiere, cioè, il *diboscamento*. In questo lavoro gli indigeni abituati ai loro « machetes » — specie di daga o lungo coltellaccio — sono assai più consigliabili che i nostri contadini, i quali in massima non se ne intendono, e non posseggono nè i muscoli del braccio adatti ed abituati a tale lavoro, nè la necessaria sicurezza d'occhio: perdono tempo, si stancano molto, e sovente si feriscono. Essi potrebbero piuttosto venire per preparare le capanne *(ranchos)* e le strade, fare carbone ed aiutare in altri lavori sussidiari: ad ogni modo si eviti di farli giungere sul luogo durante l'epoca delle pioggie — maggio-ottobre — giacchè in quei mesi non è possibile lavorare nei boschi. L'epoca più opportuna al loro giungere sarebbe verso la fine di novembre: dopo tre mesi, al massimo quattro, si ottiene il primo raccolto di maiz, patate, banane ed altri frutti minori che sono sufficienti al loro mantenimento.

Compiuto il diboscamento, il lavoratore fa carbone e vende legna e semina d'abitudine maiz — yuca — fagioli — banane, ecc., ecc., e pianta gli alti alberi che forniranno ombra; mentre intanto nel vivaio crescono le piantine di caffè, le quali, dopo uno o due anni, vengono trapiantate sopra il fondo in filari, ed alla distanza l'una dall'altra dai 2 $^1/_2$ ai 3 $^1/_2$ metri. L'esperienza dimostrò essere qui profittevole, contrariamente a quanto si pratica nel Brasile, di piantare il caffè all'ombra di altri grandi alberi.

L'albero del caffè venne qui nel Venezuela fino ad ora difficil-

mente attaccato da parassiti dannosi o da altre malattie. Non si ha conoscenza sino ad oggigiorno, ed anche in rari casi, che di un microlepidoptero chiamato « Cemiostoma coffeellum », volgarmente detto « macchia di ferro » e della « Pellicularia colleroga » specie di fungo che vegeta nella parte inferiore della foglia.

Il periodo di vita produttiva della pianta del caffè oscilla tra i trenta ed i cinquanta anni (trenta nelle terre calde e cinquanta nelle fredde) e la larghezza di tale vita pare dovuta al sistema dell'ombra: nel Brasile infatti, ove il caffè vegeta all'aria libera senza ombra, ha semplicemente la durata di una quindicina di anni.

La prima raccolta abbondante si ottiene, compreso il tempo passato nel vivaio, dopo circa 5 anni (dai 4 ai 6 a seconda dei terreni e della temperatura) e si può calcolare in media sopra $^1/_2$ libbra annua per pianta.

Se, come ho detto, del tutto differente dal brasiliano è il modo venezuelano di coltura della pianta, egualmente differente è il modo di prepararne il frutto. Appena raccolto si usa farlo passare per una apertura in forma di bietta e sottoporlo allo sfregamento con un cilindro rotatorio provvisto di tante piccole protuberanze, in maniera da togliergli la polpa (epicarpo e mesocarpo): operazione che in lingua spagnuola si chiama « descerezar ». Lo si lascia quindi fermentare in un serbatoio per circa 24 ore e poscia lo si fa asciugare e seccare sopra apposite aje lastricate. Susseguentemente lo si fa passare sotto una ruota di legno o pietra detta « trilla » che rompe e toglie la pellicola (endocarpo) che ancora avvolge il seme. Finalmente lo si pulisce, per mezzo di ventilatori, dalla polvere e da qualsiasi altro elemento estraneo che possa essersi confuso con i grani.

Il caffè che passò per tutti questi vari stadi di preparazione chiamasi in commercio « descerezado » — lavato, in lingua italiana — mentre dicesi « trillado » — non lavato — quello che fu semplicemente seccato e passato sotto la « trilla ».

È evidente che la rendita di un ettaro coltivato a caffè debba variare di molto a seconda della qualità del terreno, della sua posizione e della temperatura media; a seconda delle migliori o peggiori semenze adoprate; a seconda della maggiore o minore cura avuta nella coltivazione della pianta. In termine medio si può stabilire che dentro un ettaro di terra si contengono 1500 piante producenti all'incirca 750 chili di caffè. Il prof. Delgado invece calcola

che un ettaro di terra a coltura estensiva può contenere 3600 piante producenti 900 chili, mentre coltivando la stessa a coltura intensiva se ne potrebbero ottenere sino a 1950 chili. Questi dati però appaiono alla più parte degli agricoltori improntati ad un eccessivo ottimismo.

Il caffè, come più sopra si è visto, costituisce gli 8/10 della produzione nazionale, di modo che il ribasso del prezzo di questo prodotto deve forzatamente orginare una generale depressione commerciale, con conseguente scarsità nella circolazione della moneta e profonda perturbazione in tutte le transazioni. Oramai, da circa un sessennio, il Venezuela sopporta tale crisi, prodotta principalmente dal fatto che le coltivazioni tropicali aumentarono talmente, che la concorrenza si fece straordinaria e la produzione tende a divenire superiore al consumo. I frutti tropicali, benchè siano venduti in Europa assai cari, sul posto di produzione costano pochissimo. Ad accrescere gli effetti di questa crisi devonsi aggiungere alle cause generali sopradette, quelle del tutto speciali di questa repubblica. Siccome tutto fa credere che continui, per ora e per molti anni ancora, l'aumento nella produzione del caffè, dovrebbero gli agricoltori dirigere la propria attenzione ad altre coltivazioni egualmente e forse più lucrose.

Del resto pare che la soluzione di questo problema s'imponga imperiosamente anche al Brasile, giacchè a tale proposito il signor Van der Heyde (1), che l'anno scorso per incarico del proprio governo in qualità di console generale viaggiò tutta la repubblica, in un pregevole suo lavoro sulle condizioni economiche e finanziarie del Brasile scrive quanto segue: « Il est indispensable — chacun ici « le reconnait — de provoquer un *changement radical* dans l'ex- « ploitation agricole du Brésil. Les idées ne sont plus au système « de l'abandon de toute autre culture que celle du caféier, devenue « en usage après l'abolition de l'esclavage pendant la première « grande immigration, au moment où l'on obtenait les hauts prix « mentionnés d'autre part. Au contraire on regrette aujourd'hui « d'avoir suivi cette voie et l'on voudrait en revenir aux plantations « du riz, du maiz, de haricots, du tabac, du coton, de la canne à « sucre, etc., etc., et essayer des *cultures nouvelles* pour soulager

(1) Attualmente « incaricato d'affari » del Belgio in Caracas.

« le pays, etc. . . . . . . ». Ho voluto trascrivere testualmente queste parole, perchè sembrano fatte opposte pel Venezuela.

Cacao (Theobroma cacao). — Esso occupa il secondo posto nella produzione agricola del paese. Nella esportazione totale corrisponde ad $^1/_{10}$. Esso fu il primo prodotto coltivato qua dagli spagnuoli e la sua esportazione fu la seguente:

Anni	Chili esportati	Valore in *pesos*
1700	1,500,000	—
1830-31	3,607,670	975,089
1840-41	3,827,951	1,326,862
1850-51	4,079,951	1,299,630
1872-73	3,442,539	1,377,015
1881-82	5,259,744	2,075,428
1887-88	7,232,220	2,623,784
1893-94	7,352,240	2,412,808
1895-96	8,930,204	2,522,209
1896-97	8,867,462	2,311,667

La esportazione attuale si calcola dai 9 ai 10 milioni di chili, del valore di P. 2,500,000 circa. La produzione totale è data dall'*Annuario statistico* del 1896 in chili 10,983,350. La pochissima differenza in meno tra la esportazione e la produzione totale è cagionata dal fatto che ad eccezione di alcune poche (tra cui principale quella della ditta Fulliè in Caracas, *La India*) non esistono in Venezuela fabbriche di cioccolato e quindi il cacao deve essere nella sua quasi totalità esportato in altri paesi per essere colà trasformato e reso commestibile; sì che a ragione ci si domanda perchè mai i nostri grandi fabbricanti di cioccolato (quali ad esempio Moriondo e Gariglio, Talmone, ed altri) non pensino di approfittare della abbondanza e squisitezza del cacao di questa repubblica per stabilirvi succursali delle perfette loro officine, cui certamente sarebbe riservata lieta fortuna.

Il cacao prodotto sulla costa, che si distende tra la Guaira e Porto Cabello, conosciuto nel commercio sotto il nome di « cacao di Caracas », è da annoverarsi tra i migliori del mondo.

Pel cacao si richiede un suolo umido ed una atmosfera carica di vapori con temperatura tra i 25° e 30° centigradi. È perciò che i terreni addossati alla terra costiera che corre tra la Guaira e

Porto Cabello, essendo solcati da infiniti torrentelli e costantemente avvolti nell'umidità che si eleva dal mare, sono i più propizi e producono il miglior cacao che si conosca.

Il cacao si pianta dapprima nel vivaio e si lascia crescere all'ombra dei banani avendo cura di tenere il suolo pulito da ogni altra erba. Quando la robustezza del fusto lo permette, si trasporta la pianta sopra il terreno a ciò destinato, ove devono in precedenza essere cresciute le piante ad ombra, tra le quali la più adatta è, il così detto *Palo immortal* o *Madre del cacao (Erythrina umbrosa)*. Le piante si collocano a distanza l'una dall'altra dai 3 ai 5 metri. La pianta comincia a fruttificare dopo 5 anni e giunta al 7° dà frutto due volte all'anno. La vita sua raggiunge i 35 anni.

Per preparare i frutti è necessario farli fermentare ammonticchiandoli e coprendoli con foglie di banane. Dopo 3, 4, fino a 5 giorni, si fanno seccare, avendo cura di coprire le aie, sopra le quali si distendono, d'una speciale terra rossa « tierra de Choronè », che rende il frutto maggiormente resistente agli attacchi degli insetti. In alcune tenute non si fanno fermentare e solo si seccano al sole: in tal caso però il cacao perde di prezzo.

Per quanto concerne la produzione, si può in media calcolare che in un ettaro si contengono da 500 a 900 piante, le quali producono annualmente tra *uno* e *tre* chilogrammi di frutti, a seconda dei terreni, della cura avuta nella coltivazione, dei semi adoperati, ecc. Pretendono alcuni coltivatori di potere ricavare da piante ben potate e concimate insino a 4 chilogrammi annui di frutti.

Canna da zucchero (Saccharum officinarum). — La coltivazione di questa canna è uno dei principali rami dell'industria rurale venezuelana, specialmente nelle parti più calde. Se ne coltivano 4 specie: la così detta *criolla*, ossia indigena, quella di *Otaiti* importata da Trinidad nel 1798; la *morada*, scura di Batavia, che è la più adatta alla produzione dello spirito *(aguardiente)* ed infine quella di *Salangore* qua introdotta nel 1869. Ciò non ostante l'industria saccarifera trovasi tuttora allo stato embrionale: si spreme la canna per ottenerne lo zucchero, il *papelon*, e quindi, colla fermentazione, lo spirito, in fabbriche di grande semplicità, chiamate *trapiches*, che danno solamente una estrazione normale di 45 °/₀, raramente raggiungendo il 70 °/₀.

Lo zucchero che si ottiene è scuro di qualità, ed in Europa

suolsi chiamare « da cucina »; quanto al nostro zucchero da tavola, cristallizzato e raffinato, non vi è neppure a pensarci; e siccome per legge ne è proibita l'importazione al pari di quella della *aguardiente*, così è giocoforza accontentarsi di quanto ci offre la produzione degli antichi *trapiches*.

Il *papelon* è uno zucchero dolcissimo composto dal succo della canna concentrato fino a formare una massa compatta e dura contenente molte sostanze eterogenee. Nel paese è di uso generale e se ne consuma quantità straordinaria formando parte del cibo del popolo. Il suo prezzo nella vendita al minuto è di *bolivares* 1,20 al chilogramma.

L'*aguardiente* è una acquavite dai 30 ai 50 gradi: essa pure di molto consumo specialmente tra gli indigeni, i quali godono farne abuso; il che li conduce all'alcoolismo. In alcune fabbriche si riesce ad ottenere spirito di 80 gradi. La esportazione nell'anno 1896-97 (ultimo dato pubblicato) fu di 538,258 chil. di *papelon* del valore di *bolivares* 133,080; e di chil. 3,332 di spirito, del valore di *bolivares* 1,722.

La canna richiede, per giungere a maturità, un anno o un anno e mezzo a seconda della qualità; quella di Otaiti richiede 18 mesi. Si può calcolare che un ettaro di terreno contiene circa 15,000 canne, che possono produrre 3000 chil. di *papelon* e 2000 litri di *aguardiente* del complessivo valore di *bolivares* 4000 circa.

Mais (Zea mays). — È il cereale maggiormente coltivato in tutto il Venezuela; e ciò si spiega col fatto che non essendosi ancora introdotta su larga scala la coltivazione del frumento — che viene nella sua quasi totalità importato dagli Stati Uniti del nord-America e sale perciò ad alti prezzi — esso lo sostituisce e forma la base del nutrimento del popolo. I grani di una certa specie, che sono bianchi, bagnati nell'acqua e poi pestati in appositi mortai vengono impastati e cotti in forma di piccole torte, chiamate *arepa* che è il pane quotidiano della popolazione venezuelana. Il pane di frumento alla maniera europea è un articolo di lusso al pari del vino: esso costa difatti in Caracas lire 1,70 al chil. la prima qualità, e lire 1,45 la seconda; mentre quello di *arepa* costa solamente 50 centesimi.

Inoltre la pianta del frumentone si coltiva per essere data in pasto agli animali, e tale qualità inferiore chiamasi *malojo*.

Il *mais* vegeta in qualsiasi specie di terreni, insino a 2,500 metri sul livello del mare e facile ne è la coltivazione. La pianta matura in tre o quattro mesi a seconda della qualità: al così detto *lengueragua* per esempio occorrono 4 mesi, mentre al *vallero*, al *cariaco* ed all'*amarillo* ne sono sufficienti 3. Le tre prime qualità hanno il grano bianco mentre l'ultima (come del resto indica il nome *amarillo*) lo ha giallo, come quello che nasce da noi.

Dagli indigeni, oltre che la farina di frumentone, si usa la farina di:

Chiga (Campsiandra comosa), che cresce nelle alte vallate dell'Orinoco, del Meta, dell'Apure; e quella di:

Apio (Arracacha esculenta), la cui radice somigliante ad una patata contiene il 20 °/₀ di fecola nutritiva.

Frumento (Triticum vulgare). — La coltivazione di questa pianta rimase fino ad ora nelle più modeste proporzioni, direi quasi allo stato di esperimento. Sono ben pochi gli ettari di terreno coltivati a frumento, il quale, come ho detto, nella sua quasi totalità viene importato dagli Stati Uniti. Si dice che la ragione stia nel fatto che in questi paesi tropicali tale pianta coltivata *in grande scala* viene attaccata da insetti e parassiti, tra cui la cosi detta *regiacca*. Altri sostengono, al contrario, che gli esperimenti fatti diedero ottimi risultati e ne consigliano vivacemente la coltivazione; sostenendo che essa riuscirebbe lucrosissima, ed emanciperebbe il Venezuela dalla importazione di questo genere di prima necessità.

Può darsi benissimo che in alcune località la pianta sia stata resa inutile da parassiti, sta però il fatto ch'essa vegeta assai bene in molte campagne specialmente della regione Andina. Parimenti nel distretto di Sanare (Stato Lara) è coltivato dagli indigeni e produce annualmente dalle 25 alle 40 sementi. Mi si assicura, però, che qualora si applicassero buoni metodi di aratura e seminagione, del tutto sconosciuti ai contadini indigeni, si potrebbe ottenere il doppio del raccolto, vale a dire dalle 50 alle 80 sementi.

Ciò che è certo si è che il frumento non può fruttificare che nelle terre comprese nella zona temperata e nella fredda: nella calda la pianta germoglia e cresce con tale precipitazione sotto l'influenza della altissima temperatura, che in poche settimane raggiunge una straordinaria altezza e nel fusto e nelle foglie dissipa l'intiera energia, sì che la floritura abortisce e non se ne ritrae frutto alcuno, o piccolissimo ed immaturo.

Sarrapia (Dypteria odorata). — Si adopra in profumeria, per prodotti farmaceutici e per profumare il tabacco e cresce naturalmente e senza bisogno alcuno di coltivazione nelle foreste vergini della vallata dell'Orinoco. Nell'esportazione del 1896-97 raggiunse la cifra di chil. 37,909, del valore complessivo di *bolivares* 243,972.

Il suo prezzo salì talora insino a 20 franchi al chilogramma ed il grande ed unico mercato di essa nel Venezuela è Ciudad Bolivar, da dove viene trasportata a Nuova York o Amburgo. Se le nostre grandi ditte in profumeria e prodotti farmaceutici volessero abbandonare il vecchio uso di comprare i prodotti primi sui mercati europei o di Nuova York e si provvedessero invece direttamente a Ciudad Bolivar, realizzerebbero certo buoni guadagni.

Cresce la *sarrapia* nei boschi della Guayana, dell'Orinoco e dell'Amazonia. L'unica ragione dell'alto suo prezzo è la difficoltà della raccolta, in regioni prive affatto di sentieri e di abitazioni. Gli indigeni ne raccolgono il frutto già caduto a terra e ne levano il mallo. Quindi ne rompono la noce per estrarne la profumata mandorla che viene seccata e trasportata in sacchi a Ciudad Bolivar, dove viene definitivamente preparata per l'esportazione.

La ditta italiana Boccardo ottenne dal governo la concessione di grandi boschi di *sarrapia* nel Caura.

Caucciù (Hevea). — Nelle sterminate foreste vergini che coprono le vallate medie e superiori dei due fiumi-mari Amazzoni ed Orinoco, i quali comunicano tra loro al confine tra Venezuela e Brasile per mezzo del Rio Negro e del Rio Casiquiare, entrambi navigabili, crescono naturalmente le varie specie della *Hevea,* dalla cui corteccia si estrae il latte che, acconciamente affumicato e preparato, dà il *caucciù*. L'*Hevea* prende parimenti il nome di *Siphonia elastica* e viene chiamata dagli Indi dell'Orinoco *Caucho,* dai brasiliani dell'Amazzoni *Borracha* e dai boliviani *Goma.*

Manaos e Belem di Parà nel Brasile, e Ciudad Bolivar e Maturin nel Venezuela sono i grandi mercati di esportazione di questo prodotto che acquista ogni giorno grande importanza ed applicazione in tutte le moderne industrie. Nel 1896-97 la sua esportazione dal Venezuela fu di chil. 294,218, del valore di *bolivares* 1,049,475.

Il regio console d'Italia, cav. Rizzetto, scrisse da Pernambuco, sopra la *borracha,* un importantissimo rapporto (1), che studia la questione del *caucciù* sotto tutti i punti di vista.

(1) Pubblicato nel Bollettino del ministero degli affari esteri del febbraio 1900, n. 158-9.

Altre gomme e resine. — Produce il Venezuela molte altre gomme e resine utilissime, tra le quali principali sono le seguenti:

1ª *Copaiba,* che vegeta nella vallata dell'Orinoco e nelle terre paludose del lago di Mar acaibo, e produce olio resinoso nero e denso di grato odore.

2ª Resina di *Algarrobo,* il di cui latte viene adoperato nella preparazione di vernici, ed il legno per la costruzione di ruote *trillas* per la preparaziene del caffè.

3ª Resina di *Yabo,* che serve a fabbricare sapone.

4ª *Peraman,* adoprata quale pece per calafatare barche

5ª *Taccamahaca,* usato in medicina al pari della

6ª *Caraña,* abbondante nello Stato Maracaibo.

7ª *Guamacho,* usata quale rinfrescante al pari del

8ª *Yabo.*

9ª *Albero del latte,* che produce un succo simile al latte e che è uno degli alimenti vegetali più igienici di cui fanno uso gli indigeni e le tribù selvaggie dell'interno.

Prodotti forestali. — Il Venezuela offre ricchezza straordinaria in legnami da costruzione, come pure in piante da tintura e medicinali. Però il commercio e l'esportazione di essi non arrivò ancora al desiderato sviluppo, perchè le grandi foreste sono situate talmente lontane da qualsiasi via di comunicazione, che il trasporto dei legnami causa pericoli, disagi e spese; per cui si preferisce abbandonarlo.

Alla esposizione ultima di Chicago (1893) il governo del Venezuela offrì esemplari di 142 classi di differenti legnami da costruzione, di 15 classi di piante da tintura, e di 38 classi di piante medicinali.

Per quanto concerne i legnami da costruzione maggiormente usati nel Venezuela, debbo ricordare anzitutto il *cedro,* grandemente stimato per la proprietà di resistere agli attacchi degli insetti. In questi paesi tropicali è difficile poter preservare i vestiti, i libri, le carte, la biancheria, ecc., dagli innumerevoli animaletti che li rosicano; cosicchè l'uso di casse, scaffali, bauli in cedro è, direi, quasi indispensabile.

In secondo posto viene la *caoba,* con legno assai più duro del cedro, e per questa ragione, che lo rende di difficile lavorazione, è meno richiesto.

Tra i legnami che maggiormente si esportano devonsi ricordare il *guayacàn*, la *flor amarilla*, l'*araguaney* e la *vera*, che si pagano in ragione di 40 *bolivares* alla tonnellata, in tronchi intieri. Hanno peso specifico superiore all'acqua, ciò che rende assai costoso il loro trasporto, che non può effettuarsi nell'economico ed usuale modo di gettarne i tronchi nei fiumi, le cui acque s'incaricano gratuitamente di portarli insino alle foci; ma debbono al contrario essere trasportati su dorso di muli od asini.

L'*indaco*, in lingua del paese *añil*, importato dal Guatemala nel 1777, fu nei tempi passati una delle principali produzioni del Venezuela; in seguito, però, essendosi generalizzata la cultura del caffè, fu abbandonato e perdette ogni importanza.

L'*elleboro* pure, che per molti anni fu esportato in grandissima quantità (essendo il Venezuela l'unico paese che produceva tale medicinale, dopo che se ne era abbandonata la coltura nel Messico), va, ogni giorno più, scomparendo. Esso è adoperato specialmente in veterinaria, contenendo l'alcoolide velenoso detto *veratrina*.

Cotone. — Al pari dei due precedenti prodotti, esso perde terreno e l'esportazione attuale è limitata a ben poco. Questo prodotto, però, ebbe grande importanza negli anni 1864-1866, dovuta all'alto prezzo che esso aveva acquistato per la guerra degli Stati Uniti del nord-America. Fino al 1885 si coltivava su larga scala nello Stato Barcellona, ma disgraziatamente un'invasione di locuste ne distrusse in quell'anno i semenzai.

Ramio ed altre fibre tessili. — Il *ramio (Bohemeria tenacissima)* è, come indica il nome latino, una pianta tessile tenacissima, che cresce nei climi caldi, in Cina, nelle Indie, in Giava, in Sumatra, e qui nel Venezuela, allo stato selvatico. Filata, produce tessuti comparabili a quelli del lino, e mescolata colla seta e colla lana dà buoni risultati. Si adopera pure per confezionare cordami e fili. Una volta piantato, il ramio si propaga da sè e la pianta dura per molti anni. Nel 1888 si costituì nel Venezuela una società italo-venezuelana per la coltivazione in grande della pianta, ma non sortì esito felice.

Altra pianta tessile che, senza bisogno di coltivazione, cresce abbondante in molti luoghi secchi ed incolti del Venezuela è la *cocuiza (Fourcrea gigantea)*. Si usa per sacchi e cordami.

Per gomene di bastimenti è assai raccomandabile il *chiquechique*,

o *piassava (Attalea funifera)*, che presenta lo speciale vantaggio di non marcire al contatto dell'acqua marina, ma anzi di acquistare maggiore consistenza.

Infine, in gran quantità cresce allo stato selvaggio l'*Henequèn (Agave rigida)*, adoperato pure a fabbricare sacchi.

Tabacco (Nicotiana tabacum). — Fu importato nel Venezuela dagli spagnuoli e si riproduce e vegeta nel paese abbondantemente. La maggior parte della produzione serve al consumo locale e se ne esporta attualmente solo una decima parte circa: nel 1896-97 pel valore di *bolivares* 95,595. Si calcola vi siano nel Venezuela 7000 ettari di terra coltivati a tabacco, che producono su per giù un totale di chil. 5,000,000 annuali del valore complessivo di *bolivares* 4,500,000 annuali.

Cocco (Cocos nucifera). — Pianta indigena di estesa coltivazione. La noce che essa produce si mangia nel paese quale frutta, ed il latte che contiene nel centro si adopera quale bibita rinfrescante. Inoltre se ne estrae l'olio che si usa sopratutto nelle fabbriche di sapone, al pari di altro che si estrae dal *Carapa (Carapa Guayanensis)* e che vegeta nelle foreste vergini dell'Orinoco.

Nell'anno 1896-97 si esportarono chil. 250,624 di cocchi del valore di 16,529 *bolivares* e chil. 324 di olio di cocco del valore di *bolivares* 255.

Yuca (Manihot utilissima). — Non è a torto che nella classificazione del famoso Linneo fu tale pianta chiamata utilissima, giacchè da essa si estrae *amido* e *tapioca* in quantità assai considerevole. La sua esportazione nel 1896-97 fu di chil. 11,897, del valore di *boliv.* 5,244. Da alcuni è proposta la coltivazione della yuca in sostituzione di quella del caffè. Ben coltivata essa renderebbe di più.

Frutti minori. — Il Venezuela è adatto, egualmente che alla grande coltura delle piante tropicali, a quella dei frutti minori. Si coltivano in quantità per l'uso comune i *fagiuoli*, specialmente una qualità nera, che occupa un posto importantissimo nella cucina venezuelana; le *patate* e piante simili.

In proporzioni vastissime, si coltiva il *platano* o *banano (Musa paradisiaca)*. La banana contiene sostanze talmente nutritive che rimpiazza assai bene il pane e forma, assieme all'*arepa*, la base

del nutrimento degli indigeni. La esportazione, nell'anno 1896-97, ascese a 754,655 chilogr. del valore di *bolivares* 93,315.

Prodotti animali. — Gli Stati Uniti del Venezuela possiedono una estesa zona di chilom. q. 405,313 coperta di eterne e fresche erbe che pare creata appositamente per lo sviluppo e l'allevamento del bestiame. Di essa il Codazzi dice: «.... appare un gran golfo « che si insinua nell'interno delle terre, un mare di erbe insino alle « cordigliere ed alle immense selve della Guayana: è la vera re-« gione del bestiame che là si moltíplica quasi senza le cure del-« l'uomo; è il gran semenzaio che offre alla zona agricola gli ani-« mali utili al lavoro e le carni necessarie all'alimento dell'uomo ».

Le altre due zone in cui può naturalmente dividersi il Venezuela sono quella agricola e quella dei boschi. Occupa la prima una superficie di km. q. 349,488 e la seconda di km. q. 797,940: in queste cifre riferentisi alle tre zone sono comprese, ben inteso, le terre *baldias*.

Bestiame vivo. — La ricchezza del bestiame nel Venezuela può desumersi dalle seguenti cifre, tolte dall'*Annuario statistico* dell'ultima edizione, 1896, le quali cifre, notisi bene, da quell'anno a tutto oggi aumentarono di molto:

Bovini	capi	2,351,590
Suini	»	1,618,214
Capre	»	1,560,956
Asini	»	382,810
Cavalli	»	208,790
Pecore	»	134,014
Muli	»	89,186
Totale . . .	capi	6,345,560

Per quanto concerne l'esportazione, negli ultimi anni, del bestiame bovino, essa è la seguente:

Nel 1888-89	capi	10,530
» 1889-90	»	11,614
» 1893-94	»	10,439
» 1898	»	10,000

Gli Stati di Barcellona, Guarico e Sucre sono i più adatti all'allevamento del bestiame, sia per la qualità del terreno, che per

la vicinanza dei porti di Guanta, Soledad, Camanà, Caño Maturin e Guiria.

Secondo alcuni l'allevamento del bestiame sarebbe indicato a sostituire gradatamente la coltinazione del caffè. Certamente l'industria dell'allevamento del bestiame può offrire utile campo all'investimento di capitali; e l'impianto di grandi fabbriche per la preparazione di carne in conserva non potrebbe sortire che un felicissimo esito, qualora, ben inteso, si potesse essere al sicuro da improvvise rivoluzioni.

Cuoi, pelli e penne d'uccelli. — Oltre al bestiame molti altri prodotti animali alimentano l'esportazione, tra i quali importantissimi le pelli ed i cuoi, di cui furono esportati, nell'anno 1896-97, chilogrammi 3,550,264, del valore di *bolivares* 4,396,114. Dei cuoi i più importanti sono quelli di bue e di capretto, e delle pelli quelle di giaguaro, cunuguaro, tigre, volpe, donnola e serpente boa.

Di penne d'uccelli ne furono esportati 2896 chilogr., del valore di *bolivares* 1,235,578, tra le quali importanti le *aigrettes* di aghirone *(garza)*, che abbonda nella vallata dell'Apure ed il cui principale mercato è a S. Fernanda d'Apure.

Altri derivati. — Altri prodotti derivati da animali sono la *lana* adoperata pel consumo locale ed esportata nel 1896-97 in chilogr. 10,263 del valore di *boliv.* 4,947; il *carniccio* (esportazione di chilogr. 7,309 del valore di *boliv.* 1,520) risultante dalla concia delle pelli; *avanzi di pesci* (esportazione 17,214 chilogr. del valore di *boliv.* 19,200); *formaggi*, adoperati grandemente pel consumo locale; *miele* e *cera*, prodotti dall'ape *(Apis ligurica)*, che fu introdotta nel Venezuela nel 1856 dal dottor Bolet e che ora è perfettamente acclimatata. Una specie di ape indigena detta *melipona*, che prospera nel territorio detto « dell'Orinoco », produce una cera nera. Di *corna* furono esportate (ben inteso sempre nell'anno economico 1896-97) chilogr. 105,513 del valore di *boliv.* 33,111. Di *pesci salati* si esportarono chilogr. 5,110 del valore di *boliv.* 2,192.

Animali di minore importanza: Cocciniglia (Coccus cacti). — I corpi seccati della femmina di questi insetti servono a preparare il carminio. Abbondano in alcuni boschi della vallata dell'Orinoco.

Baco da seta. — L'allevamento del baco da seta è in via di esperimento; pare però che possa dare ottimi risultati.

Ostriche perlifere. — Attorno alle isole Margarita, Cubagua ed altre minori, che attualmente costituiscono il distretto federale « Margarita », si ebbe nei tempi antichi abbondantissima e lucrosissima pesca di ostriche perlifere. Tale commercio ha perduto assai della primitiva importanza: l'anno passato ne furono pescate pel valore di quasi due milioni da circa 300 imbarcazioni.

Prodotti minerali. Miniere in genere. — L'*Annuario statistico* ultimo enumerava 226 miniere. È da notarsi, però, che in molte di esse non è stato ancora incominciato il lavoro di estrazione del minerale ed in molte altre i lavori, o per una ragione o per un'altra vennero interrotti. Non credo quindi necessario di trascriverne lo elenco e solo mi limito a dire che di queste 226 miniere 62 sono di oro, 24 di carbone, 14 di rame, 10 di ferro, 9 di argento, 7 di zolfo, 7 di piombo, 6 di asfalto e 6 di cristallo di rocca. Le rimanenti contengono altri minerali.

Malgrado ciò, il risultato pratico è ben lungi dal potersi chiamare soddisfacente.

Lo stesso ministro di agricoltura, industria e commercio nella memoria ufficiale dell'anno passato scrive testualmente queste parole:

« Per la grande varietà di minerali di cui abbonda il paese, « l'industria estrattiva è chiamata ad essere un fattore importante « nello sviluppo della ricchezza nazionale, e venti anni or sono così « prometteva. Però da allora tale industria si paralizzò in modo « che quasi minaccia di estinguersi. È innegabile che molto hanno « contribuito a togliere la fiducia da cui debbono essere animati i « lavoratori, gli errori commessi nella scelta delle autorità preposte « ai distretti delle miniere. È altresì vero che il codice delle miniere « offre campo aperto ad abusi che paralizzano l'iniziativa e gli sforzi « individuali ».

Di tante miniere sopra enumerate tre soli gruppi di esse meritano veramente attenta considerazione: quelle, cioè, di oro dell'Yuruary; di rame di Aroa; e di carbone di Naricual.

Oro. — Il territorio dell'Yuruary, così chiamato dal nome del maggior fiume che lo attraversa, può considerarsi il vero *El Dorado* del Venezuela: ivi si formarono successivamente molte e molte compagnie che con alternate vicende scavarono quella terra, destinata a divenire senza fallo emporio di straordinaria ricchezza, il giorno in cui saranno aperte facili ed economiche vie di comunicazione con

l'Orenoco, e la tranquillità darà affidamento per l'impiego di grandi capitali.

Da principio erasi creduto che i terreni dove erano situate le miniere fossero d'alluvione e per conseguenza l'oro in essi esistente non fosse immediatamente originario di quei luoghi; ma gli studi successivi dimostrarono l'errore di tale credenza e stabilirono indubbiamente che l'oro trovasi colà in fonte naturale, in filoni di quarzo.

Liete ed avverse furono successivamente le sorti di quelle miniere; la regione, però, venne sempre più popolandosi tanto che, nel 1875, già conteneva 4000 abitanti, e l'ultimo censimento, del 1891, dà una popolazione di 22,392 persone.

Delle miniere, la più importante è quella del *Callao;* essa presenta il seguente quadro di sviluppo:

Anni	Oro fuso (in oncie)	Prodotto in *bolivares*	Dividendi in *bol.* agli azionisti
1871	3,219 60	278,633	—
1872	8,826 67	712,312	—
1873	12,308 —	1,063,838	—
1874	17,183 68	1,544,590	—
1875	31,278 83	3,048,640	644,000
1876	52,542 05	4,169,255	1,706,600
1877	48,168 58	4,778,687	1,674,400
1878	49,638 88	4,892,518	1,159,200
1879	40,308 54	3,897,126	933,800
1880	54,013 71	5,200,723	1,481,200
1881	72,254 62	6,970,219	1,803,200
1882	105,396 08	10,150,584	4,958,800
1883	134,362 68	12,941,689	6,085,800
1884	177,055 16	17,076,190	9,660,000
1885	114,454 07	10,963,947	4,572,400
1886	181,040 —	17,285,147	11,000,000
1887	mi mancano i dati	7,107,003	—
1888	»	5,040,281	—
1889	»	5,144,602	—
1890	»	4,784,102	—
Totali . .	1,355,716 —	130,383,581	48,332,200

La miniera toccò l'apogeo di sua floridezza nell'anno 1886, ed in seguito dovette attraversare gravissime crisi, specialmente quella

del 1894, causata dalle enormi spese occorse all'impianto del nuovo macchinario fisso.

Rame. — Ho detto che 14 sono le miniere di rame scoperte fino ad oggi negli Stati Uniti del Venezuela.

Di esse la principale e che merita seria attenzione è quella di Aroa, la quale diede sì buoni risultati, che la compagnia potè costruire le due ferrovie che allacciano le miniere a Barquisimeto da un lato ed al porto di Tucacas dall'altro.

La produzione di queste miniere, il cui rame è calcolato ottimo e tra i migliori del mondo, è la seguente:

Anni	Tonnellate
1800	150
1838	7,053
1880	10,478
1890	26,736
1891	38,341
1892	21,427
1893	14,911
1894	7,708

Carbone. — Importante tra le tante miniere di carbone è quella di Naricual (Stato Barcellana), la cui concessione fu ottenuta dalla ditta italiana Lanzoni-Martini e C.

Molto fu discusso sulla migliore o peggiore qualità dei carboni estratti da queste miniere e assai differenti furono i risultati delle diverse analisi eseguite dalle varie società che, anteriormente alla attuale, ebbero la concessione delle miniere.

Per ora la parte in lavoro si limita a 3 ettari sopra 800 k. q. a cui si distende la concessione totale; e la produzione giornaliera è di 100 tonnellate in *tracciamento.*

Cloruro di sodio. — Interessante è il ramo delle saline. Esse da principio erano amministrate dai singoli Stati nel cui territorio si trovavano, fino a che passarono, l'una dopo l'altra, ad essere direttamente amministrate dal governo centrale; il quale nel 1883 le cedette in affitto per 6 anni al signor Ramon Toledo dietro un corrispettivo di 4,500,000 *bolivares.* Detto contratto cessò l'anno seguente per la morte del concessionario e passò colle medesime condizioni al signor Linares. Nel 1886 il governo centrale riassunse la

diretta ed immediata amministrazione di tutte le saline, le quali dopo varie vicende furono alfine, nel 1894, date in amministrazione al « Banco del Venezuela » mediante una rimunerazione al predetto istituto del 10 °/₀ sopra il prodotto netto. Tale prodotto era stato nel

1873	*Boliv.*	402,307	
1875	»	794,190	
1880	»	1,129,157	
1885 , ...	»	600,000	(1)
1890	»	819,022	(2)
1894	»	1,220,872	(3)

Il sale prodotto dal Venezuela è nella sua totalità *sale marino.*

Il sale del Venezuela, benchè possa per qualità competere con il sale di altri paesi, non lo può per il prezzo straordinariamente più elevato, il che rende impossibile la sua esportazione. Rimanendo quindi la sua vendita limitata al consumo interno, non può questa industria svilupparsi più oltre, giacchè i 18 milioni di chilogrammi annuali sono sufficienti al consumo dell'attuale popolazione.

Acque minerali e termali. — Alla grande esposizione di Chicago del 1893, furono esposte cinque specie di acque minerali venezuelane: tre alcaline di Coro, una di bicarbonato di soda di Cumanà ed una di solfato di soda parimenti di Cumanà.

Le fonti termali del Venezuela si dividono in:

47 solforose,
6 ferruginose,
1 calcarea,
1 idro-ferrugino-solforosa,
1 aromatica.

Industrie. — Sino ad ora le industrie, fatte poche eccezioni di cui tratterò in seguito, si limitano a ciò che si chiama la *piccola industria:* la grande, le vaste fabbriche ed opifici, creazioni del secolo decimonono, ove la possente forza dell'elettrico e quella del vapore vengono guidate da schiere di lavoranti, non esistono ancora.

(1) Corrispondente ad una estrazione di kg. 15,123,200.
(2) » » » » 14,116,650.
(3) » » » » 17,084,600.

PARTE TERZA.

Gli italiani nel Venezuela.

Fino ad ora ho parlato dei vantaggi e degli svantaggi che può offrire il Venezuela in maniera generale, si che le osservazioni fatte si possono applicare all'immigrante italiano quanto a qualsiasi altro europeo. Desidero ora discorrere degli italiani in particolare, del loro numero, della loro importanza e dello sviluppo che può avere il commercio italiano in questo paese.

Numero degli italiani viventi nel Venezuela. — Consultando le statistiche ufficiali per conoscere quanti italiani vivono nel Venezuela, si hanno, dalle tabelle dell'ultimo censimento generale (1891), i dati seguenti:

Spagnuoli . . .	13,223	di cui maschi	7,712	femmine	5,511
Inglesi	6,116	»	4,233	»	1,883
Olandesi	3,566	»	2,371	»	1,195
Italiani	3,030	»	2,379	»	651
Francesi	2,409	»	1,671	»	738
Tedeschi	917	»	593	»	324
Danesi	69	»	42	»	27
Colombiani . . .	10,929	»	6,759	»	4,170
Altre repubbliche del Sud-America .	480	»	301	»	179
Nord-America . .	201	»	161	»	40
Altre nazioni . .	1,958	»	1,329	»	629
Totali . .	42,898	»	27,551	»	15,347

L'Annuario statistico del 1894 calcola gli italiani a:

3,179 di cui maschi 2.493 e femmine 686, un aumento cioè in tre anni di

149, di cui 114 maschi e 35 femmine.

Questi numeri però sono in realtà assai inferiori alla verità e la ragione si trova nel fatto che per la legislazione venezuelana i

figli di italiani nati sul territorio della repubblica sono considerati venezuelani, mentre per la nostra legislazione essi rimangono sudditi italiani (1).

Gli italiani in Caracas. — Caracas è il centro non solo del movimento intellettuale di tutto il Venezuela, ma anche di ogni sorta di commercio e di attività industriale. La sua popolazione, secondo gli ultimi dati statistici, si fa ascendere a circa 75,000 abitanti. Situata tra i 900 ed i 1000 metri sopra il livello del mare, alle

(1) Qui il signor Gazzurelli faceva seguire taluni suoi apprezzamenti e la cifra approssimativa degli italiani che, giusta i di lui calcoli, dovevano trovarsi nel Venezuela. Ma posteriormente egli fece pervenire al ministero degli affari esteri i risultati d'una regolare indagine statistica, compiuta per di lui cura in tutta la repubblica; per cui riproduciamo, senz'altro, il quadro, col quale egli chiudeva il suo interessante lavoro:

Italiani residenti nel Venezuela.

Stati e territori	Maschi venuti d'Italia	Mogli e vedove legittime	Figli legittimi	Riassunto delle tre colonne precedenti	Mogli e figli illegittimi	Totale generale
Tachira . . .	69	35	147	251	7	258
Merida	173	66	316	555	37	592
Trujillo . . .	168	48	168	384	48	432
Maracaibo . . .	29	6	12	47	manca il dato	47
Coro	28	5	9	42	1	43
Lara	174	50	174	398	50	448
Zamora . . .	10	3	10	23	3	26
Carabobo . . .	524	178	645	1347	173	1520
Aragua	143	33	70	246	32	278
Distretto Federale.	756	195	696	1647	205	1352
Miranda . . .	185	58	203	446	54	300
Guarico . . .	176	48	136	360	128	488
Barcelona . . .	145	43	108	296	manca il dato	296
Margarita . . .	3	-	—	3	—	3
Sucre	111	26	65	202	59	261
Guayana . . .	102	36	97	235	manca il dato	235
Yuruary . . .	85	13	31	129	4	133
Apure	89	26	65	180	26	206
Totali	2970	869	2952	6791	827	7618

(N. d. D.).

falde della Silla, che ne misura 2628, gode d'un clima soave, uniforme, simile alla nostra primavera; il termometro oscilla d'inverno presso i 20° centigradi e d'estate presso i 25° centigradi, non essendosi mai abbassato al di sotto di 9° nè elevato al di sopra dei 29°. Lo stato di salute è generalmente buono, e, qualora si eseguissero i progettati lavori di fognatura, il totale incanalamento coperto delle condutture dell'acqua potabile, ed alcune piccole modificazioni nella costruzione delle case, potrebbe Caracas divenire una delle più salubri città dell'America del sud.

Le principali ditte italiane sono le seguenti:

I Classe, **con capitale superiore alle 200,000 lire:**

1 Boccardo e Comp. . . Selleria - calzoleria - conceria.
2 Invernizio e Souchon . Esportazione di frutti del paese - importazione di generi alimentari.
3 Gavotti . . . . . . Idem.

II Classe, **con capitale tra le 100 e 200,000:**

1 Roversi e figlio . . . Marmi - vini - vetri - rappresentanza in genere.
2 Lamberti . . . . . Oreficeria - oggetti d'arte - paramenti da chiesa.
3 Ferro . . . . . . Cappelli *(panamà)* e cavalli.
4 Mendoza . . . . . Liquoreria - pasticceria.
5 Badaracco . . . . . Generi alimentari.
6 Zanetti . . . . . . Mobili e tappezzeria.

III Classe, **con capitale da 50 a 100,000:**

1 Fuscaldo . . . . . Generi alimentari.
2 Tedesco . . . . . Idem.
3 Levy e Comp. . . . Idem e rappresentanza in genere.
4 Turco . . . . . . Generi alimentari.
5 Chiappe . . . . . Liquoreria.
6 Gazzolo . . . . . Idem.
7 Zaccara . . . . . Generi alimentari.
8 De Rosa . . . . . Oreficeria ed orologeria.
9 Gavotti (Esteban) . . Calzoleria.
10 La Scalea . . . . . Sartoria.
11 Cortese-Monteverde. . Fabbrica di paste.
12 Valle . . . . Calzoleria.

IV Classe, **con capitale da 10 a 50.000:**

1 Fuscaldo . . . . . Sartoria.
2 Garibaldi . . . . . Marmi.
3 Marrè . . . . . . Marmi - rappresentanza del Consorzio industriale di Milano - rappresentanza in genere.
4 Cortese . . . . . . Generi alimentari.
5 Schettino . . . . . Idem.
6 Nicco . . . . . . Idem.
7 Morchio . . . . . Fabbrica di paste.
8 Gravina . . . . . Generi alimentari.
9 Spirito . . . . . . Fabbrica di terraglie.

IV Classe, **con capitale inferiore alle 10,000:**

1 Amato . . . . . . Fotografia.
2 Delfino . . . . . . Albergo.
3 Lemmo . . . . . . Generi alimentari.
4 Rovey . . . . . . Idem.
5 Belardi . . . . . . Sartoria.
6 Candisani . . . . . Orologeria.
7 Oricchio . . . . . Idem.
8 Sarli . . . . . . Armeria.
9 Bonsanto . . . . . Calzoleria.
10 Signora Florio . . . Albergo.
11 Cavalli . . . . . . Liquori e sigari.

Moltissime altre *posadas* (osterie con cucina) e *botequines* (sigari e generi diversi) ed altri piccoli negozi di generi alimentari appartengono ad italiani.

La classificazione nelle cinque categorie a seconda del capitale si riferisce, ben inteso, al capitale impiegato sopra questa piazza e nel commercio, escludendosi quanto ognuno dei sopracitati commercianti possa avere di attivo e passivo in Italia o altrove e per altre ragioni non commerciali; è una classificazione basata, direi, sopra la *vox populi:* del *populus,* naturalmente, che si occupa del commercio e che trovasi addentro alle giornaliere negoziazioni.

Calzolerie, sellerie, concerie. — In Caracas abbondano in maniera straordinaria le calzolerie; e ciò dipende dal fatto che nelle altre città e borghi della repubblica non esistono negozi in grande

di tal genere, sicchè l'industria della capitale provvede a quasi tutti.

Il guadagno giornaliero dell'operaio si può calcolare dai 3 ai 6 franchi, a seconda della maggiore o minore sua abilità; e, dato il gran numero di negozi in tal genere, il calzolaio italiano, che giunga in Caracas, potrà facilmente trovare pronta collocazione, avendo il vantaggio morale di vivere fin dal primo giorno in compagnia di altri italiani, ciò che potrà alleviargli il dolore della lontananza dalla patria.

Cito qui la ditta G. Boccardo e Comp., che impiega, in tempi normali, circa un migliaio di operai, i quali, secondo il costume del paese, lavorano a casa propria, portando ogni sera al magazzino il lavoro eseguito.

La lavorazione delle calzature e degli oggetti di selleria è fatta unicamente a mano, e quindi riesce più perfetta e duratura di quella eseguita a macchina. In media la produzione è di 500 scarpe al giorno e 1500 *alpargatas* (calzatura del paese, specie di sandalo, per la povera gente).

Il signor Boccardo è inoltre proprietario d'una conceria a macchina mossa dalla forza elettrica dell'*Encantado*, nella quale trovansi impiegati in gran numero operai italiani, che guadagnano dalle 6 alle 12 lire giornaliere. In media si conciano 60 cuoi al giorno.

Gioiellerie, oreficerie, orologerie. — Al pari che nell'industria precedente é Caracas che provvede di tali generi tutta la repubblica, giacchè le piccole botteghe delle altre città non importano direttamente dall'estero, ma comprano all'ingrosso dalle gioiellerie di Caracas. Inoltre vi è un gran numero di venditori ambulanti, che, dopo aver comprato all'ingrosso qui, viaggiano tutto l'interno della repubblica di paese in paese, di campagna in campagna, vendendo al minuto e realizzando lucri straordinari.

Per quanto concerne gli operai che lavorano in Caracas, essi guadagnano dai 7 ai 18 franchi giornalieri; è necessario, però, che sappiano lavorare in ogni genere, quali incisori, incastratori, doratori, ecc., giacchè qui non esistono, come in Europa, i singoli specialisti. L'oreficeria e la gioielleria viene importata nella sua totalità e quindi non si tratta di fabbricare, ma di aggiustare solamente. Gli operai orologiai guadagnano dalle 7 alle 12 lire giornaliere.

In media l'importazione generale di questi generi nel Venezuela si può calcolare ad un milione di franchi all'anno.

Marmi e statuaria. — Il commercio del marmo sia grezzo, come merce, sia già lavorato in statue, non è nel Venezuela molto sviluppato, e si limita, per ora, nella sua quasi totalità ai monumenti funerari, essendo quasi nullo l'uso del marmo nei lavori artistici di statuaria e nei lavori architettonici. Ciò si deve anzitutto all'alto prezzo che viene ad acquistare quà giunto e poi alle difficoltà immense che s'incontrano nel trasportarlo all'interno, dove non esistono strade carreggiabili. In media si può calcolare sopra 200,000 chilogrammi di marmo importato annualmente, d'un valore complessivo di circa 400,000 franchi.

Esso è tutto originario dall'Italia, che in questo ramo di commercio si può dire abbia fino ad ora mantenuta intiera la privativa. Infatti, le uniche ditte esistenti nella repubblica sono italiane.

I pochi scalpellini impiegati presso le medesime guadagnano giornalmente dai 5 ai 10 franchi. Credo che qualche buono ed abile scalpellino potrebbe qui trovare lucroso collocamento.

Vini. — Nel Venezuela la vite è fino ad ora poco coltivata e solamente come pianta da frutto, sicchè il vino viene importato nella sua *assoluta* totalità dalla Spagna, dalla Francia e dall'Italia.

Per quanto concerne i *vini rossi da pasto,* fino a dieci anni or sono, il 75 % proveniva dalla Francia, ed era formato dai vini così detti *petits bordeaux.* Però, in quest'ultimo decennio, entrarono in campo gli spagnuoli e gli italiani; i venditori al dettaglio rifiutano ora i vini francesi, che male sostengono l'acqua, ed accettano gli italiani e gli spagnuoli, tra i quali venne in tal modo a stabilirsi una seria concorrenza.

Diversi mesi or sono, a pregiudizio dell'importazione italiana, furono dalla Compagnia transatlantica spagnuola ribassati del 50 % i noli per i vini spagnuoli; colpo gravissimo al quale è *urgente* provvedere prima che il commercio d'importazione fissi le sue compre definitive e totali in Spagna.

Per quanto riguarda i *vini bianchi da pasto,* moscatelli, malaga, *xeres* e simili la Spagna è padrona del mercato; tali vini vengono importati in bariletti dai 14 ai 28 litri ai seguenti prezzi:

Moscatello, 28 litri	. . . . .	*pesetas*	21
Malaga »	. . . . .	»	18-19
Xeres, »	. . . . .	»	22-23
Lagrima, »	. . . . .	»	19-20

(compreso il fusto).

Il marsala della ditta Florio trovò, sulla piazza, ottima accoglienza; esso però è considerato tra i *vini di lusso.*

In questi, siano spumanti o no, bianchi o neri, la Francia mantenne sino ad ora l'antico suo primato. Pertanto, in vista dei prezzi assai più bassi che possono offrire alcune ditte italiane in confronto alle francesi, credesi che l'importazione dei vini spumanti, tipo *champagne,* dall'Italia aumenterà e potrà rivaleggiare con quella della Francia.

Una certa accettazione cominciarono pure ad avere in questi ultimi tempi il barbera, il barolo ed il vermouth.

Or dunque, se realmente l'Italia vuole sostenere vantaggiosamente la concorrenza con la Spagna e con la Francia occorre assolutamente che i produttori *provvedano a formare il tipo unico e costante,* abbandonando il non lodevole sistema seguito fino ad ora di mutare continuamente il tipo e d'inviare merce differente dal campione d'assaggio.

Olii. — Al pari del vino è l'olio importato nella sua totalità dall'Italia, dalla Francia e dalla Spagna. Fino ad ora l'olio di Francia, chiaro e senza gusto nè odore, piacque più dell'italiano più gustoso e più grasso; vi è però ragione a credere che l'italiano potrà prendere il sopravvento per la sua incontestabile superiorità e buon prezzo, a patto che sia dai nostri fabbricanti studiato il tipo che piace in questi paesi.

Conserve alimentari. — Se ne importano sufficientemente, però riesce penoso il vincere la concorrenza contro le francesi e tedesche che già si impadronirono del mercato.

Burro. — Da parecchie ditte italiane si fecero varii tentativi che non ebbero sempre esito felice, giacchè la popolazione di Caracas è abituata al *burro Brun di Kopenague,* molto salato e ben confezionato nelle scatole di latta, mentre le nostre fabbriche lo salano poco e non hanno ancora raggiunto la perfezione nel porlo in scatola in modo che non prenda il rancido, soprattutto vicino alla saldatura.

Sono sicuro, e ad una voce lo ripetono tutti i commercianti, che una fabbrica italiana, la quale mandasse qui persona competente a studiare l'articolo e la scatola, potrebbe in seguito vincere, con i prezzi assai più bassi, la concorrenza ed assicurarsi un forte lucro.

Salumi. — I salami, le mortadelle ed i prosciutti italiani sono assai pregiati e trovano largo smercio.

Confetteria. — Fino ad ora assunse poca importanza; non sarebbe però difficile, studiando il gusto della piazza, di vincere la concorrenza con i generi francesi più cari e gli americani più cattivi.

Tessuti in genere. — I tessuti di cotone chiamati *drill,* sottili e *tipo leggiero,* hanno già fatto molta strada e riusciranno a dominare la piazza, essendo assai adatti alla temperatura di questi luoghi ed essendo di lunga durata e di prezzo relativamente basso. I generi italiani potranno facilmente vincere la concorrenza per il loro prezzo inferiore a quello delle altre fabbriche estere.

Dopo i *drill* vengono i *zephir,* olone, olonelle, caroline, rigati, *cachemir,* ecc., ecc., che ebbero ottima accoglienza sopra la piazza.

Lo stesso dicasi dei tessuti di cotone e lana, cotone e seta per abiti da donna e specialmente i tessuti ad uso di fodera. I tessuti per abiti da uomo furono fino ad ora importati dalla Francia e dalla Germania; mi si assicura però che quando i nostri venissero ad essere conosciuti e venduti direttamente, senza la percentuale d'aumento dei commissionari stranieri, troverebbero la più favorevole accoglienza. In maglierie l'articolo maggiormente importato è quello dei corpetti leggeri in cotone, e così pure, in cotone, le coperte da letto. In tutti i sopraddetti articoli non si dimentichi che il tipo accettato è solamente il *tipo leggero.*

Ombrelli, bastoni, cappelli. — I parapioggia debbono essere neri o scurissimi; i colorati non sarebbero comprati.

I bastoni fantasia trovano largo smercio.

Per quanto concerne i cappelli sia di feltro che di paglia, il genere italiano importato, sia direttamente sia per il solito tramite delle case commissionarie straniere, è fino ad ora rimasto il dominatore della piazza; si calcola che i tre quarti del totale consumo provenga dall'industria italiana.

Biancheria. — L'articolo di biancheria confezionato, al pari degli abiti e delle calzature, non può essere vantaggiosamente importato che trattandosi di articolo finissimo, giacchè le tariffe doganali d'entrata sono fortissime (10 o 20 franchi al chilo oltre il 12 %).

Altri articoli minori di conveniente importazione sono:

Carta, specialmente quella d'uso comune e da giornali;

Cordami, i cui prezzi offerti dalla industria italiana sono molto più bassi di quelli di altre ditte.

Oggetti chirurgici e di gomma. — Essi vengono di preferenza importati dagli Stati Uniti del Nord-America, causa dei prezzi più bassi e del viaggio più corto; nonpertanto la ditta italiana Roversi e figlio comincia ad introdurre vantaggiosamente sulla piazza oggetti italiani.

Fabbrica di paste. — In Caracas esistono parecchie fabbriche che producono paste alimentari ad un prezzo di quasi la metà inferiore a quello delle paste importate dall'Europa; ragione per cui non è consigliabile l'importazione in grande di tal genere, che rimane per ora tra quelli di lusso.

Fabbriche di terraglie e ceramiche. — Vi sono in Caracas tre fabbriche, di cui una italiana che produce stoviglie di qualità ordinaria.

Nell'agosto 1898 era stato stipulato un *contratto* tra il governo del Venezuela e una ditta di Firenze per l'impianto di fabbriche di porcellana e ceramiche di lusso; però tutto si è sciolto colla perdita, da parte della ditta italiana, di molte migliaia di lire.

Armaiuoli. — In tutta la città vero fabbricatore di armi non esiste che l'italiano Sarli; gli altri aggiustano semplicemente e riparano. Posso assicurare che alcuni buoni armaiuoli che giungessero qui con un piccolo capitale potrebbero in breve prosperare. Parimenti potrebbero trovare pronta collocazione alcuni bravi

Cuochi e camerieri, giacchè essi mancano del tutto.

La cucina è quasi generalmente fatta da donne, delle quali la maggioranza è francese dell'isola di Martinica. Si calcola ve ne siano in Caracas circa un migliaio, contro un solo centinaio di domestiche europee; le rimanenti sono venezuelane, e queste ultime vengono pagate la metà di quelle della Martinica (dai 20 ai 30 franchi mensili, mentre il salario delle altre oscilla dai 45 ai 60).

Anche di camerieri da casa si difetta, benchè in grado minore essendovene inglesi delle Antille assai buoni e bravi. Il loro salario oscilla tra le 110 e le 130 lire mensili con alloggio e senza vitto.

Salarii e mantenimento dell'operaio. — Ho detto più su che se mancano i grandi opificii nel Venezuela, pur tuttavia sorgono in

discreto numero le piccole industrie; e gioverà, quindi, dare uno sguardo alla condizione dell'operaio, ai suoi salari, al costo di sua vita.

Ecco le cifre medie dei salari in Caracas:

Armaiuoli	*Bol.*	5-12	Molta	richiesta.	
Calzolai	»	3-6	»	»	
Camerieri	»	120-200 (mensili senza vitto)	Discreta	richiesta.	
Commessi di negozio da viveri . .	»	3-8	»	»	
» » da manifatture	»	5-16	»	»	
» d'ufficio	»	4-20	Nessuna	»	
Conciatori	»	6-12	Discreta	»	
Fabbri	»	4-10	»	»	
Falegnami	»	6-10	Molta	»	
Marmisti (scalpellini)	»	5-10	Poca	»	
Meccanici in genere	»	10-20	Nessuna	»	
» ferrovie	»	25-30	»	»	(1)
» luce elettrica	»	25-30	»	»	»
Musicanti	»	5-10	»	»	(2)
Muratori	»	5-8	Poca	»	
Operai elettricisti	»	10-20	Nessuna	»	
Orefici	»	7-18	Poca	»	
Orologiai	»	7-18	»	»	
Ottonai	»	4-10	Molta	»	
Panattieri	»	5-8	Discreta	»	
Pittori da camere	»	8-20	Poca	»	
Sarti	»	5-8	Molta	»	
Tagliatori	»	10-20	Discreta	»	
Vermicellai	»	8-12	Poca	»	

I salari variano di molto a seconda della città dove l'operaio lavora, e le stesse cifre sopra notate, che corrispondono esattamente ai salari d'oggi, possono in breve, per speciali circostanze, essere completamente cambiate.

---

(1) Come ho già osservato, poche sono le ferrovie in esercizio e tutte tenute nei limiti della più stretta economia, sicchè gli attuali operai sono più che sufficienti alla richiesta.

(2) Gli attuali musicanti, in gran parte italiani, sono più che sufficienti alle poche bande musicali tuttora esistenti.

Veniamo, ora, al bilancio passivo:

Un modesto operaio può, in Caracas affittare una cameretta in uno dei sobborghi della città per circa 25 o 30 *bolivares* mensili: mangiare in una delle tante *posadas* — osterie con cucina — italiane (quasi ad ogni angolo di via ne esiste una) con 2 *bolivares* al giorno: spenderà per la lavandaia due franchi alla settimana, ed inoltre pel tabacco e per qualche bicchierino d'*aguardiente* — l'alcoolismo in questo paese è grande — una quindicina di franchi mensili, dimodochè il suo bilancio su per giù sarà:

Cameretta	*Boliv.*	25	a	30
Pasti	»	55	a	65
Lavandaia	»	8	—	8
Piccole spese	»	12	a	17
Scarpe e vestiti	»	20	a	25
Totale . .	*Boliv.*	120	a	145

Prezzi delle derrate di prima necessità. — A maggiore schiarimento dò una tabella dei prezzi correnti dei generi di prima necessità, facendo osservare come essi pure subiscano al pari dei salari delle forti e frequenti oscillazioni.

		Bolivares
Pane bianco di farina di frumento al . . .	chilo	1,40 - 1,70
Pane bianco creolo .	»	1,25
Pane di maiz-*arepa* .	»	0,50
Carne di bue . . .	»	1,00 - 2,00
» di montone . .	»	2,00
» di porco . . .	»	1,50 - 3,00
Pollo	uno	2,00 - 4,00
Pollastro	»	1,00 - 2,00
Piccione	»	1,00 - 1,50
Uova	doz.	2,00
Formaggio straniero al	chilo	4,00 - 5,00
» creolo . .	»	1,50 - 2,50
Prosciutto	»	3,00
Riso	»	0,50 - 0,80
Fagioli	»	0,75 - 1,25
» neri creoli .	»	0,50
Patate	»	0,50
Caffè macinato . . .	»	1,00
Cioccolato ordinario del paese	»	1,80

		Bolivares
Pesce fresco . .	chilo	0,80 - 4,00
» salato . . .	»	0,70 - 2,00
Papelon	»	0,50 - 1,00
Farina bianca . . .	»	0,60 - 1,00
Maiz in grano . . .	»	0,30
Burro	»	2,50 - 4,00
Strutto	»	1,50
Aranci	sei	0,15 - 0,35
Banane	tre	0,05 - 0,10
Ananas	uno	0,20 - 0,50
Mango	due	0,05
Vino comune . . .	bott.	1,00 - 1,50
Aguardiente . . .	»	1,00
Olio ordinario . . .	»	1,00
» fino	»	2,50 - 5,00
Aceto	»	0,50 - 1,00
Birra locale . . .	»	0,50
» straniera . .	»	1,00
Sale	chilo	0,50

Ho fino a qui parlato della condizione degli operai; innanzi mi era occupato di quella dei contadini; agli uni e agli altri ed in genere a tutti coloro che si decidono a venire in questa repubblica rivolgo alcuni consigli scritti già dal console Pio di Savoja nel suo rapporto (1) sopra il distretto consolare di Cordoba in Argentina, i quali parola per parola si adattano al Venezuela.

« Quasi tutti gli italiani che vengono a stabilirsi qua collo scopo di farsi una posizione arrivano con peculio insignificante e sono obbligati al principio a guadagnarsi la vita coi più modesti e più duri lavori. Egli è in seguito soltanto che i più forti e più fortunati, dopo di avere realizzato qualche economia a forza di stenti e di fatiche, e dopo di essere entrati a poco a poco, e spesso non senza le più amare esperienze, nei segreti della vita locale, divengono agricoltori, commercianti, industriali.

« È stato anche osservato che quelli appunto raggiungono più facilmente la mèta, che arrivano qui senza denari e senza raccomandazioni, nè appoggi di sorta e perciò senza pretese, senza incertezze nella scelta di una nuova occupazione, senza titubanze circa il punto dal quale debbono incominciare. Modestamente, coraggiosamente posto un piede sul gradino più basso, l'occhio fisso su quello più in su, percorrono a poco a poco tutta la scala americana dal *peon*, dal venditore ambulante di oreficeria, dal *perolero*, dall'ottonaio all'*almacenero*, all'importatore, all'intraprenditore di grandi lavori, ecc., ecc.

« Non tutti quelli che immigrano pervengono alla ricchezza e neppure all'agiatezza; è consolante però di sapere che nessuno muore di fame. Pochi sono coloro che soccombono per invincibile malignità della sorte ».

E altrove dice:

« L'italiano immigrante farebbe una follia, se, senza essere chiamato da parenti o da amici e senza serie garanzie, si recasse alla ventura nelle provincie dell'interno. Egli si troverebbe colà a migliaia di chilometri lontano dal mare, in campagne spopolate, abbandonato da tutti, obbligato a raggiungere la capitale e mendicare i mezzi di sussistenza.

« In genere raccomando di non illudersi chè se ci sono lagrime in Italia ce ne sono anche qui. Se gli immigrati non avranno la

(1) Bollettino del ministero degli affari esteri n. 119, 5 febbraio 1898.

fortuna di trovare un buon collocamento, la loro vita nel maggior numero dei casi sarà delle più dure e delle più infelici che si possa immaginare. Non rimarrà all'immigrato altro che di andare di porta in porta, di bottega in bottega offrendo l'opera sua. Fortunatamente chiunque ha decisa volontà di lavorare, o prima o poi, in un modo o in altro trova lavoro. Quegli però che è cuoco finirà coll'accettare di fare il fornaio ed occorrendo il facchino; quegli che è fornaio o facchino si vedrà costretto a spacciarsi per cuoco; col tempo poi finiranno entrambi per trovare la loro strada.

« Guai però a chi si isola troppo! Dovrà lottare colla natura e coll'uomo; colle spine e cogli insetti, coi ladroni di animali, e prima o poi con qualche tirannello di campagna. Un *rancho* lurido per abitazione, acqua il più delle volte o scarsa, o cattiva, o lontana, cibo non sempre abbondante o spesso cattivo, distanze immense, mancanza quasi assoluta di strade, non medico, non medicine, non chiesa, non scuola; nessun conforto; una solitudine profonda e la memoria della patria perduta nel cuore!

« Un consiglio che tutti gli operai dovrebbero seguire e che si dovrebbe inculcare con tutti i mezzi è quello di non viaggiare senza portare con sè i propri recapiti, certificati e benserviti. Generalmente invece gli operai neo-arrivati si trovano nell'impossibilità di dare contezza di sè. Stanchi, laceri, si presentano molte volte ad offrire l'opera loro in un tale stato da ingenerare diffidenze; e non è quindi meraviglia se queste tristi apparenze sono causa che venga rifiutato o ritardato, anche ad un onesto e bravo operaio, il collocamento ».

CONCLUSIONE.

Dalla esposizione della attuale condizione sociale e politica, economica e finanziaria, commerciale ed industriale degli Stati Uniti del Venezuela parmi si possano dedurre le seguenti conclusioni, le quali, a guisa d'assiomi fondamentali, vorrei consigliare alla attenta meditazione di quanti abbiano intenzione di investire in questa repubblica il proprio capitale ed esplicarvi il proprio lavoro..

I. Per due terzi il territorio della repubblica, vale a dire per una estensione maggiore di tre volte l'Italia, trovasi ancora allo stato vergine, in attesa che la nuova feconda immigrazione europea

ne abbatta o regoli le foreste, ne ari la superficie, e, costruendovi strade, e villaggi lo riscatti alla civiltà moderna.

II. Il territorio è quasi dappertutto feracissimo, ottenendovisi due, tre, e perfino quattro raccolti all'anno, e nella sua maggior parte sufficientemente salubre e con temperatura sopportabile, sì che alla agricòltura è riserbato lieto avvenire, sia per la ubertà delle terre, sia per il fatto del loro costo minimo e della assenza da parte dello Statò di qualsiasi imposta e tassa.

III. Grandissime sono le ricchezze minerarie che, causa la mancanza di tranquillità pubblica, di vie di comunicazione e di continuità nella direzione delle varie società non poterono ancora dare quei profitti, che in avvenire offriranno certamente ai capitali impiegativi.

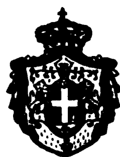
IV. Le industrie sono, fatte poche eccezioni, sul loro nascère.

V. Nei commerci si possono trarre grandi profitti, ed ai prodotti italiani in genere sono convinto sia aperto un largo mercato.

VI. Le statistiche delle importazioni ed esportazioni negli ultimi 50 anni dimostrano chiaramente come il paese sia, nel suo complesso, in continuo sviluppo. Non appena si riesca a chiudere *seriamente* il periodo delle guerre intestine il paese potrà offrire ai capitali ed alle braccia europee il migliore dei collocamenti.

VII. Allo stato attuale delle cose parmi necessario di consigliare *la massima cautela*, qualora non si voglia in seguito subire amari disinganni.

Si abbia presente il ricordo delle molte imprese disgraziatamente fallite dopo di avere spesi moltissimi denari in viaggi, ispezioni su luogo ed altro. Non mi stancherò mai di ripetere che è assolutamente indispensabile incominciare dal poco e dal piccolo, calcolate le proprie forze, e facendo astrazione da qualsiasi aiuto od impegno da parte dello Stato.



Bollettino del Ministero degli Affari Esteri

N. generale 202
N. di Serie 84

GIUGNO

1901

PARTE AMMINISTRATIVA
E
NOTIZIARIO

SOMMARIO.

La vendita del *Bollettino* è affidata alla Libreria BOCCA in Roma
ed ai suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0. 25.

Roma, 1901 — Tipografia del Ministero degli Affari Esteri.

Fascicoli pubblicati nell'anno 1901

N. 186 — Gherardo dei principi Pio di Savoia — L'agricoltura, l'industria e il commercio nello Stato di Santa Caterina . L. 0.25
» 187 — Carlo Nagar — L'agricoltura, il commercio e le industrie della repubblica Argentina nel 1900 . . . . » 0.35
» 188 — Parte amministrativa e notiziario (Gennaio) . . . . . . » 0.25
» 189 — Parte amministrativa e notiziario (Febbraio) . . . . . . » 0.55
» 190 — Giuseppe Solimbergo — Il Canadà sotto l'aspetto economico e politico . . . . » 0.55
» 191 — Roberto Magliano di Villar San Marco — La colonizzazione nel Messico — Colonie agricole italiane . . . » 0.25
» 192 — Egisto Rossi — Le piantagioni di canna da zucchero nelle isole Hawai . . . . » 0.15
» 193 — Parte amministrativa e notiziario (Marzo) . . . . . . » 0.35
» 194 — Alessandro Bosdari — I vini spagnuoli . . . . . . » 0.35
» 195 — O. Francisci — Le colonie agricole nella provincia di Cordoba . . . . » 0.25
» 196 — Gherardo dei principi Pio di Savoia — I commerci italiani nel Sud del Brasile . . . . » 0.25
» 197 — G. Eboli — Il porto di Santos e l'emigrazione italiana . » 0.15
» 198 — Parte amministrativa e notiziario (Aprile) . . . . » 0.55
» 199 — Vittorio Lebrecht — Sulla *clausola* e sui traffici dell'Italia con Fiume nel 1900 . . . . » 0.15
» 200 — Parte amministrativa e notiziario (Maggio) . . . . . . » 0.35
» 201 — Adelchi Gazzurelli — Il Venezuela . . . . » 0.55
» 202 — Parte amministrativa e notiziario (Giugno) . . . . . . » 0.25
» 203 — E. Chicco — Il commercio italiano nella Tripolitania . . » 0.15
» 204 — Parte amministrativa (14 Agosto) . . . . » 1.45
» 205 — Parte amministrativa (Luglio-Agosto) . . . . » 0.25
» 206 — G. Pirrone — Dati commerciali sulla Bolivia . . . . . » 0.15
» 207 — Gherardo dei principi Pio di Savoja — Gli italiani nel Nord dello Stato di Santa Caterina . . . . » 0.35
» 208 — Parte amministrativa e notiziario (Settembre) . . . . . » 0.45
» 209 — Parte amministrativa e notiziario (Ottobre) . . . . . . » 0.25

DISPOSIZIONI

riguardanti il personale e gli uffizi dipendenti dal Ministero degli affari esteri

---

Personale dell'amministrazione centrale.

1a categoria.

Barilari cav. Pompeo, capo sezione di 2ª classe, nominato uffiziale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (D. R. 6 giugno 1901).

Canonico cav. Edoardo, segretario di 2ª classe, nominato uffiziale dell'ordine della Corona d'Italia (D. R. 16 maggio 1901).

Sandicchi Pasquale, vice segretario di 1ª classe, nominato cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia (D. R. 16 maggio 1901).

Maestri Molinari marchese Francesco, vice segretario di 1ª classe, nominato cavaliere dell'ordıne della Corona d'Italia (D. R. 16 maggio 1901).

2a categoria (ragioneria).

Bonamico Cesare, capo sezione di 2ª classe, nominato uffiziale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (D. R. 6 giugno 1901).

3a categoria.

Alinari cav. Enrico, archivista capo nel ministero degli affari esteri è, dietro sua domanda e per comprovati motivi di salute, collocato a riposo ed ammesso a far valere i suoi titoli pel conseguimento della pensione che può spettargli a termini di legge dal 30 giugno 1901 (D. R. 26 maggio 1901). Nominato commendatore dell'ordine della Corona d'Italia (D. R. 6 giugno 1901).

Zavel de Louvigny cav. Filippo Antonio, archivista di 1ª classe, promosso ad archivista capo (D. R. 16 giugno 1901).

Negri cav. Rodolfo, archivista di 2ª classe, promosso ad archivista di 1ª classe (D. R. 16 giugno 1901).

Silvani Loreni cav. Demetrio, archivista di 3ª classe, promosso ad archivista di 2ª classe (D. R. 16 giugno 1901).

Gallingani cav. Augusto, ufficiale d'ordine di 1ª classe, promosso ad archivista di 3ª classe (D. R. 16 giugno 1901).

dal 1° gennaio 1902. Nominato commendatore dei SS. Maurizio e Lazzaro (DD. RR. 12 dicembre 1901).

CALVARI cav. LUDOVICO, capo sezione di ragioneria di 1ª classe, nominato direttore capo della ragioneria dal 1° gennaio 1902 (D. R. 12 dicembre 1901).

MARCONI cav. ALFREDO, vice segretario di ragioneria di 1ª classe nel ministero esteri, nominato ufficiale ragioniere al commissariato dell'emigrazione dal 1° dicembre 1901 (D. R. 1° dicembre 1901).

Personale diplomatico.

TUGINI comm. SALVATORE, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe a Cairo, trasferito a Belgrado dal 1° febbraio 1902 (D. R. 19 dicembre 1901).

GALLINA conte GIOVANNI, consigliere di legazione a Costantinopoli, trasferito a Pechino con credenziali d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario dal 1° febbraio 1902 (D. R. 19 dicembre 1901).

SALVAGO RAGGI marchese GIUSEPPE, segretario di legazione di 1ª classe a Pechino, destinato ad assumere la gestione della regia agenzia politica in Cairo dal 1° febbraio 1902 (D. R. 19 dicembre 1901).

Personale consolare di Iª categoria.

BAJNOTTI comm. PAOLO, console di 1ª classe, promosso console generale di 2ª classe (D. R. 15 dicembre 1901).

CORTE cav. PASQUALE, console di 1ª classe a Melbourne, collocato a disposizione del ministero (D. R. 28 novembre 1901).

BERTOLA cav. CAMILLO, console di 1ª classe a disposizione del ministero, destinato a Melbourne con patente di console generale (D. R. 28 novembre 1901).

DURAND DE LA PENNE (dei marchesi) nob. cav. ENRICO, console di 2ª classe, collocato a riposo, dietro sua domanda, per comprovati motivi di salute, dal 1° gennaio 1902 (D. R. 15 dicembre 1901).

PERROD cav. ENRICO, console di 2ª classe, promosso console di 1ª classe (D. R. 15 dicembre 1901).

NEGRI (dei conti di Lamporo) nob. cav. ENRICO, vice console di 1ª classe in aspettativa, per motivi di salute, richiamato, dietro

sua domanda, in attività di servizio e destinato a Cordoba con patente di console (DD. RR. 1° dicembre 1901). Promosso console di 2ª classe (D. R. 15 dicembre 1901).

JONA cav. GIULIO, vice console di 1ª classe, promosso console di 2ª classe (D. R. 15 dicembre 1901).

MILAZZO cav. SILVIO, vice console di 2ª classe, promosso vice console di 1ª classe (D. R. 15 dicembre 1901).

BEAUREGARD cav. FELICE, vice console di 2ª classe, promosso vice console di 1ª classe (D. R. 15 dicembre 1901).

ROSSET cav. GIUSEPPE, vice console di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, richiamato, dietro sua domanda, in attività di servizio dal 16 dicembre 1901 (D. R. 8 dicembre 1901).

TOSTI GUSTAVO, vice console di 3ª classe, promosso vice console di 2ª classe (D. R. 15 dicembre 1901).

ANCARANO ALFREDO, vice console di 3ª classe, promosso vice console di 2ª classe (D. R. 15 dicembre 1901).

SABETTA GUIDO, vice console di 3ª classe a Rio Janeiro, trasferito a Santos (D. M. 21 dicembre 1901).

CROCÈ FRANCESCO, applicato volontario, nominato vice console di 3ª classe (D. R. 15 dicembre 1901). Trasferito da Marsiglia a Rio Janeiro (D. M. 21 dicembre 1901).

CHIOVENDA TITO, applicato volontario a disposizione del ministero, destinato a Marsiglia in qualità di facente funzioni di vice console (D. M. 21 dicembre 1901).

GRIMANI nobil uomo PIER LUIGI, applicato volontario nella carriera consolare, destinato a Tunisi (D. M. 25 novembre 1901).

Personale consolare di 2ª categoria.

CAMPARI DAVIDE, nominato console generale in Managua (Nicaragua) (D. R. 8 dicembre 1901).

POSTEL ARMANDO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Cherbourg (D. M. 2 dicembre 1901).

PREUSS ARTURO, autorizzata la nomina a vice console in Königsberg (D. M. 9 dicembre 1901).

NUBLAT LUCIANO, autorizzata la nomina ad agente consolare in Grenoble (D. M. 13 dicembre 1901).

VALLS PIETRO BARNABA, autorizzata la nomina ad agente consolare in Maone (D. M. 31 dicembre 1901).

Concessione di « Exequatur ».

Sua Maestà il Re, nelle udienze del 1°, 5, 12 e 26 dicembre 1901, si è degnato di concedere il sovrano *exequatur* ai signori:

DE MARSANICH GUALTIERO, console dei Paesi Bassi in Civitavecchia.

DE STEFANO LEGGIO FERDINANDO, console generale della repubblica del Paraguay in Catania.

TENERANI CARLO, console generale della repubblica di S. Marino in Roma.

GAMBARO ERNESTO, console della repubblica del Paraguay in Livorno.

In data 23 e 31 dicembre 1901 è stato concesso l'*exequatur* ministeriale ai signori

ARLOTTA ANTONIO, vice console di Spagna in Gallipoli.

Von HEINZELMANN ARTURO, vice console di Svezia e Norvegia in Venezia.

FIGNONI GEROLAMO, agente consolare della repubblica francese in Alghero.

Regio decreto n. 484 che istituisce un consolato italiano in Managua (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il regio decreto 29 aprile 1897, n. 155;

Visto l'art. 3 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, e l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito un nostro consolato in Managua, con giurisdizione nei dipartimenti di Managua, Granada, Chontales, Mata-

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1901, n. 287.

galpa, Nueva Segovia, San Juan del Norte e nel territorio di Mosquitia.

Art. 2. Il nostro consolato a Corinto eserciterà giurisdizione nei dipartimenti di Chinandega, Leon e Rivas.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 17 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE

PRINETTI

Visto, ***Il Guardasigilli:*** Cocco-Ortu.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (1)

Il 20 gennaio (lunedì) 1902, alle ore dodici, avranno principio gli esami di concorso ad un posto di volontario gratuito per gli impieghi di ragioneria nel ministero degli affari esteri.

L'ammissione agli esami di concorso e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1899, n. 200 (serie 3ª).

Le domande di ammissione scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate non più tardi del 24 dicembre corrente, trascorso il qual termine saranno respinte.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° fede di nascita dalla quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 25° anno di età;

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1901, n. 289.

4° certificato medico comprovante che l'aspirante è sano, di robusta costituzione e senza imperfezioni fisiche che lo rendano inadatto al servizio;

5° certificato di buona condotta;

6° fedina criminale;

7° il diploma di ragioniere.

Nell' istanza, i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita d'assoggettarsi, in caso di nomina a volontario, alle nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni che potrà cessare di avere effetto per gl' impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento di queste condizioni non vincola il ministero ad accogliere la domanda di ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi in due precedenti prove non avesse riportato l' idoneità.

Otto giorni prima dell'apertura degli esami sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* l'elenco degli aspiranti ammessi al concorso.

In nessun caso si ammetteranno al volontariato aspiranti oltre il numero fissato pel concorso stesso.

Gli esami scritti ed orali saranno tenuti al ministero degli affari esteri (palazzo della Consulta) e verseranno sulle materie indicate nel programma pubblicato qui appresso.

Roma, il 5 dicembre 1901.

PROGRAMMA *per gli esami di ammissione alla carriera di ragioneria del ministero degli affari esteri.*

Esami scritti.

1° Un componimento in lingua italiana.
2° Un componimento in lingua francese.
3° Un tema di ragioneria o di contabilità di Stato.

Esami orali.

1° *a)* Statuto fondamentale del regno.
b) Elementi di diritto civile e commerciale.

2° *a)* Elementi di diritto amministrativo — Ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali, del Con-

siglio di Stato, della Corte dei Conti, delle Avvocature erariali e delle varie amministrazioni provinciali — Ordinamento giudiziario.

b) Ordinamento ed attribuzioni del Ministero degli affari esteri, del corpo diplomatico, del corpo consolare, degli interpreti, ecc., ecc. — Tariffa consolare.

3° Contabilità di Stato.

4° *a)* Aritmetica ed algebra sino alle equazioni di 2° grado.

b) Computisteria — Ragioneria.

5° Storia e geografia:

a) Principali avvenimenti storici dalla rivoluzione francese al 1870.

b) Elementi di geografia universale — Circoscrizioni degli uffici diplomatici e consolari d'Italia.

Regio decreto n. 500 che porta modificazioni all'itinerario del servizio di navigazione fra Costantinopoli e Batum (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1, n. 3, e l'articolo 3 del quaderno d'oneri B annesso alla legge del 22 aprile 1893, n. 195;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri d'agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono soppressi, in via di esperimento e limitatamente alla sola andata, gli approdi a Jneboli, Samsoun, Kerassunda e Trebisonda, compresi nel prolungamento obbligatorio 9 volte all'anno fra Costantinopoli e Batum; ed è istituito pure in via di esperimento l'approdo a Noworossiïsk.

Art. 2. L'itinerario di tale servizio resta fissato come segue: Costantinopoli, Novorossiïsk, Batum, Trebisonda, Kerassunda, Samsoun,

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1901, n. 296.

Jneboli, Costantinopoli, da eseguirsi una volta ogni 4 settimane. Questo servizio sarà prolungato a Genova, varcando alcuni scali della Sicilia ed altri da determinarsi.

Art. 3. Nessun compenso spetta per tale servizio alla società che lo esercita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE

T. Galimberti
G. Baccelli
E. Di Broglio
Carcano

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu

GOVERNO DELL'ERITREA

Decreto Governatoriale che dichiara demaniale un territorio della colonia Eritrea (1).

Noi colonnello conte Vittorio Trombi, comandante delle regie truppe, ff. di regio commissario civile per l'Eritrea,

Visto il reale decreto 19 gennaio 1893, per l'accertamento dei confini delle terre spettanti allo Stato, alle tribù, ai villaggi, alle stirpi ed agli enti di culto;

Ritenuto che il villaggio di Gomalò, nel distretto di Enganà, circa un secolo fa venne incendiato dai mussulmani e il territorio da esso dipendente, in seguito alle scorrerie del Saho, venne abbandonato dalle stirpi concessionarie, le quali migrarono in altre località dell'Enganà e nel distretto di Lamza;

Ritenuto che pel diritto consuetudinario abissino, le terre abbandonate dalle stirpi cui spettano si considerano ritornate allo Stato;

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1901, n. 302.

Decretiamo:

Il territorio di Gomalò, nel distretto di Enganà, secondo la mappa annessa al presente decreto, è dichiarato demaniale.

Dato in Asmara, addì 28 novembre 1901.

TROMBI

Ministero degli affari esteri (Ufficio coloniale) (1)

NOTIFICAZIONE.

TARIFFA *dei prezzi di trasporto sulla ferrovia da Massaua a Mai-Atal e sulla corriera postale da Mai-Atal all'Asmara.*

FERROVIA.

TRASPORTO PASSEGGIERI.

Chilometri	STAZIONI	Classe 1ª	Classe 2ª	Classe 3ª
		Prezzi		
—	da Abd-El-Kader (Massaua)			
5	ad Otumlo	0 40	0 20	0 10
30	a Mai-Atal	3 —	2 —	0 80
—	Taulud (Massaua)			
5	ad Otumlo	0 40	0 20	0 10
7	ai Giardini	0 60	0 30	0 15
9	a Moncullo	0 80	0 40	0 25
20	a Dogali	2 20	1 40	0 60
30	a Mai-Atal	3 —	2 —	0 80

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 1901, n. 289.

Trasporti merci

	Prezzo per quintale e per kilogr.	
	Lire	Cent.
Iª Categoria.		
Materiale da costruzione (calce, pietra, laterizi, legname), fusti o recipienti vuoti, mobilia usata, dura, ovini, suini, scimmie, ecc.	—	04
2ª Categoria.		
Vini e bevande in botti e in barili, cereali, carni morte, mobilia nuova imballata, cotone, piante, erbaggi, frutta, pollame, selvaggina in gabbia, caffè, carbone, legna da ardere, foraggio, orzo, ecc.	—	06
3ª Categoria.		
Vini e bevande in bottiglie, latticini, tabacchi, stoffe, abiti, oggetti vari, casse di commestibili, farine, valori, polveri, ecc, .	—	08
Carro completo per ogni chilometro di percorso pel trasporto di carbone, legna da ardere, foraggi, cavalli, muletti, buoi, calce, pietrame e laterizi	1	—
Carro completo per ogni chilometro di percorso pel trasporto di qualsiasi altra merce	1	50
Da Mai-Atal pel trasporto di un rotabile (con non meno di due ruote) a Taulud o Abd-El-Kader e viceversa . . .	10	—

Le merci ingombranti, comprese nelle suddette categorie, se completano il carico di un vagone pagheranno l' importo del carro completo.

CORRIERA POSTALE.

Trasporto passeggieri.

Chilom.	Stazioni			Prezzi
19	Da Mai-Atal	a Sabarguma	e viceversa	4 —
22	» Sabarguma	» Ghinda		4 —
24	» Ghinda	» Nefasit.		3 —
19	» Nefasit	» Arbaroba		3 —
12	» Arbaroba	» Asmara		2 —
93	» Mai-Atal	» Asmara		15 —

NB. — I prezzi sopra indicati sono quelli pagati dai personali civili e militari dipendenti dal governo nei viaggi per servizio o per conto particolare. Dal pubblico la società esercente il servizio della corriera può esigere, al massimo, una tariffa superiore di due terzi a quella sopra indicata.

Con diritto al trasporto gratuito di 10 kg. di bagaglio.

CONCORSI (1)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1896, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1901, con cui furono banditi il concorso per sette posti di volontario nella carriera diplomatica ed il concorso per sei posti di volontario nella carriera consolare, fissando il 13 gennaio 1902 pel principio degli esami scritti;

Determina quanto segue:

Ferma restando ogni altra disposizione del citato decreto ministeriale, il numero dei posti messi a concorso per la carriera diplomatica è elevato da *sette* a *otto*.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1901.

Il ministro
PRINETTI

Visto l'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1896, n. 579;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1901, con cui furono banditi il concorso per sette posti di volontario nella carriera diplomatica ed il concorso per sei posti di volontario nella carriera consolare, fissando il 13 gennaio 1902 pel principio degli esami scritti;

Determina quanto segue:

Ferma restando ogni altra disposizione del citato decreto ministeriale, il numero dei posti messi a concorso per la carriera consolare è elevato da *sei* a *dieci*.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1901.

Il ministro
PRINETTI

N. B. **L'avviso di concorso ed il relativo programma vennero pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale del regno » del 30 ottobre 1901, n. 258 (V. il *Bollettino* di ottobre, n. 209, pag. 4).**

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1901, n. 306.

Regio decreto n. 514 per la trasformazione in «Scuola diplomatico-consolare» del corso complementare di scienze economico-amministrative, annesso alla facoltà giuridica della regia Università di Roma (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1878 e 27 settembre 1879;

Viste le deliberazioni concordi della facoltà di giurisprudenza della regia Università di Roma, del 22 aprile 1891 e 1° giugno 1901, in merito alla riorganizzazione del « Corso complementare di scienze economico-amministrative », annesso alla predetta facoltà;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il « Corso complementare di scienze economico-amministrative », annesso alla facoltà giuridica della regia Università di Roma, è trasformato in una « Scuola diplomatico-coloniale ». Tale scuola avrà per fine di accrescere la coltura superiore; di convenientemente preparare gli aspiranti alle carriere dipendenti dal ministero degli affari esteri; e, in generale, di promuovere la diffusione di quelle cognizioni scientifiche che meglio giovano all'emigrazione, ai commerci ed all'espansione pacifica dell'Italia all'estero.

Art. 2. Gli insegnamenti speciali che vi si impartiscono, mediante incarichi, sono i seguenti:

1° Diritto diplomatico, consolare e marittimo, e storia dei trattati;

2° Politica dell'emigrazione e delle colonie;

3° Politica commerciale e legislazione doganale comparata;

4° Geografia politica e coloniale.

Potranno in seguito esserne aggiunti degli altri, corrispondenti ai fini indicati della scuola.

Art. 3. I corsi si comporranno di lezioni pubbliche e di confe-

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1901, n. 308.

renze private od esercizi pratici, secondo che sarà determinato dal consiglio direttivo della scuola.

Art. 4. Gli insegnanti dei singoli corsi compongono il consiglio direttivo, il quale sarà presieduto da uno degli insegnanti medesimi, scelto e nominato dal ministro.

Art. 5. Possono inscriversi alla scuola: i laureati in una università del regno; coloro che hanno conseguito il diploma delle scuole superiori di commercio di Venezia, Genova e Bari o dell'Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze; i licenziati della sezione di commercio e ragioneria dei regi istituti tecnici; i giovani forniti degli attestati di ultima promozione nell'accademia navale, nell'accademia militare e nella scuola superiore di guerra; i giovani espressamente inviati, a scopo di perfezionamento, dalle camere di commercio italiane all'estero.

Art. 6. Dopo un biennio, gl'inscritti alla scuola potranno ottenerne il diploma, sottoponendosi ad un esame che consisterà in una tesi scritta ed in tesi o dispute orali, secondo le norme che verranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 7. In base ai risultati del primo esperimento, e d'accordo coi ministri degli affari esteri, dell'agricoltura, industria e commercio e della marina, sarà compilato un regolamento pel migliore ordinamento e servizio interno della scuola.

Art. 8. Sono abrogati i decreti ministeriali sopracitati del 10 dicembre 1878 e del 27 settembre 1879.

Articolo transitorio.

Per il primo anno, e per le sole materie non insegnate ufficialmente nella facoltà giuridica della regia Università di Roma, il ministro potrà derogare dalle norme stabilite dagli articoli 143 e 144 del regolamento universitario vigente, circa la nomina degli incaricati ai singoli corsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE

G. Zanardelli
N. Nasi

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Regio decreto n. 525 col quale si dà piena ed intera esecuzione alla dichiarazione per prorogare al 1° gennaio 1903 il trattato di commercio fra l'Italia e il Montenegro (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione firmata a Cettigne il 29 novembre 1901 per prorogare al 1° gennaio 1903 il trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE

G. ZANARDELLI
PRINETTI

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

---

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1901, n. 308.

DÉCLARATION.

Le traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu entre l'Italie et le Monténégro le 16-28 marzo 1883, ayant été dénoncé par le gouvernement de S. A. R. le Prince Nicolas, devrait cesser d'être en vigueur à partir du premier janvier 1902 par la prorogation qu'il a subie en date du 13-26 novembre 1900; toutefois les deux gouvernements intéressés, ayant reconnu l'utilité d'en proroger encore l'échéance, les soussignés dûment autorisés sont convenus de ce qui suit:

Le traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu entre l'Italie et le Monténégro le 16-28 mars 1883, prorogé en date du 13-26 novembre 1900 jusqu'au premier janvier 1902, continuera à rester en vigueur jnsqu'au premier janvier 1903.

En foi de quoi, les soussignés ont procédé à la signature de la présente déclaration sous réserve de l'approbation du Parlement italien.

Fait en double expédition, à Cettigne, le 16-29 novembre 1901.

R. Bollati
V. G. Vancovitch

REGIO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Consiglio del Contenzioso diplomatico

Nel corrente anno, il Consiglio del Contenzioso diplomatico tenne una sola seduta, in data del 7 luglio, nella quale formulò un parere sulla vertenza:

Reclami di italiani verso il Venezuela (relatore, il consigliere Pierantoni).

Nel personale dell'alto consesso avvennero, durante l'anno medesimo, le seguenti mutazioni:

Con regio decreto del 7 febbraio fu nominato consigliere il conte

Fabio Sanminiatelli, già regio console generale, collocato a riposo col titolo di ministro plenipotenziario *ad honorem*.

Il consigliere Puccioni diede le proprie dimissioni, che furono accettate l'8 febbraio.

Il 15 febbraio S. E. il comm. Giulio Prinetti succedette al marchese Visconti Venosta nella carica di segretario di Stato ministro degli affari esteri e nella qualità di presidente del Consiglio del Contenzioso diplomatico.

Con regio decreto del 24 marzo furono nominati consiglieri il comm. Guido Pompilj (2ª nomina) e l'avvocato Domenico Pozzi, entrambi deputati al Parlamento nazionale.

Il 29 marzo compirono il quinquennio di permanenza in carica i consiglieri Boccardo, Inghilleri e Messedaglia.

Il 5 aprile il consigliere Angelo Messedaglia cessò di vivere.

Con regio decreto del 7 luglio venne nominato consigliere S. E. il comm. Gaspare Finali, senatore, presidente della regia Corte dei conti.

Finalmente, con regio decreto del 20 luglio furono confermati in carica, per un altro quinquennio, i consiglieri Boccardo ed Inghilleri.

Nel corso del venturo anno si compirà il quinquennio di permanenza in carica dei consiglieri Biancheri, Canonico, Damiani e Pierantoni, confermati, il primo, con regio decreto del 4 febbraio 1897 e gli altri, con regio decreto del 30 dicembre dello stesso anno.

La composizione del Consiglio del Contenzioso diplomatico, a questa data, risulta dall'unito specchio.

Roma, 31 dicembre 1901.

Il segretario del Consiglio

F. Fassati di Balzola

Composizione del Consiglio del Contenzioso diplomatico alla data del 31 dicembre 1901

Presidente: S. E. il comm. GIULIO PRINETTI, Segretario di Stato, Ministro degli affari esteri.

Vice Presidente: S. E. il cavaliere GIUSEPPE BIANCHERI, deputato al Parlamento.

Segretario: FERDINANDO FASSATI DI BALZOLA, capo sezione nel ministero degli affari esteri.

N.	NOMI E QUALITÀ DEI CONSIGLIERI	Data della nomina, o della conferma	*Osservazioni*
1	Biancheri S. E. cavaliere Giuseppe, deputato al Parlamento	4 febb. 1897	Conferma.
2	Boccardo comm. Gerolamo, senatore .	10 luglio 1901	Id.
3	Canonico comm. Tancredi, senatore .	30 dic. 1897	Id.
4	Cappelli marchese Raffaele, deputato al Parlamento	29 lugl. 1898	Id.
5	Damiani comm. Abele, senatore . .	30 dic. 1897	Id.
6	Fè d'Ostiani conte Alessandro, senatore	15 aprile 1900	Id.
7	Finali S. E. comm. Gaspare, senatore .	7 luglio 1901	Prima nomina.
8	Gabba comm. Carlo Francesco, senatore	7 dic. 1899	Id.
9	Inghilleri comm. Calcedonio, senatore .	10 luglio 1901	Conferma.
10	Pagano Guarnaschelli S. E. comm. G. B., senatore	7 dic. 1899	Id.
11	Pierantoni comm. Augusto, senatore .	30 dic. 1897	Id.
12	Pompilj comm. Guido, deputato al Parlamento	24 mar. 1901	Seconda nomina.
13	Pozzi comm. Domenico, deputato al Parlamento	» »	Prima nomina.
14	Sanminiatelli conte Fabio, ministro plenipotenziario *ad honorem*. . .	7 febbr. 1901	Id.
15	Saredo S. E. comm. Giuseppe, senatore	7 dic. 1899	Id.

Ufficio di Segreteria.

	Fassati di Balzola comm. Ferdinando, capo sezione di 1ª classe nel ministero degli affari esteri	27 ott. 1894	Segretario.
	Bongiovanni Emilio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nel ministero degli affari esteri	4 febb. 1898	Archivista.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di sanità marittima n. 30 (1)

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la cessazione della peste bubbonica in Odessa (Russia);

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

L'ordinanza di sanità marittima del 14 novembre 1901, n. 25, è revocata.

I prefetti delle provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Data a Roma, addì 26 novembre 1901.

Il Ministro
GIOLITTI

Ordinanza di sanità marittima n. 31 (1)

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la scomparsa della peste bubbonica a Costantinopoli;

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia del 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

L'ordinanza di sanità marittima del 18 ottobre 1901, n. 19, è revocata.

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1901, n. 288.

I prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Data a Roma, addì 28 novembre 1901.

Il Ministro
GIOLITTI

Ordinanza di sanità marittima n. 32 (1).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la comparsa della peste bubbonica nelle città di Sydney e Brisbane (Australia);

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia 19 marzo 1897;

Vista la legge 23 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

Le città di Sydney e Brisbane (Australia) sono dichiarate infette da peste bubbonica, e le provenienze da quei porti sono assoggettate alle ordinanze di sanità marittima 8 maggio 1897, n. 3; 15 luglio 1897, n. 6; 12 giugno 1899, n. 6; 16 giugno 1899, n. 7; 21 gennaio 1900, n. 1; 1° marzo 1900, n. 8; 7 aprile 1900, n. 10; 9 luglio 1900, n. 20, ed agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza 9 agosto 1901, n. 10.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1901.

Il Ministro
GIOLITTI

Ordinanza di sanità marittima n. 33 (1).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la cessazione della peste bubbonica ad Alessandria (Egitto);

(1) V. *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1901, n. 306.

Vista la convenzione sanitaria internazionale di Venezia 19 marzo 1897;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Decreta:

L'ordinanza di sanità marittima del 2 ottobre 1901, n. 16, è revocata.

I signori prefetti delle provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1901.

Il Ministro
GIOLITTI

CIRCOLARI

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circolare n. 20

DIV. II — SEZ. I

N. di posiz. M. 171

Oggetto

Nuovo Bollettino del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

....

Roma, 20 dicembre 1901.

Con decreto del 1° ottobre u. s. il regio Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ha provveduto a fondere in un solo Bollettino ufficiale ebdomadario le diverse pubblicazioni di quella amministrazione, e ciò allo scopo di rendere più rapida ed utile la diffusione di tutte le notizie che possano interessare il nostro commercio e la nostra produzione. Anche i criteri di questa nuova pubblicazione riassuntiva saranno ispirati all'intento di renderla di importanza essenzialmente pratica, porgendo ai nostri agricoltori, industriali e commercianti una larga messe di notizie, indicazioni e suggerimenti, che possano spronarne l'attività e dare così maggior impulso alla nostra espansione commerciale.

È evidente che un tale scopo il nuovo Bollettino non può raggiungere senza la più accurata e assidua cooperazione dei regi Agenti diplomatici e consolari, dei quali una delle più importanti ed efficaci funzioni dei nostri tempi, in cui è così viva la gara fra i varî Stati per la conquista dei mercati internazionali, si è appunto quella di coadiuvare, coi mezzi che sono in loro potere, il movimento produttivo e commerciale del proprio paese, tenendo sopratutto sollecitamente informato il R. Governo di quanto si riferisce al problema economico ne' luoghi di loro residenza.

E però, rinnovandole le raccomandazioni già in più occasioni rivolte da questo Ministero ai regi Agenti all'estero, La prego

Ai regi agenti diplomatici e consolari.

di voler provvedere, oltre che all'invio dei consueti rapporti commerciali complessi e delle notizie periodiche sulle importazioni ed esportazioni del paese, anche alla sollecita e costante comunicazione di tutte le notizie, sia pure in forma breve e compendiosa, riguardanti il movimento delle industrie agricole e manifatturiere, i progressi dell'istruzione tecnica e professionale, l'evoluzione legislativa in materia economica e sociale, l'andamento dei mercati, sopratutto in rapporto agli interessi italiani.

Quando la serie di queste notizie fosse pubblicata con regolarità e prontezza, come è dato ottenere col Bollettino ordinato dal regio Ministero di agricoltura e commercio, è lecito attenderci che si promuoverebbe in Italia un più vivo movimento di studî, di prove e di emulazione.

Queste stesse notizie, per la loro indole essenzialmente tecnica, potranno essere trasmesse direttamente, per risparmio di tempo, al regio Ministero di agricoltura e commercio (Ufficio del *Bollettino ufficiale*), secondo quanto fu disposto dalla circolare ministeriale del 21 dicembre 1894, n. 36; mentre, come in quella era prescritto, i rapporti complessi sull'andamento generale del commercio e la politica economica dei varî Stati, dovranno continuare ad essere trasmessi a questo Ministero degli affari esteri, il quale si riserva di pubblicarli, se ne è il caso, nel proprio Bollettino o di trasmetterli, sia per intero sia in estratto, al Ministero di agricoltura e commercio.

Il Ministero stesso ha disposto che sia mandata gratuitamente una copia del Bollettino ai nostri regi Agenti diplomatici e consolari.

Nell'invitarla pertanto a tener presenti, con particolare diligenza, queste istruzioni, La prego di segnarmene ricevuta.

Il Sotto Segretario di Stato
ALFREDO BACCELLI

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Circolare n. 21

DIV. II — SEZ. II

N. di posiz. M 112

Oggetto

Lavoro dei minorenni.

Roma, 21 dicembre 1901.

Per opera dei regi consoli e di benemeriti cittadini volontariamente ad essi associatisi, si poterono, in questi ultimi mesi, liberare da inumano trattamento e restituire in patria non pochi fanciulli italiani che ingordi speculatori avevano tratto a pernicioso lavoro nelle vetriere del mezzodì della Francia. In questa occasione potè pur troppo accertarsi che, non nel solo mezzodì della Francia, e non nella sola industria vetraria, ragazzi italiani sono oggetto di infame speculazione. Ond'è che, risoluti come siamo a provvedere che abbia completo raggiungimento lo scopo a cui mira la nuova legge sull'emigrazione (31 gennaio 1901) negli articoli 2, 3 e 4, riguardanti lo sfruttamento del lavoro dei fanciulli emigranti, dobbiamo per stretto obbligo perseguire, con ogni mezzo e dove e sempre che ci sarà possibile, gli arruolatori di minorenni, e coloro che li conducano e impieghino all'estero nelle circostanze di età e di lavoro previste dai citati articoli.

Sarebbe perciò utile al regio ministero possedere dati precisi sull'impiego de' fanciulli italiani, quale si verifica nei diversi paesi; e cioè: in primo luogo, sulla importanza numerica dell'emigrazione di minorenni in ciascuna circoscrizione, sul genere d'industrie in cui vengono impiegati, sulle condizioni e sul trattamento che subiscono; sulle provincie da cui generalmente provengono; in secondo luogo, sul modo in cui la legislazione del paese regola tale materia, sulle disposizioni dell'autorità locale e sull'appoggio che presta o presterebbe alla repressione anche delle contravvenzioni alla legge nostra; come pure sulla possibilità e sul modo di colpire gli sfruttatori; e finalmente su qualsiasi altro elemento di fatto che possa illuminare il regio governo e dirigerne l'azione là ove ne sia sentito il bisogno.

Le sarò grato se si compiacerà di raccogliere con sollecitudine le informazioni accennate, per quanto concerne il distretto di Sua giurisdizione; e La prego di considerare che il còmpito per tal modo affidatole trae importanza, non solo da quanto la legge ed il regolamento sull'emigrazione prescrivono in tale materia, ma altresì e sopratutto dalle alte ragioni di umanità e di civiltà che vogliono la severa estirpazione di simile piaga.

PRINETTI

Ai regi agenti diplomatici e consolari.

NOTIZIE

L'industria dei ventagli in Ispagna. *(Rapporto del signor Salvatore Luciano Rocca, regio vice console in Barcellona).* — L'industria dei ventagli *(abanicos)* è una delle più importanti e caratteristiche della Spagna. Barcellona e Valenza — la seconda città soprattutto — sono i principali centri di fabbricazione. La produzione dei ventagli ha fornito e fornisce sempre, in queste due grandi città, lavoro ad operai di svariate professioni, giacchè alla elaborazione di questo utile e sovente artistico accessorio della *toilette* femminile contribuiscono il tornitore, il doratore, il disegnatore, il litografo, ed ai più ricchi portano il loro contributo l'argentiere, il cesellatore e spesso anche pittori di fama non disdegnano di adornarli di pitture all'olio e all'acquarello, che li elevano a delle vere e proprie opere d'arte. Non è cosa infrequente, infatti, di trovare presso gli antiquari di questa come di altre città della Spagna, sovente anche in umilissimi negozi, dei ventagli antichi d'indiscutibile valore artistico, che attirano l'attenzione degli intelligenti d'arte e di collezionisti.

Il ventaglio comune, quale si fabbrica in Ispagna, riveste la ben nota forma di un segmento di circolo, chiamato in spagnuolo *hoja* o *pais*, fissato sopra un'armatura *(vasillaje)*, cui sta adattata la stoffa o carta della *hoja;* a formare la quale s'impiega, secondo la maggiore o minor ricchezza del ventaglio, la semplice carta, la cartapecora sottile e leggiera, il velo, il tulle, il crespo di colore, la pelle di capretto. Per i bastoni del ventaglio, che costituiscono il *vasillaje,* si adoperano le più svariate sostanze, quali il corno, l'osso, l'avorio, i denti di balena, la tartaruga, la madreperla, l'alluminio, l'acciaio, il legno del limone, del prugno, dell'ebano, ed, in genere, tutti i legni esotici, che s'importano dai paesi tropicali, quali la canna da zucchero ed il sandalo. Quest'ultimo è assai impiegato e richiesto in Ispagna pel suo caratteristico profumo. Si fanno bastoni lisci e traforati, operati a disegni, con fregi, con intarsi, con figurine sovrapposte di alluminio, d'acciaio, d'argento e d'oro. Se ne fabbricano anche d'oro e d'argento dorato, con perle ed altre pietre preziose, o senza.

Le vere e proprie fabbriche di ventagli sono quelle in cui si

lavorano i bastoni sino a che siano completamente terminati e forniti del loro rivestimento, e numerose, come già dissi, sono quelle esistenti in Barcellona ed in Valenza. In quest'ultima città si calcola che non meno di venti mila operai traggano il loro sostentamento da questa antica industria nazionale.

La massima parte di tali operai lavora nelle proprie case od in piccole officine, per conto dei grandi fabbricanti. Negli opifici ci sono due sorta di operai: i *pelhueros*, incaricati di sgrassare e lavorare il *vasillaje*, ed i pulitori *(maqueadores)*, che lo rifiniscono, lo lustrano e lo adornano. Esistono poi numerose case stabilite nelle due predette città, ed in altre di minore importanza, che si dedicano alla montatura dei ventagli. In Valenza non si contano meno di 19 case di primaria importanza, che fabbricano gli interi ventagli, e 15 che si dedicano esclusivamente alla fabbricazione dei *vasillajes*. La principale tra quelle di Barcellona, la casa Clapis e C., produce ogni anno delle grandissime quantità di ventagli d'ogni genere e qualità, e specialmente quelli ordinari, destinati ad annunci o *réclames*, e quelli, assai più fini, che imitano il genere giapponese.

La Spagna è forse il paese d'Europa in cui si produce la maggior quantità di montature di ventagli, e nell'importanza della produzione di tale articolo è superata solo dal Giappone e dalla Cina. Mentre, poi, pel passato, i ventagli di lusso erano, per la maggior parte, di fabbricazione francese, da alcuni anni tale industria si è raffinata e perfezionata anche in Ispagna ed oggidì le case di Valenza e di Barcellona lottano vantaggiosamente colla produzione francese, tedesca ed italiana sui mercati dell'America Meridionale. Rilevo, infatti, dalla rivista economica « Cataluña, Aragon y Valencia », che si pubblica in Buenos Aires, che durante l'anno 1899 s'importarono nella Repubblica Argentina 66,190 dozzine di ventagli provenienti

dalla	Francia. . .	per	15,961	dozzine
»	Germania . .	»	10,801	»
»	Italia. . . .	»	4,069	»
»	Inghilterra. .	»	1,488	»
»	Spagna . . .	»	28,316	»
dal	Belgio . . .	»	4,335	»
dagli	Stati Uniti . .	»	1,222	»

Diminuì invece l'esportazione di tale articolo nelle antiche im-

portanti colonie, dopo la guerra ispano-americana. Mentre nel 1894 l'esportazione di ventagli aveva ammontato

a Cuba .	. al valore di		121,500	pesetas
» Porto Rico	»	»	45,820	»
alle Filippine	»	»	40,900	»

nel 1900 scese, rispettivamente

a Cuba .	. al valore di		30,530	»
» Porto Rico	»	»	18,321	»
alle Filippine	»	»	8,535	»

In generale, però, si può affermare che l'esportazione dei ventagli è in continuo aumento, come risulta dalla seguente tabella dal valore della merce esportata:

	1896	1897	1898	1899	1900
Pesetas	237,770	517,860	779,625	704,550	660,645

La diminuzione verificatasi negli ultimi due anni va attribuita unicamente alla suaccennata decrescenza sensibilissima dell'esportazione nelle perdute colonie, e sarà facilmente compensata dall'aumento della esportazione nell'America del Sud, che già tende ad affermarsi, come dissi di sopra. E tale aumento risulta chiaramente dai dati recentissimi. Nei primi dieci mesi del 1900 si esportarono ventagli pel peso di 40,668 chilogrammi, e pel valore di pesetas 610 mila, mentre, a tutto il mese di ottobre dell'anno in corso, se ne esportarono per chilogrammi 42,312, e pel valore di pesetas 634 mila.

Non è poi inutile l'osservare come l'industria dei ventagli è prodotta dal governo spagnuolo da forti dazi d'introduzione per quelli che provengono dall'estero, come, in generale, si pratica in questo Stato per tutta la produzione nazionale.

Chiuderò questo mio breve studio trascrivendo una tabella dell'esportazione di ventagli nell'anno 1900, distinta secondo i vari paesi di destinazione.

	Anno 1900 Pesetas		Anno 1900 Pesetas
Isole Canarie . .	6,450	Inghilterra . . .	47,730
Argentina . . .	145,310	Italia	70,875
Austria	8,375	Messico	32,850
Belgio.	6,300	Portogallo . . .	8,141
Brasile	7,250	Svizzera	10,230
Cilì.	10,750	Stati Uniti . . .	28,452
Colombia. . . .	9,365	Uruguay. . . .	44,797
Filippine. . . .	8,535	Venezuela . . .	20,190
Francia	135,445		
Germania . . .	10,750		660,645